



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

CCI	2014IT06RDRP006
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Liguria
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Autorità di gestione	Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria
Versione	15.0
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	07/11/2023 - 10:15:15 CET

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	12
1.1. Modifica.....	12
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013.....	12
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP.....	12
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):.....	12
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	12
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014.....	13
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA.....	52
2.1. Zona geografica interessata dal programma.....	52
2.2. Classificazione della regione.....	53
3. VALUTAZIONE EX-ANTE.....	54
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.....	54
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.....	57
3.2.1. 01 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni.....	58
3.2.2. 02 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni.....	59
3.2.3. 03 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni.....	59
3.2.4. 04 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni.....	60
3.2.5. 05 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni.....	60
3.2.6. 06 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni.....	61
3.2.7. 07 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni.....	62
3.2.8. 08 Logica di intervento.....	63
3.2.9. 09 Logica di intervento.....	63
3.2.10. 10 Logica di intervento.....	64
3.2.11. 11 Piano indicatori.....	65
3.2.12. 12 Modalità di attuazione.....	65
3.2.13. 13 Modalità di attuazione.....	66
3.2.14. 14 Assistenza tecnica.....	66
3.2.15. 15 Assistenza tecnica.....	67
3.2.16. 16 Capacità amministrativa.....	67
3.2.17. 17 Aspetti organizzativi.....	68
3.2.18. 18 Capacità amministrativa.....	69
3.2.19. 19 Pari opportunità.....	69
3.2.20. 20 Supporto consulenziale.....	70

3.2.21. 21 Determinazione degli obiettivi previsti.....	71
3.2.22. 22 Determinazione degli obiettivi previsti.....	71
3.2.23. 23 Fissazione degli obiettivi	72
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante	72
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI.....	73
4.1. Analisi SWOT.....	73
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate.....	73
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione.....	156
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione	158
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione.....	160
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione.....	163
4.1.6. Indicatori comuni di contesto.....	165
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma.....	175
4.2. Valutazione delle esigenze.....	196
4.2.1. F01 Informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e sulle caratteristiche produttive aziendali.....	208
4.2.2. F02 Promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all'interazione e alla collaborazione tra aziende	208
4.2.3. F03 Favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende.....	209
4.2.4. F04 Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di reti e la cooperazione.....	211
4.2.5. F05 Promuovere la formazione, l'informazione, l'integrazione degli operatori che fanno attività di assistenza tecnica/consulenza	212
4.2.6. F06 Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale.....	213
4.2.7. F07 Promuovere la partecipazione a regimi di qualità comunitari e regimi di certificazione nelle aziende agricole.....	214
4.2.8. F08 Promozione delle produzioni di qualità anche attraverso azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica	214
4.2.9. F09 Sostenere i processi di ristrutturazione aziendale e di riconversione verso produzioni orientate al mercato.....	215
4.2.10. F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione	215
4.2.11. F11 Miglioramento e razionalizzazione di infrastrutture agricole e forestali e dei sistemi irrigui aziendali e colletti	216
4.2.12. F12 Favorire il ricambio generazionale nelle aziende agricole	217
4.2.13. F13 Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agroforestale e dei sistemi eco forestali locali.....	218
4.2.14. F14 Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e reti di scolo della acque meteoriche per ridurre il rischio idrog	219

4.2.15. F15 Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle aziende agricole nelle aree r.....	219
4.2.16. F16 Contrastare l'abbandono delle terre favorendo l'avvio di imprese agroforestali	220
4.2.17. F17 Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e forestale	221
4.2.18. F18 Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e dell'in	221
4.2.19. F19 Migliorare la qualità, l'accessibilità e l'impiego delle TIC nelle aree rurali	222
4.2.20. F20 Favorire la realizzazione di azioni per migliorare l'erogazione di servizi essenziali alla popolazione rurale.....	223
4.2.21. F21 Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali.....	224
4.2.22. F22 Tutela e miglioramento del patrimonio forestale anche in relazione all'accrescimento di capacità di sequestro del ca.....	225
4.2.23. F23 Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi agroforestali.....	225
4.2.24. F24 Miglioramento dell'integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita	226
4.2.25. F25 Favorire l'accrescimento della cooperazione tra i produttori locali.....	227
4.2.26. F26 Rafforzare la diffusione di metodi di produzione a maggiore sostenibilità ambientale	228
4.2.27. F27 Ripristino e mantenimento delle strutture e delle pratiche per la riduzione del rischio di erosione e la conservazi	229
4.2.28. F28 Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate	230
4.2.29. F29 Accrescere la partecipazione degli attori locali allo sviluppo del territorio rurale.....	230
4.2.30. F30 Favorire l'accesso al credito	231
4.2.31. F31 Migliorare la gestione del rischio	232
5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA	233
5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	233
5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1	250
5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	250
5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	251

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	253
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	254
5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	258
5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	260
5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	263
5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)	266
5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	269
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE	273
6.1. Ulteriori informazioni	273
6.2. Condizionalità ex-ante	275
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali	290
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità	295
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI	296
7.1. Indicatori	296
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	299
7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	299
7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	300
7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	300
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	301
7.2. Indicatori alternativi	303
7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	304

7.2.2. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	304
7.2.3. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	305
7.3. Riserva	306
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE.....	307
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013	307
8.2. Descrizione per misura.....	317
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	317
8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	343
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	362
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	378
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	427
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	439
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	469
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	504
8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27).....	553
8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	561
8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	616
8.2.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30).....	635
8.2.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	654
8.2.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	673
8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35).....	706
8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	760
8.2.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	804
8.2.18. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	811
9. PIANO DI VALUTAZIONE.....	820
9.1. Obiettivi e scopo	820
9.2. Governance e coordinamento.....	820
9.3. Temi e attività di valutazione.....	821
9.4. Dati e informazioni	822
9.5. Calendario	823

9.6. Comunicazione	824
9.7. Risorse.....	824
10. PIANO DI FINANZIAMENTO	826
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)	826
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013	828
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022).....	829
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	829
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	830
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	831
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	832
10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	834
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	835
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	836
10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	837
10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27).....	838
10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	839
10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	840
10.3.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30).....	841
10.3.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).....	842
10.3.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	843
10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35).....	844
10.3.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	845
10.3.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	846
10.3.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	847
10.3.19. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	848
10.3.20. M113 - Prepensionamento	849
10.3.21. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	850
10.3.22. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	851
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma.....	852
11. PIANO DI INDICATORI.....	853
11.1. Piano di indicatori	853

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.....	853
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.....	856
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.....	859
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	862
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.....	867
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	873
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente).....	877
11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi.....	882
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici.....	890
11.4.1. Terreni agricoli.....	890
11.4.2. Aree forestali.....	893
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma.....	894
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO.....	895
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	896
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	896
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16).....	896
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	896
12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18).....	896
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19).....	897
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	897
12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26).....	897
12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27).....	897
12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28).....	897
12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	897
12.12. M113 - Prepensionamento.....	898
12.13. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30).....	898
12.14. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).....	898

12.15. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	898
12.16. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	898
12.17. M16 - Cooperazione (art. 35).....	899
12.18. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	899
12.19. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54).....	899
12.20. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	899
12.21. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	899
12.22. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	899
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO	901
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	903
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15).....	903
13.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	904
13.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	904
13.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	905
13.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	906
13.7. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27).....	906
13.8. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	907
13.9. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30).....	907
13.10. M16 - Cooperazione (art. 35).....	908
13.11. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	908
13.12. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	909
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ.....	910
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:	910
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune.....	910
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi	919
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE	920
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	923
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n.	

1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.....	923
15.1.1. Autorità	923
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami	923
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza.....	928
15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.....	929
15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE.....	935
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	936
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	938
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER.....	942
16.1. 01) Prima conferenza regionale dell'Agricoltura - La (ri)scoperta della terra - 21-22 settembre 2012.....	942
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	942
16.1.2. Sintesi dei risultati.....	942
16.2. 02) Seminario tecnico - Lo sviluppo rurale verso il 2014 - 29-31 gennaio 2013	942
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	942
16.2.2. Sintesi dei risultati.....	943
16.3. 03) Convegno - Lo sviluppo rurale tra mare e montagna - 13 giugno 2013.....	943
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	943
16.3.2. Sintesi dei risultati.....	943
16.4. 04) Tavoli tematici - incontri dal 18 al 30 settembre 2013.....	944
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	944
16.4.2. Sintesi dei risultati.....	944
16.5. 05) Brainstorming valutativo sulle Priorità 4 e 5 - 6 febbraio 2014	944
16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	944
16.5.2. Sintesi dei risultati.....	945
16.6. 06) Attivazione blog (http://blog.psrliguria.it) - agosto 2013.....	945
16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	945
16.6.2. Sintesi dei risultati.....	945
16.7. 07) Azioni di informazione (DGR 677/2013 bando PSR misura 111B)	946
16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	946

16.7.2. Sintesi dei risultati.....	946
16.8. 08) Convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) - delegazione Liguria ...	946
16.8.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	946
16.8.2. Sintesi dei risultati.....	947
16.9. 09) Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	947
16.9.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	947
16.9.2. Sintesi dei risultati.....	948
16.10. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni	948
17. RETE RURALE NAZIONALE	950
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)...	950
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete.....	950
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma	950
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN	950
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE.....	951
18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR.....	951
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno.....	954
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	976
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura.....	976
19.2. Tabella di riporto indicativa.....	979
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI.....	981
Documenti.....	982

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Liguria

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

d. Decisione di cui all'articolo 11, lettera b), secondo comma

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

12-09-2023

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Le proposte di modifica sono state esaminate dal Comitato di Sorveglianza consultato con procedura scritta avviata in data 12/09/2023 e conclusa il 26/09/2023.

Il CdS ha espresso parere positivo alle modifiche/integrazioni al testo del PSR.

La documentazione e la nota di chiusura sono stati inviati ai membri del CdS e saranno resi disponibili nell'apposita sezione del sito internet della Regione Liguria www.agriligurianet.it e sul Sistema Informativo SFC2014 della Commissione europea.

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. 1 - Modifiche premi misure M.10, M.11 e M.12

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica propone l'aumento del valore dei premi corrisposti ai beneficiari delle misure M.10 - pagamenti agro-climatico-ambientali, M.11 - agricoltura biologica e M.12 - indennità Natura 2000 e segue quella proposta pochi mesi orsono circa l'aumento del valore dei premi delle misure M.13 - indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e M.14 - benessere animale.

Conclusa l'analisi, che non era stato possibile completare al momento della presentazione di quest'ultima modifica per mancanza di alcuni elementi di valutazione, e coerentemente con quanto già proposto per le misure M.13 e M.14, si ritiene opportuno estendere anche alle restanti misure a superficie previste dal programma il proposito di rivedere al rialzo la quantificazione dei relativi premi.

Le motivazioni alla base della presente proposta di modifica sono le stesse già adottate nella precedente e qui di seguito integralmente richiamate.

L'effettuazione del calcolo dei premi attualmente in uso secondo le metodologie descritte nel documento allegato al programma *Analisi e giustificativi dei premi*, risale all'anno 2014 per la programmazione 2014/2020 (poi estesa al 2022).

Rispetto al 2014 il valore nominale dell'euro è diminuito in ragione del pressoché costante aumento dell'inflazione, che, soprattutto a partire dal 2020 anno di diffusione della pandemia da COVID-19, ha iniziato a salire in maniera rilevante. L'evento bellico in Ucraina del febbraio 2022 ha poi fatto sì che le spinte inflazionistiche diventassero ancor più evidenti.

Al fine di combattere il crescere di un'inflazione che nell'Unione europea, per l'impennata dei prezzi del gas e del petrolio, ma non solo, da congiunturale si è via via trasformata in strutturale, la politica monetaria ha deciso un progressivo rialzo dei tassi d'interesse che, rendendo più difficoltoso l'accesso al credito, ha contribuito ad alimentare ulteriormente quelle situazioni di difficoltà di liquidità e nei flussi di cassa già venutesi a creare con la grave crisi economica seguita ai due avvenimenti citati.

Se alla crisi di liquidità si è fatto fronte attraverso l'introduzione nel programma di due specifiche misure (M.21 e M.22) di sostegno temporaneo eccezionale a favore degli agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 e dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, alla crescita dell'inflazione si antepone l'adeguamento al costo attuale della vita del valore dei premi delle misure oggetto di modifica, oramai divenuti obsoleti.

L'aggiornamento dei premi proposto intende, dunque, fronteggiare per tutte le misure oggetto di modifica l'attuale situazione economico-finanziaria e di inflazione, andata ad incidere sugli elementi di costo e di ricavo che sono alla base della definizione degli importi (a seguito dell'incremento dei costi energetici, dell'aumento del costo del lavoro e della manodopera, della crescita dei prezzi dei mangimi, ecc.).

Entrando nel merito, i valori dei premi delle misure M.10 e M.12 sono stati incrementati moltiplicando l'importo base (considerato nella sua totalità) per il tasso d'inflazione cumulata in Italia nel periodo 2015/2023, come ricavato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività, che misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico e che, ad aprile 2023, restituisce un coefficiente pari a

119,3 (<https://rivaluta.istat.it/Rivaluta/#>).

Per ragioni di uniformità si ritiene più corretto utilizzare lo stesso coefficiente adottato per rivalutare i premi delle misure M.13 e M.14, in luogo di quello più aggiornato al giugno 2023, peraltro maggiore di pochi decimi e pari a 119,7.

Nella maggioranza dei casi i valori dei premi così rivalutati (e che per praticità sono stati arrotondati all'euro inferiore) restano più bassi dei differenziali di reddito netto risultanti nel sopra citato documento *Analisi e giustificativi dei premi*. In due casi - pascolo, M.10.1. B e bovini di razza Ottonese Varzese, M.10.1.C -, poiché i valori ottenuti sono risultati superiori ai differenziali a suo tempo calcolati (2014), i premi sono stati opportunamente ricondotti al di sotto degli stessi.

Il valore del premio della misura M.12.2, dal canto suo, già allo stato attuale allo stesso livello del differenziale (325 €/ha), non è stato giocoforza rivalutato.

In tutti i casi la presenza di importi dei premi più bassi rispetto ai differenziali di riferimento garantisce che non sussista alcuna sovra compensazione.

Ovviamente, per i valori sottodimensionati rispetto al differenziale così come per quelli per cui si è proceduto all'arrotondamento, il tasso di rivalutazione si discosta (risultando minore) da quello reale (19,3%).

In alcuni casi gli importi dei premi superano i livelli massimi di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, allegato II: il massimale risulta superato nell'ambito delle misure M.10.1.A - adesione ai principi dell'agricoltura integrata (per le coltivazioni floricole - deroga peraltro già richiesta e concessa ad inizio programmazione) e M.10.1.C - allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione (per tutte le razze previste).

Riguardo a questa misura, la proposta di modifica del valore dei premi in deroga ai limiti regolamentari è debitamente motivata tenendo conto che già nel 2014 per i bovini di razza Cabannina e Ottonese Varzese e per gli equini di razza Bardigiana era stato richiesto un premio più alto in quanto il differenziale calcolato risultava essere ben superiore al massimale e il premio proposto in deroga andava nella direzione di attenuare quanto più possibile tale disparità. Il differenziale, inoltre, restava comunque più alto rispetto al premio proposto.

Con l'adeguamento dei premi al tasso d'inflazione, la richiesta di deroga si estende alle altre razze in via di estinzione, asino dell'Amiata, ovini di razza Brigasca e pecora delle Langhe: i premi attualmente applicati coincidono infatti con i massimali del regolamento e, giocoforza, il loro rialzo porta a superarli.

La rivalutazione monetaria di cui sopra non modifica la metodologia di calcolo in vigore.

Trattandosi di aggiornamenti degli importi dei premi che non modificano la metodologia di calcolo alla base della loro determinazione, non occorre una nuova certificazione che ne attesti l'esattezza e l'adeguatezza: la certificazione dei calcoli dei premi copre infatti la metodologia di calcolo, ma non le variabili monetarie che ne seguono.

Per la misura M.11 è possibile, invece, utilizzare dati di calcolo più aggiornati rispetto a quelli al 2014 (si tratta dei dati RICA - Rete di Informazione Contabile Agricola, al 2020), che riflettono in modo più preciso l'attuale situazione economica. Si tratta dei dati e della metodologia di calcolo elaborati dal Consiglio per la

ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Centro di Politica e Bioeconomia nel documento *Giustificazione economica e certificazione dei pagamenti previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027*, che propone valori aggiornati dei differenziali per le diverse tipologie di colture sulla base del principio dei maggiori costi e dei minori redditi nella comparazione tra metodi di coltivazione convenzionale e biologico.

La metodologia di calcolo alla base della determinazione dei nuovi importi dei premi elaborata dal CREA è stata analizzata e verificata, ai fini dell'applicabilità anche alla misura M.11 del PSR, dalla società Liguria Ricerche S.p.A., organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dall'autorità competente per l'attuazione del programma, che ne ha attestato l'esattezza e l'adeguatezza. Metodologia e importi dei premi sono riproposti nel documento *Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11 - Addendum*, in allegato al PSR.

L'analisi dello stato di attuazione della misura M.11 non evidenzia, nel periodo programmatorio 2014/2022, una forte adesione: mediamente sono state presentate 200/250 domande all'anno (dati SIAN) inferiori al numero di produttori biologici presenti sul territorio ligure (389).

Dai rapporti sull'agricoltura biologica in Italia (Bio Report annuali SINAB - Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica) si evince che tra il 2021 e il 2022 si è avuto un incremento del 2,9% degli operatori biologici a fronte di un aumento del 4,8% delle aziende agricole in toto.

Nel periodo dal 2019 al 2022, inoltre, il numero delle domande presentate sulla misura M.11 è rimasto pressoché invariato, anzi con una leggera flessione negativa, a conferma che l'intervento del PSR non ha avuto la forza di trainare l'agricoltura biologica e convincere le aziende convenzionali a convertirsi a questo metodo di coltivazione.

Uno dei motivi che hanno portato alla scarsa adesione alla misura in questione è stato il valore del premio corrisposto per le diverse colture da questa previste, ritenuto troppo basso dai beneficiari rispetto ai reali costi sostenuti per l'utilizzo del metodo biologico. Del resto già i calcoli presentati nel documento (del 2014) allegato al PSR, *Analisi e giustificativi dei premi*, evidenziavano differenziali, ottenuti dal confronto tra metodo convenzionale e metodo biologico, particolarmente elevati e molto più alti rispetto al valore dei premi proposti, fatta eccezione per i seminativi e le foraggere, colture rispetto alle quali la differenza è più contenuta.

La decisione di fissare premi inferiori ai differenziali è stata dettata dalla necessità di ricondurre quanto più possibile i premi stessi entro i valori dei massimali regolamentari e dalla capienza finanziaria della misura M.11 in quanto in sede di programmazione si prospettava un numero di adesioni delle aziende maggiore di quello registrato in attuazione.

L'analisi di cui sopra è poi stata letta in relazione a quanto prevede il piano d'azione della Commissione europea per l'agricoltura biologica [COM (2021) 141 final], mirante a conseguire l'obiettivo del Green Deal europeo di destinare il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica entro il 2030 e alla luce degli strumenti incentivanti che si devono introdurre per spronare al raggiungimento dell'obiettivo: all'atto della redazione della presente scheda la superficie ligure impiegata a coltivazione biologica è pari al 16,1% (fonte dati Bio Report SINAB 2023), inferiore a quella nazionale che si attesta sul 18,7%.

A fine programmazione, con ancora risorse residue sulla misura e la possibilità di destinarne ad essa altre, con davanti l'ambizioso obiettivo, fatto proprio anche dallo Stato Italia, di raggiungere il 25% di SAU coltivata ad agricoltura biologica, visti i calcoli revisionati effettuati dal CREA sulla base di dati RICA

aggiornati al 2020, si reputa necessario aumentare i premi della misura M.11.

Si segnala peraltro, che, come già avvenuto in sede di definizione dei premi nel 2014, anche in occasione della loro rideterminazione, Regione Liguria, per motivi legati al raggiungimento di target fisici e di capienza della dotazione finanziaria, ha scelto di proporre un livello di premi inferiore rispetto al differenziale di costo tra la gestione convenzionale e quella derivante dagli impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario. Viene, quindi, garantita la non sussistenza di sovra compensazioni.

Anche nel caso della misura M.11 alcuni importi dei premi superano i massimali regolamentari, come di seguito indicato.

Per le colture floricole la richiesta di deroga di inizio programmazione, giustificata dalla presenza del differenziale molto alto calcolato nel documento *Analisi e giustificativi dei premi* del 2014 (4.075 euro), è confermata sulla base dell'aggiornamento del premio calcolato con i dati aggiornati. L'incremento va visto quale incentivo a coltivare fiori con metodo biologico, che risulta molto più difficile che per altre colture in quanto il fiore ha primariamente una funzione estetica.

In un'ottica di preservazione dell'ambiente è di primaria importanza ridurre gli input sia di prodotti fitosanitari che di fertilizzanti e il passaggio al regime biologico rappresenterebbe un grosso passo in avanti da questo punto di vista, considerato anche il peso che il valore della produzione di fiori e piante in vaso ha per l'agricoltura ligure (ben 65% della produzione agricola regionale).

Come per le floricole, anche per le colture ortive, la richiesta di un premio più alto è connessa alla maggiore difficoltà nel coltivarle (tali colture, infatti, essendo soggette a frequenti attacchi da parte di parassiti e malattie, richiedono maggiori attenzioni dal punto di vista della difesa e del controllo delle infestanti). Anche in questo caso il differenziale è molto alto (3.142 euro/ha) viste le molte difficoltà ad ottenere buone rese e un prodotto valido anche dal punto di vista estetico.

Per quanto riguarda le colture ortive e floricole, si segnala peraltro che mentre il documento allegato al PSR 2014/2022 *Analisi e giustificativi dei premi*, tratta le stesse in modo distinto, non altrettanto fa il documento *Giustificazione economica e certificazione dei pagamenti previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027*, che prende in considerazione solo alcune colture/gruppi colturali, che derivano dalla classificazione prevista dalla metodologia della RICA, lasciando tuttavia facoltà alle Regioni, per le colture non coperte dalla rilevazione (ad esempio perché meno significative come numero di rilevazioni) di includerle nel raggruppamento ritenuto più idoneo dal punto di vista agronomico. Ed è questo il caso delle floricole, che sono state equiparate al gruppo delle colture ortive.

Per l'olivo il differenziale risultante nel documento *Giustificazione economica e certificazione dei pagamenti previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027* (aggiornamento al 2022) è pari a 1.374 euro: la richiesta di un premio di 1.350 euro/ha persegue lo scopo di stimolare l'adesione delle aziende olivicole liguri al metodo biologico: solo una bassa percentuale delle aziende olivicole liguri ha la certificazione biologica dato anche il fatto che (fonte dati censimento ISTAT 2020) la maggior parte di esse ha una superficie molto piccola (mediamente 3,5 ha contro gli 11,1 ha della media nazionale). Considerato che l'olivicoltura è tra le principali colture coltivate (circa 29% del totale delle aziende regionali certificate per il biologico) spingere questo comparto a certificarsi avrebbe un effetto ambientale molto positivo.

Per la vite il differenziale risultante nel documento *Giustificazione economica e certificazione dei pagamenti previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027* (aggiornamento al 2022) è di 2.974 euro: la richiesta di un premio di 1.500 euro/ha tende a stimolare l'adesione al biologico da parte delle aziende

vitivinicole (16,5% delle aziende agricole totali liguri) che insieme alle olivicole e alle floricole sono le più rappresentative della regione.

Anche per i fruttiferi (differenziale di 1.231 euro nel 2014, di 2.795 euro nel 2022) la richiesta di un premio di 1.500 euro/ha vuole spingere le aziende del settore ad aderire al biologico.

Per le aziende zootecniche con prati, prati-pascoli e pascoli l'alto differenziale risultante dal documento *Analisi e giustificativi dei premi* del 2014 è stato aumentato a seguito del nuovo calcolo del CREA, dal quale si deduce un differenziale di 1.030 euro/ha: la proposta è di un premio di 750 euro/ha. La richiesta di deroga al massimale si rende necessaria in quanto, aumentati i costi e diminuiti i guadagni (il prezzo dei prodotti biologici dopo un aumento iniziale si è stabilizzato e non è molto differente dal prodotto convenzionale), il metodo biologico risulta poco vantaggioso e il rischio di abbandono di tale metodo da parte delle aziende, già provate peraltro dalle altre situazioni economiche e ambientali contingenti avverse (es. periodi di siccità prolungata) degli ultimi anni, che accresce fortemente. In un comparto, peraltro, dove opera il 24,6% del totale delle aziende agricole liguri per una SAU complessiva pari al 45% di quella regionale.

Le giustificazioni di cui sopra riferite agli interventi in conversione sono applicabili anche agli interventi in mantenimento, per i quali si richiedono le medesime deroghe ai massimali da regolamento con l'obiettivo di sostenere le aziende già certificate soprattutto in questo periodo economicamente difficile ed evitare che chi ha aderito alla misura abbandoni dopo aver terminato i cinque anni d'impegno.

Infine, in considerazione del fatto che in sede di attuazione, nel periodo 2014/2020, è stata presentata una sola domanda che ha peraltro già concluso il quinquennio d'impegno, anche a fini di semplificazione amministrativa non si ritiene più opportuno riproporre il premio maggiorato per le associazioni di agricoltori.

In conclusione la proposta di rivedere al rialzo i valori dei premi della misura M.11 risponde ad un preciso fabbisogno, che è l'adesione al metodo di produzione biologica con, in prospettiva, un aumento della superficie agricola biologica regionale, obiettivo a forte rischio di conseguimento in assenza di un adeguato valore monetario dei premi che operi da effetto incentivante in tal senso.

A supporto di quanto sopra sostenuto, soccorrono anche le considerazioni cui giunge il valutatore indipendente del PSR Liguria per la programmazione 2014/2022 nello specifico approfondimento tematico del 2020 volto a comprendere i fattori che possono aver negativamente influenzato la partecipazione dei potenziali beneficiari alla misura M.10.1.A e scaturito dalla verifica dei dati di attuazione di tale misura mostrandoti un sensibile calo, in termini di numero di beneficiari, ettari di superficie soggetti ad impegno e risorse economiche utilizzate, rispetto a quanto registrato nel precedente periodo di programmazione 2007/2013 in sede di esecuzione della corrispondente azione agroambientale (2.1.4.B - introduzione o mantenimento di metodi dell'agricoltura integrata).

Oltre ad analisi desk su dati statistici e di contesto, il tematico ha previsto la realizzazione di un'indagine diretta presso un campione rappresentativo di aziende che avevano partecipato alla misura 2.1.4.B e non alla misura M.10.1.A e di una Nominal Group Technique con un panel di testimoni privilegiati, volta ad analizzare i punti di forza e di debolezza legati alla problematica oggetto di studio.

I risultati di tale analisi sono poi stati ritenuti utili alla comprensione del fenomeno relativo non solo a tutti gli interventi agroambientali, ma anche dell'agricoltura biologica, tanto da indurre l'Autorità di Gestione e il valutatore a non estendere la stessa indagine alla misura M.11, sulla base del fatto che le conclusioni

possono sostanzialmente considerarsi applicabili anche ad essa. In particolare, quali principali ostacoli all'adesione agli impegni agroambientali, compresa l'agricoltura biologica, il tematico evidenzia, accanto all'eccessivo carico tecnico burocratico nella presentazione delle domande, proprio l'inadeguatezza dei premi. Di qui la raccomandazione, quale azione tra le più urgenti e importanti da intraprendere, ad incrementare i premi per ettaro per incentivare l'adesione degli agricoltori liguri alle misure agro-climatico-ambientali e alla misura di sostegno all'agricoltura biologica.

Riguardo alla misura M.11, la proposta di modifica in esame va nella direzione indicata dal valutatore.

Le considerazioni sopra esposte (disponibilità di dati di calcolo aggiornati, scarso stato di attuazione, necessità di incentivarne quanto più possibile l'adesione in vista del raggiungimento dell'obiettivo del Green Deal), unite ad altre valutazioni (misura M.10.1.A che, pur in calo rispetto al periodo 2007/2013, ha comunque un numero di richieste superiore alla misura M.11, in un rapporto di 5 a 1, risorse finanziarie a disposizione a fine programmazione), hanno indotto l'AdG a concentrare il maggiore incremento del valore dei premi a favore della misura di adesione all'agricoltura biologica, e a scegliere invece il solo adeguamento ISTAT degli stessi negli altri casi.

In considerazione delle modifiche di cui sopra, il PSR è corredato di ulteriori due allegati, il documento *Analisi e Giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali - Addendum* e il documento *Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11 - Addendum*.

Un'ultima modifica riguarda, infine, l'aggiornamento delle parti di testo del PSR che fanno riferimento, per la misura M.11, al documento *Analisi e giustificativi dei premi* e al nome dell'organismo certificatore dei calcoli dei premi, non più attuali.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR :

8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 31)

(...)

8.2.10.3.1. M10.01. A - Adesione ai principi dell'agricoltura integrata

(...)

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi dei premi annui sono:

- 750 euro/ha per floricole *
- 500 euro/ha per vite e fruttiferi
- 300 euro/ha per ortive e olivo
- 150 euro/ha per seminativi e foraggiere in rotazione (esclusi prati naturali e prati-pascoli)

(...)

** Il sostegno di 750 euro/ha per le colture floricole annuali supera il massimale regolamentare di 600 euro/ha previsto dall'articolo 28 paragrafo 8 e dall'allegato II del Reg. n. 1305/2013. Pertanto si richiede la deroga a tale massimale in quanto il differenziale calcolato per questo tipo di colture e dettagliato nel documento tecnico "Analisi e giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali" allegato al piano, risulta essere molto più alto di 600 euro/ha.*

(...)

Per ogni coltura sono state predisposte due tabelle: una con il dettaglio delle spese specifiche e una con i conti economici nonché una breve descrizione dell'analisi dei costi eseguita. Il dettaglio delle tabelle e dei calcoli è esplicitato nel documento allegato al programma "Analisi e Giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali" che è stato certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA). Le fonti dei dati sono riportate nel capitolo finale dell'operazione.

8.2.10.3.2. M10.01. B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli

(...)

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- 180 euro per ettaro per il prato e il prato pascolo;
- 150 euro per ettaro per il pascolo.

(...)

8.2.10.3.3. M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione

(...)

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo dei premi annuali è di:

- Bovini di razza Cabannina 300 * euro/UBA
- Bovini di razza Ottonese Varzese 300 * euro/UBA
- Equini di razza Bardigiana 300 * euro/UBA
- Asino dell'Amiata 200 euro/UBA
- Ovini di razza Brigasca e pecora delle Langhe 200 euro/UBA

Nel calcolo dei premi per i bovini è stato considerato il valore del premio accoppiato per le vacche nutrici, al fine di evitare un doppio finanziamento.

*I sostegni contrassegnati con * superano il livello massimo previsto dall'articolo 28 paragrafo 8 e dell'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questi massimali è motivato, tenendo conto di particolari circostanze debitamente giustificate nel documento "Analisi e Giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali" allegato al programma. Per la razza Cabannina tali calcoli hanno*

portato ad un differenziale di -520 euro/UBA in riferimento all'allevamento della razza Bruna, pertanto si è proposto un premio di 300 euro/UBA chiedendo deroga al massimale di 200 euro/UBA ai sensi dell'all. II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Stesso discorso per la razza Ottonese-Varzese, il cui differenziale è di -314,5 euro/UBA in riferimento all'allevamento della razza Limousine e per la razza Bardigiana il cui differenziale è di -357,5 euro/UBA in riferimento all'allevamento del cavallo agricolo italiano T.P.R.

8.2.14. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

(...)

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

(...)

Metodi di calcolo dei premi

Il metodo impiegato per il calcolo degli importi dei sostegni include solo i costi aggiuntivi e i mancati guadagni collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche pertinenti la baseline, l'ordinarietà e l'inverdimento. Il metodo di calcolo e i calcoli dei premi sono dettagliati nel documento allegato "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11" che è stato certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA).

(...)

8.2.11.3.1. M11.01. A - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

(...)

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

Nel calcolo dei sono previsti il costo aggiuntivo sostenuto e il mancato guadagno per il beneficiario, dovuti alla conversione alle pratiche biologiche e i costi di transazione calcolati rispetto all'ordinarietà, che rispetta la baseline obbligatoria, come specificato in dettaglio nel documento a parte "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11- Agricoltura biologica" certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA).

(...)

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I sostegni contrassegnati con () superano il livello massimo previsto dall'articolo 29 paragrafo 5 e dell'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questi massimali è debitamente motivato, tenendo conto di particolari circostanze giustificate nel documento "Analisi e Giustificativi dei premi della misura 11" della misura 11, allegato al programma.*

(...)

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato rispetto a quello per singolo

agricoltore dovuto ai maggiori costi di transazione che sono stati dettagliati nel documento allegato “Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11- agricoltura biologica certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA)

(...)

Nel caso di superfici foraggere di aziende zootecniche che chiedano anche il premio ai sensi dell’operazione M10.01.C per l’allevamento di razze Cabannina e Ottonese-Varzese, sulla base dei dati del censimento ISTAT 2010 (che corrispondono all’ordinarietà della zona), tali allevamenti hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha, pertanto percepirebbero 201 €/ha per la l’operazione M10.01.C che sommati ai 375 €/ha per i prati-pascoli oppure ai 290 €/ha per i pascoli porta ad un premio totale rispettivamente di 576 €/ha che superano il massimale di 450 €/ha previsto dall’all. II del Reg. (UE) n. 808/2014. Pertanto si richiede deroga a tale massimale, tale deroga è stata debitamente motivata tenendo conto di particolari circostanze specificate nei documenti “Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11” e “Analisi e giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali” allegato al programma.

Tab. M.11.01. A

COLTURE	Premio per agricoltore singolo (€/ha/anno)	Premio per associazione di agricoltori (€/ha/anno)
Floricole	<u>1000*</u>	<u>1100*</u>
Ortive	<u>600</u>	<u>660*</u>
Olivo	<u>710</u>	<u>781</u>
Vite e altri fruttiferi	<u>850</u>	<u>935*</u>
Seminativi e foraggere	<u>390</u>	<u>429</u>
Prati stabili	<u>250</u>	<u>275</u>
PER AZIENDE ZOOTECHNICHE		
Prati e prati-pascoli	<u>375</u>	<u>412</u>
Pascoli	<u>290</u>	<u>319</u>

8.2.11.3.2. M11.02. A - Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

(...)

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

Nel calcolo dei premi sono previsti il costo aggiuntivo sostenuto e il mancato guadagno per il beneficiario, dovuti al mantenimento delle pratiche biologiche e i costi di transazione calcolati rispetto all’ordinarietà, che rispetta la baseline obbligatoria, come specificato in dettaglio nel documento a parte “Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11” certificato dal Consiglio per la

Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA).

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I sostegni contrassegnati con () superano il livello massimo previsto dall'articolo 29 paragrafo 5 e dell'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questi massimali è debitamente motivato, tenendo conto di particolari circostanze giustificate nel documento "Analisi e Giustificativi dei premi della misura 11" della misura 11, allegato al programma.*

(...)

Per le associazioni di agricoltori è previsto un premio maggiorato rispetto a quello per singolo agricoltore dovuto ai maggiori costi di transazione che sono stati dettagliati nel documento allegato "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11- agricoltura biologica certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA)

(...)

Nel caso di superfici foraggere di aziende zootecniche che chiedano anche il premio ai sensi dell'operazione 10.01.C per l'allevamento di razze Cabannina e Ottonese-Varzese, sulla base dei dati del censimento ISTAT 2010 (che corrispondono all'ordinarietà della zona), tali allevamenti hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha, pertanto percepirebbero 201 €/ha per la l'operazione M10.01.C che sommati ai 375 €/ha per i prati-pascoli oppure ai 290 €/ha per i pascoli porta ad un premio totale rispettivamente di 576 €/ha che superano il massimale di 450 €/ha previsto dall'all. II del Reg. (UE) n. 808/2014. Pertanto si richiede deroga a tale massimale, tale deroga è stata debitamente motivata tenendo conto di particolari circostanze specificate nei documenti "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11" e "Analisi e giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali" allegato al programma.

Tab. M11.02. A

COLTURE	Premio per agricoltore singolo (€/ha/anno)	Premio per associazione di agricoltori (€/ha/anno)
Floricole	<u>900</u>	<u>990*</u>
Ortive	<u>550</u>	<u>605</u>
Olivo	<u>680</u>	<u>748</u>
Vite e altri fruttiferi	<u>800</u>	<u>880</u>
Seminativi e foraggere	<u>330</u>	<u>363</u>
Prati stabili	<u>220</u>	<u>242</u>
PER AZIENDE ZOOTECHNICHE		
Prati e prati-pascoli	<u>350</u>	<u>385</u>

Pascoli	<u>250</u>	<u>275</u>
---------	------------	------------

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

(...)

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 ...

(...)

Il metodo di calcolo e i calcoli dei premi sono dettagliati nel documento allegato “Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11” che è stato certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA).

(...)

8.2.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

(...)

8.2.12.3.1. M12.01 - Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000

(...)

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio corrisponde a 80 € per ettaro per anno.

è così modificato:

8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 31)

(...)

8.2.10.3.1. M10.01. A - Adesione ai principi dell'agricoltura integrata

(...)

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi dei premi annui sono:

- 894 euro/ha per floricole *
- 596 euro/ha per vite e fruttiferi
- 357 euro/ha per ortive e olivo

- 178 euro/ha per seminativi e foraggiere in rotazione (esclusi prati naturali e prati-pascoli)

(...)

* Il sostegno di 894 euro/ha per le colture floricole annuali supera il massimale regolamentare di 600 euro/ha previsto dall'articolo 28 paragrafo 8 e dall'allegato II del Reg. n. 1305/2013. Pertanto si richiede la deroga a tale massimale in quanto il differenziale calcolato per questo tipo di colture e dettagliato nel documento tecnico "Analisi e giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali" allegato al piano, risulta essere molto più alto di 600 euro/ha.

(...)

Per ogni coltura sono state predisposte due tabelle: una con il dettaglio delle spese specifiche e una con i conti economici nonché una breve descrizione dell'analisi dei costi eseguita. Il dettaglio delle tabelle e dei calcoli è esplicitato nel documento allegato al programma "Analisi e Giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali" che è stato certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA) e relativo Addendum. Le fonti dei dati sono riportate nel capitolo finale dell'operazione.

8.2.10.3.2. M10.01. B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli

(...)

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- 214 euro per ettaro per il prato e il prato pascolo;
- 160 euro per ettaro per il pascolo.

8.2.10.3.3. M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione

(...)

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo dei premi annuali è di:

- Bovini di razza Cabannina 357 * euro/UBA
- Bovini di razza Ottonese Varzese 314 * euro/UBA
- Equini di razza Bardigiana 357 * euro/UBA
- Asino dell'Amiata 238 * euro/UBA
- Ovini di razza Brigasca e pecora delle Langhe 238 * euro/UBA

Nel calcolo dei premi per i bovini è stato considerato il valore del premio accoppiato per le vacche nutrici, al fine di evitare un doppio finanziamento.

I sostegni contrassegnati con * superano il livello massimo previsto dall'articolo 28 paragrafo 8 e dell'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questi massimali è motivato, tenendo conto di particolari circostanze debitamente giustificate nel documento "Analisi e Giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali" e relativo Addendum" allegati al programma. Per la razza

Cabannina tali calcoli hanno portato ad un differenziale di -520 euro/UBA in riferimento all'allevamento della razza Bruna, pertanto si è proposto un premio di 357 euro/UBA chiedendo deroga al massimale di 200 euro/UBA ai sensi dell'all. II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Stesso discorso per la razza Ottonese-Varzese, il cui differenziale è di -314,5 euro/UBA in riferimento all'allevamento della razza Limousine, per la razza Bardigiana il cui differenziale è di -357,5 euro/UBA in riferimento all'allevamento del cavallo agricolo italiano T.P.R., per l'Asino dell'Amiata, il cui differenziale è di -240 euro/UBA in riferimento all'Asino Sardo e per le razze Brigasca e Langhe, il cui differenziale è di -544 euro/UBA in riferimento all'allevamento della razza Comisana.

8.2.14. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

(...)

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

(...)

Metodi di calcolo dei premi

Il metodo impiegato per il calcolo degli importi dei sostegni include solo i costi aggiuntivi e i mancati guadagni collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche pertinenti la baseline, l'ordinarietà e l'inverdimento. Il metodo di calcolo e i calcoli dei premi sono dettagliati nel documento allegato "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11 - Addendum" che è stato certificato dalla società Liguria Ricerche S.p.A.

(...)

8.2.11.3.1. M11.01. A - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

(...)

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

Nel calcolo dei sono previsti il costo aggiuntivo sostenuto e il mancato guadagno per il beneficiario, dovuti alla conversione alle pratiche biologiche e i costi di transazione calcolati rispetto all'ordinarietà, che rispetta la baseline obbligatoria, come specificato in dettaglio nel documento a parte "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11- Agricoltura biologica- Addendum" certificato dalla società Liguria Ricerche S.p.A.

(...)

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I sostegni contrassegnati con () superano il livello massimo previsto dall'articolo 29 paragrafo 5 e dell'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questi massimali è debitamente motivato, tenendo conto di particolari circostanze giustificate nel documento "Analisi e Giustificativi dei premi della misura 11" - Addendum", allegato al programma e in sintesi di seguito riportate.*

Per le colture floricole la richiesta di deroga va vista quale incentivo a coltivare fiori con metodo

biologico: metodo che risulta molto più difficile che per altre colture in quanto il fiore ha primariamente una funzione estetica. In un'ottica di preservazione dell'ambiente, tuttavia, è di primaria importanza ridurre gli input sia di prodotti fitosanitari che di fertilizzanti, considerato anche il peso che il valore della produzione di fiori e piante in vaso ha per l'agricoltura ligure (ben 65% della produzione agricola regionale). Per le colture ortive, come per le floricole, la richiesta di un premio in deroga è connessa alla maggiore difficoltà nel coltivarle: in particolare nell'ottenere buone rese e un prodotto valido.

Per l'olivo la richiesta di un premio in deroga al massimale persegue lo scopo di stimolare l'adesione delle aziende olivicole liguri al metodo biologico: solo una bassa percentuale delle aziende olivicole liguri ha la certificazione biologica dato anche il fatto che (fonte dati censimento ISTAT 2020) la maggior parte di esse ha una superficie molto piccola (mediamente 3,5 ha contro gli 11,1 ha della media nazionale). Considerato che l'olivicoltura è tra le principali colture coltivate (circa 29% del totale delle aziende certificate) spingere questo comparto a certificarsi avrebbe un effetto ambientale molto positivo. Anche per la vite la richiesta di deroga al massimale del premio tende a stimolare l'adesione al biologico da parte delle aziende (16,5% delle aziende agricole totali liguri), che insieme alle olivicole e alle floricole sono le più rappresentative della regione. Analogamente per i fruttiferi.

Per le aziende zootecniche con prati, prati-pascoli e pascoli la richiesta di deroga al massimale si rende necessaria in quanto, aumentati i costi e diminuiti i guadagni (il prezzo dei prodotti biologici dopo un aumento iniziale si è stabilizzato e non è molto differente dal prodotto convenzionale), il metodo biologico risulta poco vantaggioso, e il rischio di abbandono di tale metodo da parte delle aziende, già provate peraltro da altre situazioni economiche e ambientali avverse contingenti verificatesi negli ultimi anni, accresce fortemente. In un comparto, peraltro, dove opera il 24,6% del totale delle aziende agricole liguri per una SAU complessiva pari al 45% di quella regionale.

(...)

Nel caso di superfici foraggere di aziende zootecniche che chiedano anche il premio ai sensi dell'operazione M10.01.C per l'allevamento di razze Cabannina, sulla base dei dati del censimento ISTAT 2010 (che corrispondono all'ordinarietà della zona), tali allevamenti hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha, pertanto percepirebbero 239,19 €/ha per la Cabannina per l'operazione M10.01.C che sommati ai 750 €/ha per i prati-pascoli e pascoli porta ad un premio totale di 989,19 €/ha e 210,38 €/ha per l'Ottonese-Varzese per l'operazione M10.01.C che sommati ai 750 €/ha per i prati-pascoli e pascoli porta ad un premio totale di €/ha e di 960,38 €/ha che superano il massimale di 450 €/ha previsto dall'all. II del Reg. (UE) n. 808/2014. Pertanto si richiede deroga a tale massimale, tale deroga è stata debitamente motivata tenendo conto di particolari circostanze specificate nei documenti "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11 - Addendum" allegato al programma.

Tab. M.11.01. A

COLTURE	Premio per agricoltore singolo e associato (€/ha/anno)
Floricole	2000*
Ortive	2000*

Olivo	<u>1350*</u>
Vite e altri fruttiferi	<u>1500*</u>
Seminativi e foraggere	<u>400</u>
Prati stabili	<u>400</u>
PER AZIENDE ZOOTECHNICHE	
Prati e prati-pascoli	<u>750*</u>
Pascoli	<u>750*</u>

8.2.11.3.2. M11.02. A - Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

(...)

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

Nel calcolo dei premi sono previsti il costo aggiuntivo sostenuto e il mancato guadagno per il beneficiario, dovuti al mantenimento delle pratiche biologiche e i costi di transazione calcolati rispetto all'ordinarietà, che rispetta la baseline obbligatoria, come specificato in dettaglio nel documento a parte "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11 - Addendum" certificato dalla società Liguria Ricerche S.p.A.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I sostegni contrassegnati con () superano il livello massimo previsto dall'articolo 29 paragrafo 5 e dell'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questi massimali è debitamente motivato, tenendo conto di particolari circostanze giustificate nel documento "Analisi e Giustificativi dei premi della misura 11" - Addendum", allegato al programma. Le motivazioni relative alle richieste di deroga al massimale da regolamento indicate per la misura 11.1.A sono valide anche per la misura 11.2.A e hanno l'obiettivo di sostenere le aziende già certificate per evitare l'abbandono della misura, in questo periodo economicamente difficile, da parte di chi ha aderito e concluso il quinquennio d'impegno.*

(...)

Nel caso di superfici foraggere di aziende zootecniche che chiedano anche il premio ai sensi dell'operazione 10.01.C per l'allevamento di razze Cabannina e Ottonese-Varzese, sulla base dei dati del censimento ISTAT 2010 (che corrispondono all'ordinarietà della zona), tali allevamenti hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha, pertanto percepirebbero 239,19 €/ha per la Cabannina per l'operazione M10.01.C che sommati ai 650 €/ha per i prati-pascoli e pascoli porta ad un premio totale di 889,19 €/ha e 210,38 €/ha per l'Ottonese-Varzese per l'operazione M10.01.C che sommati ai 650 €/ha per i prati-pascoli e pascoli porta ad un premio totale di €/ha e di 860,38 €/ha che superano il massimale di 450 €/ha previsto dall'all. II del Reg. (UE) n. 808/2014. Pertanto si richiede deroga a tale massimale, tale deroga è stata debitamente motivata tenendo conto di particolari circostanze specificate nei documenti "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11 - Addendum"

e "Analisi e giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali" allegato al programma.

Tab. M11.02. A

COLTURE	Premio per agricoltore singolo e associato (€/ha/anno)
Floricole	900
Ortive	550
Olivo	680
Vite e altri fruttiferi	800
Seminativi e foraggere	330
Prati stabili	220
PER AZIENDE ZOOTECHNICHE	
Prati e prati-pascoli	350
Pascoli	250

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

(...)

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 ...

(...)

Il metodo di calcolo e i calcoli dei premi sono dettagliati nel documento allegato "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11 - Addendum" che è stato certificato dalla società Liguria Ricerche S.p.A.

(...)

8.2.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

(...)

8.2.12.3.1. M12.01 - Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000

(...)

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio corrisponde a 95 € per ettaro per anno.

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifiche al PSR non incide sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato.

1.1.5.2. 2 - Modifiche finanziarie

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le modifiche proposte mirano a rimodulare le previsioni di spesa di alcune misure. Le Priorità (P) e le Focus Area (FA) coinvolte sono, rispettivamente, due (P2 e P6) e tre (FA2A, FA2B e FA 6A), di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le risorse sono trasferite tra le seguenti quattro misure M.02 - servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, M.04 - investimenti in immobilizzazioni materiali, M.06 - sviluppo delle aziende agricole e delle imprese e M.08 - investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste.

La rimodulazione proposta deriva dalla necessità di effettuare una migliore taratura delle risorse del programma e di correggere alcune sovra/sottostime emerse nel corso dell'attuazione rispetto alle previsioni della fase di programmazione, in particolare per incrementare le dotazioni finanziarie delle misure M.04 e M.06.

Le tipologie di intervento interessate dalla modifica sono cinque, la M.2.1 - servizi di consulenza, la M.2.3 - formazione dei consulenti, la M.4.3 - investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della selvicoltura, la M.6.1 - aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori e la M.8.6 - investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

In fase di attuazione, la M.4.3 si è dimostrata tra le misure a maggior tiraggio finanziario, soprattutto in occasione dell'ultimo bando chiuso nell'aprile 2023, che ha raccolto domande di sostegno per un importo di contributo richiesto notevolmente superiore alle risorse messe a disposizione dal bando stesso (un

rapporto da 1 a 5).

Dal canto suo nel corso dell'attuazione, la misura M.8.6 non ha rispettato appieno le aspettative. Aperti sei bandi, l'ultimo dei quali chiuso nei primi mesi del 2023, e più volte prorogati per alcuni di essi i termini di scadenza, nel complesso sono pervenute richieste di sostegno per un contributo ammesso inferiore alla dotazione finanziaria programmata.

A fine periodo di programmazione quindi, valutato che la misura M.8.6 non ha ulteriori fabbisogni finanziari da soddisfare, si ritiene opportuno trasferire le risorse risultate in eccesso. La dotazione finanziaria residua della misura M.8 riferita alla FA 2A si considera in ogni caso più che sufficiente a garantire la copertura finanziaria delle istanze già ammesse a finanziamento. Senza tener conto, inoltre, che in ogni caso per le tipologie di investimenti previsti dall'attuale misura M.8.6 possono sempre utilizzarsi le risorse programmate per il periodo di programmazione 2023/2027 nell'ambito della scheda di intervento SRD15 del Piano Strategico nazionale della PAC.

Anche lo stato di attuazione della misura M.6.1 ha evidenziato risultati positivi, con - dati al 31 dicembre 2022 -, il 68% di spese sostenute e il 94% di impegni giuridicamente vincolanti. Inoltre l'ultimo bando legato al cosiddetto pacchetto giovani, chiuso a marzo 2023, ha raccolto domande di sostegno per un importo di contributo richiesto ben superiore alle risorse messe a disposizione dal bando stesso.

Per far fronte alle sopravvenute esigenze di natura finanziaria, è necessario pertanto incrementare la dotazione della misura M.6 riferita alla FA 2B, FA questa che è prioritaria nell'ambito della strategia regionale, visto che favorire il ricambio generazionale nelle aziende agricole costituisce un fabbisogno fondamentale del contesto agricolo ligure che ha certamente bisogno di essere "svecchiato". In questo senso la misura che sostiene l'insediamento dei giovani agricoltori è centrale.

A cedere risorse a vantaggio della misura M.6.1, è la misura M.2, FA 6A. Nell'ambito delle poche misure che, giunti a fine programmazione, risultano ancora avere risorse libere trasferibili, la scelta è ricaduta sulla misura M.2, in quanto si è valutato più opportuno puntare sui servizi di consulenza e sulla formazione dei consulenti connessi alle tematiche maggiormente sentite sul territorio, e riconducibili a FA diverse dalla 6A, ritenendo peraltro di poter utilizzare, per gli stessi servizi attivabili nell'ambito di quest'ultima, le risorse del periodo di programmazione 2023/2027, pianificate attraverso le schede di intervento SRH01 e SRH02 del Piano Strategico nazionale della PAC.

Strettamente connessa alla modifica finanziaria risulta quella del piano degli indicatori (capitolo 11) che necessita di una rivisitazione dei valori degli indicatori inerenti alle misure interessate dalla suddetta modifica. La revisione dei valori di uno degli indicatori (fisici) implica poi anche l'allineamento ad esso di un valore indicato in una delle tabelle del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (capitolo 7).

Si conferma, infine, che a seguito della redistribuzione di risorse di cui sopra, l'allocazione finanziaria del PSR destinata alle misure rilevanti per l'ambiente e i cambiamenti climatici rimane al di sopra della soglia del 30% di cui all'articolo 59, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e rispetta il combinato disposto degli articoli 58 bis, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 per cui almeno la stessa quota complessiva del contributo FEASR di risorse ordinarie sia riservata alle misure di cui al già citato articolo 59, paragrafo 6 (cosiddetto principio di non regressività ambientale).

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR :

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicabile	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
<i>P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste</i>	X	<i>Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)</i>	<u>2.819,00</u>		161,00	<u>2.658,00</u>
	X	<i>Spesa pubblica totale P2 (in EUR)</i>	<u>147.384.521,38</u>		5.200.395,42	<u>142.184.125,96</u>
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
<i>P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali</i>	X	<i>Spesa pubblica totale P6 (in EUR)</i>	<u>62.518.045,00</u>		3.300.000,00	<u>59.218.045,00</u>
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

(...)

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformement e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilit à dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilit à dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformement e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivat o 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%				283.668,00 (2A)	
						92.407,00 (2B)	
						103.152,00 (3A)	
						38.682,00 (3B)	
						399.714,00 (P4)	
						32.235,00 (5C)	
						<u>227.794,00</u> (6A)	
Total (EAFRD only)						0,00	<u>1.177.652,00</u>
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	<u>1.177.652,00</u>

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile e del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					35.915.465,33 (2A) 8.031.524,36 (3A) 13.369.127,29 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI	Main	100%					5.200.395,42 (2A) 0,00 (3A) 0,00 (P4)

(NGEU) / Altre regioni							
Total (EAFRD only)					0,00		<u>57.316.116,9</u>
Total (EURI only)					0,00		8
Total (EAFRD + EURI)					0,00		5.200.395,42
							<u>62.516.512,4</u>
							<u>0</u>

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformement e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilit à dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilit à dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformement e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					5.676.673,00 (2A)
							<u>8.144.710,00</u> (2B)
							464.184,00 (5C)
							369.628,00 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	<u>14.655.195,0</u>
Total (EURI only)						0,00	<u>0</u>
Total (EAFRD + EURI)						0,00	

0,00

14.655.195,00

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile e del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					2.589.545,00 (2A) 12.567.352,00 (P4) 9.930.529,00 (5E)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (P4) 5.050.000,00 (5E)

regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni							
							<u>25.087.426,0</u>
Total (EAFRD only)						0,00	<u>0</u>
Total (EURI only)						0,00	5.050.000,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	<u>30.137.426,0</u>
							<u>0</u>

11. PIANO DEGLI INDICATORI

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
<i>T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)</i>	<u>4,17</u>
<i>Totale spese pubbliche preventivate per il PSR</i>	<i>414.272.663,30</i>
<i>Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)</i>	<i><u>17.258.961,38</u></i>

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
(...)	(...)	(...)	(...)
<i>M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)</i>	<i>Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)</i>	<i><u>2.740.000,00</u></i>	<i>0,00</i>
(...)	(...)	(...)	(...)

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la

gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

<i>Denominazione della misura</i>	<i>Denominazione dell'indicatore</i>	<i>Valore</i>	<i>di cui finanziati dall'EURI</i>
(...)	(...)	(...)	(...)
<i>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</i>	<i>Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)</i>	<u>16.595.000,00</u>	0
<i>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</i>	<i>Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR</i>	<u>133.282.022,34</u>	8.372.754,07
<i>M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)</i>	<i>Totale spesa pubblica in EUR</i>	<u>88.763.600,26</u>	5.200.395,42
(...)	(...)	(...)	(...)
<i>M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)</i>	<i>Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)</i>	<u>6.025.000,00</u>	0
(...)	(...)	(...)	(...)

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
<i>T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)</i>	<u>3,75</u>
<i>Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)</i>	<u>758,00</u>

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
(...)	(...)	(...)	(...)

<i>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</i>	<i>N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)</i>	<u>758,00</u>	0
(...)	(...)	(...)	(...)
<i>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</i>	<i>Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR</i>	<u>18.950.000,00</u>	0
<i>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</i>	<i>Spesa pubblica totale in EUR (6.1)</i>	<u>18.950.000,00</u>	0
<i>M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)</i>	<i>Totale spesa pubblica in EUR</i>	<u>18.950.000,00</u>	0

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

(...)

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
(...)	(...)	(...)	(...)
<i>M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)</i>	<i>N. di beneficiari consigliato (2.1)</i>	<u>300,00</u>	0
<i>M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)</i>	<i>Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)</i>	<u>530.000,00</u>	0

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

(...)

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale - Aiuti per i servizi di consulenza alle PMI nelle aree rurali - Aiuti per la formazione dei consulenti

FEASR (in EUR): 1.177.652,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.562.348,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 2.740.000,00

(...)

13.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione

FEASR (in EUR): 30.137.426,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 33.282.574,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 63.420.000,00

(...)

è così modificato:

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustament o "top-up" (b)	Adeguament o EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
<i>P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere</i>	<i>X</i>	<i>Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernament o (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimen ti per giovani</i>	<i><u>2.840,00</u></i>		<i>161,00</i>	<i><u>2.679,00</u></i>

<i>tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste</i>		<i>agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)</i>				
	X	<i>Spesa pubblica totale P2 (in EUR)</i>	<u>147.914.521,38</u>		5.200.395,42	<u>142.714.125,96</u>
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
<i>P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali</i>	X	<i>Spesa pubblica totale P6 (in EUR)</i>	<u>61.988.045,00</u>		3.300.000,00	<u>58.688.045,00</u>
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

(...)

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformement e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformement e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
--	---	---	--	---	--	--

				n. 1305/2013, 2014-2022 (%)			
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/201 3 - Altre regioni	Main	42.98%				283.668,00 (2A)	
						92.407,00 (2B)	
						103.152,00 (3A)	
						38.682,00 (3B)	
						399.714,00 (P4)	
						32.235,00 (5C)	
						0,00 (6A)	
Total (EAFRD only)						0,00	<u>949.858,00</u>
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	<u>949.858,00</u>

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile e del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)

						(%)	
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					36.277.564,50 (2A) 8.031.524,36 (3A) 13.369.127,29 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					5.200.395,42 (2A) 0,00 (3A) 0,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	57.678.216,15
Total (EURI only)						0,00	5.200.395,42
Total (EAFRD + EURI)						0,00	62.878.611,57

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformement e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013,	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4,	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4,	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformement e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)

			2014-2022 (%)	lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)		
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					5.676.673,00 (2A)
							<u>8.372.504,00</u> (2B)
							464.184,00 (5C)
							369.628,00 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	<u>14.882.989,0</u>
Total (EURI only)						0,00	<u>0</u>
Total (EAFRD + EURI)						0,00	0,00
							<u>14.882.989,0</u>
							<u>0</u>

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	Aliquota di sostegno applicabile e del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
---	--	---	---	--	--	---

				(UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)		
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%				2.227.445,83 (2A) 12.567.352,0 0 (P4) 9.930.529,00 (5E)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGE U - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%				0,00 (2A) 0,00 (P4) 5.050.000,00 (5E)
Total (EAFRD only)					0,00	24.725.326,8 <u>3</u>
Total (EURI only)					0,00	5.050.000,00
Total (EAFRD + EURI)					0,00	29.775.326,8 <u>3</u>

11. PIANO DEGLI INDICATORI

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	<u>4,04</u>
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	414.272.663,30
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	<u>16.728.961,38</u>

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
(...)	(...)	(...)	(...)
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	<u>2.210.000,00</u>	0,00
(...)	(...)	(...)	(...)

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

(...)

Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
(...)	(...)	(...)	(...)
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	<u>17.437.482,94</u>	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	<u>133.744.475,41</u>	8.372.754,07
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	<u>89.606.083,20</u>	5.200.395,42
(...)	(...)	(...)	(...)
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	<u>5.182.517,06</u>	0

redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)			
(...)	(...)	(...)	(...)

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	<u>3,85</u>
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	<u>779,00</u>

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
(...)	(...)	(...)	(...)
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	<u>779,00</u>	0
(...)	(...)	(...)	(...)
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	<u>19.480.000,00</u>	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	<u>19.480.000,00</u>	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	<u>19.480.000,00</u>	0

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

(...)

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
----------------------------	-------------------------------	--------	-----------------------------

(...)	(...)	(...)	(...)
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	<u>0,00</u>	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	<u>0,00</u>	0

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

(...)

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale - Aiuti per i servizi di consulenza alle PMI nelle aree rurali - Aiuti per la formazione dei consulenti

FEASR (in EUR): 948.858,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.260.142,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 2.210.000,00

(...)

13.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione

FEASR (in EUR): 29.775.326,83

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 32.802.190,23

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 62.577.517,06

(...)

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta di modifica non richiede una variazione del set degli indicatori del programma, ma comporta una variazione nella quantificazione di alcuni di essi. Ad essere modificati sono innanzitutto i valori degli indicatori di output, nove di natura finanziaria (totali della spesa pubblica, per tutte le misure interessate dalla modifica, e totale degli investimenti, per due di esse) e due di natura fisica (numero di beneficiari): i primi allineati nei valori alle nuove dotazioni finanziarie, i secondi rivisti alla luce della modifica finanziaria: il numero dei beneficiari sovvenzionati dalla misura M.6.1 (FA2B), che è stato aumentato in proporzione all'incremento della dotazione finanziaria, e il numero dei beneficiari che hanno ricevuto una consulenza nell'ambito della FA6A, di cui alla misura M.2.1, che non è più valorizzato, visto l'azzeramento delle risorse ad essa assegnate.

Modificati risultano anche i valori di due indicatori di risultato/target (T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR e T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR), il primo che si adegua alla rideterminazione finanziaria della misura M.2 [articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013], il secondo che si allinea alla scelta di aumentare la dotazione finanziaria della misura che aiuta l'avviamento di imprese di giovani agricoltori, rendendo più ambizioso l'obiettivo fissato.

A fini di coerenza tra le varie parti di testo del PSR, la quantificazione, nell'ambito del capitolo 11, dei nuovi target (T1 e T5) ha reso necessario uniformare i valori riportati per questi stessi indicatori anche nell'ambito del capitolo 5.2 del PSR, valori che sono stati opportunamente aggiornati.

Il piano degli indicatori, strettamente connesso al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, richiede l'uniformità dei valori del primo a quelli del secondo. Nel caso specifico della P2, ad essere uniformato ai nuovi valori di output della misura M.6 è il numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento e delle aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR, indicatore che continua a rappresentare almeno il 50% della dotazione finanziaria assegnata alla priorità (articolo 5 del regolamento UE n. 215/2014), anch'essa aggiornata insieme a quella della priorità 6.

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifiche al PSR non incide sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato.

1.1.5.3. 3 - Modifica a norma dell'articolo 11, lettera c)

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Nelle sezioni *8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno* (misura M.11.1.A) e *8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno* (misura M.11.2.A), il riferimento giuridico [allegato II, regolamento (UE) n. 808/2014]

per i massimali del premio inerenti alla combinazione di misure (M.10.1.C e M.11) non sono corretti.

Il refuso redazionale è stato corretto e sostituito con il richiamato all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013.

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

Il testo attuale del PSR :

8.2.14. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

(...)

8.2.11.3.1. M11.01. A - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

(...)

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Nel caso di superfici foraggere di aziende zootecniche che chiedano anche il premio ai sensi dell'operazione M10.01.C per l'allevamento di razze Cabannina e Ottonese-Varzese, sulla base dei dati del censimento ISTAT 2010 (che corrispondono all'ordinarietà della zona), tali allevamenti hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha, pertanto percepirebbero 201 €/ha per la l'operazione M10.01.C che sommati ai 375 €/ha per i prati-pascoli oppure ai 290 €/ha per i pascoli porta ad un premio totale rispettivamente di 576 €/ha che superano il massimale di 450 €/ha previsto dall'all. II del Reg. (UE) n. 808/2014. Pertanto si richiede deroga a tale massimale, tale deroga è stata debitamente motivata tenendo conto di particolari circostanze specificate nei documenti "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11".

(...)

8.2.11.3.2. M11.02. A - Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

(...)

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

(...)

Nel caso di superfici foraggere di aziende zootecniche che chiedano anche il premio ai sensi dell'operazione 10.01.C per l'allevamento di razze Cabannina e Ottonese-Varzese, sulla base dei dati del censimento ISTAT 2010 (che corrispondono all'ordinarietà della zona), tali allevamenti hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha, pertanto percepirebbero 201 €/ha per la l'operazione M10.01.C che sommati ai 375 €/ha per i prati-pascoli oppure ai 290 €/ha per i pascoli porta ad un premio totale rispettivamente di 576 €/ha che superano il massimale di 450 €/ha previsto dall'all. II del Reg. (UE) n. 808/2014. Pertanto si richiede deroga a tale massimale, tale deroga è stata

debitamente motivata tenendo conto di particolari circostanze specificate nei documenti “Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11” allegato al programma.

è così modificato:

8.2.14. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

(...)

8.2.11.3.1. M11.01. A - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

(...)

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Nel caso di superfici foraggere di aziende zootecniche che chiedano anche il premio ai sensi dell'operazione M10.01.C per l'allevamento di razze Cabannina e Ottonese-Varzese, sulla base dei dati del censimento ISTAT 2010 (che corrispondono all'ordinarietà della zona), tali allevamenti hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha, pertanto percepirebbero 201 €/ha per la l'operazione M10.01.C che sommati ai 375 €/ha per i prati-pascoli oppure ai 290 €/ha per i pascoli porta ad un premio totale rispettivamente di 576 €/ha che superano il massimale di 450 €/ha previsto dall'all. II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Pertanto si richiede deroga a tale massimale, tale deroga è stata debitamente motivata tenendo conto di particolari circostanze specificate nei documenti “Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11”.

(...)

8.2.11.3.2. M11.02. A - Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

(...)

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

(...)

Nel caso di superfici foraggere di aziende zootecniche che chiedano anche il premio ai sensi dell'operazione 10.01.C per l'allevamento di razze Cabannina e Ottonese-Varzese, sulla base dei dati del censimento ISTAT 2010 (che corrispondono all'ordinarietà della zona), tali allevamenti hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha, pertanto percepirebbero 201 €/ha per la l'operazione M10.01.C che sommati ai 375 €/ha per i prati-pascoli oppure ai 290 €/ha per i pascoli porta ad un premio totale rispettivamente di 576 €/ha che superano il massimale di 450 €/ha previsto dall'all. II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Pertanto si richiede deroga a tale massimale, tale deroga è stata debitamente motivata tenendo conto di particolari circostanze specificate nei documenti “Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11” allegato al programma.

(...)

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La proposta non comporta alcuna variazione al set degli indicatori del programma, né alla loro quantificazione.

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La proposta di modifiche al PSR non incide sulla coerenza con l'Accordo di Partenariato.

2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

2.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

Liguria

Descrizione:

Il Programma di sviluppo rurale si applica all'intero territorio della Regione Liguria.

Conformemente alle indicazioni previste dal Reg. (UE) n.1305/2013 ed in relazione alle diverse caratteristiche delle aree interessate a livello regionale, l'applicazione degli interventi viene prevista secondo modalità ed intensità differenziate anche in funzione della classificazione territoriale.

La Regione Liguria è caratterizzata da un territorio in parte collinare e in parte montano rivolto ad arco sul mare; il bacino del fiume Roja segna il confine con la Francia mentre quello del fiume Magra la separa dalla Regione Toscana. La Liguria si estende su un territorio di 5.420 chilometri quadrati (pari all'1,8% della superficie nazionale).


Amministrativamente la Liguria è suddivisa in quattro province (Imperia, Savona, Genova e la Spezia); la provincia più estesa è quella di Genova (1.833 kmq pari al 34% del territorio regionale) e quella più piccola è quella della Spezia (881 kmq pari al 16% della superficie regionale). Le province, a loro volta, sono suddivise in 235 comuni.

Le province di Genova e Savona sono le uniche ad avere una parte interna sul versante padano di una certa estensione, caratterizzata da zone pianeggianti, consistenti superfici a bosco e condizioni climatiche continentali.

Il sistema idrografico, condizionato fortemente dalla morfologia territoriale, è costituito in prevalenza da brevi corsi d'acqua a regime torrentizio nel versante litoraneo, mentre sul versante interno (padano), si trovano corsi d'acqua più importanti, anche se di esigua portata peraltro soggetta ad aumenti consistenti durante i periodi più piovosi.

La parte costiera è caratterizzata da un territorio suddiviso in diversi brevi bacini e versanti acclivi, dove gli insediamenti produttivi, abitativi e le infrastrutture hanno sempre trovato difficoltà di realizzazione.

Il territorio ligure ha ancora un legame strettissimo con l'agricoltura, che ne caratterizza fortemente gli aspetti ambientali. La salvaguardia degli elementi di ruralità del territorio ha anche lo scopo di conservare la qualità dell'ambiente.



2.2. Classificazione della regione

Descrizione:

Stato membro: Italia.

Circoscrizione amministrativa: Regione Liguria.

La Regione Liguria corrisponde al livello NUTS 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ed appartiene alla categoria di regione più sviluppata di cui agli artt. 90 (2) (c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 3 della Decisione di esecuzione della Commissione 2014/99/UE.

3. VALUTAZIONE EX-ANTE

3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

La Regione Liguria, in attuazione di quanto previsto dall'art. 77 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ha provveduto a selezionare e coinvolgere il Valutatore ex ante sin dalle prime fasi delle attività di definizione e redazione del PSR 2014-2020.

In linea con le disposizioni comunitarie, che prevedono quale obiettivo delle attività di VEA il miglioramento della qualità della progettazione e la valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto del Programma (art. 54 del Reg. (UE) n. 1303/2013), la Regione ha previsto l'esame dei seguenti ambiti di attività collegate alla redazione della VEA:

- a. valutazione dell'analisi SWOT e dei fabbisogni identificati;
- b. analisi della coerenza esterna del Programma (valutazione del contributo atteso alla Strategia dell'Unione europea);
- c. analisi della coerenza interna;
- d. verifica dell'adeguatezza delle risorse stanziare rispetto agli obiettivi del Programma;
- e. valutazione della *governance* e del sistema di gestione e monitoraggio;
- f. completamento e raccordo con la Valutazione Ambientale Strategica del Programma.

La VEA del PSR Liguria 2014-2020 è stata condotta nel rispetto delle indicazioni del quadro normativo di riferimento, in particolare delle disposizioni dell'art. 55 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e tenendo conto degli orientamenti metodologici di cui alle Linee Guida per la VEA della Commissione europea e della *European Evaluation Network for Rural Development*.

Allo scopo di garantire l'azione di accompagnamento e di confronto continuo con l'AdG, l'attività di VEA del PSR Liguria 2014-2020 è stata articolata per fasi successive in relazione agli ambiti di analisi – richiamati dal Contratto d'appalto, dai Regolamenti e dagli orientamenti metodologici – che possono essere sintetizzati come di seguito:

- diagnosi (analisi di contesto, SWOT *analysis* e individuazione dei fabbisogni), compreso il coinvolgimento del partenariato;
- contributo del PSR alla strategia Europa 2020;
- analisi di rilevanza e coerenza del PSR;
- misurazione dell'avanzamento e dei risultati;
- allocazione finanziaria;
- *governance* e sistema di gestione e monitoraggio;
- temi orizzontali (pari opportunità, sviluppo sostenibile, disposizioni per il LEADER);
- completamento e raccordo alla stesura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

I momenti di raccordo e interazione con l'AdG e con i principali soggetti coinvolti nel processo di programmazione sono stati diversi e sono avvenuti nell'ambito di:

- riunioni periodiche presso la sede dell'AdG per la: i) verifica dell'andamento delle attività; ii) condivisione degli *output* intermedi; iii) revisione della pianificazione delle attività;
- coordinamento con gli esperti VAS e riunioni tecniche con l'Autorità ambientale;

- Partecipazione a gruppi e tavoli di lavoro: i) seminario tecnico - *Lo sviluppo rurale verso il 2014* (29-30-31 gennaio 2013); ii) convegno - *Lo sviluppo rurale tra mare e montagna* (13 giugno 2013); iii) tavoli tematici (18-19-25-30 settembre 2013); iv) *brainstorming valutativo Priorità 4 e 5* (6 febbraio 2014).
- confronti informali, anche tramite mail e video conferenza.


Al fine di garantire, da una parte, il fattivo processo di interazione tra i soggetti coinvolti e, dall'altra, l'affinamento per *step* successivi delle bozze del Programma regionale, il Valutatore ha predisposto, oltre ai documenti di lavoro specificamente richiesti dall'AdG, degli *output* intermedi di valutazione. La sintesi delle principali evidenze dei documenti di lavoro sono confluiti direttamente nel diario di bordo che, sotto forma matriciale, formalizza il processo di interazione continua tra il Valutatore e il Programmatore tenendo memoria degli apporti tecnici e metodologici volti al miglioramento, affinamento e progressivo allineamento dei contenuti del PSR.

Nei mesi successivi alla trasmissione della prima versione del PSR Liguria di Luglio 2014 e dell'allegato Rapporto di VEA, il Valutatore ha aggiornato le analisi delle diverse sezioni del PSR, procedendo all'invio di documenti e note valutative informali ed al successivo confronto con l'Amministrazione regionale. In tal modo

ha accompagnato il processo di elaborazione e revisione delle successive versioni del Programma, tenendo in adeguata considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea e la conseguente fase negoziale.

La sintesi delle principali evidenze emerse durante il processo confluisce direttamente nel diario di bordo che, sotto forma matriciale, formalizza il processo di interazione continua tra il Valutatore e il Programmatore tenendo memoria degli apporti tecnici e metodologici volti al miglioramento, affinamento e progressivo allineamento dei contenuti del PSR.

Tavola 1 - Processo della valutazione ex ante dei Programmi di Sviluppo Rurale



Fonte: adattamento da *Helpdesk of the European Evaluation Network for Rural Development*

Tavola 1 - Processo della valutazione ex ante dei Programmi di Sviluppo Rurale

Tavola 2 - Fasi chiave e ambiti della valutazione ex ante del PSR Liguria 2014-2020



Fonte: Elaborazioni Lattanzio Advisory

Tavola 2 - Fasi chiave e ambiti della valutazione ex ante del PSR Liguria 2014-2020

3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

Titolo (o riferimento) della raccomandazione	Categoria di raccomandazione	Data
01 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	07/08/2013
02 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	06/09/2013
03 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	06/09/2013
04 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	30/09/2013
05 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni	Altro	08/10/2013
06 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	04/02/2014
07 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	14/03/2015
08 Logica di intervento	Definizione della logica d'intervento	15/05/2014
09 Logica di intervento	Definizione della logica d'intervento	29/05/2014
10 Logica di intervento	Definizione della logica d'intervento	04/06/2014
11 Piano indicatori	Altro	08/07/2014
12 Modalità di attuazione	Modalità di attuazione del programma	21/11/2014
13 Modalità di attuazione	Modalità di attuazione del programma	21/11/2014
14 Assistenza tecnica	Modalità di attuazione del programma	21/11/2014
15 Assistenza tecnica	Modalità di attuazione del programma	16/02/2015
16 Capacità amministrativa	Modalità di attuazione del programma	16/02/2015

17 Aspetti organizzativi	Modalità di attuazione del programma	16/02/2015
18 Capacità amministrativa	Altro	16/02/2015
19 Pari opportunità	Altro	16/02/2015
20 Supporto consulenziale	Altro	16/02/2015
21 Determinazione degli obiettivi previsti	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	14/07/2015
22 Determinazione degli obiettivi previsti	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	14/07/2015
23 Fissazione degli obiettivi	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	20/07/2015

3.2.1. 01 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 07/08/2013

Tema: Analisi di contesto (1)

Descrizione della raccomandazione

Sebbene l'analisi di contesto restituisca un'immagine dettagliata del territorio ligure, attraverso l'analisi quantitativa della realtà territoriale e l'individuazione delle determinanti strutturali, così come delle dinamiche congiunturali, si raccomanda di riportare nel testo anche gli indicatori di contesto comuni al fine di poter consentire idonei confronti con le ripartizioni territoriali di riferimento (Italia e Ue27).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state accolte. Già a partire dalla versione in bozza del PSR Liguria del settembre 2013, gli indicatori comuni di contesto (ICC) e quelli specifici regionali (ICS), dove presenti, sono stati adeguatamente riportati dandone adeguata evidenza nell'analisi di contesto del Programma e nella SWOT analysis (Cap. 4).

3.2.2. 02 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 06/09/2013

Tema: Indicatori comuni e specifici di contesto

Descrizione della raccomandazione

Si suggerisce di integrare gli indicatori mancanti e in particolare di prevedere un raffronto con il dato nazionale e, ove possibile, un'articolazione sub-regionale. A valle delle analisi valutative si raccomanda, al fine di migliorare la capacità esplicativa degli indicatori di contesto specifici, di: i) creare una tabella riepilogativa; ii) verificare la correttezza di calcolo; iii) utilizzare gli indicatori specifici nella SWOT *analysis*.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state recepite dall'AdG e le informazioni mancanti, ove disponibili, sono state inserite. Nello specifico, per le diverse sezioni dell'analisi di contesto e della SWOT analysis sono stati inseriti i dati di raffronto, anche attraverso elaborazioni grafiche, e riportati gli indicatori specifici (ICS

3.2.3. 03 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 06/09/2013

Tema: Analisi SWOT

Descrizione della raccomandazione

A parere del Valutatore, l'analisi SWOT non descrive compiutamente i fattori endogeni (punti di forza e di debolezza) e, al contempo, non identifica adeguatamente quelli esogeni (opportunità e minacce). Inoltre, in ragione dell'identificazione dei fabbisogni sulla base delle evidenze dell'analisi SWOT, si ritiene di dover dare maggiore evidenza agli elementi della SWOT per priorità dello sviluppo rurale, così come fatto dall'AdG del PSR Liguria nei diversi incontri avuti con il partenariato per la costruzione complessiva della strategia del Programma.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le due raccomandazioni sono state prese in considerazione procedendo ad una rilettura complessiva della SWOT e alla sua riorganizzazione. L'AdG ha strutturato l'analisi SWOT tenendo conto della realtà territoriale, ambientale e socioeconomica ligure anche attraverso il corretto utilizzo degli indicatori correlati (ICC e ICS). Solo in casi circoscritti (PF7, PF14) l'individuazione degli elementi è il risultato diretto della discussione di gruppo con il partenariato. Di conseguenza, anche alla luce dei livelli di priorità indicati, si ritiene che gli elementi presenti nell'analisi di contesto trovino riscontro nella SWOT. La riformulazione, inoltre, mostra maggiore chiarezza e coerenza interna.

3.2.4. 04 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 30/09/2013

Tema: Analisi di contesto (2)

Descrizione della raccomandazione

Rendere omogenea e puntuale la trattazione di alcune tematiche, ad es. l'innovazione e la formazione, soprattutto per esigenze di tipo comparativo e in modo da rendere maggiormente coerente e completa l'analisi di contesto e la SWOT.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state accolte. In particolare, le informazioni inerenti alle specifiche tematiche sono state accorpate e sistematizzate, mentre gli ambiti dell'analisi di contesto (cfr. sessione "Formazione, ricerca ed innovazione") sono stati approfonditi inserendo, ove disponibili, dati di natura quantitativa e raffronti.

3.2.5. 05 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 08/10/2013

Tema: Coinvolgimento del partenariato

Descrizione della raccomandazione

Con specifico riferimento alla fase iniziale e, successivamente, in itinere di programmazione, il Valutatore ha inteso accompagnare l'AdG nel delicato compito di coinvolgere le parti istituzionali, economiche, sociali e ambientaliste. Con riferimento al coinvolgimento del tavolo di partenariato si è suggerito, in particolare, di proseguire nella direzione intrapresa, prestando attenzione ai seguenti aspetti:

- condividere con il partenariato i risultati emersi dai tavoli tematici;
- proseguire i momenti di confronto nelle fasi intermedie di redazione del PSR.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG, ha garantito un fattivo confronto con il tavolo di partenariato al fine di identificare degli elementi di aggiuntività (proposte di azioni, tipologie di intervento, ecc.) da inserire nel PSR. In particolare, il percorso di coinvolgimento del partenariato è stato realizzato attraverso dei tavoli tematici, organizzati per Priorità dello sviluppo rurale e gestiti con una pluralità di metodi (focus group, brainstorming valutativo, open space technology). Durante gli incontri sono stati raccolti, discussi e condivisi i documenti di lavoro, ma anche gli orientamenti e le proposte degli *stakeholder*. Inoltre, le modalità per garantire la partecipazione attiva degli *stakeholder* hanno previsto: i) canali di comunicazione convenzionali e non (*mailinglist, newsletter, siti istituzionali, blog, profilo facebook*); ii) informazioni tempestive sui documenti di lavoro e sui Regolamenti inerenti allo sviluppo rurale; iii) tempi sufficienti per la formulazione dei contributi; iv) trasparenza sulle proposte; v) diffusione dei risultati delle consultazioni.

3.2.6. 06 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 04/02/2014

Tema: Analisi SWOT

Descrizione della raccomandazione

Si segnala l'opportunità di descrivere i punti della SWOT anche avvalendosi di informazioni aggiuntive rintracciabili nell'analisi di contesto. Si suggerisce, altresì, di numerare le dimensioni della SWOT in modo da rafforzare il raccordo tra SWOT e i fabbisogni rilevati.

Al fine di ottimizzare la funzione dell'analisi si riportano i seguenti suggerimenti: i) alcuni elementi presenti nell'analisi di contesto non trovano riscontro nella SWOT; ii) le voci appartenenti alla categoria "Punti di debolezza", appaiono non sempre complete; iii) in alcuni casi le "Opportunità" sembrerebbero esprimere dei fabbisogni, si suggerisce di rivedere la definizione e/o verificarne la pertinenza; iv) alcune voci potrebbero essere riaggregate nella SWOT descrittiva; v) alcune voci potrebbero essere riformulate per maggiore

chiarezza o coerenza interna.

Le evidenze puntuali di quanto rilevato dal Valutatore sono riportate nei documenti di lavoro.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni sono state accolte nel documento di programmazione (versione di luglio 2014 e ss.): l'analisi SWOT è stata integrata sulla scorta delle osservazioni del Valutatore e i singoli punti sono stati resi in forma narrativa, numerati e dove necessario riformulati.

3.2.7. 07 SWOT analysis e valutazione dei fabbisogni

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 14/03/2015

Tema: Analisi dei fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Dall'analisi è emersa, quale indicazione generale, l'opportunità di inserire una breve descrizione dei singoli fabbisogni dando evidenza, altresì, della correlazione con le analisi di contesto/SWOT e con le proposte del tavolo di partenariato. Inoltre, potrebbe risultare utile aggregare alcuni dei fabbisogni per tematismi simili.

Le evidenze puntuali di quanto rilevato dal Valutatore sono riportate nei documenti di lavoro.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha provveduto ad una completa ed esaustiva integrazione dei fabbisogni regionali. Nello specifico, è stato esplicitato il legame sia con l'analisi di contesto che con la SWOT analysis da cui il fabbisogno trae origine. Per i singoli fabbisogni è stata riportata la Priorità/FA di riferimento ed evidenziato il contributo al perseguimento degli obiettivi trasversali. È stata evidenziata altresì il livello di priorità per la strategia regionale.

3.2.8. 08 Logica di intervento

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 15/05/2014

Tema: Strategia complessiva del PSR (1)

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore raccomanda di completare la strategia di intervento del Programma dando evidenza delle misure/sottomisure previste, al fine di poter procedere, tra l'altro, alla definizione del piano indicatori ed alla successiva valorizzazione dei target per focus area.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Si accoglie la raccomandazione. L'AdG ha provveduto ad adeguare ed integrare il capitolo 5 sulla strategia del PSR e, di conseguenza, anche i capitoli successivi e inerenti al piano finanziario ed alla quantificazione dei target (piano indicatori). L'allocazione delle poste finanziarie per Priorità/FA risulta coerente con i fabbisogni individuati.

3.2.9. 09 Logica di intervento

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 29/05/2014

Tema: Strategia complessiva del PSR (2)

Descrizione della raccomandazione

In prima analisi, si rileva una certa disomogeneità della descrizione della strategia del PSR, soprattutto, rispetto al perseguimento di alcuni fabbisogni.

Di seguito, si formulano alcuni suggerimenti puntuali:

- esplicitare il carattere trasversale delle misure 1, 2 e 16, quali elementi che testimoniano e rafforzano il carattere integrato della strategia;
- porre una maggiore enfasi sul ruolo della misura 16 come strumento trasversale di sostegno alle iniziative di cooperazione e di risposta collettiva ai fabbisogni del territorio;

indicare un ordine di importanza dei fabbisogni rispetto al perseguimento della strategia regionale (collegamento con misure e sottomisure).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I suggerimenti sono stati accolti dall'AdG enfatizzando i diversi aspetti nel testo del PSR. Relativamente all'ordine di importanza dei fabbisogni, gli stessi sono stati prioritizzati e punteggiati, inoltre nella descrizione delle Priorità e FA attivate viene fornita l'indicazione, dell'importanza in termini di perseguimento e orientamento della strategia. Inoltre, l'allocazione delle poste finanziarie per Priorità/FA risulta coerente con i fabbisogni prioritari individuati e proporzionata rispetto alla capacità attuativa delle diverse linee di sostegno previste. Si segnala, infine, la complementarità dei Fondi SIE nel soddisfacimento dei fabbisogni e gli effetti sinergici dovuti all'attuazione integrata di alcune misure.

3.2.10. 10 Logica di intervento

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 04/06/2014

Tema: Forme di sostegno

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ravvisa una sostanziale adeguatezza delle forme di supporto adottate. Ciononostante, al fine di migliorare la fase attuativa del PSR si raccomanda di:

- dettagliare per le singole misure, e non solo in maniera complessiva, dove l'anticipazione è concedibile;
- individuare delle soglie minime di investimento, che rendano, in sede di richiesta di anticipo, la garanzia bancaria e assicurativa non troppo onerosa per il soggetto beneficiario.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I suggerimenti del Valutatore ex ante in merito alla soglia minima di investimento sono stati integrati a livello di tipologia di operazione motivandone la scelta nell'apposita sezione. Per quanto attiene alla concessione dell'anticipazione la raccomandazione è stata recepita indicando, nelle singole schede di misura, la possibilità o meno di usufruire dell'anticipo.

3.2.11. 11 Piano indicatori

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 08/07/2014

Tema: Descrizione target

Descrizione della raccomandazione

Si propone di adeguare il piano indicatori alle specifiche contenute nel documento *Rural development programming and target setting Indicator plan + excel tool*, in particolare per T1, T2, T3, T6, T9 e relativi output. Al contempo, si reputa opportuno migliorare il metodo di calcolo per tutte le Priorità che concorrono alla valorizzazione dei target, soprattutto per la successiva quantificazione delle milestone. La raccomandazione è accompagnata da un apposito documento di supporto predisposto dal Valutatore

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Si accoglie la raccomandazione. È stato intrapreso un processo di revisione del piano indicatori che ha visto il coinvolgimento dei Responsabili di misura e del Valutatore, al fine di favorire l'adozione di metodologie di calcolo chiare e basate su fonti verificabili, anche per eventuali aggiustamenti da apportare nel corso del settennio di programmazione.

3.2.12. 12 Modalità di attuazione

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 21/11/2014

Tema: Coerenza esterna (1)

Descrizione della raccomandazione

Il PSR descrive in maniera esaustiva le sinergie e le linee di demarcazione tra i Fondi SIE, nei settori più rilevanti per la strategia di sviluppo rurale. Tuttavia, per ragioni di completezza, si raccomanda di integrare l'analisi con riferimenti agli elementi complementarietà e non sovrapposizione con gli interventi finanziati a valere sul FEAMP.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Si accoglie la raccomandazione. Si rimanda al Capitolo 14, dedicato alla descrizione degli elementi di complementarità e coerenza del PSR con gli altri strumenti finanziari e programmi che insistono sul territorio regionale, per gli elementi di maggior dettaglio.

3.2.13. 13 Modalità di attuazione

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 21/11/2014

Tema: Coerenza esterna (2)

Descrizione della raccomandazione

Al fine di dare evidenza del valore aggiunto del PSR e degli effetti moltiplicatori prodotti dall'attuazione dei programmi comunitari, si suggerisce di dare seguito alle analisi inerenti agli elementi di complementarità con gli altri strumenti pertinenti nell'ambito della valutazione in itinere ed intermedia del PSR 2014-2020.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG terrà in debita considerazione il suggerimento del Valutatore. A tal proposito, verrà essere esaminata la possibilità di predisporre nel corso della valutazione in itinere del PSR 2014-2020 degli approfondimenti tematici atti a verificare il contributo del PSR alle più ampie politiche di coesione territoriale.

3.2.14. 14 Assistenza tecnica

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 21/11/2014

Tema: Attuazione (1)

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di dettagliare la misura di Assistenza Tecnica (misura 20) nell'ambito del cap. 8 del PSR, indicandone i principali elementi qualificanti (ad es. "descrizione dell'operazione", "costi ammissibili", ecc.).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è accolta e la misura è stata meglio articolata.

3.2.15. 15 Assistenza tecnica

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 16/02/2015

Tema: Attuazione (3)

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda l'utilizzo delle opportunità offerte dall'assistenza tecnica, non solo nell'ottica di poter rendere disponibili i servizi che l'AdG ritiene opportuno acquisire, ma più in generale con l'intento di innalzare le competenze e le conoscenze del personale interno all'Amministrazione regionale.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è accolta. L'AdG esaminerà la possibilità di attivare strumenti informativi da mettere a disposizione delle strutture impegnate nella gestione del Programma, dei beneficiari, ed anche dei partner interessati, così da rafforzarne la capacità in merito allo scambio di buone prassi (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, art. 5, par. 3, lettera e).

3.2.16. 16 Capacità amministrativa

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 16/02/2015

Tema: Attuazione (3)

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di mettere a disposizione del Programma le necessarie risorse umane, tecniche e finanziarie, al fine di garantirne la corretta attuazione. A tale scopo, sarebbe auspicabile incentivare le azioni di diffusione di informazione già avviate nel corso del 2007-2013. Si suggerisce, inoltre, l'impiego di tecniche di autovalutazione per il personale regionale al fine di favorire l'azione di *empowerment* e *capacity building* volta a diffondere la cultura del controllo di gestione e verifica delle *performance*.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è accolta. L'AdG intende programmare giornate formative ed attività informative e di supporto per il personale deputato alla gestione del PSR 2014-2020.

3.2.17. 17 Aspetti organizzativi

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 16/02/2015

Tema: Attuazione (4)

Descrizione della raccomandazione

Dall'analisi valutativa sugli aspetti organizzativi e di gestione del Programma (Cap. 15) non emergono particolari criticità. Tuttavia, si evidenzia un certo carico di lavoro e di funzioni/responsabilità che ricadono su di un numero limitato di soggetti. Sebbene una struttura con meno attori coinvolti ha il vantaggio di ridurre i costi di transazione al suo interno, si invita l'AdG a verificarne l'effettiva "tenuta" e capacità operativa a seguito dell'attuazione del Programma.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è accolta. L'AdG intende programmare, in fase di prima attuazione del PSR, un approfondimento sulla propria struttura organizzativa che tenga conto degli attori coinvolti, delle funzioni svolte (struttura di programmazione e coordinamento; struttura di controllo; funzione di audit interno), e dei ruoli attribuiti/da attribuire al personale nell'ambito delle citate funzioni.



3.2.18. 18 Capacità amministrativa

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 16/02/2015

Tema: Comunicazione

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di definire obiettivi chiari e misurabili, individuando, se del caso, indicatori ad hoc da valorizzare a cadenza annuale, al fine di consentire un efficace monitoraggio interno da parte dell'AdG. Sarà inoltre possibile prevedere l'utile ricorso ad indagini di *customer satisfaction* per la rilevazione del grado di soddisfazione da parte dei soggetti obiettivo (target) di volta in volta interessati dalle azioni di comunicazione, favorendo il tal modo l'identificazione dei punti di forza e debolezza del Piano, e la successiva attivazione di azioni correttive.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I suggerimenti del Valutatore sono accolti e saranno tenuti in debita considerazione nel corso dell'implementazione del PSR 2014-2020.

3.2.19. 19 Pari opportunità

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 16/02/2015

Tema: Aspetti specifici (1)

Descrizione della raccomandazione

Le analisi inerenti alla capacità del Programma di promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni hanno tenuto conto del rispetto di tali principi orizzontali sia nella fase di programmazione, sia nelle disposizioni contenute nel PSR. Tuttavia, al fine di consentire un efficace monitoraggio interno del contributo del PSR Liguria al rispetto dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione, si suggerisce l'introduzione di indicatori ad hoc atti a verificare, ad esempio, l'ingresso di nuove imprenditrici

nell'economia rurale regionale.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione del Valutatore risulta pertinente ed è stata accolta. Il dettaglio sul genere e l'età saranno evidenziati nel corso delle singole attività di monitoraggio. Se adeguato rispetto alle esigenze del PSR, potranno essere profilati degli indicatori specifici sul contributo delle misure al perseguimento degli obiettivi di inclusione sociale, riduzione della povertà e, più in generale, sviluppo dell'economia rurale.

3.2.20. 20 Supporto consulenziale

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 16/02/2015

Tema: Aspetti specifici (2)

Descrizione della raccomandazione

Al fine di conferire maggiore evidenza alle opportunità offerte dal Programma, si suggerisce, sin dalle prime fasi di attuazione, di dare adeguata visibilità ai prestatori e ai servizi sovvenzionati attraverso campagne di informazione presso i potenziali destinatari delle attività di consulenza del PSR.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è accolta. I servizi di consulenza, inclusi gli interventi di formazione e informazione, mireranno all'introduzione di pratiche innovative nei processi di produzione agricola e forestale, nelle modalità organizzative e gestionali delle aziende, nonché alla promozione di forme di collaborazione con enti di ricerca e di scambi volti alla diffusione delle buone prassi. Il PSR offrirà un'adeguata promozione degli interventi previsti.

3.2.21. 21 Determinazione degli obiettivi previsti

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 14/07/2015

Tema: Determinazione degli obiettivi previsti (1)

Descrizione della raccomandazione

Relativamente agli indicatori T9, T10, T12 è indispensabile comprendere il metodo di calcolo che porta alla determinazione della superficie che contribuisce, rispettivamente, alla biodiversità, gestione dell'acqua e prevenzione dell'erosione del suolo.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Si accoglie la raccomandazione. È stato realizzato un processo di revisione del piano indicatori che ha visto il coinvolgimento dei Responsabili di misura e del Valutatore, al fine di favorire l'adozione di metodologie di calcolo chiare e basate su fonti verificabili, anche per eventuali aggiustamenti da apportare nel corso del settennio di programmazione.

3.2.22. 22 Determinazione degli obiettivi previsti

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 14/07/2015

Tema: Determinazione degli obiettivi previsti (2)

Descrizione della raccomandazione

Relativamente agli indicatori T11 e T13 è indispensabile comprendere il metodo di calcolo utilizzando per stimare il contributo delle misure 8 e 12. In particolare, deve essere meglio specificato il contributo degli output delle singole misure al valore target complessivo.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Si accoglie la raccomandazione. È stato realizzato un processo di revisione del piano indicatori che ha visto il coinvolgimento dei Responsabili di misura e del Valutatore, al fine di favorire l'adozione di metodologie

di calcolo chiare e basate su fonti verificabili, anche per eventuali aggiustamenti da apportare nel corso del settennio di programmazione.

3.2.23. 23 Fissazione degli obiettivi

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 20/07/2015

Tema: Performance framework

Descrizione della raccomandazione

Si raccomanda di verificare alcuni aspetti puntali come di seguito riportati:

- a) M2: il valore riportato in tabella discorda dalla somma dei due target T4 e T5, si raccomanda di riallineare i valori;
- b) M7: l'indicatore deriva dalla somma di tre specifici target (T9, T10, T12). Si raccomanda di riallineare i valori che attualmente risultano discordi;
- c) M10: l'indicatore deriva dalla somma di tre specifici target (T14, T18, T19). Si raccomanda di riallineare i valori che attualmente risultano discordi.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni, afferenti ad una precedente versione del Programma, sono state accolte nella misura in cui è stato possibile tenerne conto nell'ambito del complessivo processo di revisione sia della strategia di sviluppo che del piano finanziario.

3.3. Rapporto di valutazione ex-ante

Cfr. documenti allegati

4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

4.1. Analisi SWOT

4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

N.B. Al fine di fornire un inquadramento territoriale di maggiore dettaglio rispetto a quanto emerge dalle elaborazioni statistiche EUROSTAT, la Regione Liguria ha inteso avvalersi di una batteria di indicatori specifici di contesto Per fornire una chiave di lettura coerente, la codifica degli indicatori specifici di contesto (ICS) selezionati, riprende quella attribuita agli originari indicatori di contesto comuni (ICC). I dati ICS integrano o sostituiscono quelli ICC nel caso in cui questi ultimi siano significativamente differenti o non disponibili.

Popolazione, territorio e governance

Il Programma di Sviluppo Rurale interessa l'intero territorio regionale che insiste su una superficie di 5.421,6 kmq, pari all'1,8% della superficie nazionale (ICS3). Al 31 dicembre 2012 la popolazione residente in Liguria risulta di 1.565.127 unità (ICS1), il 2,6% della popolazione italiana. La classificazione territoriale (tav. 4.1) adottata dall'Accordo di Partenariato (A - aree urbane e periurbane, B - aree rurali ad agricoltura intensiva, C - aree rurali intermedie, D - aree rurali con problemi di sviluppo) evidenzia come la popolazione si distribuisca sul territorio in modo molto asimmetrico tra le aree A e C e quelle D (tav. 4.3 e sezione 8.1).

Emerge che i tre comuni dell'area urbana, pur rappresentando solo il 6,2% del territorio regionale e meno della metà dei residenti, risultano più densamente abitati, raggiungendo una densità abitativa di 2.103 abitanti/kmq contro i 62 dei comuni più interni (ICS4 e tav. 4.3). Più omogenea, invece, appare la distribuzione della popolazione tra le tre aree per fasce di età (ICS2).

La classificazione (tav. 4.2) delle aree marginali operata dal Ministero dello Sviluppo Economico (basata sulla distanza dai centri d'offerta di servizi essenziali), mostra che i poli urbani (aree A/B) e i comuni della cintura (C) ospitano il 91% degli abitanti, pur costituendo il 48% della superficie regionale. Il resto della popolazione risiede in aree intermedie (D), periferiche ed ultra periferiche (E, F). Queste ultime presentano uno spiccato disagio demografico, come evidenziano i valori molto alti dell'indice di vecchiaia (tav. 4.3 e M1).

La distribuzione della popolazione regionale per classe di età (ICC2) presenta alcune peculiarità rispetto al resto del Paese: la popolazione con età inferiore a 15 anni rappresenta il 12% del totale (Italia 14%); la classe di popolazione statisticamente in età attiva (15/64 anni) assume un peso del 60,3% (Italia: 64,8%); la classe con età superiore a 65 anni incide per il 27,7% (Italia: 21,2%). Il maggior peso degli over 65 a livello regionale emerge anche dal raffronto (tav. 4.4) con i Paesi dell'eurozona (18,4%).

La particolare situazione orografica incide negativamente sulle infrastrutture per l'accessibilità ai terreni agricoli e forestali (PD6) che, pur nel rispetto dell'equilibrio ambientale del territorio, devono essere migliorate sia per fini produttivi che di difesa dagli incendi. La maggiore disponibilità e dotazione di infrastrutture, infatti, condiziona il "valore" del territorio, la sua capacità di attrarre e supportare le imprese presenti e di garantire maggiore benessere alle comunità locali. Tutto questo si riflette sui prezzi locali dei fattori produttivi (capitale, lavoro e territorio). Questo approccio di "equilibrio spaziale" rispetta lo spirito

dell'AdP e delle politiche di coesione sociale e infrastrutturali elaborate anche in sede comunitaria.

Le zone rurali della Liguria contano pochi centri abitati nati in tempi moderni in relazione allo sviluppo industriale o turistico. La quasi totalità dei centri abitati rurali sono borghi storici risalenti ai primi secoli del medio evo. Altresì rilevanti risultano i siti storici ed archeologici non compresi nei centri abitati.

La valorizzazione del patrimonio storico rurale fa parte integrante di una strategia di sviluppo locale volta all'integrazione di più settori (turismo, agricoltura, ambiente, cultura) determinanti per lo sviluppo del territorio. Determinanti possono risultare gli strumenti della programmazione comunitaria 2014/2020, anche attraverso politiche plurifondo (O1).

La politica di decentramento adottata nell'ordinamento amministrativo italiano ai vari livelli (Stato, Regioni, Province, Unioni di Comuni e Comuni) accresce le responsabilità politiche ed amministrative e le capacità di gestione a livello locale .

Le esperienze di cooperazione istituzionale e di formazione di partenariati locali tra soggetti pubblici e privati (GAL) costituiscono una prassi utilizzata in programmi cofinanziati da fondi europei e nazionali (O24). Molto rilevante, è inoltre l'esperienza degli enti parco, nei quali cooperano, tra gli altri, enti locali, categorie produttive e rappresentanze della società civile. Nuove esperienze di collaborazione tra soggetti pubblici, infine, arriveranno dalle Unioni di Comuni.

La capacità del tessuto sociale e istituzionale locale di programmare lo sviluppo del territorio, pur ritenuta sufficientemente consolidata, non può considerarsi pienamente realizzata, non registrandosi ancora la partecipazione spontanea di tutti gli attori locali all'attività programmatica (PD15).

Un'ultima considerazione si riallaccia alla particolare situazione di crisi economica verificatasi negli ultimi anni che, creando condizioni di sofferenza nella finanza degli enti pubblici beneficiari di una serie di misure nella programmazione 2007/2013, hanno limitato la loro possibilità di fare investimenti.

Sul piano economico, infatti, oltre alla percentuale a carico dell'ente pubblico beneficiario, variabile a seconda dell'intensità di aiuto prevista dalla misura, lo stesso si è trovato a dover fronteggiare anche il costo dell'IVA (non ammissibile sul FEASR per gli enti pubblici). Il tutto nel rispetto della normativa che, a livello nazionale, richiede l'adozione di misure di contenimento della spesa pubblica (patto di stabilità).

Economia ed occupazione

Il prodotto interno lordo della Liguria è superiore alla media dell'UE 27 e dell'Italia (ICS8 e tav. 4.5).

Il sistema produttivo della Liguria è incentrato sul terziario avanzato. Il confronto con le altre circoscrizioni territoriali permette di apprezzare l'assoluta prevalenza del settore dei servizi nella formazione del valore aggiunto dell'economia ligure. L'agricoltura (ICS25 e ICS26), ha un peso inferiore alla media nazionale ma in linea con il Nord Ovest. Le attività manifatturiere contribuiscono al valore aggiunto regionale in modo sensibilmente inferiore al resto delle circoscrizioni territoriali considerate.

I settori dei servizi e dell'edilizia sono gli unici che contribuiscono attivamente alla formazione del valore aggiunto regionale, in quanto caratterizzati da un trend continuo di crescita. Il contributo del terziario nella formazione della ricchezza prodotta in Liguria è andato aumentando nel corso degli anni, fino a superare l'80% nel 2011 (tav. 4.6).

Il peso dell'industria è calato di oltre 2 punti percentuali negli ultimi 5 anni, mentre l'agricoltura, il cui valore aggiunto è in continua diminuzione dal 2005, nel 2011 rappresentava l'1,2% del totale (ICS10).

Riguardo ai conti economici dell'agricoltura, la Liguria contribuisce alle produzioni agricole del NO e nazionali, rispettivamente, per il 6,3% e l'1,4%. Il raffronto con le ripartizioni territoriali considerate mostra una minore incidenza dei consumi intermedi sulla produzione (Liguria: 34%; NO: 55%; Italia: 47%). Tuttavia, il peso dei costi di produzione costituisce per le aziende liguri, storicamente caratterizzate da una debolezza strutturale in termini sia di superficie che di capitali, un forte limite allo sviluppo.

In Liguria l'incidenza delle produzioni agricole sul totale dei beni e servizi del settore primario è pari all'88%, un valore inferiore rispetto agli altri due aggregati territoriali considerati per via della maggiore rilevanza della pesca, in Liguria pari al 10% del totale (tav. 4.7).

Arricchendo l'analisi con alcune considerazioni temporali, si nota, in primis, il crescente peso dei consumi intermedi sulle produzioni, la cui incidenza è passata dal 23% nel 2000 al 34% nel 2012. In Liguria, poi, le produzioni agricole sono passate, nel decennio 2002/2012, dal rappresentare il 93% del valore aggiunto della branca, all'88%.

La diminuzione è dovuta alla crescente rilevanza assunta dall'attività ittica e dalla selvicoltura. La quota di nuova ricchezza prodotta dalla pesca è aumentata, in dieci anni, di 3,5 punti percentuali, mentre la selvicoltura è arrivata a rappresentare l'1,2% del valore aggiunto (2002: 0,6%).

Fra il 2005 ed il 2012, la Liguria ha scontato una progressiva caduta dei livelli di produzione delle coltivazioni agricole (tav. 4.8).

L'evoluzione delle principali tipologie di coltivazioni che compongono la produzione lorda totale regionale vede le coltivazioni erbacee ridursi progressivamente e le coltivazioni legnose caratterizzarsi per andamenti differenziati: la vite sostanzialmente costante, mostra un incremento nel biennio 2011/2012; il trend dell'olivicoltura risulta disomogeneo anche in conseguenza dell'alternanza delle rese annuali (tav. 4.9). I livelli della produzione zootecnica si mantengono costanti (tav. 4.10).

In Liguria, a fine 2012, le imprese attive erano 142.060 (+1,3% rispetto al 2007). Una lieve diminuzione si registra nel confronto con il 2011 (-0,5%) e con il 2010, dove con 142.830 unità attive era stato raggiunto il picco del periodo considerato (tav. 4.11).

L'analisi dei tassi di sopravvivenza delle imprese nel periodo 2009/2012 evidenzia la maggiore resistenza delle imprese individuali e la maggiore mortalità delle società di capitali (tav. 4.12).

Dal punto di vista settoriale, le imprese che hanno tassi di sopravvivenza più elevati sono quelle agricole e dei trasporti. Le difficoltà maggiori si registrano nel turismo (tav. 4.13).

Le imprese giovanili risultano in calo del 2,9%, tra il 2011 e il 2012; in calo anche l'incidenza sul totale delle imprese, scesa dal 10,4% nel 2011 (Italia: 11,9%) al 10,2% nel 2012 (Italia: 11,5%). Il settore con la presenza maggiore di giovani risulta quello delle costruzioni (tav. 4.14).

Al 2012, in Liguria poco più del 25% dell'universo delle imprese è rappresentato da imprese femminili. Il dato è superiore alla media nazionale (24,3%).

I settori economici a maggiore presenza femminile risultano essere l'agricoltura, il turismo, il commercio e i

servizi alle imprese (tav. 4.15).

In aumento la quota di imprese straniere che, nel 2012, raggiungendo l'11%, supera di 2,6 punti percentuali la media nazionale. I settori in cui è maggiore la presenza straniera (tav. 4.16) sono le costruzioni (24,4%) e il commercio (13%). L'agricoltura è al 2,6% (Italia: 1,7%).

Le crescenti difficoltà del sistema imprenditoriale sono evidenziate nell'analisi temporale dei tassi di crescita degli impieghi, in continua diminuzione dall'insorgere della crisi, fino a diventare negativi nell'autunno del 2009 e nella parte iniziale del 2010.

L'inversione di tendenza registrata nei primi mesi del 2011 è stata annullata dalla nuova fase di turbolenza sui mercati finanziari che, già a partire dalla seconda metà del 2011, ha influito negativamente sul volume degli impieghi erogati dal sistema creditizio (tav. 4.17). A ciò si deve aggiungere la difficoltà delle procedure da attivare e la crescita dei costi amministrativi (PD5).

La terziarizzazione del modello di sviluppo regionale si riflette nella distribuzione degli occupati. In Liguria quasi l'80% degli occupati è impiegato nei servizi (ICS11 e ICS13; tav. 4.18), una percentuale superiore al resto d'Italia. Gli occupati nel primario rappresentano il 2,5% del totale (PF5).

Si assiste ad un travaso tra i bacini di impiego che, a livello regionale, testimonia la progressiva perdita di importanza dell'industria a favore di altri settori. L'esistenza di strategie (nazionale e regionale) per la valorizzazione e lo sviluppo delle zone rurali, può contribuire alla creazione di prospettive occupazionali anche per soggetti in uscita da altri settori produttivi (O7).

Il peso percentuale degli indipendenti sul totale degli occupati è poco meno di un terzo (ICS6).

Tra il 2004 e il 2013, si è assistito ad un progressivo assottigliamento del tasso di occupazione e ad uno speculare aumento del tasso di disoccupazione. Il 2008 costituisce un punto estremo per entrambe le serie temporali, coincidendo con l'inizio del periodo di difficoltà economica (tav. 4.19).

La crisi economica ha acuito le disuguaglianze di genere: nel 2012, il tasso di occupazione femminile è pari ai due terzi di quello maschile (ICS5), mentre quello di disoccupazione è stato superiore di quasi 4 punti percentuali rispetto a quello maschile (ICS7).

Il valore aggiunto per occupato è in linea con il dato medio nazionale, ma più basso di quello del NO. Il rapporto tra nuova ricchezza ed occupati è superiore alla media italiana solo per l'industria, mentre i settori dell'agricoltura e dei servizi fanno registrare, almeno nel 2011, un risultato inferiore alle altre due ripartizioni. Rispetto al NO, i risultati della Liguria sono inficiati dalla presenza diffusa di attività a basso valore aggiunto pro capite, quali l'allevamento estensivo o le colture arboree mentre, per quanto riguarda i servizi, pesa la prevalenza di occupati nel turismo rispetto ad altri settori del terziario (ICS12 e tav. 4.20).

Formazione, ricerca ed innovazione

La spesa pubblica per consumi finali per istruzione e formazione in Italia mostra un'incidenza del 4% sul PIL, collocandosi al di sotto della media EU 27. Nel 2010, la quota del PIL regionale che la Liguria ha destinato alla spesa in istruzione e formazione presenta un valore del 3,2%, inferiore al dato medio nazionale, ma sostanzialmente in linea con la media del NO (2,8%).

L'impatto della crisi economica e della successiva fase recessiva non sembra avere inciso sull'indicatore

che, nel quinquennio considerato, risulta stabile (tav. 4.21).

Tra la popolazione attiva (25/64 anni) che frequenta un corso di studio o di formazione professionale, il relativo peso in Liguria nel 2012 si attesta al 7,1%, in linea con il dato medio nazionale (6,6%), ma quasi due punti al di sotto dei Paesi UE. L'analisi temporale evidenzia che, dopo il deterioramento subito negli anni 2010 e 2011, nel 2012, l'indicatore è ritornato a crescere riportandosi sui livelli ante crisi (tav. 4.22).

In Liguria la quota dei giovani di età compresa tra i 15/24 anni che non hanno un'occupazione e non sono impegnati nello studio è cresciuta, ma in misura inferiore al dato nazionale (dal 15,3% del 2007 al 19,9% del 2012). A livello di UE 27 viceversa il trend di crescita sembra meno preoccupante rispetto alla dinamica nazionale (tav. 4.23).

In Liguria, nel 2012, gli occupati in ricerca e sviluppo equivalenti a tempo pieno sono 7.171 (9,2% del NO), di cui 2.748 ricercatori (rispettivamente 1,1% e 0,4% delle unità equivalenti a tempo pieno). Il dato assoluto è invece di 10.629 occupati e 4.401 ricercatori (rispettivamente l'1,5% e lo 0,7% dell'occupazione regionale); il dato dei ricercatori supera il dato italiano (0,6%) e quello del NO (0,68%). Il dato femminile è pari allo 0,5% del totale. Gli occupati liguri nella R&S rappresentano il 3% del totale nazionale; la percentuale dei ricercatori si ferma al 2,9%. Si tratta di dati numericamente abbastanza marginali dal punto di vista assoluto rispetto al complesso dell'economia ligure, ma apportatori di forte spinta alla crescita.

In diminuzione dal 2008, nel 2012 il complesso delle persone occupate in settori ad alta tecnologia e le persone dotate di istruzione scientifico tecnologica rappresentano il 24,1% della popolazione totale e il 35,7% di quella attiva. I dati (in linea con quelli del NO) sono superiori a quelli nazionali (21,1% e 32,9%).

L'occupazione in settori tecnologici, pari al 30,3% del totale della popolazione attiva, risulta in drastica diminuzione dal 2008 (-4,3 punti percentuali) molto più elevata del -1,8% a livello nazionale e dei -1,5 nel N.O.

In termini di incidenza sul totale, il peso del personale in R&S presso le Università risulta maggiore di quello delle ripartizioni territoriali di raffronto (Liguria 35,7%, N.O 24,9%, Italia 32,3%); viceversa (*cf.* AdP, figura 8, *pg.* 14) appare sottodimensionato, soprattutto rispetto al NO il peso del personale addetto in R&S presso le imprese (Liguria 47,9%, N.O. 64,2%, Italia: 49,3%).

Il dato trova conferma nell'indicatore che sintetizza l'incidenza della spesa delle imprese per R&S che, nel 2011, è pari per la Liguria allo 0,8% (NO 1%, Italia, 0,7%). All'opposto, il personale impegnato presso la Pubblica Amministrazione rappresenta il 14,5% del totale (NO 6,9%, Italia 15,8%), con una incidenza della spesa superiore sia al NO che al resto del Paese (tav. 4.24).

L'analisi degli altri indicatori (tav. 4.25) sull'offerta e la domanda di R&S non mostra situazioni deficitarie rispetto alle aree di raffronto (ad es. la spesa media regionale per R&S delle imprese pubbliche e private sul PIL risulta essere pari a 3,6 euro per addetto, NO 4,4 euro, Italia 4 euro).

Un rapporto analogo si osserva nel caso dell'indicatore sulla capacità innovativa, ovvero la spesa sostenuta per attività di R&S intra muros della P.A., dell'Università e delle imprese pubbliche e private sul PIL (Liguria 1,4%, NO 1,5%; Italia: 1,3%).

Le domande pubblicate dallo European Patent Office fanno registrare numeri piuttosto contenuti per la Liguria, che rappresenta il 6,2% dei brevetti registrati dal NO.

Stante l'incidenza della spesa per R&S e il numero di addetti impegnati in attività legate all'innovazione, l'indicatore che misura il numero di imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo sul totale delle imprese risulta pari, nel 2010, al 21,1%, contro il 35,8% del NO e il 31,5% dell'Italia.

L'analisi dinamica (tav. 4.26) mostra un sostanziale arretramento del processo di innovazione a livello regionale: l'indicatore perde quasi 11 punti rispetto al 2004.

La mancanza di adeguati servizi di formazione/informazione e di consulenza per gli operatori per talune tematiche (PD4) può indubbiamente aver influito in modo negativo sul trend di tale indicatore.

Circa l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, peraltro, l'offerta formativa risulta coperta interamente dal POR FSE, che prevede interventi nell'ambito degli obiettivi specifici 2 - favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e 3 - aumentare l'occupazione dei giovani, oltre che all'interno dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale. Nei territori che presentano svantaggi potranno essere altresì avviati processi di specializzazione della manodopera in ambiti emergenti (tra cui TIC) anche al fine di favorire la nascita di nuove imprese.

Agricoltura, agroindustria e filiere

Un'analisi comparata dei dati strutturali provenienti dagli ultimi due censimenti dell'agricoltura permette alcune considerazioni circa le trasformazioni che hanno interessato l'agricoltura ligure nel decennio che separa le due rilevazioni.

Si è avuta una notevole contrazione della SAU, soprattutto nell'entroterra. Alla diminuzione delle superfici, ha però fatto seguito un riordino delle stesse, come dimostra l'aumento della superficie media aziendale (ICC17 e ICS17).

E' un sintomo delle trasformazioni cui va incontro l'azienda agricola ligure, che progressivamente sta abbandonando il modello tradizionale basato sulla piccola proprietà diretta coltivatrice poco propensa all'innovazione (PD3) per passare a modelli più idonei a sostenere i rischi del mercato e la concorrenza di aziende più strutturate. Un ulteriore indizio è fornito dai movimenti delle aziende agricole registrati dalle Camere di Commercio: in 10 anni il numero delle società è aumentato del 40%, mentre il numero delle imprese individuali è diminuito del 25%.

Il settore è comunque caratterizzato dalla debolezza strutturale delle sue imprese (ICC17, ICS17 e PD6): secondo l'ultimo censimento dell'agricoltura, il 97% delle aziende insiste su di una SAU (ICC18 e ICS18) inferiore ai 10 ha ed è responsabile dell'87% della produzione standard dell'agricoltura ligure (ICC17 e ICS17, tav. 4.27, 4.28 e 4.29 M4).

Se si eccettuano alcune zone costiere, la maggior parte dell'agricoltura ligure è molto estensiva (ICC33 e ICS33), in quanto la maggior parte della SAU è dedicata a prati e pascoli (il doppio della media nazionale).

Il 6,3% della SAU è certificata biologica (ICC19). Si tratta, soprattutto, di superfici a prato permanente e pascolo appartenenti alle aziende zootecniche (tav. 4.30). L'agricoltura biologica interessa 270 aziende (tav. 4.31), l'1,5% del totale, dislocate per lo più in aree appenniniche.

La consistente diminuzione di SAU e di aziende intercorsa nel periodo intercensuario non ha riguardato il settore del biologico che ha visto, al contrario, l'incremento sia dei primi che delle seconde (tav. 4.32).

Questo dato va letto con una certa cautela, vista la possibile incidenza di fattori casuali legati alla scarsa significatività statistica dei piccoli numeri. È tuttavia sufficientemente chiaro che la pratica dell'agricoltura biologica ha un effetto positivo almeno su una parte delle aziende agricole liguri e che quindi sia opportuno diffondere questa pratica (O8).

Analisi di tipo qualitativo dicono che molte aziende agricole che adottano il metodo biologico vendono i loro prodotti senza il marchio di cui potrebbero fregiarsi. Spesso infatti le filiere locali non hanno strutture e organizzazione sufficienti per valorizzare queste produzioni. Si rende necessario migliorare la struttura, l'organizzazione e l'integrazione delle filiere, la creazione di reti nonché la promozione presso i consumatori della conoscenza e del consumo dei prodotti locali (PD7 e PD14).

Un primo esempio di organizzazione a livello locale si è sviluppato in seguito all'entrata in vigore della l.r. n. 66/2009, che prevede l'istituzione di distretti e comprensori biologici. È nato nel 2013 il distretto biologico "Biodistretto Val di Vara - Valle del Biologico", in provincia della Spezia (PF3).

Nell'area del distretto (345 kmq) operano 88 produttori biologici (oltre il 30% di quelli regionali), in gran parte produttori zootecnici, che in gran parte conferiscono il prodotto a due cooperative locali. Tra i requisiti evidenziati, l'alta qualità ambientale attestata anche da certificazioni, la tutela delle tradizioni e produzioni tipiche locali e l'assenza di coltivazioni OGM.

L'analisi delle giornate di lavoro in azienda per categoria di manodopera evidenzia che la manodopera familiare diminuisce, mentre aumenta il numero dei lavoratori salariati, sia fissi che avventizi (tav. 4.33). Resta sempre preponderante, in ogni caso, il numero di lavoratori in azienda che fanno parte della famiglia del conduttore. Tra questi ultimi la presenza femminile incide quasi per il 50% (ICC22 e ICS22).

I dati dell'ultimo censimento sull'agricoltura mostrano l'alta percentuale di gestori di aziende agricole liguri con età superiore ai 55 anni, cui si contrappone una scarsa presenza di giovani con meno di 35 anni (ICC24 e PD1). Risulta in leggera crescita, invece, rispetto al 2000, la presenza di capi azienda giovani ogni 100 capi azienda anziani: da 7,8% a 9,3% (ICS23).

Tra i giovani con età inferiore ai 35 anni, la percentuale di coloro che possiedono una formazione agraria completa è 10 volte superiore a quella delle persone con 55 anni e più (ICS23 e, PF2).

Il titolo di studio prevalente tra i capi azienda è la licenza di scuola media inferiore (33,1%), seguito dalla licenza elementare (29,3%). Il 23,3% possiede un diploma di scuola superiore, ma la percentuale si riduce notevolmente guardando ai diplomati con indirizzo agrario (2,1%).

I capi azienda laureati con indirizzo agrario sono appena lo 0,6% del totale. Tuttavia, nel periodo intercensuario, il livello medio di istruzione del capoazienda sembra alzarsi: in dieci anni aumentano del 9% circa i titoli di studio afferenti alla laurea mentre diminuiscono dell'1% i soggetti con il titolo di scuola media inferiore (tav. 4.34).

L'aumento del grado medio d'istruzione degli imprenditori fa crescere l'interesse verso il web (PF4).

L'agricoltura ligure ha saputo nel tempo valorizzare il clima e l'orografia territoriale: la totale assenza di comuni classificati di pianura e la forte pendenza dei versanti (tav. 4.35), fanno sì che non sia individuabile una zonizzazione puntuale coincidente con la presenza significativa di un particolare settore produttivo, ma piuttosto un insieme di aree distribuite su tutto il territorio regionale nelle quali ricorrono condizioni

climatiche e orografiche analoghe e dove possono quindi coesistere produzioni differenti tra loro.

Ne deriva che nelle zone collinari troviamo le aziende più dinamiche, storicamente orientate al mercato e per lo più con OTE olivicolo, viticolo, orticolo e floricolo.

D'altro canto, nelle zone di montagna, caratterizzate da una stagione vegetativa più ridotta, le superfici non urbanizzate sono per lo più occupate da boschi, prati permanenti e pascoli. Qui le aziende hanno prevalentemente orientamento produttivo zootecnico o misto e le piccole aree a seminativo presenti nei fondovalle, sono solitamente asservite alla zootecnia.

Il quadro delineato evidenzia l'impossibilità di una precisa coincidenza tra distribuzione territoriale dei principali settori produttivi e zone A, C oppure D. E' normale la contemporanea presenza di più imprese con OTE estremamente differenti in comuni di volta in volta rientranti in tali aree. Non si evidenzia, quindi, la necessità di politiche settoriali zonizzate.

I principali settori produttivi dell'agricoltura ligure sono la floricoltura (distinta nei due segmenti dei fiori e fronde da recidere e delle piante in vaso), l'orticoltura, l'olivicoltura, la viticoltura e la zootecnia (tav. 4.36).

La produzione di fiori, piante in vaso e fronde verdi costituisce il settore trainante dell'agricoltura ligure con circa il 70% della produzione lorda vendibile regionale. Essa si concentra nel ponente della Regione.

Il **florovivaismo** presenta un elevato tasso di concorrenzialità a livello mondiale (M2): gli alti costi di produzione rendono sempre più competitive le produzioni dei Paesi africani e sudamericani, gestite a livello commerciale e logistico dal sistema olandese che permette loro di essere rapidamente sui mercati di tutto il mondo.

La situazione della filiera florovivaistica vive un periodo di difficoltà (nel periodo intercensuario 2000/2010, si registrano un -26% in termini di numero di aziende e un -24% in termini di SAU).

La situazione si è concretizzata nel settore del fiore reciso, coltivato principalmente in provincia di Imperia, dove le problematiche di vendita del prodotto hanno portato ad una forte contrazione nel numero di aziende di produzione e commerciali. Il settore ha patito, altresì, di una mancanza di capacità di innovazione nel miglioramento genetico delle specie floricole, molto ridotta rispetto a qualche decina di anni fa.

Nel settore delle piante in vaso (margherita e aromatiche), nonostante segnali di difficoltà legati a prezzi bloccati, costi crescenti e a problematiche di commercializzazione, la situazione è meno grave: le aziende risultano dinamiche, nonostante la mancanza di coordinamento delle produzioni. La Liguria detiene una certa egemonia, a livello europeo, per quanto riguarda le piante aromatiche in vaso. Esistono anche buone produzioni di piante grasse in vaso, che costituiscono una vera e propria produzione di nicchia.

Attraverso la diversificazione delle colture, le aziende attuano una strategia rivolta a diminuire l'esposizione alla concorrenza sui prodotti più globalizzati, quali le rose, e ad attenuare il peso dei costi di produzione. Negli ultimi anni si assiste ad un progressivo abbandono della coltura protetta a favore del pieno campo, meno onerosa della serra in termini di costi diretti. Nel comparto dei fiori recisi ciò ha comportato l'abbandono della coltivazione delle specie tradizionali, alle quali si sono preferite specie di nicchia (ranuncolo e anemone).

Le aziende floricole liguri sono caratterizzate da una debolezza strutturale, dal mancato utilizzo di strumenti di contabilità e di benchmark partecipativo e da una limitata conoscenza dei mercati che si riflette nella

scarsa organizzazione aziendale, particolarmente deficitaria nella gestione del capitale di esercizio e della manodopera familiare.

La situazione economica è andata aggravandosi negli ultimi anni, soprattutto in seguito alla crisi globale. Le tav. 4.37 e 4.38 mostrano un valore aggiunto delle produzioni in progressivo calo, soprattutto a seguito di un aumento dell'incidenza dei costi correnti sulla PLV a partire dal 2010.

Un elemento di forza è costituito dal distretto florovivaistico (PF3 e O3), la cui presenza ha facilitato il trasferimento applicativo della ricerca, la cooperazione con regioni floricole limitrofe e una maggiore considerazione delle istanze dell'agricoltura negli strumenti di pianificazione territoriale. Contrariamente agli altri principali settori produttivi (PD2), la floricoltura ligure è supportata da una fitta rete di assistenza tecnica che, oltre alle associazioni di categoria, riunisce centri di ricerca e di servizi dedicati (PF1).

L'affacciarsi sul mercato internazionale di consumatori di Paesi che fino a pochi anni fa erano esclusi dal mercato internazionale dei beni voluttuari ed oggi, invece, manifestano una rapida crescita economica, costituisce una notevole opportunità per le piante ornamentali liguri, che andrebbe supportata con idonee azioni di marketing. Il settore è però penalizzato da una logistica carente che ostacola la penetrazione nei mercati internazionali (PD7).

La competitività sui mercati esteri può essere aumentata aderendo a schemi di certificazione volontaria che appare come un'opportunità per il settore orto florovivaistico (O5), le cui produzioni sono poco idonee ad ottenere la certificazione biologica o le denominazioni di origine (PF7). I regimi facoltativi sono più adatti a garantire ugualmente nei confronti dei consumatori la sostenibilità ambientale, sociale e di processo.

Tra le certificazioni più diffuse nei settori delle colture orticole e dei fiori si ricordano la Global G.A.P, che definisce le buone pratiche agricole relative agli elementi essenziali per lo sviluppo delle best practice applicabili ad aziende agricole e la certificazione Fair Flowers Fair Plants, il più importante standard internazionale per una certificazione per i fiori e le piante.

Le produzioni floricole hanno un grande impatto ambientale, soprattutto in termini di emissioni di gas serra e di alterazione delle falde acquifere. Nella piana ingauna, dove questo tipo di produzioni è più concentrato, la presenza di aziende che praticano l'irrigazione con acque sotterranee può avere effetti negativi nell'inquinamento da nitrati e nella penetrazione del cuneo salino nelle acque sotterranee (PD16 e M12). Oltre alle azioni previste dal Piano di Tutela delle Acque e dal Programma di Azione Nitrati per la tutela delle acque per l'inquinamento da nitrati, i floricoltori hanno autonomamente adottato sistemi di risparmio idrico quali l'irrigazione a goccia e sistemi a microportata capaci di ridurre sensibilmente il prelievo idrico.

Nelle aziende floricole, le azioni rivolte alla sostenibilità economica hanno anche valenza ambientale: si assiste ad una progressiva sostituzione degli impianti a gasolio con quelli a biomassa o con pannelli fotovoltaici (O20).

L'**orticoltura** è presente su tutto il territorio regionale, anche se con caratteristiche differenti. Nel ponente ligure (in particolare nella piana di Albenga) le aziende sono specializzate nella coltivazione di ortive, sia in serra che in piena aria; nel resto della Liguria, fatta eccezione per aree pianiziali (piana di Sarzana o dell'Entella) le ortive costituiscono una coltura accessoria.

L'orticoltura è orientata verso colture tipiche e di qualità (PF6). Le produzioni di nicchia si adeguano ad una domanda crescente di prodotti qualitativamente alti e tipici e hanno dimostrato un notevole potenziale di mercato. In termini di export agroalimentare di frutta e ortaggi, con 16,57 M€, il settore regionale, pur

detenendo solo lo 0,6 % del mercato nazionale, mostra tassi di crescita.

Alcune produzioni di nicchia e tipiche (aglio di Vessalico, carciofo di Perinaldo, asparago di Albenga, patata quarantina, pomodoro cuore di bue) sono efficacemente valorizzate nell'ambito della filiera corta, trovando sbocco commerciale sui mercati locali tramite appositi consorzi e iniziative di cooperazione, vendita diretta (farmers' market, fiere), rassegne gastronomiche, gruppi di acquisto solidale.

In Liguria i farmers' market costituiscono un elemento caratterizzante: oltre il 63% della popolazione regionale trova settimanalmente, nel proprio comune di residenza, la possibilità di effettuare la spesa in un mercato contadino. In Liguria i mercati si distribuiscono soprattutto nei centri più piccoli.

Secondo un'indagine sui farmers' market del Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente (CURSA, 2012), le aziende esitano tramite questo canale soprattutto prodotti ortofrutticoli.

L'orticoltura specializzata è gravata da costi di produzione sempre più elevati, generati soprattutto da strutture a bassa efficienza energetica (serre) e dall'andamento dei prezzi dei combustibili fossili (PD18). Le esigenze di risparmio orientano l'orto florovivaismo verso fonti di energia termica rinnovabili, *in primis* le biomasse forestali.

La tav. 4.39 mostra l'incidenza dei costi correnti sul valore aggiunto andati via via aumentando nel corso degli ultimi 5 anni, fino ad erodere quasi il 50% del valore della nuova ricchezza prodotta nelle produzioni a basso valore aggiunto quali quelle in pieno campo.

Il basilico, coltura orticola destinata quasi esclusivamente alla trasformazione, da qualche anno, ha ottenuto la DOP e un apposito disciplinare. Il Consorzio di tutela del Basilico Genovese DOP, al quale aderisce la quasi totalità dei produttori di basilico, permette di favorire la tutela dell'identità del prodotto, la sua valorizzazione e promozione (PF3).

Il riconoscimento della DOP ha dato un nuovo impulso alla coltura e alla sua filiera consentendo di identificare in maniera univoca l'ingrediente principale del pesto.

Considerando che la produzione regionale, concentrata soprattutto nella provincia di Savona (93% nel 2013) ammonta a circa il 20% di quella nazionale, si ha una dimensione dell'opportunità apertasi in seguito all'ottenimento della certificazione di qualità.

La coltura del basilico condivide con le altre ortive in serra l'elevato pregio delle produzioni, ma anche una grave debolezza strutturale dovuta alle dimensioni ridotte, all'elevata età dei conduttori e alla bassa intensità tecnologica. Le serre, soprattutto, per via di sistemi di irrigazione e riscaldamento obsoleti non sono al passo con lo sviluppo tecnologico.

L'**olivicoltura** (tav. 4.41) rappresenta un settore rilevante, non solo per la funzione idrogeologica di contenimento dei versanti e per il valore paesaggistico nel contesto rurale (O4), ma anche dal punto di vista economico, vista la rilevante produzione media annua (circa 307 mila quintali) e la superficie investita (11.100 ha).

In Liguria esistono due tipi di olivicoltura.

Un primo tipo, pur configurandosi come coltura estensiva, è gestito con i criteri della moderna olivicoltura e

garantisce rese elevate.

Una seconda tipologia riguarda quegli oliveti per i quali la funzione protettiva è primaria rispetto a quella produttiva, rivolta soprattutto all'autoconsumo o alla vendita diretta in piccole partite.

Benchè la DOP interessi le aziende di tutta la regione, unite in un consorzio, non è un caso che la maggior parte delle aziende ricada nel territorio della menzione "Riviera dei Fiori", dove nel 2013 era presente il 94% degli olivicoltori e il 70% dei frantoiani aderenti al disciplinare (tav. 4.42).

Il confronto tra i dati dei due censimenti mostra come la perdita di superficie olivicola sia stata più contenuta nelle province in cui la DOP è più diffusa.

Le olive vengono trasformate prevalentemente in frantoi che praticano la trasformazione diretta o in conto terzi, ma esistono casi di trasformazione diretta in frantoi aziendali. Il censimento dell'industria e dei servizi ha individuato, nel 2011, 71 frantoi che lavorano olive da olio di produzione extraaziendale. Non si hanno dati certi sulla trasformazione diretta.

Il mercato dell'olio è prevalentemente locale, ma risulta rilevante la quota diretta all'estero che incide per il 6% sull'export complessivo nazionale di olio. Con circa 92 M€ esportati (media 2009/2013), il comparto appare in crescita, nonostante la contrazione nel 2013 (tav. 4.43).

L'olivicoltura ha margini di espansione che consistono soprattutto nel recupero dei molti oliveti abbandonati, presenti in larga parte del territorio regionale.

Dal 2008 è attiva un'organizzazione di produttori che rappresenta circa 4.000 imprese olivicole. L'associazione svolge un'attività a sostegno della qualità dell'olio ligure e delle olive da tavola, sia nelle fasi di coltivazione che di trasformazione e confezionamento.

L'industria olearia ligure produce 15.500 m³ di acque di vegetazione all'anno. Si tratta di un residuo di lavorazione inquinante il cui smaltimento per via agronomica o tramite invio in pubblica fognatura è problematico (PD12).

Al fine di ridurre l'impatto ambientale della lavorazione dell'olivo, sono state sviluppate, con buoni risultati tecnici, tecnologie innovative destinate al trattamento dei reflui. Alcune di queste tecnologie possono adattarsi anche alla realtà olivicola ligure, prevedendo un impegno economico e gestionale sostenibile anche per i piccoli frantoi.

Una nuova minaccia si è affacciata sulla scena olivicola nazionale: si tratta del batterio *Xylella fastidiosa*. Pur non essendo stato rilevato alcun focolaio in Liguria, la malattia richiede un controllo continuo degli oliveti, in quanto è in grado di portare a morte ampie porzioni di chioma in breve tempo.

La **viticoltura** regionale, pur nelle sue modeste dimensioni quantitative, ha raggiunto buoni livelli di qualità (PF6).

Le produzioni di vino ligure sono andate diminuendo nel corso degli anni (tav. 4.44). Si ha una continua diminuzione anche delle superfici certificate. Pur rilevandosi un aumento della superficie vitata e delle produzioni nel 2013, la tendenza è alla diminuzione di questi due parametri. Le produzioni liguri sono minimali rispetto a quelle del NO o nazionali e, anzi, la viticoltura regionale si è fatta negli anni sempre più

marginale rispetto alle grandi zone vitivinicole.

Nel 2012, la perdita di superficie vitata era quantificabile in circa il 17% in meno rispetto al 2007, mentre la produzione di vino è diminuita, nello stesso periodo, del 48%. Il settore vitivinicolo ligure sta attraversando un fase di trasformazione in cui, ad una parallela diminuzione delle produzioni e delle superfici, corrisponde un aumento della qualità.

Si assiste ad un fenomeno di sostituzione della vite comune con la vite certificata, le cui produzioni sono arrivate a costituire, nel 2013, il 73% della produzione totale regionale (tav. 4.45). Si tratta di un trend in atto da alcuni anni nel quale si ravvisa un effetto delle misure per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti, che hanno tra gli obiettivi lo sviluppo della viticoltura di qualità.

Il miglioramento della qualità del vino è testimoniato dall'aumento del valore all'ettolitro: secondo quanto è possibile ricavare dai dati dell'Annuario dell'agricoltura italiana, il valore alla produzione del vino ligure è aumentato, dal 2009 al 2013, del 63%.

Il mercato del vino ligure si contraddistingue per una vocazione commerciale prevalentemente di natura locale e mostra difficoltà ad imporsi sul mercato estero (0,2% in termini di incidenza sul totale del valore nazionale, pari ad un valore medio dal 2010 al 2013 di 9,5 M€).

L'analisi di trend mostra un andamento altalenante, caratterizzato da una crescita iniziale e da una brusca contrazione tra il 2012 e il 2013, che, pur non compromettendo l'andamento complessivo, evidenzia alcuni elementi di difficoltà (tav. 4.46).

La **zootecnia** è uno dei settori più problematici dell'agricoltura ligure. E' costituito da aziende strutturalmente deboli, caratterizzate da proprietà molto frammentate (PD6), con mandrie assai ridotte (l'azienda zootecnica tipo ligure alleva in media circa 9 UBA). Gli alti costi di produzione e di trasporto uniti all'impossibilità di applicare economie di scala, determinano un lento e costante calo dei capi allevati, delle superfici interessate e del numero di aziende. Questo settore, tuttavia, svolge anche un insostituibile ruolo di difesa del territorio, proprio nelle zone di montagna più spopolate e vulnerabili, e pertanto merita attenzione.

Il patrimonio zootecnico ligure (ICS21, tav. 4.47 e 4.48) è per lo più costituito da bovini, che ne rappresentano il 62% delle UBA totali allevate. Non mancano gli allevamenti di suini, di polli e altri volatili, di conigli. Ovi caprini e avicoli, pur molto diffusi, sono solo raramente organizzati in allevamenti specializzati, trattandosi di capi raccolti in allevamenti di poche unità atti a soddisfare esigenze familiari (gli allevamenti ovi caprini sono mediamente costituiti da 2 UBA). Tuttavia per queste specie esistono sul territorio regionale esperienze di una certa rilevanza economica che partono soprattutto dal recupero delle produzioni delle razze autoctone.

Un'eccezione può ritenersi la produzione di uova (che ha visto un netto incremento negli ultimi anni), riguardo alla quale esistono, nella maggior parte dei casi, tipi di allevamento industriali, che non hanno legami con il territorio.

L'analisi dell'anagrafe bovina rivela che nel 2010, il 54% delle UBA bovine apparteneva ad allevamenti da carne, il 35% ad allevamenti da latte e circa l'11% ad allevamenti misti (tav. 4.49).

L'allevamento da latte è caratterizzato da razze ibride, il cui latte ha un contenuto proteico elevato, indicato ad essere trasformato nei formaggi tipici dell'Appennino ligure. Si riscontra un notevole lavoro di recupero

della razza Cabannina da parte degli allevatori della Val d'Aveto. Il suo latte è valorizzato in un presidio che ha permesso di recuperare un allevamento tradizionale. Nel 2014 si contano 337 capi di questa razza autoctona (nel 2000 erano circa 200).

La filiera latte ha prodotto, nel quinquennio 2009/2013, una media di circa 260 mila quintali di latte annuo (-2%) e conta sul territorio 13 trasformatori distribuiti in prevalenza nella provincia di Genova. Nel medesimo periodo le produzioni di carne bovina e ovi caprina sono rimaste invariate, attestandosi attorno alle 4.300 tonnellate le prime e alle 300 le seconde.

In ambito di allevamento bovino, si assiste ad una progressiva sostituzione dei capi da latte con quelli da carne, il cui allevamento è meno oneroso e più redditizio. Il fenomeno, lento ma costante, rischia di essere acuito con la fine del regime delle quote latte che potrebbe portare ad un aumento della produzione di latte e ad una ulteriore diminuzione del suo prezzo.

Dal lato della trasformazione si assiste ad una forte contrazione dei macelli (oltre il 46%). Tale riduzione è fortemente connessa alla contrazione dei numeri dei capi da carne allevati, che in soli 5 anni si sono ridotti di oltre 1.600 unità e dalla scarsa valorizzazione del prodotto locale (solo il 17% dei capi macellati è di provenienza ligure).

I prodotti dell'allevamento vengono prevalentemente valorizzati tramite filiera corta: i prodotti lattiero caseari e la carne vengono lavorati da piccoli caseifici o mattatoi cooperativi ed esitati tramite spacci aziendali, fiere, mercati, accordi con la distribuzione locale, GAS (O10).

In tutto il territorio regionale si annoverano esperienze associative positive (O9), che garantiscono la giusta remunerazione alla materia prima fornita dagli associati, contribuendo attivamente alla permanenza delle attività agroforestali nelle aree rurali liguri. E' questo il caso ad esempio del latte crudo, che negli ultimi anni, ha trovato un valido sbocco commerciale nella vendita diretta tramite distributori alla spina automatizzati. Gli esigui quantitativi di latte prodotti a livello locale e la crescita della rilevanza degli sbocchi commerciali citati, fanno sì che non sia prevedibile la finanziabilità di impianti per la produzione e commercializzazione di latte confezionato.

Nella commercializzazione dei prodotti zootecnici, il rapporto diretto tra produttore e consumatore fa sì che, da parte del produttore, vi sia una sempre maggiore necessità di dimostrare non solo la qualità del prodotto ma anche che i metodi di allevamento messi in atto sono rispettosi delle esigenze fisiologiche degli animali.

Un'evidenza dell'importanza dell'allevamento nel suo ruolo di presidio del territorio è fornita dalla SAU dedicata ai prati permanenti e pascoli nelle aree svantaggiate (tav. 4.50 e PF13). Si tratta di una coltura che, nelle aree montane arriva a rappresentare il 72% della SAU.

Il settore del miele, infine, per quanto in espansione, rimane su dimensioni ridotte (tav. 4.51). Con riferimento al contesto ligure, i dati indicano al 2010 un numero complessivo di alveari denunciati pari a 24.383 unità e un numero di apicoltori pari a 1.377 con, in entrambi i casi, una netta prevalenza della provincia di Genova. Molti produttori di miele non sono agricoltori professionisti.

Nel complesso, l'intero **comparto agroalimentare** necessita di un incremento generalizzato di innovazione per ridurre lo squilibrio con le altre regioni italiane, come evidenziato dalla contenuta produttività del lavoro, pari solo a 44.815 €/persona (ICS16) rispetto ai 53.850? della media nazionale. Una situazione analoga si verifica anche per la produttività del lavoro nel settore agricolo (ICS14). In Liguria, inoltre, la presenza di organizzazioni di produttori non è rilevante. Singole aziende aderiscono ad organizzazioni con

sede in altre regioni.

Trasversali ai vari settori produttivi, sono:

- la presenza di un sistema della ricerca, in particolare nel settore ortofloricolo, di una rete di servizi specialistici e di circa 30 prestatori di servizi (di cui 11 accreditati per il comparto forestale) di formazione e di consulenza alle imprese, rappresentati da associazioni, organizzazioni di categoria, studi professionali, enti pubblici, enti di formazione (PF1 e O2);
- l'esposizione delle attività agricole e forestali alle avversità atmosferiche, alle epizootie o fitopatie, alle infestazioni parassitarie (PD10) o al verificarsi di emergenze ambientali in genere (PD6), fenomeni che, in costante aumento in termini sia di frequenza che di intensità, accrescono il rischio delle perdite economiche.

Diversificazione, esclusione sociale e banda larga

La diversificazione delle attività aziendali non è molto diffusa presso le aziende agricole liguri. Secondo il censimento 2010, solo il 10% delle aziende ha un'altra attività remunerativa connessa all'azienda (PF14). La più diffusa è la trasformazione dei prodotti vegetali (28%), seguita dall'agriturismo (26%) e dalla prima trasformazione dei prodotti aziendali (21%). Verosimilmente c'è una certa sovrapposizione tra le categorie, visto che la trasformazione dei prodotti agricoli è un'attività per lo più funzionale anche all'agriturismo.

L'offerta di servizi di ospitalità e ristorazione attraverso l'utilizzazione della propria azienda in Liguria è stata interessata, negli ultimi tempi, da un discreto aumento (O12 tav. 4.52) per arrivare, nel 2013, a 586 aziende distribuite capillarmente su tutto il territorio regionale.

I posti letto assicurati dagli agriturismi rappresentano il 3% del totale (quelli degli alberghi il 42%). Le aree rurali con problemi di sviluppo registrano un rapporto di uno a due tra agriturismi e alberghi, in termini di strutture, e di uno a cinque in termini di posti letto (ICS30 e tav. 4.53).

Nell'entroterra si assiste ad un continuo aumento degli agriturismi e della ricettività alternativa, mentre gli alberghi continuano a presidiare le aree urbane e quelle rurali intermedie che si affacciano sulla costa.

Tale trend in crescita (PF8) è significativamente collegato ai vantaggi del clima ligure, all'integrazione fra turismo e agricoltura e alla presenza di aree ad alta visibilità (es. aree protette e aree Parco).

Nelle attività multifunzionali agricole rientrano anche le fattorie didattiche, in costante crescita (tav. 4.54) e la fornitura di servizi di interesse collettivo, compresa la gestione e manutenzione del territorio (O22).

L'agricoltura sociale costituisce un altro mezzo con cui le aziende agricole mettono a disposizione della comunità la loro vocazione alla multifunzionalità. Questo tipo di attività comprende l'insieme di pratiche svolte su un territorio da imprese agricole, cooperative sociali e altre organizzazioni che coniugano l'utilizzo delle risorse agricole con le attività sociali del **terzo settore ove compatibili con le** forme di disagio e di disabilità (M14).

Il tema riveste una certa importanza nelle aree interne (PF24), dove i servizi essenziali sono in costante calo (PD21 e M15).

Il settore è regolato dalla l.r. n. 36/2013, ma realtà di questo tipo esistono in regione già da prima. Attualmente non si dispone di statistiche atte a descrivere la presenza di iniziative di agricoltura sociale in

Liguria (PD20, O23). Si tratta comunque di un aspetto che suscita interesse sia tra gli agricoltori che tra gli operatori del terzo settore: alla richiesta di manifestazione di interesse a presentare esperienze di agricoltura sociale sul territorio regionale (febbraio 2013) hanno aderito 25 aziende agricole e 28 soggetti del terzo settore.

Un ultimo aspetto da sottolineare è che a partire dal decennio scorso, il peso delle attività secondarie di diversificazione non strettamente agricole relative alla branca dell'agricoltura, è quasi raddoppiato (tav. 4.55).

Una delle conseguenze sociali più importanti della crisi economica degli ultimi anni è identificabile nel sensibile aumento del numero delle persone che vivono in condizioni di disagio: nel 2012 in Liguria, le persone a rischio povertà erano 387.899, determinando un indice di povertà della popolazione pari al 10,3% (ICS9), inferiore al dato nazionale (15,8%) ma superiore alla media rilevata nelle regioni del NO (8,5%).

L'andamento tendenziale 2007/2012 evidenzia la forte impennata subita dall'indice in parola tra il 2011 ed il 2012, arrivata dopo la diminuzione registrata negli anni 2008, 2009 e 2011 (tav. 4.56). La tavola 4.57 riporta altri significativi indicatori.

L'osservazione dei dati porta l'attenzione su due aspetti. Nel 2012, il numero di giovani che abbandonano prematuramente gli studi risulta pari al 17,2%, in linea con la media nazionale e leggermente superiore al dato relativo al NO. L'evoluzione temporale dell'indicatore mostra che il valore relativo alla Liguria, se da un lato è in controtendenza con l'andamento delle altre ripartizioni territoriali di raffronto, dall'altra, è in crescita, collocandosi, nel 2012, al di sopra dei valori ante crisi (tav. 4.58).

Circa l'offerta dei servizi per l'infanzia, la percentuale di Comuni che hanno attivato asili nido, micro nidi o altri servizi mirati a quella fascia d'età registra sia in termini statici che dinamici (tav. 4.59), le buone performance della Liguria rispetto alle ripartizioni territoriali di raffronto. Al 2011, tuttavia, l'indicatore regionale è in calo rispetto al valore ante crisi del 2007 pari al 77,4%

L'obiettivo dell'Agenda digitale europea della Strategia EU2020 relativamente all'accesso a internet veloce e super veloce, è l'accesso per tutti i cittadini ad una velocità di connessione superiore a 30 Mb/s e per almeno il 50% della popolazione, al di sopra di 100 Mb/s (O25).

Il piano strategico per la banda ultralarga (<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale>) si pone l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 la copertura fino all'85% della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps, che è l'unica a poter essere definita ultra fast broadband nell'accezione dell'Agenda Digitale Europea. Per il restante 15% della popolazione, invece, l'obiettivo è di garantire servizi con velocità pari ad almeno 30 Mbps in download (fast broadband, nell'accezione dell'Agenda Digitale Europea).

La situazione delle infrastrutture di telecomunicazione in Italia è piuttosto critica (tav. 4.60). Il problema italiano, non è limitato soltanto alla dotazione infrastrutturale e alle sue prestazioni, ma anche alla situazione dell'offerta che è tale da farne la nazione con la più estesa diffusione di aree a fallimento di mercato (aree bianche Next Generation Access, di seguito NGA) d'Europa (mappatura aggiornata a luglio 2014 e definita conformemente alla "Comunicazione della Commissione - Orientamenti dell'Unione Europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C25/01)", nonché ai sensi dei regimi di Aiuto di Stato italiani approvati (Piano Nazionale Banda Larga, Piano Strategico Banda Ultralarga), che individua la disponibilità di servizi di connettività a banda larga e a banda ultralarga offerta dagli operatori di telecomunicazioni di rete fissa e wireless, descrivendo anche i piani industriali del successivo triennio. La conseguenza è che appena il 21% della popolazione ha la

disponibilità di accedere a Internet a più di 30 Mbps, rispetto al 64% della media dei Paesi Europei mentre solo circa l'1% della popolazione ha una copertura teorica di connessione a 100 Mbps (PD22).

In questo ambito viene ad integrarsi il progetto strategico nazionale per la banda ultra larga, che definisce una linea unitaria per l'implementazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'economia digitale proponendosi come quadro di riferimento per le P.A. e gli Enti locali che decidono di investire in infrastrutture TIC e come schema di sistema per lo sviluppo coordinato e interoperabile delle infrastrutture.

L'intervento pubblico, volto a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea in quanto fattore chiave per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo rurale della regione, sarà circoscritto alle aree rurali, nelle quali gli operatori privati non dimostrino interesse ad intervenire autonomamente nel triennio successivo all'attivazione degli investimenti.

A giugno 2013, secondo i dati del Ministero dello Sviluppo Economico, a livello nazionale la copertura del servizio a banda larga non risulta uniforme tra le aree metropolitane e le aree a bassa densità di popolazione, dove l'investimento non assicura agli operatori una remuneratività in tempi brevi.

La tav. 4.60 bis evidenzia la copertura da rete fissa, principalmente in tecnologia ADSL, e quella garantita solo da tecnologie wireless di terza o quarta generazione. In Liguria, il digital divide della rete fissa si attesta all'8,1%, al di sotto della media nazionale (8,8%).

Con riferimento alla popolazione residente regionale, il 91,9% risulta coperto da banda larga da rete fissa in tecnologia ADSL; a questa va sommata un'ulteriore quota pari al 5% di copertura solo da connessione wireless. Il restante 3,1% rimane in digital divide, ovvero con disponibilità di connessione a velocità inferiore a 2Mbps.

Per quanto concerne le reti NGA, la consultazione pubblica condotta da Infratel Italia per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e conclusa nel luglio 2014 e disponibile sul sito www.infratelitalia.it (tav. 4.60 ter per la copertura al 31 dicembre 2014 a dicembre 2016 secondo i piani degli operatori di telecomunicazioni), anche se ha potuto registrare una significativa ripresa degli investimenti programmati da parte degli operatori privati nell'arco del triennio 2014-16, ha messo comunque in evidenza che il mercato da solo non è in grado di mettere la Liguria, come le altre regioni, in condizione di raggiungere pienamente gli obiettivi fissati dall'Agenda Digitale Europea. Dall'ultimo aggiornamento annuale emerge che saranno solo 22 su 235 i comuni collegati alla banda larga a 30Mbps dagli operatori privati entro il 2016 (tav. 4.60 ter).

La banda ultralarga, totalmente ubicata in aree urbane, copre il 37,4% della popolazione ligure. Tutto il resto della popolazione non risulta raggiunta dalla banda ultralarga. I comuni della Liguria ubicati in zone rurali risultano comunque disporre di una copertura in banda larga (da 2 a 20 Mbps), grazie agli interventi finanziati dai fondi europei (FESR e FEASR) nel periodo di programmazione 2007-2013 e agli investimenti autonomamente realizzati dagli operatori del settore.

Nel complesso, l'osservazione degli indicatori descrittivi la c. d. società dell'informazione (tav. 4.61, 4.62, 4.63 e 4.64), mostra una situazione sostanzialmente allineata a quella media nazionale, sia in termini di diffusione dell'informatizzazione che rispetto al grado di penetrazione della banda larga.

La Regione Liguria ha assunto, tra le strategie prioritarie di governo, l'eliminazione del digital divide individuato nell'accesso ampio, diffuso ed economicamente sostenibile delle reti e servizi a banda larga.

In tale contesto si inserisce la l. r. n.42/2006 “*Istituzione del sistema informativo integrato regionale (SIIR) per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria*” che definisce gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia di Agenda digitale, poi modificata in modo significativo dalla l. r. 41/2014 “*Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015*”.

Il Programma Triennale di Sviluppo della Società dell'Informazione è stato sostituito dal Programma Strategico Digital quale nuovo documento di riferimento a valenza triennale. Inoltre, è stato introdotto il Piano Operativo Annuale che indica le linee di indirizzo per lo sviluppo coordinato ed omogeneo del SIIR, lo strumento attuativo per lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'intervento del PSR è complementare con quanto previsto dal POR-FESR. I due fondi coopereranno come già avvenuto nel periodo 2007-2013, per garantire la copertura totale del territorio in banda larga e incrementare la velocità di trasmissione dei dati (banda ultralarga), sostenendo la realizzazione di investimenti per la realizzazione d'infrastrutture ad accesso aperto (Local Access Network).

Le aree oggetto di intervento saranno individuate nel dettaglio attraverso consultazioni pubbliche e indagini di mercato realizzate direttamente dalla Regione. Sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti saranno valutate le differenze di qualità del servizio tra zone urbane e rurali, definite le situazioni di svantaggio e individuate le tipologie d'infrastrutture più adatte per sostenere la competitività e l'innovazione delle imprese, l'integrazione sociale e la coesione economica delle famiglie dei territori rurali.

L'intervento del PSR, che sarà orientato a ottenere una velocità di trasmissione di 30 Mbps tendente a 100 Mbps. riguarderà:

1. la costruzione di infrastrutture, comprese quelle di backhaul e impianti al suolo (sistemi fissi, wireless terrestri, satellitari o combinazioni di tali sistemi);
2. il miglioramento e potenziamento delle infrastrutture esistenti per ottenere una maggiore velocità di trasmissione dati;
3. l'installazione di infrastrutture passive (opere di ingegneria civile quali condotti e altri elementi della rete quali fibra spenta, ecc.), anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, acqua, reti fognarie);
4. la realizzazione delle opere necessarie per l'ultimo miglio della rete, ossia funzionali alla connessione tra la centrale telefonica e gli utenti finali.

Considerati gli obiettivi in termini di velocità di trasmissione, le infrastrutture dovranno essere principalmente basate sulla fibra ottica, rendendo comunque disponibile l'utilizzo a tutti gli operatori di telecomunicazioni che dovranno avere accesso alla rete a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Tutto quanto sopra esposto in ottemperanza ai target dell'Agenda digitale europea e del piano per la banda ultralarga del Governo Italiano.

Foreste

La Liguria presenta un territorio boscato molto esteso (è la regione più boscata d'Italia) pari a circa i due terzi della superficie totale (ICC29, tav. 4.65 e PF10). Il 60% circa è costituito da bosco ceduo (prevalentemente di castagno).

Il 90% dei boschi liguri è sottoposto a vincolo idrogeologico (PD6), il 25% a vincolo naturalistico (ICS38). La maggior parte di queste superfici è governata a ceduo, che in molti casi ha superato il turno ottimale da molti anni.

Gli incendi costituiscono una grave minaccia al patrimonio forestale ligure. Il potenziamento delle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi ha fatto sì che il loro numero e l'estensione delle superfici percorse da incendio siano in costante diminuzione (tav. 4.66 e PF12).

In Liguria il fenomeno degli incendi boschivi si manifesta, tutto l'anno; ai fini della rappresentazione del livello di rischio, sono state elaborate due diverse carte che riflettono le differenti situazioni che contraddistinguono il periodo invernale da quello estivo, in termini sia di incidenza numerica degli incendi sia di distribuzione territoriale (tav. 4.67).

Le aree percorse dal fuoco rivestono un importante fattore di dissesto idrogeologico dovuto principalmente all'aumento del ruscellamento superficiale e alla conseguente erosione accelerata dei suoli (PD17).

Gli incendi sono fonte di gas serra, in quanto il rogo della vegetazione libera nell'atmosfera la CO₂ stoccata nelle parti aeree delle piante. Le foreste della Liguria costituiscono un importante serbatoio di CO₂.

Globalmente i boschi liguri assorbono circa 22 Mt di carbonio con un sink medio annuo di circa 700.000 tonnellate (PF23): un ha di bosco, quindi, mediamente trattiene 57/58 t di carbonio, con capacità di assorbimento media di 1,6/1,7 t/ha/anno. E' ipotizzabile un ulteriore incremento di tali valori attraverso lo sviluppo della filiera del legno da paleria e da opera, favorendo il sequestro e la fissazione di carbonio di lungo periodo anche nei prodotti legnosi (O21).

La mancanza di gestione innesca un circolo vizioso in cui l'aumento di necromassa favorisce le patologie forestali che a loro volta indeboliscono la struttura del soprassuolo, esponendo i versanti ai rischi connessi agli eventi meteorici estremi.

Negli ultimi anni si è osservata una recrudescenza delle avversità biotiche delle foreste (PD10 e M6), in parte dovute a cause umane, ma favorite dall'andamento climatico sempre più incerto, caratterizzato da intense piogge invernali ed estati torride.

Il settore forestale è caratterizzato da una rilevante offerta potenziale di prodotti ma da una altrettanto rilevante sottoutilizzazione.

I dati sulle utilizzazioni forestali evidenziano che in Liguria è sottoposta al taglio una superficie inferiore all'1% della superficie forestale totale ed il volume di legname utilizzato è inferiore al 10% del volume di crescita annuale. Si prelevano pochi "interessi" che maturano su un "capitale" notevole che, pertanto, continua a crescere: è stato stimato che nell'ultimo decennio (2005/2015), il bosco ligure si è espanso ad un ritmo annuale di circa 2.270 ha, in gran parte sostituendo superfici agricole non più utilizzate.

Le potenzialità produttive dei boschi liguri (O13) segnalano tre produzioni: prodotti legnosi (costituiscono la produzione classica associata ai boschi, tipicamente suddivisa tra legname da opera e legna da ardere), prodotti forestali non legnosi (raccolta di funghi e tartufi) e servizi (contenimento del fenomeno di dissesto idrogeologico, servizi turistici ricreativi).

In ragione dell'età media avanzata delle foreste liguri, la legna da ardere è il prodotto più ricavato; gli assortimenti di maggior pregio costituiscono una quota assolutamente minoritaria dei volumi totali, per

giunta in diminuzione, anche a causa dell'insufficiente utilizzo del prodotto locale in edilizia e nell'industria del mobile (M7, tav. 4.68, PD19).

Recenti esperienze hanno dimostrato che un'attenta scelta delle piante abbattibili in cedui invecchiati può permettere di ottenere quel poco di legname da opera che può costituire una valida integrazione ai redditi, potendo quindi costituire un valido incentivo alla conversione del ceduo. Esperienze di filiera e contratti collettivi del legname (es. mobili ed arredi) dimostrano poi come siano possibili utilizzazioni diverse rispetto alla legna da ardere se il legno è certificato o valorizzato in accordo con le tradizioni locali (O11).

Il legname proveniente dai cedui invecchiati ha trovato una nuova valorizzazione nella filiera bosco-legno a fini energetici. La riduzione in cippato del legname proveniente dai cedui invecchiati ha permesso di assegnare un valore economico a tali soprassuoli che ne giustifica l'utilizzazione, favorendo inoltre nell'ottica di una corretta pianificazione della filiera (O6), interventi di conversione. Nuovi sbocchi occupazionali e occasioni di integrazione del reddito, possono derivare dal potenziamento del governo del bosco e dal rinnovato ruolo multifunzionale delle imprese forestali (O14).

Il riscaldamento a biomassa appare un'alternativa interessante, soprattutto per le colture in serra, lasciando intravedere azioni sinergiche in cui la materia prima possa provenire da boschi liguri adeguatamente gestiti. Il RAFL 2012/2013 ha censito 18 impianti di riscaldamento a biomassa, installati per lo più in edifici pubblici ed aziende agricole, per una potenza complessiva di 11.210 KW

La raccolta di prodotti non legnosi appare sempre più attività di integrazione dei redditi provenienti dalle utilizzazioni legnose. L'interesse verso questo tipo di prodotti è in costante aumento, sia da parte della produzione che del consumo. Gli ultimi anni registrano un costante aumento dei ricavi dalla vendita dei tesserini per la raccolta funghi e un aumento delle richieste di rilascio di tesserini per la raccolta dei tartufi.

La castanicoltura e la corilicoltura hanno dato luogo a filiere che hanno contribuito al recupero dei castagneti da frutto e noccioleti in alcune zone dell'Appennino ligure. L'infestazione da cinipide (tav. 4.40 e PD10) del castagno sta compromettendo da alcuni anni le produzioni mettendo a rischio le filiere locali. Sebbene la lotta biologica stia dando i primi risultati, il pieno recupero produttivo non sarà immediato.

Filiere di nicchia per l'utilizzo di frutti di bosco o piccoli frutti che vengono trasformati direttamente in azienda e poi valorizzati nell'ambito della vendita diretta o tramite la ristorazione stanno suscitando un certo interesse ai fini dell'integrazione del reddito nelle aziende agro-forestali. (PF14)

La produzione di fronda verde (tav. 4.69) per uso floristico, nel 2013, risulta in forte calo, anche se mantiene una notevole importanza tra i prodotti non legnosi che trova la sua fonte sia nell'attività di coltivazione in pieno campo che nella raccolta in natura.

Alle risorse forestali è riconosciuto un limitato valore economico, che comporta scarse motivazioni alla loro protezione e gestione (M8). Finalità generale è, quindi, la valorizzazione economica delle foreste.

La riattivazione di una selvicoltura locale deve essere inserita in una pianificazione forestale omogenea: si segnala la predisposizione, nell'ambito di un progetto ALCOTRA, di due piani forestali di indirizzo territoriale sperimentali.

La gestione deve essere supportata da un'adeguata infrastrutturazione che, oltre ad una razionalizzazione della viabilità a servizio delle operazioni forestali e delle strutture di raccolta, veda lo sviluppo di metodi di

esbosco innovativi, in Liguria ancora ampiamente sottoutilizzate.

L'associazionismo, soprattutto tra soggetti privati, è un'altra azione di fondamentale importanza per il settore che, caratterizzato da una proprietà estremamente frammentata (PD8), rende non coerenti tra loro gli interventi forestali. Segnali confortanti derivano dalla presenza sul territorio di alcuni consorzi di proprietari boschivi, a cui si affianca la crescita della propensione tra imprese a cooperare sui cantieri (PF9).

In Liguria dove è sostenuta una selvicoltura prossima alla natura (anche in considerazione della notevole superficie oggetto di forme di tutela - circa il 36% dei boschi liguri ricade in aree Natura 2000), la viabilità ha raramente un interesse esclusivamente forestale di tipo produttivo; è invece frequente, specie nelle aree interne caratterizzate da valli strette, l'utilizzo, ai fini forestali, di viabilità pubblica ordinaria.

Il numero di imprese che svolgono un'attività in ambito forestale si attesta attorno alle 900 unità. Tali imprese sono suddivise per provincia in modo disomogeneo: oltre la metà (59%) di esse è concentrata in provincia di Savona.

Il totale delle imprese individuate sul territorio può essere suddiviso in base alla prevalenza dichiarata per quanto riguarda l'attività forestale (tav. 4.70).

Ambiente

La morfologia territoriale regionale, modellata in una stretta fascia marittima, determina uno dei caratteri più specifici del paesaggio ligure.

Le norme di attuazione della pianificazione di bacino nelle aree di frana comporta un efficace impedimento alla costruzione di edifici e strutture che, se realizzati, aumenterebbero l'entità del rischio per frana. Gli esiti degli studi di maggior dettaglio della pianificazione di bacino a riguardo dei corpi franosi e l'acquisizione di nuovi dati di interferometria radar satellitare hanno contribuito ad accrescere le conoscenze per una migliore perimetrazione dei corpi franosi.

In base alle nuove tecnologie impiegate e all'estensione delle superfici territoriali analizzate, si rileva un costante e graduale aumento degli areali in frana.

A seguito degli intensi eventi alluvionali dell'autunno 2011, si sono attivati 1.920 nuovi fenomeni di colate rapide detritiche torrentizie, tipologia di frana che comporta un'alta pericolosità per persone o cose presenti sulla loro traiettoria.

Il contenimento delle aree a rischio idrogeologico per frana, perseguito attraverso l'imposizione di vincoli urbanistici su areali di frane esistenti via via maggiormente studiate e definite, è stato superato e messo in crisi dal consistente numero di nuove frane prodotte in breve tempo dagli intensi eventi alluvionali (a seguito di quello dell'autunno 2011, si sono attivati 1.920 nuovi fenomeni di colate rapide detritiche torrentizie).

La situazione che ne deriva a scala regionale al 2011 vede circa il 9,5% del territorio interessato da fenomeni franosi, di questo il 4,2% circa interferisce con aree già urbanizzate (tav. 4.71).

L'estrema fragilità del territorio ligure rende fondamentale l'attuazione di politiche preventive di manutenzione del territorio, che superi l'ottica degli interventi isolati ed emergenziali, con la partecipazione attiva di agricoltori e selvicoltori anche attraverso approcci collettivi volti ad accrescere la resistenza al

dissesto dei terreni coltivati e delle superfici forestali (O17) soprattutto nelle aree montane, dove si concentra la maggior parte della SAU (73,6%, ICS32).

I fenomeni di dissesto interessano maggiormente quelle porzioni di territorio in cui il paesaggio è stato maggiormente trasformato dall'agricoltura (terrazzamenti, opere di regimazione, teli impermeabilizzanti, PD11 e PD13).

I paesaggi terrazzati (tav. 4.72) sono un fondamentale presidio contro il dissesto idrogeologico (PD13) in una regione in cui il 30% della SAU è interessata dai muretti a secco. Appare evidente il legame tra la soglia di innesco di una frana superficiale e la rottura di equilibrio idrogeologico dovuto ad un tratto di terrazzamento degradato. Il fenomeno incrementa quel trasporto solido particolarmente temibile in caso di piogge eccezionali.

Il territorio richiede altresì interventi per mantenere l'efficienza idraulica e ambientale degli alvei dei fiumi e dei versanti anche attraverso la realizzazione preventiva di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica.

La Regione ha fornito criteri e indirizzi per l'attuazione di una politica preventiva a scala di bacino del territorio, che superi l'ottica degli interventi isolati ed emergenziali e tenda alla continuità dell'azione manutentiva. Gli interventi di manutenzione, realizzati da diversi soggetti pubblici nel periodo 2008/2011 ammontano a oltre 1.000 unità (tav. 4.73).

Le informazioni e le mappe del sito Pan European Soil Erosion Risk Assessment evidenziano, in ragione della particolare orografia del territorio regionale, una situazione piuttosto complessa in cui le aree a maggiore rischio erosione si trovano nel ponente ligure: si tratta del resto, delle aree con i rilievi più alti e con i maggiori dislivelli.

I dati (ICS42) descrivono bene la fragilità del territorio agricolo ligure, dove il 53% della SAU è interessata da fenomeni erosivi di origine idrica, una quota che è circa doppia rispetto alla media nazionale. Si tratta, peraltro, di dati non misurati, bensì stimati sulla base di modelli adottati a livello internazionale, che tengono conto di litologia, copertura vegetale e pendenza del terreno. Il dato è evidentemente connesso alla pendenza media del terreno, in Liguria assai accentuata (tav. 4.35, M9 e M10).

Il 97% della SAU interessata dal dissesto idrogeologico è dedicata alla coltivazione di seminativi e colture permanenti (soprattutto ortofloricole); interessa quindi la parte più antropizzata del territorio ligure dove queste colture sono più diffuse.

Solo il 6% della superficie coperta da prati permanenti e pascoli presenta perdita di suolo superiore alle 11 tonnellate anno (ICS42). Il dato è significativo perché descrive una corretta gestione di queste superfici, che generalmente sono molto esposte a questo tipo di fenomeni in quanto relegate alle aree più impervie e improduttive del territorio (la media italiana è 30%).

L'ampia copertura forestale del territorio regionale (ICS 31) garantisce una buona prevenzione dell'erosione, sempre che non intervengano incendi (il terreno messo a nudo dal fuoco è estremamente vulnerabile). Problematiche di frane superficiali possono evidenziarsi anche in aree ove la copertura forestale è completa, a causa del ribaltamento di ceppaie vetuste. Tale situazione è sostanzialmente legata all'abbandono delle attività selvocolturali.

Il suolo per le sue caratteristiche intrinseche costituisce il sistema di autodepurazione naturale più completo,

ma quando contaminato rimane tale per tempi assai più lunghi rispetto all'acqua e all'aria. L'agricoltura, condotta secondo logiche di sostenibilità ambientale, può contribuire efficacemente agevolando i fenomeni di degradazione naturale. A tal fine sono importanti la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti di sintesi e concimi, l'estensivizzazione delle coltivazioni e il mantenimento della sostanza organica (s.o.) nel suolo.

In merito ai contenuti di s.o. non si pongono particolari problemi per il 70% del territorio che è coperto da foreste, a parte il caso delle aree percorse dal fuoco. Per i prati permanenti e i pascoli che occupano circa il 50% della SAU, non si pongono problemi di s.o. Per i rimanenti 22.000 ha circa, occupati da colture arboree e seminativi, i dati sulle tendenze di medio periodo (2008/2013), mostrano un contenuto di s.o. buono/abbondante. I dati medi registrati dei contenuti in s.o. possono essere così riassunti:

- olivo: 2,24%
- vite: 3,86%
- ortaggi: 4,02%
- seminativi: 5,11%

Valori di riferimento del contenuto in s.o.: scarso <1,8%; buono >1,8%< 2,5%; abbondante >2,5% (PF19).

La ricchezza degli ecosistemi liguri è testimoniata dal fatto che dei 175 habitat della direttiva habitat rilevati in Italia, 72 sono individuati anche in Liguria e molti di essi sono considerati prioritari e occupano una superficie regionale complessiva di 40.982 ha (6,87%).

La Liguria emerge per la particolare ricchezza del numero delle specie presenti: 44 sono le specie segnalate nei siti Natura 2000 liguri di cui all'allegato II della direttiva habitat (3 d'importanza prioritaria) e 245 le specie ornitiche di cui agli Allegati I e II della direttiva uccelli (69 segnalate di rarità). Numerose sono anche le specie endemiche (420).

L'agricoltura ha un ruolo specifico nella conservazione e nella gestione attiva di molti degli habitat in cui queste specie prosperavano e che oggi sono in diminuzione a causa dell'abbandono delle attività agricole ed il conseguente appiattimento paesaggistico.

Parchi nazionali e regionali e riserve naturali entrano a far parte, assieme alle aree identificate dalle direttive habitat e uccelli, della rete Natura 2000. La rete Natura 2000 ligure si estende, compresi i siti di interesse comunitario marini, per circa 147.000 ha (circa 11.000 sono dedicati alle attività agricole) distribuiti in 111 SIC (85 terrestri e 26 marini), 14 ZSC e 7 ZPS.

Analizzando la lista generale degli habitat della Rete Natura 2000, aggregati secondo macrocategorie, si nota subito la netta prevalenza, di habitat forestali, che rappresentano il 70% circa del territorio ligure tutelato dalla Rete Natura 2000. Le foreste tutelate dalla Rete Natura 2000 sono governate sia a ceduo (circa 66.000 ha) che a fustaia (circa 28.600 ha).

Ai sensi della direttiva 92/43/CEE sono stati individuati gli habitat prioritari presenti in Liguria che rischiano di scomparire senza gli adeguati interventi agrosilvopastorali (tav. 4.74).

In Liguria sono presenti anche 11 tipi di habitat forestali appartenenti alla rete Natura 2000 e rientranti nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE (tav. 4.75).

In Liguria sono presenti anche 275 elementi di collegamento ecologici la cui tipologia ambientale è

principalmente forestale, che occupano una superficie complessiva di 34.832 ha.

Il ruolo di conservazione dell'agricoltura non si limita agli habitat indicati dall'UE, ma si estende a tutti gli ambienti agricoli caratterizzati da bassi livelli di input e coltivazioni estensive e laddove gli elementi del paesaggio, le opere e le sistemazioni idraulico agrarie sono attivamente conservate (O4).

Queste caratteristiche individuano una particolare tipologia di superficie agricola, le aree ad alto valore naturale. In Liguria, le aree agricole HNV costituiscono l'80% della SAU (ICC34 e ICS34, ICS37 e PF11), a fronte di una media nazionale pari al 51%. Si tratta per lo più di pascoli e prati pascoli, ma vi rientrano anche gli oliveti ed i vigneti terrazzati, oltre che le aree con presenza di mosaico di agricoltura a bassa intensità.

Le aree HNV si estendono su 38.933 ha, circa il 7% del territorio regionale. La tav. 4.76 permette di apprezzarne la distribuzione sul territorio regionale: mentre le aree con elevata proporzione di vegetazione semi naturale sono per lo più concentrate lungo l'arco appenninico, la superficie agricola in grado di sostenere specie rare o un'elevata ricchezza di specie di interesse mondiale, europeo, nazionale, locale è uniformemente distribuita sul territorio regionale.

In Liguria il 22% delle foreste (75.440 ha) è classificato come HNV. Sono incluse, le comunità ad areale ristretto quali le pinete a pino marittimo, i cedui e le fustaie stramaturi nonché tutte le foreste ricadenti in zona SIC/ZSC/ZPS.

La qualità degli habitat agricoli e forestali viene valutata attraverso l'andamento delle popolazioni ornitiche nidificanti in tali ambienti, il Farmland Bird Index (ICS35) e il Woodland Bird Index. Fatto pari a 100 (tav. 4.77) il valore dell'indice nel 2000, si registra una diminuzione costante dell'FBI pari al 2,7 % annuo, con un decremento del 25,6% tra il 2000 e il 2012 ed una tendenza alla diminuzione per il 53% delle specie e all'aumento per il 20% (PD9 e M11).

Lo stesso indice, applicato alle specie ornitiche forestali (tav. 4.78) indica una situazione di aumento moderato (variazione media annua +1,58%), con un incremento complessivo, tra il 2000 e il 2012, pari al 15,3%.

Un territorio non sufficientemente gestito contribuisce all'appiattimento della varietà paesaggistica e ad una progressiva perdita di biodiversità (PD9 e M5).

Un sintomo del degrado è l'aumento numerico delle popolazioni di ungulati, in particolare di quelle di cinghiali, daini e caprioli che, non trovando sostentamento nel bosco abbandonato, si rivolgono alle colture agricole e alle superfici forestali dove è stato praticato il taglio di turno con conseguente aumento della rilevanza dei danni (M6).

Il lupo, da un lato rappresenta un grande valore naturalistico ed ecologico (in quanto specie protetta), dall'altro costituisce un problema crescente per gli allevatori e per la loro attività.

L'entità dei danni e i rimborsi sono relativamente modesti se considerati a livello di intero territorio regionale, ma rilevanti a livello della provincia di Genova (144 eventi dal 2002 al 2008, per un totale di 274 capi predati).

I danni a beni e strutture (tav. 4.79 e M6) nella maggior parte dei casi non vengono ufficialmente denunciati dagli agricoltori, consapevoli che la scarsa disponibilità di fondi non consente il totale risarcimento. E'

quindi possibile che i dati siano ben al di sotto della reale consistenza.

La l. r. n. 24/2009 "*Rete di fruizione escursionistica della Liguria*", pone le basi per un'azione coordinata di tutela e valorizzazione dei percorsi più interessanti, a cominciare da quelli che collegano tra loro le aree tutelate di maggior pregio. La dorsale della rete è l'Alta Via dei Monti Liguri, percorso di oltre 400 km che attraversa tutta la Liguria (PF15).

La tabella seguente riporta in dettaglio lo stato di adozione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000

tipologia dei Piani	numero	Ente competente	STATO DI avanzamento	tempi di conclusione approvazione
Piani di Gestione adottati di SIC	13	3 Parco regionale Aveto 5 Parco regionale dell'Antola 4 Parco regionale del Beigua 1 Bric Tana	sottoposto a procedura VAS	fine 2015
Piani di Gestione adottati di ZPS	1	1 Parco regionale del Beigua	sottoposto a procedura VAS	fine 2015
Piani di Gestione in fase di redazione avanzata SIC	15	8 Parco regionale delle alpi Liguri 4 SIC Regionali 3 Provincia di Imperia	In fase di redazione	fine 2016
Piani di Gestione in fase di redazione avanzata ZPS	6	6 Parco regionale delle Alpi Liguri	In fase di redazione	fine 2016
Piani di Gestione in fase di redazione SIC	3	1 Parco regionale di Portofino 2 Provincia Savona	In fase di redazione	fine 2016
Piani di gestione per cui sono affidati gli incarichi SIC	4	Parco regionale di monteMarcello	In fase di redazione	Giugno 2017
Piani di Gestione per cui non è stata avviata la redazione SIC	3	3 SIC regionali	In fase di redazione	Giugno 2017
totale	45			

Qualità delle acque

L'approvvigionamento del sistema idrico ligure dipende prevalentemente da corsi d'acqua brevi, con caratteristiche torrentizie, e da falde sotterranee confinate in acquiferi alluvionali di modesta estensione.

Questi acquiferi sono spesso esposti a notevoli pressioni antropiche, anche a fronte del notevole afflusso turistico stagionale dei mesi estivi, esercitate in particolare sui territori costieri, e localmente, a emungimenti irrigui concentrati su aree di estensione relativamente ridotta.

Tre delle quattro province liguri hanno come principale fonte di approvvigionamento idrico gli acquiferi sotterranei, ospitati in sedimenti alluvionali generalmente contraddistinti da permeabilità medio alte. La

risorsa idrica sotterranea ricopre quindi un ruolo strategico nel fabbisogno regionale.

Nella maggior parte dei casi, i pozzi destinati ad uso idropotabile e irriguo sono ubicati nelle piane alluvionali o nei terrazzi fluviali dei corsi d'acqua. Spesso tali risorse sono sfruttate al punto da generare fenomeni di intrusione del cuneo salino nelle acque di falda, soprattutto nei periodi particolarmente siccitosi.

A partire dal 2000, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, monitora lo stato qualitativo di tali corpi reservoir. Relativamente al periodo 2000/2006, i monitoraggi delle acque sotterranee sono stati eseguiti su tutti gli acquiferi ritenuti significativi ai sensi del d.lgs. 152/99 (tav. 4.80), tra i quali spiccano per estensione quelli relativi alle piane terminali dei fiumi Centa e Magra.

Con il recepimento della Dir.2000/60/CE, il territorio regionale è stato suddiviso in due Distretti idrografici: Appennino Settentrionale (ITC) e Fiume Po (ITB). Nel primo ciclo (2010/2015) dei PdG dei Distretti il programma di monitoraggio è stato suddiviso in 2 periodi triennali (2009/11 e 2012/14), dal monitoraggio realizzato nel primo periodo è stata ottenuta la prima classificazione provvisoria dei Corpi Idrici(CI) superficiali e sotterranei di cui alla DGR 1615/2012.

Dei 220 CI superficiali regionali nel periodo 2009-2011, circa l' 80% sono risultati in stato chimico buono, mentre per quanto riguarda lo stato ecologico circa il 47% è in stato elevato o buono, il 43% in stato sufficiente e il restante 10% risulta qualitativamente scarso.

Nell'ambito della fase di aggiornamento del Piano di tutela delle acque per il sessennio 2016-2021 in parallelo e sinergia con l'aggiornamento dei Piani di gestione Distrettuali è stata effettuata una nuova classificazione delle acque con DGR 1806 del 30/12/2014 che aggiorna la precedente DGR 1615/2012 .(tabelle 1 e 2) ed effettua una nuova classificazione dei corpi idrici sotterranei basandosi sui dati del quinquennio 2009-2013 (tabella 3). Anche se non è stato possibile utilizzare l'ultimo anno del sessennio e cioè il 2014, nel territorio regionale la situazione delle acque superficiali risulta complessivamente in miglioramento.

Nel dettaglio, per il quinquennio 2009-2013, i 220 CI superficiali regionali sono stati monitorati tutti per lo stato chimico mentre per lo stato ecologico rimangono ancora da definire i monitoraggi di 8 CI sul totale. Dai monitoraggi risulta che circa il 90% dei CI superficiali è in stato chimico buono, mentre per quanto riguarda lo stato ecologico il 70% è in stato elevato o buono, il 24% in stato sufficiente e il restante 6% risulta qualitativamente scarso.

Per quanto riguarda le acque sotterranee il monitoraggio ha coperto il 100% dei corpi idrici e la situazione che emerge dal monitoraggio del 2009-2013 è la seguente: circa il 60% dei 41 Corpi idrici sotterranei risulta in stato chimico buono, mentre per quanto riguarda lo stato quantitativo circa il 65% di corpi idrici risulta in condizioni buone.

Si conferma l'assenza di fenomeni di eutrofizzazione nei fiumi legati alla pressione agricola come peraltro già riportato nel Report Nitrati 2008-2011 ex Articolo 10 della Direttiva 91/676/CEE.

Pur in assenza di analisi puntuali si conferma che la percentuale di acqua utilizzata ai fini agricoli sul totale degli utilizzi, sia proveniente da CI idrici superficiale che da acque sotterranee, è di valori molto ridotti. Sulla base dei dati disponibili si può stimare che tale percentuale sia al di sotto del 10%.

La maggior parte della SAU è infatti dedicata a colture estensive a intensità di fattori di produzione medio bassa (53,5%; ICC18 e ICS18). Queste ultime, per lo più relegate nell'entroterra, svolgono un'importante

funzione di presidio ambientale in termini di qualità del suolo, risparmio idrico e lotta e prevenzione dei cambiamenti climatici.

Il livello di fertilizzanti utilizzato nell'agricoltura ligure è tale da non destare preoccupazioni per i livelli di inquinamento della falda (ICS40). Tuttavia, nella Piana di Albenga, una porzione di territorio è sensibile alla presenza di nitrati nelle falde acquifere per via dell'effetto dell'intensità colturale e della tecnica irrigua praticata dalle aziende ortofloricole presenti in zona, oltre che delle caratteristiche pedologiche dei terreni la cui permeabilità non consente un'adeguata protezione delle falde.

L'area, che interessa una superficie corrispondente allo 0.3% del territorio regionale e ricade nel bacino idrografico del Fiume Centa interessando la zona pianeggiante ad est dell'asta fluviali e la fascia costiera per una superficie di circa l'8% della superficie dell'intero bacino idrografico, si estende per 1.325 ha (di cui 1.098 di SAU) nei Comuni di Albenga, Ceriale e Cisano sul Neva. La zona è stata definita vulnerabile ai sensi della direttiva 91/676/CEE. La Regione ha adottato un piano d'azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola (PF16).

La tav. 4.81 relativa alle elaborazioni dei dati del monitoraggio attuato sui pozzi campionati nell'areale della zona vulnerabile, mostra che il valore del contenuto medio in nitrati non evidenzia incrementi significativi negli anni.

Tuttavia, sebbene con un trend in diminuzione, i valori medi risultano ancora superiori ai 50 mg/l, per cui si continua nelle azioni intraprese.

La qualità media delle acque provenienti dai campionamenti nel resto della regione è invece decisamente superiore, attestandosi attorno agli 8 mg/l di NO₃, nel 2012.

La sostenibilità delle colture liguri è testimoniata dagli indici riferiti alle quantità di acqua irrigua somministrata (ICC39, PF17) attraverso sistemi ad elevata efficienza idrica. Si tratta di un valore molto basso da imputarsi quasi interamente alle colture ortofloricole e a poche aziende con colture vitivinicole e olivicole di alto pregio. Queste produzioni condizionano molto anche il valore del dato riferito all'ettaro che è sensibilmente più basso della media nazionale (900 m³/ha) e comparabile a quello di alcune regioni a tradizione cerealicola.

L'utilizzo di fitofarmaci è in costante diminuzione (tav. 4.82 e PF18). La quantità di prodotto erogato è calata notevolmente tra i due censimenti: 13,6 kg/ha nel 2010 contro i 17 kg/ha del 2000. Il consumo è per lo più concentrato nel ponente ligure, dove, nel quinquennio 2008-2012, in media è stato distribuito il 70% del prodotto.

Energia

Il sistema energetico regionale non può prescindere dalla funzione che la Liguria svolge in ambito nazionale: Essa dispone di tre centrali termoelettriche che, a fronte di una potenza installata di circa 1.690 MW, esportano fuori dai confini territoriali circa il 50% della propria produzione.

La Liguria intende ridurre la dipendenza da fonti non rinnovabili aumentando progressivamente la quota di energia prodotta da fonti sostenibili. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sebbene rappresenti ancora una quota marginale rispetto al totale regionale, è in costante aumento (tavola 4.83, ICS43): gli obiettivi di produzione sono fissati dal Piano Energetico Ambientale Regionale (O18).

La tav. 4.83 mostra una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in continuo aumento in Liguria (PF21): in particolare si ha un maggiore impiego di energia eolica e solare, mentre gli apporti di origine idroelettrica mostrano una diminuzione di circa il 30% .

La produzione di energia termica da fonti rinnovabili ammonta complessivamente a 71 Ktep (2012).

I consumi di energia elettrica dell'agricoltura e dell'industria alimentare sono in costante aumento. Il consumo medio di energia all'ha è aumentato del 46% tra i due censimenti. I consumi totali dell'agricoltura, invece, sono rimasti pressoché costanti, a fronte però di una SAU notevolmente diminuita. Non è possibile stabilire un andamento preciso nelle serie storiche dei consumi (tav. 4.84), anche se è evidente una tendenza all'aumento, almeno nel lungo periodo. Una parte crescente della domanda di energia regionale è coperta dalle fonti rinnovabili (PF20).

Anche la quota di consumi energetici dell'agricoltura sul totale regionale riflette questa incertezza a cui non è possibile dare una spiegazione univoca in quanto coinvolge diversi fattori legati in vario modo ai consumi elettrici come clima e rinnovo del parco macchine.

Il settore agricolo è caratterizzato da una bassa concentrazione dei consumi di energia e da bassi livelli di consumo pro-capite (ICS44 e tavola 4.84). Tuttavia, nel quinquennio 2008-2012, il peso percentuale dei consumi di energia elettrica dell'agricoltura sul totale regionale mostra una tendenza all'aumento, anche se di pochi punti percentuali. Il contributo dell'industria alimentare sul totale dei consumi energetici della Regione, invece, è andato incontro ad una progressiva riduzione dopo una lunga fase di continuo incremento (tav. 4.85), sintomo evidente di come la crisi economica non abbia risparmiato nemmeno questo settore.

La riduzione dei consumi, si accompagna anche alla propensione ad eseguire interventi rivolti all'efficientamento energetico, dalla messa a disposizione di strumenti incentivanti (certificati bianchi) e dallo sviluppo del mercato di vendita dei crediti di carbonio (O19).

Clima e qualità dell'aria

L'agricoltura è uno dei settori che più dipendono dal clima e che risentono maggiormente degli effetti dei cambiamenti climatici.

L'analisi dei dati meteorologici riferiti agli anni 2011/2013, rivela anomalie delle medie annuali delle temperature massime e minime e delle precipitazioni.

Nel 2011 (tav. 4.86), ad eccezione di alcune aree, i valori termici massimi sono stati superiori alla media in gran parte del territorio, con valori superiori anche di oltre 3°C in alcune aree interne della provincia di Genova. Una situazione simile si registra nel 2012 con valori massimi superiori alla media in gran parte della regione. Il 2013 presenta una situazione complessivamente caratterizzata da valori termici inferiori alla media in gran parte della regione.

Quanto alle temperature minime, nel 2011, ad eccezione di alcune aree, i valori termici sono stati superiori alla media in gran parte del territorio, con valori superiori anche di oltre 3°C in limitate aree del levante. Nel 2012 la situazione si caratterizza per valori complessivamente in linea con la media o inferiori. Valori superiori alla media si registrano, invece, nel levante ligure. Il 2013 vede a ponente, con minime più basse della media di circa 1°C, valori complessivamente più bassi rispetto al levante, dove si sono riscontrate minime superiori alla media di circa 1,5°C (tav. 4.87).

La tav. 4.88 mostra le anomalie dei cumulati annuali di pioggia. Nel 2011, la differenza tra i cumulati annuali e la media climatica vede un surplus soprattutto nelle aree coinvolte dagli eventi alluvionali dell'ottobre/novembre (Val di Vara ed entroterra genovese). Nelle altre aree, i cumulati annuali di pioggia sono stati inferiori alla media o in linea con essa. Il 2012 risulta caratterizzato da abbondanti precipitazioni in gran parte del territorio regionale con cumulati superiori alla media e valori fino ad oltre 600/800 mm in più in alcune zone del genovese. Il 2013 è l'anno più piovoso dei tre, con cumulati di pioggia superiori alla media in tutto il territorio con significative differenze tra i cumulati annuali e medi (valori dell'ordine di + 500 mm in gran parte del levante e del ponente, fino a valori di oltre 900/1.000 mm in più in diverse zone interne del levante).

La tav. 4.89 mostra l'andamento delle precipitazioni stagionali per ogni singolo anno e singola provincia, e la media climatica.

Le emissioni di CO₂ nel comparto agroforestale sono imputabili principalmente al consumo di carburante da parte delle macchine agricole e agli incendi boschivi. La produzione di anidride carbonica ad opera dei macchinari è correlata al grado di avanzamento tecnologico dei mezzi: più il parco macchine ha vetture obsolete e maggiori sono i consumi e le emissioni.

Buona parte delle emissioni di metano e protossido di azoto sono determinate dai processi di fermentazione enterica (mediamente il 46% delle emissioni totali agricole di CH₄) e dalla concimazione azotata (ICS45).

Rapportando i valori di emissione al numero di capi bestiame rilevati nell'ultimo censimento, è stato possibile calcolare la quantità approssimativa delle produzioni di CH₄ e N₂O degli allevamenti. Nel 2010 il settore zootecnico ha contribuito alle emissioni di GHG immettendo nell'aria almeno 1.141 tonnellate di metano e 65 tonnellate di protossido di azoto (tav. 4.90).

Altra fonte di CH₄ sono le esalazioni che originano dai reflui zootecnici da smaltire. Gli spandimenti di effluenti zootecnici vengono applicati su poco più di 5.576 ha, mentre per quanto riguarda le aziende biologiche 988 ha vengono concimati con letame solido (non considerando le coltivazioni destinate a pascolo magro e altre coltivazioni permanenti).

La fertilizzazione azotata è la principale fonte delle emissioni di protossido di azoto, altro gas serra di origine prevalentemente agricola. Dal 2007 al 2011 si registra un aumento dell'uso dei fertilizzanti nei terreni agricoli liguri. Tra i principi attivi la crescita maggiore ha riguardato l'anidride fosforica che è passata da 37,05 a 148,28 kg/ha di SAU; al secondo posto l'azoto con una crescita del 73% (PD11).

E' stato calcolato il valore del fattore di emissione di N₂O delle coltivazioni fertilizzate. Ad ogni tonnellata di fertilizzante distribuito sulla superficie agricola corrispondono 5,64 kg di diossido di azoto. Applicando questo fattore ai dati sulla distribuzione dei fertilizzanti in regione, è possibile affermare che dal 2007 al 2011 si è verificato, a causa dell'utilizzo di questi prodotti chimici in agricoltura, un incremento delle emissioni di protossido di azoto (+38,8%). Per la quantità di protossido di azoto generata dai pascoli, considerando che il fattore di emissione è pari a 2,38 kg/ha, nel 2010 il valore si attesta intorno a 52 tonnellate contro le 84 del 2000.

L'analisi dei risultati dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera, con riferimento ai gas serra, evidenzia che (tav. 4.91):

- il trasporto stradale dà un contributo significativo alle emissioni di anidride carbonica e di protossido di

azoto;

- l'industria dell'energia e trasformazione di fonti energetiche (comprese le tre centrali termoelettriche) è il macro settore che apporta le maggiori emissioni di anidride carbonica;

- un contributo rilevante alle emissioni di anidride carbonica deriva dai processi di combustione non industriale, cioè dagli impianti termici del settore civile;

- i maggiori contributi alle emissioni di metano derivano dai macro settori trattamento e smaltimento rifiuti e trasporto e immagazzinamento combustibili liquidi.

L'evoluzione del quadro emissivo (1995/2008) mostra una complessiva diminuzione delle emissioni di gas serra, sia del totale espresso come CO2 equivalente che dei singoli gas (tav. 4.92, 4.93 e PF22).

Tavola 4.1 - Classificazione territoriale (Accordo di Partenariato)

Zonizzazione territorio regionale




Tavola 4.1 - Classificazione territoriale AdP

Tavola 4.2 - Classificazione territoriale - individuazione comuni per la definizione della Strategia Nazionale Aree Interne (Ministero dello Sviluppo Economico)




Tavola 4.2 - Classificazione territoriale SNAI


Tavola 4.3 - Dati territoriali per zonizzazione

AREE	Comuni (N)	Popolazione	Superficie (Kmq)	Densità	Indice vecchiaia
ACCORDO PARTENARIATO	235	1.565.127	5.421,6	288,6	230
A	3	717.005	340,9	2.103,3	224
B	0	0	0	0	0
C	123	643.834	1.796,1	358,4	235
D	109	204.288	3.284,5	62,2	235
MISE	235	1.565.127	5.421,6	288,6	230
A/B	12	958.315	610,7	1.569,2	229
C	117	469.197	2.028,3	231,3	225
D	77	122.812	1.784,3	68,8	238
E	28	13.614	942,9	14,4	450
F	1	1.189	55,2	21,5	404

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (anno 2012)

Tavola 4.3 - Dati territoriali per zonizzazione


Tavola 4.4 - Percentuale popolazione over 65 in Europa



Fonte: Rapporto Statistico Liguria (anno 2010)

Tavola 4.4 - Popolazione over 65 in Europa

Tavola 4.5 - Prodotto Interno Lordo a prezzi correnti . PPS pro capite



Fonte: EUROSTAT (anni 2006/2010)

Tavola 4.5 - PIL a prezzi correnti . PPS pro capite

Tavola 4.6 - Valore aggiunto e ripartizione territoriale. Valori ai prezzi correnti (M€) e in %

ATTIVITA' ECONOMICHE	LIGURIA		NORD OVEST		ITALIA	
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	480	1,2%	5.368	1,2%	27.655	2,0%
INDUSTRIA	7.240	18,4%	131.492	28,8%	349.413	24,7%
<i>di cui: costruzioni</i>	2.574	6,5%	27.115	5,9%	86.204	6,1%
SERVIZI	31.603	80,4%	319.791	70,0%	1.036.480	73,3%
TOTALE	39.323	100%	456.651	100%	1.413.548	100%

Fonte: ISTAT - conti economici territoriali (anno 2011)

Tavola 4.6 - Valore aggiunto e ripartizione territoriale


Tavola 4.7 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto di agricoltura, silvicoltura e pesca valori ai prezzi correnti (M€)

	LIGURIA	NORD OVEST	ITALIA
Produzione di beni e servizi ai prezzi base	713.312	11.848.550	53.148.367
Consumi intermedi ai prezzi d'acquisto	246.716	6.602.191	25.040.474
Valore aggiunto ai prezzi base	466.596	5.246.359	28.107.893
<i>di cui</i>			
<i>Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi</i>	412.630	5.096.494	26.413.352
<i>Silvicoltura e utilizzo di aree forestali</i>	5.498	78.336	562.813
<i>Pesca e acquacoltura</i>	48.467	71.529	1.131.728

Fonte: ISTAT - conti economici territoriali (anno 2012)

Tavola 4.7 - Produzione, consumi intermedi, valore aggiunto di agricoltura, silvicoltura e pesca


Tavola 4.8 - Produzione lorda vendibile per categoria di attività 2005-2012 (migliaia di euro)



Fonte: Rapporto Statistico Liguria 2013

Tavola 4.8 - PLV per categoria di attività


Tavola 4.9 - Produzione lorda vendibile per categoria di coltivazioni (migliaia di euro)



Fonte: Rapporto Statistico Liguria 2013

Tavola 4.9 - PLV per categoria di coltivazioni


Tavola 4.10 - Produzione lorda vendibile per singole categorie di prodotti zootecnici alimentari



Fonte: Rapporto Statistico Liguria 2013

Tavola 4.10 - PLV per singole categorie di prodotti zootecnici alimentari

Tavola 4.11 - Le imprese attive in Liguria



Fonte: Rapporto Statistico Liguria 2013

Tavola 4.11 - Imprese attive in Liguria


Tavola 4.12 - Tassi di sopravvivenza per forma giuridica

	Iscritte nel 2009			Iscritte nel 2010		Iscritte nel 2011
	2010	2011	2012	2011	2012	2012
Società di capitali	68,3	66,6	63,4	69,7	68	71,1
Società di persone	75,6	70,4	63,8	73,1	68,2	76,2
Imprese individuali	82,7	73	65,5	81,7	71,2	73,5
Altre forme	74,3	72,7	70,1	72,7	73,2	74
Totale	79,2	71,6	65	78,4	70,3	77,7

Fonte: Rapporto Statistico Liguria 2013

Tavola 4.12 - Tassi di sopravvivenza per forma giuridica


Tavola 4.13 - Tasso di sopravvivenza di imprese attive liguri iscritte nel 2009 per settore di attività



Fonte: Rapporto Statistico Liguria 2013

Tavola 4.13 - Tasso di sopravvivenza di imprese attive liguri iscritte per settore di attività


Tavola 4.14 - Impresa giovanile in Liguria e Italia per settore



Fonte: Rapporto Statistico Liguria 2013 (anno 2012)

Tavola 4.14 - Impresa giovanile in Liguria e Italia per settore


Tavola 4.15 - Impresa femminile in Liguria e Italia per settore



Fonte: Rapporto Statistico Liguria 2013 (anno 2012)

Tavola 4.15 - Impresa femminile in Liguria e Italia per settore


Tavola 4.16 - Impresa straniera in Liguria e Italia per settore



Fonte: Rapporto Statistico Liguria 2013 (anno 2012)

Tavola 4.16 - Impresa straniera in Liguria e Italia per settore

Tavola 4.17 - Impieghi per componente da gennaio 2006 a giugno 2013 (tassi tendenziali mensili)



Fonte: Rapporto Statistico Liguria 2013 (anno 2012)

Tavola 4.17 - Impieghi per componente


Tavola 4.18 - Numero di occupati per settore (migliaia di unità)

	LIGURIA		NORD OVEST		ITALIA	
Agricoltura, caccia e pesca	16	2,5%	129	1,9%	874	3,7%
Industria	129	19,2%	2.203	32,3%	6.478	27,7%
Servizi	525	78,2%	4.481	65,8%	16.022	68,5%
Totale	670	100%	6.813	100%	23.375	100%

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, rilevazione forze di lavoro (anno 2011)

Tavola 4.18 - Numero di occupati per settore

Tavola 4.19 - Tasso di occupazione e di disoccupazione in Liguria (valori in %)



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (anni 2004/1° trimestre 2013)

Tavola 4.19 - Tasso di occupazione e di disoccupazione in Liguria

Tavola 4.20 - Valore aggiunto per occupato. Valori ai prezzi correnti (€)

	LIGURIA	NORD OVEST	ITALIA
Agricoltura, caccia e pesca	28.915	33.543	28.958
Industria	56.080	58.596	52.566
Servizi	60.197	64.630	60.474
Totale	58.630	62.103	57.131

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, conti economici territoriali & rilevazione forze di lavoro (anno 2011)

Tavola 4.20 - Valore aggiunto per occupato

Tavola 4.21 - Spesa pubblica per consumi finali destinata all'istruzione e alla formazione (valori %)


	2006	2007	2008	2009	2010
Liguria	3,3	3,2	3,1	3,2	3,2
Nord-ovest	2,8	2,8	2,7	3,0	2,8
Italia	4	4	3,9	4,1	4

Note: classificazione delle attività economiche ATECO 2007

Fonte: ISTAT (anni 2006/2010)

Tavola 4.21 - Spesa pubblica per consumi finali destinata a istruzione e formazione


Tavola 4.22 - Incidenza popolazione 25 - 64 anni che frequenta un corso di studio/formazione professionale in Liguria, in Italia e in UE - 27 (valori percentuali)



Fonte: elaborazione su dati EUROSTAT (anni 2007-2012)

Tavola 4.22 - Incidenza popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o formazione professionale

Tavola 4.23 - Incidenza giovani 15 - 24 anni che non lavorano e che non studiano in Liguria, in Italia UE 27 (valori percentuali)



Fonte: elaborazione su dati EUROSTAT (anni 2007 - 2012)

Tavola 4.23 - Incidenza giovani 15-24 anni che non lavorano e non studiano

Tavola 4.24 - Personale addetto alla ricerca & sviluppo in Liguria, nel N.O. e in Italia

	Pubblica amministrazione	Istituzioni private no profit	Università	Imprese	Totale	Addetti R&S ogni 1.000 abitanti
Liguria	1.072	145	2.647	3.546	7.410	4,7
Nord-ovest	5.390	3.194	19.584	50.518	78.686	5,0
Italia	36.153	5.741	73.723	112.478	228.095	3,8

Note: unità espresse in equivalenti tempo pieno (ETP)

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (anno 2011)

Tavola 4.24 - Personale addetto alla ricerca & sviluppo


Tavola 4.25 - Il sistema della ricerca & sviluppo in Liguria, nel N.O. e in Italia

Tema/indicatore	Anno	Unità di misura	Liguria	Nord-ovest	Italia
Ricerca e innovazione					
Spesa media regionale per innovazione delle imprese	2010	€/addetto	3,6	4,4	4,0
Spese intra muros per R&S dell'Università	2011	migliaia di €	137.600	1.278.374	5.669.168
Spese intra muros per R&S della PA	2011	migliaia di €	117.969	434.432	2.653.591
Spese imprese pubbliche e private per R&S	2011	migliaia di €	359.668	5.296.847	10.825.300
Spese sostenute dalle imprese per le attività innovative	2010	migliaia di €	566.016	11.619.199	28.111.939
Capacità innovativa	2010	%	1,4	1,5	1,3
Incidenza della spesa delle imprese in R&S	2011	%	0,8	1	0,7
Incidenza della spesa pubblica in R&S	2011	%	0,6	0,5	0,3
Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo	2010	numero	804	20.632	54.168
Brevetti registrati presso lo European Patent Office	2009	numero	119	1.910	4.350

Fonte: ISTAT

Tavola 4.25 - Il sistema della ricerca & sviluppo

Tavola 4.26 - Imprese che hanno introdotto innovazioni per regione (valori in %)



Fonte: ISTAT

Tavola 4.26 - Imprese che hanno introdotto innovazioni


Tavola 4.27 - Numero di aziende e relativa SAU e SAT per area (definizione Accordo di Partenariato)

	AZIENDA		SAU		SAT		SAU/SAT (%)		SAU/AZIENDA	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010	2000	2010
Aree urbane	3.328	1.552	3.201	3.164	5.884	10.572	54,4%	29,9%	0,96	2,04
Aree rurali intermedie	23.428	13.411	22.044	18.583	50.753	35.487	43,4%	52,4%	0,94	1,39
Aree rurali con problemi di sviluppo	10.231	5.245	38.536	22.037	104.423	51.990	36,9%	42,4%	3,77	4,20
Totale	36.987	20.208	63.781	43.784	161.059	98.048	39,6%	44,7%	1,72	2,17

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT - V e VI Censimento generale agricoltura (anni 2000 e 2010)

Tavola 4.27 - Numero di aziende e relativa SAU e SAT per area


Tavola 4.28 - Superficie agricola utilizzata media



Fonte: L'evoluzione della realtà agricola ligure tra i Censimenti dell'Agricoltura 2000 e 2010 (anno 2010)

Tavola 4.28 - Superficie agricola utilizzata media

Tavola 4.29 - Superficie agricola utilizzata in rapporto alla superficie territoriale



Fonte: L'evoluzione della realtà agricola ligure tra i Censimenti dell'Agricoltura 2000 e 2010 (anno 2010)

Tavola 4.29 - Superficie agricola utilizzata in rapporto alla superficie territoriale

Tavola 4.30 - Superfici agricole utilizzate in ettari, con metodo biologico

Cereali per la produzione di granella	Legumi secchi	Patate	Foraggere avvicendate	Ortive	Vite	Olivo per la produzione di olive da tavola e da olio	Agrumi	Frutteti	Prati permanenti e pascoli	Altre coltivazioni	TOTALE
41,87	1,17	14,65	31,26	71,43	51,88	310,73	1,55	128,39	2.038,39	70,19	2.761,69

Fonte: ISTAT - VI censimento generale dell'agricoltura (anno 2010)

Tavola 4.30 - Superfici agricole utilizzate in ettari, con metodo biologico

Tavola 4.31 - Numero di aziende con superfici utilizzate con metodo biologico

Cereali per la produzione di granella	Legumi secchi	Patate	Foraggere avvicendate	Ortive	Vite	Olivo per la produzione di olive da tavola e da olio	Agrumi	Frutteti	Prati permanenti e pascoli	Altre coltivazioni
42	13	76	8	104	56	157	11	98	117	50

Fonte: ISTAT - VI Censimento generale dell'agricoltura (anno 2010)

Tavola 4.31 - Numero di aziende con superfici utilizzate con metodo biologico

Tavola 4.32 - Numero di aziende biologiche e relativa SAU (ha)

	ANNO 2000	ANNO 2010	VARIAZIONE %
Aziende biologiche	209	270	29,2%
SAU biologica	1.103	2.761	150,3%

Fonte: ISTAT - V e VI Censimento generale dell'agricoltura (anni 2000 e 2010)

Tavola 4.32 - SAU per tipo di utilizzazione del terreno

Tavola 4.33 - Giornate di lavoro in azienda per categoria di manodopera

	2000	2010
Conduttori	4.291.258	2.839.558
Coniuge che lavora in azienda	1.285.842	764.430
Altri familiari e parenti del conduttore che lavorano in azienda	1.027.975	625.806
Altra manodopera aziendale a tempo indeterminato	127.576	162.743
Altra manodopera aziendale a tempo determinato	171.084	299.256
Totale	6.903.735	4.691.793

Fonte: ISTAT - V e VI Censimento generale dell'agricoltura (anni 2000 e 2010)

Tavola 4.33 - Giornate di lavoro in azienda per categoria di manodopera

Tavola 4.34 - Distribuzione dei capi azienda per titolo di studio (valori assoluti e in %)

TITOLO DI STUDIO	LIGURIA	% sul totale regionale
Laurea o diploma universitario indirizzo agrario	115	0,6
Laurea o diploma universitario altro tipo	1052	5,2
Diploma scuola media superiore indirizzo agrario	433	2,1
Diploma scuola media superiore. altro tipo	4718	23,3
Diploma di qualifica (2-3 anni) a indirizzo agrario	104	0,5
Diploma di qualifica (2-3 anni) altro tipo	976	4,8
Licenza scuola media inferiore	6686	33,1
Licenza scuola elementare	5911	29,3
Nessun titolo di studio	213	1,1
Totale	20.208	100

Fonte: elaborazione su dati ISTAT, VI Censimento generale dell'agricoltura (anno 2010)

Tavola 4.34 - Distribuzione dei capi azienda per titolo di studio

Tavola 4.35 - Superfici regionali con pendenza superiore o inferiore al 40%

Superfici regionali con pendenza superiore o inferiore al 40%




Tavola 4.35 - Superfici regionali con pendenza superiore o inferiore al 40%


Tavola 4.36 - Principali comparti produttivi

ORIENTAMENTO TECNICO ECONOMICO	NUMERO AZIENDE	SAU (totale)	STANDARD OUTPUT (totali €)	S.O./ AZIENDA	S.O./ SAU	MEDIA SAU AZIENDALE (ha)
Seminativi	1.807	6.765	10.670.625	5.905	1.577	3,74
Ortofloricoltura	4.545	4.488	271.043.629	59.636	60.393	0,99
Orticoltura	292	227	4.355.366	14.916	19.187	0,78
Floricoltura e piante ornamentali	3.539	3.378	215.506.339	60.895	63.797	0,95
Ortofloricoltura mista	38	77	2.339.766	61.573	30.387	2,03
Altri tipi di ortofloricoltura	676	806	48.842.157	72.252	60.598	1,19
Viticultura	1.507	1.952	17.409.481	11.552	8.920	1,30
Olivicoltura	7.028	7.948	15.499.838	2.205	1.950	1,13
Frutticoltura	447	539	1.313.505	2.938	2.437	1,21
Aziende con diverse combinazioni di colture permanenti	1.579	2.051	6.403.798	4.056	3.122	1,30
Allevamento bovino	688	10.325	18.823.775	27.360	1.823	15,01
Altri allevamenti (compresi misti)	842	6.111	13.361.874	15.869	2.187	7,26
Aziende con policoltura	1.249	2.166	10.471.207	8.384	4.834	1,73
Aziende miste (coltura - allevamento)	487	1.405	4.346.798	8.926	3.094	2,89

Fonte: VI Censimento generale dell'agricoltura

Tavola 4.36 - Principali comparti produttivi


Tavola 4.37 - PLV: costi correnti e valore aggiunto medio della floricoltura in serra



Fonte: I costi di produzione delle floricoltura ligure, INEA, 2014

Tavola 4.37 - PLV costi correnti e valore aggiunto medio della floricoltura in serra


Tavola 4.38- PLV: costi correnti e valore aggiunto medio della floricoltura in pieno campo



Fonte: I costi di produzione delle floricoltura ligure, INEA, 2014

Tavola 4.38 - PLV costi correnti e valore aggiunto medio della floricoltura in pieno campo


Tavola 4.39- Percentuale dei costi correnti sul valore aggiunto



Fonte: elaborazioni su database RICA - Liguria

Tavola 4.39 - Costi correnti sul valore aggiunto

Tavola 4.40 - Distribuzione dell'infestazione da cinipide del castagno



Fonte: Rapporto sullo Stato delle Foreste in Liguria 2010 (anni 2008 e 2009)

Tavola 4.40 - Distribuzione dell'infestazione da cinipide del castagno

Tavola 4.41 - Aziende con olivo e superficie olivicola per provincia

PROVINCIA	Aziende 2010	Aziende 2000	Variazione %	Superficie 2010	Superficie 2000	Variazione %
Imperia	5.411	7.156	-24,39	5.744,36	6.234,19	-7,86
Savona	3.337	4.769	-30,03	2.172,43	2.348,80	-7,51
Genova	2.756	4.551	-39,44	1.849,92	2.552,81	-27,53
La Spezia	1.915	5.288	-63,79	1.158,21	1.596,48	-27,45
Liguria	13.419	21.764	-38	10.925	12.732	-14

Fonte: ISTAT, censimento agricoltura 2010 (anni 2000 e 2010)

Tavola 4.41 - Aziende con olivo e superficie olivicola


Tavola 4.42 - Dati relativi all'olio RIVIERA LIGURE DOP

OLIO RIVIERA LIGURE DOP
4.940 quintali
621 aziende operanti all'interno del sistema di controllo
529 olivicoltori
42 frantoiani
50 confezionatori
2.525 ettari
721.358 piante d'ulivo

Fonte: Regione Liguria (campagna 2012/2013)

Tavola 4.42 - Dati relativi all'olio Riviera Ligure DOP

Tavola 4.43 - Evoluzione % export di olio - confronto Italia Liguria (variazioni su anno base 2009)



Fonte: Commercio con l'estero ISTAT (anni 2009 - 2013)

Tavola 4.43 - Evoluzione export di olio


Tavola 4.44 - Superfici (ha) e produzione di uva (q)

	2009	2010	2011	2012	2013
Liguria					
Superficie	2.338	2.205	1.670	1.440	1.977
Produzione	141.701	126.995	115.670	101.050	152.511
Nord Ovest					
Superficie	77.304	72.703	76.216	69.649	73.796
Produzione	6.026.038	6.235.766	5.669.698	5.153.460	6.101.398
Italia					
Superficie	702.550	670.107	644.489	635.988	656.172
Produzione	64.536.939	66.135.945	58.487.893	60.712.868	70.131.365
% Nord Ovest					
Superficie	3,0%	3,0%	2,2%	2,1%	2,7%
Produzione	2,4%	2,0%	2,0%	2,0%	2,5%
% Italia					
Superficie	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,3%
Produzione	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Fonte ISTAT (anni 2009/2013)

Tavola 4.44 - Superfici e produzione


Tavola 4.45 - Produzione di vino per marchio di qualità (% su totale).



Fonte: agri.istat (anni 2006/2013)

Tavola 4.45 - Produzione di vino per marchio di qualità

Tavola 4.46 - Evoluzione % export di vino confronto Italia Liguria (variazioni su anno base 2009)



Fonte: Commercio con l'estero ISTAT 2009-2013

Tavola 4.46 - Evoluzione export di vino

Tavola 4.47 - Consistenza del patrimonio zootecnico delle aziende agricole liguri (UBA)

Specie	Numero di UBA	Numero di aziende	Consistenza aziendale media (UBA)
Bovini & Bufalini	10.156	1.100	9,23
Equini	2.930	1.007	2,91
Ovini	1.085	414	2,62
Caprini	664	361	1,84
Suini	276	131	2,11
Avicoli	1.143	480	2,38
Conigli	87	261	0,33

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, VI Censimento generale agricoltura (2010)

Tavola 4.47 - Consistenza del patrimonio zootecnico delle aziende agricole liguri


Tavola 4.48 - Vacche da latte su totale delle femmine allevate in Liguria

	2008	2009	2010	2011
Totale femmine	5.621	5.792	5.160	5.429
Vacche da latte	3.588	3.682	3.236	3.317
% vacche da latte / femmine	64%	64%	63%	61%

Fonte: elaborazioni su dati agri.istat (anni 2008/2011).

Tavola 4.48 - Vacche da latte su totale delle femmine allevate in Liguria

Tavola 4.49 - Evoluzione del numero di capi bovini per tipologia produttiva



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT

Tavola 4.49 - Evoluzione del numero di capi bovini per tipologia produttiva


Tavola 4.50 - SAU per tipo di utilizzazione del terreno (ha) per area (definizione Accordo di Partenariato)

	SEMINATIVI		COLTURE ARBOREE		PRATI E PASCOLI	
	2000	2010	2000	2010	2000	2010
Aree urbane	358	181	1.501	1.331	1.256	1.604
Aree rurali intermedie	5.028	3.936	12.275	9.753	4.022	4.418
Aree rurali con problemi di sviluppo	3.841	2.679	4.350	3.261	29.930	15.858
Totale	9.227	6.796	18.125	14.345	35.208	21.879

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT - V e VI Censimento generale agricoltura (anni 2000 e 2010)

Tavola 4.50 - SAU per tipo di utilizzazione del terreno per area


Tavola 4.51 - Distribuzione di miele per Regione



Fonte: Osservatorio nazionale della produzione e del mercato del miele (anno 2007)

Tavola 4.51 - Distribuzione di miele per Regione

Tavola 4.52 - Strutture agrituristiche in Liguria - anni 2005/2012



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT - capacità degli esercizi collettivi (anni 2005 - 2012)

Tavola 4.52 - Strutture agrituristiche in Liguria


Tavola 4.53 - Capacità ricettiva delle strutture alberghiere e degli agriturismo

	Alberghi		Agriturismo	
	Posti letto	Strutture	Posti letto	Strutture
Aree urbane	9.724	172	342	27
Aree rurali intermedie	48.064	1.112	3.060	259
Aree rurali con problemi di sviluppo	7.422	229	1.362	132
Totale	65.210	1.513	4.764	418

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT - capacità degli esercizi ricettivi (anno 2012)

Tavola 4.53 - Capacità ricettiva delle strutture alberghiere e degli agriturismo


Tavola 4.54 - Fattorie didattiche in Liguria



Fonte: Regione Liguria (anni 2008/2013)

Tavola 4.54 - Fattorie didattiche in Liguria


Tavola 4.55 - Andamento produzione totale agricoltura e attività secondarie.



Fonte: L'evoluzione della realtà agricola ligure tra i Censimenti dell'Agricoltura 2000 e 2010 (anno 2010)

Tavola 4.55 - Andamento produzione totale agricoltura e attività secondarie.

Tavola 4.56 - Indice di povertà della popolazione (valori in %)



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (anni 2007/2012)

Tavola 4.56 - Indice di povertà della popolazione


Tavola 4.57 - Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

INDICATORE	ANNO	UNITÀ DI MISURA	LIGURIA	NORD OVEST	ITALIA
Persone a rischio di povertà o esclusione sociale	2012	n°	387.899	3.242.582	18.193.669
Indice di povertà della popolazione	2012	%	10,3	8,5	15,8
Indice di povertà delle famiglie	2012	%	8,1	6,6	12,7
Giovani che abbandonano prematuramente gli studi	2012	%	17,2	15,8	17,6
Popolazione residente nei comuni rurali (tasso di crescita annuale)	2010	%	0,3	0,3	0,2
Peso delle società cooperative	2010	%	3,5	3,7	4,1
Capacità di sviluppo dei servizi sociali	2012	%	13,4	15,2	11,9
Diffusione dei servizi per l'infanzia	2011	%	63	58	55,1
Presenza in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata	2012	%	3,5	3,3	4,3

Fonte: ISTAT

Tavola 4.57 - Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo


Tavola 4.58 - Giovani che abbandonano prematuramente gli studi (valori in %)



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (anni 2007/2012)

Tavola 4.58 - Giovani che abbandonano prematuramente gli studi

Tavola 4.59 - Diffusione dei servizi per l'infanzia (valori in %)



Fonte: elaborazioni su dati ISTAT (anni 2007/2011)

Tavola 4.59 - Diffusione dei servizi per l'infanzia


Tavola 4.60 - Copertura NGA nei paesi UE



Fonte: Commissione UE, 2013

Tavola 4.60 - Copertura NGA nei paesi UE

Tavola 4.60 bis - Stato della copertura della larga banda nelle regioni italiane (valori in %)



Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - Piano Nazionale Banda Larga (anno 2013)

Tavola 4.60 bis - Stato della copertura della larga banda nelle regioni italiane

Tavola 4.60 ter - Stato della copertura in Regione Liguria

Copertura BUL da interventi privati al 31 dicembre 2014 secondo la Consulazione pubblica di luglio 2014

	Comuni	% Unità Immobiliari abilitate a 100 Mbps	% Unità Immobiliari abilitate a 30 Mbps
Liguria	3	0,0%	37,4%
Italia	117	2,4%	22,3%

Fonte: elaborazione su dati Infratel, 2014

Copertura infrastrutture BUL a dicembre 2016 secondo i piani degli operatori di telecomunicazioni rilevati nella Consulazione pubblica di luglio 2014

	Comuni coperti da privati al 12/2016	% Unità Immobiliari servite da privati	Comuni coperti da interventi pubblici a contributo al 12/2016	Comuni coperti da interventi pubblici Diretti al 12/2016	% Unità Immobiliari servite da interventi pubblici	% Unità Immobiliari servite totali
Liguria	22	55,2%	0	0	0	55,2
Italia	498	37,0%	748	416	18,0%	55,0%

Fonte: elaborazione su dati Infratel, 2014

Comuni raggiunti da connettività ad almeno 30 Mbps entro il 2016 grazie ai piani degli operatori privati o agli incentivi pubblici

	Comuni coperti a 30 Mbps dagli operatori privati entro il 2016	Comuni coperti a 30 Mbps grazie a incentivo pubblico entro il 2015
Liguria	22	0
Italia	498	639

Fonte: elaborazione su dati Infratel, 2014

Tavola 4.60 ter - Stato della copertura in Regione Liguria

Tavola 4.61 - Indicatori della società dell'informazione

	2012		
	Liguria	Nord-ovest	Italia
Grado di diffusione di internet nelle famiglie	54,4	57,8	55,5
Grado di utilizzo di internet nelle famiglie	53,1	55,2	50,4
Grado di diffusione del personal computer nelle imprese con più di dieci addetti	95,4	98,7	97,5
Indice di diffusione dei siti web delle imprese	64,3	69,4	64,5
Indice di diffusione della banda larga nelle imprese	93,2	95,5	93,6
	2013		
	Liguria	Nord-ovest	Italia
Grado di diffusione di internet nelle famiglie	55,5	61,8	60,7
Grado di utilizzo di internet nelle famiglie	54,2	56,3	52,8
Grado di diffusione del personal computer nelle imprese con più di dieci addetti	95,2	98,3	98,2
Indice di diffusione dei siti web delle imprese	54,3	71,3	67,2
Indice di diffusione della banda larga nelle imprese	86,5	95,2	92,4

Fonte: ISTAT - Banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (anni 2012/2013)

Tavola 4.61 - Indicatori della società dell'informazione

Tavola 4.62 - Persone di 14 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori dei servizi pubblici per Regione, ripartizione geografica e tipo di Comune (per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona che hanno usato Internet)

	Ottenere informazioni dai siti web della PA o dei gestori dei servizi pubblici		Scaricare moduli della PA o dei gestori dei servizi pubblici		Spedire moduli compilati alla PA o ai gestori dei servizi pubblici	
	Ultimi 3 mesi	Da 3 mesi a 1 anno fa	Ultimi 3 mesi	Da 3 mesi a 1 anno fa	Ultimi 3 mesi	Da 3 mesi a 1 anno fa
Liguria	16,6	8,8	13,9	7,0	7,6	5,2
Nord Ovest	22,5	8,9	18,3	7,6	11,8	6,0
Comune centro area metropolitana	25,6	9,9	21,0	9,6	14,1	6,8
Periferia area metropolitana	22,1	10,2	16,5	9,6	11,3	7,2
Fino a 2.000 abitanti	20,5	8,4	18,2	6,7	12,3	5,8
Da 2.001 a 10.000 abitanti	20,1	7,6	15,6	7,6	10,6	5,5
Da 10.001 a 50.000 abitanti	19,5	7,5	15,8	6,2	11,0	5,2
50.001 abitanti e più	21,2	9,0	17,2	8,3	9,9	5,5
Italia	21,3	8,5	17,1	7,9	11,3	5,9

Fonte: ISTAT (anno 2014)

Tavola 4.62 - Persone di 14 anni e più che hanno usato Internet per relazionarsi con la PA

Tavola 4.63 - Persone di 14 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato su Internet negli ultimi 12 mesi per tipo di merci e/o servizi ordinati o comprati (per Regione, ripartizione geografica e tipo di comune, per 100 persone di 14 anni e più della stessa zona)

Tipo di merci e/o servizi ordinati o comprati su Internet											
	Hanno ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato su Internet negli ultimi 12 mesi	Prodotti alimentari	Articoli per la casa	Farmaci	Abiti, articoli sportivi	Film, musica	Libri (inclusi ebook)	Giornali, riviste	Materiale per la formazione a distanza	Software per computer e/o aggiornamenti (escluso videogiochi)	Video giochi e/o loro aggiornamenti
Liguria	37,2	5,4	27,1	2,0	40,4	15,9	25,7	4,2	0,7	8,6	8,1
Nord Ovest	39,8	7,5	26,8	1,5	33,4	15,6	28,5	6,7	2,7	11,9	8,6
Comune centro dell'area metropolitana	34,8	7,0	24,3	2,4	30,9	14,2	31,0	8,4	3,0	10,1	6,6
Periferia dell'area metropolitana	36,3	6,7	25,8	0,5	36,5	17,7	28,1	5,4	1,7	10,0	7,8
Fino a 2.000 abitanti	39,2	4,3	25,3	1,5	41,5	12,8	27,6	3,9	1,9	8,9	7,0
Da 2.001 a 10.000 abitanti	34,4	7,2	26,5	1,9	36,8	12,0	26,1	5,8	2,2	9,3	6,6
Da 10.001 a 50.000 abitanti	32,8	5,8	25,9	2,1	35,8	12,3	26,6	4,2	2,9	10,6	8,4
50.001 abitanti e più	31,9	5,9	23,6	2,1	33,7	13,2	27,5	5,6	2,3	9,9	8,3
Italia	34,1	6,4	25,4	1,9	35,3	13,5	27,6	5,6	2,4	9,9	7,5

Tipo di merci e/o servizi ordinati o comprati su Internet											
	Hanno ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato su Internet negli ultimi 12 mesi	Hardware per computer	Attrezzature elettroniche (incluse macchine fotografiche, telecamere)	Servizi di telecomunicazione	Azioni, servizi finanziari e/o assicurativi	Pernottamenti per vacanze	Altre spese di viaggio per vacanza (biglietti ferroviari, aerei, noleggio auto)	Biglietti per spettacoli	Biglietti per le lotterie o scommesse	Altro	
Liguria	37,2	7,5	17,5	11,9	5,8	39,3	27,2	21,9	-	19,5	
Nord Ovest	39,8	9,0	21,2	14,7	7,1	41,7	36,8	24,4	1,5	18,2	
Comune centro dell'area metropolitana	34,8	9,8	18,1	16,4	8,0	41,8	45,7	30,2	0,8	15,6	
Periferia dell'area metropolitana	36,3	9,8	19,5	11,7	6,8	38,7	36,1	22,5	1,4	18,2	
Fino a 2.000 abitanti	39,2	6,4	22,0	10,2	5,0	29,2	23,9	15,5	1,5	22,2	
Da 2.001 a 10.000 abitanti	34,4	7,3	21,6	11,8	4,6	34,5	27,0	17,0	1,1	19,1	
Da 10.001 a 50.000 abitanti	32,8	8,4	21,4	12,6	5,0	35,3	29,6	18,2	1,1	18,6	
50.001 abitanti e più	31,9	8,5	20,5	13,6	6,6	41,0	36,9	22,7	1,6	18,8	
Italia	34,1	8,5	20,5	12,9	5,9	37,3	33,4	21,0	1,2	18,4	

Fonte: ISTAT anno 2014

Tavola 4.63 - Persone di 14 anni e più che hanno usato Internet per ordinare o compra merci o servizi


Tavola 4.64 - Imprese che hanno effettuato acquisti on line (via web e/o EDI), per classi di quote percentuali del valore degli acquisti on line rispetto al valore totale degli acquisti (valori percentuali)

Aziende in Italia - Commercio elettronico (PMI con più di 10 addetti)						
Meno dell'1%	Tra l'1% e meno del 5%	Tra il 5% e meno del 10%	Tra il 10% e meno del 25%	Tra il 25% e meno del 50%	Tra il 50% e meno del 75%	75% e oltre
19,16	10,91	3,73	2,3	1,22	1,25	1

Fonte: ISTAT (anno 2014)

Tavola 4.64 - Imprese che hanno effettuato acquisti on line


Tavola 4.65 - Indice di boscosità dei comuni liguri



Fonte: elaborazioni su dati INFC (anno 2005)

Tavola 4.65 - Indice di boscosità dei comuni liguri


Tavola 4.66 - Numero di incendi boschivi e superficie percorsa dal fuoco in Liguria



Fonte: Regione Liguria ((anni 1990/2012))

Tavola 4.66 - Numero di incendi boschivi e superficie percorsa dal fuoco in Liguria


Tavola 4.67 - Carta del rischio di incendio boschivo



Fonte: Piano Anti Incendio Boschivo della Regione Liguria (anno 2010)

Tavola 4.67 - Carta del rischio di incendio boschivo

Tavola 4.68 - Volumi commerciali delle utilizzazioni per assortimento



Fonte: Rapporto sullo stato delle foreste 2013 (anni 2005/2012)

Tavola 4.68 - Volumi commerciali delle utilizzazioni per assortimento

Tavola 4.69 - Quantità di fronda verde venduta

	Quantità vendute (kg)										
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Agrifoglio	786	729	831	947	1.027	736	493	503	579	741	683
Corbezzolo	396	403	300	191	105	248	216	170	55	52	22
Edera	34.859	40.843	41.810	39.218	45.149	26.558	31.066	33.668	33.843	32.717	26.378
Erica	4.615	5.840	4.730	4.940	4.235	3.512	2.348	2.466	755	616	577
Leccio	413	557	675	829	450	550	625	675	960	1.442	1.347
Lentisco	20.000	27.800	48.800	38.200	40.500	29.724	16.868	20.675	14.037	9.258	6.424
Mirto	620	865	1.455	1.320	1.055	429	420	507	512	288	291

Fonte RASFL 2012/2013 (anni 2003/2013)

Tavola 4.69 - Quantità di fronda verde venduta


Tavola 4.70 - Imprese liguri suddivise per prevalenza dell'attività forestale

ATTIVITÀ SETTORE FORESTALE (CODICE ATECO 02)	NUMERO IMPRESE/OPERATORI	%
Attività principale	392	44
Attività secondaria	498	56
Totale	890	100

Fonte: Camera di Commercio (2012)

Tavola 4.70 - Imprese liguri suddivise per prevalenza dell'attività forestale

Tavola 4.71 - Rischio frane



0 25 50 100
Kilometers

Elaborazione dati sulla base di: Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (Progetto IFFI) - ISPRA; 14° Censimento della popolazione - ISTAT (2001)



Fonte ISPRA (anno 2006)


Tavola 4.72 - Ubicazione delle aree terrazzate in Italia



Fonte: *Linee Guida per la Valutazione del dissesto idrogeologico e la sua mitigazione attraverso misure e interventi in campo agricolo e forestali (anno 2013)*

Tavola 4.72 - Ubicazione delle aree terrazzate in Italia

Tavola 4.73 - Andamento del numero totale di interventi di manutenzione ordinaria



Fonte: *Relazione sullo stato dell'ambiente in Liguria 2014 (anni 2008/2013)*

Tavola 4.73 - Andamento del numero totale di interventi di manutenzione

Tavola 4.74 - Superficie regionale occupata da habitat prioritari

Superficie regionale occupata da habitat prioritari			
Codice Habitat	Nome habitat	Copertura (ettari)	% su sup. regione
1120	* Praterie di posidonie (<i>Posidonia oceanica</i>)	3823,6	0,00
2270	* Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	30,95	0,01
3170	* Stagni temporanei mediterranei	75,9	0,01
6110	* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>	898,08	0,17
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	20987,37	3,88
6220	* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	3028,61	0,56
6230	* Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)	357,78	0,07
7110	* Torbiere alte attive	68,75	0,01
7210	* Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	239,09	0,04
8240	* Pavimenti calcarei	117,32	0,02
91E0	* Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alnio-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	2217,64	0,41
91H0	* Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>	8487,39	1,57
9210	* Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	168,46	0,03
9220	* Faggeti delgi Appennini con <i>Abies alba</i> e faggeti con <i>Abies nebrodensis</i>	168,46	0,03
9510	* Foreste sud-appenniniche di <i>Abies alba</i>	312,37	0,06
TOTALE		40981,81	6,87

* Habitat prioritario

Fonte: Regione Liguria

Tavola 4.74 - Superficie regionale occupata da habitat prioritari


Tavola 4.75 – Superficie regionale occupata da habitat forestali

Habitat	Superficie in ettari
Habitat forestali misti di cui allegato I	42.396,11
Habitat forestali puri di cui allegato I	58.826,30
Totale superficie habitat forestali a mosaico	9.365,85
Totale complessivo (ha)	139.942,76

Fonte: Regione Liguria

Tavola 4.75 - Superficie regionale occupata da habitat forestali



Tavola 4.76 - Distribuzione delle aree HNV sul territorio regionale



Fonte: Elaborazioni su dati RRN (anno 2011)

Tavola 4.76 - Distribuzione delle aree HNV sul territorio regionale

Tavola 4.77 - Andamento del Farmland Bird Index (2000=100)





Fonte: Relazione sullo stato dell'ambiente in Liguria (anni 2000/2012)

Tavola 4.77 - Andamento del Farmland Bird Index (2000=100)

Tavola 4.78 - Andamento del Woodland Bird Index (2000 = 100)


Specie forestali



Fonte: *Relazione sullo stato dell'ambiente in Liguria (anni 2000/2012)*

Tavola 4.78 - Andamento del Woodland Bird Index (2000 100)


Tavola 4.79 - Danni da fauna accertati e somme corrisposte



Fonte: Regione Liguria (anni 2004/2013)

Tavola 4.79 - Danni da fauna accertati e somme corrisposte

Tavola 4.80 - Acquiferi significativi in Liguria (zone in rosso) e relativi bacini idrografici



Fonte: Relazione sullo stato dell'ambiente in Liguria 2014

Tavola 4.80 - Acquiferi significativi in Liguria e relativi bacini idrografici


Tavola 4.81 - Contenuto in nitrati dei campioni d'acqua monitorati nella piana di Albenga

Anno	NO ₃ (mg/l)	N. campioni
2003	56,5	44
2004	60,5	43
2005	56,9	19
2006	54,1	19
2007	59,6	23
2008	59,3	22
2009	61,7	44
2010	58	26
2011	57,5	72
2012	57,4	65

Fonte: ARPAL (anni 2003/2012. Dati medi per annata)

Tavola 4.81 - Contenuto in nitrati dei campioni d-acqua monitorati nella piana di Albenga

Tavola 4.82 - Impiego di fitofarmaci



Fonte: Regione Liguria (anni 2008/2012)

Tavola 4.82 - Impiego di fitofarmaci


Tavola 4.83 - Proxy sulla produzione di energia da fonti rinnovabili in Liguria (Ktep)

UNITA' DI MISURA	ANNO	IDRAULICA	EOLICA	SOLARE	BIOMASSE	BIOGAS	TOTALE
KTEP	2012	19,44	6,60	6,23	0,04	10,82	43,12
	2011	16,41	3,99	3,76	0,07	10,68	34,91
	2009	23,22	2,84	0,43	0,00	8,68	35,17

Fonte: elaborazioni dati GSE (anni 2009/2012)

Tavola 4.83 - Proxy sulla produzione di energia da fonti rinnovabili in Liguria

Tavola 4.84 - Consumi di energia in agricoltura e industria alimentare, serie storiche (Ktep)



Fonte: elaborazioni su dati Annuario Statistico Regione Liguria (anni 2000/2012)

Tavola 4.84 - Consumi di energia in agricoltura e industria alimentare


Tavola 4.85 - Consumi di energia in agricoltura e industria alimentare (valori %)

	2008	2009	2010	2011	2012
Agricoltura	0,54%	0,54%	0,53%	0,56%	0,59%
Industria alimentare	1,70%	1,67%	1,68%	1,64%	1,67%

Fonte: elaborazioni su dati Annuario Statistico Regione Liguria (anni 2008/2012)

Tavola 4.85 - Consumi di energia in agricoltura e industria alimentare


Tavola 4.86- Temperature massime (media annuale 2011/2013)



Fonte: Centro Funzionale Meteo Idrologico della Protezione Civile - Regione Liguria

Tavola 4.86- Temperature massime


Tavola 4.87 - Temperature minime (media annuale 2011/2013)




Fonte: Centro Funzionale Meteo Idrologico della Protezione Civile - Regione Liguria

Tavola 4.87 - Temperature minime

Tavola 4.88 - Precipitazioni. Cumulato annuo 2011/2013 (mm)



Fonte: Centro Funzionale Meteo Idrologico della Protezione Civile - Regione Liguria

Tavola 4.89 - Cumulati di pioggia stagionali (2011 - 2013) e confronto con la media climatica (mm)

Fonte: Centro Funzionale Meteo Idrologico della Protezione Civile - Regione Liguria


Tavola 4.89 - Cumulati di pioggia stagionali e confronto con la media climatica

Tavola 4.90 - Emissioni di CH₄ e N₂O per il comparto zootecnico ligure (tonnellate)

Specie di bestiame	Numero di capi	Fermentazione enterica	Gestione reflui riferita a composti organici	Gestione reflui riferita a composti azotati	Fermentazione enterica	Gestione reflui riferita a composti organici	Gestione reflui riferita a composti azotati
		FE CH ₄	FE CH ₄	FE N ₂ O	Emissioni CH ₄	Emissioni CH ₄	Emissioni N ₂ O
Bovini	14.175	53,60	11,80	2,25	760	167	32
Bufalini	20	117,60	20,00	5,10	2	0	0
Equini	3.662	18,00	1,40	1,12	66	5	4
Ovini	10.845	8,00	0,19	0,10	87	2	1
Caprini	6.638	5,00	0,12	0,10	33	1	1
Suini	972	1,50	8,20	0,40	1	8	0
Avicoli	80.228		0,08	0,33	0	6	26
Struzzi	6		0,08	0,33	0	0	0
Conigli	12.311	0,08	0,08	0,04	1	1	0

Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e PEAR Regione Liguria (anno 2010)


Tavola 4.91 - Emissioni totali di gas serra suddivise in percentuale tra i macro settori



Fonte: Regione Liguria - Relazione sullo stato dell'ambiente in Liguria - anno 2013

Tavola 4.91 - Emissioni totali di gas serra suddivise in percentuale tra i macro settori

Tavola 4.92 - Trend delle emissioni di gas serra in tonnellate



Fonte: Regione Liguria - Relazione sullo stato dell'ambiente in Liguria - anno 2013

Tavola 4.92 - Trend delle emissioni di gas serra

Tavola 4.93 - Confronto emissioni totali regionali di gas serra per macro settore

Macrosettore	CH ₄		CO ₂		N ₂ O	
	2005	2008	2005	2008	2005	2008
Comb.industria energia, trasfor.fonti energ.	856,53	154,96	10.144.584,76	9.863.305,02	275,54	60,55
Impianti di combustione non industriali	184,18	251,78	2.731.798,96	1.925.056,42	274,71	30,66
Comb. industriale e processi con combust.	49,08	197,74	1.406.486,57	923.433,53	157,01	15,88
Processi senza combustione	734,76	665,39	290.071,69	265.517,97	0,00	0,00
Trasporto interno/immagaz. combust. liquidi	21.947,89	11.304,64	17,13	108,26	0,00	0,00
Uso di solventi	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Trasporti Stradali	414,76	498,15	2.718.544,74	2.953.645,90	314,04	204,36
Altre Sorgenti mobili e macchine	15,99	28,24	533.875,05	344.478,62	59,11	23,42
Trattamento e smaltimento Rifiuti	56.353,42	11.569,88	157.522,62	0,01	0,00	0,00
Agricoltura	3.001,90	1.676,28	0,00	0,00	232,37	71,87
Altre sorgenti in natura	1.180,08	263,34	0,00	53.589,69	18,97	4,23

Fonte: Regione Liguria - Relazione sullo stato dell'ambiente in Liguria - anno 2013

4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione

Ai fini della redazione del PSR 2014-2020, l'analisi SWOT è stata predisposta tenendo conto della realtà territoriale, ambientale e socioeconomica ligure e degli indicatori ad essa correlati (ICC dati Eurostat e ICS altre fonti). Preme, tuttavia, fare osservare che il percorso generale di individuazione dei singoli elementi ha visto il concorso attivo e partecipativo anche del tavolo di partenariato. In casi ben circoscritti (PF7, PF14), quindi, gli elementi individuati, sono il risultato diretto della discussione di gruppo alla quale, tra l'altro, ha preso parte attiva il valutatore ex ante, come indicato nel rapporto di valutazione. Si ritiene utile, anche ai fini della descrizione dei fabbisogni, mantenere tali elementi qualificanti il contesto regionale che, pur non suffragati da dati statistici, sono il frutto dell'esperienza sul campo delle parti istituzionali, economiche, sociali e ambientaliste che insistono sul territorio regionale.

PF1. Aumentata propensione ad innovare in alcuni settori produttivi (ortofloricolo e vitivinicolo), buona disponibilità ad investire nei processi produttivi e presenza di un sistema della ricerca, in particolare nel settore ortofloricolo (Istituto regionale per la Floricoltura, Centro di ricerca Agricolo per la Floricoltura, Centro di sperimentazione e assistenza Agricola), di una rete di servizi specialistici (Laboratori di analisi dei terreni, delle produzioni vegetali, analisi fitopatologiche e un centro di agrometeorologia applicata) e di circa 30 prestatori di servizi (di cui 11 accreditati per il comparto forestale) di formazione e di consulenza alle imprese, rappresentati da associazioni, organizzazioni di categoria, studi professionali, enti pubblici, enti di formazione. **Prioritario**

PF2. Il trend in crescita di giovani, supportati anche dal premio di primo insediamento del PSR 2007/2013, e l'aumento del grado medio d'istruzione degli imprenditori (ICS 23 e ICC 23 e 24), influisce positivamente sul livello di specializzazione di produttori e addetti, facendo crescere la presenza di aziende dinamiche con capacità di adattamento al mercato (es. imprese forestali e biologiche condotte da imprenditori mediamente più giovani). **Prioritario**

PF3. In taluni settori produttivi (ortoflorovivaismo, filiere della carne in Val di Vara e in Val Bormida, agricoltori del Parco del Basilico), i diversi attori dimostrano una buona capacità innovativa e di fare rete perché favoriti da un forte legame territoriale, dal know-how storico o dalla presenza di un'economia d'area (distretti floricolo, biologico). **Prioritario**

PF4. La diffusione di internet e l'accesso al web sono considerati utili strumenti a supporto delle attività aziendali. **Prioritario**

PF5. Si assiste ad una sostanziale tenuta dell'occupazione nel settore primario (con una lieve crescita nelle aree rurali) e a un lieve incremento anche delle imprese attive nel settore selvicolturale e delle utilizzazioni forestali (ICS 11 e 13 e ICC 11 e 13). **Prioritario**

PF6. Presenza di produzioni di alta qualità e di nicchia con una discreta opportunità di collocazione sui mercati grazie alle esperienze di valorizzazione e all'esistenza di una sufficiente rete commerciale. Rientrano in particolare i prodotti certificati DOP per l'olio d'oliva e il basilico genovese e 8 DOC e 4 IGT per il vino e le produzioni floricole e di piante aromatiche in vaso. **Prioritario**

PF7. Presenza di aziende/imprese qualificate con produzioni diversificate e sistemi di gestione ambientale

certificati che portano ad un elevato grado di specializzazione in alcuni settori e filiere strutturate (zootecnia da carne, fiori, agricoltura biologica). **Prioritario**

PF8. Crescita nello sviluppo dell'entroterra ad uso turistico (tavola 4.40 e tavola 4.41), collegato ai vantaggi del clima ligure, all'integrazione fra turismo e agricoltura e alla presenza di aree ad alta visibilità (es. aree protette e Parco nazionale delle Cinque terre).

PF9. Buona presenza di strutture associative in alcuni comparti produttivi. In particolare nel settore forestale, oltre alla presenza sul territorio di alcuni consorzi di proprietari boschivi, si assiste alla crescita della propensione a cooperare sui cantieri tra imprese (esistenza di case-history territoriali nella filiera bosco energia). **Prioritario**

PF10. Elevata superficie boscata con abbondante presenza di biomassa legnosa spesso inutilizzata (ICC29). **Prioritario**

PF11. Elevata diversità di ecosistemi e specie e diversificazione paesaggistica (siti Natura 2000, aree protette, zone parco, corridoi ecologici ...) diffusa su tutto il territorio regionale (ICC34 e ICS34, ICS37).

PF12. Trend in diminuzione degli incendi forestali. Il potenziamento delle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (promosso e finanziato dalla Regione anche con il supporto, riguardo agli interventi infrastrutturali, del PSR) ha fatto sì che il numero di incendi e l'estensione delle superfici percorse da incendio siano in costante diminuzione (tavola 4.66). **Prioritario**

PF13. La forte incidenza dei prati e pascoli (ICS 18) sulla SAU totale pari al 49,97%, garantisce la conservazione di un elemento del paesaggio agricolo di elevato pregio naturalistico, nonché, quando adeguatamente utilizzati, al mantenimento dell'assetto idrogeologico dei versanti montani.

PF14. Forte valenza ambientale del presidio del territorio e crescente attenzione alla multifunzionalità sia da parte delle imprese agricole che di quelle forestali. **Prioritario**

PF15. Miglioramento nella strutturazione della rete escursionistica regionale che mette in connessione le aree protette. L'asse portante del sistema di viabilità ambientale e di fruizione escursionistica della Liguria è rappresentato dall'Alta Via dei Monti Liguri, con oltre 400 km di itinerario.

PF16. Le acque superficiali e sotterranee, sono generalmente di buona qualità in quanto il carico organico di origine zootecnica è marginale (ICS40 e tavola 4.81). Esiste una unica zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola che occupa una porzione molto limitata del territorio regionale (0,2%).

PF17. Diffusione di esempi di efficienza idrica a livello aziendale, con impianti a goccia e micro irrigazione impiegati sulla metà dei terreni irrigati, riduzione del numero di aziende che ricorrono all'irrigazione e della superficie totale irrigata (basso ricorso a colture irrigue) (ICC39). **Prioritario**

PF18. Tendenza alla riduzione dell'impiego di agrofarmaci e dei principi attivi in essi contenuti e presenza di colture meno bisognose di operazioni di diserbo chimico (tavola 4.82). **Prioritario**

PF19. Buona dotazione di sostanza organica dei terreni che ne aumenta il valore agronomico.

PF20. Il settore agricolo è caratterizzato da una bassa concentrazione dei consumi di energia e da bassi livelli di consumo pro-capite (ICS44 e tavola 4.84). Parte della domanda di energia regionale è coperta dalle

fonti rinnovabili (tavola 4.83).

PF21. Trend in crescita della produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (tavola 4.83). La produzione regionale di energia eccede in modo rilevante i consumi. Un importante contributo alla produzione di energia deriva anche dagli impianti eolici.

PF22. Trend in diminuzione delle emissioni annuali di gas effetto serra dal settore agricolo (tavole 4.90 - 4.93).

PF23. Valore positivo del sink di carbonio (nelle foreste liguri di circa 700.000 tonnellate all'anno). **Prioritario**

PF24. Valorizzazione degli aspetti socio-educativi legati all'attività agricola (tav. 4.42). Favorevole condizione realizzata dalla combinata azione tra strumenti di governo in fase di completamento (l.r. n. 36/2013 sull'agricoltura sociale e Linee Guida), esperienze realizzate ("AGRICOLTURA SOCIALE - Le azioni di animazione in Regione Liguria" Programma IT-FR Marittimo, Progetto MARTE+). **Prioritario**

4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione

Ai fini della redazione del PSR 2014-2020, l'analisi SWOT è stata predisposta tenendo conto della realtà territoriale, ambientale e socioeconomica ligure e degli indicatori ad essa correlati (ICC dati Eurostat e ICS altre fonti). Preme, tuttavia, fare osservare che il percorso generale di individuazione dei singoli elementi ha visto il concorso attivo e partecipativo anche del partenariato. In casi ben circoscritti (PD2, PD3, PD15), quindi, gli elementi individuati, sono il risultato diretto della discussione di gruppo alla quale, tra l'altro, ha preso parte attiva il valutatore, come indicato nel rapporto di valutazione ex ante. Si ritiene utile, anche ai fini della descrizione dei fabbisogni, mantenere tali elementi qualificanti che, pur se non suffragati da dati statistici, sono il frutto dell'esperienza sul campo delle parti istituzionali, economiche, sociali e ambientaliste operanti sul territorio regionale.

PD1. Mancanza di un adeguato ricambio generazionale in agricoltura. I dati dell'ultimo censimento sull'agricoltura, in linea con gli indicatori generali di struttura della popolazione che confermano il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione ligure, mostrano l'alta percentuale di gestori di aziende agricole liguri con età superiore ai 55 anni, cui si contrappone una scarsa presenza di giovani con meno di 35 anni (ICC24). **Prioritario**

PD2. Carezza di coordinamento tra i soggetti facenti parte dei servizi alle aziende, scarso raccordo tra imprese e mondo della ricerca e scarsa circolazione di buone prassi innovative tra le aziende.

PD3. Diffidenza degli operatori nei confronti di ciò che è innovativo e nella messa in pratica di tecniche o prodotti innovativi o di strumenti di management aziendale di tecniche, tecnologie, processi e prodotti (senza preventiva dimostrazione pratica), anche a causa di strutture aziendali di tipo tradizionale non sempre adatte all'introduzione dell'innovazione. **Prioritario**

PD4. Mancanza di adeguati servizi di formazione/informazione e di consulenza per gli operatori per talune

tematiche (miglioramento delle tecniche di produzione forestale, inclusione sociale, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, pratiche agricole benefiche per ambiente e clima, misure di conservazione siti Natura 2000, efficienza energetica ed energie rinnovabili, direttiva acque e nitrati). **Prioritario**

PD5. Difficoltà di accesso al credito dovuta ai costi e alle procedure da attivare (eccessivi rispetto alle piccole aziende) e alla particolare situazione congiunturale.

PD6. Le condizioni orografiche e gli svantaggi territoriali, la mancanza di una rete infrastrutturale adeguata, i fenomeni di polverizzazione e frammentazione aziendale, i costi dei fattori produttivi sono da considerarsi fattori limitanti per talune attività (zootecnia, forestali ...), anche in termini di bassa redditività delle stesse. Maggiore esposizione delle attività agricole e forestali alle emergenze ambientali. **Prioritario**

PD7. Produzioni agricole e forestali caratterizzate da carenze strutturali ed organizzative di filiera che comportano un'offerta ridotta e frammentata e problematiche di commercializzazione (es. mancanza di piattaforme logistiche e di un soggetto in grado di effettuare analisi economiche e di mercato in floricoltura). Debolezze del sistema promozionale, difficoltà di accesso a regimi di qualità e scarsa valorizzazione dei prodotti da parte dei mercati condizionano la conoscenza della qualità dei prodotti locali da parte dei consumatori. **Prioritario**

PD8. Lo sviluppo delle attività forestali è condizionato dall'elevata frammentazione della proprietà, dall'irreperibilità dei proprietari, dall'esiguo numero di prodotti e processi innovativi nel settore forestale. **Prioritario**

PD9. Molti sistemi agricoli e forestali tradizionali sono in forte stato di declino e abbandono con perdita degli habitat maggiormente minacciati e l'avanzamento della superficie boschiva. La ricolonizzazione da parte di neo-formazioni forestali a scapito delle aree agricole e degli ambienti aperti, con graduale riduzione della biodiversità vegetale e animale, nonché la diminuzione degli habitat agricoli e seminaturali (tra cui molte aree HNV), si accompagna al trend in diminuzione delle specie di uccelli di ambiente agricolo. L'indice FBI mostra che, fatto 100 il valore dell'indice nel 2000, si registra una diminuzione costante dell'FBI pari al 2,7 % annuo, con un decremento del 25,6% tra il 2000 e il 2012 (ICS35, tavola 4.77 e tavola 4.78). **Prioritario**

PD10. Il degrado forestale dovuto anche ad attacchi patogeni provocati da nuovi e vecchi parassiti (boschi di pino marittimo molto danneggiati dalla cocciniglia e i castagneti dal cinipide), espone maggiormente il territorio a rischi di dissesto e agli incendi boschivi. **Prioritario**

PD11. La diffusione di tipologie colturali specializzate comporta l'impermeabilizzazione e altre problematiche di gestione del suolo testimoniate anche dal trend in aumento delle vendite di fertilizzanti minerali e dall'impiego di azoto e fosforo contenuti nei fertilizzanti. Dal 2007 al 2011 si registra un aumento dell'uso dei fertilizzanti nei terreni agricoli liguri. Tra i principi attivi la crescita maggiore ha riguardato l'anidride fosforica e l'azoto. **Prioritario**

PD12. Difficoltà di smaltimento delle acque di vegetazione e dei cicli produttivi (es. frantoi).

PD13. Fragilità delle sistemazioni tradizionali del terreno (muretti a secco) a causa dei fenomeni di abbandono e dell'accentuarsi di fenomeni meteorologici.

PD14. La scarsa sinergia territoriale per lo sviluppo dell'entroterra e la scarsa attitudine a far rete anche in

ambiti collaterali a quello agricolo-forestale (es: turismo), si accompagnano alla ridotta capacità ad attivare strategie di marketing (es. offerta agrituristica poco incline a riposizionarsi sul mercato in rapida evoluzione, scarsa integrazione tra filiere agroalimentari e turismo).

PD15. Difficoltoso coinvolgimento degli Enti gestori di aree protette e siti Natura 2000 nell'attuazione di interventi a favore della biodiversità previsti dal PSR.

PD16. In determinate aree le risorse idriche disponibili sono di scarsa qualità e/o quantità. Ciò comporta la presenza di una quota elevata di aziende che praticano l'irrigazione con acque sotterranee (in alcune zone costiere destinate a coltivazioni intensive) con depauperamento delle falde e fenomeni di avanzamento del cuneo salino.

PD17. Il fenomeno erosivo che interessa le aree percorse dal fuoco influisce su inquinamento delle acque e perdita di sostanza organica dai suoli.

PD18. Bassa efficienza energetica dell'agricoltura e della selvicoltura. In particolare le serre per l'orto florovivaismo in alcuni casi hanno raggiunto un elevato grado di obsolescenza che le rende poco efficienti dal punto vista energetico; analogamente il settore è ancora troppo dipendente dal gasolio per il riscaldamento delle strutture. Benché siano in continua espansione, c'è carenza di reti di teleriscaldamento. **Prioritario**

PD19. Le foreste liguri sono in media di età avanzata e la produzione legnosa è costituita per la maggior parte da legna destinata alla combustione, a causa anche di un insufficiente utilizzo di prodotto locale nell'edilizia, nell'industria del mobile e nella sotto-filiera dell'arredamento (tav. 4.68).

PD20. Scarsa esperienza sull'inclusione sociale a livello locale.

PD21. Diffuso deterioramento del livello dei servizi pubblici nelle aree rurali interne.

PD22. Mancanza di copertura con banda ultra larga nelle aree rurali (da tav. 4.60 a tav. 4.64). Gli indici relativi alla diffusione degli strumenti TIC in Liguria, benché in aumento nel 2012 rispetto al 2013, si mantengono leggermente inferiori al dato medio del Nord-Ovest e, in alcuni casi, del valore nazionale, soprattutto quelli riferiti alle imprese (dati MISE). **Prioritario**

4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione

Ai fini della redazione del PSR 2014-2020, l'analisi SWOT è stata predisposta tenendo conto della realtà territoriale, ambientale e socioeconomica ligure e degli indicatori ad essa correlati (ICC dati Eurostat e ICS altre fonti). Preme, tuttavia, fare osservare che il percorso generale di individuazione dei singoli elementi ha visto il concorso attivo e partecipativo anche del partenariato. In casi ben circoscritti (O15 e O16), quindi, gli elementi individuati, sono il risultato diretto della discussione di gruppo alla quale, tra l'altro, ha preso parte attiva il valutatore, come indicato nel rapporto di valutazione ex ante. Si ritiene utile, anche ai fini della descrizione dei fabbisogni, mantenere tali elementi qualificanti che, pur se non suffragati da dati statistici, sono il frutto dell'esperienza sul campo delle parti istituzionali, economiche, sociali e

ambientaliste operanti sul territorio regionale.

O1. Nuovi strumenti della programmazione comunitaria 2014/2020, che possono favorire, attraverso politiche plurifondo, lo sviluppo economico.

O2. Una maggiore disponibilità all'innovazione dopo dimostrazioni per tecniche colturali e prodotti stimola la partecipazione delle imprese alle attività di sviluppo/trasferimento dell'innovazione anche grazie alla presenza di capi di azienda con livello di competenza professionale più elevato. **Prioritario**

O3. Presenza del distretto floricolo come elemento di incontro e sviluppo che favorisce le interazioni tra ibridatori-vivaisti e mondo della produzione accrescendo in tal modo la conoscenza e la disponibilità di nuove e innovative tecnologie/prodotti/processi. **Prioritario**

O4. Forte valenza ambientale delle colture tradizionali (olivo, vite) e opere e sistemazioni idraulico agrarie connesse (muretti, terrazzamenti) nonché delle fronde verdi e ornamentali e delle piante officinali (non solo dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista produttivo e per la manutenzione del territorio). **Prioritario**

O5. Il riconoscimento da parte del mercato e della società civile del nome e della qualità dei prodotti (es. certificazioni di qualità, marchi volontari), può favorire l'apertura di nuovi sbocchi commerciali. La qualità del prodotto viene considerata, inoltre, come evidenziato da una indagine della Commissione europea (2012), la componente principale delle scelte di acquisto, rispetto al prezzo, alla provenienza locale e alla marca commerciale (brand). **Prioritario**

O6. L'interesse a favorire la produzione di biomasse e la specializzazione del settore forestale, si accompagna alla corretta pianificazione della filiera bosco-legno per incrementare la produzione di energia rinnovabile vista l'aumentata attenzione all'utilizzo a fini energetici del legname locale e delle biomasse. **Prioritario**

O7. L'esistenza di una strategia regionale volta alla valorizzazione anche delle zone rurali (es. provvedimenti tendenti a favorire il recupero delle terre abbandonate) può contribuire alla creazione di prospettive occupazionali anche per soggetti in uscita da altri settori produttivi. **Prioritario**

O8. La volontà da parte dei produttori agricoli e forestali a migliorare le proprie competenze tecniche e gestionali fa accrescere l'interesse verso una produttività più rispettosa dell'ambiente (produzioni eco-sostenibili a basso impatto energetico e ambientale, metodi di difesa alternativi agli antiparassitari). La consistente diminuzione di ettari di SAU e di aziende liguri intercorsa nel periodo intercensuario non ha riguardato il settore biologico che ha visto, al contrario un aumento sia di SAU che di numero di aziende (tav. 4.32). **Prioritario**

O9. Lo sviluppo di nuove cultivar, la presenza di sistemi di certificazione delle produzioni agricole e forestali, la costituzione di consorzi di tutela, unitamente alla crescita della domanda dell'agroalimentare e dei prodotti di qualità (es. per il latte bio la domanda è molto superiore all'effettiva offerta), possono favorire lo sviluppo di nuovi mercati anche grazie ad accordi di rete e allo sviluppo delle organizzazioni di produttori. **Prioritario**

O10. Diverse e nuove modalità di vendita diretta (es. GAS, HORECA) si accompagnano ad una crescente domanda di prodotti biologici e di qualità da parte dei consumatori. **Prioritario**

O11. Crescente adesione a contratti collettivi e a modelli di filiera nel settore forestale può creare possibilità di valorizzazione della filiera legno anche mediante l'introduzione di processi di certificazione. **Prioritario**

O12. Forte attrattività del territorio (anche per la sua elevata valenza paesaggistica) e crescente interesse per il turismo enogastronomico legato ai prodotti locali e per il turismo naturalistico, favoriscono la destagionalizzazione dei flussi turistici.

O13. Sviluppo congiunto di determinati potenziali produttivi delle foreste (legno/legname, funghi e tartufi, servizi ambientali, turismo) in termini di diversificazione delle fonti di reddito e di contributo alla stabilità idrogeologica e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. **Prioritario**

O14. Il potenziamento del governo del bosco ad alto fusto favorisce la diversificazione del reddito (es. vendita energia), il ruolo multifunzionale delle imprese forestali e nuovi sbocchi occupazionali. **Prioritario**

O15. La contenuta presenza di industrie, nelle aree rurali, può consentire una ripresa di attività più improntate al miglioramento degli equilibri ecologici, alla salvaguardia degli ambienti di pregio e alla prevenzione dei rischi da dissesto con potenziale crescita occupazionale sia agricola che extra agricola. **Prioritario**

O16. Aumentata consapevolezza del consumatore e del cittadino sulla sostenibilità dei prodotti locali, diffusa sensibilità verso la tutela del paesaggio e delle risorse naturali ed elevato senso di appartenenza al territorio.

O17. Attuazione di una politica preventiva di manutenzione ordinaria del territorio a scala di bacino, che supera l'ottica degli interventi isolati ed emergenziali, con la partecipazione attiva di agricoltori e selvicoltori alla gestione sostenibile del territorio anche attraverso approcci collettivi che puntino sulla maggiore resistenza al dissesto dei terreni coltivati e delle superfici forestali correttamente condotte.

O18. L'attuazione delle misure previste dal Piano energetico nazionale e del Piano energetico e ambientale regionale 2014/2020, favorisce il potenziale aumento di interesse degli enti pubblici e dei proprietari di boschi nella ripresa dell'utilizzo del patrimonio forestale.

O19. Buona propensione ad eseguire interventi per incrementare l'efficienza energetica influenzata dalla congiuntura economica che determina una riduzione dei consumi energetici e dalla messa a disposizione di strumenti incentivanti l'incremento dell'efficienza energetica (certificati bianchi) e lo sviluppo del mercato di vendita dei crediti di carbonio.

O20. Potenzialità di sviluppo del fotovoltaico sia finalizzato all'autoconsumo energetico sia per l'immissione in rete per la vendita di energia.

O21. Possibilità di contribuire agli obiettivi post Kyoto attraverso l'introduzione di tecniche agronomiche per la riduzione dei gas serra e per l'incremento del sequestro di carbonio e fissazione di lungo periodo nei prodotti legnosi nel suolo anche attraverso lo sviluppo della filiera del legno da paleria e da opera.

O22. Riqualficazione aziendale e integrazione del reddito agricolo derivante da attività di diversificazione quali fornitura di servizi di interesse collettivo, compresa la gestione e manutenzione del territorio, etc. (tavola 4.55) **Prioritario**

O23. L'interesse verso l'agricoltura sociale di aziende agricole attive e del mondo del terzo settore consente

di intravedere oltre ad un rafforzamento del sistema agricolo regionale, attraverso la diversificazione delle attività, anche un aumento del numero delle aziende agricole (attraverso l'impegno diretto di cooperative sociali - n. 364 in Liguria di cui 145 impegnate in attività agricole/ambientali - e di associazioni di volontariato - n. 1036 in tutta la Liguria). **Prioritario**

O24. Lo sviluppo delle forme di programmazione integrata tra soggetti pubblici e privati favorisce il dialogo tra territori, aprendo ad una più diffusa introduzione di standard amministrativi e privilegiando strumenti di semplificazione quali la conferenza dei servizi.

O25. Il miglioramento delle TIC nelle aree rurali può favorire la crescita dei servizi connessi e il conseguente utilizzo di internet da parte delle famiglie. **Prioritario**

4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione

Ai fini della redazione del PSR 2014-2020, l'analisi SWOT è stata predisposta tenendo conto della realtà territoriale, ambientale e socioeconomica ligure e degli indicatori ad essa correlati (ICC dati Eurostat e ICS altre fonti). Preme, tuttavia, fare osservare che il percorso generale di individuazione dei singoli elementi ha visto il concorso attivo e partecipativo anche del partenariato. In casi ben circoscritti (M3 e M13), quindi, gli elementi individuati, sono il risultato diretto della discussione di gruppo alla quale, tra l'altro, ha preso parte attiva il valutatore, come indicato nel rapporto di valutazione ex ante. Si ritiene utile, anche ai fini della descrizione dei fabbisogni, mantenere tali elementi qualificanti che, pur se non suffragati da dati statistici, sono il frutto dell'esperienza sul campo delle parti istituzionali, economiche, sociali e ambientaliste operanti sul territorio regionale.

M1. Invecchiamento della popolazione con conseguente mancato trasferimento generazionale delle conoscenze, perdita del patrimonio culturale locale, incremento dell'abbandono delle aree rurali con conseguenze negative anche sul presidio del territorio (ICC 2, ICS 2, tavola 4.3 e tavola 4.4).

M2. Effetti negativi della crisi economica, delle politiche commerciali di dumping dei competitor esteri e nazionali (anche a causa di standard sociali e di lavoro sperequati), con conseguente perdita di competitività per alcuni segmenti produttivi e con limitata capacità di innovazione di processo e di prodotto.

M3. Globalizzazione dei mercati, crescente sviluppo della GDO e conseguente contrazione dei negozi di prossimità con effetti destrutturanti sull'economia locale.

M4. Consumo di terreno agricolo (tavole 4.28 e 4.29) ed edificazione intensiva nelle aree pianeggianti agricole di pregio. **Prioritario**

M5. Ricolonizzazione da parte delle neo-formazioni forestali a scapito delle aree agricole e degli ambienti aperti, con graduale riduzione della biodiversità vegetale e animale, nonché diminuzione degli habitat agricoli e seminaturali (tra cui molte aree HNV). **Prioritario**

M6. Danni provocati da nuovi e vecchi parassiti e aumento dell'invasività della fauna selvatica (in

particolare degli ungulati) con danni a beni e strutture (tavola 4.79). **Prioritario**

M7. Presenza di imprese forestali altamente specializzate ma con limitata capacità di investimento e conseguentemente scarsa valorizzazione del legname locale (incluse biomasse/pellet e materiale combustibile per funzionamento di impianti energetici) anche a causa della concorrenza legata all'importazione di legname dall'estero. **Prioritario**

M8. Progressiva diminuzione del valore finanziario del legno quale causa dell'abbandono delle attività forestali nelle zone rurali interne, una delle principali motivazioni del graduale abbandono di quelle zone nonché dell'aggravarsi del rischio di incendi e del conseguente degrado idrogeologico. **Prioritario**

M9. Intensificazione dei fenomeni negativi legati ai cambiamenti climatici (incremento delle temperature medie, aumento della variabilità climatica, modifica del regime pluviometrico, aumento della frequenza degli eventi meteo climatici estremi quali piogge di forte intensità e periodi di siccità, altre avversità atmosferiche) con conseguenze sulle rese delle produzioni agricole (e conseguenti perdite economiche degli agricoltori), sulla mineralizzazione della sostanza organica, sulla stabilità del territorio, sull'aumento di fabbisogni irrigui, ecc.

M10. Aumento della vulnerabilità del territorio con diffusi fenomeni sia di dissesto idrogeologico (elevata franosità dei versanti se sottoposti a piogge eccezionali per intensità o durata) che di erosione connessi al grado di acclività dei suoli, al mancato utilizzo del soprassuolo forestale, agli incendi boschivi e alle calamità naturali.

M11. Progressivo abbandono delle attività agricole nelle zone interne, causa della perdita di taluni habitat, con il conseguente ridursi della popolazione di alcune specie di uccelli e della diversità del paesaggio.

M12. Progressiva avanzata del cuneo salino nella falda in alcune zone costiere destinate a coltivazioni intensive aggravata dallo sfruttamento della risorsa idrica anche da parte dei settori extra agricoli e dal regime idrico scarso nel periodo estivo. **Prioritario**

M13. La fase di stallo dell'innovazione tecnologica per il contenimento delle emissioni frena il raggiungimento di risultati concreti, anche per l'assenza di dati dettagliati per l'intero settore agricolo sulle emissioni di gas effetto serra da un lato, e per l'incertezza sull'effettiva capacità di assorbimento dei gas serra da parte dei terreni agricoli dall'altro. **Prioritario**

M14. Ad un elevato interesse del settore sociale verso i finanziamenti in agricoltura si contrappone la generalizzazione diffusa delle forme di disagio o di disabilità che limita la gestione imprenditoriale dell'inclusione sociale (non adattabilità delle attività produttive a determinate forme di disagio o disabilità).

M15. Riduzione dei servizi di pubblica utilità alle popolazioni rurali interne, quali servizi postali, scolastici, trasporti, negozi locali. Si assiste inoltre ad un loro assembramento nei fondovalle, escludendo così le fasce di popolazione dotate di meno mobilità (anziani, disabili e minorenni) dal poterne usufruire.

4.1.6. Indicatori comuni di contesto

I Situazione socioeconomica e rurale					
1 Popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Abitanti	1.614.841	2012 p		
rurale	% del totale	NA			
intermedia	% del totale	31,6	2012 p		
urbana	% del totale	68,4	2012 p		
2 Struttura di età					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale < 15 anni	% della popolazione totale	11,6	2012 p		
totale 15 - 64 anni	% della popolazione totale	61,5	2012 p		
totale > 64 anni	% della popolazione totale	27	2012 p		
agricola < 15 anni	% della popolazione totale	NA			
agricola 15 - 64 anni	% della popolazione totale	NA			
agricola > 64 anni	% della popolazione totale	NA			
3 Territorio					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
territorio totale	Km2	5.422	2012		
territorio rurale	% della superficie totale	NA			
territorio intermedio	% della superficie totale	49,8	2012 p		
territorio urbano	% della superficie totale	50,2	2012 p		
4 Densità di popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Ab./km²	298	2012 p		
rurale	Ab./km²	NA			
5 Tasso di occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	62	2012		
uomini (15-64 anni)	%	70,2	2012		
donne (15-64 anni)	%	54	2012		
* zone rurali (scarsamente popolate) (15-64 anni)	%	NA			
totale (20-64 anni)	%	66	2012		
uomini (20-64 anni)	%	74,9	2012		
donne (20-64 anni)	%	57,4	2012		

6 Tasso di lavoro autonomo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	25,9	2012 p		
7 Tasso di disoccupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-74 anni)	%	8,1	2012		
giovani (15-24 anni)	%	30,1	2012		
zone rurali (scarsamente popolate) (15-74 anni)	%	NA			
giovani (15-24 anni)	%	NA			
8 PIL pro capite					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Indice PPA (UE-27 = 100)	106	2010		
* zone rurali	Indice PPA (UE-27 = 100)	NA			
9 Tasso di povertà					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della popolazione totale	20,1	2011		
* zone rurali (scarsamente popolate)	% della popolazione totale	31,7	2011		
10 Struttura dell'economia (VAL)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	in milioni di EUR	38.880	2010		
settore primario	% del totale	1,3	2010		
settore secondario	% del totale	18,8	2010		
settore terziario	% del totale	79,9	2010		
regione rurale	% del totale	NA			
regione intermedia	% del totale	NA			
regione urbana	% del totale	NA			
11 Struttura dell'occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	664,3	2010		
settore primario	% del totale	2,7	2010		
settore secondario	% del totale	19,7	2010		
settore terziario	% del totale	77,6	2010		
regione rurale	% del totale	NA			
regione intermedia	% del totale	28,4	2010		
regione urbana	% del totale	71,6	2010		
12 Produttività del lavoro per settore di attività economica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	58.527,8	2010		
settore primario	EUR/persona	28.538,5	2010		

settore secondario	EUR/persona	55.906,6	2010		
settore terziario	EUR/persona	60.250,6	2010		
regione rurale	EUR/persona	NA			
regione intermedia	EUR/persona	NA			
regione urbana	EUR/persona	NA			

II Agricoltura/Analisi settoriale					
13 Occupazione per attività economica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	631,7	2012		
agricoltura	1 000 persone	13	2012		
agricoltura	% del totale	2,1	2012		
silvicoltura	1 000 persone	0,3	2012		
silvicoltura	% del totale	0	2012		
industria alimentare	1 000 persone	5,3	2012		
industria alimentare	% del totale	0,8	2012		
turismo	1 000 persone	46,5	2012		
turismo	% del totale	7,4	2012		
14 Produttività del lavoro nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	21.563,6	2009 - 2011		
15 Produttività del lavoro nel settore forestale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	NA			
16 Produttività del lavoro nell'industria alimentare					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	39.303,6	2010		
17 Aziende agricole (fattorie)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	N.	20.210	2010		
dimensione dell'azienda agricola < 2 ha	N.	16.320	2010		
dimensione dell'azienda agricola 2-4,9 ha	N.	2.640	2010		
dimensione dell'azienda agricola 5-9,9 ha	N.	710	2010		
dimensione dell'azienda agricola 10-19,9 ha	N.	280	2010		
dimensione dell'azienda agricola 20-29,9 ha	N.	90	2010		
dimensione dell'azienda agricola 30-49,9 ha	N.	70	2010		
dimensione dell'azienda agricola 50-99,9 ha	N.	60	2010		
dimensione dell'azienda agricola < 100 ha	N.	40	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola < 2 000 produzione standard (PS)	N.	6.980	2010		

dimensione economica dell'azienda agricola 2 000 - 3 999 PS	N.	3.680	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 4 000 - 7 999 PS	N.	2.820	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 8 000 - 14 999 PS	N.	1.810	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 15 000 - 24 999 PS	N.	1.170	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 25 000 - 49 999 PS	N.	1.660	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 50 000 - 99 999 PS	N.	1.330	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 100 000 - 249 999 PS	N.	670	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola 250 000 - 499 999 PS	N.	80	2010		
dimensione economica dell'azienda agricola > 500 000 PS	N.	20	2010		
dimensione fisica media	ha di SAU/azienda	2,2	2010		
dimensione economica media	EUR di produzione standard/azienda	18.275,34	2010		
dimensione media in unità di lavoro (persone)	Persone/azienda	2,1	2010		
dimensione media in unità di lavoro (ULA)	ULA/azienda	0,9	2010		
18 Superficie agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
SAU totale	ha	43.780	2010		
seminativi	% della SAU totale	15,5	2010		
prati permanenti e pascoli	% della SAU totale	50	2010		
colture permanenti	% della SAU totale	32,8	2010		
19 Superficie agricola nell'ambito dell'agricoltura biologica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
certificata	ha di SAU	2.700	2010		
in conversione	ha di SAU	60	2010		
quota della SAU (certificata e in conversione)	% della SAU totale	6,3	2010		
20 Terreni irrigui					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	ha	5.110	2010		
quota della SAU	% della SAU totale	11,7	2010		
21 Capi di bestiame					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	UBA	29.304	2010		
22 Manodopera agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
manodopera agricola regolare totale	Persone	41.780	2010		
manodopera agricola regolare totale	ULA	16.940	2010		
23 Struttura di età dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
numero totale di capi azienda	N.	20.220	2010		
quota di età < 35 anni	% del totale dei capi azienda	5,4	2010		
rapporto < 35 anni/ > = 55 anni	N. di capi azienda giovani per 100 capi azienda anziani	9,3	2010		
24 Formazione agraria dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del numero totale di capi azienda con formazione agraria elementare e completa	% del totale	98,9	2010		
quota del numero di capi azienda di età < 35 anni con formazione agraria elementare e completa	% del totale	100	2010		
25 Reddito dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	NA			
totale (indice)	Indice 2005 = 100	NA			
26 Reddito da impresa agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Tenore di vita degli agricoltori	EUR/ULA	NA			
Tenore di vita degli agricoltori in percentuale del tenore di vita delle persone occupate in altri settori	%	NA			
27 Produttività totale dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2005 = 100	100,2	2009 - 2011		
28 Formazione lorda di capitale fisso nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
FLCF	in milioni di EUR	NA			
quota del VAL nel settore agricolo	% del VAL in agricoltura	NA			

29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 ha	375	2005 p		
Comment: <i>Dato nazionale INFC</i>					
quota della superficie totale	% del totale dei terreni agricoli	69,2	2005 p		
Comment: <i>Dato nazionale INFC</i>					
30 Infrastruttura turistica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
posti letto in strutture collettive	N. di posti letto	154.326	2011		
regione rurale	% del totale	NA			
regione intermedia	% del totale	60,7	2011		
regione urbana	% del totale	39,3	2011		

III Ambiente/clima					
31 Copertura del suolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota di terreni agricoli	% della superficie totale	16,1	2006		
quota di pascoli naturali	% della superficie totale	4,1	2006		
quota di terreni boschivi	% della superficie totale	61,7	2006		
quota di superfici boschive e arbustive transitorie	% della superficie totale	8,7	2006		
quota di terreni naturali	% della superficie totale	4	2006		
quota di terreni artificiali	% della superficie totale	5	2006		
quota di altre superfici	% della superficie totale	0,2	2006		
32 Zone soggette a vincoli naturali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	NA			
montagna	% della SAU totale	NA			
altra	% della SAU totale	NA			
specificata	% della SAU totale	NA			
33 Agricoltura intensiva					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
bassa intensità	% della SAU totale	53,3	2007		
media intensità	% della SAU totale	20,6	2007		
alta intensità	% della SAU totale	26,1	2007		
pascolo	% della SAU totale	52,6	2010		
34 Zone Natura 2000					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del territorio	% del territorio	25,8	2011		
quota della SAU (compresi i pascoli naturali)	% della SAU	18	2011		
quota della superficie boschiva	% della superficie boschiva	28	2011		
35 Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2000 = 100	NA			
36 Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
soddisfacente	% delle valutazioni degli habitat	NA			
insoddisfacente - inadeguato	% delle valutazioni degli habitat	NA			

insoddisfacente - cattivo	% delle valutazioni degli habitat	NA			
sconosciuto	% delle valutazioni degli habitat	NA			
37 Agricoltura di alto valore naturale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	NA			
38 Foreste protette					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
classe 1.1	% della superficie FOWL	NA			
classe 1.2	% della superficie FOWL	NA			
classe 1.3	% della superficie FOWL	NA			
classe 2	% della superficie FOWL	NA			
39 Estrazione di acqua in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 m³	22.812	2010		
40 Qualità dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Potenziale eccedenza di azoto sui terreni agricoli	kg di N/ha/anno	NA			
Potenziale eccedenza di fosforo sui terreni agricoli	kg di P/ha/anno	NA			
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	NA			
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	NA			
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	NA			
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	NA			
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	NA			
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	NA			
41 Materia organica del suolo nei seminativi					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Stime totali del contenuto di carbonio organico	mega tonnellate	NA			
Contenuto medio di carbonio organico	g kg-1	NA			

42 Erosione del suolo per azione dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
tasso di perdita di suolo dovuto a erosione idrica	tonnellate/ha/anno	5,1	2006		
superficie agricola interessata	1 000 ha	58.200	2006 - 2007		
superficie agricola interessata	% della superficie agricola	53,3	2006 - 2007		
43 Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
dall'agricoltura	ktep	NA			
dalla silvicoltura	ktep	NA			
44 Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
agricoltura e silvicoltura	ktep	NA			
uso per ettaro (agricoltura e silvicoltura)	kg di petrolio equivalente per ha di SAU	NA			
industria alimentare	ktep	NA			
45 Emissioni di GHG dovute all'agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale agricoltura (CH4, N2O ed emissioni/rimozione del suolo)	1 000 t di CO2 equivalente	NA			
quota delle emissioni totali di gas a effetto serra	% del totale delle emissioni nette	NA			

4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma

Settore	Codice	Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
I Situazione socioeconomica e rurale	11	Structure of the employment - distribution of employment by economic primary sector	2.5	%	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	34	Natura 2000 Territory under Natura 2000's Sites of Community Importance	27.1	%	2013
Comment: <i>MATTM</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 15.000 - 24.999	5.8	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 8.000 - 14.999	1808	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	32	Less favoured areas - total UAA in LFA	73.6	%	2005
Comment: <i>EEA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	18	Agricultural area - utilised agricultural area (kitchen gardens)	764	ha	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	31	Land cover - total of agricultural area	20.3	%	2006
Comment: <i>European Commission</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 100.000 - 249.999	3.3	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	08	Economic development - total (PIL pro capite)	27396	€	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	45	GHG emissions from agriculture - Ammonia emission from agriculture- Total agri emissions	942.5	tonnes of NH3	2010
Comment: <i>ISPRA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	13	Employment by economic activity -	2.7	%	2010

		agricolture			
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	10	Structure of the economy - gross value added per sector primary	1.2	%	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	34	Natura 2000 Total territory under Natura 2000	54.9	%	2011
Comment: <i>EEA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	05	Employment rate - total (20 - 64)	66	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - members of sole holders' family working on the farm (females)	9251	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	16	Labour productivity in food industry- total	44815	€/persona	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	45	GHG emissions from agriculture - Ammonia emission from agriculture- Cattle dairy (4B1a)	158.2	tonnes of NH3	2010
Comment: <i>ISPRA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	02	Age structure - people from 15 to 64 years in rural areas with development problems (partnership agreement)	60.4	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	07	Unemployment rate - males (15 - 74)	6.4	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Average size of holdings (physical size)	43784	ha SAU	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	09	Poverty rate - total	10.3	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	02	Age structure - people from 15 to 64 years in	60	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	31	Land cover - total forest area	70.5	%	2006

Comment: <i>European Commission</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	02	Age structure - people 65 years or over in urban polis (partnership agreement)	27.6	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	03	Territory - urban polis (partnership agreement)	6.2	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	30	Tourism infrastructure in rural areas - total bed places in Intermediate rural areas (partnership agreement)	122191	numero	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	18	Agricultural area - utilised agricultural area (permanent crops)	14345	ha	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	25	Agricultural factor income - share of gross value added at factor cost per annual work unit	23809	€/ULA	2011
Comment: <i>RICA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 25.000 - 49.999	8.2	%	2010
I Situazione socioeconomica e rurale	11	Structure of the employment - distribution of employment by economic tertiary sector	78.2	%	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	11	Structure of the employment - (total employment)	670.7	migliaia di unità	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	11	Structure of the employment - distribution of employment by economic secondary sector	129.1	migliaia di unità	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	03	Territory - rural areas with development problems (partnership a)	60.5	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	01	Population - urban polis (partnership agreement)	717005	Inhabitants	2012

Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	01	Population - intermediate rural areas (partnership agreement)	643834	Inhabitants	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	18	Agricultural area - utilised agricultural area (permanent crops)	32.7	%	2011
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Average size of holdings (labour size)	0.8	ULA/azienda	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	45	GHG emissions from agriculture - Total GHG emissions including LULUCF (excluding 080502 international airport traffic and 080504 international cruise traffic)	14346977.04	t of CO2 equivalent	2010
Comment: <i>ISPRA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	28	Gross fixed capital formation in agriculture	353.1	m€	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	02	Age structure - people less than 15 years	12	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € > 500.000	19	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 4.000 - 7.999	2817	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	02	Age structure - people 65 years or over in Intermediate rural areas (partnership agreement)	27.7	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	10	Structure of the economy - gross value added per sector tertiary	31603	m€	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	31	Land cover - transitional woodland-shrub	8.7	%	2006
Comment: <i>European Commission</i>					

I Situazione socioeconomica e rurale	04	Population density - rural areas with development problems (partnership a)	62.19	inhabitants/kmq	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - family/non family labour force (males)	23932	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	44	Energy use in agriculture, forestry and food industry - Direct use of energy in food processing	8.8	Ktoe	2012
Comment: <i>ANNUARIO STATISTICO REGIONALE</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 2.000 - 3.999	18.2	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	45	GHG emissions from agriculture - Ammonia emission from agriculture - Broilers (4B9b)	2.11	tonnes of NH3	2010
Comment: <i>ISPRA</i>					
III Ambiente/clima	31	Land cover - natural grassland	4.1	%	2006
Comment: <i>European Commission</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	21	Livestock units	16341	UBA	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural holdings (farms) - total	20208	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	23	Age farm managers - 55 years and over	58.7	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	02	Age structure - people from 15 to 64 years Intermediate rural areas (partnership agreement)	60.5	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	04	Population density	288.7	abitanti/kmq	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	01	Population - intermediate rural areas (partnership agreement)	41.1	%	2012

Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	07	Unemployment rate - total (15 - 74)	8.1	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	44	Energy use in agriculture, forestry and food industry - Total final energy consumption	528.3	Ktoe	2012
Comment: <i>ANNUARIO STATISTICO REGIONALE</i>					
III Ambiente/clima	34	Natura 2000 Forest area under Natura 2000 - forest area (including transitional woodland-shrub)	28	%	2011
Comment: <i>EEA</i>					
III Ambiente/clima	33	Farming intensity - farm input intensity - UAA managed by farms with high input intensity per ha	36.8	%	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	26	Agricultural entrepreneurial income - share of real net agricultural entrepreneurial income per unpaid annual work unit	21843	€/ULA	2011
Comment: <i>RICA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - members of sole holders' family working on the farm (females)	47	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - non-family labour force (females)	27.5	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	45	GHG emissions from agriculture - Share of agricultural (including soils) in total net emissions	0.09	% of total GHG emission	2010
Comment: <i>ISPRA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	03	Territory - total	5421.6	kmq	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha 50 - 99,9 ha	61	numero	2010

Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	07	Unemployment rate - females (15 - 24)	31	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	12	Labour productivity by economic sector tertiary sector	60197	€	2011
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 8.000 - 14.999	8.9	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	34	Natura 2000 Total UAA under Natura 2000	24.5	%	2011
Comment: <i>EEA</i>					
III Ambiente/clima	37	HNV farming UAA farmed to generate High Nature Value - Alta	35	%	2011
Comment: <i>rete Rurale Nazionale</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - family/non family labour force (total)	41784	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - non-family labour force (males)	72.5	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - non-family labour force (total)	4.9	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	15	Labour productivity in forestry - total	5616	€/ULA	2013
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha 20 - 29,9 ha	0.4	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	34	Natura 2000 Forest area under Natura 2000 - forest area	28	%	2011
Comment: <i>EEA</i>					
III Ambiente/clima	38	Protected forest - Biodiversity conservation. Class 1.1 - No active intervention	4.5	%	2005
Comment: <i>Elaborazioni su dati INFC</i>					

II Agricoltura/Analisi settoriale	23	Age farm managers - between 35 and 54 years	35.9	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	45	GHG emissions from agriculture - Ammonia emission from agriculture - All other subsectors	208.7	tonnes of NH3	2010
Comment: <i>ISPRA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	11	Structure of the employment - distribution of employment by economic primary sector	16.6	migliaia di unità	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	40	Water quality - Nitrates in freshwater Nitrates in freshwater - Surface water- Poor quality (>=5.6)	44.2	%	2012
Comment: <i>ARPAL</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	05	Employment rate - males (15 - 64)	70.1	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	31	Land cover - forest area	61.7	%	2006
Comment: <i>European Commission</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha 50 - 99,9 ha	0.3	%	2010
II Agricoltura/Analisi settoriale	30	Tourism infrastructure in rural areas - total bed places in Intermediate rural areas (partnership agreement)	79.1	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	34	Natura 2000 Territory under Natura 2000's network	27.5	%	2013
Comment: <i>MATTM</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	11	Structure of the employment - distribution of employment by economic tertiary sector	525	migliaia di unità	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	40	Water quality - Nitrates in freshwater Nitrates in freshwater - Surface water- Moderate quality (>=2.0 and <5.6)	42	%	2012

Comment: <i>ARPAL</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	04	Population density - urban polis (partnership agreement)	2103.3	inhabitants/kmq	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Average size of holdings (physical size)	2.6	ha SAU/azienda	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - sole holders working on the farm (females)	8038	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	30	Tourism infrastructure in rural areas - total bed places in urban polis (partnership agreement)	15217	numero	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	11	Structure of the employment - distribution of employment by economic secondary sector	19.2	%	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - members of sole holders' family working on the farm (males)	53	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	38	Protected forest - Wooded areas with natural constraints of type	5.8	%	2005
Comment: <i>Elaborazioni su dati INFC</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	23	Age farm managers - between 35 and 54 years	7248	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - non-family labour force (males)	1484	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha > 100 ha	37	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	23	Age farm managers - total farm managers	20208	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					

II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € < 2.000	34.8	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	42	Soil erosion by water - Share of estimated agricultural area affected by moderate to severe water erosion (>11 t/ha/year) - Arable and permanent crop area	66.6	%	2007
Comment: <i>JRC</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Average size of holdings (economic size)	18277	€ P.S./azienda	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	13	Employment by economic activity - tourism	49.5	migliaia di unità	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	43	Production of renewable energy from agriculture and forestry - Total production of renewable energy	43.12	%	2012
Comment: <i>GSE</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	30	Tourism infrastructure in rural areas - total bed places	154471	numero	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	38	Protected forest - Biodiversity conservation. Class 1.3 - Conservation through active management	25.9	%	2005
Comment: <i>Elaborazioni su dati INFC</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	04	Population density - intermediate rural areas (partnership agreement)	358.45	inhabitants/kmq	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	33	Farming intensity - farm input intensity- UAA managed by farms with low input intensity per ha	40.5	%	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	18	Agricultural area - utilised agricultural area (arable land)	6796	ha	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione	03	Territory - rural areas	3284.5	kmq	2012

socioeconomica e rurale		with development problems (partnership a)			
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	01	Population - rural areas with development problems (partnership agreement)	204288	Inhabitants	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	32	Less favoured areas - UAA non LFA	26.4	%	2005
Comment: <i>EEA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - members of sole holders' family working on the farm (total)	19682	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	45	GHG emissions from agriculture - Aggregate annual emissions of methane (CH4) and nitrous oxide (N20) from agriculture	93079.22	t of CO2 equivalent	2010
Comment: <i>ISPRA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha 10 - 19,9 ha	284	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	28	Gross fixed capital formation in agriculture	67.9	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	37	HNV farming UAA farmed to generate High Nature Value - Molto alta	5	%	2011
Comment: <i>Rete Rurale Nazionale</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - sole holders working on the farm (total)	48	%	2010
III Ambiente/clima	31	Land cover - agricultural area	16.1	%	2006
Comment: <i>European Commission</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	02	Age structure - people from 15 to 64 years	60.3	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Average size of holdings (economic size)	369344530	€ P.S. totale	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi	18	Agricultural area -	1.7	%	2010

settoriale		utilised agricultural area (kitchen gardens)			
III Ambiente/clima	40	Water quality - Nitrates in freshwater Nitrates in freshwater - Surface water- High quality (<2.0)	13.3	%	2012
Comment: <i>ARPAL</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	07	Unemployment rate - females (15 - 74)	10.3	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 250.000 - 499.999	0.4	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	45	GHG emissions from agriculture - Ammonia emission from agriculture- Cattle NON-dairy (4B1b)	269.5	tonnes of NH3	2010
Comment: <i>ISPRA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	05	Employment rate - males (20 - 64)	74.8	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	30	Tourism infrastructure in rural areas - total bed places in rural areas with development problems (partnership a)	11	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	03	Territory - intermediate rural areas (partnership agreement)	1796.1	kmq	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	23	Age farm managers - young managers by 100 elderly managers (ratio young/elderly managers - less than 35 years/55 years and over)	9.3	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	42	Soil erosion by water - Share of estimated agricultural area affected by moderate to severe water erosion (>11 t/ha/year) - Total agricultural area	53.3	%	2007
Comment: <i>JRC</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	12	Labour productivity by economic sector - total	58630	€	2011

Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	05	Employment rate - females (15 - 64)	53.9	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	01	Population - total	1565127	inhabitants	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - family labour force (total)	95.1	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	23	Age farm managers - less than 35 years	1099	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - sole holders working on the farm (females)	40	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - members of sole holders' family working on the farm (total)	47.1	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	30	Tourism infrastructure in rural areas - total bed places in urban polis (partnership agreement)	9.9	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha < 2 ha	80.7	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha 5 - 9,9 ha	709	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - family labour force (females)	43.5	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha 20 - 29,9 ha	92	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	18	Agricultural area - utilised agricultural area (total)	43784	ha	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					

III Ambiente/clima	33	Farming intensity - farm input intensity- UAA managed by farms with medium input intensity per ha	19.6	%	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	31	Land cover - other area (includes sea and inland water)	0.2	%	2006
Comment: <i>European Commission</i>					
III Ambiente/clima	32	Less favoured areas - other	0.8	%	2005
Comment: <i>EEA</i>					
III Ambiente/clima	37	HNV farming UAA farmed to generate High Nature Value - Bassa	15.7	%	2011
Comment: <i>rete Rurale Nazionale</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	05	Employment rate - total (15 - 64)	62	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha 30 - 49,9 ha	0.3	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha 5 - 9,9 ha	3.5	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	42	Soil erosion by water - Estimated agricultural area affected by moderate to severe water erosion (>11 t/ha/year)- Permanent meadows and pasture	1500	ha	2007
Comment: <i>JRC</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	02	Age structure - people 65 years or over	27.7	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	02	Age structure - people 65 years or over in Rural areas with development problems (partnership agreement)	27.8	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	10	Structure of the economy - gross value added per sector primary	480	m€	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi	17	Economic size of	6983	numero	2010

settoriale		holdings in € < 2.000			
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	32	Less favoured areas - mountain	72.8	%	2005
Comment: <i>EEA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - members of sole holders' family working on the farm (males)	10431	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	23	Age farm managers - less than 35 years	5.4	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	27	Agricultural productivity - total factor productivity compares total outputs relative to the total inputs used in term of volumes	75	Indice (2005 = 100)	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 15.000 - 24.999	1170	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha > 100 ha	0.2	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	13	Employment by economic activity - agricolture	18.2	migliaia di unità	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - non-family labour force (total)	2047	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	10	Structure of the economy - gross value added per sector tertiary	80.4	%	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	03	Territory - intermediate rural areas (partnership agreement)	33.1	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	13	Employment by economic activity - food industry	8.8	migliaia di unità	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					

II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha 2 - 4,9 ha	2643	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - sole holders working on the farm (males)	60	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	42	Soil erosion by water - Estimated agricultural area affected by moderate to severe water erosion (>11 t/ha/year) - Arable and permanent crop area	56700	ha	2007
Comment: <i>JRC</i>					
III Ambiente/clima	38	Protected forest - Biodiversity conservation. Class 1.2 - Minimum intervention	24.8	%	2005
Comment: <i>Elaborazioni su dati INFC</i>					
III Ambiente/clima	45	GHG emissions from agriculture- Ammonia emission from agriculture- Synthetic N-fertilizer (4D1a)	287.2	tonnes of NH3	2010
Comment: <i>ISPRA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	18	Agricultural area - utilised agricultural area (permanent grassland and meadow)	21879	ha	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	03	Territory - urban polis (partnership agreement)	340.9	kmq	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	38	Protected forest - Protection of landscapes and specific natural elements - Class 2	89.6	%	2005
Comment: <i>Elaborazioni su dati INFC</i>					
III Ambiente/clima	37	HNV farming UAA farmed to generate High Nature Value - Media	25	%	2011
Comment: <i>Rete Rurale Nazionale</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	14	Labour productivity in agriculture - total	23645	€/ULA	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	18	Agricultural area - utilised agricultural area (arable land)	15.5	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					

II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 25.000 - 49.999	1655	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	45	GHG emissions from agriculture - Total net emissions from agriculture (including soils)	1012715.4	t of CO2 equivalent	2010
Comment: <i>ISPRA</i>					
III Ambiente/clima	34	Natura 2000 Territory under Natura 2000's Special Protection Areas	3.6	%	2013
Comment: <i>MATTM</i>					
III Ambiente/clima	42	Soil erosion by water - Share of estimated agricultural area affected by moderate to severe water erosion (>11 t/ha/year) - Permanent meadows and pasture	6.2	%	2007
Comment: <i>JRC</i>					
III Ambiente/clima	44	Energy use in agriculture, forestry and food industry - Direct use of energy in agriculture/forestry	3.1	Ktoe	2012
Comment: <i>ANNUARIO STATISTICO REGIONALE</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	01	Population - urban polis (partnership agreement)	45.8	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - family/non family labour force (females)	17852	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	07	Unemployment rate - males (15 - 24)	29.4	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha < 2 ha	16316	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	45	GHG emissions from agriculture - Ammonia emission from agriculture- Laying hens (4B9a)	11.7	tonnes of NH3	2010
Comment: <i>ISPRA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	10	Structure of the economy - gross value added per sector	18.4	%	2011

		secondary			
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 100.000 - 249.999	666	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € > 500.000	0.1	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	13	Employment by economic activity - food industry	1.3	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	34	Natura 2000 UAA under Natura 2000 - agricultural area (including natural grassland)	18	%	2011
Comment: <i>EEA</i>					
III Ambiente/clima	31	Land cover - natural area	4	%	2006
Comment: <i>European Commission</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	02	Age structure - people less than 15 years in rural areas with development problems (partnership agreement)	11.8	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	43	Production of renewable energy from agriculture and forestry - Total production of renewable energy	27	%	2011
Comment: <i>GSE</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	23	Age farm managers - 55 years and over	11861	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	12	Labour productivity by economic sector primary sector	28915	€	2011
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha 10 - 19,9 ha	1.4	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	13	Employment by economic activity - total employed	664.3	migliaia di unità	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					

I Situazione socioeconomica e rurale	10	Structure of the economy - gross value added (total)	39323	m€	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	31	Land cover - artificial area	5	%	2006
Comment: <i>European Commission</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 50.000 - 99.999	6.8	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 50.000 - 99.999	1329	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	18	Agricultural area - utilised agricultural area (permanent grassland and meadow)	49.9	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	12	Labour productivity by economic sector secondary sector	56080	€	2011
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 2.000 - 3.999	3682	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	35	Farmland birds index	74.4	2000=100	2012
Comment: <i>Regione Liguria</i>					
III Ambiente/clima	40	Water quality - Nitrates in freshwater	13.8	mg/l	2012
Comment: <i>ARPAL</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 4.000 - 7.999	13.9	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	01	Population - rural areas with development problems (partnership agreement)	13.1	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	06	Self employment rate - total (15 - 64)	27.7	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	45	GHG emissions from agriculture - Ammonia emission from	4.9	tonnes of NH3	2010

		agriculture- Swine (4B8)			
Comment: <i>ISPRA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	13	Employment by economic activity - tourism	7.4	%	2010
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - sole holders working on the farm (males)	12017	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	10	Structure of the economy - gross value added per sector secondary	7240	m€	2011
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - non-family labour force (females)	563	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - sole holders working on the farm (total)	20055	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	02	Age structure - people less than 15 years in Intermediate rural areas (partnership agreement)	11.8	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha 30 - 49,9 ha	66	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	45	GHG emissions from agriculture - Aggregated annual emissions and removals of carbon dioxide (CO2) and emissions of nitrous oxide (N2O) from cropland and grassland IPCC categories of land use, land use change and forestry sector	-79560.1	t of CO2 equivalent	2010
Comment: <i>ISPRA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	05	Employment rate - females (20 - 64)	87.4	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	30	Tourism infrastructure in rural areas - total bed	17063	numero	2012

		places in rural areas with development problems (partnership a)			
Comment: <i>ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Agricultural size of holdings in ha 2 - 4,9 ha	13	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
III Ambiente/clima	34	Natura 2000 UAA under Natura 2000 - agricultural area	6.5	%	2011
Comment: <i>EEA</i>					
III Ambiente/clima	37	HNV farming UAA farmed to generate High Nature Value	80.7	%	2001
Comment: <i>Rete Rurale Nazionale</i>					
III Ambiente/clima	42	Soil erosion by water - Estimated agricultural area affected by moderate to severe water erosion (>11 t/ha/yr)- Total agricultural area	58200	ha	2007
Comment: <i>JRC</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	17	Economic size of holdings in € 250.000 - 499.999	79	numero	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	02	Age structure - people less than 15 years in urban polis (partnership agreement)	12.3	%	2012
Comment: <i>Elaborazioni su dati ISTAT</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	22	Farm labour force - family labour force (males)	56.5	%	2010
Comment: <i>VI CENSIMENTO AGRICOLTURA</i>					
I Situazione socioeconomica e rurale	07	Unemployment rate - total (15 - 24)	30.1	%	2012
Comment: <i>ISTAT</i>					
III Ambiente/clima	32	Less favoured areas - specific	0	%	2005
Comment: <i>EEA</i>					

4.2. Valutazione delle esigenze

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Obiettivi trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
F01 Informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e sulle caratteristiche produttive aziendali	X		X	X	X											X			X	X	X
F02 Promozione di nuove forme di conoscenza	X	X				X		X	X	X			X			X			X	X	X

e sostegno all'interazione e alla collaborazione tra aziende																					
F03 Favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende	X	X		X		X		X	X	X				X					X	X	X
F04 Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di		X		X	X	X		X	X	X				X					X	X	X

reti e la cooperazione																						
F05 Promuovere la formazione, l'informazione, l'integrazione degli operatori che fanno attività di assistenza tecnica/consulenza			X	X	X	X	X		X	X	X					X				X	X	X
F06 Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale				X		X														X	X	X
F07 Promuovere la partecipazione a							X															X

regimi di qualità comunitari e regimi di certificazione e nelle aziende agricole																							
F08 Promozione delle produzioni di qualità anche attraverso azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica																							X
F09 Sostenere i processi di ristrutturazione aziendale e di riconversione																						X	X

e verso produzioni orientate al mercato																							
F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione				X		X										X					X		X
F11 Miglioramento e razionalizzazione di infrastrutture agricole e forestali e dei sistemi irrigui aziendali e collettivi				X					X												X		X
F12 Favorire il ricambio				X	X																		X

bio genera zional e nelle aziend e agrico le																					
F13 Ripris tino e mante nimen to degli eleme nti del paesa ggio agrofo restale e dei sistem i eco forest ali locali								X		X										X	X
F14 Gestio ne e manut enzion e del reticol o idrogr afico e reti di scolo della acque meteo riche per ridurr e il rischi o idrog										X											X

F15 Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle aziende agricole nelle aree r				X											X			X		X
F16 Contrastare l'abbandono delle terre favorendo l'avvio di imprese agroforestali															X			X	X	
F17 Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e forestale								X										X		

F18 Valori zzazio ne della filiera bosco- legno- energi a e recupe ro dei sottop rodotti e scarti agrico li, silvico li e dell'in	X	X										X						X		X	X	
F19 Migli orare la qualit à, l'acce ssibilit à e l'impi ego delle TIC nelle aree rurali																		X		X		X
F20 Favori re la realizz azione di azioni per miglio rare l'eroga zione di																		X		X		X

servizi essenziali alla popolazione rurale																						
F21 Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali																						
F22 Tutela e miglioramento del patrimonio forestale anche in relazione all'accrescimento di capacità di sequestro del																						

ca																						
F23 Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi agroforestali								X	X	X					X	X				X	X	
F24 Miglioramento dell'integrità ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita	X			X		X										X						X
F25 Favorire	X					X											X					X

l'accre scime nto della coope razion e tra i produt tori locali																					
F26 Raffor zare la diffusi one di metod i di produ zione a maggi ore sosten ibilità ambie ntale								X	X	X					X					X	X
F27 Ripris tino e mante nimen to delle struttu re e delle pratic he per la riduzi one del rischi o di erosio ne e la conser vazi										X					X					X	X

F28 Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate								X	X												X		
F29 Accrescere la partecipazione degli attori locali allo sviluppo del territorio rurale																	X				X		
F30 Favorire l'accesso al credito				X	X	X																	X
F31 Migliorare la gestione del rischio								X															X

4.2.1. F01 Informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e sulle caratteristiche produttive aziendali

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno è considerato prioritario.

Le performance produttive sono fortemente collegate alla professionalità del capitale umano. In Liguria, solo circa il 2,7% degli imprenditori, possiede un titolo di studio superiore ad indirizzo agrario (diploma o laurea) (ICC 24 e tavola 4.34). Promuovendo la partecipazione degli operatori ad attività formative, d'informazione e consulenza volte ad accrescerne le competenze professionali si possono conseguire significativi miglioramenti sotto il punto di vista della produttività del lavoro e della competitività delle imprese, ma anche aumentare la sostenibilità ambientale delle produzioni, per lo più strettamente collegate a specifiche quanto complesse realtà territoriali da tutelare e valorizzare al tempo stesso (aree HNV, aree protette, SIC, ZSC, ZPS, ecc.). Le FA interessate dal fabbisogno sono 1A, 1C, 2A, 2B e 6A.

4.2.2. F02 Promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all'interazione e alla collaborazione tra aziende

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e

innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno è considerato prioritario.

Come già evidenziato (ICC 24, tavola 4.34), una netta minoranza dei capi d'azienda possiede un titolo di studio agrario a livello di diploma o superiore. Si ritiene pertanto necessario promuovere la partecipazione degli operatori ad attività di formazione, collaborazione e scambio di esperienze in modo da ridurre il divario conoscitivo, accrescere la consapevolezza delle opportunità legate all'introduzione di innovazioni di produzione, processo e prodotto e la sensibilità sulle tematiche ambientali orientando le produzioni verso metodologie a maggiore sostenibilità, con minori esigenze in termini di consumi idrici e di energia. Le FA interessate dal fabbisogno sono 1A, 1B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5C e 6A.

4.2.3. F03 Favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la

ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno è considerato prioritario.

Il settore della ricerca ligure, presenta una propensione all'innovazione inferiore alla media italiana, che oltretutto si sta disperdendo con una certa rapidità (tavola 4.26). L'agricoltura ligure ed in particolare la floricoltura, ha le potenzialità per invertire questa tendenza, anche in considerazione del fatto che il basso numero di brevetti osservato a livello regionale (tavola 4.25) suggerisce che il potenziale innovativo non sia ancora sfruttato appieno. Per migliorare la redditività e la competitività delle imprese in un'ottica di sostenibilità ambientale, di riduzione dei divari territoriali e di stabile permanenza sui mercati, si rende necessario promuovere:

- a) l'introduzione di strategie, di strumenti e sistemi innovativi di processo, di gestione aziendale e di benchmark, tecnologie e impiantistiche, migliorando le prestazioni, la sostenibilità globale, la sicurezza sul lavoro e la competitività, stimolando anche la realizzazione di progetti integrati;
- b) la diffusione dell'innovazione di prodotto, che risponda ad esigenze di mercato in termini di qualità, servizi e diversificazione, accompagnata da adeguate azioni di informazione e promozione;
- c) investimenti in innovazione, tesi a incrementare il potenziale forestale, ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali anche attraverso la trasformazione, la mobilitazione e la commercializzazione.

Un fabbisogno molto specifico si riferisce alla formazione di specialisti nel miglioramento genetico delle

specie floricole, in modo da ricreare una capacità di innovazione - che esisteva fino a qualche decina di anni fa e che si è molto ridotta, anche se non persa del tutto. Data l'ampiezza e la durata di questo tipo particolare di formazione, questo particolare fabbisogno sarà soddisfatto dal FSE. Le FA interessate dal fabbisogno sono 1A, 1B, 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5C e 6A.

4.2.4. F04 Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di reti e la cooperazione

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno è considerato prioritario.

Al fine di contrastare la scarsa propensione all'innovazione (tavola 4.26), appare necessario promuovere un

rafforzamento dei collegamenti fra imprese, enti di ricerca, istituzioni, consulenti, organizzazioni produttive e interprofessionali. Occorre inoltre sostenere e promuovere relazioni e sinergie fra soggetti che operano all'interno delle filiere e fra operatori di filiere differenti, per favorire l'acquisizione e l'elaborazione di dati e informazioni (anche di natura commerciale), la condivisione e gli scambi di conoscenze, di soluzioni innovative e buone pratiche, anche dal punto di vista della gestione economico-finanziaria aziendale in particolare nell'ambito dei progetti integrati attuati dai gruppi operativi dei PEI. Occorre inoltre rivedere il sistema dell'offerta di ricerca e innovazione, favorire la semplificazione organizzativa e migliorare il coordinamento con il mondo produttivo anche attraverso adeguate azioni di cooperazione. Le FA interessate dal fabbisogno sono 1B, 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5C e 6A.

4.2.5. F05 Promuovere la formazione, l'informazione, l'integrazione degli operatori che fanno attività di assistenza tecnica/consulenza

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno è considerato prioritario.

In tutti i comparti produttivi e ancor più in quello agro-forestale, le performance delle imprese sono influenzate dalla professionalità degli imprenditori. Ne consegue l'esigenza di incentivare la partecipazione degli operatori ad attività di formazione continua, informazione e consulenza. Parimenti deve essere curata e promossa la formazione rivolta a tutti i soggetti coinvolti quali tecnici, consulenti, divulgatori e formatori in modo che possa essere garantita una adeguata e costante offerta nel sistema della conoscenza e dell'innovazione a imprenditori e operatori del comparto agro-forestale (cfr. cap. 4.1.1 - Formazione, ricerca ed innovazione). Le FA interessate dal fabbisogno sono 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5C e 6A.

4.2.6. F06 Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Come si è già avuto modo di sottolineare, benché la percentuale di agricoltori di età inferiore ai 35 anni avente un percorso formativo completo specifico per il settore agricolo sia di dieci volte superiore a quella degli agricoltori over 35 (ICC 24), occorre promuovere la partecipazione e l'accesso agli strumenti per la conoscenza e agli strumenti aggregativi per l'innovazione al fine di garantire costantemente la competitività nel settore agro-forestale, ridurre il digital divide delle zone rurali e favorire il ricambio generazionale. In particolare si rende necessario incentivare la partecipazione degli operatori ad attività volte ad accrescere le competenze professionali per aumentare la produttività del lavoro, la competitività delle imprese, la sicurezza sul lavoro e la sostenibilità ambientale delle produzioni (tutela della biodiversità, uso sostenibile delle risorse). Le FA interessate dal fabbisogno sono 1C e 2B.

4.2.7. F07 Promuovere la partecipazione a regimi di qualità comunitari e regimi di certificazione nelle aziende agricole

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Il sistema agroalimentare ligure è diviso tra produzioni di nicchia capillarmente diffuse a livello regionale e con mercato tradizionale locale, come i prodotti della frutticoltura e dell'orticoltura e la presenza di produzioni di grandissimo pregio (fiori e piante ornamentali, vino e olio) con importanti sbocchi di mercato nazionali e internazionali. In Liguria risultano al 2014 2 DOP (olio d'oliva della Riviera ligure e Basilico Genovese) 8 vini DOC e 4 IGP, oltre a due prodotti IGP (acciughe sotto sale e focaccia di Recco al formaggio). L'introduzione e la diffusione di regimi di qualità e di regimi volontari di certificazione permette di accrescere il valore aggiunto delle produzioni agricole regionali, fornendo specifiche garanzie e tutele al prodotto nell'ambito della filiera, compresi i consumatori e per le aziende un'importante opportunità di sviluppo economico aziendale e di consolidare e ampliare l'accesso ai mercati esteri e alla GDO (per i prodotti ortofloricoli) e nei mercati locali (cfr. cap. 4.1.1 - Agricoltura, agroindustria e filiere). La FA interessata dal fabbisogno è la 3A.

4.2.8. F08 Promozione delle produzioni di qualità anche attraverso azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Questo fabbisogno è caratterizzato da un legame indissolubile con il fabbisogno F07. Infatti è necessario un supporto ad azioni di comunicazione e promozione anche in forma integrata e collettiva relativamente ai prodotti locali, alla loro tipicità, qualità e sostenibilità. Ciò si rende indispensabile per soddisfare le crescenti

esigenze di educazione alimentare delle giovani generazioni, di informazione di cittadini, consumatori e operatori. Va inoltre riconosciuto e rafforzato il ruolo diretto degli organismi associativi in agricoltura nelle azioni di promozione per valorizzare e migliorare la presenza e la penetrazione dei prodotti di qualità sui mercati locali, nazionali o esteri (cfr. cap. 4.1.1 - Agricoltura, agroindustria e filiere e M3). La FA interessata dal fabbisogno è la 3A.

4.2.9. F09 Sostenere i processi di ristrutturazione aziendale e di riconversione verso produzioni orientate al mercato

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

La diversificazione delle attività agricole rappresenta uno strumento economico a disposizione delle imprese di tutti i settori produttivi per l'integrazione del reddito e per la riduzione dei rischi di mercato. Tale opportunità riveste ancor più importanza nel settore lattiero caseario che, anche a seguito dell'imminente cessazione del regime delle quote latte, andrà ristrutturato. La tavola 4.55 mostra come le attività quali la trasformazione aziendale dei prodotti abbia negli anni acquisito un peso crescente sul totale della produzione agricola regionale. Risulta necessario sostenere e sviluppare la creazione di nuove occasioni di reddito per le aziende agricole promuovendo in particolare investimenti maggiormente indirizzati a soddisfare la variabilità del mercato. La possibilità di garantire un adeguato reddito agricolo connesso alle produzioni vegetali e animali permette, inoltre, di favorire la permanenza nei territori rurali. A questi fini anche l'agricoltura biologica che interessa 270 aziende e 2.762 ettari dislocati per lo più in aree montane, può assumere un ruolo fondamentale nel garantire il presidio di tali luoghi da parte dell'agricoltura (ICS19; tavole 4.30, 4.31 e 4.32), posto che la consistente diminuzione di SAU e di aziende intercorsa nel periodo 2000/2010 non ha riguardato il settore del biologico che ha visto, al contrario, un incremento. Le FA interessate dal fabbisogno sono 2A e 6A.

4.2.10. F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'agricoltura ligure presenta una produttività del lavoro superiore alla media italiana ma decisamente inferiore alla media dell'UE27 (ICS14). Infatti se si escludono le aziende orto-floricole, la cui produttività per unità di lavoro è superiore alla media europea, l'agricoltura ligure è caratterizzata da aziende poco competitive, sia in termini di volume delle produzioni che di dotazioni strutturali. Risulta quindi necessario sostenere la crescita della competitività delle imprese promuovendo azioni rivolte all'aumento della produttività, alla tutela della biodiversità e al miglioramento delle performance ambientali (incluso l'adattamento ai cambiamenti climatici). Particolare attenzione andrà inoltre rivolta alla qualità e sicurezza delle produzioni alimentari, alla promozione delle innovazioni organizzative e di marketing finalizzate alla conquista di nuovi mercati, nonché allo sviluppo di tutti i comparti dell'agricoltura multifunzionale e della produzione agricola no food (comprese le attività forestali e quelle connesse ad utilizzo e valorizzazione di scarti e sottoprodotti). Le FA interessate dal fabbisogno sono 2A, 3A e 6A.

4.2.11. F11 Miglioramento e razionalizzazione di infrastrutture agricole e forestali e dei sistemi irrigui aziendali e colletti

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Obiettivi trasversali

- Ambiente

- Innovazione

Descrizione

Le infrastrutture viarie esistenti, spesso ostacolano e talvolta impediscono, la diffusa meccanizzazione delle operazioni colturali in campo agricolo e forestale, l'agevole accesso ai terreni e il razionale collegamento con i centri di servizio e/o i centri abitati con una evidente ripercussione negativa sui costi di produzione, commercializzazione, ecc.). Inoltre sulla base dei dati del Piano Forestale regionale, il 52% dei boschi è posto su pendici molto acclivi e accidentate che ne rendono l'utilizzo nullo o particolarmente antieconomico. La superficie irrigata regionale è solo l'11,7% della SAU (ICC20), con dotazioni idriche medie sensibilmente inferiori alla media nazionale. La sostenibilità delle colture liguri è inoltre testimoniata dall'indice riferito alla quantità di acqua irrigua somministrata (ICC39) che è comparabile a quello di regioni a tradizione cerealicola. Il miglioramento della produttività aziendale, non può trascurare le problematiche legate al miglioramento della gestione della risorsa idrica e alla riduzione di prelievi e consumi. Da tali considerazioni discende quindi l'esigenza di sostenere ulteriormente la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture collettive a servizio delle attività agricole e forestali per un adeguato accesso ai terreni, la diffusione di sistemi irrigui aziendali e infrastrutture collettive di distribuzione ad alta efficienza, il miglioramento della capacità di accumulo della risorsa idrica e l'utilizzo di risorse non convenzionali (es: acque piovane, acque reflue depurate). Le FA interessate dal fabbisogno sono 2A e 4B.

4.2.12. F12 Favorire il ricambio generazionale nelle aziende agricole

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

La capacità delle imprese liguri di innovare e competere sui mercati è collegata anche alla questione del ricambio generazionale. Le imprese condotte da giovani si caratterizzano per una maggiore vitalità economica e, grazie anche a maggiori livelli di qualificazione professionale, risultano più propense agli investimenti, alla diversificazione produttiva e all'innovazione tecnologica e organizzativa. Il progressivo invecchiamento dei produttori agricoli costituisce uno dei principali nodi strutturali da sciogliere: la percentuale di imprese agricole condotte da giovani con meno di 35 anni di età è pari al 5,4% (ICS23), inferiore pertanto alla media nazionale (10%). E' pertanto essenziale incentivare il ricambio generazionale, accrescendo capacità del settore di attrarre giovani professionalizzati disposti a intraprendere l'attività

agricola, anche attraverso un approccio collettivo. Occorre inoltre garantire un adeguato livello di conoscenze tecniche, che veda integrate le componenti di informazione, formazione e consulenza in un unico sistema; in tal modo si pongono le premesse per il raggiungimento sia dell'obiettivo competitività, sia di quello di gestione del territorio e dell'ambiente. Le FA interessate dal fabbisogno sono 2A e 2B.

4.2.13. F13 Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agroforestale e dei sistemi eco forestali locali

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

I valori di uso del suolo (ICS31, ICS37 e ICS38 e tavole 4.50) descrivono un territorio le cui esigenze di conservazione non possono essere affrontate senza riconoscere una funzione produttiva anche alle aree forestali, che ne costituiscono l'elemento più rappresentativo. La conservazione e il recupero degli elementi strutturali tradizionali del paesaggio agro-forestale ha dimostrato, nel precedente ciclo di programmazione, di avere rilevanti effetti ambientali effetti positivi sulla biodiversità, sul mantenimento e il potenziamento degli habitat e delle reti ecologiche di collegamento tra habitat. Indubbi vantaggi si sono rilevati anche sotto il profilo del presidio contro il dissesto idrogeologico in una Regione in cui il 30% della SAU è interessata dai muretti a secco (ultimo censimento ISTAT dell'agricoltura). Appare infatti evidente il legame tra la soglia di innesco di una frana e la rottura dell'equilibrio idrogeologico dovuto ad un tratto di terrazzamento degradato o di bosco abbandonato. Pur riconoscendo l'indubbia importanza degli interventi puntuali si dovranno mettere in atto strumenti utili a coinvolgere intere aree, con azioni collettive al fine di riqualificare superfici più ampie e il più omogenee possibile. Le FA interessate dal fabbisogno sono 4A, 4C e 5E.

4.2.14. F14 Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e reti di scolo della acque meteoriche per ridurre il rischio idrog

Priorità/aspetti specifici

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Il 53,3% della SAU ligure è interessata da fenomeni erosivi da moderati ad intensi (ICS42). Inoltre il generale abbandono del bosco (in particolare del bosco ceduo) e dei versanti terrazzati, oltre ai ripetuti passaggi del fuoco (tavole 4.66 e 4.67) costituiscono ulteriori fattori che stanno determinando un veloce degrado del suolo. Ciò rende necessarie una serie di operazioni per conservare in efficienza idraulico-ambientale gli alvei dei corsi d'acqua, mantenere in condizioni di equilibrio i versanti e l'efficienza delle opere idrauliche e di quelle di sistemazione idrogeologica. La manutenzione del territorio rappresenta quindi lo strumento fondamentale per la riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio per persone, cose e patrimonio naturale, nonché per la riqualificazione ambientale. Per evitare i danni causati da avversità naturali, calamità naturali ed eventi catastrofici, occorre pertanto attivare azioni preventive mirate in ambito agricolo e forestale, in particolare per l'esecuzione di interventi di manutenzione e consolidamento dei versanti e la realizzazione di interventi di carattere permanente anche scala territoriale per la manutenzione del reticolo idrografico. Parimenti sono considerati essenziali gli interventi di ripristino del potenziale produttivo agricolo e forestale compromesso. La FA interessata dal fabbisogno è la 4C.

4.2.15. F15 Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle aziende agricole nelle aree r

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

Il livello di diversificazione in Liguria, sebbene ancora basso, è in costante aumento, come evidenziato per le strutture agrituristiche (tavola 4.52 e ICS30) e le fattorie didattiche (tavola 4.54). La progressiva crescita del valore anche di altre attività secondarie (tavola 4.55), offre ampi spazi alla multifunzionalità per l'impresa agricola che, consolidata la propria struttura, si specializzi in attività diverse. Alla luce di tali tendenze, con la diversificazione verso attività economiche non agricole nelle aree rurali, si può sopperire anche alla mancanza di servizi essenziali aprendo a nuove opportunità occupazionali per i giovani, favorendone la permanenza o il ritorno in questi territori. Tutto ciò quindi giustifica il fabbisogno connesso alla creazione in tali aree, di nuovi modelli di diversificazione, occasioni di integrazione del reddito per le imprese agricole legate oltre che alle tradizionali attività di ricettività e ristorazione, anche a funzioni sociali e culturali, quali ad esempio, la fornitura di servizi per l'infanzia che sono andati via via riducendosi (tavole 4.57 e 4.59) attraverso l'attivazione degli agri-nido, azioni per l'inclusione attiva, per mezzo del lavoro, delle fasce deboli, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e per l'invecchiamento attivo della popolazione rurale. Le FA interessate dal fabbisogno sono 2A e 6A.

4.2.16. F16 Contrastare l'abbandono delle terre favorendo l'avvio di imprese agroforestali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Nel periodo intercensuario il settore agricolo ha subito forti ridimensionamenti sia in termini di aziende agricole che di superficie (tavola 4.27), contemporaneamente si è assistito al progressivo ridimensionamento della produzione lorda vendibile (tavola 4.8). Il problema presenta aspetti rilevanti nell'entroterra e nelle aree montane, dove le aziende, sebbene strutturalmente più deboli in quanto basate sul modello della piccola proprietà diretto-coltivatrice, svolgono un ruolo di presidio del territorio preponderante rispetto a quello economico e produttivo. In questo contesto, diventa urgente tentare di porre un freno alla continua emorragia di imprese agricole in tali zone, attraverso un appropriato sostegno allo start-up di piccole realtà produttive. Questa forma di sostegno può rappresentare una seria opportunità per creare sbocchi occupazionali in un settore che registra un tasso di sopravvivenza superiore a quello di quasi tutti gli altri settori produttivi (tavola 4.13). Nel contempo l'insediamento di nuove attività agroforestali nella zone rurali, può rappresentare elemento utile ad invertire la tendenza o quantomeno a contenere fenomeni di abbandono del territorio, degrado dell'ambiente naturale e dissesto idrogeologico. La FA interessata dal fabbisogno è la 6A.

4.2.17. F17 Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e forestale

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

In Liguria complessivamente, le aree HNV si estendono su 38.933 ha, circa il 7% del territorio regionale. Alcuni degli habitat individuati come prioritari dalla Dir. 92/43/CEE, come le foreste e le formazioni erbose naturali e semi naturali ((ICC34 e ICS34, tavola 4.74), richiedono una gestione attiva. Circa 11.000 ettari di territorio compreso nella rete Natura 2000 sono interessati da attività agricole, mentre circa 140.000 ettari di foresta rientrano nella Rete (tavola 4.75). In Liguria si rileva un'incidenza relativamente alta di specie o entità alloctone invasive (tra piante, animali, funghi, batteri e virus) che costituiscono sia una minaccia agli ecosistemi naturali e agricoli sia un ingente problema economico per i danni che provocano all'agricoltura. Il fenomeno si è ulteriormente acuito con i cambiamenti climatici. La pressione delle specie invasive sulle produzioni agricole e la complessità del quadro normativo di riferimento e dei vincoli cogenti per le aziende agricole comportano negli operatori agricoli e negli allevatori, alcune criticità nella gestione dei processi produttivi con conseguenze sul piano ambientale e sociale, in particolare nelle aree dove coesistono siti Natura 2000 e le attività agricole intensive. Pertanto risulta opportuno promuovere da un lato l'adozione di sistemi di prevenzione e controllo degli impatti sulla biodiversità causati da specie aliene, fauna selvatica in sovrannumero e attività agricole non sostenibili, dall'altro, proporre per le aziende agricole ricadenti in rete natura 2000 l'adozione di indennità e di incentivi connessi alla realizzazione di misure obbligatorie e volontarie a favore della biodiversità stabilite dalle norme e/o dai Piani di gestione o d'azione di livello nazionale o regionale. La FA interessata dal fabbisogno è la 4A.

4.2.18. F18 Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e dell'in

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali

di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno è considerato prioritario.

In Liguria la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta ancora una quota marginale rispetto al totale regionale, sebbene sia in costante aumento (tavola 4.83, ICS43). La diffusione delle foreste sul territorio regionale (ICC29), garantisce un bacino di approvvigionamento di biomassa non ancora adeguatamente sfruttato, anche se l'utilizzo energetico delle biomasse si sta diffondendo rapidamente, soprattutto a fini termici. In alcuni comuni dell'entroterra sono operative piccole centrali per il teleriscaldamento e l'utilizzo di caldaie a biomasse sta diventando sempre più frequente in ortofloricoltura, settore in cui il contenimento dei costi energetici è prioritario. Elevate quantità di sottoprodotti dell'industria alimentare, (siero di latte, scarti animali e scarti provenienti dall'ortofrutta), potrebbero essere sfruttate per la produzione di biogas ed etanolo di seconda generazione. La grande diffusione di boschi per la produzione di legna da ardere, destinata prevalentemente all'autoconsumo (79% dei boschi governati a ceduo) rappresenta una potenzialità per la creazione di un circolo virtuoso con ricadute importanti per i territori montani e le singole comunità. Pertanto, è necessario promuovere sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili a basso impatto ambientale, limitando nel contempo la sottrazione e/o la competizione sull'utilizzo delle superfici agricole attraverso l'impiego a fini energetici di biomassa legnosa e di sottoprodotti agro-industriali anche tramite modalità di gestione in forma collettiva organizzata. Le FA interessate dal fabbisogno sono 1A, 1B, 5C e 6A.

4.2.19. F19 Migliorare la qualità, l'accessibilità e l'impiego delle TIC nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

In Liguria, il 91,9% della popolazione risulta coperto da banda larga da rete fissa in tecnologia ADSL; a questa va sommata un'ulteriore quota pari al 5% di copertura solo da connessione wireless. Il restante 3,1% rimane in digital divide (rete fissa e mobile), ovvero con disponibilità di velocità di connessione inferiore a 2Mbps (tavola 4.60). Gli indici relativi alla diffusione degli strumenti TIC in Liguria, benché in aumento nel 2012 rispetto al 2013, si mantengono leggermente inferiori al dato medio del Nord-Ovest e, in alcuni casi, del valore nazionale, soprattutto quelli riferiti alle imprese (tavola 4.61). Occorre dunque ridurre ulteriormente il *digital divide* nelle aree bianche attualmente esistenti nelle zone montane appenniniche favorendo l'accesso ai collegamenti telematici e ai servizi TIC con le più adeguate e avanzate tecnologie disponibili. Sarà inoltre strategico promuovere l'utilizzo del TIC da parte di cittadini, delle imprese e dei fruitori di servizi pubblici nei territori rurali (in particolare educativi, scolastici e socio-sanitari). La FA interessata dal fabbisogno è la 6C.

4.2.20. F20 Favorire la realizzazione di azioni per migliorare l'erogazione di servizi essenziali alla popolazione rurale

Priorità/aspetti specifici

- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

L'economia ligure si trova ad affrontare una fase recessiva particolarmente dura, soprattutto se paragonata alle altre regioni del Nord Ovest. Le difficoltà sono esemplificate dall'indice di povertà, notevolmente aumentato nel quinquennio 2007/2012 (ICS9) e dal tasso di disoccupazione, anch'esso in continua crescita (tavola 4.19). Allo stesso tempo si è avuto un aumento del tasso di abbandono scolastico e una contrazione nella disponibilità di servizi alla popolazione, esemplificato dalla diffusione dei servizi per l'infanzia (tavole 4.56 e 4.57). La fascia più anziana della popolazione è anche la più esposta alla difficile fase economica, questo costituisce una vera e propria emergenza sociale per la Liguria, dove la percentuale di persone di età superiore ai 65 anni è pari a circa il 28% e l'indice di vecchiaia è tra i più alti d'Italia (ICS2, tavole 4.3 e 4.4). Le zone rurali, sono le più esposte ai rischi di esclusione sociale derivanti dalla difficile congiuntura in quanto i servizi non sono distribuiti uniformemente e l'economia locale non offre possibilità di ricollocamento in tempi brevi. Tali difficoltà mettono a rischio la capacità di presidiare (in futuro) i territori a maggiore ruralità e in particolare quelli montani. Tutto rende più onerosi i servizi alla persona e crea nuovi vincoli all'occupazione, in particolare femminile. (ICS5). Tuttavia, la presenza di un elevato senso di comunità (spirito associazionistico e cooperativo a livello locale) è stato sottolineato dal partenariato come elemento di forza del tessuto regionale, che deve essere opportunamente valorizzato in particolare in questi territori. Emerge dunque la necessità di sostenere, anche in forme innovative o sperimentali, legate ad esperienze di coinvolgimento del privato e sociale, nuovi investimenti finalizzati alla creazione e al

mantenimento dinamico di servizi socio-assistenziali di base per dare risposte ai bisogni comuni e per creare occasioni di occupazione per i giovani in particolare nei territori montani. La FA interessata dal fabbisogno è la 6B.

4.2.21. F21 Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Una grande concentrazione di valori artistici, storici e paesaggistici caratterizza le aree dell'entroterra ligure che, per gran parte, è ancora nascosto. Tuttavia un po' ovunque in Italia si registra un crescente interesse per i beni culturali legato alla crescente attenzione ai valori del paesaggio, della storia e della qualità ambientale. La crescita costante della domanda culturale è dimostrata dal forte incremento di interesse nei confronti del patrimonio storico cosiddetto "minore" (borghi medioevali, ville, castelli, casali, monasteri, ecc.). La conservazione, il recupero e del ricco patrimonio storico-culturale ligure oltre a fornire interessanti spunti per la diversificazione verso attività economiche in settori imprenditoriali non agricoli nei comuni montani potrebbe aumentare le possibilità occupazionali e l'attrattività per la popolazione giovane. Anche la gestione attiva della sicurezza ambientale può offrire spazi alla multifunzionalità per le aziende agricole che si specializzano in attività di manutenzione del territorio. Infine, la ricettività e la ristorazione con la valorizzazione delle produzioni locali possono costituire ulteriori forme di arricchimento dell'attrattività turistica complessiva. Si intende pertanto promuovere il sostegno al recupero, alla valorizzazione economica e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente riconsegnato alla fruizione pubblica, il miglioramento dell'infrastrutturazione fisica come condizione di accessibilità e qualità della vita, le piccole infrastrutture a supporto di attività turistiche sostenibili propongono un'idea di spazio rurale vivo e ricco di stimoli ricreativi e culturali, valorizzando le relazioni e le interconnessioni tra storia, cultura, paesaggio, territorio e le sue produzioni. L'azione di valorizzazione si ritiene possa avere un'elevata capacità di generare, direttamente ed indirettamente, ricchezza ed occupazione, immaginando per questi beni nuovi usi e funzioni capaci di produrre un ritorno economico. La FA interessata dal fabbisogno è la 6A.

4.2.22. F22 Tutela e miglioramento del patrimonio forestale anche in relazione all'accrescimento di capacità di sequestro del ca

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Il 70% del territorio ligure è coperto da foreste (ICC29) per lo più gravate da vincolo idrogeologico (ICS38). La maggior parte di queste superfici è governata a ceduo (60%), che in molti casi ha superato il turno ottimale da molti anni. Queste foreste, quindi, pongono alcuni seri problemi dal punto di vista ecologico, in quanto la mancata gestione ne causa l'impoverimento floristico e contribuisce a far venir meno la funzione protettiva del bosco stesso. Il Programma Forestale regionale stima in 24,75 Mton il carbonio complessivamente stoccato nei boschi liguri. Cambiamenti di superficie o di provvigioni, determinano variazioni nella capacità delle foreste di espletare questa funzione di sequestro, che dovrebbe essere massimizzata ai fini dello sviluppo sostenibile. Sebbene le zone boscate siano complessivamente in aumento, preoccupa la riduzione delle superfici a bosco e ad arboricoltura da legno annesse alle aziende agricole, con il rischio di abbandono di queste aree, in particolare nelle zone rurali. Parimenti una analoga funzione di sequestro del carbonio viene svolta dai terreni coltivati sottoposti alle periodiche lavorazioni colturali. Anche in questo caso la tendenza all'abbandono fa venire meno questa naturale funzione che deve essere contrastata. Risulta pertanto prioritario favorire il miglioramento delle foreste esistenti e la valorizzazione degli agroecosistemi attraverso pratiche di gestione sostenibile e il ripristino delle aree agricole aperte, in particolare di prati e pascoli e il sostegno alle aziende situate in aree a rischio di abbandono. Le FA interessate dal fabbisogno sono 4A e 5E.

4.2.23. F23 Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi agroforestali

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Il fabbisogno è considerato prioritario.

La superficie forestale occupa 375 mila ettari (ICC29) di cui, circa 140 mila rientrano nella rete Natura 2000. In Liguria, inoltre, la direttiva 92/43/CEE individua habitat prioritari forestali per complessivi 11.350 ettari. (tavole 4.74 e 4.75). Nonostante gli sforzi messi in campo, la piaga degli incendi boschivi rischia di non essere debellata del tutto a meno che non si recuperi, il fondamentale presidio dell'attività agricola, che, soprattutto nell'entroterra, ha un ruolo primario di mitigazione. Le zone agricole, infatti, intese come aree di discontinuità rispetto alla vegetazione arborea, sono in grado di rallentare il progredire degli incendi. Inoltre l'aumento della necromassa forestale, può favorire il propagarsi delle fiamme.

La costa è l'ambito regionale più vulnerabile agli incendi, a causa di accentuati fenomeni di aridità e condizioni atmosferiche sfavorevoli. Particolarmente suscettibili risultano essere le pinete litoranee, che versano in uno stato di grave deperimento fitosanitario. Per evitare i danni causati da avversità naturali, calamità, eventi catastrofici o incendi e per eradicare o circoscrivere fitopatie o infestazioni parassitarie, occorre attivare azioni preventive mirate, in particolare all'esecuzione di interventi di manutenzione e consolidamento dei versanti e alla realizzazione di interventi di carattere permanente per la manutenzione del reticolo idrografico. Si evidenzia inoltre la necessità di incentivare la pianificazione e la gestione forestale, oggi decisamente carenti in particolare rispetto alla pianificazione di dettaglio, con particolare attenzione allo sviluppo e alla manutenzione delle infrastrutture di viabilità e logistica a servizio delle filiere produttive.

Inoltre è prioritario favorire il miglioramento delle foreste e valorizzare le funzioni ecologiche tramite il mantenimento e il potenziamento delle reti ecologiche di collegamento tra habitat e il mantenimento degli habitat già realizzati con le passate programmazioni, considerati gli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio anche nelle aree demaniali.

Le FA interessate dal fabbisogno sono 4A, 4B, 4C, 5E e 6A.

4.2.24. F24 Miglioramento dell'integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Il fabbisogno è considerato prioritario.

Come già ricordato nel F07 il sistema agroalimentare regionale è caratterizzato da produzioni di pregio certificate, alcune delle quali hanno un mercato per lo più locale, regionale (vino, olio, basilico) o con un mercato nazionale e internazionale (fiori e piante ornamentali) e per produzioni tipiche di nicchia fortemente legate al territorio e all'entroterra, non certificate. Per tali produzioni, le limitate dimensioni aziendali possono rappresentare un ulteriore elemento debolezza del sistema, commerciale e di filiera. Si tratta di produzioni che se opportunamente valorizzate tramite lo sviluppo e la promozione della filiera corta, riducendo il più possibile il numero di intermediari, o di mercati locali, incentivando l'acquisto e il consumo nella zona di produzione, possono rappresentare un'importante vantaggio competitivo per le imprese agricole e la Liguria. Per sostenere la competitività delle produzioni liguri e fronteggiare in maniera adeguata la concorrenza e le richieste del mercato, le aziende devono svolgere un ruolo centrale e diretto sia nella fase produttiva che in quella commerciale. Anche alla luce del crescente interesse da parte dei consumatori e dei turisti nei confronti della tipicità, qualità e sostenibilità dei prodotti tipici agroalimentari andranno pertanto rafforzate, promosse e incentivate le azioni di filiera (orizzontale e verticale) per offrire alle imprese agricole nuovi sbocchi di vendita e un maggiore potere contrattuale nei confronti dei canali commerciali convenzionali (cfr. cap. 4.1.1 - Agricoltura, agroindustria e filiere).

Le FA interessate dal fabbisogno sono 1A, 2A, 3A e 6A.

4.2.25. F25 Favorire l'accrescimento della cooperazione tra i produttori locali

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

I territori liguri presentano un ricco patrimonio in eccellenze ambientali, culturali, paesaggistiche e produttive che, se adeguatamente valorizzate, può creare le condizioni per lo sviluppo di nuove attività lavorative e dell'economia locale. Tale risultato può essere più facilmente raggiunto attivando azioni in modo da creare sinergie territoriali tra produttori e tra i produttori stessi e gli operatori economici, per garantire una costante offerta sui mercati in termini di quantità e di qualità delle produzioni, tali da superare l'ostacolo cronico della loro ridotta disponibilità e stagionalità, fattori fortemente limitanti la penetrazione dei prodotti locali. E' necessario pertanto sostenere ogni forma di cooperazione e di aggregazione nell'ambito delle filiere (orizzontale e verticale), promuovendo approcci collettivi e individuando adeguate strategie di marketing territoriale e di commercializzazione (cfr. cap. 4.1.1 - Agricoltura, agroindustria e filiere). Le FA interessate dal fabbisogno sono 1A, 3A e 6A.

4.2.26. F26 Rafforzare la diffusione di metodi di produzione a maggiore sostenibilità ambientale

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Il fabbisogno è considerato prioritario.

Se si eccettuano alcune zone costiere del Ponente Ligure, la maggior parte dell'agricoltura ligure è molto estensiva (ICC33 e ICS33), in quanto la maggior parte della SAU è dedicata a prati e pascoli (il doppio della media nazionale) e a colture arboree (ICC18 e ICS18). In Liguria l'80% della SAU è classificata come ad alto valore naturale (HNV) ed è per lo più rappresentata da prati e pascoli (ICS37, tavola 4.76). Si tratta di una percentuale decisamente superiore alla media nazionale (51%) il cui mantenimento è affidato alle aziende agricole e alle loro scelte gestionali. In questo contesto si colloca l'agricoltura biologica, che interessa 382 aziende e 2.762 ettari dislocati per lo più in aree montane che rappresentano il 6,3% della SAU ligure. La promozione e il sostegno dei metodi di produzione a basso impatto ambientale assume quindi un ruolo fondamentale per garantire il presidio di tali luoghi da parte dell'agricoltura (ICS19; tavole 4.30 e 4.31) e contrastare l'erosione del suolo. Le FA interessate dal fabbisogno sono 4A, 4B, 4C e 5E.

4.2.27. F27 Ripristino e mantenimento delle strutture e delle pratiche per la riduzione del rischio di erosione e la conservazi

Priorità/aspetti specifici

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

L'analisi di contesto ha rilevato, per alcune zone della Liguria, un rischio potenziale di erosione del suolo pari al doppio della media nazionale. Il 97% della SAU interessata dal dissesto idrogeologico è dedicata alla coltivazione di seminativi e colture permanenti (soprattutto colture ortofloricole); interessa quindi la parte più antropizzata del territorio ligure dove queste colture sono più diffuse. D'altra parte, solo il 6% dei prati permanenti e dei pascoli è interessata da gravi fenomeni erosivi (ICS42), mentre il contenuto di sostanza organica nei suoli è generalmente buono o abbondante. Il mantenimento della agricoltura svolge quindi un ruolo fondamentale di presidio idrogeologico. In particolare, si ravvisa nel ripristino e nel mantenimento dei muretti a secco, peraltro molto diffusi nelle zone colpite dal dissesto del suolo agricolo, un elemento di prevenzione imprescindibile (tav. 4.72). Territorio e agricoltura si sono da sempre reciprocamente influenzati, al punto che le peculiarità del territorio ligure possono essere mantenute solo valorizzando il ruolo paesaggistico dell'agricoltura. Non ci si riferisce solo ai muretti a secco, che pure ne costituiscono l'elemento più distintivo anche in alcune zone dell'entroterra, ma soprattutto ai luoghi la cui conservazione non può essere scissa dall'attività umana: per esempio, la difesa del castagneto, diffuso lungo tutta la fascia pre-appenninica dell'entroterra ligure, oppure il mantenimento, in buone condizioni agronomiche, dei prati permanenti e dei pascoli, anch'essi elementi distintivi della montagna ligure ma oggi minacciati dall'avanzamento del bosco. Occorrerà necessariamente promuovere la gestione sostenibile agricola e

forestale anche con l'esecuzione di interventi mirati in forma collettiva in funzione di specifiche situazioni ambientali (cfr. cap. 4.1.1 - Ambiente). Le FA interessate dal fabbisogno sono 4C e 5E.

4.2.28. F28 Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

In Liguria, alcuni degli habitat individuati come prioritari dalla Dir. 92/43/CEE richiedono una gestione attiva, come le foreste e le formazioni erbose naturali e semi naturali ((ICC34 e ICS34, tavola 4.74). Circa 11.000 ettari di territorio ricompresi nella rete natura 2000 sono interessati da attività agricole, mentre circa 140.000 ha di foresta rientrano nella Rete (tavola 4.75). Si tratta di habitat di grande pregio soprattutto ai fini del mantenimento della biodiversità degli ambienti agricoli. L'andamento del FBI (ICS35, tavola 4.77), tuttavia, descrive una diminuzione nello stock di specie ornitiche tipiche delle aree agricole essenzialmente imputabile all'abbandono delle stesse. Una grave minaccia al mantenimento dell'agricoltura è rappresentato dalle specie invasive, oltre che dalla fauna ungulata (tavola 4.79) che costituiscono un grave impedimento alla prosecuzione delle attività agricole soprattutto in territorio montano. Il fenomeno si è ulteriormente acuito con i cambiamenti climatici. Pertanto risulta opportuno promuovere l'adozione di sistemi di monitoraggio e controllo degli impatti sulla biodiversità e indennità e incentivi connessi alla realizzazione delle misure obbligatorie e/o volontarie previste dai piani di gestione o d'azione dei siti della rete Natura 2000. Le FA interessate dal fabbisogno sono 4A e 4B.

4.2.29. F29 Accrescere la partecipazione degli attori locali allo sviluppo del territorio rurale

Priorità/aspetti specifici

- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

In un'ottica di rilancio dell'economia dei territori rurali anche al fine di salvaguardare l'occupazione, si ritiene che l'approccio Leader e il valore aggiunto derivante dall'attuazione delle strategie di sviluppo locale sia imprescindibile. In questi territori economicamente e socialmente più fragili la riserva di risorse dedicate ai CLLD potranno concorrere allo sviluppo locale. In proposito la collaborazione con l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia costituisce presupposto fondamentale per favorire la partecipazione attiva degli attori locali. L'insieme delle iniziative specifiche previste per le aree rurali liguri s'inserisce pienamente nella strategia più complessiva prevista dall'Accordo di Partenariato per le aree interne (cfr. 4.1.1 - Popolazione, territorio e governance e Diversificazione, esclusione sociale e banda larga). La FA interessata dal fabbisogno è la 6B.

4.2.30. F30 Favorire l'accesso al credito

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

La diversificazione e l'innovazione in generale richiedono, oltre il possesso di capacità imprenditoriali e competenze gestionali, anche la disponibilità di idonee risorse finanziarie che dovrebbero discendere dal sistema creditizio. A questo riguardo, il sistema del credito ha risentito negli ultimi anni della difficile congiuntura nazionale ed europea, mostrando un rallentamento dei flussi erogati, un aumento delle sofferenze creditizie e una riduzione della propensione al credito di breve periodo, tradottasi in una maggiore difficoltà per le imprese nella gestione della liquidità. Per far fronte alle crescenti difficoltà nell'accedere al mercato dei capitali occorre prevedere azioni innalzare il rating nell'accesso al credito e sperimentare strumenti finanziari a supporto delle imprese. Tali interventi assumono rilevanza per facilitare anche l'avvio di nuove attività da parte di giovani imprenditori. A tale proposito si reputa che l'apposita misura nell'ambito del PSR nazionale possa dare adeguate risposte anche al fabbisogno regionale (cfr. cap.

4.1.1 - Economia ed occupazione). Le FA interessate dal fabbisogno sono 2A, 2B e 3A.

4.2.31. F31 Migliorare la gestione del rischio

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Il rischio rappresenta un fattore limitante l'introduzione di innovazioni nelle imprese nonostante nel corso degli anni, le aziende si siano avvalse sempre più spesso dello strumento delle assicurazioni, la base assicurativa rimane ancora troppo ridotta. Ciò dipende dagli elevati costi delle polizze e dalla scarsa capacità del sistema assicurativo di adeguarsi alle esigenze degli agricoltori in relazione al grado di copertura dei rischi. A questo si aggiungono la bassa offerta di strumenti di gestione del rischio a disposizione, in gran parte rappresentati dalle assicurazioni, e la mancanza di una chiara strategia di pianificazione per la gestione del rischio. Occorre quindi promuovere oltre alla diversificazione produttiva nelle aziende anche nuovi sistemi di approccio alla gestione dei rischi puntando in particolare su strumenti finanziari/assicurativi in grado di rispondere più adeguatamente alle esigenze degli agricoltori e sui fondi mutualistici al fine di compensare il reddito di produttori e allevatori dalle perdite causate da eventi climatici avversi, epizootie, fitopatie e incidenti ambientali e tutelarli dalla volatilità dei prezzi e dalle crisi di mercato mediante idonei strumenti di stabilizzazione del reddito. A tale proposito si reputa che l'apposita misura nell'ambito del PSR nazionale possa dare adeguate risposte anche al fabbisogno regionale (cfr. cap. 4.1.1 - Ambiente. La FA interessata dal fabbisogno è la 3B).

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Nella specifica situazione della Liguria, la riduzione delle superfici agricole e forestali utilizzate costituisce una grave emergenza non solo economica, ma anche ambientale.

Di conseguenza, il PSR 2014-2020 coerentemente con gli obiettivi generali della PAC si prefigge di:

- favorire la crescita e la competitività delle imprese, attraverso i servizi di supporto, il sostegno all'innovazione di prodotto e di processo, la conquista di nuovi mercati, l'adeguamento strutturale e la ristrutturazione, la diversificazione, il potenziamento delle filiere corte, le reti d'impresa e le aggregazioni di operatori, anche attraverso forme di cooperazione;
- stimolare l'occupazione e la nascita di nuove imprese, promuovendo la riorganizzazione aziendale, la qualificazione, la valorizzazione e la stabilizzazione del lavoro e delle risorse umane;
- promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e nell'economia rurale, favorendo, oltre all'insediamento dei giovani agricoltori, anche la creazione di imprese da parte di soggetti fuoriusciti da altri comparti produttivi, il sostegno a forme imprenditoriali non necessariamente del settore primario, ma di per sé essenziali per il presidio del territorio e la fornitura di servizi alla popolazione rurale;
- promuovere la sostenibilità dei processi produttivi per la valorizzazione delle produzioni, la tutela e la fruizione delle risorse naturali, l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici nonché la valorizzazione delle foreste per lo sviluppo delle filiere del legno e delle biomasse legnose;
- sostenere interventi volti a migliorare la qualità di vita della popolazione rurale, garantendo l'accesso ai servizi essenziali anche attraverso soluzioni tecnologiche innovative, rafforzando e qualificando l'intervento nelle aree a maggiore ruralità, in coerenza con la strategia nazionale per le Aree Interne (AI) descritta nell'Accordo di Partenariato (AdP);
- qualificare le specificità territoriali, sostenendo l'agricoltura e la selvicoltura di presidio delle zone montane con interventi finalizzati a sostenere le filiere corte, la diversificazione produttiva e la multifunzionalità delle imprese anche in termini di fornitura di servizi agli enti pubblici ed alla popolazione rurale.

Le linee di azione illustrate, consentono una suddivisione della strategia regionale in tre ambiti tematici a cui sono riconducibili i fabbisogni definiti nel capitolo 4 (a tale proposito, relativamente ai fabbisogni **(F30)** "Favorire l'accesso al credito" e **(F31)** "Migliorare la gestione del rischio", si reputa che le apposite misure nell'ambito del PSR nazionale possano dare adeguata risposta anche ai fabbisogni regionali).

La tavola 1 evidenzia il grado di prioritizzazione che la strategia del programma attribuisce ai fabbisogni individuati. Quelli maggiormente correlati a più focus area (FA) e obiettivi trasversali rappresentano, in un certo senso, il filo conduttore tra le istanze provenienti dal sistema territoriale, l'articolazione degli interventi da attuare e il set di azioni offerte dalle Priorità/FA attivate.

Ai fini di una lettura più trasparente del programma e per garantire la coerenza tra la descrizione della

strategia e l'individuazione dei fabbisogni, è stato, inoltre, attribuito un punteggio ad ogni fabbisogno in base al grado di prioritizzazione.

Per alcuni fabbisogni è implicita la trasversalità rispetto alla promozione della formazione (**F05**) o al supporto per l'innovazione (**F03**) e la ricerca (**F04**); in altri casi le tematiche espresse dovranno essere perseguite da un set di interventi (affidenti a diverse FA) in grado di fornire un efficace risposta in ragione dei punti di forza da sostenere, quelli di debolezza da rafforzare, le minacce da contrastare e le opportunità da valorizzare.

La messa in atto delle linee di azione previste per soddisfare priorità, aspetti specifici e fabbisogni sarà misurata dal livello di raggiungimento di specifici obiettivi (target) come riportato nelle tavole da 2 a 7.

Per la definizione e quantificazione dei target si rimanda ai capitoli 5.2 e 5.4.

Le scelte relative a priorità, focus area, fabbisogni e obiettivi risultano coerenti con i contenuti dell'AdP.

5.1.1. - Innovazione e competitività sostenibile.

L'innovazione e l'organizzazione nel lavoro, rivestono un ruolo fondamentale per la crescita e la competitività delle imprese. Questi elementi, devono essere curati non solo a livello di imprese singole e associate, ma anche e soprattutto più in generale, a livello di sistema produttivo e di accessibilità ai servizi (**F20**) e alle TIC anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture (**F19**).

Attraverso la messa in atto di azioni a beneficio del sistema produttivo, che vanno dalla ricerca e sperimentazione, al trasferimento dell'innovazione, all'attivazione coordinata di strumenti per accrescere conoscenza e professionalità degli addetti, al miglioramento della qualità dei prodotti, anche attraverso l'adesione a marchi e certificazioni (**F07**) e in particolare della qualità percepita dai consumatori (**F08**), allo sviluppo di processi produttivi maggiormente sostenibili, in una prospettiva di valorizzazione complessiva delle produzioni, si intendono creare le condizioni ottimali per contribuire al contrasto delle problematiche settoriali e alla ripresa dell'intero comparto produttivo.

A ciò si deve accompagnare un'intensificazione delle relazioni tra le componenti della filiera (**F04, F25**), che indubbiamente comporteranno una maggior efficienza complessiva ed un più efficace impiego delle risorse pubbliche. Ove possibile inoltre, deve essere favorita la progettazione e una realizzazione coordinata degli interventi, per aumentarne la rilevanza e l'efficacia.

Risulta inoltre importante favorire la messa a punto, di strumenti utili ad incrementare le capacità di governo dell'offerta (**F09**), così come, nei contesti più idonei, l'approccio al mercato locale, sostenendo anche il rapporto diretto con il consumatore finale (**F24**).

Ruolo determinante rivestono gli investimenti per l'innovazione (**F10**), riguardanti prioritariamente i processi produttivi e le produzioni, nell'ottica del miglioramento quali-quantitativo, della riduzione dei costi di produzione e di una maggiore sostenibilità ambientale anche in termini di risparmio ed efficientamento energetico e idrico (**F11**).

Evidente a tale proposito, anche la necessità di accrescere le conoscenze tecniche degli operatori (**F01, F02**), al fine di gestire in modo ottimale anche il delicato equilibrio tra competitività e sostenibilità delle imprese (**F03**).

L'analisi di contesto evidenzia, in sintesi, il seguente scenario:

- la produzione lorda vendibile agricola, nel suo complesso, è in forte declino (-25% circa, in termini economici, nel periodo 2005-2012, tav. 4.8);
- il declino riguarda in particolare il settore florovivaistico (tav. 4.9), con una situazione più negativa per i fiori recisi (fatta eccezione per alcuni prodotti locali che restano competitivi, ranuncolo, anemone);
- tutti gli altri settori principali, orticoltura, olivicoltura, viticoltura, zootecnia, sono stabili o in leggera crescita (tav. 4.9 e 4.10). Gli ultimi due, tuttavia, necessitano, di un'attenzione specifica.

Emerge la necessità di una politica mirata di investimenti finalizzati alla ristrutturazione aziendale e alla riconversione verso produzioni orientate al mercato (**F09**), per tre comparti specifici: florovivaismo, zootecnia e viticoltura.

Il florovivaismo si trova in grave difficoltà a causa di una serie di fattori concomitanti:

- 1) crisi economica generale, che ha determinato una contrazione significativa dei consumi voluttuari, tra cui i fiori e le piante ornamentali;
- 2) innesco di un "circolo vizioso del sottosviluppo", in cui la diminuzione delle vendite ha determinato una riduzione degli investimenti in innovazione tecnica e di prodotto, con perdita di competitività del settore che, per sua natura, necessita di innovazioni continue;
- 3) ampliamento della concorrenza a livello mondiale;
- 4) egemonia ormai totale del sistema commerciale olandese in ambito UE, che convoglia sul mercato europeo prodotti provenienti da tutto il mondo, riducendo il sistema commerciale della floricoltura ligure a un ruolo del tutto complementare;
- 5) perdita di efficienza della filiera.

Il settore - con prioritario riferimento alla produzione di fiori recisi - senza una radicale ristrutturazione (**F09**) è destinato a proseguire un percorso di declino irreversibile.

A livello macroeconomico, la ristrutturazione potrà seguire diverse linee (**F02, F03, F04, F07, F10**):

- un netto incremento delle attività finalizzate all'innovazione organizzativa, tecnologica, genetica e di processo produttivo;
- un significativo investimento sulle risorse umane, non esclusa la formazione di una nuova "leva" di imprenditori e di ricercatori capaci di sviluppare innovazione genetica;
- il miglioramento dell'efficienza della filiera con l'introduzione e la promozione di regimi di certificazione volontaria etico sociale, il miglioramento e la razionalizzazione della logistica, l'introduzione di strumenti pianificazione economico, produttivo e commerciale.

A livello microeconomico, oltre all'attuazione delle strategie di settore, le esigenze specifiche delle imprese che operano nel settore florovivaistico si possono così riassumere (**F10, F14, F26**):

- riduzione dei costi;

- prevenzione del dissesto;
- introduzione di attrezzature e sistemi di gestione finalizzati alla riduzione degli input;
- nella zona vulnerabile da nitrati, riduzione della dispersione di concimi, riduzione dei prelievi idrici nella falda sottostante, riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo.

E' necessario favorire lo sviluppo di nuovi prodotti attraverso investimenti altamente innovativi (biotecnologie) oppure la riconversione delle aziende operanti nel settore del fiore reciso verso altri settori produttivi più remunerativi.

L'altro settore problematico dell'agricoltura ligure è la zootecnia, che registra alti costi di produzione e prezzi scarsamente remunerativi dei prodotti. Negli ultimi anni la produzione di latte è stabile. Tuttavia, la situazione è destinata a mutare in conseguenza della prossima fine del regime delle quote latte. Nelle zone di montagna, dove la zootecnia svolge un insostituibile ruolo di difesa del territorio, il costo della raccolta diventerà insostenibile.

Si rende necessario completare la ristrutturazione del settore (**F09**), puntando sulla vendita diretta, sulla trasformazione in prodotti di qualità, freschi (yogurt, ricotta) e conservati (formaggi) e sulla loro valorizzazione nei mercati locali.

Nelle situazioni in cui ciò non sarà possibile o conveniente, non resta che la riconversione verso la produzione di carne. L'ampliamento delle dimensioni aziendali è altresì necessario, come anche il recupero di superfici a pascolo.

A livello aziendale, sono da sostenere l'ammodernamento delle strutture tradizionali e la riduzione dei costi, anche realizzando strutture meno costose o utilizzando in comune macchine e attrezzature (**F10**).

La viticoltura, viste le buone potenzialità di sviluppo nel segmento dei prodotti di alta qualità, necessita di proseguire la ristrutturazione del settore per incrementare la quota di prodotto di qualità, tramite impianti e reimpianti, di ammodernare le strutture di trasformazione per migliorare la qualità del prodotto finale e di promuovere i prodotti di qualità non tanto (o non solo per incrementare le vendite presso i mercati extraregionali), quanto per favorire un turismo legato al territorio e ai suoi prodotti.

Gli investimenti aziendali possono riguardare anche la meccanizzazione, il riutilizzo dei residui di potatura e dei sottoprodotti della trasformazione, la difesa del suolo dal dissesto (**F10, F14, F18**).

La viticoltura, inoltre, necessita di una rete di supporto in termini di servizi specialistici (**F05**).

Gli altri settori produttivi, se non hanno particolari esigenze di ristrutturazione, necessitano, tuttavia, di ammodernamento, di innovazione (**F10**), di formazione e consulenza delle risorse umane addette (**F01, F02, F03, F04, F05**).

Nel settore dell'orticoltura, un prodotto (basilico DOP) ha buone potenzialità di crescita anche per l'esportazione, che può configurarsi quale importante veicolo di sviluppo dell'impresa che lo produce. In questo caso la priorità negli interventi (**F10**) consiste nell'ampliamento della base produttiva e nella strutturazione di una filiera agroindustriale e commerciale che, al momento, non ha le dimensioni e l'organizzazione sufficienti per raggiungere i mercati europei ed extraeuropei.

Gli altri prodotti orticoli regionali possono trovare opportuna collocazione nei mercati locali. Alcuni particolari prodotti, provenienti soprattutto dalla zona di Albenga e da una parte della provincia di Imperia, possono trovare spazio anche in mercati di dimensione più ampia, con le priorità di intervento già viste per

il basilico.

Gli investimenti aziendali possono riguardare anche la riduzione dei costi, la prevenzione del dissesto, l'introduzione di attrezzature e sistemi di gestione finalizzati alla riduzione degli input (**F10, F14, F18**).

Il settore dell'olivicoltura, dopo un lungo declino durato decenni, ha trovato un equilibrio grazie alla qualità del prodotto principale (olio) e al crescente interesse commerciale per i prodotti diversi dall'olio (olive in salamoia, paté di olive, ecc.).

Considerata anche la fortissima valenza paesaggistica dell'olivicoltura, l'obiettivo della programmazione consiste nella prosecuzione del recupero degli oliveti abbandonati, nella razionalizzazione degli oliveti tradizionali, nell'impianto (dove possibile) di nuovi oliveti DOP e nello sviluppo della filiera del prodotto di qualità (sia olio che altri prodotti), compresa la promozione.

Gli investimenti aziendali possono riguardare anche la meccanizzazione, il riutilizzo dei residui di potatura e dei sottoprodotti della trasformazione, la difesa del suolo dal dissesto (**F10, F14, F18**).

Gli investimenti nel settore della trasformazione olearia possono riguardare anche frantoi che praticano la trasformazione in conto terzi senza l'acquisto della materia prima dal produttore di base.

Come la viticoltura, l'olivicoltura necessita di una rete di supporto in termini di servizi specialistici (**F05**).

La carne bovina è la produzione zootecnica di gran lunga più importante della Liguria. La collocazione migliore del prodotto è nelle filiere locali, che tuttavia non sono strutturate in modo del tutto razionale. Si tratta di favorire il miglioramento dell'efficienza delle filiere locali (**F24**). Come per il settore del latte, l'aumento delle dimensioni aziendali è comunque un obiettivo da perseguire, come il recupero di superfici a pascolo.

A livello aziendale, sono da sostenere l'ammodernamento delle strutture tradizionali e la riduzione dei costi, anche realizzando strutture meno costose o utilizzando macchine in comune (**F10**).

Il settore forestale è caratterizzato da una rilevante offerta potenziale di prodotti.

I dati disponibili relativi alle utilizzazioni forestali mettono in evidenza che in Liguria è sottoposta al taglio una superficie inferiore all'1% della superficie forestale totale ed il volume di legname utilizzato è inferiore al 10% del volume di crescita annuale. Si prelevano, quindi, pochi "interessi" che maturano su un "capitale" notevole che, pertanto, continua a crescere: è stato stimato che nell'ultimo decennio (2005/2015), il bosco ligure si è espanso ad un ritmo annuale di circa 2.270 ha, in gran parte sostituendo superfici agricole non più utilizzate.

Il settore forestale presenta difficoltà di sviluppo legate essenzialmente a:

- caratteristiche di ordine territoriale e forestale in senso stretto (severa orografia ligure e assortimenti legnosi che, per specie e forme di governo, non hanno ordinariamente grande valore aggiunto), in aggiunta a fattori perturbativi diversi (fitopatie, dissesti, cagionati da eventi atmosferici amplificati negli effetti dalla mancanza di gestione, incendi);
- caratteristiche delle imprese e delle conseguenti organizzazioni di filiera; micro e piccole imprese, con dotazioni strutturali ordinariamente funzionali alla raccolta degli assortimenti più diffusi ma meno redditizi (legna da ardere), che difficilmente riescono a valorizzare adeguatamente prodotti più interessanti (legname da lavoro) che, ancorché meno presenti, potrebbero dare un notevole valore

aggiunto al lavoro forestale;

- complessità amministrativa e normativa rispetto alla gestione forestale, per il sovrapporsi di pianificazioni e disposizioni complesse (di tipo ambientale, paesaggistico, idrogeologico, ecc.), che determinano costi indiretti notevoli.

Il settore necessita di una particolare attenzione su alcuni aspetti che, inseriti nella programmazione regionale di settore, possono essere così riassunti:

- promozione dell'offerta di beni commerciali e di servizi pubblici (**F08, F18**) volta ad attivare la gestione delle risorse forestali pubbliche e private, anche per il tramite dell'affidamento a terzi delle responsabilità gestionali;
- qualificazione degli operatori e delle imprese di servizio a valle della proprietà forestale e creazione di rapporti di filiera per il legname da opera per impieghi ad alto valore aggiunto, sviluppo delle biomasse legnose a fini energetici soprattutto nell'ambito di reti locali di fornitura di energia termica o di cogenerazione di piccola scala, valorizzazione dei prodotti forestali non legnosi, in particolare nell'ambito delle politiche di marketing territoriale e di valorizzazione delle produzioni di qualità e certificate (**F10, F11, F18**);
- razionalizzazione dell'azione amministrativa, funzionale ad armonizzare l'attuazione degli interventi strutturali e infrastrutturali necessari per lo sviluppo del settore.

Tali obiettivi vengono perseguiti tramite le diverse misure destinate al “capitale umano”, alle infrastrutture e alle foreste in senso diretto, sostenendo gli investimenti di prevenzione, ripristino e valorizzazione economica e ambientale del patrimonio forestale.

Una rapida panoramica, da ultimo, sulle possibili linee di intervento strategiche sui settori produttivi cosiddetti minori.

La frutticoltura ha una produzione modesta destinata ad un mercato di dimensione locale. Si tratta di un settore da salvaguardare attraverso l'aumento/miglioramento della produzione e il consolidamento della stessa nell'ambito dei mercati locali.

L'allevamento ovino ha una logica economica e territoriale derivata dal fatto che esso consente sia l'utilizzo di pascoli altrimenti difficilmente utilizzabili sia il completamento della gamma dell'offerta di prodotti ovini (formaggi e carne) sui mercati locali. Si tratta di un tipo di allevamento da mantenere tramite l'ammodernamento delle strutture di trasformazione (caseifici), il consolidamento dei prodotti ovini nelle filiere locali, la difesa degli allevamenti dal lupo.

Gli “allevamenti minori da carne” (suini, polli e altri volatili, conigli), per la loro dimensione, si adattano bene alle caratteristiche delle aziende agricole della Liguria. È opportuno incentivare questi allevamenti in una strategia di mercato locale o vendita diretta, dove possono contribuire a completare la gamma dell'offerta. In quest'ottica rientra anche l'incentivazione degli allevamenti di tipo estensivo volti alla produzione di uova. Le operazioni da favorire sono l'aumento del potenziale produttivo, il miglioramento del benessere degli animali, l'integrazione di queste produzioni nei mercati locali, la razionalizzazione degli allevamenti.

Il settore dell'apicoltura necessita di interventi per l'aumento delle dimensioni aziendali, per la razionalizzazione dei laboratori di trasformazione e per la lotta contro il calabrone asiatico.

Accanto alle tradizionali linee d'intervento rivolte alle aziende agricole è opportuno mantenere forme di sostegno rivolte all'integrazione del reddito dell'impresa, quali la diversificazione e la valorizzazione delle

attività extragricole , nonché promuovere la creazione di nuove occasioni di reddito mediante produzione e fornitura di beni e servizi e/o la valorizzazione di sottoprodotti e scarti a fini energetici **(F15, F18)**.

Si intende inoltre, prestare attenzione al futuro dell'agricoltura ligure: il ricambio generazionale **(F12)** e l'insediamento di giovani sono condizioni imprescindibili. Oltre a favorire un ricambio nelle imprese agricole con continuità gestionale, deve essere tenuto in debita considerazione anche il fenomeno di esodo da altri comparti produttivi, che attraversano da tempo una profonda crisi economica. L'ingresso nel mondo produttivo anche di ultraquarantenni, costituisce pur sempre un ricambio generazionale e i nuovi operatori devono poter disporre di azioni formative e di tutoraggio mirate e servizi di supporto per lo start-up **(F06)**. Le crescenti esigenze di formazione e informazione, comportano la necessità di qualificare e standardizzare l'offerta anche attraverso azioni rivolte ai soggetti titolari di tali servizi **(F05)**.

Le dimensioni fisiche delle aziende liguri sono storicamente molto ridotte. In taluni settori produttivi elemento utile per la competitività risulta essere anche la superficie produttiva. A questo proposito risulta necessario sostenere nell'ambito del PSR azioni in sinergia con la l.r. 4/2014 - *Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della banca regionale della terra*.

5.1.2. - Territorio, clima, mitigazione degli effetti e adattamento ai cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici stanno determinando eventi meteorologici estremi che si susseguono con sempre maggiore frequenza. Questi fenomeni hanno effetti di dissesto idrogeologico e di erosione del suolo impattanti sugli elementi naturali, sugli insediamenti civili e anche sulle produzioni agricole e forestali, molto esposte a causa della loro dipendenza dalle condizioni climatiche e territoriali.

In linea con quelli che sono gli "Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (MATTMA, 2013), occorre, pertanto, attivare strumenti per la prevenzione e il ripristino del potenziale produttivo interessato a eventi calamitosi e in particolare, per il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico e salvaguardia del patrimonio forestale **(F13, F14)**.

Il dissesto idrogeologico (frane, alluvioni) è il problema più rilevante della Liguria ed è determinato da tre concause:

- la morfologia del territorio;
- i cambiamenti climatici (aumento complessivo delle precipitazioni e loro forte concentrazione in eventi catastrofici di breve durata);
- l'abbandono del presidio umano in gran parte delle aree rurali della regione.

L'ultima concausa, a sua volta, si può articolare in diverse fattispecie:

- terreni agricoli:
 - mancanza di manutenzione e conseguente crollo (spesso con "reazione a catena") dei muri a secco;
 - mancanza di manutenzione della rete idrica superficiale di drenaggio e fenomeni di ruscellamento incontrollato su viabilità agricola non dotata di adeguate opere accessorie.;
- terreni forestali:
 - invecchiamento e appesantimento dei soprassuoli che, per effetto del loro peso, determinano o accelerano l'instabilità dei versanti;
 - presenza di un eccesso di alberi morti o morenti che possono essere facilmente trasportati dall'acqua e formare accumuli e barriere temporanee che a loro volta determinano o

- accentuano il dissesto;
- fenomeni di ruscellamento incontrollato su viabilità forestale non dotata di adeguate opere accessorie.

Al manifestarsi di tali circostanze, è inevitabile che la popolazione residente in aree a forte rischio idrogeologico si ponga l'obiettivo di trasferirsi in aree più sicure accentuando quindi l'abbandono delle aree rurali **(F16)**.

C'è da osservare, tuttavia, che la particolare morfologia della Liguria determina spesso un forte rischio idrogeologico anche per le aree urbane costiere o di fondovalle, che subiscono le conseguenze del dissesto delle zone più a monte.

Il problema del dissesto è quindi assai più ampio dei confini del PSR: coinvolge infatti aspetti istituzionali, finanziari, di governance territoriale, fiscali, ambientali e ingegneristici che, in gran parte, non possono essere affrontati nella programmazione dello sviluppo rurale. È chiaro tuttavia che anche la programmazione dello sviluppo rurale deve fare la sua parte.

A questo proposito, preziose indicazioni sono contenute nelle "Linee guida per la valutazione del dissesto idrogeologico e la sua mitigazione attraverso misure e interventi in campo agricolo e forestale", edito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA 2013) con la collaborazione dei Ministeri dell'Ambiente e delle Politiche agricole.

Queste linee guida individuano le seguenti azioni (in sintesi):

- ripristino della rete di drenaggio superficiale in aree agricole (fossi, solchi acquai);
- stabilizzazione superficiale e protezione dall'erosione dei pendii;
- riforestazione, gestione del bosco e protezione dagli incendi boschivi;
- ripristino dei terrazzamenti agricoli;
- sistemazione del reticolo idrografico minore.

Per quanto riguarda il fenomeno dell'erosione del suolo, la situazione della Liguria si può sintetizzare come segue:

- il 70% circa della superficie territoriale è coperto da foreste;
- la SAU occupa appena l'8% della superficie territoriale;
- di questa SAU:
 - il 51% è costituito da prati permanenti e pascoli;
 - il 33% da colture permanenti (soprattutto olivo e vite);
 - il 16% da seminativi;
- circa il 59% della SAU è costituita da terrazzamenti;
- le sole superfici non terrazzate o non coperte da vegetazione permanente sono quelle pianeggianti.

In definitiva:

- la maggior parte della superficie agricola e forestale a rischio di erosione (perché in forte pendenza) è protetta dall'erosione superficiale del suolo in quanto coperta da vegetazione permanente (boschi, prati permanenti, pascoli, olivo e vite) e/o terrazzata;
- la (poca) superficie non coperta da vegetazione permanente e contemporaneamente non terrazzata non è a rischio di erosione perché pianeggiante o quasi.

Tale situazione consente di concludere che il rischio di erosione può essere mitigato da azioni di contrasto significative e universalmente diffuse, quali la copertura vegetale permanente (boschi, prati e pascoli, olivo e vite) e i terrazzamenti.

Del resto, il fatto che l'erosione reale non corrisponda al rischio teorico è testimoniato dal contenuto di sostanza organica nei terreni agricoli della Liguria, che risulta sempre "buono" o "abbondante". La sostanza organica si accumula negli strati più superficiali del suolo, che sono anche i più esposti all'erosione. Se l'erosione fosse elevata come previsto dal fattore di rischio calcolato, la sostanza organica sarebbe continuamente asportata insieme al primo strato di terreno e quindi il suo contenuto nel suolo non potrebbe essere così elevato.

In conclusione, le azioni di contrasto all'erosione del suolo possono essere così sintetizzate:

- superfici forestali:
 - investimenti per la prevenzione degli incendi forestali;
 - ripristino della copertura forestale nelle aree percorse dal fuoco o interessate da frane e smottamenti;
- superfici agricole:
 - investimenti non produttivi per il ripristino dei muri a secco dei terrazzamenti;
 - mantenimento dell'attività agricola nelle zone di montagna;
 - operazioni agro-climatico-ambientali finalizzate alla conservazione del suolo.

La strategia del PSR della Liguria, attraverso la combinazione di più misure, prevede l'attivazione di azioni per l'aumento del sequestro del carbonio attraverso la salvaguardia del patrimonio forestale, la promozione e lo sviluppo della filiera bosco-legno-energia (**F18, F22, F23**) e per il contrasto ai fenomeni erosivi (**F26**) e miglioramento della qualità fisica dei suoli preservando il livello di sostanza organica (**F27**).

In abbinamento alle azioni sopra descritte, è necessario potenziare gli interventi di informazione e formazione a tutti i livelli, finalizzati anche alla divulgazione dell'innovazione sul tema dei cambiamenti climatici, mitigazione degli effetti ed adattamento agli stessi (**F01, F02, F03, F04, F05, F06**).

Sul tema dei cambiamenti climatici, mitigazione degli effetti ed adattamento agli stessi, infine, si prevede la realizzazione di progetti basati sull'interazione tra agricoltura, selvicoltura, istituzioni locali, know-how e tecnologia anche nelle zone che partecipano alla strategia nazionale per le Aree Interne e alle strategie di sviluppo locale (CLLD).

5.1.3. - Ambiente e territorio rurale

Le relazioni tra comparto agroforestale e valorizzazione della biodiversità e del paesaggio rurale, da un lato e tutela dell'aria, del suolo e dell'acqua, dall'altro, rivestono una particolare importanza nel contesto della Politica Agricola Comune (PAC) 2014/2020, che vede ulteriormente rafforzata la componente ambientale con l'introduzione del greening, in aggiunta alla condizionalità.

Al riguardo, proseguendo nel percorso tracciato dal PSR 2007/2013, si confermano le azioni per:

- preservare la biodiversità di interesse agroforestale (**F17**);
- promuovere tecniche produttive che riducano la pressione sull'ambiente (**F10, F11, F26**);
- incentivare l'efficientamento energetico dei sistemi produttivi, sviluppando l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e promuovendo, ove possibile, l'utilizzo di sottoprodotti agricoli e agro industriali per finalità energetiche a ridotto impatto ambientale (**F18**);

- favorire la gestione sostenibile e la multifunzionalità degli ecosistemi agroforestali e la salvaguardia del paesaggio rurale (**F13, F22, F23, F27**);
- valorizzare il ruolo degli agricoltori nella tutela e nel presidio dei territori rurali (**F28**).

Per perseguire questi obiettivi è necessario, in alcune aree (es. aree parco, aree protette e zone della rete Natura 2000), potenziare la pianificazione a scala locale con un maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti e con la crescita della consapevolezza del loro ruolo.

All'aumento degli impegni a finalità agroambientale introdotti dalla riforma della PAC (condizionalità +greening +misure volontarie agro-climatico-ambientali), vanno abbinare disposizioni attuative chiare e ben demarcate per evitare ricadute negative sui destinatari finali. A tal fine è necessario potenziare gli interventi di informazione e formazione a tutti i livelli, finalizzati anche alla divulgazione dell'innovazione sul tema della sostenibilità ambientale (**F01, F02, F03, F04, F05, F06**).

La zonizzazione, che accompagna l'AdP, ha sensibilmente modificato la classificazione attribuita ai comuni liguri rispetto al precedente periodo di programmazione 2007/2013. Sulla base dei parametri utilizzati per l'affinamento e la riclassificazione delle zone, 232 dei 235 Comuni liguri (99%), vengono ad essere ricompresi nelle aree C - aree rurali intermedie e D - aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

La Liguria da sempre punta a garantire l'equilibrio tra territorio rurale e urbano in termini di distribuzione della ricchezza, opportunità e accessibilità ai servizi essenziali. Tuttavia il perdurare dei processi di abbandono legati a fenomeni demografici negativi e alla situazione congiunturale globale, mettono ancor più in evidenza, la crisi occupazionale, in particolare giovanile, le debolezze imprenditoriali, le difficoltà crescenti a mantenere buoni standard di qualità della vita, la riduzione delle opportunità per generare reddito, oltre a nuovi e crescenti fenomeni di marginalità come il digital divide tecnologico. Tutto ciò, aggiunto ai preesistenti ritardi infrastrutturali e ai diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico, contribuisce al degrado del patrimonio edilizio esistente (pubblico e privato) e alla perdita d'identità culturale, con un indebolimento delle relazioni di comunità.

Per il sostegno alle politiche di sviluppo delle comunità locali, il PSR potrà far leva sulle risorse del territorio rurale: le professionalità produttive riconosciute dai mercati, un patrimonio enogastronomico noto e apprezzato, una crescente cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità con potenzialità non ancora del tutto sfruttate, i paesaggi rurali, la biodiversità e beni culturali e testimoniali di grande valore archeologico, storico e architettonico (**F21, F29**).

Il miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e quindi l'insediamento di comunità vitali rendono necessario, quale passaggio obbligato, migliorare il livello di alcune tipologie di infrastrutture e di servizi essenziali nei borghi rurali a rischio di spopolamento. Una particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree D che presentano maggiori criticità.

Quanto sopra concerne, in particolare, i piccoli Comuni che, viste le minori entrate tributarie di cui possono disporre e le misure di contenimento della spesa pubblica (patto di stabilità) che devono rispettare, hanno difficoltà a reperire le risorse necessarie per realizzare autonomamente gli investimenti necessari.

Elemento innovativo della programmazione 2014/2020, riguarda il ruolo sociale riconosciuto all'agricoltura e alla selvicoltura. La valenza sociale di questi settori produttivi è intesa sia come prospettiva di occupazione per soggetti con difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro, sia come ambito di interazione tra imprese e amministrazioni locali per l'avvio e lo sviluppo di servizi sociali e ambientali flessibili e diffusi

sul territorio.

In tale ottica per il rilancio dell'economia nei territori a maggiore ruralità e per salvaguardare i livelli occupazionali, oltre alle priorità di tipo trasversale indicate al paragrafo 5.3, l'attenzione del PSR si concentrerà su interventi per:

- migliorare l'erogazione dei servizi pubblici e la dotazione infrastrutturale a servizio della popolazione rurale **(F20)**;
- migliorare l'accessibilità alle TIC anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture **(F19)**;
- l'avvio di nuove imprese extra agricole e processi di diversificazione **(F15)**.

Inoltre, nelle zone di montagna, la presenza delle attività agricole e forestali ha una notevole importanza anche dal punto di vista del presidio e della salvaguardia del territorio. L'abbandono di queste zone ha comportato un significativo aggravamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico. A tal proposito la permanenza delle attività agroforestali in questi territori è strategica e va incentivata **(F16)**.

Lo strumento del Community Led Local Development (CLLD), nella passata programmazione approccio Leader, e le risorse dedicate a sostenere le Strategie di Sviluppo Locale (SSL) contribuiscono in modo significativo alle strategie d'intervento di cui alla Priorità 6. Attraverso gli interventi CLLD, le azioni condotte da singoli operatori, di natura giuridica sia pubblica che privata, si integreranno tra loro in una logica coordinata a livello territoriale e/o di filiera locale. L'azione CLLD riguarderà preferibilmente le zone economicamente e socialmente più fragili (zone D - aree rurali con problemi complessivi di sviluppo e zone C - aree rurali intermedie con densità di popolazione uguale o inferiore a 180 abitanti/km²).

Le SSL, in conformità con gli indirizzi contenuti nell'AdP, dovranno contenere almeno gli elementi di cui al regolamento (UE) 1303/2013 (art. 33), tra i quali i Piani di Azione che dovranno concentrarsi su un numero di ambiti di intervento non superiore a tre, su cui impostare la progettazione locale. La scelta degli ambiti tematici di intervento dovrà ricadere tra:

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);

- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio.
- accesso ai servizi pubblici essenziali;
- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali.

Non è prevista l'attivazione del kit di avviamento LEADER: l'intero territorio rurale della Liguria (tranne casi estremamente marginali), infatti, ha già partecipato a precedenti programmi analoghi (Leader II, Leader+, Asse IV del PSR 2007/2013). Anche al fine di non disperdere risorse, non si ravvisa quindi alcuna necessità in merito a nuove iniziative di questo tipo. Ciò non significa voler limitare la misura di riferimento (M19) ai Gruppi di Azione Locale (GAL) esistenti, ma solo circoscriverne l'applicazione a quella parte di territorio che è già stata interessata dall'iniziativa.

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) prevista dall'AdP, trova applicazione in Liguria in quanto, nell'ambito del PSR, tali aree coincidono con le zone rurali: infatti dei 106 comuni complessivi ricadenti in tale perimetrazione, 79 sono in zona D e i 27 rimanenti in zona C.

In tale ambito la Regione Liguria ha provveduto ad individuare quattro aree interne omogenee (riducendo a 48, i comuni interessati dall'attuazione della strategia, 3,71% della popolazione), dove il programma realizzerà interventi in linea con la SNAI. Dal punto di vista dei fabbisogni, le aree interne non evidenziano differenze di tipo qualitativo rispetto alle altre aree rurali, ma piuttosto di tipo quantitativo. Si tratta infatti di aree in cui alcuni indicatori di contesto rilevanti per il PSR (in particolare, di natura demografica), raggiungono livelli tali da prefigurare debolezze o minacce.

Si ritiene che la risposta possa essere individuata nel fabbisogno (F29) "Accrescere la partecipazione degli attori locali allo sviluppo del territorio rurale". Questo fabbisogno, infatti pone l'accento sulla necessità di stimolare lo sviluppo delle comunità locali e accrescere il legame con il territorio attraverso SSL partecipate e condivise.

Alla SNAI, realizzata prioritariamente tramite CLLD, viene dedicato l'1,1% della spesa pubblica totale programmata.

Nelle zone che partecipano alla SNAI si prevede la realizzazione di progetti, tramite CLLD, basati sull'interazione tra agricoltura, selvicoltura, ambiente, turismo e mercati locali

Poiché le SSL dei GAL saranno elaborate successivamente alla definizione del PSR, e data la loro natura bottom up, la Regione interverrà con bandi specifici per le AI, nel caso le SSL non coprano per intero tali aree o nel caso in cui non siano previsti, interventi riconducibili ai fabbisogni individuati.

La strategia e le linee di azione illustrate nelle pagine precedenti, in fase di redazione del PSR delineate per la programmazione 2014/2020, possono ancora ritenersi attuali e pertanto estendersi anche agli anni 2021 e 2022, in linea peraltro con quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2020/2220 che, nell'attesa si concluda la procedura legislativa di approvazione del nuovo quadro giuridico della PAC post 2020, prevede che l'attuale quadro giuridico debba continuare ad applicarsi per un periodo aggiuntivo di due anni.

5.1.4 - Risposta alla crisi causata dall'epidemia di COVID - 19

La diffusione dell'epidemia da COVID - 19 ha determinato, a partire dai primi mesi del 2020, una crisi mondiale di dimensioni senza precedenti, che ha duramente colpito il sistema sanitario, il tessuto economico e la sfera sociale.

Le misure restrittive degli spostamenti messe in atto, e prorogate a più riprese, a seguito di questa epidemia, unitamente alla chiusura obbligatoria di numerose attività (imprese, negozi, mercati, ristoranti, esercizi ricettivi, ecc.), si sono negativamente riflesse anche nel settore dell'agricoltura e, in generale, nel mondo dello sviluppo rurale (cali della domanda e dell'offerta, difficoltà di liquidità e nei flussi di cassa, incertezza sul piano degli investimenti).

Questa situazione estrema ed eccezionale richiede una risposta altrettanto eccezionale consistente nella messa in campo di azioni straordinarie che, mirate esclusivamente a far fronte all'impatto della crisi da COVID - 19, ne scongiurino una recrudescenza e nello stesso tempo consentano una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi e le ambizioni del Green Deal europeo.

È pertanto necessario intervenire, per gli anni 2021 e 2022, con l'aggiunta di risorse supplementari da utilizzare per finanziare quelle misure che, nell'ambito del programma, meglio rispondono al perseguimento di tali obiettivi.

Elenco fabbisogni per grado di rilevanza	Punteggio	Focus Area interessate										Obiettivi trasversali
		1B	1C	2A	2B	3A	4A	4B	4C	5C	6A	
F03 Promuovere la formazione, l'informazione, l'integrazione degli operatori che fanno attività di assistenza tecnica/consulenza	5											IEC
F03 Favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende	5	1A	1B	2A	3A	4A	4B	4C	5C	6A		IEC
F04 Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di reti e la cooperazione	5	1B	2A	2B	3A	4A	4B	4C	5C	6A		IEC
F02 Promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all'integrazione e alla collaborazione tra aziende	5	1A	1B	3A	4A	4B	4C	5C	6A			IEC
F01 Informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e sulle caratteristiche produttive aziendali	4	1A	1C	2A	2B	6A						IEC
F23 Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi agroforestali	4	4A	4B	4C	5E	6A						EC
F18 Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e dell'industria alimentare a fini energetici	4	1A	2A	5E	6A							IEC
F26 Rafforzare la diffusione di metodi di produzione a maggiore sostenibilità ambientale	3	4A	4B	4C	5E							EC
F24 Miglioramento dell'integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita diretta	3	1A	2A	3A	6A							I
F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione	3	2A	3A	6A								I
F13 Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco forestali locali	3	4A	4C	5E								EC
F25 Favorire l'accessimento dell'a cooperazione tra produttori locali	3	1A	3A	6B								I
F30 Favorire l'accesso al credito	3	2A	2B	3A								I
F06 Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale	2	1C	2B									IEC
F11 Miglioramento e razionalizzazione di infrastrutture agricole e forestali e dei sistemi irrigui aziendali e collettivi	2	2A	4B									IE
F15 Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle aziende agricole nelle aree rurali	2	2A	6A									I
F09 Sostenere i processi di ristrutturazione aziendale e di convenzione verso produzioni orientate al mercato	2	2A	6A									I
F12 Favorire il ricambio generazionale nelle aziende agricole	2	2A	2B									I
F22 Tutela e miglioramento del patrimonio forestale anche in relazione all'accrescimento di capacità di sequestro del carbonio	2	4A	5E									EC
F27 Ripristino e mantenimento delle strutture e delle pratiche per la riduzione del rischio di erosione e la conservazione della sostanza organica nel suolo	2	4C	5E									EC
F28 Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate	2	4A	4B									E
F07 Promuovere la partecipazione a regimi di qualità comunitari e regimi di certificazione nelle aziende agricole	1	3A										I
F08 Promozione delle produzioni di qualità anche attraverso azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica	1	3A										I
F19 Migliorare la qualità, l'accessibilità e l'impiego delle ICT nelle aree rurali	1	6C										I
F20 Favorire la realizzazione di azioni per migliorare l'erogazione di servizi essenziali alla popolazione rurale	1	6B										I
F31 Migliorare la gestione del rischio	1	3B										I
F14 Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e reti di scolo della acque meteoriche per ridurre il rischio idrogeologico	1	4C										EC
F16 Contrastare l'abbandono delle terre favorendo l'avvio di imprese agroforestali	1	6A										I
F17 Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e forestale	1	4A										E
F21 Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali	1	6A										E
F29 Accrescere la partecipazione degli attori locali allo sviluppo del territorio rurale	1	6B										E

I= Innovation E= Environment C= Climate change mitigation and adaptation

Tavola 1 - rilevanza fabbisogni

Tavola 2 - Priorità 1

Elenco fabbisogni per grado di rilevanza	Puntaggio	Focus Area	Target
F02 Promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all'interazione e alla collaborazione tra aziende	5	1A	T1
F03 Favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende	5	1A	
F01 Informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e sulle caratteristiche produttive aziendali	4	1A	
F18 Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e dell'industria alimentare a fini energetici	4	1A	
F24 Miglioramento dell'integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita diretta	3	1A	
F25 Favorire l'accrescimento della cooperazione tra i produttori locali	3	1A	
F02 Promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all'interazione e alla collaborazione tra aziende	5	1B	T2
F03 Favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende	5	1B	
F04 Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di reti e la cooperazione	5	1B	
F05 Promuovere la formazione, l'informazione, l'integrazione degli operatori che fanno attività di assistenza tecnica/consulenza	5	1B	T3
F05 Promuovere la formazione, l'informazione, l'integrazione degli operatori che fanno attività di assistenza tecnica/consulenza	5	1C	
F01 Informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e sulle caratteristiche produttive aziendali	4	1C	
F06 Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale	2	1C	

Tavola 2 - target P1

Tavola 3 - Priorità 2

Elenco fabbisogni per grado di rilevanza	Puntaggio	Focus Area	Target	
F03 Favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende	5	2A	T4	
F04 Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di reti e la cooperazione	5	2A		
F05 Promuovere la formazione, l'informazione, l'integrazione degli operatori che fanno attività di assistenza tecnica/consulenza	5	2A		
F01 Informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e sulle caratteristiche produttive aziendali	4	2A		
F18 Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e dell'industria alimentare a fini energetici	4	2A		
F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione	3	2A		
F24 Miglioramento dell'integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita diretta	3	2A		
F30 Favorire l'accesso al credito	3	2A		
F09 Sostenere i processi di ristrutturazione aziendale e di riconversione verso produzioni orientate al mercato	2	2A		
F11 Miglioramento e razionalizzazione di infrastrutture agricole e forestali e dei sistemi irrigui aziendali e collettivi	2	2A		
F12 Favorire il cambio generazionale nelle aziende agricole	2	2A		
F15 Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle aziende agricole nelle aree rurali	2	2A		
F04 Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di reti e la cooperazione	5	2B		T5
F05 Promuovere la formazione, l'informazione, l'integrazione degli operatori che fanno attività di assistenza tecnica/consulenza	5	2B		
F01 Informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e sulle caratteristiche produttive aziendali	4	2B		
F30 Favorire l'accesso al credito	3	2B		
F06 Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale	2	2B		
F12 Favorire il cambio generazionale nelle aziende agricole	2	2B		

Tavola 3 - target P2

Tavola 4 - Priorità 3

Elenco fabbisogni per grado di rilevanza	Punteggio	Focus Area	Target
F02 Promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all'interazione e alla collaborazione tra aziende	5	3A	T6
F03 Favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende	5	3A	
F04 Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di reti e la cooperazione	5	3A	
F05 Promuovere la formazione, l'informazione, l'integrazione degli operatori che fanno attività di assistenza tecnica/consulenza	5	3A	
F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione	3	3A	
F14 Miglioramento dell'integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita diretta	3	3A	
F25 Favorire l'accrescimento della cooperazione tra i produttori locali	3	3A	
F30 Favorire l'accesso al credito	3	3A	
F07 Promuovere la partecipazione e a regimi di qualità comunitari e regimi di certificazione nelle aziende agricole	1	3A	
F08 Promozione delle produzioni di qualità anche attraverso azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica	1	3A	
F31 Migliorare la gestione del rischio	1	3B	T7

Tavola 4 - target P3

Tavola 4 - Priorità 3

Elenco fabbisogni per grado di rilevanza	Punteggio	Focus Area	Target
F02 Promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all'interazione e alla collaborazione tra aziende	5	3A	T6
F03 Favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende	5	3A	
F04 Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di reti e la cooperazione	5	3A	
F05 Promuovere la formazione, l'informazione, l'integrazione degli operatori che fanno attività di assistenza tecnica/consulenza	5	3A	
F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione	3	3A	
F14 Miglioramento dell'integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita diretta	3	3A	
F25 Favorire l'accrescimento della cooperazione tra i produttori locali	3	3A	
F30 Favorire l'accesso al credito	3	3A	
F07 Promuovere la partecipazione e a regimi di qualità comunitari e regimi di certificazione nelle aziende agricole	1	3A	
F08 Promozione delle produzioni di qualità anche attraverso azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica	1	3A	
F31 Migliorare la gestione del rischio	1	3B	T7

Tavola 5 - target P4

Tavola 6 - Priorità 5

Elenco fabbisogni per grado di rilevanza	Punteggio	Focus Area	Target
F02 Promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all'interazione e alla collaborazione tra aziende	5	5C	T 16
F03 Favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende	5	5C	
F04 Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di reti e la cooperazione	5	5C	
F05 Promuovere la formazione, l'informazione, l'integrazione degli operatori che fanno attività di assistenza tecnica/consulenza	5	5C	
F18 Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e dell'industria alimentare a fini energetici	4	5E	T 19
F23 Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi agroforestali	4	5E	
F13 Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco forestali locali	3	5E	
F26 Rafforzare la diffusione di metodi di produzione a maggiore sostenibilità ambientale	3	5E	
F22 Tutela e miglioramento del patrimonio forestale anche in relazione all'accrescimento di capacità di sequestro del carbonio	2	5E	
F27 Ripristino e mantenimento delle strutture e delle pratiche per la riduzione del rischio di erosione e la conservazione della sostanza organica nel suolo	2	5E	

Tavola 6 - target P5

Tavola 7 - Priorità 6

Elenco fabbisogni per grado di rilevanza	Punteggio	Focus Area	Target
F02 Promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all'interazione e alla collaborazione tra aziende	5	6A	T 20
F03 Favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende	5	6A	
F04 Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di reti e la cooperazione	5	6A	
F05 Promuovere la formazione, l'informazione, l'integrazione degli operatori che fanno attività di assistenza tecnica/consulenza	5	6A	
F01 Informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e sulle caratteristiche produttive aziendali	4	6A	
F18 Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e dell'industria alimentare a fini energetici	4	6A	
F23 Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi agroforestali	4	6A	
F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione	3	6A	
F24 Miglioramento dell'integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita diretta	3	6A	
F09 Sostenere i processi di ristrutturazione aziendale e di riconversione verso produzioni orientate al mercato	2	6A	
F15 Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle aziende agricole nelle aree rurali	2	6A	
F16 Contrastare l'abbandono delle terre favorendo l'avvio di imprese agroforestali	1	6A	T 21
F21 Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali	1	6A	
F25 Favorire l'accrescimento della cooperazione tra i produttori locali	3	6B	T 23
F20 Favorire la realizzazione di azioni per migliorare l'erogazione di servizi essenziali alla popolazione rurale	1	6B	
F29 Accrescere la partecipazione degli attori locali allo sviluppo del territorio rurale	1	6B	T 24
F19 Migliorare la qualità, l'accessibilità e l'impiego delle ICT nelle aree rurali	1	6C	

Tavola 7 - target P6

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

5.2.1.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La strategia per questa FA si accompagna a consistenti interventi per l'introduzione di innovazioni di prodotto, di processo e per l'organizzazione del lavoro, nonché al miglioramento delle conoscenze tecniche degli imprenditori. La maggior parte dei fondi sono riservati a interventi da realizzarsi nell'ambito di progetti di cooperazione. Per le suddette ragioni si quantifica nel **4,17%**, la "percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del reg. (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR" quale indicatore target **T1**. Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

5.2.1.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

I fondi sono riservati ad azioni da realizzarsi attraverso iniziative di cooperazione. L'indicatore target **T2** "numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013) (gruppi, reti/poli, progetti pilota...)" viene

quantificato in **68** unità.

5.2.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

5.2.1.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

I fondi sono riservati a interventi per il miglioramento delle conoscenze tecniche degli imprenditori, alla loro formazione professionale e aggiornamento. L'indicatore target **T3** "numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013" viene quantificato in **3.860** unità. A questa focus area è destinato complessivamente lo 0,37% della spesa pubblica totale. Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

- M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

I fondi sono destinati prevalentemente all'ammodernamento delle aziende agricole attraverso l'approccio singolo, associato e/o con progetti di cooperazione e ad investimenti a servizio dell'agricoltura e della selvicoltura comprese le infrastrutture. La strategia si accompagna ad interventi finalizzati all'introduzione di innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, al miglioramento delle conoscenze tecniche degli imprenditori, nonché a servizi di consulenza aziendale. Viene inoltre incoraggiato l'approccio attraverso progettazioni in cooperazione. Per le suddette ragioni si quantifica in **10,20%**, la "percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento" quale indicatore target **T4**. A seguito della pandemia dovuta alla diffusione del COVID - 19, l'Unione europea, con regolamento (UE) n. 872/2020, che ha emendato il regolamento (UE) n. 1305/2013, ha introdotto la nuova misura 21 che prevede la possibilità di concedere un sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che hanno subito particolari conseguenze economiche a causa dell'emergenza. Il protrarsi della pandemia ha indotto l'Unione europea a stanziare, accanto alle risorse di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, risorse aggiuntive c.d. EURI [dal regolamento (UE) 2020/2094 che ha istituito lo European Union Recovery Instrument] per il settore agricolo e le zone rurali. A questa focus area sono assegnate parte di tali risorse. A seguito del conflitto russo - ucraino inoltre l'Unione europea, con regolamento (UE) n. 1033/2022, che ha emendato il regolamento (UE) n. 1305/2013, ha introdotto anche la nuova misura 22 che prevede la possibilità di concedere un sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che hanno subito particolari conseguenze economiche a causa della nuova emergenza. Complessivamente a questa focus area è destinato il 30,89% della spesa pubblica totale (29,63% di risorse ordinarie e 1,26 % di risorse EURI). Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

5.2.2.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Gli interventi finanziati andranno a sostenere l'ingresso in azienda di giovani imprenditori al fine di agevolare il ricambio generazionale. Si punterà inoltre alla creazione e allo sviluppo delle attività extra agricole. Trasversalmente opereranno le misure per la formazione e la consulenza. L'indicatore target **T5** "percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani

agricoltori con il sostegno del PSR” viene quantificato nel **3,75%**. A questa focus area è destinato complessivamente il 4,69% della spesa pubblica totale. Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)
- M14 - Benessere degli animali (articolo 33)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Lo scopo delle misure e delle operazioni programmate in questo ambito sarà quello di supportare un miglioramento della competitività dei produttori primari, incentivando in particolar modo l'integrazione delle aziende in filiere. Potranno inoltre essere finanziati investimenti ad imprese agricole e agroalimentari sia in approccio singolo che integrato di filiera. Inoltre attraverso questa FA saranno sostenuti interventi per l'attivazione di regimi di qualità coprendo i costi di adesione e di certificazione, nonché per la promozione dei prodotti nei mercati locali al fine di incrementare e accrescere il valore aggiunto dei prodotti. Le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori, avranno un ruolo rilevante promuovendo l'integrazione e l'aggregazione. Rientrano in questa FA anche le iniziative volte all'accrescimento del valore economico delle foreste in approccio collettivo. Anche in questa FA saranno attive le misure trasversali legate alla formazione, informazione e alla consulenza, agli interventi per l'innovazione di prodotto, e quelle per azioni in approccio di filiera attraverso progetti di cooperazione. Per tali motivi si quantifica in **1,61%**, la *“percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori”* quale indicatore target **T6**. A questa focus area è destinato complessivamente il 6,82% della spesa pubblica totale. Si ritiene

che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.3.2. 3B) *Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali*

5.2.3.2.1. **Scelta delle misure di sviluppo rurale**

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

5.2.3.2.2. **Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale**

Gli interventi in questo ambito avranno il compito di prevenire, ed in caso di calamità, di ripristinare il potenziale produttivo agricolo. A tal scopo saranno finanziati anche interventi di sistemazione idraulico-agraria finalizzati alla prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico in funzione di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici in corso. Trasversalmente opereranno le misure per la formazione e la consulenza. Per tali motivi si quantifica in **0,25%**, la “percentuale di aziende agricole che investono in azioni di prevenzione e/o beneficiano di azioni di prevenzione di enti pubblici e/o consorzi” quale indicatore di **obiettivo specifico 01**. A questa focus area è destinato complessivamente l'1,81% della spesa pubblica totale. Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) *Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa*

5.2.4.1.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Attraverso questa FA saranno perseguite iniziative ed interventi per la salvaguardia del territorio, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità regionale. Interventi specifici saranno incentrati nelle zone Natura 2000 sia agricole che forestali e nelle zone soggette a vincoli naturali/specifici, nelle zone agricole HNV o che comunque rivestono un ruolo di rilievo dal punto di vista paesaggistico. A tal fine tramite le misure e le operazioni previste, verranno finanziati investimenti in immobilizzazioni materiali e saranno erogati pagamenti agro-climatico-ambientali, le indennità per i siti Natura 2000 e a favore delle zone soggette a vincoli naturali. Sarà incentivato l'incremento della biodiversità vegetale e animale, il ripristino di ecosistemi. Gli interventi potranno essere realizzati in forma singola o in approccio collettivo. Trasversalmente opereranno a supporto azioni di formazione, informazione e consulenza.

L'indicatore target **T9** “percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi” viene quantificato nel **21,76%**.

L'indicatore target **T8** “percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità” viene quantificato in **1,93%**.

A questa focus area è destinato complessivamente il 21,78% della spesa pubblica totale. Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5.2.4.2.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.2.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Le risorse destinate a questa FA sono rivolte a migliorare la gestione delle risorse idriche, attraverso la promozione di interventi prevalentemente orientati a premiare e/o compensare l'adozione di tecniche produttive sostenibili a minore impiego di fertilizzanti e pesticidi. Ad essi si aggiunge l'attivazione dei pagamenti agro-climatico-ambientali e il sostegno all'agricoltura biologica. Le operazioni includeranno la produzione integrata e gli interventi per ridurre i carichi inquinanti derivanti dall'uso di fitofarmaci. Trasversalmente opereranno gli interventi di formazione, informazione e consulenza.

L'indicatore target **T10** "percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica" viene quantificato nel **19,76%**.

L'indicatore target **T11** "percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica" non viene valorizzato in quanto non ne ricorrono le condizioni.

A questa focus area è destinato complessivamente il 3,78% della spesa pubblica totale. Si ritiene che con la

dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5.2.4.3.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.3.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Per questa FA saranno stanziati fondi con lo scopo di effettuare interventi per la prevenzione dell'erosione dei suoli nonché per la migliore gestione degli stessi. Le azioni riguarderanno interventi materiali, ma anche incentivi di natura diversa quali le indennità compensative e pagamenti agro-climatico-ambientali. A questi interventi sono abbinate le misure trasversali previste per l'informazione, la formazione e per la consulenza.

L'indicatore target **T12** "percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo" viene quantificato nel **19,76%**.

L'indicatore target **T13** “percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo” viene quantificato nel **0,09%**. Per la valorizzazione del target **T13** è stato utilizzato il valore dell'indicatore specifico 03 collegato alla sottomisura M08.4 in quanto il ripristino delle superfici danneggiate contribuisce significativamente alla prevenzione dell'erosione del suolo (aspetto specifico 4c).

A questa focus area è destinato complessivamente il 3,42% della spesa pubblica totale. Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.1. 5A) *Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura*

5.2.5.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Non pertinente.

5.2.5.2. 5B) *Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare*

5.2.5.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Non pertinente

5.2.5.3. 5C) *Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia*

5.2.5.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La FA intende favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile grazie anche all'utilizzo ed al recupero di sottoprodotti e materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari. Saranno pertanto incentivati investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, da sottoprodotti e/o materiali di scarto di lavorazioni. In modo trasversale saranno attivate come per le altre FA, attività di formazione, consulenza, acquisizione di conoscenze, attività dimostrative e azioni di informazione. Per tali motivi si quantifica in **2.160.000** euro il “*totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile*” quale indicatore target **T16**. A questa focus area è destinato complessivamente il 0,36% della spesa pubblica totale. Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5.2.5.4.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Non pertinente

5.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

5.2.5.5.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Le risorse per questa FA avranno il compito di promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale attraverso investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. Saranno finanziati anche interventi per la prevenzione dei danni alle foreste dal fuoco da eventi calamitosi e disastri naturali, nonché per la conservazione ed il miglioramento dei boschi e per il potenziamento dei servizi ecosistemici forestali. Un ruolo rilevante rivestono in questo ambito anche i pagamenti per gli impegni agro-climatico-ambientali e per

i metodi di produzione biologica (la superficie a contratto della misura 11 rappresenta un di cui di quella stimata per la misura 10 in quanto si tratta di premi cumulabili). Tenuto conto del valore aggiunto che ne può derivare, viene incoraggiato altresì l'approccio attraverso progettazioni in cooperazione. Per tali motivi si quantifica nel **2,07%** la *“percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio”* quale indicatore target **T19**. Oltre alle risorse ordinarie di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, a questa FA è altresì assegnata parte delle risorse aggiuntive c.d. EURI [regolamento (UE) n. 2020/2094 che ha istituito lo European Union Recovery Instrument] che l'Unione europea ha stanziato per contrastare l'impatto della pandemia da COVID - 19 nel settore agricolo e nelle zone rurali. A questa focus area è destinato complessivamente il 7,96% della spesa pubblica totale (6,74% di risorse ordinarie e 1,22% di risorse EURI). Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) *Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione*

5.2.6.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Le iniziative finanziate andranno a sostenere la diversificazione dell'attività agricola in tutte le sue forme, lo sviluppo e la promozione di itinerari di tipo turistico-enogastronomico e la creazione e lo sviluppo di piccole imprese per favorire la crescita occupazionale. In modo trasversale saranno attivate operazioni legate alla formazione e acquisizione di conoscenze e competenze e iniziative per attività dimostrative e azioni di informazione. Al perseguimento degli obiettivi legati a questa FA contribuiranno in modo significativo anche le azioni di cooperazione per l'applicazione integrata e coordinata delle strategie con il coinvolgimento delle filiere locali. Per tali motivi si quantifica in **28** il numero di *“posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati”* quale indicatore target **T20**. Oltre alle risorse ordinarie di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, a questa FA sono altresì assegnate parte delle risorse aggiuntive c.d. EURI [dal regolamento (UE) 2020/2094 che ha istituito lo European Union Recovery Instrument] che l'Unione europea ha stanziato per contrastare l'impatto della pandemia da COVID - 19 nel settore agricolo e nelle zone rurali. A questa focus area è destinato complessivamente il 5,49% della spesa pubblica totale (4,69% di risorse ordinarie e 0,80% di risorse EURI). Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

5.2.6.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Con questa FA si andrà a stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali attraverso una numerosa serie di operazioni attivate anche attraverso la rete dei CLLD liguri. In questo ambito andranno così ad essere rafforzati i servizi base per la popolazione, saranno finanziate azioni per il rinnovamento dei villaggi rurali e per la realizzazione di infrastrutture su scala ridotta necessarie per migliorare la vivibilità e la permanenza delle imprese nelle aree classificate C) e D) secondo le definizioni dell'accordo di partenariato. Per quanto concerne invece i CLLD sarà fornito supporto alla preparazione e all'implementazione della strategia dei PSL, e alla preparazione e implementazione delle iniziative di cooperazione. Tra le azioni trasversali oltre alla formazione e acquisizione di conoscenze, alle attività dimostrative e alle azioni di informazione è previsto un sostegno ai servizi di educazione alimentare e all'agricoltura sociale in cooperazione con gli enti pubblici e il terzo settore.

L'indicatore target **T21** "percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale" viene quantificato nel **78,93%**.

L'indicatore target **T23** "posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER)" viene quantificato **66** unità.

A questa focus area è destinato complessivamente il 6,44% della spesa pubblica totale. Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.2.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

5.2.6.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La finalità degli interventi sarà quella di promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali attraverso l'implementazione delle

infrastrutture per la banda larga in accordo con la strategia EU 2020. L'indicatore target **T24** "*percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC)*" viene quantificato nel **16,46%**. A questa focus area è destinato complessivamente il 3,16% della spesa pubblica totale. Si ritiene che con la dotazione finanziaria destinata a questa FA sia possibile raggiungere gli obiettivi prefissati.

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il programma assume come elementi trasversali della strategia di sviluppo rurale i seguenti aspetti:

1. la promozione e la diffusione delle innovazioni;
2. la tutela dell'ambiente;
3. la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

5.3.1. - Promozione e diffusione delle innovazioni

La Regione Liguria ha da sempre sviluppato azioni e politiche finalizzate all'introduzione dell'innovazione all'interno delle aziende agricole e del sistema agroalimentare.

Nonostante il forte impegno, occorre intensificare ulteriormente gli sforzi per rimanere al passo con le nuove sfide che il mondo agricolo deve affrontare per coniugare produttività e sostenibilità. Nel contesto ligure caratterizzato da una quota importante di produzioni tipiche, l'innovazione deve continuare a garantire il mantenimento di un elevato livello di rispondenza della qualità delle produzioni rispetto alle aspettative del mercato e dei consumatori.

Gli investimenti per la ricerca e l'innovazione dovranno inoltre contribuire a perseguire gli obiettivi del 3% della strategia Europa 2020 innalzandone la quota percentuale rispetto al PIL per colmare la differenza che ci distanzia dagli obiettivi raggiunti a livello di media comunitaria.

L'innovazione agricola, è fortemente complementare alle politiche di promozione all'interno della filiera. In particolare, con il FEASR si intende valorizzare la parte riguardante la produzione, prima trasformazione e commercializzazione delle materie prime agricole, e quindi l'agricoltura in tutte le sue diverse componenti.

Risulta evidente come l'innovazione debba essere perseguita attraverso l'aggregazione, l'interazione e la messa a sistema dei diversi attori coinvolti, dal mondo della ricerca al mondo produttivo in un processo in cui sia valorizzata anche la conoscenza tacita, non sempre scientifica, delle imprese.

Per rispondere ai fabbisogni di innovazione e conoscenza evidenziati nell'analisi, la Regione opererà nel quadro degli strumenti previsti per l'attuale fase di programmazione, secondo le seguenti direttrici :

- evoluzione dei modelli di assistenza tecnica tradizionali con un maggiore collegamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese anche attraverso l'attivazione di progetti di cooperazione e aggregazione su specifiche tematiche di interesse del mondo produttivo;
- mantenimento e aggiornamento delle reti di dati (suolo, clima, falda, ecc.) che servono di supporto alle decisioni, rendendole fruibili alle imprese e agli altri soggetti coinvolti;
- sviluppo e diffusione di modalità di consulenza, formazione e informazione alle imprese per tematiche di interesse puntuale e/o collettivo attivando, qualora ne ricorrano le condizioni, collegamenti con i fondi strutturali;
- attivazione di sinergie e accordi con altre Regioni per la definizione di focus che perseguano obiettivi di innovazione comuni;
- attivazione di Partenariati Europei per l'Innovazione (PEI) attraverso la costituzione di Gruppi

Operativi per l'Innovazione per rafforzare l'interoperatività delle diverse componenti del sistema attuale. I GO costituiranno uno degli elementi fondamentali per la messa a punto e lo sviluppo di nuove idee, collegamento privilegiato tra ricerca e tessuto produttivo tramite attività di formazione, informazione e consulenza;

Alla priorità, trasversale dell'innovazione e crescita delle competenze e capacità professionali (Priorità 1), è destinato il 5,78% delle risorse, per un totale di €. 17.897.000 di cui il 18,72% per interventi di formazione, il 12,94% per servizi di consulenza, il 12,07% per la messa a punto di innovazioni di processo e di prodotto e il loro trasferimento alle imprese e il 56,28% per il sostegno ad azioni di cooperazione per l'applicazione integrata e coordinata delle strategie delle diverse priorità di intervento.

5.3.2. - Tutela dell'ambiente

La tutela dell'ambiente in genere e più in dettaglio delle zone Natura 2000 e di quelle soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, rappresenta un elemento strategico dell'intero programma. L'obiettivo sarà perseguito in modo mirato con le misure attivate nell'ambito della Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura". Su tali aspetti inoltre si interverrà anche attraverso la realizzazione di interventi afferenti le altre Priorità che producono effetti positivi, con particolare riferimento alla preservazione della biodiversità e degli ecosistemi, alla tutela della qualità delle acque superficiali e profonde, nonché alla conservazione e miglioramento della qualità dei suoli.

In particolare l'azione regionale si svilupperà proseguendo gli obiettivi delle tre focus area di riferimento con l'attivazione di operazioni finalizzate all'applicazione di tecniche produttive a minore impatto ambientale, il sostegno a investimenti non produttivi a tutela della biodiversità e volte alla mitigazione degli effetti negativi dell'input chimici utilizzati nei processi produttivi. In particolare saranno attivate, in continuità con la programmazione 2007-2013, operazioni che coinvolgono l'intero processo produttivo aziendale sia dal punto di vista delle superfici coinvolte sia delle tecniche colturali interessate. Operazioni che di fatto hanno effetti su tutti gli obiettivi ambientali, anche se per rispettare la struttura della pianificazione finanziaria del Programma sono inserite solo in una Focus Area.

Conformemente alle indicazioni fornite dall'articolo 59 paragrafo 6 del Reg. (UE) 1305/2013, a questa tematica trasversale è stato attribuito il 35,91% di risorse FEASR totali pari a 47,790 milioni di euro.

5.3.3. - La mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi essi.

Il tema della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi essi, sta assumendo sempre maggiore rilevanza per le ripercussioni sul settore agricolo, forestale e sull'ambiente più in generale. Dalle analisi condotte in campo agricolo, emergono evidenti problematiche legate al periodo tardo primaverile-estivo (riduzione tendenziale delle precipitazioni e aumento della media delle temperature) che comportano un incremento dei fabbisogni idrici, mentre dal punto di vista più strettamente ambientale, si assiste ad una tropicalizzazione dei fenomeni atmosferici, con eventi piovosi di forte intensità più frequenti e spesso concentrati in porzioni di territorio ridotte che accrescono esponenzialmente i rischi di marcati fenomeni erosivi e di dissesto idrogeologico del territorio.

Per fronteggiare questi fenomeni si prevede di attivare sia azioni per l'uso più razionale delle risorse idriche, di prevenzione del dissesto idrogeologico, sia azioni che mirano a migliorare l'efficienza energetica delle imprese, ad aumentare la produzione di energie da fonti rinnovabili, a ridurre le emissioni GHG e di ammoniaca, nonché a valorizzare il ruolo di sequestro del carbonio delle foreste, oltre che di promozione della filiera bosco-legno-energia.

Tali obiettivi sono perseguiti nell'ambito della Priorità 3 "promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo" limitatamente alla focus area 3b) per la prevenzione del dissesto idrogeologico, della Priorità 4 "preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste", della Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale" e della Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" limitatamente alla focus area 6b). Oltre agli interventi sopra descritti si interverrà nell'ambito della Inoltre il tema del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni climato-alteranti sarà assunta in modo trasversale quale criterio di valutazione di tutti gli interventi finalizzati alla competitività del settore agricolo e agroalimentare.

Conformemente alle indicazioni fornite all'articolo 2 par. 1 e dall'allegato II del Reg. (UE) 215/2014, a questa tematica trasversale è stato attribuito il 39,63% delle risorse FEASR pari a 52,742 milioni di euro.

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

Priorità 1				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	4,04%		M01, M02, M16
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	68,00		M16
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	4.614,00		M01
Priorità 2				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	10,20%	127.954.521,38	M01, M02, M04, M06, M08, M16, M21, M22
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	3,85%	19.960.000,00	M01, M02, M06
Priorità 3				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	4,31%	28.593.011,54	M01, M02, M03, M04, M09, M14, M16
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		7.173.643,56	M01, M02, M05

	Aziende agricole che investono in azioni di prevenzione e/o beneficiano direttamente di azioni di prevenzione di enti pubblici e/o consorzi (Percentuale)	0,25		
Priorità 4				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
4A (agri)	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	21,76%	85.917.461,35	M01, M02, M04, M07, M10, M11, M12, M13, M16
4B (agri)	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	19,76%		
4C (agri)	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	19,76%		
4A (forestry)	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	1,93%	34.178.000,00	M01, M02, M07, M08, M12
4B (forestry)	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)			
4C (forestry)	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	0,09%		
Priorità 5				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2.160.000,00	1.475.000,00	M01, M02, M06
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2,07%	32.990.000,00	M01, M08, M10, M11, M16
Priorità 6				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	28,00	22.210.325,00	M01, M02, M06, M07
6B	T21: percentuale di	78,93%	26.692.720,00	M19

	popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)			
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)			
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	66,00		
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	16,46%	13.085.000,00	M07

5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le misure afferenti direttamente al sistema della conoscenza e dell'innovazione, con particolare riferimento alle misure 1, 2 e 16, svolgono un ruolo strategico nel PSR 2014/2020 della Regione Liguria, a supporto della competitività e della sostenibilità delle imprese nei settori agricolo e forestale e delle PMI operanti nelle aree rurali.

A partire dal periodo di programmazione 2000/2006, l'assetto generale dei servizi alle imprese è stato oggetto - a livello regionale - di una profonda e costante revisione normativa, che ha determinato una netta divisione delle competenze pubbliche e private, una trasformazione degli Enti tradizionali e l'ingresso di nuovi soggetti.

L'attuale organizzazione del sistema regionale dei servizi di sviluppo prevede quanto segue:

- la Regione Liguria, tramite strutture proprie o collegate, svolge prevalentemente attività di ricerca e sviluppo ed eroga servizi e consulenza specialistica (analisi agrochimiche, monitoraggio agro ambientale e informazione tecnica).
- le attività di consulenza e formazione in materia agricola e forestale sono realizzate da organismi privati e pubblici, denominati "prestatori di servizi". I prestatori di servizi devono essere accreditati dalla Regione sulla base di specifici requisiti obbligatori (organizzativi e professionali). In particolare devono disporre di una struttura di base e personale tecnico, qualificato per il settore prescelto ed una comprovata qualifica e competenza professionale nelle materie per le quali viene svolto il servizio.

Per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo e i servizi specialistici e di supporto, sono attualmente operativi sul territorio regionale i seguenti:

1. Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) - istituto di ricerca e sperimentazione in campo floricolo;
2. Centro Regionale di Sperimentazione ed Assistenza Agricola (CeRSAA) - istituto di sperimentazione applicata e dimostrazione in campo floricolo, orticolo e fitopatologico;
3. Centro Servizi per la Floricoltura (CSF) - struttura di supporto che cura la formazione di basi dati e pubblica bollettini specialistici e studi di settore;
4. Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale (CAAR) - struttura di supporto che, tra le altre attività, pubblica sistematicamente bollettini agrometeorologici relativi alle colture più diffuse della Liguria;
5. Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali;
6. Laboratorio regionale di analisi fitopatologica.

La localizzazione delle citate strutture è variamente distribuita sul territorio regionale (Sarzana, Genova, Albenga, San Remo) e il personale è costituito da ricercatori e tecnici qualificati (agro/forestali, fitopatologi, biologi, chimici, biotecnologi e informatici) in prevalenza assunti a tempo indeterminato dai rispettivi Enti.

Per quanto riguarda i servizi di formazione e consulenza, al momento della redazione del programma sono abilitati ad operare in Liguria 30 prestatori di servizi in materia agricola e 11 in materia forestale. Rientrano tra i prestatori di servizi:

- organizzazioni professionali di categoria;
- associazioni di liberi professionisti;
- cooperative e associazioni di produttori;
- enti di Formazione;
- enti pubblici specializzati (per esempio IRF).

I prestatori abilitati sono strutturati con una organizzazione interna che prevede come minimo, oltre al personale amministrativo e di segreteria, uno staff tecnico composto da un coordinatore tecnico, almeno un responsabile tecnico (agricolo o forestale) e un operatore tecnico. I consulenti operativi sono più di 150 e presentano i requisiti minimi in termini di adeguata qualifica, formazione ed esperienza professionale. I servizi di consulenza hanno una distribuzione adeguata sul territorio regionale. Molti prestatori di servizi dispongono di sedi locali e sportelli operativi nelle principali aree produttive, e coprono i principali settori (sia agricoli che forestali).

La Regione Liguria ha realizzato, nel campo della consulenza, un modello organizzativo, trasparente e sempre aperto, anche ad eventuali Enti, che provengono da fuori regione, in grado di rispondere a molti fabbisogni dei settori interessati. In previsione del decreto ministeriale (DM) sulla consulenza (in fase di discussione) e sulla base delle novità introdotte dalla nuova programmazione dello sviluppo rurale [disciplina degli appalti, nota DG AGRI/F.4/GA/11 (2014) 4062346 relativa all'interpretazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013, osservazioni della Commissione, etc.], la Regione prevede di aggiornare i requisiti e i criteri per l'accreditamento dei prestatori, per essere sempre più rispondenti alle normative comunitarie e nazionali.

Per risolvere alcune criticità del sistema regionale dei servizi di consulenza agricola e forestale, che emergono dall'analisi SWOT, è determinante programmare ed attuare in modo appropriato le misure del nuovo PSR, che dispongono di adeguate risorse finanziarie, superiori rispetto al periodo di programmazione 2007/2013.

In particolare, è necessario sostenere sul territorio una maggiore integrazione tra servizi specialistici e attività di consulenza, rafforzando le funzioni di coordinamento tra i diversi attori del sistema, ivi compresi gli istituti di ricerca, e promuovendo contestualmente una maggiore partecipazione delle imprese (al riguardo sarà importante sfruttare l'opportunità offerta dalla misura 16 in materia di cooperazione).

L'aggiornamento professionale e l'innalzamento delle competenze dei consulenti e dei formatori rappresentano aspetti centrali sui quali la Regione intende operare, già nella fase di avvio del programma. In passato questo è stato spesso uno dei punti di debolezza più rilevanti del sistema.

Con il sostegno del PSR 2014/2020, in particolare con l'attivazione della misura 2.3, la Regione Liguria intende promuovere e organizzare annualmente giornate formative e momenti informativi dal punto di vista tecnico (fitosanitario, innovazioni) e normativo per tutto il personale tecnico che opera nell'ambito dei prestatori dei servizi di consulenza e di trasferimento di conoscenze e informazioni, dell'Amministrazione regionale e degli Organismi che svolgono un ruolo determinante nella gestione del programma in modo tale che tutte le novità della programmazione 2014/2020 siano correttamente recepite ed applicate a favore delle imprese e operatori in modo omogeneo sul territorio regionale.

Il personale tecnico è inserito nelle mailing list della Regione, sarà costantemente informato ricevendo tutte le informazioni predisposte dalla Regione e sarà invitato a partecipare a tutte le azioni dimostrative e informative che saranno finanziate dal PSR.

Tutto il materiale divulgativo (bollettini, manuali, schede tecniche, disciplinari, etc.), tecnico e scientifico, compresi i risultati delle varie azioni connesse all'innovazione (progetti dimostrativi, etc.) sarà archiviato e visionabile sul portale regionale "agriligurianet" e sui vari strumenti informatici allo scopo attivati (facebook, youtube). Il portale istituzionale potrà diventare un valido strumento di servizio, di lavoro e di confronto (focus), a disposizione dei tecnici e delle imprese per informarli anche sulle novità normative e sulle opportunità.

Nel campo agroclimatico ambientale, negli ultimi 10 anni la Regione ha organizzato e gestito una rete di monitoraggio, diffusa sul territorio, sullo sviluppo delle principali avversità (fitofagi e patogeni) delle colture agrarie regionali (vite, olivo, floricole) e sulle fasi fenologiche e produttive, con rilievi periodici sul campo (anche settimanali nelle fasi critiche).

Il CAAR dispone inoltre delle previsioni meteo e dei dati meteorologici provenienti giornalmente dalla rete meteorologica (a cui è collegata), composta da n. 120 stazioni meteo distribuite uniformemente su tutto il territorio regionale.

Tutti i dati inerenti gli aspetti fenologici, fitosanitari e produttivi e meteorologici sono archiviati ed elaborati applicando specifici sistemi di previsione e di allerta, che, simulando l'evoluzione delle avversità mediante l'ausilio di modelli, permettono la redazione dei bollettini informativi (Bollettino Vite, Olivo, Flornews, newsletter AgriLiguriaNews), diffusi con metodi tradizionali (email, fax, sito internet) e innovativi (sms; facebook, twitter, canali you tube).

Gli utenti (aziende agricole, tecnici, enti, etc.) attualmente iscritti al bollettino Flornews-Riviera Ligure dedicato alla orto-floricoltura e con richiami anche ad altri settori sono circa 5.200, mentre gli utenti degli altri bollettini (olivo e vite) sono circa 2.800. Gli utenti iscritti ai servizi sms che forniscono un'informazione sulla situazione fenologica ed agrometeo sono circa 4.200.

La Regione intende migliorare e potenziare i servizi informativi in materia di agrometeorologia e di supporto per le principali colture liguri al fine di:

- erogare i prodotti informativi, quali il bollettino agrometeorologico, le allerte agrometeo, le analisi anomalie meteo;
- creare strumenti di monitoraggio dello stato idrico dei terreni sulla base dei dati meteo, dei dati pedologici e delle immagini da satellite;
- ottimizzare i bilanci idrici derivati da modello tramite validazione in campo;
- studiare sistemi di irrigazione a deficit controllato;
- attivare consigli di irrigazione su web di tipo generale o interattivo con l'utenza tramite strumenti di navigazione e via sms.

Nei prossimi due anni al fine di aumentare la professionalità e le competenze dei tecnici e delle imprese agricole liguri, in particolare per quanto riguarda le tecniche di agricoltura sostenibile si prevede di migliorare e sviluppare ulteriormente tutti i servizi informativi, mediante:

- la stesura e la pubblicazione di monografie riguardanti la difesa integrata o biologica e le modalità di corretta distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- la realizzazione di bollettini mensili riguardanti le relazioni tra situazione meteo, fenologia e patologie delle principali colture;
- il potenziamento e l'attivazione di strumenti formativi a distanza fruibili on line;
- la promozione dei servizi stessi al fine di acquisire una maggiore diffusione ed un maggior numero

di iscrizioni di utenti professionali ai servizi on line.

La consulenza, insieme alla formazione, è quindi un elemento fondamentale per favorire il trasferimento delle innovazioni alle imprese e la corretta attuazione delle norme europee, nazionali e regionali, in particolare per quanto riguarda le norme di recente introduzione, come, per esempio, la direttiva fitofarmaci (2009/128/CE), attuata in Italia con decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e con il relativo piano d'azione nazionale.

Nell'ambito del PSR 2014/2020 sono potenziate le attività di animazione, informazione e divulgazione, con sempre maggiore ricorso alle nuove tecnologie.

Al fine di garantire trasparenza e pubblicità delle azioni formative, dimostrative e di consulenza e il libero accesso a tutti i potenziali soggetti interessati, è prevista la redazione del "*catalogo regionale per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni*" (cfr. sezione 8.2.1). Il catalogo è uno strumento innovativo, consultabile in rete, finalizzato a far circolare le informazioni e, in particolare, a migliorare la conoscenza delle opportunità formative e di consulenza disponibili e a rendere accessibili a chiunque i documenti, le basi dati, il materiale informativo e di approfondimento prodotto dal sistema.

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

6.1. Ulteriori informazioni

Nella Regione Liguria le condizionalità ex ante, generali e tematiche in riferimento al Programma di sviluppo Rurale sono quasi tutte soddisfatte.

I piani di azione per il rispetto delle condizionalità ex ante generali e connesse a una priorità, soddisfatte parzialmente o non soddisfatte, sono riportati nei seguenti elenchi:

elenco 6.2.1 condizionalità ex ante generali

- G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.
- G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.
- G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.

Con riferimento alla condizionalità ex ante sulla normativa ambientale (G6) a seguito del giudizio di ipotizzata non conformità del DM Ambiente n.52/2015 alla direttiva comunitaria in materia si definisce come indicato dalla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.337/2015 del 17/6/2015: “Gli interventi realizzati nell’ambito del programma ai quali si applichi l’allegato II della direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (VIA) fino al 31 dicembre 2015 ovvero fino alla data antecedente nella quale sia dichiarata la conformità della normativa nazionale di attuazione alla medesima direttiva, sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA, nel rispetto delle previsioni della direttiva comunitaria.”

elenco 6.2.2 condizionalità connesse a una priorità:

- P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione:

esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano

- P5.2 “Settore delle risorse idriche esistenza di a) una politica dei prezzi dell’acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente”. Il criterio risulta non pertinente per la Regione Liguria in quanto non è stata attivata la focus area 5A. Tuttavia dato che nel territorio della Regione Liguria si potrà attuare il Piano di Sviluppo Nazionale che prevede l’attivazione della Focus area 5A si richiamano le azioni a livello nazionale ad opera del Ministero dell’ambiente e del Ministero delle Politiche agricole e forestali. Entro luglio 2015 verranno emanate delle Linee guida statali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni regolamenteranno le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l’uso irriguo al fine di promuovere l’impiego di misuratori e l’applicazione di

prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati , sia per l'autoconsumo.

Si informa infine che la Regione Liguria ha adottato con DGR n.1806 del 30 dicembre 2014 lo schema di aggiornamento del Piano Tutela delle Acque che attualmente è sottoposto a procedura Vas, in tale provvedimento viene anche affrontato, come richiesto dalla Direttiva Acque, il tema dell'applicazione di prezzi all'acqua in base ai volumi utilizzati.

6.2. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	3B	M05
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	P4	M13, M11, M12, M10
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	P4	M11, M10
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	P4	M11, M10
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	2A, 6A	M06, M16, M04, M07
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	5C	M06, M04, M16, M08
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	no	Questa condizionalità è da considerarsi parzialmente soddisfatta	6C	M07
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	6B	M19
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	6B, 6A	M07, M06, M02, M19, M01
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta	6B, 6A	M07, M06, M19

l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.				M01, M04, M16
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	no	Questa condizionalità è da considerarsi parzialmente soddisfatta Questa condizionalità è applicata a tutte le misure a condizione che le operazioni relative non rientrino nel campo di applicazione dell'art.42 del trattato	P4, 1C, 1B, 3A, 2B, 1A, 6C, 5C, 5E, 2A	
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	partially	Questa condizionalità è da considerarsi parzialmente soddisfatta	P4, 3A, 6A, 6C, 2A, 5C, 5E	M10, M13, M16, M07, M14, M04, M08, M11, M06, M12
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	yes	Questa condizionalità è da considerarsi soddisfatta attraverso l'uso del Sistema Comune di Monitoraggio e Valutazione previsto dal Reg. UE 1305/2013	P4, 3A, 6B, 1A, 1C, 2B, 3B, 6A, 5C, 5E, 2A, 6C, 1B	M16, M08, M11, M03, M19, M113, M20, M10, M07, M02, M01, M05, M06, M04

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri	Criteri rispettati: Sì/No	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
<p>P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico</p>	<p>P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;</p>	<p>Yes</p>	<p>L.r. n.9 del 28 gennaio 1993 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183”</p> <p>Piani di Bacino Regionale, Interregionale del Fiume Magra, Nazionale Fiume PO www.ambienteinliguria.it</p> <p>DGR 1012 del 5 agosto 2013 “Direttiva 2007/60/CE e d.lgs. n. 49/2010. Adempimenti relativi alla direttiva europea "Alluvioni" sul territorio ligure”</p> <p>L.r. n.9 del 17febbraio 2000 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio che disciplina organizzazione l’impiego del volontariato”</p> <p>DGR 746/2007 linee guida pianificazione provinciale e comunale di emergenza</p>	<p>La Regione Liguria, ha emanato la legge n.9 del 28 gennaio 1993 per assicurare la difesa del suolo, la tutela dei corpi idrici, il risanamento e la conservazione delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico.</p> <p>Tutto il territorio regionale è coperto da strumenti di mappatura della pericolosità di frane e alluvioni e sulla base delle conoscenze scaturite dai Piani di Bacino.</p> <p>La Regione Liguria ha approvato con DGR 1012/2013 le mappe di pericolosità e rischio ai sensi della Dir. 2007/60 che sono state inviate agli uffici del Ministero competente e alle Autorità di distretto con note 131770, 131773, 131782 dell’8/8/2013 e pubblicate nel mese di ottobre 2013 sul sito www.ambienteinliguria.it.</p> <p>La Struttura Regionale di Protezione Civile gestisce, per quanto di propria competenza, il Volontariato di Protezione Civile che si è rivelato, nel corso delle passate esperienze, una componente imprescindibile del Sistema della Protezione Civile.</p> <p>Con l’approvazione delle linee guida per la pianificazione di emergenza è stato definito lo schema organizzato per permettere, in sede comunale, l’adozione dei processi preventivi, in corso di evento e nelle fasi immediatamente successive.</p>
	<p>P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monirischio e multirischio;</p>	<p>Yes</p>	<p>DGR 1402/2002 ssmmii “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”</p> <p>Convenzioni in essere per attivita' di antincendio boschivo</p> <p>DGR 952/2012 - validità quadriennale “Convenzione tra Regione Liguria e Corpo Forestale dello Stato”</p> <p>DGR n. 387/2014. Validità quinquennale “Convenzione quadro con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo per la gestione delle emergenze regionali e nazionali.§”</p> <p>Decreto del Dirigente n. 4651/2012 “Approvazione e adozione di un nuovo sistema di previsione del pericolo di incendio in Liguria (RISICO Liguria) in</p>	<p>Il sistema regionale antincendio boschivo ligure si è sviluppato sulla base di quanto indicato dal Piano regionale AIB approvato con la DGR 1402/2002.</p> <p>Il sistema regionale è composto da un insieme di Enti ed Istituzioni i quali, ciascuno per le proprie competenze, svolgono specifici ruoli operativi ed organizzativi dettati dalla vigente normativa regionale in materia.</p> <p>Il coordinamento generale ed il sostegno finanziario del sistema regionale AIB compete alla Regione, la quale pianifica le proprie attività in difesa dei boschi dagli incendi tramite il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alla l. 353/2000</p> <p>(Piano regionale AIB). Il Piano regionale AIB, oltre ad individuare le aree a maggiore rischio di incendio, programma le azioni da attuarsi sul territorio per prevenire e ridurre il fenomeno degli incendi boschivi.</p>

			uso al Centro di Agrometeorologia Applicata regionale.”	
	P3.1.c) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.	Yes	DGR n. 1404 del 23 dicembre 2012 approvazione Protocollo di intesa per l'attuazione del "Patto dei Sindaci"	La Regione in coerenza con le strategie comunitarie per contrastare efficacemente gli effetti dei cambiamenti climatici, con la deliberazione n. 1404 del 23 dicembre 2012 ha approvato il Protocollo di intesa per il supporto all'attuazione del "Patto dei Sindaci", relativo ai rapporti di collaborazione tra la Regione Liguria le Province e i Comuni.
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	P4.1.a) Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi	Yes	DGR 601/2015 (recepimento sulla Condizionalità edel DM 180/2015) Il decreto Mipaaf n.180 del 23 gennaio 2015 definisce la disciplina della condizionalità definendo tra l'altro le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari	La Regione Liguria recepisce gli adempimenti previsti dalla Condizionalità in conformità ai decreti del MIPAAF. Attività di informazione svolta dalle Organizzazioni Professionali e dalla Regione . Sezione "Condizionalità" sul sito dell'assessorato all'agricoltura www.agriliguri.net
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.2.a) I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;	Yes	Il Piano d'azione nazionale (PAN) sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in applicazione della direttiva 2009/128/CE è stato approvato a dicembre 2013 DGR 601/2015 (recepimento sulla Condizionalità e del DM 180/2015) Il decreto Mipaaf n. 180 del 23 gennaio 2015 definisce il regime della condizionalità e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari Decreto del dirigente n.2611/2013 "Approvazione registro di campagna"	Per quanto riguarda l' uso corretto dei prodotti fitosanitari la Regione Liguria attua i corsi di preparazione all' esame di rilascio all'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari. E' stato inoltre realizzato un progetto pilota per la creazione di quattro centri prova per i controlli funzionali delle macchine irroratrici con formazione dei tecnici conformemente alle linee guida del PAN.
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.3.a) I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi	Yes	Per i fertilizzanti: CBPA ai sensi del DM del 19/4/1999 we DM del 7/4/2006 Con DM del 22 gennaio 2014 è stato adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari , ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n.150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla	Yes	Lr.. n. 22 del 29 maggio 2007 e ss.mm.ii.	Le norme riportate hanno disciplinato, nel corso degli

<p>promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.</p>	<p>prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p>		<p>“Norme in materia di energia”</p> <p>L.r. n. 23 del 30 luglio 2012 “Modifiche alla lr 22/2007 Norme in materia di energia”</p> <p>Regolamento regionale n. 6 del 13.11.2012 “Attuazione della lr 23/2012 Norme in materia di energia”</p>	<p>anni, i criteri per il contenimento dei consumi di energia in relazione alla tipologia ed alla destinazione d'uso degli edifici ed ha dato inizio alla certificazione energetica degli edifici. L'obbligo dell'attestato di prestazione energetica riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti, se oggetto di ristrutturazione edilizia e nei casi di compravendita o di locazione dell'immobile.</p> <p>In particolare la Legge 23/2012 ed il suo Regolamento attuativo hanno recepito quanto previsto dalla Direttiva 2010/31/UE.</p> <p>Questo aggiornamento normativo ha inciso ulteriormente sul contenimento dei consumi energetici, ampliando i campi di applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica e prevedendo l'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili non solo per le nuove costruzioni ma anche per gli edifici sottoposti a ristrutturazione.</p>
	<p>P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;</p>	<p>Yes</p>	<p>L.r. n. 22/2007 . “Norme in materia di energia”</p> <p>L.r. n. 23/2012 “Modifiche alla lr 22/2007 Norme in materia di energia”</p> <p>Regolamento regionale n. 6 del 13.11.2012</p>	<p>La normativa regionale richiamata prevede il rilascio di un attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da un tecnico abilitato il quale documenta, valutando su base standard, le prestazioni energetiche di un immobile mediante un'analisi dei componenti dell'involucro (pareti, serramenti, solai, copertura, etc.) e delle caratteristiche impiantistiche. Tali provvedimenti, succedutisi nel corso degli anni, hanno permesso la creazione di un sistema di certificazione energetica in linea con le indicazioni della Direttiva 2010/31/CE.</p>
	<p>P5.1.c) misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p>	<p>Yes</p>	<p>DGR n. 43/2003 aggiornato con DGR. n. 3/2009 “Piano Energetico Ambientale Regionale vigente”</p> <p>DGR n. 1174/2013, in fase di VAS “Schema di Piano Energetico Ambientale Regionale (2014-2020) in corso di approvazione”</p>	<p>Il vigente Piano Energetico Ambientale (PEAR) prevede alcune specifiche azioni sul tema dell'efficienza energetica che nel corso degli anni hanno portato alla pubblicazione di bandi per finanziare azioni di efficientamento sia nel pubblico che per le imprese. In totale sono stati messi a bando, dal 2009 ad oggi, circa 19 milioni di euro. Il nuovo PEAR, attualmente in fase di approvazione, prevede un obiettivo generale dedicato all'efficienza energetica con al suo interno alcune linee di indirizzo specifiche con l'obiettivo di raggiungere un risparmio pari a 276 kTep al 2020. L'attuazione di tali azioni è demandata al PO Regionale 2014-2020, approvato dalla giunta regionale il 4.07.2014 (attualmente in fase di VAS).</p>
	<p>P5.1.d) misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.</p>	<p>Yes</p>	<p>D. Lgs n. 115 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"</p>	<p>Il citato decreto recepisce i contenuti della Direttiva 2006/32 ed in particolare prevede (art.17) norme affinché vengano distribuiti ed utilizzati contatori individuali in grado di misurare con precisione i reali consumi da parte dei clienti finali.</p> <p>Pur ricordando che tale direttiva è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2012/27/CE, Regione Liguria nelle prossime modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di efficienza energetica provvederà a recepire le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dalla Commissione Europea.</p>
<p>P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili</p>	<p>P5.3.a) Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della</p>	<p>Yes</p>	<p>D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 “recepimento della Direttiva 2009/28/CE”</p> <p>DGR n. 43/2003 aggiornato con DGR. n. 3/2009 “Piano Energetico Ambientale</p>	<p>Il PEAR attualmente in corso di approvazione prevede uno specifico obiettivo dedicato all'informazione ai cittadini ed alla formazione degli operatori di settore.</p> <p>Nel corso degli anni Regione Liguria ha inoltre partecipato a numerosi progetti europei sul tema delle</p>

	direttiva 2009/28/CE;		Regionale vigente” DGR n. 1174/2013, in fase di VAS “Schema di Piano Energetico Ambientale Regionale (2014-2020) in corso di approvazione”	energie rinnovabili e l'efficienza energetica, nel cui ambito sono state sviluppate numerose azioni di comunicazione e diffusione. Per ciò che attiene quanto contenuto nell'art. 16, tali attività sono di competenza statale di concerto con l'Autorità Nazionale per l'Energia. Regione, con l'Agenzia Regionale per l'Energia, fa parte del Consorzio Energia Liguria che ha l'obiettivo di razionalizzare il consumo e la gestione del calore e dell'energia negli edifici pubblici quali ospedali, scuole ed a tal fine promuove iniziative in linea con i contenuti generali della Direttiva 2009/28/CE. Regione Liguria ha inoltre promosso fattivamente l'adesione al Patto dei Sindaci di circa 80 comuni liguri.
	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	Yes	Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico promulgato il 30 giugno 2010	È un documento programmatico che fornisce indicazioni dettagliate sulle azioni da porre in atto per il raggiungimento, entro il 2020, dell'obiettivo vincolante per l'Italia di coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17% dei consumi lordi nazionali. L'obiettivo deve essere raggiunto mediante l'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili nei settori: Elettricità, Riscaldamento - Raffreddamento e Trasporti. Il nuovo PEAR, attualmente in corso di approvazione, prevede linee di azione volte al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Azione Nazionale attraverso azioni per l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	No	Aiuto di Stato SA 34199 (2012/N) Piano Digitale- Banda Ultralarga autorizzato con Decisione C (2012)9833 Il Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015 ha approvato la Strategia italiana per la banda Ultra Larga: obiettivo, colmare il ritardo digitale del Paese rispettivamente sul fronte infrastrutturale e nei servizi, in coerenza con l'Agenda Digitale Europea. La lr 42/2006 “Istituzione del sistema informativo integrato regionale (SIIR) per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria” che definisce gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia di Agenda digitale , poi modificata in modo significativo dalla lr 41/2014 2disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015” DGR n.991 del 5/8/2013 di approvazione delle linee guida per l'attuazione	A livello nazionale la condizionalità non è soddisfatta e l'AP definisce le Azioni per garantire il soddisfacimento. A livello regionale è stato approvato il PT sil 2012-2014 e delle linee guida per l'attuazione dell'Agenda digitale i Liguria Il PTSil 2012 – 2014 della Regione Liguria identifica tra gli obiettivi strategici il rafforzamento della rete di infrastrutture abilitanti dispiegate sul territorio (connettività a larga banda, infrastrutture abilitanti di accesso, riconoscimento – identificazione, elaborazione, cooperazione applicativa e interoperabilità, multicanalità) per assicurare a tutte le aree del territorio regionale un adeguato livello di connettività, accesso, riconoscimento, elaborazione, cooperazione applicativa e interoperabilità a tutti i sistemi degli enti SIIR e per facilitare e supportare l'evoluzione in forma cooperativa dei servizi erogati dagli enti locali liguri nell'ambito di “Liguria in Rete”. L'ambito di intervento per il rafforzamento della rete infrastrutturale è declinato nelle “Azioni trasversali abilitanti” delle “Linee Guida”.

			dell'Agenda digitale in Liguria	
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	No	<p>Il Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015 ha approvato la Strategia italiana per la banda Ultra Larga: obiettivo, colmare il ritardo digitale del Paese rispettivamente sul fronte infrastrutturale e nei servizi, in coerenza con l'Agenda Digitale Europea.</p> <p>La lr 42/2006 "Istituzione del sistema informativo integrato regionale (SIIR) per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria" che definisce gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia di Agenda digitale, poi modificata in modo significativo dalla lr 41/2014 2disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015"</p> <p>DGR n.991 del 5/8/2013 di approvazione delle linee guida per l'attuazione dell'Agenda digitale in Liguria</p> <p>Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contengano modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrano accesso a infrastrutture e e servizi aperti accessibili, di qualità</p>	<p>A livello nazionale la condizionalità non è soddisfatta e l'AP definisce le Azioni per garantire il soddisfacimento.</p> <p>A livello regionale è stato approvato il PT sil (Programma triennale di sviluppo della società dell'informazione) 2012-2014 e delle linee guida per l'attuazione dell'Agenda digitale i Liguria</p> <p>La Regione Liguria ha assunto tra le strategie prioritarie di governo l'eliminazione del digital divide individuato nell'accesso ampio, diffuso ed economicamente sostenibile delle reti e servizi a banda larga</p>
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	No	<p>Il Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015 ha approvato la Strategia italiana per la banda Ultra Larga: obiettivo, colmare il ritardo digitale del Paese rispettivamente sul fronte infrastrutturale e nei servizi, in coerenza con l'Agenda Digitale Europea.</p> <p>La lr 42/2006 "Istituzione del sistema informativo integrato regionale (SIIR) per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria" che definisce gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia di Agenda digitale, poi modificata in modo significativo dalla lr 41/2014 2disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015"</p>	<p>A livello nazionale la condizionalità non è soddisfatta e l'AP definisce le Azioni per garantire il soddisfacimento.</p> <p>A livello regionale è stato approvato il PT sil (Programma triennale di sviluppo della società dell'informazione) 2012-2014 e delle linee guida per l'attuazione dell'Agenda digitale i Liguria</p> <p>L'ambito di intervento per lo stimolo agli investimenti privati è declinato nelle Azioni trasversali di sistema " e nelle "Azioni settoriali delle Linee guida"</p>

			DGR n.991 del 5/8/2013 di approvazione delle linee guida per l'attuazione dell'Agenda digitale in Liguria Strategia nazionale per lo sviluppo della banda larga che contenga misure per stimolare gli investimenti privati	
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	G1.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	L.r. n. 52 del febbraio 2009 "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" Protocollo Intesa con UNAR del 17/12/2009 e successiva convenzione con UNAR Centro regionale territoriale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni Strategia nazionale inclusione ROM Strategia nazionale LGBT DGR 185/2011 "Coordinamento tecnico regionale sulle discriminazioni sessuali" DGR 456/2013 "Adesione da parte della Regione Liguria alla rete Re.a.dy" DGR 1348/2013 "Istituzione del Tavolo di inclusione Rom, Sinti e Caminanti"	Il quadro di riferimento per le azioni contro le discriminazioni nella Regione Liguria, si basa su: art. 3 della Costituzione, art. 21 della Carta europea dei Diritti fondamentali e art. 19 del TFEU. Ha come riferimento: la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 52 " Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" Protocollo Intesa con UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei ministri D.G.R. 456 del 23/04/2013 (adesione alla Rete Ready, Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere)
	G1.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.	Yes	Corsi di formazione offerti al personale della Regione Liguria dedicati alle pari opportunità, e alla non discriminazione.	Annualmente sono definiti piani di formazione rivolti a tutto il personale dell'Ente regionale per lo sviluppo delle competenze, l'aggiornamento professionale e il miglioramento della capacità amministrativa.. Sono stati richiesti specificatamente per il personale che si occupa dei fondi SIE (dirigenti e funzionari) interventi formativi di un giorno su tale argomento.
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	L.r. n.26 del 1 agosto 2008 "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Liguria" DGR 1342/2008 "Costituzione della Rete regionale di concertazione per le pari opportunità" DGR 1411/2012 "Adesione alla "Carta per le pari opportunità e uguaglianza sul lavoro" DGR 456/2013 "Adesione da parte della regione Liguria alla rete Re.a.dy	La Regione Liguria è impegnata a garantire pari opportunità di genere, condizione necessaria per la affermazione individuale e professionale e per una crescita del territorio dal punto di vista della coesione sociale e da quello economico. L'attività è volta a superare l'ottica settoriale delle politiche di pari opportunità, privilegiando un'azione trasversale mirata a integrare le politiche di genere in tutti i settori. Ciò richiede anche il potenziamento della modalità di lavoro in rete e il coinvolgimento di tutto l'Ente a presidio della integrazione delle politiche di genere. L'ottava commissione permanente del Consiglio ha il compito di integrare la promozione delle pari opportunità nella legislazione e negli altri atti di competenza consiliare. L'attività dell'Ente mira a un'azione integrata con le

			Decreto segretario generale della Giunta regionale 32/2011 che istituisce il CUG Decreto Giunta regionale 417/2012 “Piano triennale delle azioni positive”	amministrazioni locali, promuovendo una piattaforma regionale che punti a obiettivi condivisi e rispondenti a migliorare l'efficacia dell'azione pubblica.
	G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.	Yes	Corsi di formazione offerti al personale della Regione Liguria dedicati alle pari opportunità, e alla non discriminazione.	Annualmente sono definiti piani di formazione rivolti a tutto il personale dell'Ente regionale per lo sviluppo delle competenze, l'aggiornamento professionale e il miglioramento della capacità amministrativa.. Sono stati richiesti specificatamente per il personale che si occupa dei fondi SIE (dirigenti e funzionari) interventi formativi di un giorno su tale argomento.
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.	Yes	L.r. n. 19 del 12 aprile 1994 “Norme per la prevenzione, riabilitazione, integrazione sociale dei portatori di handicap” ss.mm.ii. Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata istituita con L.r. 19/94. LR 12/2006 Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari LR 30/2008 “Norme regionali per la promozione del lavoro” LR 18/2009 “Sistema educativo regionale di istruzione formazione e orientamento Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)	La Regione attraverso le norme e gli organismi indicati assicura il coinvolgimento dei soggetti incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità nella definizione delle principali politiche e interventi loro destinati. La Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata partecipa altresì alle sedi di partenariato relative alla programmazione del FSE.
	G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.	Yes	Corsi di formazione offerti al personale della Regione Liguria dedicati alle pari opportunità, e alla non discriminazione.	Annualmente sono definiti piani di formazione rivolti a tutto il personale dell'Ente regionale per lo sviluppo delle competenze, l'aggiornamento professionale e il miglioramento della capacità amministrativa.. Sono stati richiesti specificatamente per il personale che si occupa dei fondi SIE (dirigenti e funzionari) interventi formativi di un giorno su tale argomento.
	G3.c) Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.	Yes	L.r. n.19 del 12 aprile 1994 “Norme per la prevenzione, riabilitazione, integrazione sociale dei portatori di handicap” s.m.i. Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata istituita con L.R. 19/94. L.r. n. 12 del 24 maggio 2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari” L.r. n. 30 del 1 agosto 2008 “Norme	In applicazione dei principi generali per l'accessibilità stabiliti dall'art. 9 della Convenzione UNCRPD, come anche delle pertinenti indicazioni contenute nelle norme citate per il primo criterio, la Regione Liguria promuove pari opportunità di accesso alle politiche cofinanziate dal FESR anche per le persone con disabilità.

			regionali per la promozione del lavoro” L.r. n. 18 del 11 maggio 2009 “Sistema educativo regionale di istruzione formazione e orientamento Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR)	
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	No	Accordo di Partenariato (Sezione 2 dell' AP Tavola 11b e 13) D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” L.R. n. 5/2008,Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del 'Codice dei contratti' L.R. 7/2012 - Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità.	A livello nazionale la condizionalità è parzialmente soddisfatta e l'AP definisce un Piano di azione per garantire il pieno soddisfacimento La Regione Liguria nella gestione dei fondi SIE e nello specifico del FEASR 2014-2020 rispetterà le norme UE in materia di appalti pubblici, in particolare le Direttive 2004/18CE,2014/17/CE,89/665/CEE e 92/13/CEE e le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, una volta recepite nelle legislazioni nazionali. Per garantire un monitoraggio completo di tutte le gare d'appalto per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, degli enti locali e delle società a partecipazione regionale, nonché una razionalizzazione dei costi, è utilizzata la stazione unica appaltante a livello regionale (S.U.A.R. – l.r. n.7/2012 art.3). Ad integrazione di quanto illustrato la Regione adotterà le azioni conseguenti a quanto contenuto nel citato Piano di azione nazionale, come specificato nella tabella successiva
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	No	D.lgs. 163/2000 Ad integrazione di quanto illustrato la Regione adotterà le azioni conseguenti a quanto contenuto nel citato Piano di azione nazionale, come specificato nella tabella successiva. L.R. n. 5/2008,Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del 'Codice dei contratti' L.R. 7/2012 - Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità. https://appaltiliguria.regione.liguria.it/	A livello nazionale il criterio non è soddisfatto e l'AP definisce un Piano di azione per garantire il pieno soddisfacimento La Regione ha recepito ed applica le disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento, nonché gli strumenti in esse previsti, quali l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, per ottemperare agli adempimenti regolamentari previsti sull'intero ciclo degli appalti. Attraverso il sistema AppaltiLiguria la Regione Liguria consente alle stazioni appaltanti di adempiere agli obblighi di pubblicazione sui siti informatici ai sensi del D.Lgs. 163/06 e offre altresì un servizio di informazione sugli appalti pubblici, rivolto a chiunque sia interessato al settore. Ad integrazione di quanto illustrato la Regione adotterà le azioni conseguenti a quanto contenuto nel Piano di azione nazionale che prevede le iniziative da sviluppare a livello centrale, come specificato nella tabella successiva.
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	Corsi di formazione offerti al personale della Regione Liguria dedicati alla normativa nazionale e regionale in materia	A livello nazionale il criterio non è soddisfatto e l'AP definisce un Piano di azione per garantire il pieno soddisfacimento

			di appalti	<p>La Regione nel corso degli anni 2011 e 2012 ha promosso ed organizzato corsi di formazione riguardanti la normativa nazionale e la propria legge regionale n. 5/2008 in materia di appalti.</p> <p>In continuità con le attività già avviate in materia di appalti sono previsti ulteriori momenti formativi, il primo dei quali si è svolto nel mese di marzo 2014 con un momento formativo specialistico di quattro giornate a beneficio dei funzionari impegnati sia nelle attività di gestione, che di controllo. Sono inoltre previsti successivi aggiornamenti a cadenza semestrale.</p> <p>Ad integrazione di quanto illustrato la Regione adotterà le azioni conseguenti a quanto contenuto nel Piano di azione nazionale che prevede le iniziative da sviluppare a livello centrale, come specificato nella tabella successiva.</p> <p>Sono stati richiesti specificatamente per il personale che si occupa dei fondi SIE (dirigenti e funzionari) interventi formativi di più giorni su tale argomento</p>
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	No		<p>A livello nazionale il criterio non è soddisfatto e l'AP definisce un Piano di azione per garantire il pieno soddisfacimento</p> <p>La Regione intende allinearsi alle azioni previste dal suddetto Piano nazionale di azione come dettagliato nella tabella successiva</p>
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	Disposizioni per l'organizzazione delle strutture della Giunta regionale.	<p>A livello nazionale il criterio non è soddisfatto e l'AP definisce un Piano di azione per garantire il pieno soddisfacimento</p> <p>La compatibilità della normativa regionale con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato è valutata dalle strutture tecniche del dipartimento, in coordinamento con gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali .</p> <p>La Regione adotterà inoltre , le azioni conseguenti a quanto contenuto nel Piano di azione nazionale che prevede le iniziative da sviluppare a livello centrale, come specificato nella tabella successiva..</p>
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	<p>Corsi di formazione offerti al personale della Regione Liguria dedicati alla normativa nazionale e regionale in materia di appalti.</p> <p>Il primo corso sui nuovi regolamenti in materia di Aiuti di Stato si è tenuto nelle giornate 4 e 5 giugno 2014</p> <p>Altri corsi sugli aiuti di stato si sono svolti in Regione Liguria il 16e 17 giugno e 8 luglio 2015.</p>	<p>A livello nazionale il criterio non è soddisfatto e l'AP definisce un Piano di azione per garantire il pieno soddisfacimento</p> <p>La Regione procede sistematicamente ad azioni di formazione continua in tema di aiuti di stato organizzate a favore del personale impegnato nelle varie attività gestionali e di controllo e intende inoltre aderire alla rete di collegamento Regioni-Ministero al fine di un confronto sulla corretta applicazione della normativa attraverso l'esame preventivo di compatibilità comunitaria degli interventi. Durante tutta la programmazione, il personale interno all'autorità di gestione viene convocato in riunioni tecniche a cadenza periodica, finalizzate altresì allo scambio di informazioni sugli aiuti di stato.</p> <p>Sono stati richiesti specificatamente per il personale che si occupa dei fondi SIE (dirigenti e funzionari) interventi formativi di più giorni su tale argomento</p> <p>Ad integrazione di quanto illustrato la Regione</p>

				<p>adotterà le azioni conseguenti a quanto contenuto nel Piano di azione nazionale che prevede le iniziative da sviluppare a livello centrale, come specificato nella tabella successiva</p>
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	<p>Comunicazione della Regione Liguria al MIPAAF nella quale l'Amministrazione indica le azioni atte a garantire il rispetto delle norme europee in materia di Aiuti di Stato</p>	<p>A livello nazionale il criterio non è soddisfatto e l'AP definisce un Piano di azione per garantire il pieno soddisfacimento</p> <p>All'interno delle misure atte a garantire la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato dell'UE il Dipartimento Agricoltura della Regione Liguria si avvale dell'assistenza e del coordinamento degli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</p> <p>Nell'ambito del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) finalizzato al miglioramento della Governance dei Po comunitari, e nel successivo SIGECO saranno definite le linee e le azioni da realizzare per garantire un'adeguata capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato</p> <p>Ad integrazione di quanto illustrato la Regione adotterà le azioni conseguenti a quanto contenuto nel Piano di azione nazionale che prevede le iniziative da sviluppare a livello centrale, come specificato nella tabella successiva</p>
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	No	<p>Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.</p> <p>L.r. n.38 del 30 dicembre 1998 "Disciplina di Valutazione di impatto ambientale"</p> <p>L.r. n. 32 del 10 agosto 2012 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)"</p> <p>www.ambienteinliguria.it</p>	<p>La condizionalità ex ante è parzialmente soddisfatta, in quanto non è soddisfatto il criterio a) per il quale è stato definito un piano di azione per raggiungere il pieno soddisfacimento entro il 2016</p> <p>Le opere soggette a valutazione di impatto ambientale sono elencate nei tre allegati alla legge Lr 32/2012.</p> <p>Il procedimento prevede la presentazione, da parte del committente, dello studio di impatto ambientale e l'informazione delle popolazioni interessate; la consultazione degli enti; e la valutazione da parte di un comitato tecnico di ogni aspetto rilevante e la formulazione di un parere sulla compatibilità ambientale dell'opera, basato su un bilancio costi – benefici.</p> <p>Per la VAS l'autorità competente di riferimento per la valutazione è individuata a livello regionale e le funzioni sono svolte dal settore Valutazione di Impatto Ambientale (VIA - VAS). La delega alle province è prevista solo per i piani e le varianti che non comportano l'espressione di un parere regionale. A supporto consultivo dell'Autorità Competente la norma istituisce una sezione del Comitato tecnico regionale per il territorio (CRTI) specificamente competente in materia di VAS.</p>
	G6.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.	Yes	<p>www.ambienteinliguria.it</p>	<p>Sono state realizzate numerose iniziative di informazione/formazione per il personale coinvolto nell'attuazione della normativa VIA e VAS, coinvolgendo i vari livelli istituzionali e le diverse funzioni.</p> <p>La struttura competente in materia di valutazione ambientale ha partecipato iniziative sul tema in ambito extra regionale.</p>

				<p>Nel mese di aprile 2013 è stata realizzata una attività formativa/informativa in materia rivolta sia al personale regionale di Dipartimenti Pianificazione, Agricoltura, Sviluppo Economico e Programmazione sia al personale delle Province</p>
	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Yes	L.r. n. 32 del 10 agosto 2012 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)”	<p>All'interno del Dipartimento Ambiente la Giunta regionale ha istituito il Settore Valutazione di impatto ambientale che ha le competenze in materia di VIA e di VAS con adeguata dotazione di risorse per svolgere le attività ad esso assegnate.</p> <p>Inoltre a supporto dell'attività di valutazione è stato costituito un apposito Comitato tecnico composto sia da esperti esterni nelle varie discipline sia dai rappresentanti dei Dipartimenti regionali.</p> <p>Sul portale www.ambienteinliguria.it sono disponibili in rete i modelli metodologici/operativi e la documentazione tecnico- amministrativa relativa ai procedimenti di VAS con particolare riferimento ai contenuti del rapporto preliminare e del rapporto ambientale .</p>
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	G7.a) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica	Yes	<p>L.r. n. 7 del 3 aprile 2008 “Norme sul sistema statistico regionale”</p> <p>https://statistica.regione.liguria.it/</p>	<p>Il portale della Statistica della Liguria è un importante strumento per la diffusione della produzione statistica del Sistema statistico regionale previsto dalla lr 7/2008.</p> <p>La Regione vuole mettere a disposizione degli utenti, pubblici e privati, i dati statistici ufficiali, garantiti dall'uso di metodologie basate su standard condivisi a livello nazionale e internazionale, senza duplicazioni, e consentire un miglior utilizzo delle risorse disponibili.</p> <p>I dati sono caratterizzati dall'imparzialità delle autorità statistiche che li producono, dall'affidabilità, dall'obiettività e attendibilità della statistica ufficiale.</p> <p>E' obiettivo del Sistema statistico regionale produrre le statistiche ufficiali che soddisfino le esigenze degli utenti.</p> <p>Si auspica la collaborazione dell'utenza per raggiungere tale obiettivo e al tempo per arricchire il portale attraverso le diverse possibilità previste.</p>
	G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati	Yes	<p>https://statistica.regione.liguria.it/</p> <p>Annuario statistico regionale</p>	<p>Il portale della Statistica della Liguria rappresenta un importante strumento per la diffusione della produzione statistica del Sistema Statistico Regionale.</p> <p>Sul portale è liberamente consultabile e scaricabile l'Annuario Statistico Regionale, realizzato da Regione Liguria e Unioncamere Liguria, che fornisce l'informazione statistica ufficiale sia su tematiche socio-demografiche che economiche; informazione statistica garantita da metodologie di rilevazione ed elaborazione dei dati condivise e coerenti con quelle adottate a livello nazionale ed internazionale.</p> <p>Nella specifica sezione del portale è contenuta la serie storica degli Annuari a partire dal 2002 e dal 2013 è anche disponibile "l'aggiornamento continuo dell'Annuario" dove si possono visualizzare e scaricare le tabelle dell'Annuario man mano le stesse vengono aggiornate in base alla disponibilità dei dati nel corso dell'anno.</p>

	<p>G7.c) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma</p>	<p>Yes</p>	<p>A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale • rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato • realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità 	<p>Il rispetto della condizionalità è collegata allo sforzo congiunto di tutte le Amministrazioni Centrali e Regionali per il rafforzamento della produzione tempestiva di informazioni statistiche con elevato grado di disaggregazione territoriale.</p> <p>A livello nazionale saranno condivisi comuni standard di qualità dei dati volti a garantire il soddisfacimento della condizionalità per tutte le informazioni che non fanno parte del Sistema statistico nazionale.</p>
	<p>G7.d) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi per tali indicatori</p>	<p>Yes</p>	<p>A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale • rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato • realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità 	<p>Il rispetto della condizionalità è collegata allo sforzo congiunto di tutte le Amministrazioni Centrali e Regionali per il rafforzamento della produzione tempestiva di informazioni statistiche con elevato grado di disaggregazione territoriale.</p> <p>A livello nazionale saranno condivisi comuni standard di qualità dei dati volti a garantire il soddisfacimento della condizionalità per tutte le informazioni che non fanno parte del Sistema statistico nazionale.</p>
	<p>G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati</p>	<p>Yes</p>	<p>A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale • rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato 	<p>Il rispetto della condizionalità è collegata allo sforzo congiunto di tutte le Amministrazioni Centrali e Regionali per il rafforzamento della produzione tempestiva di informazioni statistiche con elevato grado di disaggregazione territoriale.</p> <p>A livello nazionale saranno condivisi comuni standard di qualità dei dati volti a garantire il soddisfacimento della condizionalità per tutte le informazioni che non fanno parte del Sistema statistico nazionale.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità 	
	G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori	Yes	<p>Il Sistema di Monitoraggio Unitario, che utilizza standard comuni per il trasferimento dei dati da parte di tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi, garantisce le procedure necessarie per associare ogni progetto finanziato ai relativi indicatori di realizzazione e per collegarlo al set di indicatori di risultato del Programma stesso.</p> <p>Il Sistema è gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in coordinamento con il DPS.</p>	<p>La definizione del nuovo tracciato unico per il periodo 2014-2020 prevede una razionalizzazione e semplificazione del precedente tracciato ed una maggiore integrazione con altri sistemi informativi esistenti e include, tra le variabili obbligatorie, quelle di associazione tra progetto e indicatori.</p>

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Approvazione da parte delle Autorità governative della strategia nazionale sulla riforma del sistema degli appalti	31-12-2015	Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Definizione dei requisiti per la corretta applicazione dei criteri per l'in-house e per la cooperazione tra amministrazioni	31-12-2016	Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Avvio e prosecuzione dell'attuazione della suddetta strategia nazionale	31-12-2016	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Revisione del Codice dei Contratti pubblici per il recepimento delle nuove direttive in materia di appalti pubblici	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Partecipazione, attraverso propri contributi, alla predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia e applicazione delle stesse a livello regionale.	31-12-2016	Regione Liguria
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Definizione di apposite linee guida per i criteri di selezione delle procedure di gara, dei requisiti di qualificazione	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma degli appalti pubblici attraverso la Conferenza delle Regioni e attuazione a livello regionale, per quanto di competenza, della strategia nazionale elaborata dal Gruppo.	31-12-2016	Regione Liguria
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Definizione degli strumenti di eprocurement previsti dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici	31-12-2016	Ministero dell'economia e delle finanze (Consip)

G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Predisposizione di linee guida principalmente destinate alle amministrazioni regionali in materia di aggiudicazione di appalti sotto soglia	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Applicazione, a livello regionale, degli strumenti di e-procurement individuati a livello centrale.	31-12-2016	Regione Liguria
G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Creazione all'interno del sito regionale dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dal DPS. Azioni di formazione in materia di appalti pubblici rivolti ai soggetti coinvolti nella gestione dei fondi SIE	31-12-2015	Regione Liguria
G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Azioni di formazione in materia di appalti pubblici rivolte a tutte le AdG e ai soggetti coinvolti nella gestione	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Creazione, all'interno del sito regionale, dell'apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dal DPS in materia di appalti pubblici.	31-12-2015	Regione Liguria
G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Ad integrazione delle attività illustrate sopra, la Regione si impegna nella predisposizione di azioni di formazione in materia di appalti pubblici destinate ai funzionari regionali, alle AdG, agli organismi intermedi e agli enti beneficiari coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE	31-12-2015	Regione Liguria
G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Creazione di un forum informatico interattivo, eventualmente all'interno del Progetto Open Coesione, tra tutte le Autorità di gestione	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Partecipazione agli incontri formativi e seminariali organizzati dal DPE e dal DPS, in partenariato con la CE e disseminazione di informazioni e risultati anche presso gli organismi intermedi ed i principali	31-12-2015	Regione Liguria

		beneficiari.		
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Individuazione/constituzione presso la propria AdG di strutture con competenze specifiche incaricate dell'indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, responsabili del rispetto della relativa normativa e partecipazione alla rete nazionale delle strutture/risorse dedicate alla verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici.	31-12-2016	Regione Liguria
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Individuazione presso le AdG di soggetti con competenze specifiche incaricati dell'indizione di gare di appalti pubblici	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Definizione di un Programma formativo per 110 partecipanti (75 delle amministrazioni regionali e 35 di quelle centrali)	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Pubblicazione dell'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali che non hanno ancora restituito tali aiuti.	31-12-2015	Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in agricoltura e pesca	31-12-2016	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Individuazione per ogni A. di Gestione di strutture per la corretta attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Realizzazione di almeno due azioni di formazione l'anno in materia di aiuti di Stato	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Creazione di una sezione all'interno di OpenCoesione dedicata alle misure di aiuti di Stato di interventi cofinanziati	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica Ministero dello sviluppo economico Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Realizzazioni di incontri formativi regionali in materia di aiuti di stato	31-12-2016	Regione Liguria
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Publicizzazione dell'elenco dei referenti in materia di aiuti di Stato, contattabili a fini istituzionali	31-12-2016	Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Ad integrazione di quanto illustrato sopra, la Regione si impegna nell'adozione per quanto di competenza, di tutte le misure necessarie alla rielaborazione e interoperabilità con il SIAN della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) curata dal MISE (invio informazioni, adozione di dispositivi che assicurino l'interoperabilità delle banche dati/registri regionali con la BDA, ecc.) e che assicurino, nel tempo, il pieno raggiungimento e funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti	31-12-2016	Regione Liguria
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	Organizzazione di workshop a livello centrale e regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale degli aiuti	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Messa a disposizione delle informazioni e partecipazione ai meccanismi di accompagnamento, verifica e monitoraggio	31-12-2016	Regione Liguria
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Adeguamento ai dispositivi sopra citati con normativa regionale. Si fa presente che la vigente normativa regionale prevede delle soglie dimensionali per l'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA sotto la soglia prevista dall'attuale normativa nazionale	31-12-2015	Regione Liguria

	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Adozione a livello nazionale di dispositivi che garantiscono l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA)	31-12-2015	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM)
--	--	--	------------	--

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	Aggiornamento del Progetto strategico nazionale banda ultralarga	31-12-2015	Ministero dello sviluppo economico (MISE)
	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	Aggiornamento Piano/strategia regionale con il Piano Nazionale banda ultra larga relativamente a: piano investimento in infrastrutture	31-12-2016	Regione Liguria
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	Definizione di meccanismi di selezione del modello d'investimento	31-12-2015	Ministero dello sviluppo economico (MISE)
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	Aggiornamento Piano/strategia regionale con il Piano Nazionale banda ultra larga relativamente a: prioritizzazione investimenti	31-12-2016	Regione Liguria
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	Individuare modelli per incentivare anche in zone bianche l'investimento privato	31-12-2015	Ministero dello sviluppo economico (MISE)
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	Aggiornamento Piano/strategia regionale con il Piano Nazionale banda ultra larga relativamente a: misure per stimolare gli investimenti privati	31-12-2016	Regione Liguria

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	2.840,00		161,00	2.679,00
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	147.914.521,38		5.200.395,42	142.714.125,96
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	35.766.655,10			35.766.655,10
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché	316,00			316,00

animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo		ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)				
		Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)				
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	120.095.461,35			120.095.461,35
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	9.525,00			9.525,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	34.465.000,00		5.050.000,00	29.415.000,00
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto	6.110,00			6.110,00

forestale		specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)				
	X	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	8,00			8,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	61.988.045,00		3.300.000,00	58.688.045,00
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	1,00			1,00
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	402.758,00			402.758,00

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 2.840,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 161,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 2.679,00

7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 147.914.521,38

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 5.200.395,42

Valore assoluto del target (A-B-C): 142.714.125,96

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 35.766.655,10

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 35.766.655,10

7.1.2.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 316,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 316,00

7.1.2.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Applicable: No

Obiettivo 2025 (a): 0,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 0,00

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Si

Obiettivo 2025 (a): 120.095.461,35

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 120.095.461,35

7.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Applicable: Si

Obiettivo 2025 (a): 9.525,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 9.525,00

7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Si

Obiettivo 2025 (a): 34.465.000,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 5.050.000,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 29.415.000,00

7.1.4.2. Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le

emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 6.110,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 6.110,00

7.1.4.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 8,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 8,00

7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 61.988.045,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 3.300.000,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 58.688.045,00

7.1.5.2. Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 1,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 1,00

7.1.5.3. Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 402.758,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 402.758,00

7.2. Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Operazioni (numero) - M04.2 - Migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare (art. 17)	95,00			95,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Superfici interessate da investimenti (ettari) - M08.5 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste (art. 21-26)	1.695,00			1.695,00
	X	Superficie (ha) - M13.01 e M13.02 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	23.204,00			23.204,00

P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	X	Operazioni (numero) - M08.3 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 21-26)	172,00		31,00	141,00
--	---	---	--------	--	-------	--------

7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.2.1.1. Operazioni (numero) - M04.2 - Migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare (art. 17)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 95,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 95,00

7.2.2. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.2.2.1. Superfici interessate da investimenti (ettari) - M08.5 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste (art. 21-26)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 1.695,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 1.695,00

7.2.2.2. Superficie (ha) - M13.01 e M13.02 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 23.204,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 23.204,00

7.2.3. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.2.3.1. Operazioni (numero) - M08.3 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici (art. 21-26)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 172,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 31,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 141,00

7.3. Riserva

Priorità	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	2.823.816,28
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	780.399,16
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	2.558.611,94
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	667.054,83
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	1.190.182,50
Totale	8.020.064,71

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizioni e acronimi

Fatto salvo quanto eventualmente disposto nelle singole misure o sotto misure sono date le seguenti definizioni:

- **CLLD** = sviluppo locale di tipo partecipativo ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013
- **GAL** = Gruppi di Azione Locale costituiti da partner privati e pubblici, che realizzano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nell'ambito della misura 19 del PSR, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- **PMI – Piccole e Medie Imprese** : microimprese, piccole imprese o medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20.5.2003, pag. 36)
- **SSL** = Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- **U.B.A.** : unità di bestiame adulto secondo la definizione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- **BDN Zootecnica**: Banca Dati Nazionale informatizzata degli allevamenti e dei capi allevati.
- **Vitello**: (ex Decreto Legislativo 07/07/2011 n.126): un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi.
- **Progetto Integrato** : Progetto di sviluppo aziendale di un beneficiario che attiva contemporaneamente più operazioni che rientrano in almeno due diverse misure.
- **Aziende agricole associate**: Associazione costituita da almeno tre aziende agricole, rispondenti ai requisiti di ammissibilità aziendali che realizzano un investimento collettivo. L'associazione tra le imprese deve essere sancita da un contratto di rete, di consorzio, o altro contratto giuridicamente compatibile con l'operazione.
- **Accordi di filiera locale**: accordi tra produttori, trasformatori, commercianti o utilizzatori del prodotto interessato, le cui attività di produzione, trasformazione e di vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km.
- **Trasformazione di un prodotto agricolo** : si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in un prodotto che è comunque un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. La trasformazione di prodotti agricoli che rientrano nel campo di applicazione dell'Allegato I del Trattato in prodotti non compresi nell'Allegato I rientra nell'ambito di applicazione delle norme orizzontali sugli aiuti di Stato. L'output del processo di produzione può essere un prodotto non compreso nell'allegato I. In questo quadro, il campo di applicazione è stato ampliato per coprire tutti i tipi di imprenditori e di imprese.
- **Commercializzazione di un prodotto agricolo**: s'intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato, ad

eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; una vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

- **Operatore o Operatore accreditato** : si intende con tale termine il consulente che si occupa della redazione e compilazione su portale informatico delle domande di sostegno e pagamento. L'accREDITAMENTO all'attività avviene dopo adeguata formazione che sarà definita nelle norme attuative del PSR e potrà essere specifica per tipologia di misura. È prevista una valutazione dell'attività di ciascun operatore basata su indicati oggettivi e misurabili (rating). I costi sostenuti dal beneficiario per le prestazioni fornite dall'operatore accreditato sono ammissibili a finanziamento nell'ambito delle spese generali e tecniche laddove previste.
- **Ceduo a rotazione corta** : superfici coltivate a specie arboree con codice NC 06029041 dei seguenti generi: Populus., Salix, Ailanthus, Robinia; da legname, colture perenni, portinnesti o ceppaie che restano nel terreno dopo la raccolta, con nuovi germogli emergenti nella stagione successiva e con un ciclo di raccolta massimo di 6 anni.

Qualora la misura faccia riferimento a **boschi, aree forestali o aree boscate**, si deve sempre fare riferimento alla definizione di bosco di cui all'art. 2 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e ss.mm.ii.

Pertanto, fermo restando l'automatico adeguamento della definizione di area forestale nel caso intervenissero ulteriori modifiche e integrazioni alla norma citata nel corso di validità del presente Programma, per l'applicazione delle misure pertinenti si utilizza la seguente definizione di bosco:

Art. 2. (Definizione di bosco).

1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo.

2. Non sono da considerarsi bosco:

a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l'estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media;

b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva agro-pastorale, salvo che tale attività sia vietata da specifiche misure di conservazione per le aree rientranti nella Rete Natura 2000;

c) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50 per cento della loro superficie;

d) i castagneti da frutto purchè razionalmente coltivati e aventi i requisiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 48;

e) le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno,

nonché le tartufigaie coltivate;

f) i filari di piante, i vivai, i giardini e i parchi urbani

f) bis le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

f) ter le radure e tutte le altre superfici d'estensione superiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, ferma restando l'esclusione dalla nozione di bosco delle aree di qualsiasi estensione già identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.

Definizioni rilevanti a livello territoriale

Il Programma di Sviluppo Rurale prevede l'attivazione di 16 misure articolate in sottomisure ed operazioni collegate alle focus area.

La necessità di concentrare le risorse non tanto a livello di misure/sottomisure, ma soprattutto a livello territoriale, comporta la necessità di individuare specifici territori dove attuare le operazioni più pertinenti, al fine di aumentarne l'efficacia.

Le diverse aree rilevanti ai fini dell'attuazione del PSR sono:

- aree rurali che si differenziano, secondo la definizione nazionale proposta nell'Accordo di Partenariato (AdP), in rurali intermedie e in rurali con problemi di sviluppo;
- aree interne;
- aree montane e aree soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle montane;
- aree con livelli di pressione e problematiche ambientali (aree vulnerabili per i nitrati di origine agricola, aree ad elevato rischio idrogeologico e aree ad elevato rischio di incendio boschivo);
- aree Natura 2000, aree di connessione ecologica ed aree parco nazionali e regionali;
- aree selezionate per lo sviluppo locale CLLD.

Le aree rurali sono state identificate sulla base del metodo di classificazione definito dall'AdP. Tale metodo prevede tre passaggi.

Prima fase. Come per la programmazione 2007/2013, i comuni rurali sono classificati sulla base di indicatori semplici (densità abitativa inferiore a 150 abitanti/kmq, incidenza della superficie agroforestale superiore al 66 per cento della superficie territoriale), calcolati, per zona altimetrica, all'interno delle province (dunque per aggregati di comuni). Rispetto al passato, l'analisi si è arricchita tenendo conto delle aree forestali. Come per il passato, sono stati preventivamente isolati i comuni capoluogo di provincia, che si collocano oltre la soglia di densità ed hanno una superficie rurale più bassa.

Seconda fase. I comuni sono stati aggregati, così come nella precedente programmazione, a livello sub provinciale in base alla fascia altimetrica ISTAT e seguendo la procedura seguente:

A: aree urbane e periurbane (capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e gruppi di comuni con popolazione rurale inferiore al 15 per cento della popolazione totale).

B: aree rurali ad agricoltura intensiva: (comuni rurali collocati in prevalenza nelle aree di pianura del Paese, dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie rurale appare sempre avere un peso rilevante, superiore ai 2/3 del totale).

C: aree rurali intermedie: (comuni rurali di collina e di montagna a più alta densità di popolazione).

D: aree rurali con problemi di sviluppo (comuni rurali di collina meridionale e di montagna a più bassa densità di popolazione).

Terza fase. Un processo di affinamento della classificazione delle aree individuate, solo laddove necessario, consente di verificare le zonizzazioni adottate a livello regionale con la metodologia nazionale. Tre le operazioni messe in atto:

- 1) individuazione di ulteriori specificazioni, a livello regionale, per evidenziare meglio le differenze all'interno di una determinata macro categoria;
- 2) verifica della compatibilità, con la zonizzazione 2014/2020, di alcune deroghe concesse, nella programmazione 2007/2013, dalla Commissione in merito alla classificazione di alcuni comuni rurali;
- 3) individuazione, in limitati casi, della corretta classificazione di alcuni comuni rurali nelle macro categorie C oppure D sulla base di variabili quali lo spopolamento e la variazione della superficie agricola totale.

Compatibilmente con la metodologia descritta, la Regione Liguria ha individuato la stessa classificazione proposta nel periodo di programmazione 2007/2013: zone A), C) e D).

La scelta è legata alla situazione geografica e demografica del territorio ligure. La spiccata concentrazione residenziale e di attività produttive di ogni genere (comprese quelle agricole di pregio) nella stretta fascia costiera (che è la zona meno impervia, più abitata e ricca di infrastrutture e servizi), consente una completa sovrapposizione tra zona A) e zona B).

Rispetto al passato tuttavia la metodologia in parola ha comportato sostanziali modifiche nella distribuzione dei singoli comuni all'interno delle diverse zone. Nel periodo di programmazione 2014/2020, infatti, fatta eccezione per tre capoluoghi di provincia (Imperia, Genova e La Spezia), tutti i comuni del territorio risultano inseriti in area C o D (*cfr.* allegato "AREE RURALI").

Il risultato è la diretta conseguenza dell'introduzione, nella metodologia di individuazione delle zone rurali, del parametro legato alle aree forestali: la Liguria è la regione italiana a più elevato indice di boscosità.

Ne è derivata, di fatto la cancellazione delle sotto zone A1 e A2 e, soprattutto, l'aumento considerevole della percentuale di zone rurali in termini di superficie e di popolazione (*cfr.* sezione 4.1.1).

Nel quadro della classificazione delle zone rurali, si collocano le aree interne (AI), da intendersi, come riporta l'AdP, la parte di territorio caratterizzata dalla lontananza dai centri di offerta di servizi essenziali, ossia il Comune o l'aggregato di Comuni confinanti, in grado di offrire, simultaneamente, servizi nei campi dell'istruzione, della sanità e dei trasporti.

Individuati tali centri, i restanti comuni sono classificati, sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza rispetto al polo più prossimo, in quattro fasce: aree di cintura, aree

intermedie, aree periferiche ed aree ultra periferiche,

Le A.I. risultano dal complesso delle aree intermedie, periferiche ed ultraperiferiche. Tutti i 106 comuni delle aree interne sono comuni rurali: in particolare, il 25% ricade in zona C e il 75% in zona D. In tale ambito la Regione Liguria ha provveduto ad individuare quattro aree interne omogenee (*cf.* allegati “AREE INTERNE” e “ALLEGATO INDICATORI AREE INTERNE”), riducendo a 48 i comuni interessati dall’attuazione della strategia (*cf.* sezione 5.1, punto 5.1.3).

Nell’ambito di ciascuna misura programmata è indicata l’eventuale zonizzazione, in termini di condizioni di ammissibilità o di criteri di priorità.

Baseline

Il concetto di baseline o livello di riferimento interessa i pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013), l’agricoltura biologica (articolo 29), le indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (articolo 30), il benessere degli animali (articolo 33) e i servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34).

Gli elementi della baseline possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

- requisiti obbligatori di condizionalità;
- mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un’attività minima;
- requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;
- altri atti legislativi nazionali applicabili (per la misura forestale).

Oltre a essi, per la definizione degli impegni delle misure agroclimatiche e ambientali occorre tenere conto anche della cosiddetta “componente di inverdimento” del pagamento diretto o greening, in quanto si deve evitare l’erogazione di un doppio pagamento per l’esecuzione di pratiche sovrapponibili/equivalenti le une prescritte dalle norme del greening e le altre dalle misure agroambientali e climatiche dello sviluppo rurale.

Requisiti in materia di condizionalità

Ai sensi del titolo VI “Condizionalità”, capo I del reg. (UE) n.1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC le regole di condizionalità si applicano ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti nell’ambito della PAC e pagamenti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde nell’ambito della OCM, nonché dei premi annuali previsti dal reg. (UE) n.1305/2013 in riferimento a:

- Art.28 pagamenti agro-climatico-ambientali;
- Art.29 agricoltura biologica;
- Art.30 indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque;
- Art.31 indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- Art.33 benessere degli animali;

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatorie e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II del reg. (UE) n.1306/2013 che fanno riferimento ai settori:

- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali.

Per il 2015 e 2016 le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Ai sensi dell'articolo 95 "Informazione dei beneficiari" del regolamento (UE) n.1306/2013 la Regione Liguria fornisce ai beneficiari interessati l'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise al riguardo.

Per il 2014 le regole di condizionalità sono quelle previste dagli articoli 5 e 6 e dagli allegati II e III del reg. (CE) n.73/2009 così come modificati dall'allegato II del regolamento (UE) n.1310/2013 che stabilisce disposizioni transitorie sul FEASR.

Le regole di condizionalità sono stabilite dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

Calcolo dei costi semplificati

Con riferimento ai premi ed alle indennità previste dalle misure 10, 11, 12, 13 e 14, i calcoli che determinano gli importi sono stati effettuati dalla Regione Liguria e certificati dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura (CRA INEA).

L'elaborazione dei dati per il calcolo dei giustificativi ha seguito un approccio metodologico diverso in funzione della tipologia di intervento prevista, delle condizioni regionali e locali, dell'effettivo utilizzo del suolo e delle specificità delle singole misure o degli impegni in esse contenuti.

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall'introduzione degli impegni delle varie misure nelle aziende agricole o forestali, è stata utilizzata una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione delle pratiche, che tiene comunque conto della baseline - costituita dalla condizionalità, dalle pratiche ordinarie e dalle norme obbligatorie pertinenti - e degli impegni previsti nell'ambito delle misure ed una condizione di adesione alle misure stesse, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti ed il conseguente effetto sui redditi e sui costi.

L'allegato al Programma presenta tutti i calcoli relativi a premi e indennità, che tengono conto della baseline, e la certificazione dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura (CRA INEA).

Con riferimento al sostegno previsti dalle misure 1.1, 4.4, e 8, la determinazione dell'unità di costo standard è stata effettuata dalla Regione Liguria e certificata da Liguria Ricerche, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente rispetto all'Autorità di Gestione della Regione Liguria.

La determinazione dei costi standard è stata basata su un metodo giusto utilizzando dati storici o voci di

prezzari ufficiali.

Con riferimento al sostegno previsto dalle sottomisure 2.1, 2.3, 10.2, 16.1, 16.2, 16.5, 16.8 e 16.9. la determinazione dell'unità di costo standard è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni fornite da documenti di indirizzo redatti a livello nazionale.

Con riferimento al sostegno previsto dalle sottomisure 4.1 e 4.2 la determinazione dei costi semplificati è stata elaborata dalla Rete Rurale Nazionale.

Strumenti finanziari

Valutata la complessità della gestione e lo scarso interesse dimostrato dai beneficiari nei precedenti periodi di programmazione, La Regione Liguria non ritiene di impiegare strumenti finanziari.

Anticipazioni

In base a quanto previsto dall'art. 45, paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/2013, è possibile per i beneficiari delle seguenti misure/sottomisure richiedere un anticipo fino al 50% del contributo concesso:

- misura 1.2 limitatamente agli investimenti;
- misura 4;
- misura 5;
- misura 6: limitatamente agli investimenti della sottomisura 6.4;
- misura 7;
- misura 8;
- misura 16: limitatamente agli investimenti;
- misura 19: limitatamente agli investimenti nonché alle spese di gestione e animazione dei GAL, come previsto dall'art. 42, paragrafo 2, del reg. (UE) n. 1305/2013.

Disposizioni comuni a tutte le misure

Fatto salvo quanto eventualmente disposto dalle singole misure, si stabilisce quanto segue:

1. non sono ammesse a finanziamento le spese relative alle abitazioni, i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte.
2. l'acquisto di terreni, se previsto, è limitato al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata, ai sensi dell'art. 69.3.b del reg. (UE) n. 1303/2013.
3. la domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività o degli investimenti.
Fanno eccezione:
 - le spese generali e tecniche di cui al successivo punto 4 che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa;
 - le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni

socioeconomiche dello Stato membro e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento, così come modificato dall'articolo 1, comma 23, del regolamento (UE) n. 2393/2017. Questa disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 2393/2017, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

4. sono ammissibili le spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili, ridotto al 3% per tutti gli altri costi. I massimali relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000 per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia. Le spese generali e tecniche per gli investimenti strutturali o infrastrutturali nel settore forestale sono ammissibili fino a un massimo del 12%. Nelle spese generali e tecniche sono inclusi, qualora previsti dalla misura, anche gli studi di fattibilità. Tali studi rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo di investimento materiale.
5. i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti, secondo le definizioni riportate nelle misure pertinenti, sono ammissibili prescindendo dalle soglie indicate per le spese generali e tecniche di cui al punto 4.
6. non sono ammissibili spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali.
7. non sono ammissibili a finanziamento le compravendite di terreni e fabbricati effettuate fra soggetti aventi interessi comuni.
8. Tutte le spese sostenute dal beneficiario, con esclusione delle prestazioni volontarie non retribuite e delle spese determinate attraverso costi semplificati, devono essere documentate da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti relativi devono essere documentati tramite bonifico bancario, RIBA bancaria o altro sistema equivalente.
9. Sulla base dell'esperienza dei precedenti periodi di programmazioni ed al fine di contenere i costi amministrativi sia per l'amministrazione che per i beneficiari, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a:
 - a. 300 Euro per le misure in cui i pagamenti sono proporzionali alla superficie o al numero di UBA, per le sottomisure 3.1 e 4.4 (tipo di intervento "Prevenzione danni da fauna");
 - b. 5.000 euro per le misure relative a investimenti materiali esclusa la sottomisura 4.4;
 - c. 2.000 euro per la sottomisura 4.4 (tipo di intervento "Supporto agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali");
 - d. 500 euro per le rimanenti misure.
10. è espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui al successivo punto 15)
11. è espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per investimenti di mera sostituzione. Si considerano investimenti di mera sostituzione gli investimenti finalizzati a sostituire:
 - a. macchinari esistenti in azienda da meno di 10 anni con macchinari nuovi dello stesso tipo e capacità produttiva più o meno 25%, senza demolizione dei macchinari esistenti, tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali, in termini di giornate lavorative, di almeno il 50%.
 - b. fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con altri edifici - tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali, in termini di giornate lavorative, di almeno il 50%. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'impresa che abbiano almeno 30 anni di vita (ridotti a 15 per le serre), e la loro sostituzione con fabbricati moderni. Non rientra inoltre tra gli investimenti di sostituzione il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del

valore del nuovo fabbricato.

- c. colture arboree o arbustive poliennali effettuando reimpianti, anche se al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sullo stesso terreno e con la stessa specie e varietà;
12. IVA. Ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 3 lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA (Imposta Valore Aggiunto) non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. Per gli Enti Pubblici, qualora l'IVA risulti "non recuperabile" la stessa è ammissibile all'aiuto.
 13. Nel caso di rilocalizzazione degli stabilimenti di produzione i costi relativi a fabbricati e relative pertinenze devono essere sempre determinati al netto del valore delle strutture dismesse, vendute o destinate ad altre attività. Le strutture già esistenti in azienda al momento della concessione del contributo, se non dismesse, vendute o destinate ad altre attività permangono vincolate per un periodo pari alle strutture finanziate.
 14. sono ammissibili al sostegno esclusivamente gli interventi avviati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
 15. Al fine di garantire la stabilità delle operazioni come richiesto dall'art. 71 del regolamento UE 1303/2013 e sulla base dell'esperienza dei periodi di programmazione precedente, gli investimenti realizzati con il sostegno del PSR sono sottoposti a vincolo di destinazione d'uso per la durata di:
 - o 10 anni per i beni immobili, le trattorie e le motoagricole;
 - o 5 anni per gli altri investimenti.
 16. È consentita la realizzazione di investimenti anche al di fuori del territorio della Regione Liguria nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 70 del Reg. UE 1303/2013.

Tutte le operazioni realizzate nell'ambito del presente programma, indipendentemente dal soggetto beneficiario, sono attuate nel rispetto delle condizioni di accesso, dell'ammissibilità delle spese, dei limiti di finanziamento e delle altre condizioni previste dalle misure pertinenti e dalle disposizioni attuative.

I pagamenti effettuati ai sensi del Programma di Sviluppo Rurale sono esenti da ogni imposta e ritenuta di natura fiscale su tutte le quote di cofinanziamento.

Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, le operazioni di investimento sono precedute da una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli impianti per la produzione di energia da biomassa devono essere realizzati nel rispetto della Direttiva 2009/125/CE (Ecodesign) prevedendo l'adozione di specifici criteri di progettazione, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e migliorarne l'efficienza energetica.

Per quanto concerne gli interventi di captazione di acqua a fini irrigui il beneficiario deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni al momento di presentazione della domanda di aiuto. Inoltre gli interventi finalizzati al risparmio idrico dovranno essere accompagnati da una perizia tecnica che tenga conto della tipologia di impianto in uso e delle sue condizioni per quanto riguarda le dispersioni.

Le spese ammissibili devono essere conformi alle norme europee con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per l'applicazione dei principi di selezione, enunciati nei pertinenti capitoli "*principi per la definizione dei criteri di selezione*" delle singole misure e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013, le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio

totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

Metodologia di determinazione dei rischi relativi all'attuazione delle misure.

L'analisi dei rischi relativi all'attuazione delle misure ha tenuto conto di:

1. errori già verificatisi in passato nel PSR della Liguria, in altri PSR italiani e in altri interventi analoghi sostenuti da fondi europei (per esempio: Organizzazioni comuni di mercato); questo lavoro di analisi è stato possibile in virtù della base dati predisposta dalla Rete rurale nazionale (RRN);
2. la valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 2014-2020, con particolare riferimento a:
 - a) criteri di ammissibilità
 - b) principi per la definizione dei criteri di selezione
 - c) obblighi e impegni specifici a livello di misura, sottomisura o tipo di operazione.

Per la valutazione dei possibili rischi di cui al precedente punto 1) relativi alla redazione delle misure si è utilizzato il data base nazionale predisposto dalla Rete rurale nazionale (RRN) sugli audit della Commissione Europea e della Corte dei Conti che sono stati eseguiti in questi anni; in tale data base si trovano i documenti di ogni singolo audit, dai quali si possono ricavare le osservazioni ricevute dalle regioni e le risposte che queste ultime hanno formulato per la correzione e mitigazione degli errori riscontrati.

Questa documentazione è stata utile per focalizzare nel dettaglio i fattori di rischio e le possibili azioni di correzione e adottarli nella stesura del nuovo programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020.

La valutazione ex ante di cui al precedente punto 2) è stata effettuata in stretta collaborazione con l'organismo pagatore designato per l'attuazione del PSR Liguria (AGEA).

Il metodo utilizzato (VCM = verificabilità e controllabilità delle misure) è completamente informatizzato e sottopone a verifica ogni elemento che può avere un effetto sul rischio di errore, sulla base di:

1. disponibilità e accessibilità di basi dati elettroniche certificate che possano attestare l'esistenza e le caratteristiche qualitative e quantitative del dato (per esempio: possesso della partita IVA, età del titolare, ubicazione dell'azienda, estensione dei terreni aziendali, ecc.);
2. disponibilità di documenti cartacei che attestano i dati non disponibili *on line*, direttamente o tramite incrocio con altri dati (per esempio: prezzario per le opere edili e delle opere di miglioramento fondiario, utilizzo, dove previsto, dei Costi Semplificati);
3. possibilità di accertare i dati necessari tramite sopralluogo, in particolar modo del sopralluogo preventivo, ove ritenuto necessario, al fine di valutare più efficacemente l'ammissibilità di alcuni tipi di investimento, in sede di istruttoria della domanda di aiuto ed in particolare per gli interventi finanziabili con l'utilizzo dei costi semplificati (es. Interventi selvicolturali).

Nel caso si debba arrivare al terzo livello, il sopralluogo deve essere previsto dal sistema di controllo.

Per la redazione delle misure si sono tenute anche in considerazione le valutazioni fatte con AGEA

attraverso la personalizzazione e implementazione del sistema VCM e di un catalogo di impegni, criteri e obblighi standard.

In conclusione, i rischi di errore nell'attuazione delle operazioni sono stati affrontati con due diverse modalità:

- gli errori riconducibili alla definizione del programma (chiarezza degli obblighi e degli impegni, oggettività dei criteri, ecc.) sono stati prevenuti tramite l'applicazione del metodo VCM;
- gli errori riconducibili alla gestione (per esempio: errata o carente esecuzione degli impegni, realizzazione di investimenti non conformi al progetto approvato, ecc.) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, sistema di controllo.

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. *Base giuridica*

- Articolo 14

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Articolo 3

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie;

- Articolo 6

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

- Articolo 67

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- Articolo 54

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura sostiene il trasferimento delle conoscenze, delle innovazioni e delle informazioni, tecnico ed economiche, anche tramite la diffusione di buone pratiche, a favore degli imprenditori e degli addetti nei settori dell'agricoltura, dell'alimentazione e della forestazione, dei gestori del territorio e delle PMI operanti nelle aree rurali.

L'obiettivo prioritario è di promuovere la competitività del settore agricolo e forestale, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali e di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

La misura risponde ai seguenti fabbisogni individuati in seguito all'analisi SWOT:

- F01 - informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e sulle caratteristiche produttive aziendali;
- F02 - promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all'interazione e alla collaborazione tra aziende;
- F03 - favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende;
- F04 - accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di reti e la cooperazione;
- F05 - promuovere la formazione, l'informazione e l'integrazione per operatori che svolgono attività di assistenza tecnica e consulenza;
- F06 - accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale.

La misura concorre alle focus area 1.a, 1.c, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 5.c, 5.e, 6.a.

Determinate operazioni all'interno della misura concorrono al raggiungimento degli obiettivi finalizzati a garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima.

Possono essere sostenute dalla misura un complesso di azioni, in forma individuale o collettiva, quali corsi di formazione e di addestramento, le attività dimostrative e informative, lo scambio interaziendale di breve durata e le visite aziendali. Tali attività sono fornite dai Prestatori di Servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze, organismi selezionati che devono disporre di personale qualificato in termini di competenze e qualificazione e possedere specifici requisiti organizzativi e strutturali.

Nell'ambito della misura M01 sono attivate le seguenti sottomisure:

- M01.01 - azioni di formazione e acquisizione di competenze;
- M01.02 - supporto alle attività dimostrative e azioni di informazione;
- M01.03 - supporto agli scambi interaziendali di breve durata e alle visite di aziende agricole e forestali.

La misura è di supporto alle altre misure del programma e può essere attivata nell'ambito della misura 16 a favore dei Gruppi operativi del PEI o di altri gruppi di cooperazione.

Per l'attuazione della misura la Regione costituisce il Catalogo regionale per il trasferimento delle

conoscenze e delle innovazioni, strumento telematico finalizzato a:

- acquisire e registrare proposte da parte dei Prestatori di servizi;
- selezionare un'offerta qualificata (tipologie di azione e tematiche), in riferimento anche alle Focus Area e alle priorità dell'Unione europea;
- permettere ai destinatari della misura di visionare e aderire alle opportunità formative ammissibili proposte in base ai loro fabbisogni reali;
- rendere disponibili materiale informativo e di approfondimento delle tematiche trattate;
- favorire il collegamento tra i produttori agricoli e forestali con il sistema della conoscenza;
- introdurre la semplificazione amministrativa e l'informatizzazione delle procedure e delle informazioni;
- garantire trasparenza e pubblicità delle azioni proposte e il libero accesso a tutti i potenziali soggetti.

La Regione definisce modalità e criteri per la costituzione e l'aggiornamento del catalogo.

Nell'attuazione del programma, la misura può essere combinata con altre misure a fini di semplificazione (progetti integrati) o al fine di realizzare progetti collettivi o di cooperazione a livello territoriale o settoriale o di filiera. A titolo esemplificativo la misura 1 può essere combinata con le misure 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16.

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. M01.01 - Azioni di formazione e acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene interventi formativi e acquisizione di competenze, individuali o collettivi, per le seguenti tematiche:

- il conseguimento del requisito di conoscenza e competenza professionale per i giovani di nuovo insediamento;
- il conseguimento delle qualifiche professionali nel settore forestale, secondo le standardizzazioni definite con specifici provvedimenti regionali;
- il trasferimento delle conoscenze relative agli obblighi e agli impegni derivanti dall'attuazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali (es. Piano d'azione sui fitofarmaci, condizionalità), compresi gli impegni agroclimatici ambientali di cui alla misura M10;
- la creazione e l'aggiornamento di figure professionali utili alla multifunzionalità (es. fattorie didattiche, agriturismo, aziende agricole sociali);
- l'adozione di strumenti di gestione economico-finanziaria ed organizzativa;

- l'organizzazione delle filiere, marketing, commercializzazione e certificazioni (d'origine e facoltative), sicurezza alimentare, salute delle piante e degli animali e benessere animale biodiversità;
- il trasferimento di innovazione di tecnologie e sistemi di coltivazione, di allevamento, compresa la prevenzione e la lotta fitosanitaria, la post raccolta, la conservazione, la trasformazione dei prodotti e la gestione sostenibile delle risorse naturali, dell'ambiente, del paesaggio rurale e delle aree forestali;
- le azioni formative, funzionali e collegate ai progetti di cooperazione, di cui alla misura M16.

Sono ammissibili le seguenti azioni:

- Azione a “attività formativa”;
- Azione b “acquisizione di competenze”.

Azione a) **attività formativa**

Rientrano in questa azione i corsi di formazione e di aggiornamento professionale in campo agricolo, alimentare e forestale sulle sopraccitate tematiche, coerenti con i fabbisogni ed obiettivi individuati nel PSR, per raggiungere concreti obiettivi formativi per gruppi omogenei di destinatari. Il corso può avere una durata massima di 100 ore. I corsi possono essere erogati sia con metodologie tradizionali (in aula o in campo) o con nuove metodologie (corsi a distanza – e-learning). Sono esclusi i corsi o i tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Azione b) **acquisizione di competenze**

Rientrano in questa azione:

- **coaching**: rappresenta una particolare tipologia di attività formativa (tutoraggio), di durata non superiore a 100 ore e non ripetibile per la stessa tematica, che prevede l'attività di affiancamento (tutoraggio) di un tecnico, eventualmente accompagnato da un agricoltore di azienda già ben avviata, da svolgersi nell'azienda dell'utente, mirata all'acquisizione di competenze, conoscenze specifiche e capacità idonee e personalizzate al fine di rendere il destinatario in grado di applicarle nella conduzione o diversificazione aziendale, rispetto alle tematiche prioritarie. Si differenzia dalla consulenza aziendale di cui alla Misura M02, finalizzata a fornire soluzioni tecniche puntuali per il superamento di specifiche problematiche o fabbisogni aziendali.
- **workshop**: consiste nell'organizzazione in una o più riunioni (massimo 3 riunioni), rivolte ad un gruppo omogeneo e limitato di imprese. Nel workshop, condotto da uno o più facilitatori, deve essere affrontato un argomento o una problematica specifica, comune alle imprese coinvolte.

Le azioni di acquisizione di competenze possono essere richieste prioritariamente da giovani di nuovo insediamento o dai destinatari in collegamento a specifici investimenti e operazioni, previste dal PSR, in particolare dalla misura 16. A conclusione dell'attività previste da entrambe le azioni a) e b), escluso il workshop, deve essere effettuata una verifica finale attraverso il superamento di una prova (teorica e/o pratica) con il rilascio di un attestato professionale o di idoneità.

L'operazione risponde ai Fabbisogni F01, F02, F03, F04, F05, F06 ed alle Focus area 1.a, 1.c, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 5.c, 5.e, 6.a.

Sono destinatari (gruppi obiettivo) delle azioni di formazione:

- imprenditori agricoli, singoli e associati e loro dipendenti e coadiuvanti familiari;
- titolari di imprese forestali, singoli e associati e loro dipendenti e coadiuvanti familiari;
- gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Enti Parco ed enti gestori dei siti della Rete Natura 2000;
- operatori economici, che siano PMI (microimprese, piccole imprese o medie imprese), come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, operanti in zone rurali.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto che si propongono di rimborsare ai beneficiari, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per la formazione professionale o per le azioni di acquisizione di competenze attuate.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014);
- Normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici;
- Regolamento UE n. 1308/2013;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 6/7/2012 “individuazione e organizzazione del sistema regionale per la formazione professionale nel settore forestale” e relativi aggiornamenti;
- Programma Forestale Regionale (Delibera del Consiglio Regionale 17 del 17/04/2007);
- Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi, aggiornato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1593/2013;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014/2020;
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (Gazzetta ufficiale L 124 del 20/5/2003).

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Sono beneficiari del sostegno dell'operazione i Prestatori di Servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni, selezionati mediante una procedura (Bando) ad evidenza pubblica e aperta nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici. I Prestatori di servizi, preventivamente riconosciuti dalla Regione e iscritti in un apposito elenco regionale, sono abilitati a partecipare ai Bandi per il finanziamento degli interventi formativi previsti. Possono presentare domanda i Prestatori di servizi anche in forma aggregata (es. associazione temporanee). Il sistema di riconoscimento è aperto (accessibile a tutti i

potenziali Prestatori di servizi) e non discriminatorio (vedasi anche capitolo 8.2.1.6).

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Rientrano i seguenti costi, diretti e indiretti, sostenuti esclusivamente per gli interventi previsti dall'operazione:

- spese di personale e servizi esterni, compreso la progettazione e il coordinamento e le spese di trasferta;
- spese per materiale consumabile, didattico e informativo;
- spese di formazione (compreso l'e-learning), compreso l'affitto locali, il noleggio o la quota parte dell'ammortamento di strutture ed impianti, incluse le licenze di software o gli applicativi didattici nonché speciali attrezzature e equipaggiamenti necessari a fini didattici;
- spese per le visite guidate (solo per le attività formative);
- spese per il noleggio o quota ammortamento di attrezzature (es. motosega, tirfor forestale, giratronchi, segnaletica di cantiere, dispositivi sicurezza, mezzi trasporto attrezzature), finalizzate ad allestire in sicurezza i cantieri forestali di lavoro nei quali vengono realizzate le parti pratiche della formazione nonché ad eseguire le diverse operazioni oggetto di insegnamento negli specifici moduli formativi (ad esempio abbattimento, sramatura, depezzatura, movimentazione ed esbosco delle piante);
- spese di vitto per i partecipanti ai corsi forestali di cui agli standard definiti con provvedimento regionale;
- spese di pubblicizzazione;
- spese generali e di assicurazione per responsabilità verso terzi.

Per l'azione a) rientrano nell'ambito dei **costi standard unitari** di cui al punto 1, paragrafo b) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013:

- per le attività formative a favore degli operatori del settore forestale secondo gli standard definiti con provvedimento regionale tutte le voci di spesa sopraelencate;
- per tutte le altre attività formative rientrano le voci di spesa sopraelencate, con l'esclusione delle visite guidate e per speciali attrezzature e equipaggiamenti specifici per la didattica.

Per l'azione b) e per le voci di spesa che non rientrano nell'ambito dei costi standard si rimanda al capitolo 8.2.1.3.1.8.

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

- acquisto e il noleggio di computer fissi o portatili;
- spese di gestione e funzionamento dei prestatori di servizi per le spese non pertinenti rispetto all'attività di formazione;
- spese di trasferta (viaggio, alloggio) dei destinatari;
- costi connessi con il contratto di affitto, come margine del locatore, interessi finanziari.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

- I Prestatori di servizi devono essere riconosciuti dalla Regione Liguria e iscritti nell'apposito elenco regionale. Ai fini del riconoscimento devono fornire garanzie minime in termini di base operativa (tecnica, organizzativa e strutturale), in particolare devono disporre di staff tecnico, regolarmente formato e qualificato (vedasi anche capitolo 8.2.1.6). La presenza di sedi operative sul territorio regionale non costituisce un prerequisito per il riconoscimento di Prestatore di servizi e per la partecipazione alla selezione delle attività formative e di acquisizione delle competenze. Non sono ammissibili i soggetti che presentano specifiche condizioni di incompatibilità o con conflitti di interesse. I Prestatori di servizi devono dimostrare una qualificazione, professionalità e competenza del personale docente e tecnico, adeguata agli obiettivi e alle tematiche trattate e previste dagli specifici Bandi, sottostando alle modalità, ai requisiti e agli obblighi previsti nei medesimi. Il riconoscimento è un prerequisito necessario per partecipare alla procedura di selezione tramite bando.
- Verifica di ammissibilità del destinatario, come previsto dalla misura;
- Per quanto concerne il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei beneficiari avviene tenuto conto di:

- qualità e contenuto progettuale in relazione ai fabbisogni e obiettivi del PSR e pertinenza ai temi (individuati nel capitolo 8.2.1.3.1.1);
- premialità per le attività formative in base al seguente ordine di priorità decrescente:
 - il trasferimento delle conoscenze relative agli obblighi e agli impegni derivanti dall'attuazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali (es. Piano d'azione sui fitofarmaci, condizionalità), compresi gli impegni agroclimatici ambientali di cui alla misura M10);
 - il conseguimento del requisito di conoscenza e competenza professionale per i giovani di nuovo insediamento;
 - il conseguimento delle qualifiche professionali per gli operatori forestali;
 - le tematiche, collegate e previste ai progetti di cooperazione, di cui alla misura 16;
 - la creazione e l'aggiornamento di figure professionali utili alla multifunzionalità (es. fattorie didattiche, agriturismo, aziende agricole sociali).

Altre tematiche previste nella sezione 8.2.1.3.1.1 non hanno alcuna priorità.

- individuazione e organizzazione dello staff tecnico e docente in termini di qualificazione, competenze, capacità professionale.

Criteri di selezione dei destinatari saranno definiti nel Bando in relazione alle tematiche trattate dalla formazione e alla loro pertinenza e efficacia rispetto all'obiettivo e alla focus area:

- numero di giovani di primo insediamento;

- caratteristiche del partecipante in relazione alla tematica oggetto dell'attività formativa;
- numero di soggetti che presentano domanda di aiuto su altre misure del PSR, in coerenza con l'azione richiesta;
- aziende che ricadono in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), in siti di importanza comunitaria (SIC), in zone speciali di conservazione (ZSC) e in zone di protezione speciale (ZPS) o con specifiche criticità ambientali o territoriali.

Preferenze in caso di parità di punteggio: priorità all'azione con costo minore per partecipante.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno per le azioni formative destinate al settore agricolo e forestale è concesso sotto forma di aiuto:

- pari al 100 % del costo ammissibile per l'azione a) "attività formative";
- pari al 80 % del costo ammissibile per l'azione b) "acquisizione di competenze".

Il sostegno per azioni formative destinate ad altri settori è limitato alle PMI aventi sede nelle zone rurali (art. 47 del Reg. UE n. 702/2014) ed è concesso sottoforma di aiuto:

- pari al 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;
- pari al 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013 come segue:

- per le attività formative (azione a) si applicano le seguenti unità di costo standard (UCS) :

a) per le attività standardizzate o di prossima standardizzazione, come individuate dalle normativa regionale di cui alla citata DGR n. 819/2013 e successivi aggiornamenti, a favore degli operatori forestali;

- Unità formative per operatore forestale (da F1 a F5): 36 euro ora-corso/allievo;
- Unità formative per operatore in ingegneria naturalistica (da I1 a I3): 47 euro ora-corso/allievo;
- Unità formative per operatore in tree climbing (da G1 a G3): 38 euro ora-corso/allievo;
- Unità formative F6 per tutte le qualifiche (F, I, G): 24 euro ora-corso/allievo;
- Unità formative di base per operatore in esbosco con teleferiche (T1): 45 euro ora-

corso/allievo;

- Unità formative avanzate per operatore in esbosco con teleferiche (T2): 36 euro ora-corso/allievo.

b) per tutte le altre attività formative:

- euro 17,5 ora-corso/allievo per corsi di durata inferiore o uguali a 40 ore;

- euro 14,4 ora-corso/allievo per corsi di durata superiore a 40 ore..

- per il coaching e workshop (azione b) si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili, reali e rendicontati, per il personale per la determinazione dei costi indiretti.

Per le voci di spesa non coperte da UCS o tassi forfettari si utilizza l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati" dell'art. 67 del Regolamento (UE) 1303/2013, procedendo alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva.

Il calcolo dei costi standard è certificato da un organismo funzionalmente indipendente dall'Autorità di gestione in conformità del punto 2 dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013. Il certificato è in allegato al PSR.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi maggiori possono essere legati principalmente alla natura immateriale delle attività attuate per cui si possono rilevare:

1.corretta applicazione dei criteri di selezione;

2.qualità delle domande: completezza, esattezza;

3.verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari, valutare e confrontare le proposte formative, selezionando quelle con più elevata qualità e ricaduta;

4.verificare l'efficacia dell'azione formativa;

5.verificare la realizzazione effettiva dei corsi e degli interventi di acquisizione di competenze;

6.ragionevolezza dei costi e valutazione dell'applicazione dei costi standard;

7.sistemi di controllo: discrezionalità e aggiornamento del personale;

8.tempi di realizzazione degli interventi e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato;

9.supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori;

10. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM).

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico di:

1. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
2. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", anche attraverso l'utilizzo del Catalogo Regionale, accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo; utilizzo di sistemi standardizzati di verifica, selezionare le proposte con l'adozione di standard e criteri di valutazione uniformi e oggettivi, anche tramite Commissioni, e funzionali agli obiettivi perseguiti finalizzare la formazione sulle tematiche prioritarie di cui al capitolo 8.2.1.3.1.1 e obiettivi con una definizione puntuale dei requisiti dei beneficiari;
4. valutare l'efficacia formativa tramite il superamento di una prova e la compilazione di questionari da parte dei destinatari dell'azione e effettuare valutazioni successive sull'effettivo utilizzo;
5. realizzare dei controlli inopinati;
6. ragionevolezza dei costi: introduzione di costi standard e tassi forfettari, confronto di tre preventivi, provvedere al monitoraggio dei costi standard anche in base all'esperienza di altre regioni;
7. sistemi di controllo: standardizzazione delle procedure, formazione del personale istruttore, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore;
8. tempi di realizzazione degli interventi e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno;
10. verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali: utilizzo di sistemi informatici per l'accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM).

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura "azioni di formazione ed acquisizione di competenze" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.1.3.1.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.1.3.1.9.2;
- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.1.3.1.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

- Per le attività formative, di cui all'azione a), si applica l'opzione b) “tabelle standard di costi unitari” del paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013. Per la determinazione dei costi unitari standard (UCS) è utilizzata, come metodologia di calcolo, la base reale e storica dei dati regionali relativi alle spese, effettivamente rendicontate e liquidate per ciascuna delle iniziative finanziate con fondi pubblici a valere delle misure 111 e 331 del PSR 2007 – 2013. Per i corsi forestali, riconducibili per contenuto e tipologia a quelli della Regione Liguria, non essendo sufficiente la base dati regionale, è stata utilizzata la base dati della Regione Piemonte. L'UCS è stata calcolata la media dei costi dividendo l'ammontare totale della spesa effettivamente accertata per finanziare i corsi per il totale monte ore e il numero di partecipanti riconosciuti:

$$\text{Parametro UCS} = \text{€} / (\text{h} * \text{allievo})$$

L'intera offerta formativa in Liguria in campo agricolo e forestale è costituita da corsi sovvenzionati con fondi pubblici e pertanto le spese effettivamente rendicontate ed accertate in fase di istruttoria per i corsi finanziati a valere delle misure 111 e 331 del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 sono da considerarsi rappresentative ai fini della determinazione di UCS.

- Per coaching e workshop di cui all'azione b) si applica l'opzione d) “finanziamenti a tasso forfettario”, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67 del Reg. n. 1303/2013.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedasi capitolo 8.2.1.6.

8.2.1.3.2. M01.02 - Supporto alle attività dimostrative e azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede le seguenti azioni:

- azione a) "attività dimostrativa";
- azione b) "azioni di informazione".

L'operazione risponde ai Fabbisogni F01, F02, F03, F04, F05, F06 ed alle Focus area 1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 4.b, 4.c, 5.c, 5.e, 6.a.

Azione a) attività dimostrativa

L'attività dimostrativa rappresenta uno degli strumenti "formativi", più diretti e pratici, per migliorare le capacità tecniche e professionali delle imprese operanti nel settore agricolo e forestale, nonché per diffondere innovazioni ed aggiornare conoscenze e competenze in ambito tecnico, metodologico, organizzativo, funzionali anche alla corretta applicazione delle Focus Area previste nel PSR e, più in generale, delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

L'attività deve illustrare e dimostrare direttamente in "campo" la validità tecnica, economica ed ambientale (se prevista) delle innovazioni proposte, già testate, pronte per l'utilizzo e quelle immesse sul mercato, al fine di ridurre i costi di produzione, di sostenere la competitività e la sostenibilità ambientale, di organizzare la filiera o promuovere la diversificazione e la multifunzionalità aziendale. E' ammissibile la realizzazione di campi dimostrativi, di esercitazioni, di prove in campo. Nell'ambito dell'attività dimostrativa sono altresì ammessi, secondariamente e funzionali alla dimostrazione, l'organizzazione di seminari, convegni, cancelli aperti e visite ad altre aziende, centri e istituti di ricerca, realtà produttive o territoriali. Non si finanziano investimenti, che possano invece essere ammissibili se imputati esclusivamente in quota parte.

I progetti devono riguardare in particolare le tematiche sotto riportate secondo il seguente ordine decrescente di priorità:

- innovazioni di prodotto tramite l'allestimento e la gestione di campi catalogo di nuove varietà e di specie vegetali e di campi di conservazione della biodiversità;
- strategie di gestione del suolo, delle risorse idriche e per la riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci e dei fertilizzanti (es. nitrati);
- innovazioni tecnologiche e impiantistiche a ridotto consumo energetico (fino a emissioni zero) e a basso impatto ambientale, in particolare per le colture protette;
- interventi selvicolturali, compreso la meccanizzazione e l'organizzazione dei cantieri forestali e per la riduzione dell'incidenza sul comparto bionaturalistico;
- pratiche e esperienze innovative per la promozione dell'agricoltura sociale;
- modelli innovativi aziendali di allevamento e per il miglioramento e la riduzione dei costi di di allevamento e di alimentazione del bestiame.
- tecniche enologiche innovative per i vini liguri finalizzate a migliorare gli standard qualitativi e

organolettici e di tipicità.

Sono ammissibili le tematiche relative alle attività dimostrative, funzionali e collegate ai progetti di cooperazione, sostenuti dalla M16.

I progetti possono essere selezionati in base ad una specifica tematica o fabbisogno specifico settoriale o territoriale in coerenza con l'analisi SWOT e gli obiettivi del PSR (focus Area).

Si distinguono le seguenti attività dimostrative:

- **giornate dimostrative (innova-day)**

rientrano le azioni dimostrative di breve durata, al massimo cinque giorni, che permettono al destinatario di prendere visione diretta delle innovazioni tecnologiche, specie in materia della meccanizzazione agraria e forestale (macchine, attrezzature, impiantistica), già immesse sul mercato e di verificare il loro funzionamento direttamente nel territorio o nelle reali condizioni lavorative. Nell'innova-day deve essere privilegiato un approccio costruttivo e di confronto tra espositore e impresa partecipante, per fare emergere criticità e eventuali proposte di adattamento al contesto produttivo regionale.

- **progetti dimostrativi regionali**

Rientrano i progetti a regia regionale, più complessi e articolati, che richiedono una maggiore durata, non superiore a due anni, finalizzati a organizzare e attuare, anche in modo permanente e continuativo, prove dimostrative sulle specifiche tematiche di innovazioni in campo agricolo, agroalimentare e forestale.

Azione b) azioni di informazione

L'azione intende finanziare azioni di informazione, mirate a promuovere la conoscenza delle opportunità e delle norme delle politiche agricole, forestali e ambientali dell'Unione europea, con particolare riferimento alla politica di sviluppo rurale, la diffusione di informazioni rilevanti per le attività agricole, forestali e agroalimentari, buone prassi e di innovazioni.

Sono ammissibili le seguenti tipologie:

- incontri informativi;
- predisposizione e diffusione, anche attraverso tramite web, di materiali e prodotti informativi;
- sportelli informativi, incluso con strumenti informatici, appositamente attrezzati a ricevere il pubblico e presidiati da personale tecnico qualificato secondo specifici orari.

Le azioni informative devono essere rivolte preferibilmente a gruppi omogenei di destinatari e possono riguardare argomenti rilevanti e specifici, territoriali o settoriali. I materiali di supporto e le azioni non devono contenere riferimenti specifici marchi o produttori e specifici prodotti e altre promozioni pubblicitarie di qualsiasi tipo.

Le azioni dimostrative e informative possono essere previste e funzionali anche nell'ambito dei progetti di cooperazione, di cui alla misura 16.

Sono destinatari (gruppi obiettivo) delle azioni dimostrative e di informazione:

- imprenditori agricoli, singoli e associati, e loro dipendenti e coadiuvanti familiari;
- titolari di imprese forestali, singoli e associati, e loro dipendenti e coadiuvanti familiari;
- altri gestori del territorio (Comuni, Enti Parco, enti gestori dei siti della Rete Natura 2000, ecc.);
- altri operatori economici, che siano PMI, secondo i criteri definiti a livello UE, operanti in zone rurali.

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto che si propongono di rimborsare ai beneficiari, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per le attività dimostrative e azioni di informazione attuate.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014);
- Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (Gazzetta ufficiale L 124 del 20/5/2003);
- Programma Forestale Regionale (Delibera del Consiglio Regionale 17 del 17/04/2007);
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014/2020;
- Normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

Sono beneficiari del sostegno dell'operazione:

- i Prestatori di Servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni, selezionati mediante una procedura ad evidenza pubblica e aperta nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. I Prestatori di Servizi, preventivamente riconosciuti dalla Regione (vedasi anche capitolo 8.2.1.6) ed iscritti in un apposito elenco regionale, sono abilitati a partecipare ai Bandi per il finanziamento degli interventi previsti. Per l'attuazione delle attività dimostrative e informative i Prestatori di servizi possono presentare domanda anche in forma aggregata (es. associazione temporanee);
- la Regione Liguria, direttamente o tramite i propri enti strumentali (in house) nel rispetto delle condizioni definite nel capitolo 8.2.1.7.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Rientrano i costi, diretti e indiretti, sostenuti per l'organizzazione e la realizzazione delle azioni dimostrative e di informazione quali:

- spese di personale dipendente e incarichi esterni, comprese il coordinamento, la progettazione e il rimborso delle spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio);
- spese di formazione, compreso affitto aule, noleggio di attrezzature di aula e equipaggiamenti per l'attività dimostrativa e informativa;
- spese per le visite guidate (solo per i progetti dimostrativi);
- costi di investimento, solo se sostenuti per le attività dimostrative. Sono compresi (articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013):
 - spese per il noleggio o l'acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato. In caso di acquisto è ammissibile la quota parte dell'ammortamento dei costi, corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo e calcolata secondo principi contabili generalmente accettati;
 - spese per il noleggio o la quota parte dell'ammortamento dei costi per l'acquisizione e lo sviluppo di programmi informatici e per l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, se strettamente necessari, corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo e calcolata secondo i principi contabili generalmente accettati.
- predisposizione e diffusione del materiale didattico e informativo;
- spese di pubblicizzazione e di informazione;
- spese da giustificare e necessarie all'attuazione dell'azione, compreso ad esempio il materiale consumabile, i rimborsi per l'azienda presso la quale viene svolta l'attività;
- spese generali e di assicurazione per responsabilità verso terzi.

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- acquisto e il noleggio di computer fissi o portatili;
- spese di coffee break o buffet in occasione di attività divulgative (seminari, incontri, etc.);
- spese di gestione e funzionamento dei prestatori di servizi;
- costi connessi con il contratto di affitto, come margine del locatore, interessi finanziari.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- I Prestatori di Servizi devono essere riconosciuti dalla Regione Liguria ed iscritti nell'apposito elenco regionale. Ai fini del riconoscimento devono fornire garanzie minime in termini di base operativa (tecnica, organizzativa e strutturale), in particolare devono disporre di staff tecnico, regolarmente formato e qualificato. Non sono ammissibili i soggetti che presentano specifiche condizioni di incompatibilità o con conflitti di interesse. I Prestatori di servizio devono dimostrare una qualificazione, professionalità e competenza del personale docente e tecnico, adeguata agli obiettivi e alle tematiche trattate e previste dagli specifici Bandi, sottostando alle modalità, agli

requisiti e agli obblighi previsti nei medesimi.

- verifica di ammissibilità del destinatario, come previsto dalla presente operazione;
- per quanto concerne il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione avverrà nell'ambito di ciascuna delle tematiche prioritarie di cui alla sezione 8.2.1.3.2.1, tenuto conto di:

- qualità e contenuto del progetto, compreso il piano degli interventi dimostrativi o di informazione, in relazione ai fabbisogni e obiettivi del PSR e pertinenza ai temi prioritari;
- ordine di priorità delle tematiche, come definito nella sezione 8.2.1.3.2.1;
- grado di innovazione (solo per i progetti dimostrativi);
- ricaduta operativa del progetto a livello territoriale e/o settoriale (estensione e diffusione sul territorio degli interventi previsti);
- qualità dei soggetti attuatori (competenze, qualifica e capacità professionale dei docenti e tecnici);
- preferenze in caso di parità di punteggio: costo progettuale richiesto più basso.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 100 % del costo ammissibile per le azioni dimostrative e informative a favore del settore agricolo e forestale. L'intensità degli aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali (art. 47 del Reg. UE n. 702/2014) è limitata per l'azione a) e b) come segue:

- a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;
- b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

I costi diretti sono determinati a norma del paragrafo 1 dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite". Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, realmente sostenuti e rendicontati.

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi maggiori possono essere legati principalmente alla natura immateriale delle attività attuate.

1. corretta applicazione dei criteri di selezione;
2. qualità delle domande: completezza, esattezza;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità verifica dei beneficiari, valutare e confrontare le proposte progettuali, selezionando quelle con più elevata qualità, grado di innovazione e potenziale ricaduta territoriale e o settoriale, evitando la duplicazione e moltiplicazione di progetti con tematiche simili;
4. verificare la realizzazione effettiva delle azioni dimostrative e informative;
5. verificare l'effettiva utilità per i destinatari e l'efficacia dell'azione dimostrativa;
6. ragionevolezza dei costi in base alla tipologie delle attività dimostrative e informative;
7. sistemi di controllo: mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale;
8. tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato;
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori;
10. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM).

8.2.1.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione si farà carico di:

1. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
2. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", anche attraverso l'utilizzo del Catalogo Regionale, accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo; utilizzo dei sistemi standardizzati di verifica (VCM), finalizzare le azioni dimostrative e informative sulle tematiche prioritarie e obiettivi con una definizione puntuale dei requisiti dei beneficiari, adozione di standard e criteri di valutazione uniformi e oggettivi, anche tramite Commissioni, e funzionali agli obiettivi perseguiti;
4. realizzare dei controlli inopinati;
5. valutare l'efficacia dell'azione dimostrativa tramite la compilazione di questionari da parte dei destinatari e una valutazione successiva sull'effettivo utilizzo dell'innovazione proposta;
6. ragionevolezza dei costi: verificare la congruità dei costi definizione di costi standard, prezzari, , introduzione di tassi forfettari, confronto di tre preventivi;
7. sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del Registro unico dei controlli ispettivi a carico delle aziende agricole (RUCI), standardizzazione delle procedure, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore;
8. tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno;
10. verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali:

utilizzo di sistemi informatici per l'accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM).

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La misura “supporto alle attività dimostrative e alle azioni di informazioni” presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.1.3.2.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.1.3.2.9.2.;
- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.1.3.2.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il tasso forfettario è definito in base al paragrafo 5) dell'art. 67 del Reg UE n. 1303/2013.

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Vedasi capitol 8.2.1.6.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.1.3.3. M01.03 - Supporto agli scambi interaziendali di breve durata e alle visite di aziende agricole e forestali

Sottomisura:

- 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Sono ammesse le seguenti azioni:

azione a) “supporto agli scambi interaziendali di breve durata”;

azione b) “visite ad aziende agricole e forestali”.

Sono entrambe azioni “formative” che seguono principalmente un approccio “insegnare-imparare”: un’impresa, con l’eventuale supporto di tecnici esperti, fornisce direttamente ad altri imprenditori interessati le proprie conoscenze relativamente alle buone prassi, alle tecnologie e tecniche innovative adottate nella propria azienda.

L’operazione risponde ai Fabbisogni F01, F02, F03, F04, F05, F06 ed alle Focus area 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 4.b, 4.c, 5.c, 6.a.

Il contenuto delle suddette azioni è limitato ai seguenti temi prioritari secondo il seguente ordine decrescente di priorità:

- pratiche e tecniche innovative di produzione (agricola e forestale), nel campo del risparmio energetico e idrico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabile, della prevenzione e della difesa fitosanitaria o con funzione protettiva e/o preventiva nei confronti del dissesto idrogeologico (es. sistemazione del terreno e la regimazione delle acque);
- diversificazione dell’attività aziendale;
- modalità innovative o poco diffuse di organizzazione delle filiere produttive e sviluppo di nuove opportunità commerciali (compresa la filiera corta) e nel campo della conservazione e trasformazione.

Le azioni sono inserite nell’apposita sezione del Catalogo.

Azione a) supporto agli scambi interaziendali breve durata

Lo scambio aziendale è finalizzata a incrementare il livello di conoscenze e di competenze delle imprese agricole e forestali, che intendono permanere per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi in un’altra azienda all’interno dell’UE per apprendere e approfondire direttamente e praticamente le esperienze produttive e di buone pratiche o diverse modalità organizzative e gestionali, per introdurle nella propria azienda.

Azione b) visite di aziende agricole e forestali

Rientrano le azioni formative, rivolte a gruppi omogenei di destinatari e con una durata massima di 5 (cinque) giorni. L’azione deve essere concentrata su obiettivi e argomenti specifici sopra individuati.

Nell'ambito della presente azione le visite aziendali all'interno dell'UE possono essere combinate anche con visite a Centri e Istituti di Ricerca, fiere e mostre se strettamente collegate e funzionali alle tematiche trattate.

Sono destinatari delle azioni di cui alla presente operazione:

- per il settore agricolo: imprenditori agricoli e loro dipendenti e coadiuvanti familiari;
- per il settore forestale: titolari di imprese forestali e loro dipendenti e coadiuvanti familiari.

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto che si propongono di rimborsare ai beneficiari, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per gli scambi aziendali e le visite ad aziende agricole e forestali attuate".

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014);
- Normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.

8.2.1.3.3.4. Beneficiari

Sono beneficiari del sostegno dell'operazione:

- i Prestatori di Servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni, selezionati mediante una procedura ad evidenza pubblica e aperta nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. I Prestatori di Servizi, preventivamente riconosciuti dalla Regione (vedasi anche capitolo 8.2.1.6) ed iscritti nell'apposito elenco regionale, sono abilitati a partecipare ai Bandi per il finanziamento degli interventi formativi previsti;
- la Regione Liguria, direttamente o tramite i propri enti strumentali (in house) per l'azione b), nel rispetto delle condizioni definite al capitolo 8.2.1.7.

8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

Rientrano i seguenti costi diretti e indiretti, sostenuti per gli interventi previsti dall'operazione:

- spese di personale e servizi esterni, compreso le spese di progettazione e di coordinamento e il rimborso delle spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio);
- spese di trasferta (viaggio, vitto e alloggio) per i partecipanti;

- costi di sostituzione (esclusivamente per gli interscambi aziendali) per gli agricoltori (capoazienda);
- spese per materiale didattico;
- spese per le visite aziendali (es. noleggio pullman);
- spese di pubblicizzazione;
- spese di assicurazione per responsabilità verso terzi;
- spese generali.

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

- acquisto e il noleggio di computer fissi o portatili;
- spese di gestione e funzionamento dei prestatori di servizi;
- costi connessi con il contratto di affitto, come margine del locatore, interessi finanziari.

8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

- i Prestatori di Servizi devono essere riconosciuti dalla Regione Liguria e iscritti nell'apposito elenco regionale. Ai fini del riconoscimento devono fornire garanzie minime in termini di base operativa (tecnica, organizzativa e strutturale), in particolare devono disporre di staff tecnico, regolarmente formato e qualificato. Non sono ammissibili i soggetti che presentano specifiche condizioni di incompatibilità o con conflitti di interesse. I Prestatori di servizio riconosciuti devono dimostrare una qualificazione, professionalità e competenza del personale docente e tecnico, adeguata agli obiettivi e alle tematiche trattate e previste dagli specifici Bandi, sottostando alle modalità, agli requisiti e agli obblighi previsti nei medesimi;
- verifica di ammissibilità del destinatario, come previsto dalla presente misura.

8.2.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione avverrà nell'ambito di ciascuna delle tematiche prioritarie di cui alla sezione 8.2.1.3.3.1, tenuto conto di:

- qualità e contenuto progettuali, compreso il grado di innovazione richiesto in relazione ai fabbisogni e obiettivi del PSR e pertinenza ai temi;
- ordine di priorità dei temi, come definito nella sezione 8.2.1.3.3.1;
- qualità dei soggetti attuatori del Prestatore in termini di competenze e qualifica professionale;
- collegamento a progetti di cooperazione (misura 16), per l'azione richiesta.

Criteri di selezione dei destinatari saranno definiti nel Bando in relazione alle tematiche trattate dalla formazione e alla loro pertinenza e efficacia rispetto all'obiettivo e al fabbisogno coperto, quali:

- numero di giovani di primo insediamento partecipanti;
- contributo a obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione);
- numero di soggetti che presentano domanda di aiuto su altre misure del PSR.

A parità di punteggio l'azione con minore costo per partecipante.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 80 % del costo ammissibile per gli interventi per il settore agricolo e forestale.

L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

I costi diretti sono determinati a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite". Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati.

8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Corretta applicazione dei criteri di selezione;
2. qualità delle domande: completezza, esattezza;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari e dei destinatari, valutazione della qualità e contenuto progettuale, il grado di innovazione previsto, delle imprese e/o dei contesti/enti ospitanti, oggetti dello scambio e della visita;
4. verificare l'efficacia dell'azione;
5. ragionevolezza dei costi in relazione all'intervento;
6. sistemi di controllo: mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale;
7. tempi di realizzazione e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato;
8. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori.

8.2.1.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione si farà carico di:

1. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
2. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", anche attraverso l'utilizzo del Catalogo Regionale, accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo

di sistemi standardizzati di controllo; sistemi standardizzati di verifica (VCM), visite e scambi su precise tematiche prioritarie e obiettivi;

4. valutare l'efficacia dell'azione tramite la compilazione di questionari e una valutazione successiva sull'effettivo utilizzo;
5. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezziari, introduzione di tassi forfettari, confronto di tre preventivi;
6. sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore;
7. tempi di realizzazione e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;
8. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.

8.2.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

La misura "Supporto agli scambi interaziendali di breve durata e alle visite di aziende agricole e forestali" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.1.3.3.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.1.3.3.9.2.
- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.1.3.3.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il tasso forfettario è definito in base al paragrafo 5) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Vedasi capitolo 8.2.1.6.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La durata e i contenuti relativi agli scambi interaziendali e alle visite aziendali sono definiti nella

descrizione della relativa operazione (punto 8.2.1.3.3.1).

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi maggiori possono essere legati principalmente alla natura immateriale delle attività attuate.

Vedasi i capitoli 8.2.1.3.1.9.1, 8.2.1.3.2.9.1 e 8.2.1.3.3.9.1.

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione sono legate alla natura immateriale delle attività (vedasi i capitoli 8.2.1.3.1.9.1, 8.2.1.3.2.9.1 e 8.2.1.3.3.9.1).

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi sono stati individuati sulla base dell'esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni italiane nel periodo di programmazione 2007-2013. Le azioni di mitigazione individuate si ritengono adeguate a:

- prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi;
- individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono rivelate sufficienti;
- migliorare continuamente il sistema con una funzione di “feed back” che consente di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati in corso d'opera.

In ogni caso, il sistema di gestione e controllo risponde ai requisiti stabiliti dalla regolamentazione europea, con specifico riferimento al regolamento (UE) n. 809/2014. Di conseguenza la misura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

I Prestatori di servizi, beneficiari dell'aiuto devono possedere i seguenti requisiti minimi per ottenere un preventivo riconoscimento da parte della Regione per partecipare ai Bandi. Il riconoscimento, sempre aperto e non discriminatorio, verte sulla verifica dei seguenti requisiti minimi organizzativi e professionali:

- requisiti generali (organismi giuridici di diritto privato e pubblico con finalità dell'attività prevista nello statuto o atto costitutivo);
- adeguata struttura organizzativa in termini di numero e ruolo (personale tecnico e amministrativo);
- qualifica, competenza e esperienza del personale tecnico (es. possesso di adeguato titolo di studio, abilitazione professionale; specializzazioni e corsi, esperienza lavorativa);
- affidabilità e assenza di incompatibilità del soggetto e del personale tecnico;
- obblighi:
 - garantire il libero accesso ai servizi offerti a tutti i potenziali beneficiari senza preclusione di ordine sociale e organizzativo;
 - garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività tranne eventuali gravi irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell'attività medesima per le quali è previsto l'obbligo di informare le competenti autorità di controllo e vigilanza;
 - fornire alla Regione tutte le informazioni ed i dati utili al fine di eventuali monitoraggi e valutazioni delle attività e dell'organizzazione dei Prestatori.

La presenza di sedi operative sul territorio regionale non costituisce un prerequisito per il preventivo riconoscimento e per partecipare alla selezione delle attività formative previste dalle operazioni di cui alla presente misura, ma un vincolo/obbligo da soddisfare successivamente dal beneficiario in caso di finanziabilità delle attività stesse. Nei Bandi, in relazione alle tematiche finanziabili, sono definiti tra i criteri di selezione i requisiti relativi all'individuazione ed organizzazione dello staff tecnico e docente in termini di qualificazione, competenze, capacità professionale.

Al fine di garantire la trasparenza ed una diffusa informazione alle imprese del settore agricolo e forestale, i Prestatori riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco regionale, che viene pubblicato sul portale regionale.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La durata e i contenuti relativi agli scambi e alle visite aziendali sono definiti nella descrizione della relativa operazione (M01.03 punto 8.2.1.3.3.1).

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per gli interventi che comprendono tra i possibili beneficiari del sostegno la "Regione Liguria, direttamente o tramite i propri enti strumentali (in house)". In caso di applicazione della procedura "in-house" saranno rispettate le seguenti condizioni cumulative:

- la Regione esercita un controllo sul prestatore "in-house" analogo a quello esercitato sui propri uffici;

- l'entità "in-house" deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione aggiudicatrice che lo controlla.

La Regione darà luogo all'incarico "in house" a seguito di una preventiva valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

Non sono ammessi i Prestatori di servizi, per i quali sussistano le seguenti condizioni di incompatibilità:

- soggetti e loro personale e collaboratori, che esercitano attività di produzione e/o di commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura e il settore forestale;
- soggetti e loro personale e collaboratori, che svolgono, a qualsiasi titolo, attività di controllo e di certificazione ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- soggetti e loro personale e collaboratori, che gestiscono fasi o procedimenti connessi con la gestione, l'istruttoria e l'erogazione di aiuti o sussidi nel settore agricolo e forestale o dello sviluppo rurale;
- soggetti e loro personale e collaboratori che svolgono un servizio, finanziato con fondi pubblici, a favore di un soggetto di cui risulta avere titolarità, rappresentanza legale, partecipazione finanziaria ovvero altra forma di collaborazione e contratto di lavoro.

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. *Base giuridica*

- Articolo 15

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Articoli 12, 13 e 14

Regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente al sistema di consulenza aziendale;

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Articolo 7

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

- Articolo 55

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

8.2.2.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

La misura si prefigge l'obiettivo di sostenere:

- gli imprenditori agricoli, gli operatori forestali, altri gestori del territorio e le PMI operanti nelle zone rurali della Liguria ad avvalersi dei servizi di consulenza al fine di migliorare e sostenere la competitività, la redditività e le prestazioni tecnico, economiche, gestionali, organizzative e ambientale delle aziende nonché il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro impresa e/o investimento;
- la formazione dei consulenti che operano nell'ambito della consulenza di cui alla sottomisura M02.01 al fine di migliorare e accrescere le loro competenze nonché la qualità e l'efficacia dei servizi forniti.

La misura 2 risponde ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito all'analisi SWOT:

- F01 - Informazione e formazione continuativa sulla vocazione territoriale e sulle caratteristiche produttive aziendali;
- F02 - Promozione di nuove forme di conoscenza e sostegno all'interazione e alla collaborazione tra aziende;
- F03 - Favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità delle

aziende;

- F04 - Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di reti e la cooperazione;
- F05 - Promuovere la formazione, l'informazione e l'integrazione per operatori che svolgono attività di assistenza tecnica e consulenza;
- F06 - Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale.

La misura concorre alla priorità 1 e in particolare alla focus area 1.a. e per la sua natura “trasversale”, per determinate operazioni, anche alle focus area 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 5.c, 6.a.

La misura persegue anche il raggiungimento dell'obiettivo trasversale legato all'innovazione tramite l'inserimento nel contesto produttivo regionale di risorse altamente qualificate e professionali, la capitalizzazione e la valorizzazione dei risultati della ricerca, la diffusione di servizi tecnici, anche di natura specialistica per supportare le imprese nella gestione aziendale, nella loro integrazione nelle filiere produttive, nell'uso sostenibile delle risorse naturali e nell'azione per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Nell'ambito della misura M02 sono attivate le seguenti sottomisure:

- M02.01 - Servizi di consulenza;
- M02.03 - Formazione dei consulenti.

Non è attivata la sottomisura M02.02.

I servizi di consulenza sono forniti da organismi, denominati Prestatori di Servizi di consulenza o formazione, selezionati tramite avviso pubblico (Bando). Per l'attuazione della presente misura la Regione costituisce un'apposita sezione relativa alla consulenza nel Catalogo regionale delle conoscenze e delle innovazioni, come meglio descritto nel capitolo 8.2.2.6.

Nell'attuazione del programma, la misura può essere combinata con altre misure a fini di semplificazione (progetti integrati) o al fine di realizzare progetti collettivi e di cooperazione a livello territoriale, settoriale o di filiera. A titolo esemplificativo, la misura può essere combinata con le misure 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16. Gli interventi (servizi di consulenza e formazione dei consulenti) possono essere attivati nell'ambito della misura 16 a favore dei Gruppi operativi del PEI o di altri gruppi di cooperazione.

Per “gruppi obiettivo” si intendono i destinatari finali che fruiscono del servizio di consulenza o della formazione.

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. M02.01 - Servizi di consulenza

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la fornitura di servizi di consulenza, in forma individuale, relativamente alle tematiche di cui ai punti 4, 5 e 6 dell'art. 15 del Reg. UE n. 1305/2013 al fine di dare una risposta codificata, risolvere un problema, rispondere a un fabbisogno specifico e orientare alle opportunità offerte dalle altre misure del PSR con riferimento agli elementi indicati nel capitolo 8.2.2.6.2.

Le modalità di selezione dei gruppi obiettivo da parte dei Prestatori di servizi di consulenza deve essere non discriminatoria e aperta a tutti i potenziali soggetti interessati. Per l'accesso alla consulenza, la Regione definisce anche criteri di selezione relativi ai destinatari. L'adesione da parte del fruitore del servizio deve essere su base volontaria e formalmente acquisita dal Prestatore.

Sono destinatari (gruppi obiettivo) dei servizi di consulenza:

- gli imprenditori agricoli e i giovani agricoltori per le tematiche in materia agricola e agroalimentare;
- i titolari di imprese forestali (selvicoltori) e altri gestori di territorio (Comuni, Enti Parco ed enti gestori dei siti della Rete Natura 2000) per le tematiche in materia forestale
- gli operatori economici, che siano PMI definite secondo i criteri UE; operanti in zone rurali, che presentano domande di aiuto a valere delle misure del PSR e/o che aderiscono ai progetti di cooperazione, territoriali e nelle filiere locali o settoriali.

L'operazione risponde ai Fabbisogni F01, F02, F03, F04, F05, F06 ed alle Focus area 1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 5c, 6.a.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni (sostegno) a fondo perduto, che si propongono di rimborsare ai beneficiari, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per i servizi di consulenza forniti.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014);
- Normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici.
- Art.6 del Dlgs. 150/2012 in attuazione dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Uso dei prodotti fitosanitari) e dell'art. 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Difesa integrata);
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991;
- Direttiva quadro delle acque in attuazione dell'art. 11, par. 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e la Direttiva 2099/147EC (conservazione degli uccelli selvatici);
- Legge regionale 22/1/1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e successive mm.ii. e Regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale”;
- Programma Forestale Regionale (Delibera del Consiglio Regionale 17 del 17/04/2007);
- Regolamento (UE) 995/2010, Regolamento (UE) 363/2012 e Regolamento (UE) 607/2012 (Timber regulation);
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014/2020;
- Regolamento (UE) nn. 1306/2013, 1307/2013 e 1308/2013 del 17 dicembre 2013 e provvedimenti attuativi (DM n. 180 del 23 gennaio 2015) in materia di condizionalità;
- D.lgs. 9/04/2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3/08/2009, n. 106 - testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- altri Regolamenti comunitari e provvedimenti nazionali e regionali, previsti nelle misure;
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (Gazzetta ufficiale L 124 del 20/5/2003).
- D.M. 3 febbraio 2016 relativo all’istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura in attuazione del D.lgs. 91 /2014.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime “de minimis”).

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Sono beneficiari del sostegno dell’operazione i Prestatori di Servizi di consulenza, pubblici e privati, anche in forma aggregata (es. associazione temporanee), selezionati mediante una procedura ad evidenza pubblica (Bando), aperta, non discriminatoria e trasparente in coerenza della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici.

I Prestatori di servizi, preventivamente riconosciuti e iscritti in un apposito elenco regionale, sono abilitati a partecipare ai Bandi per il finanziamento dei servizi di consulenza previsti.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammessi al finanziamento esclusivamente i costi sostenuti per l’erogazione del servizio di consulenza fornito dal Prestatore di servizi. Le tipologie di costo ammissibile sono:

- spese per personale e incarichi esterni, compreso il rimborso per le spese di trasferta;
- materiale di supporto;
- spese di pubblicizzazione;
- assicurazione e spese generali.

Rientrano nell’ambito dei costi standard unitari di cui al punto 1, paragrafo b) dell’art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013 tutte le voci di spesa sopraelencate.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1) I Prestatori di Servizi di consulenza devono essere riconosciuti ed iscritti in un apposito elenco. L'iscrizione è sempre aperta e non discriminatoria a tutti i soggetti richiedenti, che soddisfano i pertinenti requisiti. Ai fini del riconoscimento devono fornire garanzie minime in termini di base operativa ed in particolare devono disporre di staff tecnico, regolarmente formato e sufficiente e qualificato (vedasi capitolo 8.2.2.3.1.11). La presenza di sedi operative sul territorio regionale non costituisce un requisito per il preventivo riconoscimento mentre il riconoscimento è un prerequisito necessario per partecipare alla procedura di selezione tramite bando.

2) Il Prestatore di servizi deve inoltre soddisfare all'atto di partecipazione alla selezione tutti i requisiti di ammissibilità relativi all'individuazione e all'organizzazione dello staff tecnico e docente in termini di qualificazione, competenze, capacità professionale in base alle tematiche trattate. Vengono esclusi i soggetti, incluso il personale tecnico, con conflitti di interesse o che presentano le seguenti condizioni di incompatibilità:

- esercitano attività di produzione e/o di commercializzazione di mezzi tecnici per il settore agricolo o forestale;
- svolgono, a qualsiasi titolo, attività di controllo e di certificazione ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali;
- gestiscono fasi o procedimenti connessi con la gestione, l'istruttoria o l'erogazione di aiuti o sussidi nel settore agricolo e forestale o dello sviluppo rurale;
- svolgono un servizio, finanziato con fondi pubblici, a favore di un soggetto di cui risulta avere titolarità, rappresentanza legale, partecipazione finanziaria o altra forma di collaborazione e contratto di lavoro.

3) La consulenza deve:

- trattare uno delle tematiche di cui ai punti 4, 5, 6 dell'art. 15 del Reg. UE n. 1305/2013 (vedasi capitolo 8.2.2.6);
- avere una durata non superiore a 12 mesi;
- prevedere obbligatoriamente visite aziendali nell'azienda del destinatario, laddove la presenza del consulente in azienda è indispensabile per realizzare, in collaborazione col destinatario:
 - la diagnosi dei problemi e fabbisogni specifici;
 - la definizione di soluzioni ad hoc da mettere in opera da parte del destinatario;
 - la verifica dell'efficacia delle soluzioni attuate.
- concludersi con il rilascio di un prodotto finale in forma di documenti, unici e scritti, da consegnare al destinatario, quali piani, report (es. analisi di bilancio), documentazione di sicurezza, altri documenti specialistici.

4) Non sono ammissibili al sostegno consulenze aziendali a carattere continuativo, non finalizzate ad un obiettivo preciso e non codificabili attraverso specifici progetti di attività o relative alle problematiche

fiscali e contributive o alla presentazione di domande di aiuto e progettazioni connesse.

5) Verifica di ammissibilità del destinatario, come previsto dalla presente operazione (vedasi capitolo 8.2.2.3.2.1);

6) per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e dell'apicoltura si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei beneficiari avviene utilizzando il criterio della migliore offerta dal punto di vista tecnico economico, tenuto conto di:

- costo totale;
- individuazione e quantificazione dei servizi in base ai fabbisogni e agli obiettivi della focus area e loro pertinenza ai temi;
- individuazione e organizzazione dello staff in termini di numero, qualificazione, competenze e durata, in base alla consulenza.

Criteri di selezione dei destinatari, fruitore del servizio, saranno dettagliati in relazione alle tematiche da trattare dalle consulenze e alla loro pertinenza e efficacia rispetto all'obiettivo e alla focus, secondo i seguenti principi:

- caratteristiche specifiche del destinatario in stretta connessione con il fabbisogno e l'obiettivo di consulenza;
- giovani di primo insediamento;
- soggetti che presentano domanda di aiuto su altre misure del PSR o collegamento a progetti di cooperazione (misura 16), per l'azione richiesta;
- premialità ai destinatari che accedono per la prima volta al servizio di consulenza;
- aziende che ricadono in aree ZVN, SIC, ZSC e ZPS o con specifiche criticità ambientali o territoriali.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo dell'aiuto concedibile per l'utilizzo del servizio di consulenza per il settore agricolo e forestale è pari al 100% del costo ammissibile.

L'intensità degli aiuti per i servizi di consulenza a favore delle PMI, aventi sede nelle zone rurali (art. 47 del Reg. UE n. 702/2014) è limitata come segue:

- 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

- 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

L'aiuto non può superare il massimale di euro 1.500,00 per destinatario e per servizio di consulenza. La quota dei costi non coperta dall'aiuto pubblico deve essere coperta dalla quota di compartecipazione a carico del destinatario della consulenza.

Al fine di garantire l'accesso alla consulenza ad un maggiore numero di destinatari, viene definito un limite annuo massimo di euro 3.000,00 (come riferimento deve essere preso in considerazione l'anno solare di concessione dell'aiuto). Tale limite annuo si applica nel caso di due o più consulenze all'anno per lo stesso beneficiario/destinatario della consulenza.

Il costo viene determinato a norma del punto 1, paragrafo b) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013, applicando le unità di costo standard (UCS), pari a 54,00 euro/ora per i servizi di consulenza.

Limitatamente ai servizi di consulenza nel settore forestale e ai servizi di consulenza alle PMI nelle aree rurali, gli aiuti per ciascun soggetto sono concessi in regime de minimis ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande: completezza, esattezza;
2. procedure di selezione: i possibili rischi possono essere legati principalmente alle mutate condizioni di erogazione del contributo e di selezione dei beneficiari in quanto il soggetto beneficiario non è il partecipante ma il fornitore, selezionato in base al bando;
3. corretta applicazione dei criteri di selezione;
4. verifica dei requisiti di ammissibilità: valutazione della qualifica e della competenza dello staff tecnico, beneficiari e destinatari; beneficiari e destinatari fasulli;
5. verifica dell'effettiva attuazione del servizio;
6. verificare l'efficacia dell'azione;
7. sistemi di controllo: mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale;
8. tempi di realizzazione della consulenza e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato;
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori;
10. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM).

8.2.2.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'operazione è riconducibile alla misura 114 della precedente programmazione. L'Autorità di Gestione si farà carico di:

1. compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", anche attraverso l'utilizzo del Catalogo Regionale, accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
2. procedure di selezione: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un monitoraggio specifico

sulle procedure di selezione, messa a punto di un manuale delle procedure al fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori, sviluppare apposite check list di controllo da utilizzare per verificare la corretta procedura;

3. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
4. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a base dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo;
5. effettuare controlli inopinati per verificare l'effettiva attuazione dei servizi di consulenza, incluso eventuali visite aziendali;
6. valutare l'efficacia delle azioni tramite compilazione di questionari da parte del destinatario;
7. sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore;
8. tempi di realizzazione della consulenza e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno;
10. verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali: utilizzo di sistemi informatici per l'accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM).

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura "servizi di consulenza" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.2.3.1.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.2.3.1.9.2;
- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.2.3.1.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno è calcolato sulla base dello studio metodologico elaborato da Ismea "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR", ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Lo studio di cui sopra, individua un unico valore UCS per la identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza, pari a 54 euro/ora.

Per il calcolo del valore UCS di 54 euro per ogni ora di consulenza la Rete Rurale Nazionale, tramite il supporto scientifico di ISMEA, ha utilizzato il seguente metodo: analisi del costo orario del lavoro, del costo delle trasferte e di tutte le spese indirette correlate alla erogazione dei servizi di consulenza agricola, definite

sulla base di una analisi ponderata degli studi di settore confermati da dati storici disponibili presso alcune Regioni e validati con interviste e indagini mirate.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

I Prestatori di Servizi di consulenza, riconosciuti dalla Regione ed iscritti nell'apposito elenco, sono abilitati a partecipare al bando. Il riconoscimento verte sulla verifica dei seguenti requisiti minimi organizzativi e professionali:

- requisiti generali (organismi giuridici di diritto privato e pubblico con finalità dell'attività prevista nello statuto o atto costitutivo);
- adeguata struttura organizzativa (personale tecnico e amministrativo). La presenza di sedi operative sul territorio regionale non costituisce un prerequisito per il preventivo riconoscimento e per partecipare ai bandi;
- qualifica, competenza e esperienza del personale tecnico (es. possesso di adeguato titolo di studio, abilitazione professionale; specializzazioni e corsi, esperienza lavorativa);
- affidabilità e assenza di incompatibilità del soggetto e del personale tecnico;
- obblighi:
 - garantire il libero accesso ai servizi offerti a tutti i potenziali beneficiari senza preclusione alcuna;
 - garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività tranne eventuali gravi irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell'attività medesima per le quali è previsto l'obbligo di informare le competenti autorità di controllo e vigilanza.

Relativamente alla formazione e competenze, il personale tecnico deve essere in possesso di:

- diploma di laurea o diploma di scuola media superiore pertinente con le materie oggetto della consulenza;
- attestati di formazione o di aggiornamento;
- attestazione del conseguimento del titolo professionale abilitante all'esercizio della Professione, ove obbligatorio (es. iscrizione all'Ordine, al Collegio Professionale o equivalente titolo conseguito al di fuori dell'Italia);

attestazione di esperienze professionali e lavorative nella prestazione di consulenza (curriculum).

8.2.2.3.2. M02.03 - Formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene l'organizzazione e la realizzazione di azioni di formazione e di aggiornamento professionale a favore dei consulenti, operanti nell'ambito della sottomisura M02.01 del PSR.

Le azioni devono riguardare argomenti in campo agricolo, agroalimentare e forestale e per le PMI, in conformità alle priorità e obiettivi strategici del PSR, con riferimento alle tematiche prioritarie individuate nel capitolo 8.2.2.6.2.

L'operazione risponde in particolare ai Fabbisogni F04, F05 ed alle Focus area 1.a, 2.a, 3.a, 4.b, 6.a.

Destinatari dell'operazione (gruppi obiettivo) sono i consulenti, operanti nell'ambito dei Prestatori di servizi di consulenza, riconosciuti dalla Regione.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto che si propongono di rimborsare ai beneficiari, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per le attività di formazione svolte.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014);
- Normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici.

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Beneficiari del sostegno sono i prestatori di servizi di formazione ai consulenti, selezionati mediante una procedura pubblica (Bando), aperta, non discriminatoria e trasparente in coerenza della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici, con competenza specifica nelle tematiche oggetto della selezione quali:

- Istituti e Centri universitari e di Ricerca;
- Organismi, pubblici e privati, qualificati nella formazione, compresa la Regione Liguria,

direttamente o tramite propri Enti strumentali.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammessi a finanziamento esclusivamente i costi sostenuti per l'organizzazione dell'attività formativa mediante:

- corsi, comprese esercitazioni pratiche, di durata non superiore a 100 ore, anche con metodi innovativi on line (es. e-learning);
- visite guidate presso Centri di ricerca o significative realtà produttive, se previste nell'ambito del corso di formazione.

Sono ammissibili le seguenti categorie di costi:

- spese di personale e servizi esterni, compreso la progettazione e il coordinamento e le spese di trasferta;
- spese per materiale consumabile, didattico e informativo;
- spese di formazione, compreso ad esempio l'affitto locali, il noleggio o la quota parte dell'ammortamento di, strutture, impianti, attrezzature e equipaggiamenti a fini didattici, incluse le licenze di software o gli applicativi didattici;
- spese per le visite guidate;
- spese di pubblicizzazione;
- spese generali e di assicurazione per responsabilità verso terzi.

Rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al paragrafo 1, lettera b) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013 le voci di spesa sopraelencate, con l'esclusione delle spese per visite guidate, Per tale voce di spesa (visita guidata), che non rientra nell'ambito dei costi standard, si rimanda al capitolo 8.2.1.3.1.8.

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

1. Verifica di ammissibilità dei Prestatori di servizi di formazione ai consulenti:

I Prestatori di Servizi devono:

- fornire garanzie minime in termini di capacità operativa (tecnica, organizzativa), in particolare devono disporre di staff tecnico, regolarmente formato e qualificato. La presenza di sedi operative sul territorio regionale non costituisce un prerequisito per partecipare alla selezione delle attività formative;
- dimostrare una qualificazione, professionalità e competenza del personale tecnico, adeguata agli obiettivi e alle tematiche trattate e previste dal bando, sottostando alle modalità, ai requisiti e agli obblighi previsti nei medesimi. In base all'argomento trattato, i docenti individuati devono essere in possesso di adeguate qualifiche, conoscenze e competenze.

2. Verifica dell'ammissibilità dei consulenti, destinatari della formazione (vedasi capitolo 8.2.2.3.2.1).

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione avviene tramite bando, tenuto conto di:

- costo totale/benefici;
- qualità e contenuto dell'azione formative in relazione ai fabbisogni e obiettivi del PSR e pertinenza ai temi definiti nel capitolo 8.2.2.6.2;
- qualità dei docenti in termini di competenze e qualifica professionale.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 100 % del costo ammissibile. A norma dell'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013 vige il massimale di euro 200.000 per triennio e per beneficiario.

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013 come segue:

- euro 17,5 ora-corso/allievo per corsi di durata inferiore o uguali a 40 ore;
- euro 14,4 ora-corso/allievo per corsi di durata superiore a 40 ore.

Per la voce di spesa non coperta da UCS si utilizza l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati" dell'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013, procedendo alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva.

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Operazione di nuova introduzione quindi non è possibile fare un confronto con la passata programmazione. I rischi maggiori possono essere legati alla natura immateriale delle attività di consulenza. Altri rischi possono essere:

1. qualità delle domande: completezza, esattezza;
2. procedure di selezione: carenze nel rispetto delle procedure;
3. corretta applicazione dei criteri di selezione;
4. verifica dei requisiti di ammissibilità: valutazione della qualifica e della competenza dello staff tecnico e dei docenti, verifica dei beneficiari e destinatari fasulli
5. verifica dell'effettiva attuazione dell'attività formativa;
6. verificare l'efficacia dell'azione;

7. ragionevolezza dei costi e valutazione dell'applicazione dei costi standard;
8. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori.

8.2.2.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione si farà carico di:

1. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
2. procedure di selezione: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un monitoraggio specifico sulle procedure di selezione, messa a punto di un manuale delle procedure al fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori, sviluppare apposite check list di controllo da utilizzare per verificare la corretta procedura;
3. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
4. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a base dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo;
5. effettuare controlli inopinati per verificare l'effettiva attuazione della formazione;
6. valutare l'efficacia delle azioni tramite compilazione di questionari da parte del destinatario;
7. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezziari, confronto di tre preventivi, provvedere al monitoraggio dei costi standard, anche in base all'eventuale esperienza di altre regioni;
8. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.

8.2.2.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

La sottomisura "formazione dei consulenti" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.2.3.2.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.2.3.2.9.2. .
- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.2.3.2.9.2.

Di conseguenza la misura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La formazione per i consulenti può essere equiparata per tipologia e durata del corso e per le voci di spesa

ammesse all'attività formativa in campo agricolo, finanziata a valere sulla misura M.1.1.

Pertanto per l'attuazione della misura M.2.3 si applicano i valori di UCS adottati per la misura M.1.1, ai sensi dell'opzione b) "tabelle standard di costi unitari" del paragrafo 1 dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17/12/2013.

Si rimanda alla metodologia di calcolo utilizzata per la determinazione dei costi unitari standard (UCS) da applicare ai corsi di formazione della misura M.1.1 (vedi paragrafo 8.2.1.3.1.10.)

La metodologia individuata risulta conforme con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013, in quanto utilizza un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

I Prestatori di Servizi di formazione ai consulenti sono selezionati a partecipare ai Bandi. Il riconoscimento verte sulla verifica dei seguenti requisiti minimi organizzativi e professionali:

- requisiti generali (organismi giuridici di diritto privato e pubblico con finalità dell'attività prevista nello statuto o atto costitutivo);
- adeguata struttura organizzativa (personale tecnico e amministrativo). La presenza di sedi operative sul territorio regionale non costituisce un prerequisito per partecipare alle gare d'appalto;
- qualifica, competenza e esperienza del personale tecnico (es. possesso di adeguato titolo di studio, abilitazione professionale; specializzazioni e corsi, esperienza lavorativa);
- obblighi:
 - garantire il libero accesso alla formazione a tutti i potenziali beneficiari senza preclusione alcuna;
 - garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività tranne eventuali gravi irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell'attività medesima per le quali è previsto l'obbligo di informare le competenti autorità di controllo e vigilanza.

Relativamente alla formazione e competenze, il personale tecnico deve essere in possesso di:

- diploma di laurea o diploma di scuola media superiore pertinente con le materie oggetto della consulenza;
- attestati di formazione o di aggiornamento;
- attestazione di esperienze professionali e lavorative nella prestazione di consulenza (curriculum).

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I possibili rischi possono essere legati all'applicazione della procedura di selezione o alla natura immateriale delle attività attuate ed alle relative valutazioni. Altri rischi possono essere:

- valutazione della qualifica e della competenza dello staff tecnico e dei docenti;
- verifica dell'effettiva attuazione del servizio di consulenza e dell'attività formativa ai consulenti;
- beneficiari e destinatari fasulli;
- determinazione e congruità dei costi della parte di attività nel caso sia svolta dagli enti pubblici "in house".

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Vedasi capitoli 8.2.2.3.1.9.2 e 8.2.2.3.2.9.2.

Particolare attenzione sarà rivolta alla corretta applicazione della procedura di selezione. Si adotteranno dei criteri di valutazione per verificare in maniera uniforme e selezionare le diverse tipologie degli interventi e l'ammissibilità dei beneficiari e dei destinatari.

L'Autorità di gestione si farà carico in particolare di:

- promuovere una capillare e preventiva azione informativa,
- effettuare in itinere controlli inopinati per verificare l'effettiva attuazione degli interventi;
- valutare l'effettiva utilità per i destinatari e l'efficacia delle azioni anche tramite compilazione di questionari da parte del destinatario.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Vedasi capitolo 8.2.2.3.1.9.3 e 8.2.2.3.2.9.3

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Selezione dell'operazione tramite bando (migliore offerta di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi).

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

1) Cap 8.2.2.6.1 - principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato

I Prestatori di servizi di consulenza, beneficiari dell'aiuto devono possedere i seguenti requisiti minimi per ottenere un preventivo riconoscimento per partecipare al bando. Il riconoscimento, sempre aperto e non discriminatorio, verte sulla verifica dei seguenti requisiti minimi organizzativi e professionali:

- requisiti generali (organismi giuridici di diritto privato e pubblico con finalità dell'attività prevista nello statuto o atto costitutivo)
- adeguata struttura organizzativa in termini di numero e ruolo (personale tecnico e amministrativo)
- qualifica, competenza e esperienza del personale tecnico (possesso di adeguato titolo di studio, abilitazione professionale; specializzazioni e corsi, esperienza lavorativa)
- affidabilità e assenza di incompatibilità del soggetto e del personale tecnico
- obblighi:
 - garantire il libero accesso ai servizi offerti a tutti i potenziali beneficiari senza preclusione di ordine sociale e organizzativo
 - garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività tranne eventuali gravi irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell'attività medesima per le quali è previsto l'obbligo di informare le competenti autorità di controllo e vigilanza
 - fornire alla Regione tutte le informazioni ed i dati utili al fine di eventuali monitoraggi e valutazioni delle attività e dell'organizzazione dei Prestatori.

La presenza di sedi operative sul territorio regionale non costituisce un prerequisito per il preventivo riconoscimento e per partecipare alla selezione delle attività formative previste dalle operazioni di cui alla presente misura, ma un vincolo/obbligo da soddisfare successivamente dal beneficiario in caso di finanziabilità delle attività stesse. Nei bandi, in relazione alle tematiche finanziabili, sono definiti tra i criteri di selezione i requisiti relativi all'individuazione ed organizzazione dello staff tecnico e docente in termini di qualificazione, competenze, capacità professionale.

Vedasi anche cap 8.2.2.3.1.11 e 8.2.2.3.2.11

2) Cap 8.2.2.6.2 – individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Al fine di garantire la trasparenza ed una diffusa informazione alle imprese del settore agricolo e forestale, i Prestatori riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco, che viene pubblicato sul portale regionale.

I servizi di consulenza devono essere collegati ad almeno una delle priorità dell'UE per lo sviluppo rurale e riguardare, come minimo, una delle seguenti tematiche:

1. in campo agricolo e agroalimentare

- obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o le buone condizioni

agronomiche e ambientali (condizionalità) di cui al titolo VI, capo I, del Reg (UE) n. 1306/2013

- pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art 4, § 1, lett c), dello stesso Reg (UE) n. 1307/2013
- orientamento alle opportunità offerte dalle misure a livello aziendale previste dal PSR volte all'ammodernamento delle aziende, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità
- le necessarie migliorie da apportare per quanto riguarda i requisiti stabiliti per l'attuazione dell'art 11, § 3 della Dir 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva quadro sulle acque")
- i requisiti per l'attuazione dell'art 55 del Reg (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (Uso dei prodotti fitosanitari) e dell'art 14 della Dir 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Difesa integrata) e del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.150/2012.

I servizi di consulenza possono inoltre trattare le seguenti tematiche:

- standard di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza legate all'azienda
- consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta
- miglioramento delle prestazioni tecniche dell'azienda agricola e zootecnica
- impegni agroclimatici ambientali di cui alla misura 10
- miglioramento della prestazione e della gestione economica-finanziaria ed organizzativa delle imprese agricole (es. analisi del bilancio aziendale, introduzioni di modelli di pianificazione e gestione aziendali)
- mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento, la biodiversità, la tutela delle acque, la performance ambientale dell'azienda agricola, compresi gli aspetti di competitività
- sviluppo di filiere corte, introduzione di sistemi di certificazione di origine e di qualità, agricoltura biologica e aspetti sanitari legati all'allevamento
- diversificazione delle produzioni e delle attività per lo sviluppo della multifunzionalità (sociale, turistica, ambientale e culturale) al fine di creare nuove opportunità occupazionali e di mercato
- trasferimento innovazione in sinergia con la misura 16.

2. in campo forestale

La consulenza in ambito forestale deve coprire come minimo, sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e dalla direttiva quadro sulle acque. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola. possono coprire almeno uno dei seguenti aspetti.

I servizi di consulenza possono inoltre vertere:

- miglioramento della gestione economica e ambientale dell'azienda forestale e della risorsa forestale
- rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile (GFS-MCPFE) e/o di norme nazionali e regionali relative a criteri di gestione forestale obbligatoria e alle buone pratiche silvo-pastorali e silvo-climatico-ambientali; rispetto delle normative nazionali e regionali relative alla tutela del territorio, inclusi gli aspetti legati alla lotta, contrasto e prevenzione dei danni causati da azione antropica e calamità naturali
- rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria su terreno agricolo per arboricoltura e agroforestry, e/o di norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

- attuazione di interventi specifici volti alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici per la protezione e tutela della biodiversità, delle risorse idriche, del suolo e per il ripristino e restauro ecologico delle foreste
- adeguamento gestionale e strutturale delle attività forestali nelle aree sottoposte a vincoli naturalistici (rispetto della normativa, valutazione di incidenza per gli interventi nelle aree Rete Natura 2000)
- pianificazione aziendale e territoriale e attuazione degli interventi di gestione selvicolturale volti al miglioramento e alla valorizzazione economica, ambientale e paesaggistica del territorio
- rispetto dei requisiti e standard di sicurezza sul lavoro nei cantieri forestali e nelle aziende di trasformazione
- certificazione di processo e di prodotto in relazione alla normativa Timber regulation UE
- introduzione di innovazioni tecniche e di processo connesse alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura
- rispetto della normativa vigente e dei sistemi incentivanti inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili e la progettazione di impianti per la produzione di energia e calore
- efficienza energetica e produzione di energia e calore da fonte rinnovabile di origine agro-forestale
- diversificazione delle produzioni e delle attività per lo sviluppo della multifunzionalità, legata alla gestione forestale sostenibile; creazione e sviluppo di filiere foresta-legno e l'associazionismo forestale anche a livello locale
- efficienza gestionale delle filiere produttive legate ai prodotti legnosi e non legnosi, alla fruizione turistico ricreativa e culturale del patrimonio forestale.

3. per le PMI

La consulenza può riguardare, relativamente alle questioni, legate alla performance tecnico - economica e ambientale dell'impresa, come pure in relazione alla mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento ad esso.

Le tematiche sopra riportate si applicano alla sottomisura M02.03 per la formazione dei consulenti. La Regione si riserva di integrare l'elenco durante il periodo di programmazione.

Per l'attuazione della misura la Regione costituisce il Catalogo regionale per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni, strumento telematico finalizzato a:

- acquisire e registrare proposte da parte dei Prestatori di servizi di consulenza
- selezionare un'offerta qualificata di servizi di consulenza (tematiche), in riferimento anche alle Focus Area e alle priorità dell'Unione europea
- permettere ai destinatari della misura di visionare e aderire ai servizi di consulenza ammissibili in base ai loro fabbisogni reali
- rendere disponibili materiale informativo e di approfondimento delle tematiche trattate
- favorire il collegamento tra i produttori agricoli e forestali con il sistema della conoscenza
- introdurre la semplificazione amministrativa e l'informatizzazione delle procedure e delle informazioni
- garantire trasparenza e pubblicità delle azioni proposte e il libero accesso a tutti i potenziali soggetti.

La Regione definisce modalità e criteri per la costituzione e l'aggiornamento del catalogo.

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per gli interventi che comprendono tra i possibili beneficiari del sostegno la "Regione Liguria, direttamente o tramite i propri enti strumentali (in house)". In caso di applicazione della procedura "in-house" saranno rispettate le seguenti condizioni cumulative:

- la Regione esercita un controllo sul prestatore "in-house" analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- l'entità "in-house" deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione aggiudicatrice che lo controlla.

La Regione darà luogo all'incarico "in house" a seguito di una preventiva valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

- Articolo 16

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Articolo 67

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo;

- Articolo 4

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie;

- Articolo 56

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

- Articolo 2 e allegato I

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura M03 intende promuovere e sostenere:

- l'introduzione e la diffusione di regimi di qualità (DOP, IGP, produzioni da agricoltura biologica o integrata) e di regimi facoltativi di certificazione in materia etico-sociale e ambientali, idonei per le produzioni ortofloricole;
- le iniziative di informazione e promozione rivolte al consumatore e agli operatori al fine di diffondere le conoscenze delle produzioni agricole e agroalimentari riconosciute nell'ambito di sistemi di certificazione, nazionali e comunitari di qualità e facoltative.

La misura risponde ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito all'analisi SWOT, con specifico riferimento ai seguenti:

- F07 - Promuovere la partecipazione a regimi di qualità comunitari e regimi di certificazione nelle aziende agricole;

- F08 - Promozione delle produzioni di qualità anche attraverso azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

La misura concorre alla focus area 3.a).

Con l'introduzione e la promozione dei regimi di qualità e facoltativi di certificazione, la misura persegue anche il raggiungimento dell'obiettivo trasversale legato all'innovazione, favorendo l'adeguamento o l'introduzione di nuovi processi o tecniche di coltivazione, legati all'adozione dei pertinenti disciplinari di produzione, oppure di nuovi sistemi gestionali – organizzativi e di nuove forme di commercializzazione a livello aziendale e/o di filiera.

Nell'ambito della misura sono attivate le sottomisure:

- M03.01 - sostegno ai regimi di qualità e facoltativi di certificazione;
- M03.02 - promozione e informazione dei prodotti agricoli certificati nel mercato interno.

Nell'attuazione del programma, la misura può essere combinata con altre misure a fini di semplificazione (progetti integrati) o al fine di realizzare progetti collettivi e di cooperazione a livello territoriale, settoriale o di filiera. A titolo esemplificativo, la misura può essere combinata con le misure 1, 2, 4, 16. La misura 3 risulta inoltre sinergica rispetto alle misure 10 e 11.

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. M03.01 - Sostegno ai regimi di qualità e di certificazione

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene l'adesione delle imprese agricole, singole o associate, ai regimi di qualità, europei e nazionali, compresi i regimi facoltativi di certificazione. L'obiettivo è promuovere una maggiore diffusione di prodotti agricoli e agroalimentari, che possano offrire al consumatore maggiori garanzie in termini di qualità, sicurezza, caratteristiche, origine del prodotto stesso o di applicazione di metodi di produzione o di allevamento, rispettosi della salvaguardia e tutela dell'ambiente e della gestione aziendale etico sociale.

Il sostegno è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta, o che hanno partecipato nei cinque anni precedenti, a regimi di qualità, conformi con il paragrafo 1) dell'articolo 16, del Reg. (UE) n. 1305/2013 e specificatamente indicati nel capitolo 8.2.3.3.1.11.

L'introduzione di tali regimi, che determinano per le imprese agricole maggiori costi e vincoli aziendali, possono assicurare un significativo valore aggiunto ai prodotti certificati, consolidare la presenza nei mercati e trovare anche nuovi sbocchi di mercato.

L'aiuto viene concesso, a titolo di incentivo, per coprire i maggiori costi sostenuti dagli agricoltori, che introducono per la prima volta, o che hanno introdotto nei cinque anni precedenti, i regimi, previsti all'articolo 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In ogni caso, l'operazione riguarda esclusivamente i prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

L'operazione risponde al fabbisogno F07 "promuovere la partecipazione a regimi di qualità comunitari e regimi di certificazione nelle aziende agricole".

La misura concorre alla focus area 3.a).

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto concessi a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 (DOP e IGP);
- Regolamento (UE): n. 1308/2013 relativo alle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli per il settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 (produzioni biologiche);
- Legge n. 4/2011 (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e Decreto ministeriale del 8/5/2014 "Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3/02/2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)";
- Comunicazione della Commissione 2010/C 341/04 – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, singoli o associati.

Sono ammessi i beneficiari che aderiscono per la prima volta, o che hanno aderito nei cinque anni precedenti, al regime di qualità o al regime facoltativo di certificazione successivamente alla presentazione della domanda di aiuto. Non sono pertanto ammissibili gli agricoltori che già partecipano al regime di qualità al momento della presentazione della loro domanda di aiuto.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente i costi fissi realmente sostenuti dai soggetti beneficiari per la partecipazione al regime di qualità ammesso, come di seguito specificato:

- costo per l'iscrizione e l'assoggettamento al sistema di controllo;
- costo per la quota annua per l'attività di certificazione;
- spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari, incluso i costi per:
 - l'eventuale check-up aziendale richiesto dall'organismo di controllo;
 - le analisi (chimico – fisiche e organolettiche) richieste formalmente dall'organismo di controllo e il costo per eventuali verifiche ispettive aggiuntive, richieste dall'Organismo di controllo.

Non sono ammissibili:

- spese previste dall'attività di autocontrollo, disciplinata dalla normativa vigente;
- spese di certificazione per produzioni che non hanno ottenuto la conformità/idoneità;
- ulteriori ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dall'Organismo di controllo;
- eventuali quote associative;
- tenuta di registri.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario deve risultare "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e partecipare per la prima volta, o aver partecipato nei cinque anni precedenti, ai seguenti regimi di qualità:

a. per i prodotti riconosciuti IGP e DOP ai sensi del Reg. CE n. 1151/2012 e iscritti in uno dei registri UE:

- Olio extravergine d'oliva "Riviera ligure" DOP;
- Basilico genovese DOP;
- Vitelloni Piemontesi della coscia IGP;
- Prodotto di montagna.

b. per i prodotti riconosciuti nell'ambito di una DO o IG ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo ed iscritti in uno dei registri UE:

- tra le DO: "Rossese di Dolceacqua", "Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà", "Riviera Ligure di Ponente"; "Colli di Luni", "Colline di Levante", "Golfo del Tigullio - Portofino", "Val Polcevera", "Ormeasco di Pornassio;
- tra le IG: "Liguria di Levante", "Colline del Genovesato", "Colline Savonesi", "Terrazze dell'Imperiese".

c. per i prodotti dell'agricoltura biologica, conformi alle condizioni poste dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007;

d. per i regimi nazionali, conformi alle condizioni previste alla lett. b), paragrafo 1) dell'articolo 16 del

Reg. (UE) n. 1305/2013 (vedi sezione 8.2.3.3.1.11): rientra il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata”, istituito con Legge n. 4/2011 su iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf).

e. per i regimi di certificazione facoltativi riconosciuti dagli Stati membri, conformi alla lett. c), paragrafo 1) dell’articolo 16 del Reg. (UE) n. 1305/2013 agli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche (Comunicazione della Commissione 2010/C 341/04), attivati esclusivamente per i prodotti ortofloricoli regionali, rientrano:

- Standard GLOBAL GAP;
- Standard MPS Milieu Project Sierteelt (Progetto floricoltura ambientale).

I prodotti inseriti nel regime di qualità devono essere commercializzati dall’azienda con il marchio di qualità pertinente.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione avviene nell’ambito di ciascuno dei regimi ammessi, utilizzando i seguenti principi:

- Principi applicabili a tutti i regimi:
 - preferenza ai giovani imprenditori al fine di garantire una più efficace e duratura valorizzazione del prodotto certificato e del regime di qualità;
 - combinazione con altre operazioni attinenti la valorizzazione dei prodotti di qualità o le filiere dei prodotti di qualità;
 - nuove denominazioni (regimi di qualità);
 - a parità di punteggio, priorità alla domanda con minore importo richiesto.
- Criteri aggiuntivi per i regimi di certificazione facoltativi sono:
 - tipologia delle produzioni, con priorità alle produzioni floricole;
 - aziende ricadenti in zone ZVN o in altre aree con specifiche problematiche ambientali (SIC, ZSC, ZPS, aree parco).

Come specificato nell’analisi swot e nella strategia la maggior parte delle risorse disponibili è destinata prioritariamente a favore dei regimi di certificazione facoltativi, in quanto trattasi di un regime di nuova introduzione per le produzioni ortofloricole; la restante quota viene ripartita per tutti gli altri regimi ammessi. In fase di prima attuazione dell’operazione non si prevede di individuare altri criteri in quanto la Regione intende incentivare tutti i regimi ammessi.

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell’emissione dei bandi) saranno escluse

dall'aiuto.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti per la partecipazione al regime di qualità ammesso, entro il limite massimo complessivo annuale di € 3.000,00 per azienda per un massimo di 5 anni.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'operazione è riconducibile alla misura 132 del PSR 2007-2013, con la differenza che vengono sostenuti anche sistemi di certificazioni facoltativi per il settore ortofloricolo e il sistema di produzione integrata.

I possibili rischi sono:

1. qualità delle domande: completezza, esattezza;
2. corretta applicazione dei criteri di selezione;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari, accertamento dell'effettiva iscrizione per la prima volta, o nei cinque anni precedenti, dei produttori al pertinente regime ammissibile;
4. sistemi di controllo: aggiornamento dei risultati dell'attività di sorveglianza sugli organismi di controllo;
5. supervisione dei sistemi di controllo: mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori;
6. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es. OCM);

8.2.3.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità della domanda: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a base dati, affidabilità del fascicolo aziendale utilizzo di sistemi standardizzati di controllo e di verifica (VCM);
4. sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI (registro unico dei controlli ispettivi), standardizzazione delle procedure e organizzare momenti di incontri di raccordo con gli Organismi Controllo e di Vigilanza per promuovere lo scambio e il monitoraggio di dati e informazione sui soggetti aderenti ai regimi ammissibili, formazione del personale istruttore;
5. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno;

6. verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali: utilizzo di sistemi informatici per l'accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM).

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura “sostegno ai regimi di qualità e di certificazione” presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.3.3.1.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.3.3.1.9.2;
- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.3.3.1.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità, individuati dalla Regione in attuazione della misura M03 sono istituiti a norma dei seguenti regolamenti e norme:

- per i regimi di qualità, conformi alla lett. a), paragrafo 1) dell'articolo 16, del Reg. (UE) n. 1305/2013:
 - Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari per i prodotti riconosciuti IGP e DOP e iscritti in uno dei registri UE;
 - Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo: per i prodotti riconosciuti nell'ambito di una DO o IG e iscritti in uno dei registri UE;
 - Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
 - Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che

abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.

- per i regimi conformi alla lett. b), paragrafo 1 dell'articolo 16, del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- Legge n. 4/2011 (notifiche n. 2012/0387/I e n. 2012/695/I ai sensi della Direttiva 98/34/CE, Decisione (5/9/2012) C(2012) 6095 e Decisione della Commissione (26.2.2013) C(2013) 1057 e decreto ministeriale attuativo del 8/5/2014 relativo al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf). Tale regime di qualità è conforme ai 4 specifici criteri di cui alla lettera b), paragrafo 1, articolo 16 del Reg (UE) n. 1305/2013 in particolare in quanto:

- la specificità del prodotto finale tutelato deriva da obblighi tassativi che garantisce particolari metodi di produzione;

- il regime è aperto a tutti i produttori;

- il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

- il regime è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti.

La documentazione tecnica è disponibile al link <http://www.reterurale.it/produzioneintegrata> e nelle pagine web collegate.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

I regimi facoltativi di certificazione, individuati dalla Regione per il settore ortofloricolo in attuazione della misura M.03, rispondono ai requisiti di cui alla Comunicazione della Commissione (2010/341/04 in GUCE del 16 dicembre 2010 C341/5-11) "Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari", in particolare relativamente ai requisiti previsti dai punti:

3.3 norme che disciplinano la valutazione della conformità, la certificazione e l'accreditamento;

5.1 chiarezza e trasparenza dei requisiti del regime e delle indicazioni date;

6.1 imparzialità ed indipendenza della certificazione.

I sistemi di certificazione individuati sono inoltre caratterizzati da:

a) un Organo gestore che assegna i criteri in base ai quali si valuta l'azienda o il prodotto, stabilisce le regole del regime di certificazione, determina le ammissioni degli operatori e i relativi costi.

b) un Organismo controllore che verifica il rispetto dei disciplinari da parte delle aziende aderenti e ne certifica la qualità della merce;

c) un Organo verificatore, ente terzo, che certifica l'organismo controllore, ispezionando un campione di aziende aderenti.

Di seguito viene riportato una sintetica illustrazione dei regimi facoltativi di certificazione ammessi:

- Standard **MPS** (www.my-mps.com)

MPS è una certificazione “business-to-business” (B2B).

Lo schema Milieu Project Sierteelt (Progetto floricoltura ambientale - MPS) è una iniziativa del Dutch Floriculture Sector, promossa da enti governativi, organizzazioni commerciali florovivaistiche e mercati, il cui scopo è quello di minimizzare l’impatto ambientale delle attività produttive ortofloricole e delle piante ornamentali. E’ nato nel 1994 in Olanda con l’obiettivo della riduzione progressiva dell’impiego di fitofarmaci, fertilizzanti ed energia nonché della produzione di rifiuti e quindi come marchio di sostenibilità ambientale. Presente in oltre 50 paesi, attualmente è esteso anche alla certificazione di sostenibilità ambientale (MPS ABC) e affianca quella di qualità e di processo (MPS Quality) e sostenibilità sociale (MPS SQ). Prevede una serie di certificazioni incrementali in cui possono confluire più aspetti (es. FFP coniuga aspetti ambientali e sociali, il marchio MPS-Florimark per chi soddisfa tutti i requisiti).

- Standard **GLOBAL GAP** (www.globalgap.org)

Globalgap è una certificazione “business-to business” (B2B).

Nasce nel 2003 da una coalizione di alcuni dei maggiori operatori della distribuzione in Europa. E’ una certificazione di buona prassi agricola che si basa sulla Produzione Integrata, maggiormente riconosciuto dalle principali catene di distribuzione a livello europeo. Tale standard permette di ridurre i rischi legati alla sicurezza alimentare dei prodotti venduti (RMA e aspetti igienici), avere principi chiari e uniformi per la qualifica dei propri fornitori, dimostrare un controllo della base produttiva e degli approvvigionamenti e differenziare i prodotti.

Il protocollo GLOBALGAP definisce gli elementi di buone pratiche agricole, prevedendo la gestione di requisiti relativi a rintracciabilità, aspetti ambientali, prodotto (tecniche di coltivazione e di difesa), salute e sicurezza dei lavoratori, gestione documentale, audit interni e gestione dei reclami.

8.2.3.3.2. M03.02 - Promozione e informazione dei prodotti agricoli e floricoli certificati nel mercato interno

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nel quadro della sottomisura M03.02 riguarda esclusivamente le attività di informazione e di promozione a favore dei prodotti coperti da un regime di qualità o da un regime facoltativo di certificazione, previsti e effettivamente sostenuti (sovvenzionati) nella sottomisura M03.01. L'aiuto è concesso per la realizzazione di:

- progetti di informazione rivolti al consumatore, compreso le giovani generazioni e le scuole (con riferimento agli studenti e agli insegnanti);
- progetti di promozione rivolti agli operatori commerciali e dell'informazione.

I progetti sono attuati da associazioni di produttori a qualsiasi titolo, esclusivamente nel mercato interno europeo. La durata complessiva dei progetti non può essere superiore di 24 mesi.

I messaggi di informazione e di promozione devono incentrarsi su aspetti generali e oggettivi della qualità dei prodotti certificati, quali ad esempio:

- il ruolo dell'Unione europea nel sostegno e nella promozione della qualità e della sicurezza alimentare tramite i regimi di certificazione;
- le caratteristiche intrinseche e il loro valore organolettico e nutrizionale;
- gli aspetti inerenti la sicurezza igienico - sanitaria degli alimenti;
- i metodi di produzione rispettosi della salvaguardia e tutela dell'ambiente e in materia della gestione etico sociale;
- l'etichettatura e la tracciabilità delle produzioni certificate;
- il legame con l'origine (solo per le DOP/DOC/IGT);
- la genuinità, il sapore, la naturalità e la stagionalità;
- gli standard di allevamento per il benessere degli animali (per l'agricoltura biologica).

Non sono ammissibili a finanziamento le attività riguardanti marchi commerciali ovvero i prodotti e la marca di una o determinate imprese.

L'operazione concorre al Fabbisogno F08 "promozione delle produzioni di qualità anche attraverso azioni di sensibilizzazione.

La misura concorre alla focus area 3.a).

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto che si propone di coprire i costi derivanti da attività di informazione e promozione relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato nell'ambito della sottomisura M03.01.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione è strettamente collegata con la legislazione comunitaria e nazionale che attua la politica di qualità per i prodotti agricoli e agroalimentari, richiamata nell'articolo 16 del Reg. UE n. 1305/2013:

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 (DOP e IGP);
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alle organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli per il settore vitivinicolo e degli ortofrutticoli;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 (produzioni biologiche);
- Legge n. 4/2011 (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, istituito Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e decreti attuativi;
- Comunicazione della Commissione 2010/C 341/04 – Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti le **Organizzazioni di produttori agricoli**, intesi come gruppi di produttori in qualsiasi forma giuridica, che includono agricoltori in attività (art. 9 del Reg n. 1307/2013) partecipanti ad un sistema di qualità, sostenuto dalla sottomisura M03.01 del PSR.

Le Organizzazioni di produttori agricoli possono presentare domanda di aiuto anche in forma aggregata di **associazione temporanee**, costituende o già costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Sono escluse le organizzazioni professionali e interprofessionali.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le spese dirette e indirette, sostenute dai beneficiari per la realizzazione delle attività di informazione e di promozione nel mercato interno unionale:

- partecipazione a manifestazioni, fiere, concorsi ed eventi simili a livello regionale, nazionale o comunitario o altre iniziative analoghe nel settore delle pubbliche relazioni;
- realizzazione, acquisto e diffusione di materiale informativo – promozionale;
- attuazione di azioni, eventi e campagne di informazione, pubblicitarie e di comunicazione che riguardano la ristorazione, la grande distribuzione organizzata, i canali di comunicazione ed i punti vendita;
- missioni di operatori commerciali, della ristorazione e dell'informazione (media) in Italia e all'estero (esclusivamente in ambito UE);

- altre azioni di informazione rivolte al mondo scolastico (insegnanti e studenti di ogni ordine e grado, operatori delle mense scolastiche), per promuovere i regimi certificati e i relativi prodotti.

Non sono riconosciute le seguenti spese:

- l'acquisto di materiale durevole e attrezzature e il noleggio di computer fissi;
- le spese ordinarie di gestione e di funzionamento dei soggetti beneficiari non espressamente e direttamente riconducibili ai costi di realizzazione del progetto;
- la progettazione e realizzazione di listini prezzi ed elenchi soci beneficiari;
- la realizzazione e produzione di imballi, confezioni ed etichette per la commercializzazione del prodotto;
- l'attività di informazione e promozione che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti devono riguardare uno dei regimi di qualità o facoltativi di certificazione, sovvenzionati dalla sottomisura M03.01 ed individuati nel capitolo 8.2.3.3.1.6. Le attività di informazione e di promozione devono essere svolte nel mercato interno unionale. Non sono ammissibili:

- le attività riguardanti marchi commerciali ovvero i prodotti e la marca di una o determinate imprese;
- le attività e azioni a favore delle aziende e operatori agricoli.

I progetti devono rispettare ed essere conformi con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato a favore della pubblicità, promozione e informazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

Il riferimento al territorio d'origine deve essere secondario rispetto al messaggio principale, salvo che per le produzioni certificate d'origine DOP (incluse le DOC/IGT per i vini).

Relativamente alla demarcazione con altri strumenti finanziari comunitari e coerenza con il primo pilastro, essa viene garantita dalla verifica delle iniziative presentate, al fine di evitare doppi finanziamenti e sovrapposizioni in termini di operazioni ammissibili con interventi analoghi delle OCM o sovvenzionati nel quadro di altre normative comunitarie vigenti. Nell'ambito della OCM vino non sono previste azioni di promozione sovrapponibili con quelle descritte nella presente misura, dal momento che nell'ambito della OCM vino vengono finanziati interventi analoghi e/o pubblicitari, che possono però essere realizzati esclusivamente in paesi terzi al di fuori dell'Unione europea. Per quanto concerne il settore degli ortofrutticoli si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione del progetto avviene nell'ambito di ciascuno dei regimi ammessi utilizzando i seguenti criteri:

- destinatari (operatori commerciali, media, scuola di ogni ordine e grado, consumatori in senso lato) del progetto di informazione e di promozione;
- qualità, contenuto e obiettivi dell'azione promozionale e informativa in relazione al regime di qualità

e al destinatario;

- nuove denominazioni (regimi di qualità);
- grado di rappresentatività dell'organismo proponente in base alle aziende aderenti al regime certificato ammesso;
- preferenze a parità di punteggio: il progetto a minor costo richiesto.

Ai fini della selezione dei progetti, i fondi disponibili possono essere ripartiti tra i regimi ammessi in relazione alla loro dimensione.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto, pari al 70 % del costo ammissibile. L'aiuto non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione definita al comma d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.

Per i costi indiretti si applica il tasso forfettario pari al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. Per le categorie di costi relativi alla opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'operazione è riconducibile alla misura del PSR 2007-2013. I possibili rischi, per la natura anche immateriale delle azioni, possono essere legati a:

1. qualità della domanda: completezza, esattezza;
2. corretta applicazione dei criteri di selezione;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari, accertamento dell'effettiva rispondenza dei produttori beneficiari a un regime ammissibile e eventualmente a un prodotto;
4. valutazione della qualità e la congruità dei progetti di attività di informazione e promozione; confronto delle proposte progettuali e dei beneficiari, al fine di selezionare quelle di più elevata qualità e che rappresentano maggiormente le imprese certificate;
5. valutare l'efficacia del progetto;
6. ragionevolezza del costo del progetto in relazione al target e agli obiettivi del progetto;
7. verificare l'efficacia dell'azione;

8. sistemi di controllo;
9. tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato;
10. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori;
11. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM), sovrapposizione dell'operazione con altre operazioni finanziate da altri enti e fondi pubblici, esclusione di attività riguardanti i marchi commerciali e prodotti e marche di una o determinate imprese.

8.2.3.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione si farà carico di:

1. qualità della domanda: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a base dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo e di verifica (VCM);
4. emanare bandi mirati per tipologia di regimi di qualità e di regimi facoltativi e uniformare le valutazioni tramite apposite commissioni;
5. selezionare il progetto in base ai destinatari potenziali, al numero/rappresentanza dei produttori certificati aderenti all'iniziativa;
6. ragionevolezza dei costi: verificare la congruità dei costi, definizione di costi standard, prezzi, introduzione di tassi forfettari, confronto di tre preventivi;
7. prevedere, ove possibile, la compilazione di questionari da parte dei destinatari per una valutazione dell'azione informativa o promozionale;
8. sistemi di controllo: collaborare con gli altri enti pubblici operanti nello stesso ambito promozionale per evitare la duplicazione del contributo, miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore;
9. tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;
10. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
11. verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali: utilizzo di sistemi informatici per l'accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM).

8.2.3.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

La sottomisura "promozione e informazione dei prodotti agricoli e floricoli certificati nel mercato interno" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.3.3.2.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli

impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.3.3.2.9.2;

- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.3.3.2.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

I regimi di qualità, individuati dalla Regione, sono descritti nei capitoli 8.2.3.3.1.6 e 8.2.3.3.1.11.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

I regimi facoltativi di certificazione volontaria, individuati dalla Regione per il settore ortofloricolo, sono descritti nei capitoli 8.2.3.3.1.6 e 8.2.3.3.1.11.

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedasi capitoli 8.2.3.3.1.9.1 e 8.2.3.3.2.9.1.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Vedasi capitoli 8.2.3.3.1.9.2 e 8.2.3.3.2.9.2.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Vedasi 8.2.3.3.1.9.3. e 8.2.3.3.2.9.3.

Di conseguenza la misura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si applica l'opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario", calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per le informazioni richieste si rimanda al capitolo 8.2.3.3.1.6 e 8.2.3.3.1.11.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Per le informazioni richieste si rimanda al capitolo 8.2.3.3.1.6 e 8.2.3.3.1.11.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei.
- Articoli 17, 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19.

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura 4 persegue principalmente l'obiettivo di stimolare la competitività del settore agricolo e forestale.

La sottomisura 4.4 e determinate operazioni nell'ambito delle altre sottomisure concorrono direttamente al perseguimento dell'obiettivo di garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima.

La misura nel suo complesso ha anche un effetto indiretto sulla realizzazione di uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

La misura sostiene investimenti finalizzati a migliorare il rendimento economico e ambientale del settore agricolo a livello di singola impresa agricola e agro-industriale e anche a livello collettivo (infrastrutture). Per la definizione di "investimento" si rinvia a quanto stabilito dall'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 46 con specifico riferimento agli investimenti nell'irrigazione.

La misura 4 risponde ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito all'analisi SWOT, con specifico riferimento ai seguenti:

- F09 - Sostenere i processi di ristrutturazione aziendale e di riconversione verso produzioni orientate al mercato;
- F10 - Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione;
- F11 - Miglioramento e razionalizzazione di infrastrutture agricole e forestali e dei sistemi irrigui aziendali e collettivi;
- F12 - Favorire il ricambio generazionale nelle aziende agricole;
- F13 - Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco-forestali locali.

La misura ha un ruolo fondamentale nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria, dal momento che risponde a molti dei fabbisogni più rilevanti individuati dalla strategia. In particolare, la misura intende perseguire insieme obiettivi economici e ambientali. La presenza di un settore agricolo

economicamente vitale è infatti uno dei presupposti fondamentali per mantenere un presidio umano sul territorio regionale, assai esposto al rischio di dissesto idrogeologico.

La misura 4, nel suo complesso, concorre alle focus area :

- 2a : in quanto, attraverso le sottomisure 4.1 e 4.3, le imprese agricole e forestali hanno la possibilità di migliorare la propria redditività e quindi la loro competitività sul mercato grazie alla realizzazione o potenziamento di infrastrutture e all'attivazione di processi produttivi innovativi e/o più efficienti
- 3a : in quanto attraverso la sottomisura 4.2 consente di migliorare la competitività dei produttori primari attraverso la creazione di un valore aggiunto dei prodotti agricoli privilegiando l'impiego diretto degli stessi prodotti nell'ambito della filiera agroalimentare nonché di migliorare la qualità dei prodotti;
- 4a : in quanto attraverso la sottomisura 4.4 promuove investimenti direttamente finalizzati alla tutela del paesaggio e alla salvaguardia della biodiversità
- 4a - 4b - 4c: in quanto, attraverso la sottomisura 4.1 (operazione P4,) preserva, ripristina e valorizza gli ecosistemi connessi all'agricoltura (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi).

Nell'ambito della misura 4 sono attivate tutte le sottomisure che concorrono alle seguenti focus area/priorità:

<i>Sottomisure</i>	<i>Operazione</i>	<i>Focus area / Priorità</i>
4.1	M04.01.01(2a)	<i>Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole</i>
4.1	M04.01.02(P4)	<i>Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura</i>
4.2	M04.02(3a)	<i>Migliore integrazione dei produttori primari nella filiera</i>
4.3	M04.03(2a)	<i>Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole</i>
4.4	M04.04(4a)	<i>Salvaguardia e ripristino della biodiversità</i>

La misura concorre ai seguenti obiettivi trasversali :

- **Innovazione:** gli interventi previsti concorrono a migliorare l'efficienza e la competitività delle filiere produttive e la qualità dei prodotti agroalimentari.
- **Ambiente:** gli investimenti produttivi di cui alle sottomisure 04.01, 04.02 e 04.03 sostengono anche il miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende attraverso risparmio idrico, efficienza energetica, riduzione di emissioni inquinanti, difesa del suolo dall'erosione e riutilizzo di scarti e sottoprodotti. Gli investimenti non produttivi di cui alla sottomisura 04.04 sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione e/o ripristino degli elementi caratteristici del territorio e del paesaggio rurale ligure destinati alla salvaguardia della bio-diversità.

La misura concorre altresì a favorire la ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale post crisi COVID

- 19. Si configura, pertanto, la necessità di un rafforzamento nella realizzazione delle azioni da essa previste.

A tal fine sono utilizzate le risorse finanziarie aggiuntive che i regolamenti (UE) n. 2020/2094 e n. 2020/2220 hanno messo a disposizione per il perseguimento dell'obiettivo.

Nell'ambito della misura M.4, tali risorse aggiuntive, c.d. EURI [dal regolamento (UE) 2020/2094 che ha istituito lo European Union Recovery Instrument], sono allocate alla tipologia di operazione M.4.1.- supporto agli investimenti nelle aziende agricole. Esse sono programmate e monitorate separatamente rispetto alle risorse ordinarie assegnate alla stessa misura a copertura del periodo 2014/2022.

Combinazione con altre misure

Nell'attuazione del programma, la misura 4 può essere combinata con altre misure a fini di semplificazione (progetti integrati così come definiti al capitolo 8.2.4.6 e pacchetto giovani) o al fine di realizzare progetti di cooperazione a livello territoriale, settoriale o di filiera.

La misura 4 può essere combinata con le misure 1, 3, 6.1 (pacchetto giovani), 10, 11, 14, 16.

Per evitare differenze di trattamento tra i progetti integrati tra le misure 4.1 e 6.1 presentati nelle diverse fasi di attuazione del PSR, una parte delle risorse aggiuntive di cui al regolamento (UE) n. 2020/2220 sono utilizzate per completare il finanziamento dei suddetti progetti integrati, scorrendo le graduatorie e concedendo il sostegno della misura 4.1 ai giovani che hanno già ottenuto il sostegno sulla misura 6.1, a condizione che la domanda sia risultata ammissibile e il relativo punteggio a seguito del bando di gara della misura 4.1 e dell'applicazione dei criteri di selezione afferenti a questa misura sia superiore al minimo previsto dal bando.

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. M04.01.01(2a) - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione persegue l'obiettivo di:

- migliorare l'efficienza economica aziendale;
- accrescere il valore aggiunto aziendale tramite la trasformazione in azienda e la vendita diretta in azienda dei prodotti aziendali;
- migliorare le prestazioni ambientali aziendali con particolare riferimento a risparmio idrico, energetico, riduzione delle emissioni inquinanti, difesa del suolo dall'erosione;

- miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro;

Il tipo di operazione risponde ai fabbisogni F09, F10, F12 individuati in seguito all'analisi SWOT, e concorre alla focus area 2A.

Oltre alla FA 2a) l'operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti FA:

3a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

5b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

5c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di Emissione Nazionale.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare, articoli 61 , 65 e 69;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Imprese agricole singole e associate.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità

globale dell'azienda agricola e che siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato con particolare riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli investimenti possono riguardare:

- a. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- b. le attività complementari svolte dall'azienda agricola per la trasformazione e/o la vendita di prodotti agricoli, di prevalente provenienza aziendale, in prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative ai seguenti investimenti :

1. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati, direttamente funzionali alla produzione agricola, alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali di cui al precedente punto b). Non sono ammesse a finanziamento le spese relative alle abitazioni a magazzini, avanserre, depositi attrezzi, ricoveri per macchinari e scorte, ad esclusione dei fienili, e ogni altro manufatto non direttamente connesso alla produzione agricola o alla trasformazione o vendita dei prodotti aziendali.
2. Ristrutturazione, attraverso la riduzione del numero delle piante, l'abbassamento della chioma, l'eventuale ricorso a innesti o altre tecniche colturali non ordinarie, di vecchi oliveti, castagneti e nocciolati per ridurre i costi di produzione e favorire la meccanizzazione;
3. impianto di colture poliennali finalizzate al miglioramento fondiario quali frutteti, oliveti, vigneti o colture arboree o arbustive con un ciclo colturale di almeno cinque anni. Non sono ammissibili a finanziamento impianti di bosco compresi gli impianti di bosco ceduo a rotazione rapida;
4. sistemazione duratura dei terreni agricoli per assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;
5. realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici a servizio delle colture e degli allevamenti o delle attività complementari aziendali di cui al precedente punto b);
6. acquisto di macchinari e impianti per la protezione dell'ambiente dai sottoprodotti dei cicli produttivi aziendali quali: reflui, rifiuti, emissioni;
7. acquisto di macchine e di attrezzature (compresi elaboratori elettronici) impiegate nella produzione agricola, zootecnica o nelle attività complementari di cui al precedente punto b);
8. Investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili (solare, eolico) e/o di biomasse solo derivanti da sottoprodotti e/o residui, di origine prevalentemente aziendale, derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli e forestali.
9. Acquisto di terreno, solo se inserito in un complesso di investimenti finanziati con la medesima operazione, all'interno del quale il costo dell'acquisto di terreno non può superare il 10% della spesa totale ammessa a contributo nell'ambito di questa misura;
10. Recinzioni di terreni destinati a colture agricole di elevato pregio o di terreni agricoli adibiti al pascolo;
11. Investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
 - Acquisto di software;
 - Creazione di siti internet e/o ampliamento delle loro funzionalità;

- Acquisto di brevetti e licenze;

Per quanto riguarda gli investimenti di cui al punto 8 (produzione di energia elettrica o termica), gli impianti devono essere commisurati alle esigenze energetiche, su base annuale, relative ai cicli produttivi agricoli dell'azienda agricola interessata.

Gli investimenti di cui ai punti 1 (limitatamente alla ristrutturazione di fabbricati), 3 (limitatamente a nuove specie varietali), 5, 6, 7, 8 e 11, potranno essere finanziati con le nuove risorse aggiuntive c.d. EURI solo nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 58 bis, paragrafo 5, comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 [così come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220], a condizione cioè che essi promuovano lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e contribuiscano ad una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea, tra l'altro, con gli obiettivi agro climatico ambientali perseguiti dallo stesso regolamento.

Con riferimento a trattori, mietitrebbie, nuovi impianti arborei e frantoi oleari la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, deve essere calcolata sulla base dei costi standard unitari determinati sulla base degli studi metodologici elaborati dalla Rete Rurale Nazionale/Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Relativamente alle spese di progettazione la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, deve essere calcolata sulla base dei costi standard unitari determinati sulla base degli studi metodologici elaborati dalla Rete Rurale Nazionale/Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1) Impresa agricola dotata di partita IVA con codice attività riferito all'attività agricola;

2) ad investimenti ultimati la dimensione economica aziendale, in termini di Produzione Standard, dovrà essere superiore a 18.000 Euro, ridotta a 14.000 Euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell'allegato "elenco comuni svantaggiati". Nel caso di investimenti collettivi il requisito di ammissibilità si considera assolto se, ad investimenti ultimati, la dimensione economica media delle aziende interessate è superiore ai limiti sopra stabiliti;

3) l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avvenire all'interno dell'azienda agricola e deve riguardare prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato, di prevalente origine aziendale. Fanno eccezione gli ingredienti complementari necessari per motivi di trasformazione. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione deve essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato;

4) presentazione di un piano di sviluppo aziendale in cui sono dimostrati:

- la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti;
- il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici o ambientali (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni) o entrambi;

5) per quanto riguarda gli investimenti per l'energia rinnovabile, che consumano o producono energia, si

applicano le norme minime in materia di efficienza energetica indicate al capitolo 8.2.4.7.

6) per quanto riguarda gli impianti per la produzione di bioenergia si applicano le norme indicate al capitolo 8.2.4.7.

7) per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia di cui al punto 8 del capitolo precedente: è escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. La produzione di energia è limitata ai combustibili derivanti da scarti aziendali o di origine locale, al fine di minimizzare le necessità di trasporto, e derivanti altresì da una gestione attiva delle foreste, in modo da favorire l'avvio di filiere corte. Gli impianti funzionanti a biomasse dovranno sfruttare scarti di produzione agricola, agro-industriale o forestale locale, minimizzando le necessità di trasporto. Con il termine "locale" si intende una distanza di non più di 70 km tra il luogo di produzione e il luogo di utilizzo;

8) gli investimenti in impianti per la produzione di energia, di cui al punto 8 del capitolo precedente, il cui principale obiettivo è la produzione di energia elettrica dalle biomasse sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione.

9) per quanto riguarda la definizione di "aziende agricole associate": vedere capitolo 8.2.4.3.1.11.

10) irrigazione. La regione Liguria rientra complessivamente nel distretto idrografico dell'Appennino settentrionale e nel distretto idrografico del Po. Per tali distretti sono stati approvati i relativi piani di gestione che sono stati regolarmente notificati alla Commissione UE;

Questo tipo di operazione non sostiene gli investimenti che possono essere oggetto di sostegno finanziario nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, se non nei casi previsti dal capitolo 14.1.1.

Relativamente ai costi per investimenti nell'irrigazione, gli stessi sono ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 46 del Reg. UE n. 1305/2013 e precisamente:

- a norma del paragrafo 3, obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.
- a norma del paragrafo 4:

a) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi dell'infrastruttura di irrigazione preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al:

- 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o alla implementazione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l'immediato intervento in casi di perdite idriche;
- 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;

b) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le

seguenti condizioni:

- l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
- l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento.

Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:

- la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;
- la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;
- realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione

11) Gli investimenti di cui ai punti 1 (limitatamente alla ristrutturazione di fabbricati), 3 (limitatamente a nuove specie varietali), 5, 6, 7, 8 e 11 potranno essere finanziati con le nuove risorse aggiuntive c.d. EURI alle condizioni di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 5, comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 [così come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220].

Specificità settoriali.

Al fine di favorire la ristrutturazione aziendale verso comparti produttivi maggiormente redditizi e duraturi sono introdotte le seguenti limitazioni settoriali:

- Per settore vitivinicolo sono ammissibili esclusivamente investimenti connessi alla produzione e trasformazione di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica;
- Per il settore zootecnico gli investimenti connessi alla produzione del latte sono ammissibili esclusivamente se connessi alla vendita diretta (da produttore a consumatore finale) del latte, alla trasformazione del latte in azienda o al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8.

Per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, del vitivinicolo e dell'apicoltura si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1

Non sono previsti limiti territoriali.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni -conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione o alla misura 112 del periodo di programmazione 2007-2013 - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013;
- recupero di terreni abbandonati (finalizzati all'aumento della SAU) per almeno il 10% della SAU posseduta a fine investimento;
- aumento delle dimensioni aziendali, in termini di Produzione Standard e a investimenti ultimati, pari almeno al 10% rispetto alle dimensioni aziendali possedute al momento della domanda di aiuto;
- imprese operanti in aree rurali di tipo D;
- imprese con una dimensione aziendale, ad investimenti ultimati, compresa tra i 25.000 ed i 100.000 Euro in termini di Produzione Standard.
- investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1;
- investimenti destinati alla riduzione dell'impatto ambientale in termini di riduzione nell'utilizzo delle risorse energetiche e idriche, in termini di riduzione di emissioni nocive per l'ambiente o in termini di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico;
- investimenti destinati a ridurre l'impatto agricolo nelle ZVN;
- Per il settore floricolo, limitatamente al fiore reciso :
 - Investimenti di riconversione verso prodotti diversi dal fiore reciso;
 - Investimenti innovativi anche in biotecnologie.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari a:

40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% per ciascuno dei seguenti casi:

- imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni -conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione o alla misura 112 del periodo di programmazione 2007-2013 - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013;
- progetti integrati;
- investimenti in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- investimenti sovvenzionati nell'ambito del PEI;
- investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto concerne gli investimenti connessi alla trasformazione e vendita di prodotti agricoli l'intensità dell'aiuto è limitata al 40%.

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati)
3. Ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell'azienda)
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. Verifica della effettiva realizzazione degli interventi
8. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere realizzate,
9. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM)
10. verifica che la produzione di energia sia effettivamente limitata alle esigenze aziendali e non soggetta a ulteriori benefici finanziari (es conto energia)
11. Verifica del PAS (sostenibilità finanziaria ed economica dell'investimento e incremento delle prestazioni aziendali in termini economici o ambientali)
12. tracciabilità dei controlli effettuati;
13. Valutazione dei criteri di selezione;
14. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento;
15. Non rispetto, per quanto concerne gli investimenti finanziati con le nuove risorse aggiuntive c.d. EURI, delle condizioni di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 5, comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 [così come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/2220].

8.2.4.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori;
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo;
3. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi;
4. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle procedure, formazione del personale;
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema sanzionatorio proporzionale e dissuasivo;
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. Verifica della effettiva realizzazione degli interventi: controllo in-situ di tutti gli investimenti finanziati
8. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere : adozioni di sistemi standard di valutazione, accreditamento dei consulenti dopo adeguata formazione; "rating" dei consulenti, formazione del personale istruttore;
9. verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali:

- utilizzo di sistemi informatici per l'accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM)
10. verifica che la produzione di energia sia effettivamente legata alle esigenze aziendali: misurazione a regime e su base annuale dell'energia effettivamente immessa in rete e quella consumata dall'impresa.
 11. Verifica del PAS: adozione di sistemi di valutazione standardizzati basati su elementi oggettivi e, per casi particolari, istituzione di una commissione di valutazione.
 12. tracciabilità dei controlli effettuati: check-list standardizzate e informatizzate per ogni controllo effettuato
 13. Valutazione dei criteri di selezione: adozione di procedure di verifica standardizzate, formazione del personale;
 14. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento: informazione dei beneficiari, realizzazione di controlli ex-post specifici, con particolare attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo;
 15. Il controllo delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 58 bis, paragrafo 5, comma 1 del regolamento (UE) 1305/2013 sarà attuato verificando che gli investimenti siano realizzati nelle zone rurali utilizzando la base dati delle zonizzazioni già in uso nel PSR. Per quanto concerne le finalità delle azioni intraprese saranno predisposte apposite modalità di controllo di concerto con l'Organismo Pagatore nell'ambito del VCM.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M04.01.2A - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.4.3.1.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.4.3.1.9.2 (VCM).
- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.4.3.1.9.2

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda l'acquisizione di trattori e mietitrebbie, nuovi impianti arborei e frantoi oleari, la spesa ammissibile deve essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari - UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). La spesa sarà determinata secondo la metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale/ISMEA, conformemente alla lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013), certificata ai sensi dell'articolo 62 del Reg (UE) n. 487 1305/2013.

Relativamente alle spese di progettazione si deve utilizzare il tasso forfettario (opzioni c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale /ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Vedere capitolo 8.2.4.6.

Definizione di progetti integrati

Vedere capitolo 8.2.4.6.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedere capitolo 8.2.4.6.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

In coerenza con le motivazioni definite nell'analisi SWOT e nella strategia sono definiti si seguenti **target settoriali**:

- Per settore vitivinicolo sono ammissibili esclusivamente investimenti connessi alla produzione e trasformazione di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica;
- Per il settore zootecnico gli investimenti connessi alla produzione del latte sono ammissibili esclusivamente se connessi alla vendita diretta (da produttore a consumatore finale) del latte, alla trasformazione del latte in azienda o al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8.1;
- Per il settore floricolo, limitatamente al fiore reciso sono prioritari gli Investimenti di riconversione verso prodotti diversi dal fiore reciso e gli investimenti innovativi in biotecnologie.

In coerenza con le motivazioni definite nell'analisi SWOT e nella strategia è stato definito il **target territoriali** prioritario imprese operanti in aree rurali di tipo D

In coerenza con le motivazioni definite nell'analisi SWOT e nella strategia è stato definito il **target strutturale** prioritario di aumento delle dimensioni aziendali.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedere capitolo 8.2.4.6.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedere capitolo 8.2.4.7.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedere capitolo 8.2.4.7.

8.2.4.3.2. M04.01.02(P4) - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione persegue l'obiettivo di preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura tramite la realizzazione di investimenti aziendali finalizzati principalmente a tale scopo o compatibili con esso.

Il tipo di operazione risponde ai fabbisogni F03, F17, F23, F26 e F27 individuati in seguito all'analisi SWOT, e concorre alla priorità n. 4.

Oltre alla priorità n. 4, l'operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti FA:

2a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole

5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura.

In merito alla qualità dell'aria, la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di Emissione Nazionale.

Analogamente ad altri interventi per i quali è previsto il sostegno dalla misura M.4.1.1, il recupero dei prati degradati costituisce un investimento una tantum soggetto alle condizioni di stabilità delle operazioni e va considerato al netto di costi di mantenimento e/o di esercizio.

In tali termini, il sostegno previsto nell'ambito dell'operazione M. 4.1.2 esclude di fatto qualsiasi rischio di doppio finanziamento da altre operazioni del PSR, in particolare rispetto al premio previsto dall'operazione M. 10.1.B - interventi su prati stabili, pascoli e prati pascoli.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, in particolare, articoli 61, 65 e 69;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Imprese agricole singole e associate.

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità ambientale dell'azienda agricola e che siano conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato con particolare riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Gli investimenti possono riguardare esclusivamente la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

Sono ammissibili le seguenti spese per investimenti riconducibili alla FA 4B:

1. miglioramento di serre e strutture fisse di analoga funzione con l'introduzione di controllo e regolazione dei fattori ambientali (umidità, temperatura, illuminazione), aperture insect-proof e altri impianti ed attrezzature atti a ridurre l'incidenza di insetti dannosi e malattie fungine/batteriche e di conseguenza ridurre l'impiego di fitofarmaci;
2. acquisto di macchine irroratrici a basso o ultra basso volume di erogazione in alternativa a irroratrici a volume normale/alto, che consentano rispetto a queste ultime, una riduzione dei volumi erogati di almeno il 50%;
3. acquisto di macchine per la disinfezione del terreno con mezzi fisici (calore);
4. realizzazione di impianti di coltivazione fuori suolo a ciclo chiuso in alternativa a impianti di coltivazione fuori suolo a ciclo aperto;
5. realizzazione di impianti e acquisto di attrezzature per il recupero delle acque piovane e per il riuso dell'acqua proveniente da impianti di depurazione aziendali e non aziendali;

Sono ammissibili le seguenti spese riconducibili alla FA 4C:

6. realizzazione di impianti per il compostaggio dei sottoprodotti organici aziendali;
7. acquisto di bio triturator e analoghe macchine per la triturazione al fine di rendere idonei alla distribuzione sul terreno e/o al compostaggio di residui di potatura, residui delle coltivazioni, infestanti;
8. acquisto di macchine invasatrici con dosatore automatico per concimi granulari in alternativa a macchine invasatrici tradizionali.

Sono ammissibili le seguenti spese riconducibili contemporaneamente alle FA 4A, 4B, 4C:

9. recupero di prati degradati mediante decespugliamento, eliminazione delle infestanti, ripristino di danni da fauna selvatica, trasemine e di quant'altro occorrente e correlato a tali operazioni;
10. acquisto di software specifico e/o di brevetti e licenze per la riduzione dei consumi idrici ed energetici, di fitofarmaci, di concimi, per la gestione di reflui, rifiuti ed emissioni.

Relativamente alle spese di progettazione la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra

riportate, deve essere calcolata sulla base dei costi standard unitari determinati sulla base degli studi metodologici elaborati dalla Rete Rurale Nazionale/Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

- 1) Impresa agricola dotata di partita IVA con codice attività riferito all'attività agricola.
- 2) Ad investimenti ultimati la dimensione economica aziendale, in termini di Produzione Standard (PS), dovrà essere superiore a 18.000 Euro, ridotta a 14.000 Euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell'allegato "PSR Liguria - Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 Reg. 1305/2013". Nel caso di investimenti collettivi il requisito di ammissibilità si considera assolto se, ad investimenti ultimati, la dimensione economica media delle aziende interessate è superiore ai limiti sopra stabiliti.
- 3) Presentazione di un piano di sviluppo aziendale in cui sono dimostrati:
 - il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini ambientali: ripristino/conservazione di habitat, riduzione dei consumi di concimi, di fitofarmaci e di acqua, riduzione delle emissioni, riduzione degli output di reflui e rifiuti di origine aziendale;
 - la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti.
- 4) Per quanto riguarda la definizione di "aziende agricole associate": vedere capitolo 8.2.4.3.1.11.

Specificità settoriali:

Per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, del vitivinicolo e dell'apicoltura si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1

Non sono previsti limiti territoriali.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Imprese condotte, al momento della presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni - conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013.
- Imprese operanti in aree rurali di tipo D;
- Investimenti che hanno effetto su più di uno dei seguenti fattori ambientali:
 - miglioramento/conservazione della biodiversità;
 - migliore gestione dell'acqua;
 - migliore gestione del suolo;
 - riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci;
 - riduzione della produzione di reflui/rifiuti/emissioni e/o loro trattamento, riciclaggio e riuso.
- Investimenti realizzati in area parco, in zone Natura 2000 e nelle ZVN.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra, e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013, le domande saranno classificate in base a un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari a:

40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% per ciascuno dei seguenti casi:

- imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni - conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013;
- progetti integrati;

investimenti in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati)
3. Ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell'azienda)
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. Verifica della effettiva realizzazione degli interventi
8. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere realizzate,
9. sovrapposizione con agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM)
10. Verifica del PAS (sostenibilità finanziaria ed economica dell'investimento)
11. Tracciabilità dei controlli effettuati;
12. Valutazione dei criteri di selezione;
13. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento.

8.2.4.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione;

2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo;
3. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi;
4. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle procedure, formazione del personale;
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema sanzionatorio proporzionale e dissuasivo;
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. Verifica della effettiva realizzazione degli interventi: controllo in-situ di tutti gli investimenti finanziati
8. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere: adozioni di sistemi standard di valutazione, accreditamento dei consulenti dopo adeguata formazione del personale istruttore;
9. Verifica di eventuali sovrapposizioni delle agevolazioni con altri fondi comunitari e/o nazionali: utilizzo di sistemi informatici per l'accesso ad altre banche dati di fondi europei/regionali (OCM)
10. Verifica del PAS: adozione di sistemi di valutazione standardizzati basati su elementi oggettivi e, per casi particolari, istituzione di una commissione di valutazione.
11. Tracciabilità dei controlli effettuati: check-list standardizzate e informatizzate per ogni controllo effettuato
12. Valutazione dei criteri di selezione: adozione di procedure di verifica standardizzate, formazione del personale;
13. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento: informazione dei beneficiari, realizzazione di controlli ex-post specifici, con particolare attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M04.01.P4 - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.4.3.2.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.4.3.2.9.2 (VCM);
- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.4.3.2.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Relativamente alle spese di progettazione si deve utilizzare il tasso forfettario (opzioni c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale

Nazionale /ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente

Definizione di progetti integrati

Vedere capitolo 8.2.4.6

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedere capitolo 8.2.4.6

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente, in quanto il presente tipo di operazione si riferisce alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedere capitolo 8.2.4.6

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedere capitolo 8.2.4.7

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedere capitolo 8.2.4.7

8.2.4.3.3. M04.02 - Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione persegue l'obiettivo di :

- migliorare l'efficienza della filiera, con particolare riferimento alla creazione o consolidamento di sbocchi di mercato stabili e duraturi per i produttori del prodotto di base;
- migliorare l'efficienza economica aziendale;
- migliorare le prestazioni ambientali aziendali con particolare riferimento a risparmio idrico, energetico, riduzione delle emissioni inquinanti, riutilizzo degli scarti e dei sottoprodotti;
- migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro;
- favorire l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1.

Il tipo di operazione risponde ai pertinenti fabbisogni F09 e F10 individuati in seguito all'analisi SWOT e concorre alla focus area 3A.

Oltre alla FA 3a) l'operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti FA:

4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

5b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

5c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di Emissione Nazionale.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
- Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014).

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

Imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili esclusivamente agli investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I prodotti non compresi nell'allegato I possono costituire soltanto una componente minore dell'input a condizione che siano necessari al processo di trasformazione. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I.

Gli investimenti devono essere conformi alle norme comunitarie con particolare riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti:

- 1) acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione) di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli escluso l'acquisto del terreno;
- 2) costruzione e ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, escluso l'acquisto del terreno.
- 3) acquisto di macchine e attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e/o forestali, compresi elaboratori elettronici.
- 4) investimenti necessari per l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate.
- 5) Investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
 - Acquisto di software;
 - Creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet;
 - Acquisto di brevetti e licenze;

6) investimenti relativi alla riduzione del consumo di acqua e alla depurazione e riutilizzo in azienda e per il risparmio idrico

7) Investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili : solare, eolico o di biomasse solo derivanti da sottoprodotti derivanti dalla trasformazione, prevalentemente aziendale, di prodotti agricoli o forestale.

Non sono ammissibili investimenti che riguardano il commercio al dettaglio.

Nel caso di rilocalizzazione degli stabilimenti di produzione i costi relativi a fabbricati e relative pertinenze di cui ai punti 1 e 2 devono essere computati al netto del valore delle strutture dismesse.

Per essere ammissibili al sostegno, le spese devono rispettare le norme di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Con riferimento ai frantoi oleari la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, deve essere calcolata sulla base dei costi standard unitari determinati sulla base degli studi metodologici elaborati dalla Rete Rurale Nazionale/Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Relativamente alle spese di progettazione la spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, deve essere calcolata sulla base dei costi standard unitari determinati sulla base degli studi metodologici elaborati dalla Rete Rurale Nazionale/Ismea ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

1) l'operazione deve riguardare la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), provenienti da produttori primari. Il controllo viene effettuato annualmente nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento tramite registri fiscali o altra documentazione fiscale. Limitatamente al settore dell'olio d'oliva sono ammessi anche gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima;

2) nel settore lattiero-caseario, non sono ammissibili gli investimenti che hanno per oggetto la produzione di latte confezionato esclusi i casi di accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8.1;

3) Per quanto riguarda gli investimenti di cui al punto 7 (energia), gli impianti devono essere commisurati alla dimensione dell'azienda e alle esigenze energetiche relative ai cicli produttivi su base annuale. E' escluso qualsiasi sostegno per impianti che utilizzino biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. Limitatamente agli investimenti il cui principale obiettivo è la produzione di energia elettrica, questi sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione.

4) è obbligatoria la presentazione di un piano di sviluppo aziendale in cui sono dimostrati:

- a) la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti;
- b) il conseguimento di un vantaggio per i produttori del prodotto agricolo di base in termini economici o il mantenimento delle condizioni esistenti qualora queste rischiarono di venire meno in mancanza di interventi;
- c) il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici o ambientali (in termini di consumi energetici, idrici ed emissioni) o entrambi.

Nel settore dell'olio d'oliva, gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima, sono esentati dalla dimostrazione di cui al precedente punto 4b in quanto già il semplice servizio di molitura delle olive costituisce un indubbio vantaggio economico per i produttori di base che, in assenza di tale servizio, non potrebbero commercializzare il prodotto.

Per quanto concerne i settori degli ortofrutticoli e del vitivinicolo si applicano le norme di demarcazione e di complementarità di cui al capitolo 14.1.1

Non sono previsti limiti territoriali.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- operazioni connesse allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato;
- operazioni realizzate da agricoltori associati;
- operazioni che riguardano prodotti di qualità certificata in base a norme europee, nazionali o regionali di cui alla misura 3.1;
- operazioni che determinano un aumento delle condizioni di sicurezza del lavoro;
- operazioni che creano un valore aggiunto ambientale (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni).

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% nel caso di investimenti sovvenzionati nell'ambito del PEI.

Nel caso degli aiuti per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non è un prodotto agricolo di cui all'allegato I del TFUE si applica il regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, con un'intensità di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati)
3. Ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell'azienda)
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. verifica della effettiva realizzazione degli interventi Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere realizzate
8. verifica applicazione del regime "de minimis"
9. sovrapposizione con agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali (es OCM)
10. verifica del rispetto della destinazione d'uso e degli impegni sottoscritti per il periodo di vincolo previsto
11. nel caso di investimenti per la produzione di energia verificare che la produzione di energia sia effettivamente limitata alle esigenze aziendali
12. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
13. Valutazione dei criteri di selezione;

8.2.4.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori;
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo.
3. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi
4. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle procedure, formazione del personale;
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema sanzionatorio proporzionale e dissuasivo;
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. Verifica della effettiva realizzazione degli interventi: controllo in-situ di tutti gli investimenti finanziati;
8. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere realizzate: adozioni di sistemi standard di valutazione, accreditamento dei consulenti dopo adeguata formazione; "rating" dei consulenti, formazione del personale istruttore;
9. sovrapposizione e/o doppio finanziamento con altri settori; applicazione regime "de minimis": accesso e consultazione banche dati disponibili;
10. verifica del rispetto della destinazione d'uso e degli impegni sottoscritti per il periodo di vincolo previsto: informazione dei beneficiari, realizzazione di controlli ex-post specifici, con particolare

attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo .

11. verifica che la produzione di energia sia effettivamente legata alle esigenze aziendali: misurazione a regime e su base annuale dell'energia effettivamente immessa in rete e quella consumata dall'impresa.
12. assenza di ulteriori agevolazioni per l'energia prodotta (es conto energia): accesso e consultazione banche dati disponibili;
13. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate, formazione del personale.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M04.02 Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.4.3.2.9.1.

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.4.3.2.9.2 (VCM).
- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.4.3.2.9.2

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda i frantoi oleari, la spesa ammissibile deve essere calcolata sulla base delle tabelle standard di costi unitari - UCS (opzione b, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013). La spesa sarà determinata secondo la metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale/ISMEA, conformemente alla lettera a), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013), certificata ai sensi dell'articolo 62 del Reg (UE) n. 487 1305/2013.

Relativamente alle spese di progettazione si deve utilizzare il tasso forfettario (opzioni c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013), di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla Rete Rurale Nazionale /ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. UE 1303/2013.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

In coerenza con le motivazioni definite nell'analisi SWOT e nella strategia sono definiti si seguenti **target settoriali**:

- nel settore lattiero-caseario, non sono ammissibili gli investimenti che hanno per oggetto la produzione di latte confezionato esclusi i casi di accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8.1.
- Per il settore dell'olio d'oliva sono ammessi anche gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013


Vedere capitolo 8.2.4.7.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Vedere capitolo 8.2.4.7.



8.2.4.3.4. M04.03 -Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura o della silvicoltura

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il recupero alle attività agricole e forestali di aree abbandonate o sottoutilizzate, nonché l'introduzione nell'ambito produttivo di macchine e attrezzature di maggiori dimensioni collegate sia ad esigenze di maggior produttività che, sempre più spesso, al miglioramento delle condizioni e della sicurezza sul lavoro, portano alla necessità di sviluppare le infrastrutture stradali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali sia in termini di nuove strade che di adeguamenti per quelle già esistenti.

Analogamente necessita lo sviluppo di nuove infrastrutture irrigue o il miglioramento di quelle già esistenti al fine di ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo dell'acqua a scopi irrigui e zootecnici.

Per quanto riguarda la densità delle strade forestali, nel corso di una azione sperimentale sostenuta tramite il progetto ALCOTRA-Renefor sono stati redatti due Piani Forestali Territoriali di Indirizzo (PFTI) che hanno interessato una superficie totale di 49.000 ettari che rappresentano una superficie sufficientemente rappresentativa per il panorama regionale. La densità viaria emersa dai PFTI, tenuto conto anche della viabilità ordinaria di collegamento urbano - che riveste comunque un interesse in termini di avvicinamento al bosco, è di 23,5 ml/HA a fronte di una densità ottimale di circa 40 ml/HA. I PFTI evidenziano con chiarezza la necessità di sostenere la realizzazione di infrastrutture forestali che possano determinare una riduzione dei costi di gestione, creando quindi condizioni favorevoli per incentivare lo sviluppo economico (e occupazionale) del settore forestale.

Il tipo di operazione persegue pertanto l'obiettivo di migliorare l'efficienza economica aziendale attraverso la costruzione o l'adeguamento delle infrastrutture per l'irrigazione e per l'accessibilità ai terreni agricoli e forestali a fini produttivi.

Il tipo di operazione risponde ai fabbisogni F09, F10 e F11 individuati in seguito all'analisi SWOT, e concorre alla focus area 2A.

Oltre alla FA 2a) l'operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti FA:

5a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

5c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli

investimenti realizzati.

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e legislazione europea in materia di appalti di lavori e forniture e relativa legislazione nazionale di attuazione.

La gestione dell'acqua deve rispettare le disposizioni dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e della direttiva 2000/60/CE.

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

- Enti pubblici anche in forma associata (per esempio: unioni di comuni), partenariati misti pubblico/privati tra gli enti pubblici e i soggetti privati pertinenti per tipo di operazione.
- Associazioni e reti tra imprenditori agricoli e/o forestali e proprietari o conduttori di terreni agricoli o forestali, compresi i consorzi di miglioramento fondiario e i consorzi di bonifica

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

Il tipo di operazione sostiene:

- a) la costruzione, o l'adeguamento alle esigenze di transito o di regimazione delle acque, delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali;
- b) la costruzione, o il miglioramento al fine di contenere la dispersione idrica, di invasi, vasche di accumulo e acquedotti per l'irrigazione (limitatamente agli invasi di capacità inferiore a 250.000 mc e relativa rete di distribuzione) o per uso zootecnico; o con funzioni antincendio in combinazione con la funzione irrigua;

Per quanto riguarda le strade di accesso ai terreni agricoli, la copertura con asfalto, cemento o simili non costituisce una spesa ammissibile se non in casi debitamente giustificati in relazione ai rischi di erosione del fondo stradale.

Sono ammissibili esclusivamente investimenti in infrastrutture.

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti relativi alle infrastrutture non riguardano singole imprese o singoli proprietari di terreni, ma

si riferiscono a una pluralità di essi; il proprietario/gestore deve garantire l'accessibilità a tutti gli utenti potenziali dell'infrastruttura costruita o adeguata in quanto infrastruttura al servizio di una moltitudine di imprenditori e non solo di quelli che promuovono l'investimento;

Sono esclusi dal finanziamento gli investimenti destinati alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Per quanto riguarda gli investimenti relativi alle strade, sono ammissibili solo le operazioni relative a quelle strade che danno accesso pubblico a terreni agricoli e/o forestali e sono utilizzate prevalentemente a fini agricoli e/o forestali. La costruzione di nuove strade deve tener conto delle esigenze di regimazione delle acque al fine di prevenire il ruscellamento. L'adeguamento delle strade o di altre forme di accesso ai terreni agricoli e/o forestali deve avvenire in funzione delle esigenze di transito per le macchine agricole e/o forestali, della sicurezza o della regimazione delle acque per prevenire il ruscellamento.

Per quanto riguarda l'irrigazione, le condizioni di ammissibilità sono stabilite dall'art. 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e in particolare

- a norma del paragrafo 3, obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno.
- a norma del paragrafo 4 :

a) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi dell'infrastruttura di irrigazione preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al:

- 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o alla implementazione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l'immediato intervento in casi di perdite idriche;

- 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;

b) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:

- l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;

- l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento.

Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:

- la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;

- la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;
- realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione.

Gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammissibili quando, attraverso una valutazione preliminare, soddisfano le seguenti condizioni :

- interessano corpi idrici per i quali nel pertinente piano di bacino lo stato non sia stato ritenuto meno di buono per motivi inerenti alla quantità di acqua. Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le condizioni previste al comma 6 dell'art.46, dal primo al quarto trattino.
- un'analisi ambientale approvata dall'autorità competente mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.
- i corpi idrici interessati non devono essere ritenuti, nel pertinente piano di bacino, in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici che nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) erano irrigabili.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento.

Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, necessita una valutazione di impatto ambientale.

- Gli investimenti che consistono nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente devono, in base ad una valutazione ex ante, prevedere un risparmio idrico potenziale superiore al 15%;

Per quanto riguarda l'irrigazione e al fine di garantire la demarcazione con il PSR nazionale, questa operazione finanzia esclusivamente gli acquedotti interaziendali e consortili connessi a bacini al di sotto di 250 mila metri cubi e relative infrastrutture di adduzione/distribuzione.

Per quanto riguarda le strade forestali vigono le disposizioni di cui alla legge regionale n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", con particolare riferimento all'art. 14 "Strade ed altre infrastrutture forestali". In tal senso per strade forestali si intendono le vie di penetrazione permanenti, con fondo stabilizzato, finalizzate esclusivamente all'esercizio dell'attività selvicolturale. Per le strade forestali deve essere accertata la finalità di valorizzare il comprensorio boscato interessato e di ridurre i costi degli interventi selvi-colturali. Sulle strade forestali è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubbliche funzioni. E' ammissibile la sola viabilità forestale permanente tecnicamente definita "principale" secondo la classificazione tecnica dettagliata nel Programma forestale regionale (PFR, approvato con DCR n. 17/2007) ossia che svolge funzioni sia di avvicinamento e penetrazione, sia di raccolta, facilitando di fatto l'accesso al

bosco da parte di chi lavora e consentendo l'asportazione del legname. Comprende le strade e le piste camionabili le strade trattorabili a fondo stabilizzato.

Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, necessita una valutazione di impatto ambientale.

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Operazioni realizzate nell'ambito di progetti di recupero di terreni agricoli e/o forestali o sottoutilizzati abbandonati
- operazioni realizzate nell'ambito di progetti di filiera agricola o forestale;
- operazioni realizzate nelle zone rurali D;
- numero di aziende servite dall'infrastruttura;
- migliori prestazioni ambientali;

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE)
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati)
4. Ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell'azienda)
5. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
6. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
8. verifica della effettiva realizzazione degli interventi;
9. verifica della effettiva necessità di coperture con asfalto o simili di tratti di strade di accesso ai terreni agricoli e/o forestali;
10. verifica che le strade diano accesso pubblico a terreni agricoli e forestali;
11. verifica mantenimento della destinazione d'uso per le strade forestali
12. Nel caso di costruzione e il miglioramento di invasi e acquedotti applicazione corretta della Direttiva

Quadro Acque e delle condizioni previste dall'art 46 del reg ue 1305/13

13. per le strade forestali accertamento della finalità di valorizzazione del comprensorio boscato e riduzione dei costi degli interventi selvi-colturali
14. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ.
15. Valutazione dei criteri di selezione.

8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori;
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un monitoraggio specifico sulle procedure di aggiudicazione e affidamento, messa a punto di un manuale delle procedure al fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori;
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo;
4. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi
5. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle procedure, formazione del personale;
6. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema sanzionatorio proporzionale e dissuasivo;
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
8. verifica della effettiva realizzazione degli interventi: controllo in-situ di tutti gli investimenti finanziati;
9. verifica effettiva necessità per coperture con asfalto o simili di tratti di strade di accesso ai terreni agricoli e/o forestali: Azioni di formazione dei funzionari regionali e dei consulenti; definizione di parametri tecnici, (es soglie minime di pendenza);
10. verifica che le strade diano accesso a terreni agricoli e forestali a tutti i potenziali fruitori: informazione, obbligo installazione e mantenimento cartellonistica;
11. verifica mantenimento della destinazione d'uso per le strade: informazione dei beneficiari, realizzazione di controlli ex-post specifici;
12. corretta applicazione della direttiva quadro acque (2000/60/CE e art 46 del reg Ue n 1305/13): per investimenti con aumento della superficie irrigata esame Piano di Bacino; per altri investimenti se tecnicamente possibile obbligo di installare idonei apparati di misura;
13. per accertamento della finalità di valorizzazione del comprensorio boscato e riduzione dei costi degli interventi silvo-colturali: relazione tecnico economica, stima dei costi, prezzari;
14. tracciabilità dei controlli effettuati: check-list standardizzate e informatizzate per ogni controllo effettuato;
15. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate, formazione del personale.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M04.03.2a Investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, ammodernamento o adattamento dell'agricoltura e delle selvicoltura presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel

capitolo 8.2.4.3.3.9.1.

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.4.3.3.9.2 (VCM);
- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.4.3.3.9.2

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

In coerenza con le motivazioni definite nell'analisi SWOT e nella strategia è stato definito il **target**

territoriali prioritario alle infrastrutture realizzate in aree rurali di tipo D.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.5. M04.04 - Prevenzione danni da fauna

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

I cambiamenti intervenuti nell'ambiente negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione del territorio regionale e gli interventi agro ambientali, sono elementi chiave per spiegare l'aumento e la ricomparsa di alcune specie di fauna selvatica.

Questo fenomeno ha notevolmente arricchito la biodiversità della regione con specie di mammiferi quali ungulati selvatici, lupi, cinghiali, istrici, mustelidi e/o di avifauna che impattano sempre più sull'attività agricola. È pertanto indispensabile agire sulla prevenzione dei danni che può provocare la fauna selvatica.

Il tipo di intervento persegue l'obiettivo di sostenere gli investimenti non produttivi, nell'ambito dei terreni agricoli, come azione di supporto al sistema agricolo regionale che permetta di fare coesistere gli ecosistemi naturali o rinaturalizzati con le attività produttive.

Gli investimenti proposti si identificano palesemente come non produttivi in quanto la protezione di un'area coltivata non ne aumenta la produttività in termini di PLV.

Il tipo di intervento risponde ai fabbisogni F17 (Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e forestale) e F28 (Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate) individuati in seguito all'analisi SWOT, e concorre alla focus area 4a.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e legislazione europea in materia di appalti di lavori e forniture e relativa legislazione nazionale di attuazione
- Direttiva n. 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione
- Direttiva n. 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio
- Legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 ss.mm.ii.: Norme regionali per la protezione della fauna

omeoterma e per il prelievo venatorio.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

- Imprese agricole singole e associate
- Proprietari e gestori dei terreni

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative ai seguenti investimenti:

- a) recinzioni e altri sistemi di protezione, compresi quelli elettrici a bassa intensità;
- b) protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi radio, apparecchi con emissione di suoni;
- c) protezioni visive con sagome di predatori, nastri olografici, palloni predatori e reti anti uccello.
- d) acquisto dei cani da guardiania.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti sono limitati ai terreni agricoli.

Gli investimenti non produttivi a favore della silvicoltura sono esclusi dal sostegno della sottomisura 4.4.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Investimenti realizzati in parchi nazionali e regionali e zone “natura 2000”
- Operazioni realizzate da beneficiari delle misure 10 e/o 11 del PSR
- Investimenti realizzati da imprese agricole singole e associate

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza);
2. verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati);
3. ragionevolezza dei costi;
4. sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale);
5. tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato;
6. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori);
7. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti;
8. errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere;
9. tracciabilità dei controlli effettuati;
10. valutazione dei criteri di selezione;
11. verifica mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti.

8.2.4.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori
2. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo;
3. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi;
4. sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle procedure, formazione del personale;
5. tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema sanzionatorio proporzionale e dissuasivo;
6. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno;
7. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: controllo in-situ di tutti gli investimenti finanziati;
8. errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere : adozioni di sistemi standard di valutazione, accreditamento dei consulenti dopo adeguata formazione; "rating" dei consulenti, formazione del personale istruttore;
9. tracciabilità dei controlli effettuati: check-list standardizzate e informatizzate per ogni controllo effettuato;
10. valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate, formazione del personale;
11. verifica mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti: informazione dei beneficiari, realizzazione di controlli ex-post specifici.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M04.04 Prevenzione danni da fauna presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo **8.2.4.3.5.9.1**.

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo **8.2.4.3.5.9.2** (VCM).

- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo **8.2.4.3.5.9.2**

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Vedere capitolo 8.2.4.6.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedere capitolo 8.2.4.6.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

In coerenza con le motivazioni definite nell'analisi SWOT e nella strategia è stato definito il **target territoriali** prioritario agli investimenti realizzati in parchi nazionali e regionali e zone "natura 2000".

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.6. M04.04 - Supporto agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione persegue l'obiettivo di sostenere gli investimenti non produttivi, nell'ambito dei terreni agricoli, destinati alla salvaguardia della bio-diversità alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone nature 2000, dei parchi e del territorio e del paesaggio rurale ligure.

Il tipo di operazione risponde al fabbisogno F13 individuato in seguito all'analisi SWOT e concorre alla focus area 4a.

Oltre alla FA 4a) l'operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulla FA: 4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e legislazione europea in materia di appalti di lavori e forniture e relativa legislazione nazionale di attuazione.
- Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici
- Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

- Imprese agricole singole e associate;
- enti pubblici anche in forma associata (per esempio: unioni di comuni), compresi gli enti parco;
- proprietari e gestori dei terreni;
- partenariati misti pubblico/privati tra gli enti pubblici e i soggetti privati di cui ai punti precedenti.

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative ai seguenti investimenti, a condizione che siano connessi agli obiettivi agro-climatico-ambientali del PSR:

- a) Ripristino dei muri a secco tradizionali per il sostegno dei terreni in pendio;
- b) Costituzione di siepi, filari, cespugli e alberi e altri elementi idonei alla riproduzione, alla nidificazione, al ricovero e alla protezione di specie selvatiche;
- c) Realizzazione o recupero di piccoli invasi (abbeveratoi per fauna selvatica, pozze, laghetti, ecc) allo scopo di assicurare una buona disponibilità idrica, soprattutto nei periodi di siccità nonché di assicurare ambienti umidi per fauna e flora selvatica di pregio;
- d) Recinzioni a tutela di specie di cui alla direttiva 92/43 o realizzazione di punti di osservazione per la fauna selvatica all'interno delle aree della Rete Natura 2000, aree di connessione ecologica o aree parco nazionali e regionali.

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti sono limitati ai terreni agricoli con la sola eccezione degli investimenti per la valorizzazione a fini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 di cui alla lettera d), che non hanno limitazioni legate alla natura del terreno dove sono insediati.

Gli investimenti non produttivi a favore della silvicoltura sono esclusi dal sostegno della sottomisura 4.4.

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Investimenti realizzati in parchi nazionali e regionali e zone “natura 2000”;
- operazioni realizzate da beneficiari delle misure 10, 11, 12 o 13 del PSR;
- investimenti per ripristino di muri a secco;
- altri investimenti non produttivi previsti dall'operazione, diversi dal ripristino di muri a secco.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- Per gli investimenti di ripristino dei muri a secco, è stato determinato un costo standard di ripristino pari a 105 €/mq. L'intensità dell'aiuto concesso è pari al 70% del costo standard, corrispondente a

73,5 €/mq di muro effettivamente ripristinato.

- Per gli altri investimenti l'intensità dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE)
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati)
4. Ragionevolezza dei costi;
5. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
6. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato;
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori);
8. Verifica della effettiva realizzazione degli investimenti;
9. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere;
10. tracciabilità dei controlli effettuati;
11. Valutazione dei criteri di selezione;
12. verifica mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti.

8.2.4.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un monitoraggio specifico sulle procedure di aggiudicazione e affidamento, messa a punto di un manuale delle procedure al fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori;
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo;
4. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi
5. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle procedure, formazione del personale;
6. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema sanzionatorio proporzionale e dissuasivo;
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
8. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: controllo in-situ di tutti gli investimenti finanziati;
9. Errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere : adozioni di sistemi standard di valutazione, accreditamento dei consulenti dopo adeguata formazione; "rating" dei consulenti, formazione del personale istruttore
10. tracciabilità dei controlli effettuati: check-list standardizzate e informatizzate per ogni controllo

effettuato;

11. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate, formazione del personale;
12. verifica mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti: informazione dei beneficiari, realizzazione di controlli ex-post specifici.

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M04.04 Supporto agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo **8.2.4.3.5.9.1**.

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo **8.2.4.3.5.9.2** (VCM).
- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo **8.2.4.3.5.9.2**

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per gli interventi di ripristino dei muri a secco si applica un costo standard, quantificato sulla base del "Prezzario regionale delle opere edili", edito dall'Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria – e del "Prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale". Il metodo e il calcolo del costo standard sono dettagliati nel documento allegato che è stato certificato da Liguria Ricerche SpA.

Per gli altri tipi di intervento, si applicano le ordinarie modalità di definizione del costo di intervento.

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Vedere capitolo 8.2.4.6.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Vedere capitolo 8.2.4.6.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

In coerenza con le motivazioni definite nell'analisi SWOT e nella strategia è stato definito il **target territoriali** prioritario agli investimenti realizzati in parchi nazionali e regionali e zone "natura 2000".

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

1. Qualità delle domande
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità specifici per tipo di operazione

4. Ragionevolezza dei costi
5. Sistemi di controllo
6. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, errori di misura e contabilizzazione
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo
8. Verifica della effettiva realizzazione degli investimenti e mantenimento impegni, sovrapposizione con agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali, tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ.

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

1. Qualità delle domande: formazione e analisi feed-back
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione, standardizzazione;
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: sistemi standardizzati di verifica
4. Ragionevolezza dei costi: costi standard, prezzi, confronto di tre preventivi
5. Sistemi di controllo: SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione procedure, definizione di manualistica, formazione e profilatura degli utenti
6. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: informazione, monitoraggio, controlli, sanzioni;
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
8. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti e mantenimento impegni: controllo in-situ di tutti gli investimenti finanziati e controlli ex-post;
9. verifica di sovrapposizioni con agevolazione con altri fondi: consultazione banche dati disponibili.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

La misura 4 presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.4.4.1.

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.4.4.2 (VCM);
- i rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.4.4.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa misura le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Di conseguenza la misura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Pertinente solo per M04.04: vedere capitolo 8.2.4.3.5.10.

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti che non danno luogo ad un aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola interessata.

Definizione di investimenti collettivi

Investimenti che riguardano direttamente almeno tre beneficiari diversi e che sono utilizzati in comune dai medesimi beneficiari.

Definizione di progetti integrati

Progetto di sviluppo aziendale di un beneficiario che attiva contemporaneamente più operazioni che rientrano in almeno due diverse misure.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

In Liguria vige la legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”. In base all’art. 3 di questa legge, la rete ecologica regionale è costituita dall'insieme dei siti della rete Natura 2000, dalle aree protette e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione, migrazione, distribuzione geografica e scambio genetico di specie selvatiche.

La cartografia completa delle aree che fanno parte della rete ecologica regionale è disponibile al seguente link:

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraWebGis/IndiceCarte.asp?idCanale=Natura:%20Rete%ecologica&cod_repertorio=03&modalita=LIGHT&ambiente=I&utente=&ruolo=

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedere capitoli relative alle singole sottomisure.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014: si applicano i criteri di efficienza energetica di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014: nella produzione di bioenergia non è ammesso l'utilizzo di cereali ed altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose o altre colture dedicate, ma solo di biomasse legnose non derivanti da colture dedicate, sottoprodotti agricoli (paglia, stocchi, residui di potatura, ecc.) e agro-industriali (sansa, vinacce, ecc.).

Per tutte le operazioni previste da questa misura, fatta eccezione per il "ripristino dei muri a secco tradizionali per il sostegno dei terreni in pendio", i costi generali di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili nei seguenti limiti:

- 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili;
- 3% di tutti gli altri costi.

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

8.2.5.1. Base giuridica

Articolo 18

del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 "sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)"

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura 5 persegue principalmente l'obiettivo trasversale di "garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima". Infatti, il territorio della Liguria è molto colpito dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e si rende quindi necessaria un'azione per difendere le strutture agricole dalle conseguenze dei cambiamenti climatici avvenuti.

La misura sostiene investimenti finalizzati a:

- prevenire l'insorgenza di danni dovuti ai cambiamenti climatici e ad altri eventi catastrofici;
- ripristinare il potenziale agricolo danneggiato dai medesimi eventi.

Per quanto riguarda la seconda tipologia di investimenti, il coordinamento con altri strumenti finanziari (PSR nazionale, piano assicurativo agricolo nazionale) pone l'esigenza di limitare gli interventi a quelli che non sono sostenuti dagli altri strumenti finanziari esistenti.

La misura risponde ai seguenti fabbisogni, individuati in seguito all'analisi SWOT:

- F-14 - Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e reti di scolo della acque meteoriche per ridurre il rischio idrogeologico.

La misura 5 concorre alla focus area 3.b (sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali).

La misura 5 concorre all'obiettivo trasversale "adattamento i cambiamenti climatici".

Nell'ambito della misura 5 sono attivate tutte le sottomisure, come segue:

- a) M05.01 - Supporto agli investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- b) M05.02 - Supporto agli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

Ai fini della presente misura sono date le seguenti definizioni:

- Avversità atmosferica: un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
- Calamità naturale: un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;
- Evento catastrofico: evento impreveduto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo.

La misura non riguarda i danni causati da fitopatie e/o infezioni parassitarie.

8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.5.3.1. M05.01-Azioni preventive per ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali,avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione consiste in investimenti finalizzati a prevenire le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici, con particolare riferimento alle avversità atmosferiche.

Gli investimenti di cui sopra devono avere un diretto collegamento con la conservazione del potenziale produttivo agricolo in termini di:

- prevenzione delle alluvioni che possono causare danni alle strutture agricole;
- prevenzione delle frane e di altri fenomeni di dissesto idrogeologico che possono causare danni alle strutture agricole.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

- Enti pubblici;
- consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario;
- agricoltori associati per opere a protezione di una pluralità di aziende.

Nei primi due casi, deve essere dimostrato un nesso diretto con la produzione agricola.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

1. Investimenti finalizzati alla realizzazione e miglioramento dell'efficacia – in termini di superficie agricola protetta o di innalzamento della soglia tecnica di protezione dalle avversità, di:
 - a. argini e canali, comprese paratie mobili e chiuse, per la protezione dei terreni dalle inondazioni e l'allontanamento dell'acqua – con l'esclusione di canali per l'irrigazione;
 - b. impianti di sollevamento dell'acqua per la protezione dei terreni dalle inondazioni – con l'esclusione dell'uso irriguo;
 - c. briglie idrauliche;
 - d. sistemi di monitoraggio e allerta (sensori e relative reti, impianti di tele o radiosegnalazione e di tele o radiocomando, software di gestione) finalizzati all'attivazione dei sistemi di protezione come idrovore, paratie mobili, chiuse;
2. consolidamento di versanti a rischio di frana;
3. spese generali connesse agli investimenti di cui ai punti precedenti, effettivamente sostenute e rendicontate, entro il limite del 6% della spesa totale realmente sostenuta.

L'ammissibilità dei costi di cui al punto 1.d è riservata agli enti pubblici.

L'ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. comprensori in cui i terreni agricoli costituiscono almeno 50% del totale;
2. aree ad alto rischio idrogeologico;
3. presenza di una relazione, sottoscritta da un tecnico qualificato, che quantifichi in termini economici e ambientali la riduzione del rischio;
4. presenza di un piano di sostenibilità tecnica ed economica dell'investimento per una durata di almeno 10 anni;

per quanto riguarda gli investimenti effettuati dagli enti pubblici, dai consorzi di bonifica e dai consorzi di miglioramento fondiario, l'ammissibilità al sostegno richiede che ci sia un collegamento tra l'investimento effettuato e il potenziale produttivo agricolo. Le condizioni di ammissibilità di cui sopra

sono state introdotte per i seguenti motivi, basati principalmente sull'esperienza del passato:

- a. evitare un utilizzo improprio dei fondi (condizione n. 1)
- b. concentrare le risorse nelle aree con i maggiori fabbisogni (condizione n. 2)
- c. garantire l'efficacia dell'investimento e la ragionevolezza della spesa (condizione n. 3)
- d. responsabilizzare il beneficiario in merito a una corretta manutenzione dell'investimento (condizione n. 4).

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Frequenza delle avversità atmosferiche che colpiscono l'area;
- rapporto tra costi e riduzione del rischio
- presenza di agricoltori che abbiano stipulato polizze assicurative per strutture e/o produzioni agricole.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% delle spese ammissibili sostenute.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Analizzando i resoconti degli audit comunitari sulla misura 214 del PSR 2007-2013 nelle diverse regioni italiane si sono riscontrate le seguenti criticità:

1. verifica della condizione di ammissibilità – aree ad alto rischio idrogeologico, mantenimento dell'investimento effettuato per almeno 10 anni
2. verifica della ragionevolezza dei costi proposti- il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzari di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizio acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo; Si rileva che tra i beneficiari vi sono enti pubblici per i quali occorre prevedere una specifica procedura di concessione del contributo. Vi sarà la necessità di chiarire gli elementi minimi per relazione sulla sostenibilità economica e gestionale dell'operazione nonché definire i tecnici qualificati per la redazione
3. sovrapposizione con il sostegno da parte di altri fondi unionali e/o nazionali - il rischio di sovracompensazione può essere dovuto all'associazione dei finanziamenti ricevuti nell'ambito di questa misura con altri finanziamenti ricevuti nell'ambito di altri regimi di sostegno europei o nazionali e anche tramite regimi di assicurazione privati

4. rispetto della normativa in materia di appalti pubblici - tale rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici nella fase di selezione dei fornitori o esecutori dei lavori
5. errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere realizzate
6. supervisione dei controllori- mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. corretta applicazione dei criteri di selezione
8. stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013)

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

1. controllo documentale con la carta regionale d'uso del suolo e la carta regionale delle zone ad alto rischio idrogeologico; controllo ex post per la verifica del rispetto del vincolo decennale
2. si farà riferimento ai prezzi, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.) e all'acquisizione di più offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi utilizzati
3. il rischio di sovracompensazione può essere mitigato tramite l'interscambio di dati tra sistemi informativi relativi ai diversi strumenti di sostegno pubblico; inoltre il beneficiario allega alla domanda di aiuto una autodichiarazione di non aver percepito per il medesimo intervento altri finanziamenti nell'ambito di altri regimi di sostegno europei o nazionali e anche tramite regimi di assicurazione privati
4. si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare in caso di appalti pubblici, si prevede inoltre che in fase di rendicontazione dei lavori sia presentata e verificata la documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori e all'affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative vigenti in materia
5. miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore
6. funzione di audit interno
7. definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale
8. informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 reg. UE n. 809/2014)

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione "Azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.5.3.1.9.1; in particolare i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.5.3.1.9.2.

I rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.5.3.1.9.2

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

--

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.2. M05.02 - Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale di produzione danneggiato

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione consiste nel sostegno agli investimenti necessari per ripristinare il potenziale agricolo di produzione danneggiato da:

- avversità atmosferiche,
- calamità naturali,
- eventi catastrofici, escluse fitopatie e infezioni parassitarie,

come definiti nel paragrafo 8.2.5.2 con particolare riguardo alle piogge eccezionali e alle relative conseguenze (inondazioni, frane) che, in seguito ai cambiamenti climatici, colpiscono il territorio della Liguria assai più frequentemente che in passato.

In particolare l'operazione interviene per il ripristino delle seguenti strutture aziendali e interaziendali:

1. colture arboree e arbustive poliennali (quali vigneti, frutteti, oliveti, colture arboree/arbustive poliennali da fiore e da fronda ornamentali);
2. fabbricati a servizio della produzione agricola (serre, tunnel fissi, ombrai, magazzini, fienili, stalle, cantine, frantoi e altri laboratori di trasformazione e conservazione dei prodotti,);
3. macchine agricole, comprese quelle necessarie per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
4. impianti a servizio delle coltivazioni (impianti di irrigazione, di condizionamento, di riscaldamento delle serre, impianti di mungitura, impianti per il trattamento delle deiezioni);
5. bestiame;
6. infrastrutture a servizio dell'agricoltura (impianti interaziendali di irrigazione, acquedotti potabili interaziendali per il bestiame, strade interpoderali e altri sistemi di trasporto quali monorotaie e funicolari, opere di bonifica, elettrodotti).

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013. Programma di sviluppo rurale nazionale – misura 17 (art. 36 del

regolamento UE n. 1305/2013).

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

- Imprese agricole singole e associate;
- Comuni singoli o associati per quanto riguarda le infrastrutture di loro proprietà o gestione;
- consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

1. ricostruzione delle strutture aziendali, degli impianti e delle infrastrutture danneggiate, compresa la pulizia del terreno dai detriti;
2. ricostruzione delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, qualora la ricostruzione sia meno costosa della riparazione;
3. acquisto di nuove macchine di analoghe caratteristiche, in sostituzione di quelle danneggiate, qualora l'acquisto sia meno oneroso della riparazione;
4. Spese generali connesse agli investimenti di cui sopra, effettivamente sostenute e rendicontate, entro i seguenti limiti:
 - a. 3% per i meri acquisti di macchine e attrezzature;
 - b. 6% negli altri casi.

Le perdite di reddito non costituiscono un costo ammissibile.

L'ammissibilità dei costi sopra descritti:

- è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1305/2013 così come modificato dall'articolo 1, comma 23, del regolamento (UE) n. 2393/2017; la modifica decorre dal 1° gennaio 2016 così come previsto dall'articolo 6, del regolamento (UE) n. 2393/2017;
- deve essere conforme a quanto previsto dal punto 3. "Disposizioni comuni a tutte le misure" del Capitolo 8.1 del presente PSR.

In fase di prima attuazione sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale, l'avversità atmosferica o l'evento catastrofico.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

1. La domanda di sostegno deve essere presentata entro 12 mesi dall'evento che ha causato il danno. In fase di prima attuazione tale limite è esteso a 18 mesi.
2. il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa, o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, ha causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale

agricolo interessato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dagli enti pubblici, dai consorzi di bonifica e dai consorzi di miglioramento fondiario, l'ammissibilità al sostegno richiede che ci sia un collegamento tra l'investimento effettuato e il potenziale produttivo agricolo. Le condizioni di ammissibilità sopra previste corrispondono a quelle stabilite dall'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il metodo di stima della perdita di potenziale agricolo è basato sui seguenti principi:

- a) presenza di documentazione contabile, amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova l'esistenza e la consistenza delle strutture prima che si verificasse il danno
- b) presenza di documentazione amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova l'entità dei danni subiti dalle strutture
- c) presenza di documentazione contabile, amministrativa, fotografica o di altra natura che comprova l'avvenuta riparazione o sostituzione della struttura danneggiata, nel caso queste operazioni siano già state effettuate al momento della presentazione della domanda di aiuto

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

1. Investimenti proposti dai soggetti che hanno subito danni maggiori;
2. per le strutture aziendali: rapporto tra costi del ripristino e reddito aziendale.;
3. agricoltori che abbiano stipulato polizze assicurative per strutture e/o produzioni a copertura dei rischi più frequenti nella zona.

La condizione di cui al punto 3 è stata inserita per favorire un atteggiamento attivo e responsabile da parte degli agricoltori e per stimolare l'utilizzo degli incentivi economici esistenti (PSR nazionale, piano assicurativo agricolo nazionale) per la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi maggiormente diffusi nella zona. Questo criterio favorisce quindi gli agricoltori che hanno fatto quanto è in loro potere per proteggersi dai rischi, ma sono stati colpiti da avversità contro le quali non è possibile o ragionevole assicurarsi.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

80% della spesa ammissibile sostenuta.

Il sostegno si applica solo ai danni non coperti dal piano assicurativo agricolo nazionale e altri strumenti di assicurazione anche privati.

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Analizzando i resoconti degli audit comunitari sulla misura 214 del PSR 2007-2013 nelle diverse regioni italiane si sono riscontrate le seguenti criticità:

1. verifica della condizione di ammissibilità - stima di perdita di potenziale agricolo
2. verifica della ragionevolezza dei costi proposti- il rischio è presente in tutti gli interventi finanziati e le cause possono essere legate al mancato aggiornamento di alcuni dei prezzari di riferimento e alla difficoltà di individuazione del prezzo di mercato reale dei beni o servizio acquistati e del miglior rapporto qualità/prezzo; Si rileva che tra i beneficiari vi sono enti pubblici per i quali occorre prevedere una specifica procedura di concessione del contributo. Vi sarà la necessità di chiarire gli elementi minimi per relazione sulla sostenibilità economica e gestionale dell'operazione nonché definire i tecnici qualificati per la redazione
3. sovrapposizione con il sostegno da parte di altri fondi unionali e/o nazionali - il rischio di sovracompensazione può essere dovuto all'associazione dei finanziamenti ricevuti nell'ambito di questa misura con altri finanziamenti ricevuti nell'ambito di altri regimi di sostegno europei o nazionali e anche tramite regimi di assicurazione privati.
4. rispetto della normativa in materia di appalti pubblici - tale rischio può derivare da un non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici nella fase di selezione dei fornitori o esecutori dei lavori
5. errori quantitativi o qualitativi nella misura e contabilizzazione delle opere realizzate
6. supervisione dei controllori- mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. corretta applicazione dei criteri di selezione
8. stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013).

8.2.5.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Dovrà essere allegata alla domanda di aiuto documentazione idonea (perizia assicurativa, preventivo, relazione tecnica e fotografica) a dimostrare la perdita del potenziale agricolo
2. si farà riferimento ai prezzari, garantendo l'aggiornamento degli stessi quando necessario, nel caso di realizzazione di opere a misura (scavi fondazione, strutture, miglioramenti fondiari, ecc.) e all'acquisizione di più offerte nel caso di acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti/lavori edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari utilizzati
3. il rischio di sovracompensazione può essere mitigato tramite l'interscambio di dati tra sistemi informativi relativi ai diversi strumenti di sostegno pubblico; inoltre il beneficiario allega alla domanda di aiuto una autodichiarazione di non aver percepito per il medesimo intervento altri finanziamenti nell'ambito di altri regimi di sostegno europei o nazionali e anche tramite regimi di assicurazione privati
4. si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare in caso di appalti pubblici, si prevede inoltre che in fase di rendicontazione dei lavori sia presentata e verificata la documentazione relativa alle procedure di selezione dei fornitori e all'affidamento/esecuzione degli appalti in ottemperanza alle normative vigenti in materia
5. miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore

6. funzione di audit interno
7. definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale
8. informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 reg. UE n. 809/2014).

8.2.5.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il tipo di operazione “Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato” presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.5.3.1.9.1; in particolare

i rischi collegati alla programmazione sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.5.3.1.9.2.

I rischi collegati alla gestione sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.5.3.1.9.2

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati identificati e analizzati, utilizzando la banca dati sugli audit comunitari messa a disposizione dalla Rete Rurale Nazionale (RRN) relativi alla programmazione 2007-2013, e sono evidenziati nello specifico nei capitoli 8.2.5.3.1.9.1 e 8.2.5.3.2.9.1

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione di ogni rischio sono state descritte nel dettaglio nei capitoli 8.2.5.3.1.9.2 e 8.2.5.3.2.9.2 ; tali azioni correttive sono maturate dall’esperienza diretta nella passata programmazione e dalle azioni intraprese anche dalle altre regioni.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace. Pertanto questa misura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non si rilevano elementi particolari a questo riguardo.

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1. Base giuridica

- Articolo 19

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

- Articolo 5

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie.

- Articolo 8

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura 6 persegue l'obiettivo di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. La misura ha un ruolo molto importante nel rivitalizzare le aree rurali della Liguria integrando diversi settori e attività.

Le imprese agricole liguri sono spesso condotte da agricoltori in età avanzata e sono di dimensioni troppo piccole per raggiungere una sostenibilità economica. Il ringiovanimento dei titolari delle aziende agricole e la diversificazione delle attività agricole con attività **turistiche o di servizi alla persona**, costituisce quindi un obiettivo non rinunciabile anche al fine di consentire la permanenza di un settore agricolo vivo e integrato nel tessuto sociale del territorio.

Accanto al tessuto agricolo, da sostenere nelle modalità sopra specificate, è opportuno altresì sostenere la creazione di imprese nel settore forestale che rappresenta un importante risorsa per lo sviluppo delle zone rurali.

I due ambiti possono fornire importanti ricadute occupazionali e creare le condizioni di maggiore sicurezza territoriale e la presenza di servizi alla persona che risultano determinanti per perseguire lo sviluppo rurale.

La misura 6 risponde ai fabbisogni individuati dall'analisi SWOT, elencati di seguito:

- F 12 - Favorire il ricambio generazionale nelle aziende agricole;
- F 15 - Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle aziende agricole nelle aree rurali;
- F 16 - Contrastare l'abbandono delle terre favorendo l'avvio di imprese agroforestali;
- F 18 Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli,

silvicoli e dell'industria alimentare a fini energetici.

La misura 6, concorre alle focus area di seguito elencate:

- 2a in quanto, attraverso la sottomisura 6.4.2a le aziende agricole possono migliorare le prestazioni economiche attraverso la diversificazione delle attività;
- 2b in quanto, attraverso la sottomisura 6.1.2b si favorisce l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo ed il conseguente il ricambio generazionale;
- 5c in quanto, attraverso le sottomisura 6.4.5c si favorisce lo sviluppo di imprese per l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili derivanti da biomasse forestali.;
- 6a in quanto, attraverso le sottomisura 6.2.6a si favorisce la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese;

Oltre alla focus area già individuate, la misura ha effetti anche sulla focus area 6b.

La misura contribuisce al raggiungimento degli obiettivi trasversali relativi all'innovazione e ai cambiamenti climatici attraverso il finanziamento di caldaie a biomasse e relative reti di distribuzione del calore che incentivano l'utilizzo razionale di biomasse forestali con effetti benefici sull'equilibri idro-geologico e sul sequestro del carbonio. Anche il ricambio generazionale nel settore agricolo e forestale, che porta nuove energie e maggiore predisposizione al cambiamento, contribuisce all'innovazione.

Nell'ambito della misura 6 sono attivate le seguenti tipologie di operazioni:

M06.01.2b - Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori

M06.02.6a - Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali

M06.04.2a - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

M06.04.5c - Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali

Le tipologie di operazione 06.02.6a e 06.04.5c si applicano esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) come definite dall'Accordo di Partenariato alla Sezione 1A - capitolo 1.1.4 "sfide territoriali".

Le altre tipologie di operazioni si applicano a tutto il territorio regionale.

La misura 6 può essere attuata in combinazione con altre misure al fine di semplificazione (progetti integrati e pacchetto giovani) o al fine di realizzare progetti collettivi o di cooperazione a livello territoriale o settoriale o di filiera.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la misura 6 può essere combinata con le misure 1, 2, 4, 8, 9 e 16.

La misura 6.1 può essere combinata con le misure 4.1 e 6.4 (pacchetto giovani).

8.2.6.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.6.3.1. M06.01 - Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione sostiene l'insediamento dei giovani nella conduzione delle imprese agricole per:

- a) mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire il mantenimento produttivo e vitale delle aziende agricole;
- b) garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento economico e sociale dell'agricoltura.

La tipologia di operazione risponde al fabbisogno F12: Favorire il ricambio generazionale nelle aziende agricole.

L'operazione concorre alla focus area 2.b.

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto a carattere forfettario, erogato previa attuazione di un piano aziendale di sviluppo.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei.

Articolo 9 del Regolamento (UE) n.1307/2013 (Agricoltore in attività).

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Giovani agricoltori come definito all'art. 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento 1305/2013.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di un aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non è prevista la definizione dei costi ammissibili.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto :

1. Il giovane deve insediarsi per la prima volta in qualità di capo azienda in una impresa agricola ed esercitare il controllo efficace e a lungo termine dell'impresa (sia persona fisica o giuridica) da solo;
2. la domanda di aiuto deve essere presentata entro ventiquattro mesi dalla data del primo insediamento del giovane nell'azienda agricola.
3. al momento di presentazione della domanda di aiuto il giovane deve avere età di almeno 18 anni e non superiore a 40 anni;
4. al momento di presentazione della domanda di aiuto il potenziale produttivo dell'azienda deve essere conforme a quello stabilito al capitolo 8.2.6.3.1.11 in termini di Produzione Standard (PS);
5. al momento di presentazione della domanda di aiuto il giovane agricoltore deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali. Il requisito di adeguate conoscenze e competenze professionali di cui al punto precedente è presunto se al momento della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario ha esercitato per almeno tre anni un'attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l'imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali. La capacità professionale si considera raggiunta anche quando l'agricoltore ha frequentato corsi di formazione professionale, relativi all'orientamento produttivo dell'azienda, per almeno 80 ore. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione regionale tramite procedura scritta basata su quesiti standardizzati estratti in modo casuale. Il giovane agricoltore, che al momento di presentazione della domanda di aiuto non è in possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, deve conseguirle entro un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. La necessità di avvalersi di tale periodo di proroga deve essere documentata nel piano di sviluppo aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
6. al momento di presentazione della domanda di aiuto il giovane agricoltore deve presentare un piano aziendale di sviluppo i cui contenuti sono stabiliti nel capitolo 8.2.6.3.1.11. L'attuazione del piano di sviluppo aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data della concessione dell'aiuto;
7. entro 18 mesi dalla data di insediamento il giovane agricoltore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 tenuto conto delle norme nazionali di recepimento (agricoltore in attività);
8. al fine di garantire la stabilità dell'operazione finanziata, al momento di presentazione della domanda di aiuto il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di capo azienda dell'impresa agricola. In caso di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 2, comma 2, del reg. (UE)1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi.
9. L'insediamento in aziende derivanti dal frazionamento di aziende preesistenti non è ammissibile a finanziamento;
10. L'insediamento si conclude con l'attuazione del piano aziendale di sviluppo entro 36 mesi dalla data

della concessione dell'aiuto.

In sede di prima applicazione e fino al 30/04/2016, il termine di sei mesi previsto dal punto 2) è elevato a 12 mesi. Le domande di aiuto pervenute entro il 30 aprile 2016 possono pertanto riferirsi ai primi insediamenti iniziati nei 12 mesi precedenti, ferme restando tutte le altre condizioni di ammissibilità.

Definizione di primo insediamento :

Il "primo insediamento" inizia con l'acquisizione per la prima volta del possesso di una azienda agricola in qualità di capo azienda con l'attribuzione per la prima volta della Partita IVA come produttore agricolo e termina con l'attuazione del piano aziendale di sviluppo. La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA come produttore agricolo.

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

1. Insediamento in azienda condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento ha un'età superiore a 58 anni.
2. età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani);
3. attività aziendale che si sviluppa anche su terreni abbandonati da almeno 5 anni;
4. progetti integrati con la sottomisura 4.1;
5. numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo;
6. giovane che si insedia in un'azienda con sede in zona D.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo dell'aiuto è determinato con un sostegno base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in funzione :

- degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il giovane si insedia;
- dell'impegno organizzativo ed economico dovuto all'insediamento in aziende abbandonate o condotte da soggetti estranei al beneficiario per compensare il maggior tempo necessario per raggiungere un livello di produttività adeguato.

Il sostegno è pertanto determinato nel modo seguente:

- premio base = 18.000 € ;

maggiorazione per disagio socio-economico pari a :

- 4.000 € se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di seconda fascia,

- 6.000 € se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di terza fascia;
- 8.000 € se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di quarta fascia.

Non è prevista alcuna maggiorazione per il giovane che si insedia in una azienda con sede in un comune di prima fascia.

I premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori 8.000 Euro per gli insediamenti in aziende costituite per almeno il 50 % da terreni non coltivati da almeno 5 anni o precedentemente condotte da soggetti privi di vincoli di parentela con il giovane sino al primo grado. Nel primo caso, il giovane che si insedia si impegna a recuperare a coltura i terreni entro la conclusione del piano aziendale di sviluppo.

L'elenco dei comuni suddivisi nelle quattro fasce è riportato in allegato al testo del PSR

Il premio viene erogato in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. La prima rata, pari al 50% dell'importo del premio, dopo l'avvio dell'attività. L'erogazione della seconda rata del sostegno, pari al 50%, è subordinata alla corretta e completa attuazione del piano aziendale di sviluppo.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati)
3. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
4. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori).
5. verifica che gli elementi della definizione di giovane agricoltore (comprese le soglie minima e massima) siano soddisfatti nei tempi consentiti.
6. verifica del mantenimento per 10 anni dell'attività
7. verifica della corretta attuazione del piano aziendale necessario per il versamento dell'ultima rata dell'aiuto
8. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
9. verifica dei criteri di selezione con particolare riguardo a quelli verificabili solo ex-post.
10. Verifica dell'effettivo insediamento.

8.2.6.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di verifica
3. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore
4. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
5. verifica del completo raggiungimento nei tempi consentiti (anche in considerazione del "periodo

- di grazia”) di tutti i requisiti: consultazione di banche dati esterne, verifiche in situ
6. Riguardo alla verifica del mantenimento per 10 anni dell’attività si provvederà tramite consultazione delle banche dati disponibili (INPS, Camera di commercio, SIAN) e verifica in situ
 7. verifica della corretta attuazione del piano aziendale: sopralluogo in situ e acquisizione della documentazione tecnica e fiscale inerente il completamento del piano aziendale
 8. tracciabilità dei controlli amministrativi: check-list per ogni controllo in situ effettuato
 9. verifica dei criteri di selezione : adozione di procedure standard e controlli ex-post se necessario;
 10. verifica dell’effettivo insediamento : adozione di procedure di controllo standard e controlli ex-post.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M06.01.2b Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.6.3.1.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (5-8) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.6.3.1.9.2 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1-4;9) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.6.3.1.9.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno all’insediamento è suddiviso in una quota fissa identica per tutti i beneficiari ed in una quota variabile finalizzata a fornire un sostegno adeguato ai giovani che si insediano in zone dove è presente un maggior disagio socio-economico o in aziende che richiedono maggiore sforzo per l’avvio dell’attività.

Come riportato nella sezione “*Importi e aliquote di sostegno*”, la quota variabile dell’importo del sostegno concesso per l’avviamento di imprese di giovani agricoltori è stato modulato in modo direttamente proporzionale:

- al disagio socio-economico del comune in cui si insedia;
- al maggiore impegno necessario per l’insediamento del giovane in aziende parzialmente abbandonate o condotte da soggetti estranei al suo nucleo familiare.

Per quanto riguarda il primo punto i comuni della Regione sono stati suddivisi in quattro fasce di riferimento tenendo conto della situazione socioeconomica delle zone da esse interessate [articolo 19,

paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013].

La metodologia seguita per suddividere il territorio regionale in fasce prevede due fasi (i dati sono stati rilevati a livello comunale).

In una prima fase tutti i comuni sono stati classificati sulla base della combinazione di:

- densità della popolazione;
- numero delle imprese;
- numero delle imprese agricole.

Questi parametri valutati in termini sia di valori assoluti sia di variazione nel medio periodo (2005/2011), sono stati in una seconda fase integrati tenendo conto del reddito medio della popolazione, variabile che ha consentito di migliorarne la affinare il risultato.

Gli esiti dell'analisi hanno evidenziato che i comuni con valori omogenei possono racchiudersi all'interno di quattro fasce.

L'importo dell'aiuto varierà, in ordine crescente, a seconda che il beneficiario operi in un comune di prima fascia, dove le condizioni socioeconomiche risultano migliori, oppure di quarta, dove, all'opposto, le stesse condizioni rivelano una situazione di criticità. L'importo dell'aiuto è pertanto inversamente proporzionale alle condizioni socio-economiche del comune in cui ha luogo l'insediamento.

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Al momento di presentazione della domanda di aiuto il potenziale produttivo dell'azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve essere compreso entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS):

a) limite minimo di 15.000 Euro. Tale limite è ridotto a 12.000 euro per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell'allegato "elenco comuni svantaggiati";

b) limite massimo di 200.000 Euro.

Per il calcolo della PS di cui ai punti precedenti sono computati esclusivamente i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il limiti sono stabiliti sulla base dell'esperienza della passata programmazione. Anche il limite minimo a 12.000 euro per le zone svantaggiate viene stabilito sulla base dell'esperienza del passato. Infatti in tali zone

le aziende hanno maggiori difficoltà a raggiungere dimensioni comparabili con quelle delle altre zone. Inoltre nelle zone svantaggiate l'attività agricola è spesso accompagnata con attività integrative forestali che contribuiscono all'equilibrio economico aziendale ma non possono concorrere al calcolo delle dimensioni medie in termini di PS.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Nel caso di insediamento del giovane agricoltore in una azienda costituita NON in forma individuale sono stabilite le seguenti norme:

- a) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di persone la quota del giovane nell'ambito della società deve essere superiore al 50% oppure nell'atto costitutivo deve essere inserita una delega esplicita che dia pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria al giovane agricoltore;
- b) nel caso di società in accomandita semplice, il giovane agricoltore si deve insediare come socio accomandatario e deve avere pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria;
- c) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili), il giovane agricoltore deve rivestire la carica a cui corrispondono i pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria (amministratore delegato o amministratore unico.).

Il giovane agricoltore deve esercitare il controllo con pieni poteri decisionali in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, per tutto il periodo di vincolo decennale, sulla società anche in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda di aiuto.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il "periodo di grazia" per soddisfare le condizioni relative all'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali previste al punto 5) del capitolo 8.2.6.3.1.6- ai sensi dell'art. 2.3 del regolamento delegato - concesso ai giovani agricoltori è pari a 36 mesi e decorre dalla data della concessione dell'aiuto.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano aziendale di sviluppo deve prevedere:

1. la situazione iniziale dell'azienda agricola;
2. le tappe e gli obiettivi di sviluppo in termini di prodotto, mercato, strategia commerciale, organizzazione aziendale;
3. il fabbisogno di formazione e consulenza, con particolare riferimento alle tematiche ambientali;

4. il fabbisogno in termini di investimenti e il relativo cronoprogramma;
5. le previsioni economico-finanziarie da cui sia desumibile la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni programmate;
6. l'eventuale necessità di utilizzare il periodo di deroga massimo di 18 mesi, a decorrere dalla data di insediamento, per il raggiungimento dei requisiti di cui all'art.9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle norme nazionali di recepimento (agricoltore in attività) – punto 7 del capitolo 8.2.6.3.1.6;
7. l'eventuale necessità di utilizzare il “periodo di grazia” massimo di 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, per soddisfare le condizioni relative all'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali previste al punto 5) del capitolo 8.2.6.3.1.6;
8. una sintesi delle azioni che intende intraprendere per ottemperare ai requisiti europei vigenti;
9. l'incremento occupazionale previsto in termini di persone stabilmente impiegate.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Questa possibilità non è prevista

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente.

8.2.6.3.2. M06.02 - Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali

Sottomisura:

- 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione consiste nel sostegno::

- all'avvio di nuove attività nel settore forestale;
- all'avvio di nuove attività di servizi alla persona.

La tipologia di operazione concorre alla focus area 6a (favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione)

La tipologia di operazione risponde ai fabbisogni F15 e F16.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto a carattere forfettario, erogato previa attuazione di un piano aziendale di sviluppo.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
- Articolo 9 del Regolamento (UE) n.1307/2013 (Agricoltore in attività).
- Legge Regionale n. 21 novembre 2013, n. 36 disposizioni in materia di agricoltura sociale.

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Per l'avvio di nuove attività nel settore forestale :

- persone fisiche;
- micro e piccole imprese, comprese le imprese agricole;

Per l'avvio di nuove attività di servizi alla persona rivolta a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non autosufficienti:

- imprese agricole;
- coadiuvanti familiari del titolare dell'impresa agricola. Sono considerati coadiuvanti i parenti entro il terzo grado del titolare dell'impresa agricola che partecipano in modo continuativo alla

conduzione dell'azienda. Sono esclusi i lavoratori agricoli.

Sono considerate imprese agricole le imprese dotate di partita IVA con codice attività riferito all'attività agricola.

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Trattandosi di un aiuto forfettario all'avviamento dell'impresa non è prevista la definizione dei costi ammissibili.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Premesso che il sostegno è limitato all'avvio di nuove micro o piccole imprese, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto:

- 1) Il soggetto richiedente deve avviare per la prima volta l'attività nel settore forestale (codice ATECO A02) o nel settore dei servizi alla persona;
- 2) la domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività. L'avvio dell'attività coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA o con la data di variazione dell'attività ai fini IVA;
- 3) al fine di garantire la stabilità dell'operazione finanziata, al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve impegnarsi a proseguire l'attività avviata, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, i requisiti di accesso, con particolare attenzione al numero dei posti di lavoro creati, e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell'impresa. In caso di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 2, comma 2, del reg. (UE)1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi;
- 4) l'insediamento in imprese derivanti dal frazionamento di imprese preesistenti non è ammissibile a finanziamento;
- 5) nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in imprese a conduzione associata sarà comunque erogato un solo premio di insediamento;
- 6) la tipologia di operazione è operativa esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) come definite dall'Accordo di Partenariato alla Sezione 1A - capitolo 1.1.4 "sfide territoriali". La nuova attività, in termini di unità operativa, deve essere localizzata in una zona rurale della Liguria. I vincoli relativi alla localizzazione dell'azienda devono perdurare per tutto il periodo di vincolo;
- 7) al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve presentare un piano aziendale di sviluppo i cui contenuti sono stabiliti al capitolo 8.2.6.3.2.11. L'attuazione del piano di sviluppo aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data della concessione dell'aiuto;
- 8) alla conclusione del piano di sviluppo aziendale di cui al precedente punto 7) l'attività deve impiegare in

modo stabile e duraturo, e per tutta la durata del vincolo decennale, almeno una nuova unità lavorativa.

L'attività nel settore forestale deve raggiungere, alla conclusione del piano di sviluppo aziendale di cui al precedente punto 7), un fatturato annuo pari ad almeno 25.000 Euro derivante da attività selvocolturali che deve essere mantenuto, salvo motivazioni eccezionali, per tutto il periodo di vincolo decennale.

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi a cui si ispireranno i criteri di selezione sono i seguenti :

- età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani);
- ricorso ai servizi di formazione;
- numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo;
- rapporto fra costi e benefici.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo dell'aiuto è determinato con un sostegno base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in funzione :

- degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il soggetto si insedia;
- del maggiore impegno organizzativo ed economico per l'avvio di nuove imprese forestali che necessitano di maggior tempo per raggiungere un livello di produttività adeguato.

Il sostegno è pertanto determinato nel modo seguente :

- premio base = 18.000 € ;

maggiorazione per disagio socioeconomico, Vd capitolo 8.2.6.3.2.10, pari a :

- 4.000 € per imprese che avviano le nuove attività in un comune di seconda fascia;
- 6.000 € per imprese che avviano le nuove attività in un comune di terza fascia;
- 8.000 € per imprese che avviano le nuove attività in un comune di quarta fascia.

I comuni di prima fascia devono appartenere esclusivamente alle aree rurali intermedie (aree C) e alle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) Vd capitolo 8.2.6.3.2.6 punto 6); per le imprese che avviano le nuove attività in tali comuni di prima fascia non è prevista alcuna maggiorazione.

Nel caso di avvio di nuove imprese nel settore forestale i premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori

8.000 Euro.

L'elenco dei comuni suddivisi nelle quattro fasce è riportato in allegato al testo del PSR

Il premio viene erogato in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni. La prima rata, pari al 50% dell'importo del premio, dopo l'avvio dell'attività. L'erogazione della seconda rata del sostegno, pari al 50%, è subordinata alla corretta e completa attuazione del piano aziendale di sviluppo.

L'aiuto è conforme all'art. 45 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati)
3. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
4. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
5. verifica del mantenimento per 10 anni dell'attività
6. verifica della corretta attuazione del piano aziendale necessaria per il versamento dell'ultima rata dell'aiuto
7. verifica del completo raggiungimento di tutti i requisiti nei tempi consentiti;
8. verifica adeguata dello status di micro e Pmi;
9. verifica che si tratti di un'attività mai esercitata prima dal beneficiario e che l'effettiva attività sia avviata dopo la presentazione della domanda.
10. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
11. verifica dei criteri di selezione con particolare riguardo a quelli verificabili solo ex-post.

8.2.6.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di verifica (VCM)
3. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore
4. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
5. verifica del mantenimento per 10 anni dell'attività: consultazione delle banche dati disponibili (INPS, Camera di commercio, SIAN) e verifica a campione in situ.
6. Riguardo alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale necessaria per il versamento dell'ultima rata dell'aiuto si provvede con verifica in situ dopo l'acquisizione della documentazione tecnica e fiscale inerente gli investimenti previsti nel piano aziendale
7. verifica del completo raggiungimento nei tempi consentiti (anche in considerazione del "periodo di grazia") di tutti i requisiti: consultazione di banche dati esterne, verifiche in situ

8. verifica del requisito di PMI: accesso e consultazione basi dati di altri Enti, nei casi dubbi richiesta di una attestazione da tecnico abilitato e controlli in situ
9. verifica che si tratti di un'attività mai esercitata prima dal beneficiario e che l'effettiva attività sia avviata dopo la presentazione della domanda: accesso e consultazione di banche dati esterne.
10. tracciabilità dei controlli amministrativi: check-list per ogni controllo in situ effettuato
11. verifica dei criteri di selezione : adozione di procedure standard e controlli ex-post se necessario.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M06.02.6a Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.6.3.2.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (5-9) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.6.3.2.9.2 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1-4;10) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.6.3.2.9.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno all'avvio è suddiviso in una quota fissa identica per tutti i beneficiari ed in una quota variabile finalizzata a fornire un sostegno adeguato ai soggetti che avviano l'attività in zone dove è presente un maggior disagio socio-economico contribuendo in tal modo a contrastare l'abbandono delle zone rurali. Un'ulteriore quota del premio è finalizzata a compensare i tempi, necessariamente lunghi, per raggiungere un livello di reddito minimo nell'avvio di imprese nel settore forestale.

Come riportato nella sezione "*Importi e aliquote di sostegno*", la quota variabile dell'importo del sostegno concesso per l'avviamento di imprese è stato modulato in modo direttamente proporzionale:

- al disagio socio-economico del comune in cui si insedia;
- ai tempi necessariamente più lunghi per l'avvio di imprese nel settore forestale.

Per quanto riguarda il primo punto i comuni della Regione sono stati suddivisi in quattro fasce di riferimento tenendo conto della situazione socioeconomica delle zone da esse interessate [articolo 19, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 1305/2013].

La metodologia seguita per suddividere il territorio regionale in fasce prevede da due fasi (i dati sono stati

rilevati a livello comunale).

In una prima fase tutti i comuni sono stati classificati sulla base della combinazione di:

- densità della popolazione;
- numero delle imprese;
- numero delle imprese agricole.

Questi parametri valutati in termini sia di valori assoluti sia di variazione nel medio periodo (2005/2011), sono stati in una seconda fase integrati tenendo conto del reddito medio della popolazione, variabile che ha consentito di migliorarne la affinare il risultato.

Gli esiti dell'analisi hanno evidenziato che i comuni con valori omogenei possono racchiudersi all'interno di quattro fasce.

L'importo dell'aiuto varierà, in ordine crescente, a seconda che il beneficiario operi in un comune di prima fascia, dove le condizioni socioeconomiche risultano migliori, oppure di quarta, dove, all'opposto, le stesse condizioni rivelano una situazione di criticità.

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano aziendale di sviluppo deve prevedere:

1. la situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;
2. le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività di impresa in termini di prodotto, servizi, mercato, strategia commerciale, organizzazione aziendale;
3. il fabbisogno di formazione e consulenza, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro e alle tematiche dell'attività avviata;
4. il fabbisogno in termini di investimenti e il relativo cronoprogramma;
5. le previsioni economico-finanziarie da cui sia desumibile la sostenibilità economica e finanziaria delle attività avviata;
6. l'incremento occupazionale previsto in termini di persone stabilmente impiegate.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Questa possibilità non è prevista

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente.

8.2.6.3.3. M06.04(2a) - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, in coerenza con le indicazioni contenute nell'AdP, sostiene investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole, al fine di migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

L'operazione intende favorire la diversificazione dell'attività delle aziende agricole esistenti in una logica di miglioramento del valore aggiunto dei prodotti, , tramite attività turistiche, con i seguenti obiettivi:

- incrementare il reddito aziendale;
- contribuire alla sostenibilità economica delle imprese agricole;
- creare o stabilizzare posti di lavoro all'interno delle aziende agricole.

Quindi, l'operazione riguarda le seguenti attività da svolgere all'interno di aziende agricole :

- a. ospitalità aziendale (agriturismo, degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività ricreative, aree attrezzate);
- b. attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionali e della "vita rurale" ("fattorie didattiche");
- c. servizi alla persona rivolti all'assistenza a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non autosufficienti;
- d. trasformazione di prodotti agricoli di origine aziendale in prodotti non agricoli.

La sottomisura risponde al fabbisogno F15(Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle aziende agricole nelle aree rurali).

L'operazione contribuisce alla focus area 2.a.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime "de minimis").

- Legge Regionale n. 37 del 21 novembre 2007 – disciplina dell’attività agrituristica.
- Legge Regionale n. 21 novembre 2013, n. 36 disposizioni in materia di agricoltura sociale.

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

- Agricoltori in attività ai sensi dell’art.9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle norme nazionali di recepimento.

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative ai seguenti investimenti:

1. adeguamenti, igienico-sanitari o tecnologico-funzionali, di beni immobili alle esigenze dell’investimento per le attività di cui alle successive lettere a), b) e c);
2. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati strettamente funzionali alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali di cui al successivo punto d).
3. acquisto o leasing, con patto di acquisto, di nuovi macchinari o attrezzature;
4. investimenti immateriali:

- acquisto di programmi informatici;
- acquisto di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;

necessari alla creazione o al miglioramento delle seguenti attività extra-agricole:

- a. ospitalità aziendale (agriturismo, degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività ricreative, aree attrezzate);
- b. attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionali e della “vita rurale” (“fattorie didattiche”);
- c. servizi alla persona rivolti all’assistenza a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non autosufficienti, ex tossicodipendenti ed ex carcerati;
- d. trasformazione e vendita di prodotti agricoli di origine aziendale in prodotti non agricoli.

L’ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 ed è soggetta alle condizioni di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti sono ammissibili esclusivamente alle seguenti condizioni :

1. le imprese agricole devono essere già esistenti al momento della presentazione della domanda di aiuto;
2. al fine di mantenere il legame con l’attività agricola questa deve continuare ad essere prevalente, in

termini di tempo di lavoro, anche a investimenti realizzati e per tutta la durata del vincolo di destinazione d'uso, come previsto dalla legge regionale n. 37/2007;

3. l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avvenire all'interno dell'azienda agricola e deve riguardare esclusivamente prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato, di origine aziendale. Fanno eccezione gli ingredienti complementari necessari per motivi di trasformazione. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione non può essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato.
4. il sostegno è limitato alle micro e alle piccole imprese.
5. Gli investimenti destinati al miglioramento dell'ospitalità aziendale sono ammissibili esclusivamente se migliorano la qualità dell'offerta turistica secondo la classificazione vigente;
6. Il sostegno previsto da quest'operazione non ha limiti territoriali, ma, in conformità all'accordo di partenariato, le risorse saranno concentrate nelle aree C e D in misura superiore all'incidenza della popolazione.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

1. investimenti che creano nuovi posti di lavoro;
2. età del beneficiario;
3. investimenti realizzati nelle aree rurali C e D;
4. rapporto fra costi e benefici;
5. creazione di nuova attività extra-agricola all'interno dell'azienda, in aggiunta a quelle già esistenti.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile.

Limitatamente all'attività di cui al capitolo 8.2.6.3.3.5 lettera d) "trasformazione di prodotti agricoli di origine aziendale in prodotti non agricoli" il sostegno è pari al 40%

Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati)
3. Ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell'azienda)
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)

5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. verifica del rispetto del regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;
8. verifica dello status di Pmi;
9. verifica della qualità dell'offerta turistica;
10. controllabilità e il rischio di errori connessi al requisito che l'attività agricola continui a essere prevalente.
11. Verifica dell'avvio effettivo dell'attività
12. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
13. Valutazione dei criteri di selezione;
14. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento.

8.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di verifica (VCM)
3. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di preventivi
4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. rispetto del regime "de minimis": verifica entità contributi percepiti nel triennio precedente tramite accesso a banche dati disponibili
8. verifica del requisito di PMI: accesso e consultazione basi dati di altri Enti, nei casi dubbi richiesta di una attestazione da tecnico abilitato e controlli in situ.
9. verifica dei parametri relativi alla qualità dell'offerta agrituristica ante e post intervento. Questi parametri sono definiti con normativa regionale;
10. verifica requisito della prevalenza dell'attività agricola: revisione triennale come da normativa regionale per le aziende agrituristiche ai fini della verifica della prevalenza dell'attività agricola. Il controllo avviene comunque in continuo in forma standardizzata sulla base della situazione risultante dal fascicolo aziendale. Solo per alcuni tipi di aziende (es ristorazione agrituristica) e/o con una ridotta prevalenza del lavoro agricolo (es inferiore al 60%) sono previsti controlli aggiuntivi quali ad es controlli in loco a campione.
11. verifica dell'avvio effettivo dell'attività: acquisizione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e documentazione fiscale inerente il primo anno di attività.
12. tracciabilità dei controlli amministrativi: check-list per ogni controllo in situ effettuato
13. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate;
14. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento : informazione dei beneficiari, realizzazione di

controlli ex-post specifici, con particolare attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo.

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M06.04.1 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.6.3.3.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (7-11) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.6.3.3.9.2 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1-6;12) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.6.3.3.9.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è calcolato sulla base delle spese ammissibili sostenute.

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Nell'ambito di questa operazione, la diversificazione riguarda le seguenti attività da svolgere all'interno di aziende agricole:

- ospitalità aziendale (agriturismo, degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività ricreative, aree attrezzate);
- attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionali e della "vita rurale" ("fattorie didattiche");
- servizi alla persona rivolti all'assistenza a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non autosufficienti.

8.2.6.3.4. M06.04(5c) - Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione intende favorire la creazione o lo sviluppo di piccole imprese nelle zone rurali, con i seguenti obiettivi:

- creare o stabilizzare posti di lavoro;
- favorire lo sviluppo di imprese forestali;
- favorire la produzione di energia termica a partire da biomasse forestali di origine locale (approvvigionamento della biomassa in un raggio di 70 Km).

Quindi, l'operazione riguarda le seguenti attività:

- produzione di energia termica a partire da biomasse forestali di origine locale.

La sottomisura risponde al fabbisogno F18 (Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e dell'industria alimentare a fini energetici).

L'operazione concorre alle focus area 5c.

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di Emissione Nazionale.

8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime "de minimis")

8.2.6.3.4.4. Beneficiari

Micro e Piccole Imprese aventi sede nelle zone rurali C e D della Liguria con esclusione delle aziende

agricole.

8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi relativi a:

- acquisto e installazione di caldaie a biomassa, compresi i manufatti edili necessari, per la produzione di energia termica di potenza non superiore a 5 MW termici;
- realizzazione della rete di distribuzione del calore.

L'ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 ed è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Ai fini di ridurre l'impatto ambientale il sostegno è limitato agli impianti che possono garantire un approvvigionamento della biomassa in un raggio di 70 Km.

La tipologia di operazione è operativa esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) come definite dall'Accordo di Partenariato alla Sezione 1A - capitolo 1.1.4 "sfide territoriali"; gli investimenti devono essere localizzati in tali aree.

Gli investimenti sostenuti nell'ambito di questa operazione devono essere conformi all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 con particolare riferimento alla lettera c) - efficienza energetica - e lettera e) per la quale si stabilisce che non è ammesso l'utilizzo di cereali ed altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e altre colture agricole e forestali dedicate, ma solo di biomasse legnose (non da colture dedicate), sottoprodotti agricoli (paglia, stocchi, residui di potatura, ecc.) e agro-industriali (sansa, vinacce, ecc.).

8.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

1. Investimenti che creano nuovi posti di lavoro;
2. età del beneficiario (al fine di garantire una maggior durata dell'investimento);
3. investimenti realizzati nel quadro di un progetto di cooperazione con enti locali.
4. Rapporto fra costi e benefici

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammissibile sostenuta.

Gli aiuti sono concessi nei limiti del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità (mancanza di dati o dati non certificati)
3. verifica ragionevolezza dei costi (anche in relazione alle dimensioni economiche dell'azienda)
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. Verifica della effettiva realizzazione degli investimenti
8. Verifica del mantenimento in uso degli investimenti realizzati
9. Verifica del rispetto dei criteri minimi di efficienza energetica
10. verifica dello status di Pmi;
11. verifica del rispetto del regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013;
12. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
13. Valutazione dei criteri di selezione;
14. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento.

8.2.6.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di verifica (VCM)
3. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di preventivi
4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: controlli in situ sul 100% degli interventi finanziati
8. verifica del mantenimento in uso degli investimenti realizzati: accesso e consultazione banche dati; controlli in situ a campione su tutti gli interventi finanziati per il periodo di durata del vincolo
9. verifica del rispetto dei criteri minimi di efficienza energetica: acquisizione e verifica sulla base della documentazione tecnica delle attrezzature installate

10. verifica del requisito di PMI: accesso e consultazione basi dati di altri Enti, nei casi dubbi richiesta di una attestazione da tecnico abilitato e controlli in situ.
11. rispetto del regime “de minimis: verifica entità contributi percepiti nel triennio precedente tramite accesso a banche dati disponibili
12. tracciabilità dei controlli amministrativi: check-list per ogni controllo in situ effettuato
13. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate;
14. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento : controlli ex-post specifici, con particolare attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo.

8.2.6.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M06.04.2 Investimenti nella creazione di piccole imprese in zone rurali presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.6.3.4.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (9;10) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.6.3.4.9.2 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1-8;12) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.6.3.4.9.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno è calcolato sulla base delle spese ammissibili.

8.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente.

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

1. Qualità delle domande
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità specifici per tipo di operazione
3. verifica ragionevolezza dei costi
4. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, errori di misura e contabilizzazione
5. Verifica della effettiva realizzazione degli investimenti e mantenimento impegni
6. Sistemi di controllo
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo
8. verifica sovrapposizione con agevolazione con altri fondi comunitari e/o nazionali
9. tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

1. Qualità delle domande: formazione e analisi feed-back
2. Verifica dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari e degli investimenti: sistemi standardizzati di verifica
3. Ragionevolezza dei costi: costi standard, prezziari, confronto di preventivi
4. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione, formazione
5. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti e mantenimento impegni: controllo in-situ di tutti gli investimenti finanziati e controlli programmati a campione con predisposizione di apposita check list per tracciabilità controlli amministrativi
6. Sistemi di controllo: SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione procedure, definizione di manualistica, formazione e profilatura degli utenti
7. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
8. verifica di sovrapposizioni con agevolazione con altri fondi: consultazione banche dati disponibili

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

La misura 6 presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.6.4.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (2) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.6.4.1 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1;3;4;5;6;7;8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.6.4.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa misura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione è descritta nel pertinente capitolo della tipologia di operazione.

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'informazione è descritta al capitolo 8.2.6.3.1.11.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione è descritta al capitolo 8.2.6.3.1.11.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'informazione è descritta al capitolo 8.2.6.3.1.11.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

L'informazione è descritta nel pertinente capitolo della tipologia di operazione.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Questa possibilità non è prevista

Settori di diversificazione interessati

L'informazione è descritta nel pertinente capitolo della tipologia di operazione.

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.7.1. Base giuridica

- Articolo 20

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19.

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura 7 persegue l'obiettivo di realizzare uno sviluppo economico territoriale delle comunità rurali compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. La misura sostiene esclusivamente interventi nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D). In alcuni casi sono stabilite delimitazioni più restrittive, in base alla popolazione complessiva dei comuni interessati al fine di garantire risorse relative alla realizzazione di servizi di base ai comuni più piccoli che difficilmente disporrebbero delle risorse necessarie. Per quanto riguarda i piani di gestione dei siti Natura 2000 l'analisi SWOT ha mostrato che si tratta di un fabbisogno molto diffuso, visto che 38 siti esistenti sono ancora privi del piano di gestione. Per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga, queste sono limitate alle zone a fallimento di mercato. Già nel periodo di programmazione 2007-2013 sono state destinate, dal PSR e dal POR del FESR, importanti risorse finanziarie finalizzate alla diffusione della banda larga nelle aree rurali. Per il periodo 2014-2020 si conferma la necessità di completare la copertura della banda larga e di incrementare la velocità di trasmissione dei dati sulla rete esistente (banda ultra-larga).

La misura concorre allo sviluppo di queste aree fornendo un sostegno alla realizzazione di:

- infrastrutture e altri interventi a favore delle imprese e delle attività economiche;
- infrastrutture e altri interventi a favore della qualità della vita della popolazione;
- interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale.

Salvo quanto eventualmente disposto nelle singole tipologie di operazioni la misura 7 finanzia esclusivamente infrastrutture su piccola scala quali definite al capitolo 8.2.7.5.

La misura 7 risponde ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito all'analisi SWOT elencati di seguito:

- F 17 - Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e forestale;
- F 18 - Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e dell'industria alimentare a fini energetici
- F 19- Migliorare la qualità, l'accessibilità e l'impiego delle ICT nelle aree rurali;
- F 20 Favorire la realizzazione di azioni per migliorare l'erogazione di servizi essenziali alla popolazione rurale;

- F 21 - Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali.

e concorre alle focus area:

- 4a in quanto, attraverso la sottomisura 07.01.4a si sostiene la redazione dei piani di tutela che trovano applicazione negli interventi finanziati con la sottomisura 07.06.4a;
- 6a in quanto, attraverso le sottomisure 07.02.6a, 07.04.6a e 07.05.6a si sostengono gli investimenti, in infrastrutture necessarie per la permanenza delle popolazioni locali e per lo sviluppo del turismo, indispensabili per favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese;
- 6c in quanto, attraverso la sottomisura 07.03.6c si sostengono le infrastrutture necessarie per promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Oltre alle focus area già individuate, la misura ha effetti anche sulla focus area 6b.

La misura contribuisce al raggiungimento di tutti e tre gli obiettivi trasversali:

- Ambiente e cambiamenti climatici attraverso la predisposizione degli strumenti di gestione di cui alla sottomisura 7.1 gli investimenti per il ripristino e la salvaguardia di ecosistemi naturali e quindi la loro naturale funzione di argine ai cambiamenti climatici di cui alla sottomisura 7.6.
- innovazione attraverso l'azione di diffusione della banda ultralarga nelle aree rurali interessate dalla sottomisura 7.3

La misura concorre altresì a favorire la ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale post crisi COVID - 19. Si configura, pertanto, la necessità di un rafforzamento nella realizzazione delle azioni da essa previste.

A tal fine sono utilizzate le risorse finanziarie aggiuntive che i regolamenti (UE) n. 2020/2094 e n. 2020/2220 hanno messo a disposizione per il perseguimento dell'obiettivo.

Nell'ambito della misura M.7, tali risorse aggiuntive, c.d. EURI [dal regolamento (UE) 2020/2094 che ha istituito lo European Union Recovery Instrument], sono allocate alla tipologia di operazione M.7.4- investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale, Esse sono programmate e monitorate separatamente rispetto alle risorse ordinarie assegnate alla stessa misura a copertura del periodo 2014/2022.

Nell'ambito della misura 7 sono attivate le seguenti tipologie di operazioni:

- M07.01.4a - Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000.
- M07.02.6a - Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali.
- M07.03.6c - Infrastrutture per la banda larga.
- M07.04.6a - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale.
- M07.05.6a - Infrastrutture turistiche e ricreative.
- M07.06.4a - Investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale del paesaggio e siti ad alto valore naturalistico.

Nell'attuazione del programma, la misura 7 può essere combinata con altre misure a fini di semplificazione ("progetti integrati") o al fine di realizzare progetti collettivi e/o di cooperazione a livello territoriale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la misura 7 può essere combinata con le misure 1, 2, 8, 16.

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. M07.01 - Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione 07.01.4a sostiene, conformemente a quanto disposto all'art. 20, par. 1, lett. a), la redazione dei piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette di cui alla Legge 394/91 (legge quadro sulle aree protette) in quanto aree ad alto valore naturale.

La tipologia di operazione risponde al fabbisogno F17: Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e forestale.

L'operazione concorre alla focus area 4a.

Le aree di operatività sono i siti Natura 2000, le aree parco e altre aree di grande pregio naturale, in zone rurali, con esclusione delle aree urbane e delle aree marine.

Finalità e risultati attesi:

1. contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre migliorando lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario e salvaguardando la biodiversità legata al paesaggio rurale, mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici;
2. mantenere i Piani di tutela e di gestione in sintonia con gli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata a ottobre 2010 in coerenza con le Linee guida per la biodiversità agraria (norme per il censimento e la conservazione delle stesse).

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N° 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui fondi comunitari.
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat.
- Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

- Enti pubblici;
- Università;
- Regione.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Spese relative all'elaborazione di piani di tutela e gestione dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette di cui alla Legge 394/91 (legge quadro sulle aree protette), in quanto aree ad alto valore naturale.

L'ammissibilità delle spese è valutata conformemente all'art 65 del regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

I costi operativi e le spese di gestione non sono ammissibili.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

In conformità all'art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, le operazioni devono essere realizzate sulla base dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

L'intervento è limitato alle zone rurali C e D.

Gli enti beneficiari, tranne che nel caso della Regione, devono rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:

1. siano gestori di aree naturali protette, ai sensi della legge n. 394/91 (legge quadro sulle aree protette), per le quali sia necessaria la redazione ex novo o la revisione del piano dell'area protetta;
2. siano gestori di siti Natura 2000.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Siti privi di piano di tutela e di gestione;
- piani di tutela e di gestione che valutano in modo interdisciplinare le esigenze di protezione insieme alle esigenze dello sviluppo economico sostenibile, con particolare riferimento alle attività agricole e

forestali.

- Aree D.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- 100% per la prima redazione del piano di gestione, con un massimo di spesa di 50.000 euro per piano di gestione redatto;
- 80% per gli aggiornamenti successivi, con un massimale di spesa di 25.000 euro per piano di gestione aggiornato.

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Procedure di appalto di servizio per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE)
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità
4. verifica ragionevolezza dei costi
5. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. Procedure di affidamento attività in-house
8. Valutazione qualitativa dei Piani di gestione e definizione dei criteri di selezione.
9. Valutazione dei curricula e delle competenze specifiche dei soggetti incaricati della redazione/revisione dei Piani
10. Valutazione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento degli operatori dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un monitoraggio specifico sulle procedure di aggiudicazione e affidamento, messa a punto di un manuale delle procedure al fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori;
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di controllo;
4. Ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, confronto di tre preventivi
5. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle

- procedure, formazione del personale;
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
 7. procedure di affidamento di attività in-house: applicazione della normativa, formazione, standardizzazione, definizione di standard di qualità
 8. Valutazione qualitativa dei Piani di gestione e definizione dei criteri di selezione: Commissione qualificata in grado di valutare qualitativamente i Piani e definire la graduatoria.
 9. Valutazione dei curricula e delle competenze specifiche dei soggetti incaricati della redazione/revisione dei Piani: divulgazione preventiva dei criteri di valutazione dei Piani e dei curricula dei consulenti per garantire la necessaria trasparenza; Commissione qualificata.
 10. Valutazione dei criteri di selezione : Commissione qualificata in grado di valutare i criteri di selezione.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M07.01 Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e altre aree ad alto valore naturale presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.7.3.1.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (7-10) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.1.9.1 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1-6) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.7.3.1.9.1

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa sottomisura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Lo stato membro Italia, in generale, è in ritardo nella gestione dei siti Natura 2000 ed anche nella Regione Liguria sono pochi i siti dotati di un piano di gestione. Occorre quindi garantire aliquote di sostegno incentivanti alla prima stesura dei piani. La spesa massima di € 50.000 è definita sulla base dell'esperienza del precedente periodo di programmazione. Un importo superiore potrebbe risultare dispersivo o alimentare un eccesso di dettaglio nei Piani di gestione. Per l'aggiornamento/rinnovo dei Piani di Gestione ovviamente la spesa è inferiore perché la base dati iniziale è già consolidata e deve essere solamente aggiornata. La percentuale di sostegno inferiore è finalizzata a favorire la corresponsabilità di spesa finanziaria da parte degli Enti gestori.

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

8.2.7.3.2. M07.02 - Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La carenza e l'inadeguatezza di infrastrutture essenziali rendono disagevole la permanenza delle popolazioni nelle zone rurali più marginali della Regione, il che concorre ad un progressivo spopolamento soprattutto a causa dell'esodo dei residenti delle fasce di età più giovani con un invecchiamento ed impoverimento del tessuto socio-economico di tali aree.

Il sostegno alla realizzazione, al miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala è pertanto indispensabile per stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

La tipologia di operazione sostiene, in coerenza con l'AdP, investimenti in strade di accesso ai centri abitati marginali, piccoli acquedotti per uso potabile, impianti per la produzione e la distribuzione di energia termica da biomasse forestali e/o da scarti e sottoprodotti agricoli o agro-industriali.

La tipologia di operazione risponde ai fabbisogni F20 (Favorire la realizzazione di azioni per migliorare l'erogazione di servizi essenziali alla popolazione rurale) e F18 (Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia).

L'operazione concorre alla focus area 6a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese.

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di Emissione Nazionale.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013
- Art. 13 del Reg. (UE) 807/2014
- Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
- Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice degli appalti"
- Legge Regionale. n. 38 del 30 dicembre 1998 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale"

- Delibera della Giunta Regionale n. 1517 del 5 dicembre 2014 : Piano energetico regionale

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

- Comuni singoli o associati;
- altri enti pubblici (province, enti parco, città metropolitane, ecc.);
- per quanto riguarda gli acquedotti per uso potabile, sono ammissibili anche consorzi rurali o di miglioramento fondiario o altre forme associative di livello locale fra gli utenti dell'impianto.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammessi al sostegno soltanto gli investimenti di realizzazione delle infrastrutture su piccola scala, così come definiti al capitolo 8.2.7.5, relativi a :

1. impianti per la produzione e la distribuzione di energia termica proveniente da biomasse forestali e/o da scarti e sottoprodotti agricoli e agro-industriali, compreso il trattamento delle biomasse per renderle utilizzabili a fini energetici (cippatura, disidratazione, ecc.);
2. costruzione, miglioramento o ampliamento di acquedotti per uso potabile
3. costruzione, miglioramento o ampliamento di strade d'accesso ai borghi rurali e loro viabilità interna comprese le opere accessorie quali fognatura e pubblica illuminazione.

Questa tipologia di operazione sostiene esclusivamente le spese relative agli investimenti ammissibili come definiti nel capitolo 8.2.7.3.2.6. Sono ammissibili solo le voci di spesa compatibili con l'art 45 paragrafo 2 del reg. (UE) 1305/2013.

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

In conformità all'art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, le operazioni devono essere realizzate sulla base dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Per quanto concerne tutti gli investimenti di cui al precedente punto 1 (impianti per la produzione e per la distribuzione di energia termica) questi:

- devono essere realizzati esclusivamente nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) come definite dall'Accordo di Partenariato alla Sezione 1A - capitolo 1.1.4 "sfide territoriali";
- devono essere conformi alle norme della Legge Regionale. n. 38 del 30 dicembre 1998 "Disciplina della valutazione di impatto ambientale" e ss.mm.e.ii ;
- gli utenti devono essere situati nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) come definite dall'Accordo di Partenariato alla Sezione 1A - capitolo 1.1.4

“sfide territoriali”;

Limitatamente agli investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia termica, di cui al precedente punto 1, compreso il trattamento delle biomasse per renderle utilizzabili a fini energetici (cippatura, disidratazione, ecc.):

- sono ammissibili a finanziamento impianti di potenza non superiore ad 5 MW termici;
- è escluso l'impiego di cereali ed altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose, inclusi i biocarburanti e altre colture agricole forestali dedicate;
- devono rispettare i criteri minimi di efficienza energetica specificati al capitolo 8.2.7.5;
- l'energia termica prodotta dagli impianti finanziati con la presente operazione è utilizzata esclusivamente a servizio di edifici pubblici.

Limitatamente agli investimenti per la realizzazione di infrastrutture per la distribuzione di energia termica di cui al precedente punto 1 il sostegno per le reti di distribuzione di energia termica riguarda solo gli investimenti relativi alla parte pubblica della rete. Gli allacciamenti delle singole utenze sono ammissibili solo se si tratta di edifici pubblici o impianti pubblici. Non sono ammissibili a finanziamento i costi per l'allacciamento alla rete della singola utenza ad uso privato;

Gli investimenti di cui al punto 2 (acquedotti per uso potabile) e 3 (strade) sono limitati ai comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000 e ai comuni ricadenti nelle aree rurali intermedie (aree C) con un numero di abitanti inferiore ai 2.500.

Nel caso di investimenti che prevedano l'apertura di scavi deve essere previsto l'interramento di canaline vuote da utilizzarsi per eventuali implementazioni di reti telematiche o per altri usi pubblici.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Sono prioritari gli investimenti proposti da associazioni di comuni.
- Sono prioritari gli investimenti realizzati in comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000 e ai comuni ricadenti nelle aree rurali intermedie (aree C) con un numero di abitanti inferiore ai 2.500.
- Sono prioritari gli investimenti realizzati nei comuni dove si è verificato un calo demografico negli ultimi 20 anni in base ai dati statistici ufficiali.
- Per quanto riguarda gli acquedotti ad uso potabile sono prioritari gli interventi di miglioramento di impianti esistenti per ridurre le dispersioni.
- Per quanto riguarda le strade: sono prioritari gli interventi sulle strade danneggiate da alluvioni e frane nei tre anni precedenti la presentazione della domanda.
- Per gli investimenti relativi all'energia sono prioritari gli investimenti connessi a contratti di fornitura delle biomasse provenienti dallo stesso comune o da comuni limitrofi, per almeno il 75% dei consumi annui (al fine di ridurre i consumi energetici e gli impatti ambientali per il trasporto della biomassa alla centrale).

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse

dall'aiuto.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile sostenuta.

Per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento si applicano le condizioni di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Procedure di appalto, compresi gli appalti di servizio per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE)
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità previsti per le diverse tipologie di investimento
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. Verifica eventuali attività in -house
8. Verifica effettiva realizzazione degli investimenti e tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
9. Valutazione dei criteri di selezione;
10. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento.

8.2.7.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento degli operatori dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori;
2. procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione dei tecnici istruttori, attuazione di un monitoraggio specifico sulle procedure di aggiudicazione e affidamento, messa a punto di un manuale delle procedure al fine di agevolare e codificare il lavoro dei tecnici istruttori;
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di controllo; verifica del rispetto della definizione di "infrastrutture su piccola scala"
4. Sistemi di controllo: istituzione del RUCI, standardizzazione e completa informatizzazione delle procedure, formazione del personale;
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: informazione, monitoraggio procedurale, controlli in situ, adozione di un sistema

sanzionatorio proporzionale e dissuasivo;

6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. verifica di eventuali attività in –house: formazione, standardizzazione, definizione di standard di qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive
8. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: controllo in-situ di tutti gli investimenti finanziati;
9. Valutazione dei criteri di selezione : adozione di procedure di verifica standardizzate;
10. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento : controlli ex-post specifici.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M07.02. Infrastrutture essenziali alle popolazioni rurali presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.7.3.2.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (3;7) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.2.9.2 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1;2;4;5;6;8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.7.3.2.9.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa sottomisura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La definizione di infrastrutture su piccola scala è riportata al capitolo 8.2.7.5.

Per gli impianti per la produzione di energia si applica anche un limite di potenza massima di 5 MW termici. Tale limite è necessario per assicurare la complementarietà con il sostegno fornito dal POR FESR in conformità all'art. 20, par. 2 del regolamento 1305/2013.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non è ammesso l'utilizzo, per la produzione di energia, di biomasse consistenti in cereali ed altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose e altre colture agricole forestali dedicate, inclusi i biocarburanti, se non per quanto riguarda gli scarti di lavorazione e i sottoprodotti come paglia e simili.

8.2.7.3.3. M07.03 - Infrastrutture per la banda larga

Sottomisura:

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Questo tipo di operazione si riferisce al sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture a banda larga ad accesso aperto (Local Access Network) nelle aree rurali, al fine di garantire i servizi richiesti in banda larga (green field). L'infrastruttura risultante deve essere aperta a tutti gli operatori su base non discriminatoria.

La tipologia di operazione intende soddisfare il fabbisogno F19 : “Migliorare la qualità, l’accessibilità e l’impiego delle TIC nelle aree rurali”

La tipologia di operazione concorre alla focus area 6C

Questa operazione è complementare con l’analogia operazione prevista dal POR-FESR della Regione Liguria. I due fondi cooperano per garantire la copertura totale del territorio in banda larga a 30Mbps e incrementare la velocità di trasmissione dati tendendo a 100 Mbps (banda ultralarga), fermo restando che l’operatività del PSR è limitata alle zone rurali C e D. Gli interventi previsti sono inoltre coerenti con le indicazioni dell’AdP e contribuiscono alla realizzazione dei targets dell’Agenda digitale europea per il 2020 nelle zone rurali.

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Direttive UE sugli appalti pubblici.
- Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 “Codice degli appalti”.
- Comunicazione della Commissione “Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga” (2013/C 25/01).
- Decisione della Commissione europea n. C(2016)3931 final del 30 giugno 2016 relativa all’Aiuto di Stato SA.41467 (2016/N) – Italy – Strategia Banda Ultralarga.

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

1. Regione Liguria;
2. Enti e Organismi pubblici.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Questa tipologia di operazione sostiene esclusivamente le spese relative alle seguenti tipologie di investimento:

1. Costruzione di infrastruttura in banda larga, comprese le infrastrutture di backhaul e gli impianti al suolo (sistemi fissi, wireless terrestri, satellitari o una combinazione di tali sistemi);
2. miglioramento di infrastrutture in banda larga esistenti per ottenere una maggiore velocità di trasmissione;
3. installazione di infrastrutture in banda larga passive (opere di ingegneria civile quali condotti e altri elementi della rete quali fibra spenta, ecc.), anche in sinergia con altre infrastrutture (energia, trasporti, acqua, reti fognarie, ecc.);
4. realizzazione delle opere necessarie all'*ultimo miglio* della rete, ossia della connessione tra la centrale telefonica e l'utente finale.

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento è limitato alle zone rurali C e D a condizione che si tratti di zone a fallimento di mercato. La determinazione di tale condizione verrà effettuata utilizzando i risultati delle consultazioni periodiche realizzate a cura del Ministero dello Sviluppo Economico, integrati se del caso, a seguito di apposite consultazioni pubbliche della Regione.

In conformità all'art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, le operazioni devono essere realizzate sulla base dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Sono ammissibili esclusivamente interventi per ottenere una velocità di trasmissione minima di 30 Mbps tendente a 100 Mbps.

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L'operazione sarà realizzata tramite appalto pubblico, sulla base del principio della migliore offerta dal punto di vista tecnico ed economico, del rapporto costo/utente e della sinergia con analoghi interventi finanziati tramite il FESR.

I criteri di selezione sono basati sui seguenti principi:

- copertura % della popolazione nelle zone rurali a fallimento di mercato;
- velocità di trasmissione in Mbps;
- qualità della trasmissione in termini di profili asimmetrici/simmetrici (upload/download) e indice di contemporaneità;

- costo medio/abitante servito dall'infrastruttura.

In applicazione delle indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013, per la selezione degli interventi da ammettere al sostegno, sarà stabilita una soglia minima di punteggio da raggiungere al fine della loro ammissibilità.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile sostenuta.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (regia regionale)
3. Verifica ammissibilità costi previsti per le diverse tipologie di infrastrutture
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. Verifica effettiva realizzazione degli investimenti e tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
8. Valutazione delle proposte progettuali
9. Valutazione dei criteri di selezione;
10. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento.

8.2.7.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori
2. procedure di appalto per appalti a regia regionale: formazione, standardizzazione, definizione di standard di qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive.
3. Verifica ammissibilità costi previsti per le diverse tipologie di infrastrutture: capitolato di appalto affidato a tecnici qualificati
4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: verifica in-situ per tutti gli investimenti finanziati e predisposizione di check list per tracciabilità dei controlli amministrativi

8. verifica della effettiva funzionalità ed operatività di tutte le strutture finanziate ivi compresa la verifica che l'infrastruttura sia aperta a tutti gli operatori senza discriminazioni; utilizzo di check-list per tracciabilità dei controlli amministrativi
9. Valutazione delle proposte progettuali e dei criteri di selezione: commissione qualificata per la verifica delle proposte, definizione capitolato di appalto e verifica dei criteri di selezione;
10. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento : controlli ex-post realizzati in collaborazione con le strutture informatiche della Regione Liguria.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M07.03. Infrastrutture per la banda larga presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.7.3.3.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (2;3;7;8;9) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.3.9.2 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1;4;5;6;) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.7.3.3.9.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa sottomisura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

La limitazione delle infrastrutture di piccola scala non è applicabile a questa operazione, come consentito

dall'art 20 par 2 del reg (UE) n. 1305/2013.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

8.2.7.3.4. M07.04 - Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'inadeguatezza dei servizi di trasporto pubblico nelle zone rurali più marginali della Regione e la carenza di luoghi di aggregazione culturale e ricreativa rendono disagevole la permanenza delle popolazioni contribuendo così al progressivo spopolamento soprattutto delle fasce di età più giovani con un invecchiamento ed impoverimento del tessuto socio-economico di tali aree.

Il sostegno di tali servizi è pertanto indispensabile per stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali più marginali.

La tipologia di operazione, in coerenza con l'AdP, sostiene attività culturali, ricreative e di trasporto pubblico.

La tipologia di operazione risponde al fabbisogno F21 (Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali).

Questa operazione concorre alla focus area 6a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese.

Il tipo di operazione concorre altresì a favorire la ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale post crisi COVID - 19.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento (UE) n. 2020/2094;
- Direttive UE sugli appalti pubblici;
- Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice degli appalti".

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

- Comuni singoli o associati;
- altri enti pubblici (province, enti parco, città metropolitane, ecc.);

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Questa tipologia di operazione sostiene esclusivamente le spese relative agli investimenti di realizzazione delle infrastrutture relativi a :

- recupero di edifici di proprietà pubblica, situati nei borghi rurali, per localizzare attività culturali e ricreative a favore delle popolazioni locali;
- miglioramento dei collegamenti di trasporto pubblico tra la costa e l'entroterra e del sistema di trasporto pubblico zonale, locale e scolastico, compresi gli investimenti per lo sviluppo di sistemi informatici per la gestione del trasporto pubblico a chiamata, destinato alle popolazioni del territorio rurale.

Nell'ambito delle risorse "EURI - European Recovery Instrument" messe a disposizione con il Regolamento (UE) 2094/2020 - e nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1305/2013, articolo 58 bis, comma 5 - la sottomisura finanzia investimenti destinati alla diffusione, a favore della popolazione locale, delle tecnologie informatiche favorendo l'accesso ai servizi disponibili in rete quali ad esempio la Didattica a Distanza (DAD), il telelavoro, la telemedicina, ecc.

In tale ambito sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di investimento:

- adeguamento di locali pubblici per renderli fruibili ai cittadini, compreso l'abbattimento di barriere architettoniche per favorirne l'accesso ai soggetti portatori di handicap;
- realizzazione di impianti sia interni ai locali che per il collegamento all'infrastruttura di rete internet;
- acquisto di attrezzature informatiche e SW.

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento.

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti di realizzazione delle infrastrutture su piccola scala così come definiti al capitolo 8.2.7.5;

Sono ammissibili esclusivamente investimenti compatibili con l'art 45 paragrafo 2 del reg. (UE) 1305/2013.

Sono ammissibili esclusivamente investimenti realizzati nei comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000 e nei comuni ricadenti nelle aree rurali intermedie (aree C) con un numero di abitanti inferiore ai 2.500.

In conformità all'art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, le operazioni devono essere realizzate sulla base dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Nel caso di investimenti che generano entrate nette dopo il loro completamento si applica l'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013.

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Comuni che negli ultimi 20 anni hanno subito uno spopolamento sulla base dei dati statistici ufficiali.
- Progetto presentato da un'associazione di comuni.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile sostenuta.

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE)
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità previsti per le diverse tipologie di investimento
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. Verifica effettiva realizzazione degli investimenti e tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
8. Valutazione dei criteri di selezione;
9. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento.

8.2.7.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori
2. procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione, standardizzazione, definizione di standard di qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive.

3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di verifica (VCM); verifica del rispetto della definizione di “infrastrutture su piccola scala”
4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: verifica in-situ per tutti gli investimenti finanziati; perdisposizione di check-list per tracciabilità controlli amministrativi
8. Valutazione dei criteri di selezione: adozione di procedure di verifica standardizzate;
9. Verifica del mantenimento d’uso dell’investimento : controlli ex-post specifici, con particolare attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M07.04. Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.7.3.4.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (3) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.4.9.2 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1;2;4;5;6;7) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.7.3.4.9.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Così come riportato al capitolo 8.2.7.5, sono definite infrastrutture su piccola scala le infrastrutture il cui

costo totale è inferiore a 500.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

8.2.7.3.5. M07.05 - Infrastrutture turistiche e ricreative

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Il turismo rappresenta un'importante opportunità di sviluppo socio-economico delle aree rurali più marginali che deve essere sostenuta attraverso incentivi destinati ad investimenti su piccola scala, così come definiti al capitolo 8.2.7.5, realizzati, in conformità all'art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, sulla base dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

La tipologia di operazione risponde al fabbisogno F21 (Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali).

L'operazione concorre alla focus area 6a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese.

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- Direttive UE sugli appalti pubblici.
- Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice degli appalti".

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

- Comuni singoli o associati.
- Altri enti pubblici (province, enti parco, città metropolitane, ecc.).
- Regione Liguria e agenzie regionali specializzate.

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

Questo tipologia di operazione sostiene le spese relative agli investimenti di realizzazione delle seguenti infrastrutture :

- 1) Infrastrutture che permettano l'accesso e la fruizione turistica del territorio quali:
 - a) centri attrezzati per le attività sportive e ricreative legate alla fruizione delle risorse ambientali dell'area (ad esempio: canoistica, palestre di roccia, speleologia, rafting, bird watching, ecc.);
 - b) aree attrezzate, piste ciclabili, piste per lo sci di fondo, percorsi escursionistici per trekking, mountain bike, ippoturismo, ecc.
 - c) aree attrezzate per la sosta di veicoli ricreazionali;
- 2) Investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi turistici inerenti al turismo rurale quali:
 - a) investimenti per l'innovazione tecnologica dei servizi turistici attraverso sistemi di informazione e prenotazione telematica, card turistiche per facilitare la fruizione da parte dei visitatori dell'offerta turistica locale;
 - b) investimenti per l'organizzazione a livello aggregato di servizi di promozione, ricezione, accoglienza, accompagnamento, animazione turistica e altre attività connesse alle esigenze delle imprese turistiche.

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti di realizzazione delle infrastrutture su piccola scala, così come definiti al capitolo 8.2.7.5.

Sono ammissibili esclusivamente investimenti realizzati nei comuni ricadenti nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D) con un numero di abitanti inferiore ai 4.000 e nei comuni ricadenti nelle aree rurali intermedie (aree C) con un numero di abitanti inferiore ai 2.500.

Le spese ammissibili sono limitate agli investimenti di cui all'art. 45 del reg. (UE) n. 1305/2013 e sottostanno alle condizioni di cui all'art. 65 del reg. (UE) n. 1303/2013.

In conformità all'art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, le operazioni devono essere realizzate sulla base dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Nel caso di investimenti che generano entrate nette dopo il loro completamento si applica l'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013.

Sono escluse le infrastrutture connesse al mare, alla nautica, al turismo in ambiente urbano.

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Progetti:

- che riguardano la valorizzazione di aree parco e siti natura 2000;
- inseriti nella rete escursionistica ligure (REL);
- connessi con la rete di trasporto pubblico.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile sostenuta.

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Procedure di appalto, compresi gli appalti di servizio per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE)
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità previsti per le diverse tipologie di investimento
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. Verifica eventuali attività in -house
8. Verifica effettiva realizzazione degli investimenti e tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
9. Valutazione dei criteri di selezione;
10. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento.

8.2.7.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori
2. procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione, standardizzazione, definizione di standard di qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive.

3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di verifica (VCM); verifica del rispetto della definizione di “infrastrutture su piccola scala”
4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. verifica di eventuali attività in -house: formazione, standardizzazione, definizione di standard di qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive
8. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: verifica in-situ per tutti gli investimenti finanziati e predisposizione di check-list per tracciabilità controlli
9. Valutazione dei criteri di selezione: adozione di procedure di verifica standardizzate;
10. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento : controlli ex-post specifici, con particolare attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo.

8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M07.05.6a Infrastrutture turistiche e ricreative presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.7.3.5.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (3) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.5.9.2 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1;2;4;5;6;7;8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.7.3.5.9.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Ai fini di questa operazione sono infrastrutture di piccola scala le infrastrutture turistiche e ricreative, con l'esclusione delle attività legate al mare e alla nautica, il cui costo non supera l'importo di 500.000 €.

Tale valore, sulla base dell'esperienza del passato, risulta proporzionato alle esigenze dei territori rurali della Liguria e sufficiente a soddisfare i fabbisogni.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

8.2.7.3.6. M07.06 - Investimenti per riqualificare il patrimonio culturale/naturale del paesaggio e dei siti ad alto valore naturalistico

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione intende contribuire al mantenimento e alla riqualificazione del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale del territorio rurale regionale.

La tipologia di operazione risponde al fabbisogno F 21 (Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali).

L'operazione concorre alla focus area 4A.

8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto che si propone di compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati.

8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- Direttive UE sugli appalti pubblici.
- Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice degli appalti".

8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Enti Pubblici.

8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammessi al sostegno soltanto gli investimenti di realizzazione delle seguenti infrastrutture:

- ripristino di ecosistemi naturali quali ad esempio :
 - interventi che favoriscono il recupero di habitat degradati;
 - recupero e mantenimento delle zone umide definite dalla norma europea;
 - interventi per trasformazione di habitat ordinari in habitat prioritari a sensi della normativa europea;
 - interventi necessari per la protezione di specie prioritarie.
- sistemazione per l'uso pubblico di siti archeologici, geositi e siti carsici;
- realizzazione di percorsi didattico-naturalistici compresi gli orti botanici
- realizzazione di sistemi di monitoraggio dell'avifauna e degli habitat attraverso:
- acquisto di attrezzature e strumentazioni di campo per il rilevamento di habitat e specie e per la registrazione e georeferenziazione delle informazioni;
- attrezzature informatiche (hardware e software) per il trattamento e l'elaborazione dei dati e per la costituzione e/o l'implementazione di banche dati.

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento.

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Questa tipologia di operazione sostiene esclusivamente le spese di realizzazione delle infrastrutture su piccola scala, così come definiti al capitolo 8.2.7.5, localizzate nelle aree rurali intermedie (aree C) e nelle aree rurali con problemi di sviluppo (aree D).

Le spese ammissibili sono limitate agli investimenti di cui all'art. 45 del reg. (UE) n. 1305/2013 e sottostanno alle condizioni di cui all'art. 65 del reg. (UE) n. 1303/2013.

In conformità all'art. 20, par. 3 del reg. 1305/2013, le operazioni devono essere realizzate sulla base dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali, se disponibili, o conformemente alle pertinenti strategie di sviluppo locale.

Nel caso di investimenti che generano entrate nette dopo il loro completamento si applica l'art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013.

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti finalizzati all'uso pubblico.

8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Investimenti relativi ai siti Natura 2000.
- Inserimento nella rete escursionistica ligure (REL).
- Coordinamento a livello regionale degli interventi.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio

totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% delle spese ammissibili sostenute.

8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza)
2. Procedure di appalto, compresi gli appalti di servizio per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE)
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità previsti per le diverse tipologie di investimento
4. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale)
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato)
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori)
7. Verifica eventuali attività in-house
8. Verifica effettiva realizzazione degli investimenti e tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati - visite in situ
9. Valutazione dei progetti di sistemi di monitoraggio
10. Valutazione dei criteri di selezione;
11. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento.

8.2.7.3.6.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori
2. procedure di appalto per i beneficiari pubblici: formazione, standardizzazione, definizione di standard di qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive.
3. Verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di verifica (VCM); verifica del rispetto della definizione di "infrastrutture su piccola scala"
4. Sistemi di controllo: miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore
5. Tempi di realizzazione degli investimenti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione
6. Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno
7. verifica di eventuali attività in-house: formazione, standardizzazione, definizione di standard di qualità, applicazione delle normative europee e nazionali se più restrittive

8. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: verifica in-situ per tutti gli investimenti finanziati e predisposizione di check-list per tracciabilità controlli
9. Valutazione dei progetti di sistemi di monitoraggio: commissione qualificata per la verifica dei progetti e definizione capitolato di appalto
10. Valutazione dei criteri di selezione: adozione di procedure di verifica standardizzate;
11. Verifica del mantenimento d'uso dell'investimento : controlli ex-post specifici, con particolare attenzione negli ultimi anni di vigenza del vincolo.

8.2.7.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura M07.06.1 Investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale del paesaggio e siti ad alto valore naturalistico presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.7.3.6.9.1

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (9) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.6.9.2 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1-8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.7.3.6.9.2

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Costituiscono infrastrutture su piccola scala le infrastrutture il cui costo totale è inferiore a 500.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

8.2.7.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

1. Presenza di domande incomplete e/ inesatte
2. Presenza di enti pubblici nei beneficiari comprese agenzie regionali
3. Gestione interventi con beneficiario Regione
4. Verifica dei requisiti di ammissibilità
5. Ragionevolezza e congruità dei costi anche in relazione alla definizione di capitolati di appalto in base al criterio della migliore offerta
6. Verifica degli investimenti: effettiva realizzazione, tempi di realizzazione, eventuali disformità, tracciabilità dei controlli amministrativi effettuati
7. Supervisione e aggiornamento dei sistemi di gestione e controllo interni
8. analisi proposte per redazione di piani e progetti inerenti siti natura 2000 e monitoraggio

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

1. Attività formative ed informative su consulenti, beneficiari; personale amministrativo, azioni di monitoraggio e feed-back
2. Definizione di specifiche procedure per la verifica degli appalti pubblici dei beneficiari, compresi gli appalti di servizio
3. Definizione di specifiche procedure per la Gestione di attività a regia regionale con coordinamento dell'AdG e definizione di opportune forme di pubblicità (garanzia di trasparenza) e informazione chiara per tutti i potenziali beneficiari e/o partecipanti ai bandi
4. Per la verifica dei requisiti di ammissibilità: definizione chiara nei bandi dei requisiti, : accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, sistemi standardizzati di verifica (VCM)

5. verifica su ragionevolezza dei costi: utilizzo e confronto di prezziari, confronto di preventivi, utilizzo di personale tecnico qualificato per la definizione di capitolati di appalto e analisi congruità dei costi
6. verifica della effettiva realizzazione degli investimenti: controllo in –situ sul 100% degli investimenti finanziati ivi compresi quelli realizzati a regia regionale per i quali ci si potrà avvalere dei settori regionali competenti; utilizzo di check-list per tracciabilità dei controlli effettuati
7. Sistemi di controllo e Supervisione: audit interni, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema e nella gestione delle istruttorie, utilizzo di personale tecnico interno qualificato per analisi dei costi e verifiche tecniche specialistiche.
8. analisi proposte per redazione di piani e progetti inerenti siti natura 2000 e monitoraggio: utilizzo di personale tecnico qualificato; gruppo di lavoro.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi sono stati individuati sulla base dell'esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni italiane nel periodo di programmazione 2007-2013.

La misura 7 presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.7.3.6.13

In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione (8) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.7.3.6.13 (VCM).
- I rischi collegati alla gestione (1-7) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.7.3.6.13

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa misura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Costituiscono infrastrutture su piccola scala le infrastrutture il cui costo totale è inferiore a 500.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non è ammesso l'utilizzo, per la produzione di energia, di biomasse consistenti in cereali ed altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose e altre colture agricole forestali dedicate, inclusi i biocarburanti, ma solo di biomasse legnose, e scarti o sottoprodotti agricoli (paglia, stocchi, residui di potatura, ecc.) e agro-industriali (sansa, vinacce, ecc.).

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per l'operazione M07.02.6a si applicano i criteri di efficienza energetica di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE". In particolare i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. Base giuridica

Articoli 21, 24, 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19

Ai fini attuativi è necessario tenere conto delle pertinenti norme comuni applicabili al FEASR e in particolare delle disposizioni normative contenute:

- nel Reg. (UE) 1303 del 17 dicembre 2013;
- nel Reg. Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione;
- nel Reg. di esecuzione N. 808/2014 della Commissione recante norme per l'applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi del Reg. UE n. 702/2014, la misura non verrà attuata prima dell'approvazione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione.

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Per quanto riguarda il settore forestale, cui è dedicata la misura 8, l'analisi SWOT ha evidenziato punti di forza (PF2, PF9, PF10, PF11, PF12, PF14), punti di debolezza (PD4, PD7, PD8, PD9, PD10, PD17, PD18, PD19), opportunità (O6, O7, O8, O9, O11, O13, O14, O17, O18, O19) e minacce (M1, M6, M7, M8, M10), che nel loro complesso descrivono un settore che, dal punto di vista economico, si trova ancora in una fase embrionale di sviluppo ma ha buone potenzialità, a condizione che si preservi il territorio dai principali rischi (incendi, dissesto, fitopatie) e si inneschino processi di aggregazione e di innovazione tecnologica che consentano alle imprese di raggiungere livelli sufficienti di efficienza e di dimensioni economiche, così da trovare uno spazio stabile e remunerativo sul mercato.

Oltre alla valenza produttiva, il settore forestale ha un altissimo valore ambientale, dato che copre oltre il 70% della superficie territoriale regionale, con tendenza al continuo aumento. I due aspetti (produttivo e ambientale) devono essere visti insieme, con un approccio olistico, giacché possono e devono coesistere e sostenersi a vicenda. Dal punto di vista ambientale, il settore forestale necessita di azioni di difesa dai principali rischi e di riequilibrio floristico e strutturale, sviluppando anche in questo caso sinergie con lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali dal punto di vista del turismo sostenibile, della fruizione ambientale e dell'appeal dei prodotti legnosi.

La misura 8, molto differenziata nelle sue sottomisure, risponde ai seguenti fabbisogni individuati in seguito

all'analisi SWOT:

F09 – Sostenere processi di ristrutturazione aziendale e di riconversione verso produzioni orientate al mercato.

F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione

F11 – Miglioramento e razionalizzazione delle infrastrutture agricole e forestali

F13 - Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco forestali locali.

F14 - Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e reti di scolo della acque meteoriche per ridurre il rischio idrogeologico.

F17 - Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e forestale.

F18 - Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e dell'industria alimentare a fini energetici

F22 - Tutela e miglioramento del patrimonio forestale anche in relazione all'accrescimento di capacità di sequestro del carbonio.

F23 - Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi agroforestali.

F24 - Miglioramento dell'integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita diretta.

F28 – Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate.

Come l'Europa (cfr. “Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale” – COM(2013) 659), anche la Liguria ha bisogno delle sue foreste. Alla notevole “disponibilità” quantitativa, tuttavia, si affianca talvolta una carenza di adeguata funzionalità, o meglio multifunzionalità, del “sistema forestale”. Ciò è dovuto, in linea generale, ad una diffusa mancanza di gestione. Le foreste liguri sono infatti prevalentemente di origine antropica o comunque notevolmente influenzate da profonda interazione gestionale, che si è poi repentinamente interrotta a partire dal dopoguerra. Sia le specie presenti (il castagno, ad es., interessa oltre il 30% della superficie forestale) che la forma di governo (il ceduo rappresenta circa il 65%), testimoniano che i boschi liguri non sono naturali e che pertanto l'abbandono gestionale non consente di valorizzare adeguatamente la multifunzionalità forestale, perseguibile invece tramite la riattivazione della utilizzazione della risorsa bosco.

La misura 8 persegue quindi gli obiettivi individuati nella strategia forestale dell'UE, così come richiamati peraltro nella programmazione nazionale e regionale di settore, e in particolare:

- sostiene le comunità rurali e crea condizioni di maggiore sicurezza per quelle urbane, tramite le operazioni connesse alla prevenzione dei danni da incendio o altri fattori perturbativi ed al ripristino del potenziale forestale danneggiato;
- promuove la competitività e la sostenibilità delle attività legate al settore forestale (in particolare quelle artigianali, posto che quelle propriamente industriali esulano dal campo di applicazione del

PSR e comunque non sono spesso compatibili con le caratteristiche territoriali della Liguria), nonché dell'utilizzo della energia derivante dalle biomasse di origine forestale, sostenendo gli investimenti in tecnologie forestali;

- favorisce l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e migliora la resilienza degli ecosistemi forestali con le pertinenti sottomisure, ma consente altresì di attenuare i cambiamenti stessi favorendo la migliore valorizzazione delle risorse forestali per il sequestro del carbonio, con interventi che favoriscono la produzione e il trattamento di assortimenti per utilizzi duraturi dei prodotti legnosi e promuovendo contestualmente la valorizzazione energetica della frazione di biomassa derivata meno interessante per altri usi;
- migliora i servizi eco sistemici svolti dalle foreste, proprio perché stimola e crea favorevoli condizioni economiche per attivare (o meglio ri-attivare) la gestione delle aree forestali liguri, che per circa un terzo della loro estensione ricadono in aree della Rete Natura 2000;
- incentiva il ricorso alla pianificazione della gestione delle foreste, quale strumento di ausilio alle imprese per ottimizzare, nel tempo e nello spazio, gli interventi gestionali in un ottica di sostenibilità.

La misura sostiene investimenti a carattere strutturale (sul bosco e per le imprese) e infrastrutturale, finalizzati a valorizzare pienamente il carattere multifunzionale delle foreste, ossia la loro capacità di fornire contemporaneamente beni e servizi, e conseguentemente produrre valore economico e positive ricadute per l'ambiente e la società. Tutte le sottomisure impostate per il territorio regionale riguardano quindi l'obiettivo di incentivare la gestione sostenibile del patrimonio forestale, ma soprattutto di riattivarla, posto che il reiterato stato di abbandono in cui versa gran parte del bosco ligure, non consente di perseguire adeguatamente gli obiettivi multifunzionali stabiliti anche a livello internazionale.

Tale impostazione è coerente con le indicazioni del Programma forestale regionale (PFR, approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 17 del 17/4/2007), attualmente in fase di aggiornamento, che a sua volta recepisce le disposizioni programmatiche di livello comunitario e nazionale.

La misura ha un ruolo rilevante nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale ligure, proseguendo e incrementando l'attenzione e i risultati ottenuti nelle precedenti programmazioni. Oltre a rispondere a numerosi fabbisogni evidenziati nella fase di analisi, va considerato che è la principale misura destinata ad agire sulla parte più ampia del territorio e che, come tale, rappresenta un importante strumento sia di potenziale sviluppo socio-economico (con notevoli ricadute in campo occupazionale), sia di protezione ambientale.

Nella difficile situazione territoriale e socio-economica delle foreste liguri, i sostegni previsti dalla misura sono fondamentali per creare migliori condizioni economiche di gestione, accrescere l'efficacia delle funzioni ambientali e mantenere il valore aggiunto delle diverse attività di filiera a livello locale.

La misura, nella sua ampia articolazione in sottomisure diversificate per obiettivo, concorre a numerose Focus area, anche se in modo più puntuale è possibile ricondurre ciascuna di esse ad una FA specifica per la quale è individuata una prevalenza, con riferimento alla situazione territoriale e socio economica della Liguria. Per ciascuna sottomisura attivata si riporta, nell'elenco che segue, la principale Focus area cui la stessa concorre, senza tuttavia escludere positive ricadute su altre FA, che sono richiamate nelle singole sottomisure e che potranno essere valorizzate nella fase di monitoraggio.

Nell'ambito della misura 8 sono attivate le seguenti sottomisure:

M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi

catastrofici – FA 5e)

M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici – FA 4c)

M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste – FA 4a)

M08.06 - Supporto agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - FA 2a)

Le sottomisure di cui sopra sono tutte funzionali ad attivare ed assicurare la migliore gestione sostenibile del rilevante patrimonio forestale presente in Liguria. Posto che, come ricordato precedentemente, la copertura forestale supera già il 70% del territorio e che il trend è in ulteriore crescita per la naturale colonizzazione delle aree non più utilizzate in agricoltura (fenomeno che la Regione Liguria cerca di invertire, tramite specifici provvedimenti normativi e con l'ausilio delle pertinenti misure agricole del presente Programma), non sono attivate la sottomisura M08.01 - Forestazione e imboscamento nonché la sottomisura M08.02 - Allestimento di sistemi agro-forestali.

Sono comunque fatti salvi gli adempimenti contabili (previsti in regime di transizione) riferibili alla sottomisura M08.01 necessari al proseguimento dei pagamenti annuali riferiti ad impegni pregressi e, segnatamente, quelli assunti nell'ambito del Programma regionale di attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/1992 e della Misura H) del PSR 2000/2006 in attuazione del Reg. (CE) n. 1257/1999), Tali pagamenti sono comunque riferibili alla FA 5e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Tenuto conto della rilevante ampiezza di obiettivi connessi alle diverse sottomisure è possibile affermare che la misura 8, nel suo complesso, contribuisce al raggiungimento di tutti gli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale, ossia quello di stimolare la competitività del settore agricolo (e forestale), garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima nonché realizzare un sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento dei posti di lavoro.

La misura concorre altresì a favorire la ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale post crisi COVID - 19. Si configura, pertanto, la necessità di un rafforzamento nella realizzazione delle azioni da essa previste.

A tal fine sono utilizzate le risorse finanziarie aggiuntive che i regolamenti (UE) n. 2020/2094 e n. 2020/2220 hanno messo a disposizione per il perseguimento dell'obiettivo.

Nell'ambito della misura M.8, tali risorse aggiuntive, c.d. EURI [dal regolamento (UE) 2020/2094 che ha istituito lo European Union Recovery Instrument], sono allocate alla tipologia di operazione 8.2.8.3.1. M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Esse sono programmate e monitorate separatamente rispetto alle risorse ordinarie assegnate alla stessa misura a copertura del periodo 2014/2022.

Definizioni rilevanti

Per le finalità della presente misura sono date le seguenti definizioni:

1) “Aree forestali”: ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Reg. (UE) 1305/13, si intendono come aree forestali le superfici che rispondono alla definizione di “bosco”, di cui all'art. 2 della l.r. n. 4/1999 e ss.mm.ii.. Infatti,

utilizzando come riferimento per l'applicazione delle misure del presente PSR una definizione diversa da quella prevista dalla l.r. n. 4/1999, si determinerebbe uno scollamento normativo che porterebbe a far sì che una stessa area sia considerata in modo differente in funzione degli scopi e delle norme di riferimento. Ciò avrebbe riflessi negativi anche nell'applicazione di eventuali sanzioni per interventi eseguiti in difformità alle norme citate. Pertanto, fermo restando l'automatico adeguamento della definizione di area forestale nel caso intervenissero ulteriori modifiche e integrazioni alla norma citata nel corso di validità del presente Programma, per l'applicazione delle misure pertinenti si utilizza la definizione di bosco riportata nel seguito, ossia il citato art. 2 della l.r. n. 4/1999:

“Art. 2. (Definizione di bosco).

1. Agli effetti della presente legge si considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, ivi compresa la macchia mediterranea, nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale per cause naturali o per interventi dell'uomo.

2. Non sono da considerarsi bosco:

a) gli appezzamenti di terreno che, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, distano da altri appezzamenti boscati almeno 50 metri misurati fra i margini più vicini e hanno una larghezza media inferiore a 20 metri, indipendentemente dall'estensione della superficie, ovvero non superano l'estensione di 5.000 metri quadrati, indipendentemente dalla larghezza media;

b) gli appezzamenti di terreno terrazzati e gli altri appezzamenti agricoli coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, quando sono oggetto di recupero alla precedente finalità produttiva agro-pastorale, salvo che tale attività sia vietata da specifiche misure di conservazione per le aree rientranti nella Rete Natura 2000;

c) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 50 per cento della loro superficie;

d) i castagneti da frutto purchè razionalmente coltivati e aventi i requisiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 48 [1];

e) le colture arboree e arbustive specializzate da frutto, da fiore, da fronda, da ornamento e da legno, nonché le tartufaie coltivate;

f) i filari di piante, i vivai, i giardini e i parchi urbani

f) bis le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

f) ter le radure e tutte le altre superfici d'estensione superiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, ferma restando l'esclusione dalla nozione di bosco delle aree di qualsiasi estensione già identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati. “

Laddove pertinente, nella definizione di “Aree forestali” si ricomprendono anche le aree individuate nelle sottomisure con il termine di “prossimità funzionali” alle aree boscate, ossia quelle aree che, pur non strettamente rientranti nella definizione di bosco, sono comunque funzionalmente ad esso legate per

gli scopi della misura. Per esempio, si intendono prossimità funzionali le superfici interessate da interventi a sviluppo lineare o che per caratteristiche strutturali, tecniche o operative necessitano di essere realizzate anche in terreni non boscati, quali ad esempio strade, piste, sentieri, punti e reti di raccolta e approvvigionamento di acqua, aree per elicotteri (solo a finalità antincendio e non commerciale) punti di controllo, strutture e attrezzature per il monitoraggio e la comunicazione. Per tale casistica di situazioni gli interventi sono ammissibili anche se realizzati in aree non boscate, purché siano al servizio del bosco e funzionali agli obiettivi di misura.

2) “Piano di gestione forestale”: si intendono gli strumenti di pianificazione forestale di secondo o terzo livello, come definiti dal Programma Forestale regionale. In particolare si tratta delle seguenti tipologie di piano:

- i piani di secondo livello, a scala comprensoriale, sono i Piani Forestali Territoriali di Indirizzo (PFTI). Essi definiscono gli indirizzi di gestione forestale di un’area sovra comunale caratterizzata da una adeguata omogeneità territoriale e socio-economica, e sono predisposti mediante un approccio partecipato che coinvolge i soggetti locali, pubblici e privati;
- i piani di terzo livello, a scala di proprietà singola o associata, sono rappresentati dai Piani di Assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali (PdA, riferiti ai patrimoni pubblici) e dai Piani di Gestione Forestale (PGF, utilizzati soprattutto dai soggetti privati). Essi definiscono gli interventi di gestione delle foreste interessate, sia di tipo strutturale che infrastrutturale, collocandoli nel tempo e nello spazio.

3) “Strumento equivalente”: tenuto conto delle definizioni utilizzate per gli indicatori pan-europei della gestione forestale sostenibile (MCPFE), per strumento equivalente si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area forestale, che sia debitamente approvato dall’ autorità pubblica competente ai sensi della normativa forestale vigente, ossia della l.r. n. 4/1999 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e del relativo regolamento attuativo, rappresentato dal R.r. n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale”. Il rispetto della normativa citata, necessario per l’approvazione e l’esecuzione degli interventi, attesta che questi sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993.

Per l’attivazione degli interventi relativi alle attività selvicolturali previsti in tutte le sottomisure, ai sensi dell’art. 21, comma 2, secondo capoverso, del Regolamento 1305/2013, è sempre necessario verificare la disponibilità di informazioni provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, così come sopra definiti, indipendentemente dalla dimensione della azienda forestale o della superficie condotta.

4) “Azienda forestale”: la superficie costituita da una o più particelle classificabili come “aree forestali”, gestita in modo unitario e complessivo da un soggetto individuato sulla base titolo di adeguati titoli di possesso delle aree medesime, di tipo convenzionale o contrattuale.

Combinazione con altre misure

La misura è strettamente legata anche ad altre misure dello sviluppo rurale, in particolare a quelle connesse al trasferimento delle conoscenze e delle competenze (misure 1 e 2), alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture necessarie alla selvicoltura e alla gestione forestale (misura 4.03), alla costituzione di associazioni di produttori (misura 9), alla indennità per le Aree Natura 2000 (misura 12.02), e alla

cooperazione (misura 16.08).

Per gli specifici obiettivi che persegue e considerata la rilevanza territoriale della copertura forestale (con le conseguenti potenzialità di ordine socio-economico e ambientale) la misura si presta ad attivare importanti sinergie nell'ambito dell'utilizzo integrato dei fondi strutturali conformemente a quanto stabilito nell'Accordo di partenariato (art. 15 del Reg. (UE) n. 1303/2013), in particolare integrando gli investimenti del settore forestale previsti dalle diverse sottomisure con quelli connessi ai settori dell'artigianato, del turismo e della formazione professionale. In tal senso è altrettanto rilevante il ruolo della misura nelle strategie di sviluppo locale che, tramite l'approccio partecipato che caratterizza i Gruppi di azione locale (art. 34 del citato Reg. (UE) n. 1303/2013), possono utilmente connettere le diverse forme di finanziamento e i beneficiari locali pubblici e privati per una forte spinta di valorizzazione territoriale, realmente inclusiva e sostenibile.

[I] Trattasi del Regolamento regionale n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale", che all'Art. 38. (Requisiti dei castagneti da frutto) dispone quanto segue: "1. I castagneti da frutto si intendono razionalmente coltivati quando: a) sono specializzati nella produzione del frutto; b) hanno densità di impianto non superiore a 350 piante per ettaro; c) sul suolo vi è assenza di altre piante arboree e arbustive e relativa rinnovazione; d) vi è assenza di consistenti strati di foglie, ricci e altro materiale organico.

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. M08.03 - Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Coerentemente con l'analisi SWOT, questo tipo di operazione - denominato M08.03. 5e) - Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - si pone l'obiettivo di difendere le foreste della Liguria dai principali rischi, costituiti dagli incendi, dal dissesto idrogeologico e dalle infestazioni parassitarie.

Il tipo di operazione risponde principalmente ai seguenti fabbisogni:

F13 - Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco forestali locali.

F14 - Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e reti di scolo delle acque meteoriche per ridurre il

rischio idrogeologico.

F22 - Tutela e miglioramento del patrimonio forestale anche in relazione all'accrescimento di capacità di sequestro del carbonio.

F23 - Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi agroforestali.

La sottomisura concorre principalmente alla FA 5e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Oltre alla FA 5e) l'operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti FA:

4a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

4b) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

4c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

L'operazione sostiene gli investimenti mirati alla prevenzione degli incendi, delle fitopatie che possono causare calamità, dei fenomeni di dissesto idrogeologico nonché dei danni causati dalle calamità naturali e dagli eventi catastrofici che possono interessare il territorio forestale della Liguria. Si tratta di interventi strutturali e infrastrutturali (talvolta immateriali o connessi alla definizione di specifici sistemi di prevenzione) che hanno l'obiettivo di mitigare gli effetti perturbativi ed i danni al territorio e al potenziale forestale portati dagli eventi richiamati.

Gli interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, che possono causare calamità, anche funzionali al contenimento di una loro ulteriore diffusione rispetto a quanto già in atto, sono relativi agli organismi nocivi elencati nel capitolo 8.2.8.3.2.11 contenente le informazioni specifiche sull'operazione, riconosciuti dal Settore Fitosanitario Regionale, che è l'organismo pubblico territorialmente preposta alle funzioni ed alle responsabilità dello Stato Italiano nei confronti degli Stati europei in tema di controllo fitosanitario. Questa struttura costituisce infatti, ai sensi della Convenzione Internazionale per la protezione dei vegetali e in attuazione delle direttive dell'Unione Europea, l'organizzazione ufficiale per la protezione dei vegetali, responsabile dell'attività di controllo fitosanitario sul territorio al fine di evitare l'introduzione e la diffusione di malattie e parassiti dannosi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Gli interventi di prevenzione degli incendi sono coerenti con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, aggiornato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1593/2013

Gli interventi di prevenzione rispetto ai danni causati da altri fattori riconducibili alle calamità naturali ed eventi catastrofici (in particolare precipitazioni rilevanti, galaverna, neve pesante, tempeste di vento), sono valutati nella loro necessità e coerenza sulla base della programmazione del settore forestale adottata dalla Regione Liguria (DCR n. 17/2007 e ss.mm.ii.) e delle pianificazioni afferenti i singoli bacini idrografici.

Questo tipo di operazione concorre principalmente all'obiettivo trasversale "garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima".

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di Emissione Nazionale.

Il tipo di operazione concorre altresì a favorire la ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale post crisi COVID - 19.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale, che si propone di compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per gli interventi di prevenzione ammissibili realizzati. Per gli interventi di tipo selvicolturale l'aiuto è definito tramite Unità di Costo Standard.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
- Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014).
- Regolamento (UE) n. 2020/2094.
- Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice degli appalti".
- Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici
- Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- D.Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm.ii.
- L.r. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e ss.mm.ii.
- L.r. 10 luglio 2009, n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"
- Regolamento regionale n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale" (PMPF)

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Possono beneficiare del sostegno previsto i seguenti soggetti, singoli o associati:

- Silvicoltori, ossia le imprese operanti nel settore forestale
- Altri soggetti privati proprietari, detentori o gestori di aree forestali
- Altri gestori del territorio
- Regione Liguria
- Enti pubblici e altri enti di diritto pubblico proprietari, detentori o gestori di aree forestali

Per gli interventi connessi alla acquisizione di mezzi e attrezzature esclusivamente funzionali alla prevenzione degli incendi o di fenomeni di dissesto nonché al monitoraggio e alla comunicazione, sono

beneficiari la Regione, gli Enti pubblici e gli altri gestori del territorio titolari delle rispettive funzioni e competenze.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere conformi all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in particolare sono:

- Spese per investimenti connessi alla realizzazione, adeguamento, ripristino di infrastrutture di protezione contro gli incendi boschivi come fasce tagliafuoco, viabilità forestale, vasche di accumulo, anche mobili, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree per elicotteri; nel caso di fasce tagliafuoco sono ammissibili anche i costi di manutenzione.
- Spese per investimenti connessi alla realizzazione, adeguamento o ripristino di interventi preventivi per il contenimento di fenomeni di instabilità idrogeologica come sistemazioni idraulico forestali, consolidamenti, interventi sul reticolo idrografico minore, regimazione di torrenti montani, rinaturalizzazione corsi d'acqua, opere di regimazione delle acque sulla viabilità minore. Tali interventi, ove possibile, sono realizzati con le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
- Spese per investimenti connessi ad interventi selvicolturali realizzati *una tantum*, di tipo straordinario, funzionali alla riduzione del rischio incendio (come le modifiche alla composizione specifica o alla struttura dei boschi) o per favorire la funzione di stabilizzazione del suolo (ivi compresi tagli funzionali all'alleggerimento del soprassuolo), per interventi *una tantum* (nel periodo di programmazione) di eliminazione della vegetazione spontanea nelle aree a rischio nonché per finalità fitosanitarie.
- Spese per investimenti relativi all'allestimento o mantenimento di parcelle destinabili al pascolo, anche in bosco o in cespuglieti, in aree a rischio di incendio per interventi di pascolo turnato, compresi lavori e acquisti per le opportune recinzioni ed oneri immateriali per la predisposizione di un idoneo piano di pascolo. Sono comunque escluse le spese di trasporto e mantenimento del bestiame.
- Spese per acquisto dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare esclusivamente nelle fasi di previsione, prevenzione e monitoraggio degli incendi boschivi o di altri fenomeni di dissesto, ivi compresi gli aeromobili a pilotaggio remoto adeguatamente attrezzati (per impieghi su aree dell'ordine di 1 Km²); sono sempre comunque escluse le spese per investimenti connessi alla lotta attiva agli incendi boschivi e, in particolare, sono esclusi i mezzi di trasporto 4x4. Gli aeromobili a pilotaggio remoto saranno utilizzati in più operazioni e non saranno legati a una singola area di 1 kmq. Queste attrezzature saranno impiegate su ambiti territoriali intercomunali.
- Spese per investimenti funzionali al contrasto e al contenimento di fitopatologie che, sulla base dell'art 24 paragrafo 2 del Reg. n. 1305/2013, possono causare calamità, ivi compreso l'utilizzo di antagonisti naturali, nonché per i lavori di realizzazione di interventi adeguati al contenimento della problematica
- Spese, per investimenti relativi alla realizzazione di idonee protezioni della rinnovazione forestale minacciata da pericoli naturali, ivi compreso l'eccessivo carico di animali selvatici.
- Spese per investimenti connessi alla installazione e miglioramento di strutture e attrezzature per la previsione e il monitoraggio di incendi boschivi, ivi compresi radar meteorologici, nonché di reti di monitoraggio fitosanitario.
- Spese per investimenti connessi alla acquisizione, installazione e miglioramento di apparecchiature per la comunicazione.

- Spese generali collegate alle spese di investimento sopra indicate, effettivamente sostenute e rendicontate, incluse spese di progettazione, elaborazione studi di fattibilità, direzione lavori, gestione e altri oneri indiretti, nei limiti e secondo le indicazioni di cui al capitolo 8.1 del presente Programma.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno previsto nell'ambito della presente sottomisura interessa le superfici boscate, e le loro prossimità funzionali agli scopi della misura, dell'intero territorio regionale.

Tuttavia, nel caso azioni degli interventi strutturali di prevenzione degli incendi boschivi, il sostegno è limitato alle superfici forestali classificate ad medio o alto rischio di incendio (invernale o estivo) dal vigente Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Nel caso degli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi, non sono ammissibili interventi su superfici inferiori a 4 ettari accorpati. Nel caso degli interventi selvicolturali per favorire la stabilizzazione del suolo o per finalità fitosanitarie non sono ammissibili interventi su superfici inferiori a 2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l'accorpamento. Le soglie indicate hanno giustificazione di tipo tecnico, posto che interventi su superfici troppo limitate non consentono di perseguire adeguatamente i diversi obiettivi di prevenzione.

Sono ammissibili gli interventi selvicolturali realizzati *una tantum*, che vengono cioè attivati una sola volta in tutta la durata del presente Programma. Inoltre non sono ammissibili gli interventi selvicolturali che interessano superfici sulle quali siano stati finanziati, nei 10 anni precedenti la proposizione della domanda di aiuto, altri interventi per analoga o contrastante finalità.

Per le attività di tipo selvicolturale è necessario verificare la disponibilità di informazioni provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, così come definiti al capitolo 8.2.8.2, indipendentemente dalla dimensione della azienda forestale o della superficie condotta.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto di quanto indicato nella analisi SWOT è data priorità agli interventi che:

- sono realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi, gruppi di produttori o altre associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta positiva degli investimenti di prevenzione;
- sono previsti in un piano di gestione forestale, che ha preventivamente individuato la particolare necessità di realizzare gli investimenti di prevenzione;
- riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000), in considerazione dei loro particolari valori ambientali che meritano una ulteriore attenzione di tutela tramite gli investimenti di prevenzione.

Per gli interventi di prevenzione degli incendi, inoltre:

- è data priorità alle aree classificate ad alto rischio incendio, come individuato e definito nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi

- è data priorità alle tipologie di investimenti e alle relative localizzazioni territoriali individuate nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi .

Per gli interventi connessi alla prevenzione del rischio idrogeologico, sono prioritari gli interventi localizzati in aree a maggiore rischio idrogeologico.

Per gli interventi connessi ai rischi fitopatologici, sono prioritari gli interventi localizzati in aree a maggiore rischio per le fitopatie.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono un reddito diretto per il beneficiario l'importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti ed è pari al 100% della spesa ammessa.

Il sostegno, con riferimento all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, è accordato conformemente all'art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) e verifica dei requisiti di ammissibilità: nella precedente programmazione alcuni interventi selvicolturali, analoghi a quelli ammissibili con la presente sottomisura, non sono stati supportati da adeguata documentazione tecnico – progettuale allegata alla domanda di aiuto, rendendo difficoltosa e lacunosa la verifica dei requisiti di ammissibilità e la chiusura del procedimento istruttorio.
- R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei fornitori o di soggetti esecutori dei lavori.
- R3 Inoltre, in sede di controllo in situ della domanda di pagamento, sono talvolta emerse difficoltà interpretative e discrasie tra gli interventi selvicolturali dichiarati dai beneficiari (es. tipo ed entità del diradamento selettivo) e quelli effettivamente rilevati in sede di sopralluogo, ivi comprese discrasie nei tempi di realizzazione degli stessi, rispetto a quanto dichiarato in domanda.
- R4 Ragionevolezza dei costi: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del miglior rapporto qualità – prezzo, ancorché si tratti comunque di affinare la tecnica, già adottata nella precedente programmazione, della definizione di costi semplificati (Costo standard).
- R5 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale).
- R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori).

- R7 Possono, inoltre, crearsi difficoltà di verificabilità per alcuni interventi non implementati nella precedente programmazione, come ad esempio l'utilizzo del pascolo di bestiame per finalità di prevenzione incendi
- R8 Corretta applicazione dei criteri di selezione
- R9 Stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013)

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per gli interventi non presenti nella programmazione precedente.

- R1 Qualità delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità: sistema di gestione "guidata", formazione dei consulenti, "rating" dei consulenti; accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, messa a punto di sistemi standardizzati di verifica.
- R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell'obiettivo di una maggior trasparenza, in sede di rendicontazione di spesa (domanda di pagamento), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa alle procedure adottate per la selezione dei fornitori e per l'affidamento/esecuzione degli appalti, nel rispetto della normativa vigente.
- R3 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, agendo sia sulla formazione dei beneficiari e dei loro consulenti con un'adeguata campagna di informazione sui contenuti essenziali della misura e della documentazione tecnico – progettuale da allegare alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), sia effettuando dei sopralluoghi preventivi in sede istruttoria delle domande di aiuto.
- R4 Ragionevolezza dei costi: è in fase di implementazione e di affinamento la definizione di costi semplificati (Costi Standard), in modo da renderli meglio strutturati ed adeguati alla realtà selvicolturale della Liguria e maggiormente calzanti con i tipi di intervento previsti dalla misura. Inoltre: aggiornamento dei prezzi, e confronto accurato di preventivi.
- R5 Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore.
- R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.
- R7 Controllo amministrativo (in istruttoria) e verifica (sopralluogo in situ) dell'effettivo allestimento o mantenimento delle parcelle destinabili al pascolo dichiarate in domanda (compresi lavori ed acquisti per le recinzioni e dell'attuazione effettiva del piano di pascolamento progettato).
- R8 Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale
- R9 Verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013): informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 del Reg. UE n. 809/2014).

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi collegati alla programmazione (R2 e R4), sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.8.3.1.4., 8.2.8.3.1.5., 8.2.8.3.1.6., 8.2.8.3.1.7. e 8.2.8.3.1.9.

I rischi collegati alla gestione (R1, R2 per la rendicontazione di spesa in domanda di pagamento), R3, R5, R6, R7), sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, ancora come descritto nel capitolo 8.2.8.3.1.9.2.e, per gli interventi connessi alla acquisizione di mezzi e attrezzature esclusivamente funzionali alla prevenzione, nonché al monitoraggio e alla comunicazione, attuati a regia regionale, nel capitolo 8.2.8.3.1.4.

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono adeguate a:

- prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi;
- individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono rivelate sufficienti;
- migliorare continuamente il sistema con una funzione di “feed back” che consente di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati in corso d’opera.

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore;
2. visita sul luogo, riferito al 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per gli interventi preventivi di tipo selvicolturale (da realizzare *una tantum*, rappresentati ad esempio da diradamenti, avviamenti all’alto fusto, tagli colturali di alleggerimento) si applica un costo standard, quantificato in base alla analisi delle situazioni più frequentemente verificabili nei boschi liguri potenzialmente interessati dagli interventi stessi. In particolare, a partire dai valori forniti da prezzari ufficiali ordinariamente adottati per la definizione di computi metrici estimativi, sono state definite le

diverse situazioni di intervento potenziali, caratterizzate da differente intensità dell'intervento stesso e dalla distanza dell'area interessata da una adeguata viabilità di servizio, determinando quindi una casistica di costi standard facilmente riconducibili alle tipologie di intervento attivabili.

Il metodo e il calcolo del costo standard sono dettagliati nel documento allegato, certificato da un organismo di parte terza rispetto all'AdG.

Per gli altri tipi di intervento, la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti.

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per l'attivazione degli interventi relativi alle attività selvicolturali previsti dalla sottomisura, ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo capoverso, del Regolamento 1305/2013, è sempre necessario verificare la disponibilità di informazioni provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, così come definiti al capitolo 8.2.8.2 e nella sezione seguente, indipendentemente dalla dimensione della azienda forestale o della superficie condotta.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per "strumento equivalente" si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area forestale, che sia debitamente approvato dall'autorità pubblica competente ai sensi della normativa forestale vigente, ossia della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del relativo regolamento attuativo, rappresentato dal R.r. n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale". Il rispetto della normativa citata, necessario per l'approvazione e l'esecuzione degli interventi, attesta che questi sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993 .

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

L'elenco delle specie di organismi nocivi che possono provocare una calamità, sulla base di quanto indicato dal Settore Fitosanitario Regionale, include i seguenti insetti:

- lepidotteri defogliatori (*Lymantria dispar*, *Thaumetopoea pityocampa*),
- cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*),
- coleotteri cerambicidi (*Anoplophora chinensis*),
- imenotteri galligeni (*Dryocosmus kuriphilus*)

Il livello dell'infestazione per questi patogeni, che stanno modificando e ampliando il loro areale di infestazione potenziale anche a causa dei cambiamenti climatici (segnatamente per l'innalzamento delle temperature, per cui le infestazioni si spostano in stazioni più elevate con minore o nulla presenza di organismi antagonisti) è stato riconosciuto come in grado di causare una calamità (art. 24 paragrafo 2) sulla base di fondate prove scientifiche, tramite appositi provvedimenti del Settore Fitosanitario Regionale (organismo scientifico pubblico). Con analoghi provvedimenti potranno essere individuati anche altri organismi nocivi per i quali, nella vigenza del programma, si verificassero le condizioni di diffusione e gravità previste per le calamità dall'art. 24, paragrafo 2) primo comma. In questo caso il Programma sarà opportunamente integrato.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

L'identificazione delle aree classificate a medio e ad alto rischio di incendio boschivo è contenuta nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, aggiornato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1593/2013, disponibile anche al seguente link:

<http://www.agriligurianet.it/it/impresa/politiche-di-sviluppo/tutela-economia-bosco/antincendio-boschivo/piano-di-previsione-prevenzione-e-lotta-attiva-contro-gli-incendi-boschivi.html>

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Negli ultimi anni sono state eseguite, con successo, sperimentazioni di lotta biologica contro il cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), tramite il lancio dell'antagonista *Torymus sinensis*, con la supervisione del Settore Fitosanitario Regionale.

Al fine di accelerarne la diffusione questo tipo di lotta può essere adottato su più larga scala nell'ambito della presente sottomisura, anche per contrastare la diffusione di altri patogeni. Ulteriori indicazioni operative per contenere le infestazioni richiamate potranno essere definite dal Settore Fitosanitario Regionale.

Gli interventi in questione sono realizzati *una tantum*, nel periodo di programmazione, relativamente a ciascun areale di riferimento.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.3.2. M08.04 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 8.4 comprende un solo tipo di operazione, denominato M08.04.4a) - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

Coerentemente con l'analisi SWOT, questo tipo di operazione si propone di favorire il recupero ambientale e produttivo dei boschi danneggiati da incendi, calamità naturali e altri eventi catastrofici e di prevenire altresì ulteriori danni che si possono innescare sui boschi danneggiati a causa dell'erosione e del dissesto.

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

F13 – Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco forestali locali.

F14 – Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e reti di scolo delle acque meteoriche per ridurre il rischio idrogeologico.

Questo tipo di operazione sostiene investimenti per ripristinare le foreste danneggiate da:

- incendi;
- fitopatie e infestazioni parassitarie;
- eventi climatici intensi anche dovuti al cambiamento climatico, come le alluvioni e le altre idrometeoriche che producono ingenti danni ai soprassuoli forestali o schianti di alberi da tempeste di vento.

Questo tipo di operazione concorre principalmente alla FA 4c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Oltre alla FA 4c) l'operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti:

FA 4a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

FA 4b) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

FA 5e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Il sostegno previsto dall'operazione è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificato una calamità naturale e che questa, o le misure adottate conformemente alla Direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale

interessato, con riferimento all'area di intervento.

Questo tipo di operazione concorre principalmente al seguente obiettivo trasversale: garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima.

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di Emissione Nazionale.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale che si propone di compensare, in tutto o in parte, i costi ammissibili sostenuti per gli interventi realizzati. Per gli interventi di tipo selvicolturale l'aiuto è definito tramite Unità di Costo Standard.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
- Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014).
- Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice degli appalti".
- Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici
- Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- D.Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm.ii.
- L.r. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e ss.mm.ii.
- L.r. 10 luglio 2009, n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"
- Regolamento regionale n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale" (PMPF)

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Possono beneficiare del sostegno previsto i seguenti soggetti, singoli o associati:

- Silvicoltori, ossia le imprese operanti nel settore forestale
- Altri soggetti privati proprietari, detentori o gestori di aree forestali
- Altri gestori del territorio
- Regione Liguria
- Enti pubblici e altri enti di diritto pubblico proprietari, detentori o gestori di aree forestali.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere conformi all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in particolare sono:

- Spese per investimenti per il ripristino, compreso l'eventuale reimpianto o rinfoltimento (realizzati con specie autoctone e particolare attenzione per le superfici e gli habitat ad elevato interesse ambientale), delle foreste danneggiate da incendi, fitopatie e infestazioni parassitarie nonché da eventi climatici intensi anche dovuti al cambiamento climatico, come le alluvioni e le altre idrometeorie che producono ingenti danni ai soprassuoli forestali o schianti di alberi da tempeste di vento. Oltre agli interventi selvicolturali sono ammissibili anche le spese per gli eventuali e connessi lavori di sistemazione superficiale del terreno, in particolare per limitare fenomeni di erosione dovuti all'improvvisa scopertura del suolo.
- Spese per investimenti per lavori di ripristino di sezioni idrauliche di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo nei corsi d'acqua che interessano le aree boscate;
- Spese per investimenti per lavori di ripristino, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità, delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo, monitoraggio degli incendi e di altre calamità (quali viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale, infrastrutture antincendio boschivo, reti di monitoraggio, altre infrastrutture a servizio delle aree forestali, opere di sistemazione idraulico forestale di versante) danneggiate;
- Spese generali collegate alle spese di investimento sopra indicate, effettivamente sostenute e rendicontate, nei limiti percentuali e secondo le indicazioni di cui al capitolo 8.1 del presente Programma.

L'ammissibilità dei costi sopra descritti:

- è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed;
- è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1305/2013 così come modificato dall'articolo 1, comma 23, del regolamento (UE) n. 2393/2017; la modifica decorre dal 1° gennaio 2016 così come previsto dall'articolo 6, del regolamento (UE) n. 2393/2017;
- deve essere conforme a quanto previsto dal punto 3. "Disposizioni comuni a tutte le misure" del Capitolo 8.1 del presente PSR.

Non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno previsto nell'ambito della presente operazione interessa le superfici boscate, e le loro prossimità funzionali agli scopi della misura come definite nel capitolo 8.2.8.2, dell'intero territorio regionale.

Il sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi e altre calamità naturali (comprese fitopatie, infestazioni parassitarie che provocano calamità, eventi catastrofici ed eventi climatici) è subordinato al riconoscimento formale, da parte delle autorità pubblica competente dello Stato membro, del fatto che si è verificato un evento che ha causato la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale interessato, con riferimento all'area di intervento. Nel caso di infestazioni parassitarie la distruzione di non meno del 20% del potenziale forestale può essere anche derivata dalle misure adottate conformemente alla direttiva

2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria.

Inoltre, ai fini dell'ammissibilità, si considerano le seguenti condizioni aggiuntive:

- gli interventi di ripristino per danni dovuti a incendio, sono ammissibili solo se connessi ad un evento occorso entro i 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto. La condizione è giustificata da considerazioni tecniche legate alla necessità di intervenire prontamente a seguito dell'evento e contestualmente di evitare interventi tardivi che potrebbero danneggiare una possibile dinamica di rinnovazione naturale;
- non sono ammissibili interventi selvicolturali su superfici inferiori a 2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l'accorpamento. La soglia indicata ha giustificazione di tipo tecnico, posto che interventi su superfici troppo limitate non consentono di perseguire adeguatamente le ricadute di beneficio territoriale sottese agli interventi di ripristino.

Sono ammissibili gli interventi selvicolturali realizzati *una tantum*, che vengono cioè attivati una sola volta in tutta la durata del presente Programma.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

E' data priorità agli interventi che:

- sono realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi o associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta positiva e di cura degli investimenti di ripristino;
- riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000), in considerazione dei loro particolari valori ambientali che meritano una ulteriore attenzione di tutela tramite gli investimenti di ripristino
- ricadono nelle aree che hanno subito danni maggiori.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono un reddito diretto per il beneficiario l'importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti ed è pari al 100% della spesa ammessa, al netto di eventuali aiuti forniti da altri strumenti di sostegno nazionali ed unionali e di indennizzi ricevuti da parte di regimi assicurativi privati.

Il sostegno, con riferimento all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, è accordato conformemente all'art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) e verifica dei requisiti di ammissibilità: nella precedente programmazione alcuni interventi selvicolturali, analoghi a quelli ammissibili con la presente sottomisura, non sono stati supportati da adeguata documentazione tecnico – progettuale allegata alla domanda di aiuto, rendendo difficoltosa e lacunosa la verifica dei requisiti di ammissibilità e la chiusura del procedimento istruttorio.
- R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei fornitori o di soggetti esecutori dei lavori.
- R3 Inoltre, in sede di controllo in situ della domanda di pagamento, sono talvolta emerse difficoltà interpretative e discrasie tra gli interventi selvicolturali dichiarati dai beneficiari (es. tipo ed entità del diradamento selettivo) e quelli effettivamente rilevati in sede di sopralluogo, ivi comprese discrasie nei tempi di realizzazione degli stessi, rispetto a quanto dichiarato in domanda.
- R4 Ragionevolezza dei costi: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del miglior rapporto qualità – prezzo, ancorché si tratti comunque di affinare la tecnica, già adottata nella precedente programmazione, della definizione di costi semplificati (Costo standard).
- R5 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale).
- R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell’individuare e correggere gli errori).
- R7 Riconoscimento formale del danno arrecato da calamità naturali ed incendi al patrimonio forestale: soggetti pubblici con pertinenti competenze tecnico – scientifiche (svolgenti consulenze per il Settore Ispettorato Agrario Regionale): nell’ordinamento italiano la materia Forestale è competenza regionale, mentre i decreti ministeriali relativi al riconoscimento di calamità sono riferiti solo alle colture agrarie, dunque il rischio può essere quello di avvalersi di consulenze non previste dalla normativa.
- R8 Interventi di ripristino per danni dovuti ad incendio, ammissibili solo se connessi ad un evento occorso entro i 5 anni precedenti alla domanda di aiuto. Difficoltà ad individuare le particelle catastali.
- R9 Controllo e verifica degli interventi selvicolturali realizzati *una tantum* (ovvero, che siano attivati e finanziati una sola volta in tutta la durata del presente programma).
- R10 Corretta applicazione dei criteri di selezione
- R11 Stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013)

8.2.8.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L’Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per gli interventi non presenti nella programmazione precedente.

- R1 Qualità delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità: sistema di gestione “guidata”,

formazione dei consulenti, “rating” dei consulenti; accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, messa a punto di sistemi standardizzati di verifica.

- R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell’obiettivo di una maggior trasparenza, in sede di rendicontazione di spesa (domanda di pagamento), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa alle procedure adottate per la selezione dei fornitori e per l’affidamento/esecuzione degli appalti, nel rispetto della normativa vigente.
- R3 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, agendo sia sulla formazione dei beneficiari e dei loro consulenti con un’adeguata campagna di informazione sui contenuti essenziali della misura e della documentazione tecnico – progettuale necessaria da allegare alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), sia effettuando dei sopralluoghi preventivi in sede di istruttoria delle domande di aiuto.
- R4 Ragionevolezza dei costi: è in fase di implementazione e di affinamento la definizione di costi semplificati (Costi Standard), in modo da renderli meglio strutturati ed adeguati alla realtà selvicolturale della Liguria e maggiormente calzanti con i tipi di intervento previsti dalla sottomisura. Inoltre: aggiornamento dei prezziari, e confronto accurato di preventivi.
- R5 Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore.
- R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.
- R7
- R8 Interventi di ripristino per danni dovuti ad incendio, ammissibili solo se connessi ad un evento occorso entro i 5 anni precedenti alla domanda di aiuto. Implementazione della cartografia on-line regionale, affinamento dei sistemi informatici, formazione del personale, formazione dei consulenti, implementazione del sito agriligurianet.it
- R9 Controllo e verifica degli interventi selvicolturali realizzati *una tantum* (ovvero, che siano attivati e finanziati una sola volta in tutta la durata del presente programma). Ricorso all’implementazione dei sistemi informatici, della cartografia on-line, miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema; incentivi all’incremento degli strumenti di pianificazione forestale ed al loro utilizzo, implementazioni delle banche dati disponibili e divulgazione capillare delle informazioni, tramite archivi informatici disponibili per gli utenti.
- R10 Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale
- R11 Verifica della stabilità delle operazioni.

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi collegati alla programmazione (R2 e R4), sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.8.3.2.4., 8.2.8.3.2.5., 8.2.8.3.2.6., 8.2.8.3.2.7. e 8.2.8.3.2.9.

I rischi collegati alla gestione (R1, R2 per la rendicontazione di spesa in domanda di pagamento, R3, R5, R6, R7, R8, R9), sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione

delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, ancora come descritto nel capitolo 8.2.8.3.2.9.2.

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono adeguate a:

- prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi;
- individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono rivelate sufficienti;
- migliorare continuamente il sistema con una funzione di “feed back” che consente di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati in corso d’opera

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore;
2. visita sul luogo, riferito al 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per gli interventi di tipo selvicolturale (da realizzare *una tantum*), si applica un costo standard, quantificato in base alla verifica dei costi sostenuti per analoghi interventi realizzati nella precedente programmazione nonché alla analisi delle situazioni più frequentemente verificabili nei boschi liguri potenzialmente interessati dagli interventi stessi. In particolare, a partire dai valori forniti da prezzari ufficiali ordinariamente adottati per la definizione di computi metrici estimativi, sono state definite le diverse situazioni di intervento potenziali, caratterizzate da differente intensità dell’intervento stesso e dalla distanza dell’area interessata da una adeguata viabilità di servizio, determinando quindi una casistica di costi standard facilmente riconducibili alle tipologie di intervento attivabili.

Il metodo e il calcolo del costo standard sono dettagliati nel documento allegato, certificato da un organismo di parte terza rispetto all’AdG..

Per gli altri tipi di intervento, la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti.

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per l'attivazione degli interventi previsti dalla sottomisura, ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo capoverso, del Regolamento 1305/2013, è sempre necessario verificare la disponibilità di informazioni provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, così come definiti al capitolo 8.2.8.2 e nella sezione seguente, indipendentemente dalla dimensione della azienda forestale o della superficie condotta.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per "strumento equivalente": si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area forestale, che sia debitamente approvato dall'autorità pubblica competente ai sensi della normativa forestale vigente, ossia della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del relativo regolamento attuativo, rappresentato dal R.r. n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale". Il rispetto della normativa citata, necessario per l'approvazione e l'esecuzione degli interventi, attesta che questi sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Negli ultimi anni sono state eseguite, con successo, sperimentazioni di lotta biologica contro il cinipide del castagno (*Dryocosmus kuriphilus*), tramite il lancio dell'antagonista *Torymus sinensis*, con la supervisione del Settore Fitosanitario Regionale.

Al fine di accelerarne la diffusione questo tipo di lotta può essere adottato su più larga scala nell'ambito della presente sottomisura, anche per contrastare la diffusione di altri patogeni. Ulteriori indicazioni operative per contenere le infestazioni richiamate potranno essere definite dal Settore Fitosanitario Regionale.

Gli interventi in questione sono realizzati *una tantum*, nel periodo di programmazione, relativamente a ciascun areale di riferimento.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.8.3.3. M08.05 - Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 8.5 comprende un solo tipo di operazione, denominato M08.05.01.4a) – Accrescimento della resilienza, del pregio ambientale, della fruibilità e dei servizi ecosistemici delle foreste.

L'analisi SWOT ha dimostrato che i boschi della Liguria, che in gran parte non sono oggetto di alcun utilizzo economico, spesso non si trovano in condizioni di equilibrio rispetto all'ambiente pedo-climatico in cui si trovano. Inoltre, i cambiamenti climatici rischiano di accentuare ulteriormente questa situazione di squilibrio, che si traduce nell'incremento dei rischi di incendio, dissesto, attacchi parassitari.

Un maggiore equilibrio floristico dei boschi ne permette il miglioramento dal punto di vista della biodiversità, della capacità di sequestro del carbonio, della multifunzionalità e della fruizione pubblica.

Questo tipo di operazione risponde quindi ai seguenti fabbisogni:

F13 – Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco forestali locali.

F17 – Tutelare e valorizzare la biodiversità agricola e forestale.

F22 - Tutela e miglioramento del patrimonio forestale anche in relazione all'accrescimento di capacità di sequestro del carbonio.

F23 – Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi agroforestali.

F28 – Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate.

L'operazione in sostanza attiva investimenti che hanno come obiettivo l'accrescimento della capacità dei sistemi forestali a reagire a fattori perturbativi, il miglioramento del pregio ambientale delle aree boschive e/o l'incremento della conoscenza e della fruibilità del territorio caratterizzato dalla presenza di foreste. In senso generale gli interventi previsti hanno pertanto ricadute dirette in termini di pubblica utilità, senza tuttavia escludere eventuali benefici economici a lungo termine, specie quelli connessi ad una generale riqualificazione ambientale che rende il territorio maggiormente interessante e fruibile, innescando potenzialmente attività differenziate rispetto ai settori agricolo e forestale.

Sono previsti interventi volti:

- al riequilibrio strutturale e specifico dei boschi, con l'obiettivo di migliorare e recuperare la funzionalità degli ecosistemi forestali sensibili o degradati nonché favorire lo sviluppo del bosco più adatto alla stazione;

- al miglioramento della funzione turistico ricreativa e/o finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesistico-ambientali delle aree forestali;
- al miglioramento della funzione di assorbimento della CO₂ dei popolamenti forestali, incrementando, in particolare attraverso azioni di ringiovanimento, le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del soprassuolo e del suolo forestale;
- al miglioramento della fruibilità e utilizzo sostenibile delle aree naturali, specie di quelle soggette a particolari forme di tutela.

Gli interventi di cui sopra non sono finalizzati all'incremento del valore economico delle foreste e quindi non devono aumentare in modo rilevante il valore economico dei soprassuoli, per quanto non siano esclusi eventuali benefici economici a lungo termine.

Al fine di incrementare la conoscenza dei sistemi forestali, la consapevolezza nell'opinione pubblica della necessità e sostenibilità della gestione forestale e accrescerne l'accettabilità sociale, l'operazione sostiene anche investimenti immateriali per la predisposizione di piani di gestione forestale o di piani di assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali (piani forestali di terzo livello) La predisposizione di tali piani, con i quali vengono collocati nel tempo e nello spazio gli interventi selvicolturali ed infrastrutturali più opportuni per una determinata area boscata, è funzionale a valorizzare in termini di pubblica utilità l'area medesima nonché a rafforzare la capacità degli ecosistemi interessati di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere tuttavia eventuali benefici economici a lungo termine.

Questo tipo di operazione concorre principalmente alla FA 4a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Infatti, nelle diverse articolazioni di intervento e in considerazione del fatto che sono state individuate come prioritarie le aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000, in considerazione dei loro particolari valori ambientali), la sottomisura si pone indubbiamente l'obiettivo di salvaguardare e migliorare la biodiversità e i valori naturalistici e paesistici del territorio ligure, ma ancor più traguarda una piena valorizzazione delle aree medesime, operando nella direzione di una maggiore fruibilità e avvicinamento al pubblico, funzionale a comunicare l'importanza del patrimonio naturale e, contestualmente, il ruolo che lo stesso patrimonio può assumere nello sviluppo rurale.

Oltre alla FA 4a) l'operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti:

FA 5e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

FA 4c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

FA 6b) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Questo tipo di operazione, infine, concorre principalmente al seguente obiettivo trasversale: garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima.

In merito alla qualità dell'aria la misura contribuisce al raggiungimento della conformità con le Soglie di Emissione Nazionale.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale che si propone di compensare in tutto o in parte i costi ammissibili sostenuti per gli interventi realizzati. Per gli interventi di tipo selvicolturale l'aiuto è definito tramite Unità di Costo Standard.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
- Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014).
- Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 "Codice degli appalti".
- Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici
- Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- D.Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm.ii.
- L.r. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e ss.mm.ii.
- L.r. 10 luglio 2009, n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"
- Regolamento regionale n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale" (PMPF)

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

Possono beneficiare del sostegno previsto i seguenti soggetti, singoli o associati:

- Silvicoltori, ossia le imprese operanti nel settore forestale
- Altri soggetti privati proprietari, detentori o gestori di aree forestali
- Altri gestori del territorio
- Regione Liguria
- Enti pubblici e altri enti di diritto pubblico proprietari, detentori o gestori di aree forestali

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Spese per investimenti connessi alla realizzazione di interventi selvicolturali puntuali e di tipo straordinario (*una tantum*) quali:

- tagli di avviamento a fustaia o di preparazione all'avviamento, taglio selettivo delle specie esotiche per favorire la rinnovazione di quelle native, sottoimpianto con latifoglie, tagli per la valorizzazione di specie sporadiche, piante di particolare pregio o piante portaseme, rilascio e valorizzazione di piante con cavità e nidi, tagli di alleggerimento e ringiovanimento dei soprassuoli per incrementare la funzione di assorbimento della CO₂, nonché altre tipologie di intervento compatibili e funzionali

agli obiettivi dell'operazione

Spese per investimenti connessi alla realizzazione, adeguamento e/o ripristino della rete di accesso al bosco per i fruitori, come sentieristica, viabilità minore, tracciati dedicati ad attività sportive, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative (anche allestite per finalità didattiche) e di sosta (anche per animali da sella), rifugi escursionistici, punti informazione o di osservazione.

Spese per l'elaborazione di piani di gestione forestale o di piani di assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali (pianificazione di terzo livello), sia come attività a se stante che come parte di altro investimento.

Spese generali collegate alle spese di investimento sopra indicate, effettivamente sostenute e rendicontate, nei limiti percentuali e secondo le indicazioni di cui al capitolo 8.1 del presente Programma.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno previsto nell'ambito della presente sottomisura interessa le aree forestali, e le loro prossimità funzionali agli scopi della misura, dell'intero territorio regionale.

Nel caso degli interventi selvicolturali (da realizzarsi *una tantum*), non sono ammissibili interventi su superfici inferiori a 4 ettari accorpati, fatti salvi i casi di habitat di minore estensione, comunque mai inferiore a 2 ha. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l'accorpamento. La soglia indicata ha giustificazione di tipo tecnico, posto che interventi su superfici troppo limitate non consentono di perseguire adeguatamente le ricadute di beneficio territoriale e ambientale sottese agli interventi stessi.

Sono ammissibili gli interventi selvicolturali realizzati *una tantum*, che vengono cioè attivati una sola volta in tutta la durata del presente Programma. Inoltre non sono ammissibili gli interventi selvicolturali che interessano superfici sulle quali siano stati finanziati, nei 10 anni precedenti la proposizione della domanda di aiuto, altri interventi per analoga o contrastante finalità.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

E' data priorità agli interventi che:

- sono realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi o associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta positiva e di cura degli investimenti previsti;
- riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000) o in aree vocate e funzionali alla raccolta dei semi forestali, in considerazione dei particolari valori ambientali che esprimono e che meritano una ulteriore attenzione di tutela tramite gli investimenti previsti;
- sono programmati in un piano di gestione forestale, che ha preventivamente individuato la particolare necessità di realizzare tali interventi.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n.

1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In considerazione del fatto che gli investimenti previsti rivestono esclusivamente interesse sociale e ambientale e non producono un reddito diretto per il beneficiario l'importo del contributo viene commisurato ai costi sostenuti ed è pari al 100% della spesa ammessa.

Il sostegno, con riferimento all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, è accordato conformemente all'art. 35 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

- R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) e verifica dei requisiti di ammissibilità: nella precedente programmazione alcuni interventi selvicolturali, analoghi a quelli ammissibili con la presente sottomisura, non sono stati supportati da adeguata documentazione tecnico – progettuale allegata alla domanda di aiuto, rendendo talvolta difficoltosa la verifica dei requisiti di ammissibilità e la chiusura del procedimento istruttorio.
- R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei fornitori o di soggetti esecutori dei lavori.
- R3 Inoltre, in sede di controllo in situ della domanda di pagamento, sono talvolta emerse difficoltà interpretative e discrasie tra gli interventi selvicolturali dichiarati dai beneficiari (es. tipo ed entità del diradamento selettivo) e quelli effettivamente rilevati in sede di sopralluogo, ivi comprese discrasie nei tempi di realizzazione degli stessi, rispetto a quanto dichiarato in domanda.
- R4 Ragionevolezza dei costi: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del miglior rapporto qualità – prezzo, ancorché si tratti comunque di affinare la tecnica, già adottata nella precedente programmazione, della definizione di costi semplificati (Costo standard).
- R5 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale).
- R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori).
- R7 Gli interventi selvicolturali non possono interessare superfici sulle quali siano stati finanziati, nei 10 anni precedenti la proposizione della domanda di aiuto, altri interventi per analoga o contrastante finalità. Difficoltà ad individuare le particelle catastali interessate.
- R8 Spese, in termini di lavori e acquisti, per la realizzazione, adeguamento e/o ripristino della rete di accesso al bosco per i fruitori, come sentieristica, viabilità minore (...), piccole strutture ricreative e di sosta (anche per animali da sella), rifugi escursionistici, punti informazione o di osservazione. Controllo e verifica.
- R9 Corretta applicazione dei criteri di selezione

- R10 Stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013)

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per gli interventi non presenti nella programmazione precedente.

- R1 Qualità delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità: sistema di gestione “guidata”, formazione dei consulenti, “rating” dei consulenti; accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, messa a punto di sistemi standardizzati di verifica.
- R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell’obiettivo di una maggior trasparenza, in sede di rendicontazione di spesa (domanda di pagamento), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa alle procedure adottate per la selezione dei fornitori e per l’affidamento/esecuzione degli appalti, nel rispetto della normativa vigente.
- R3 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, agendo sia sulla formazione dei beneficiari e dei loro consulenti con un’adeguata campagna di informazione sui contenuti essenziali della sottomisura e della documentazione tecnico – progettuale necessaria da allegare alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), sia effettuando dei sopralluoghi preventivi in sede di istruttoria delle domande di aiuto.
- R4 Ragionevolezza dei costi: è in fase di implementazione e di affinamento la definizione di costi semplificati (Costi Standard), in modo da renderli meglio strutturati ed adeguati alla realtà selvicolturale della Liguria e maggiormente calzanti con i tipi di intervento previsti dalla sottomisura. Inoltre: aggiornamento dei prezziari, e confronto accurato di preventivi.
- R5 Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore.
- R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.
- R7 Implementazione della cartografia on-line regionale, affinamento dei sistemi informatici, formazione del personale, formazione dei consulenti, implementazione del sito agriligurianet.it.
- R8 Dovranno essere ben definiti i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché dettagliate le condizioni operative degli interventi nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), indicando in maniera puntuale i riferimenti per la viabilità minore e per le piccole strutture ricreative e i rifugi escursionistici (es. capienza) e di sosta (es. superficie in mq), con riferimenti specifici alla normativa di settore.
- R9 Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale
- R10 Verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013): informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 del Reg. UE n. 809/2014)

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi collegati alla programmazione (R2 e R4, R7), sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.8.3.3.4., 8.2.8.3.3.5., 8.2.8.3.3.6., 8.2.8.3.3.7. e 8.2.8.3.3.9.

I rischi collegati alla gestione (R1, R2 per la rendicontazione di spesa in domanda di pagamento, R3, R5, R6, R7 per implementazione del sito Agriligurianet.it e della cartografia on-line regionale e R8), sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, ancora come descritto nel capitolo 8.2.8.3.3.9.2.

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono adeguate a:

- prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi;
- individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono rivelate sufficienti;
- migliorare continuamente il sistema con una funzione di “feed back” che consente di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati in corso d’opera.

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore;
2. visita sul luogo, riferito al 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa sottomisura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – l’operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per gli interventi preventivi di tipo selvicolturale (da realizzare *una tantum*, rappresentati ad esempio da avviamenti all’alto fusto o tagli colturali di alleggerimento) si applica un costo standard, quantificato in base alla analisi delle situazioni più frequentemente verificabili nei boschi liguri potenzialmente interessati dagli interventi stessi. In particolare, a partire dai valori forniti da prezzari ufficiali ordinariamente adottati per la definizione di computi metrici estimativi, sono state definite le diverse situazioni di intervento potenziali, caratterizzate da differente intensità dell’intervento stesso e dalla distanza dell’area interessata da una

adeguata viabilità di servizio, determinando quindi una casistica di costi standard facilmente riconducibili alle tipologie di intervento attivabili.

Il metodo e il calcolo del costo standard sono dettagliati nel documento allegato, certificato da un organismo di parte terza rispetto all'AdG.

Per gli altri tipi di intervento, la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per l'attivazione degli interventi relativi alle attività selvicolturali previsti dalla sottomisura, ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo capoverso, del Regolamento 1305/2013, è sempre necessario verificare la disponibilità di informazioni provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, così come definiti al capitolo 8.2.8.2 e nella sezione seguente, indipendentemente dalla dimensione della azienda forestale o della superficie condotta.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per "strumento equivalente" si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area forestale, che sia debitamente approvato dall'autorità pubblica competente ai sensi della normativa forestale vigente, ossia della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del relativo regolamento attuativo, rappresentato dal R.r. n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale". Il rispetto della normativa citata, necessario per l'approvazione e l'esecuzione degli interventi, attesta che questi sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993 e contengono le afferenti informazioni.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

L'operazione in sostanza attiva investimenti che hanno come obiettivo l'accrescimento della capacità dei sistemi forestali a reagire a fattori perturbativi, il miglioramento del pregio ambientale delle aree boschive e/o l'incremento della conoscenza e della fruibilità del territorio caratterizzato dalla presenza di foreste. In senso generale gli interventi previsti hanno pertanto ricadute dirette in termini di pubblica utilità, senza tuttavia escludere eventuali benefici economici a lungo termine, specie quelli connessi ad una generale riqualificazione ambientale che rende il territorio maggiormente interessante e fruibile, innescando potenzialmente attività differenziate rispetto ai settori agricolo e forestale.

Sono in particolare previsti interventi volti:

- al riequilibrio strutturale e specifico dei boschi, con l'obiettivo di migliorare e recuperare la funzionalità degli ecosistemi forestali sensibili o degradati nonché favorire lo sviluppo del bosco più adatto alla stazione;
- al miglioramento della funzione turistico ricreativa e/o finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesistico-ambientali delle aree forestali;
- al miglioramento della funzione di assorbimento della CO₂ dei popolamenti forestali, incrementando, in particolare attraverso azioni di ringiovanimento, le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del soprassuolo e del suolo forestale;
- al miglioramento della fruibilità e utilizzo sostenibile delle aree naturali, specie di quelle soggette a particolari forme di tutela;
- al miglioramento della conoscenza dei sistemi forestali ed all'incremento della consapevolezza, nell'opinione pubblica, del valore ambientale delle foreste, in termini di servizi prodotti di utilità collettiva.

Tutti gli investimenti ammissibili hanno quindi una diretta ricaduta in termini di pubblica utilità e possono essere realizzati tramite il sostegno previsto dalla sottomisura, senza il quale non sarebbero attivati per insufficiente interesse economico nelle operazioni.

8.2.8.3.4. M08.06 - Investimenti in tecnologie forestali, trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura 8.6 comprende un solo tipo di operazione, denominato M08.06.2a - Investimenti per incrementare il valore aggiunto dei prodotti forestali, per l'organizzazione e l'innovazione delle relative filiere nonché per innalzare il valore economico delle foreste .

L'analisi SWOT ha dimostrato che in Liguria esistono concrete possibilità di sviluppo economico per la selvicoltura, considerata la grande estensione dei boschi e lo sviluppo del mercato dei prodotti legnosi, a condizione che si sviluppino nuove imprese efficienti dal punto di vista tecnologico, oltre che di dimensioni sufficienti a garantirne la durata nel tempo.

L'operazione risponde ai seguenti fabbisogni:

F09 – Sostenere i processi di ristrutturazione aziendale e di riconversione verso produzioni orientate al mercato.

F10 – Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione.

F18 – Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e recupero dei sottoprodotti e scarti agricoli, silvicoli e dell'industria alimentare ai fini energetici.

F24 – Miglioramento dell'integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita diretta.

L'operazione persegue due obiettivi principali:

1. incrementare il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso l'organizzazione e l'innovazione delle relative filiere. Sono pertanto previsti investimenti in macchine, attrezzature, strutture e infrastrutture per la raccolta, stoccaggio, assortimentazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle filiere forestali, ivi compresi i prodotti forestali non legnosi. Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati all'insieme delle attività che precedono la trasformazione industriale dei prodotti, secondo la demarcazione individuata nel capitolo relativo alle condizioni di ammissibilità.
2. ottenere una adeguata valorizzazione economica dei soprassuoli forestali; il sostegno è in questo caso relativo ad interventi selvicolturali di tipo straordinario (*una tantum*) volti alla produzione di assortimenti legnosi più remunerativi e alla realizzazione o adeguamento di idonee piste forestali trattorabili (ossia tracciati a fondo naturale, ordinariamente senza massicciata) interne all'azienda forestale, che consentono di innalzare il valore di macchiatico dei prodotti favorendo l'utilizzo di mezzi che diminuiscono i costi di esbosco). Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono motivati in relazione ai previsti miglioramenti delle foreste in una o

più aziende.

La sottomisura concorre principalmente alla FA 2a) “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

Oltre alla FA 2a) l'operazione ha effetti di tipo qualitativo anche sulle seguenti:

FA 5c) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

FA 6a) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

FA 6b) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

FA 5e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

FA 4c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Questo tipo di operazione concorre principalmente all'obiettivo trasversale relativo allo sviluppo tecnologico e all'innovazione.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto in conto capitale, calcolato in percentuale sul costo dell'investimento ammissibile, che si propone di compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per gli investimenti realizzati. Per gli interventi di tipo selvicolturale l'aiuto è definito tramite Unità di Costo Standard.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).
- Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014).
- Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 “Codice degli appalti”.
- Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici
- Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- D.Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm.ii.
- L.r. 22 gennaio 1999, n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” e ss.mm.ii.
- L.r. 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”
- Regolamento regionale n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale” (PMPF)

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

Possono beneficiare del sostegno previsto i seguenti soggetti, singoli o associati:

- Soggetti privati proprietari, detentori o gestori di aree forestali
- Comuni
- PMI operanti nel settore forestale

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

Spese, in termini di lavori ed eventuali acquisti, per investimenti connessi ad interventi selvicolturali straordinari, da realizzarsi *una tantum*:

- volti al miglioramento strutturale o specifico dei boschi, come tagli colturali, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari, diversificazione e disetaneizzazione, tagli di conversione e avviamento, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate, al fine di migliorare gli assortimenti legnosi ritraibili. Sono comunque escluse le spese connesse ad interventi di ordinaria gestione o manutenzione del soprassuolo
- volti specificatamente all'ottenimento di prodotti non legnosi, funzionali ad una diversificazione della produzione forestale;

Spese per investimenti, in termini di acquisto e/o adeguamento innovativo di macchinari attrezzature per le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dei prodotti forestali;

Spese, per investimenti, in termini di lavori ed eventuali acquisti, per la realizzazione di piste forestali trattorabili, ossia tracciati permanenti a fondo naturale, adatti alla circolazione di trattori a ruote per l'esbosco a strascico o con rimorchi a ruote motrici, interni all'azienda forestale, secondo le indicazioni dimensionali, funzionali e realizzative stabilite dalla programmazione di settore;

Spese per investimenti, in termini di lavori e acquisti per la realizzazione e/o adeguamento innovativo di infrastrutture logistiche, ivi comprese le dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie, finalizzate alle operazioni di stoccaggio, assortimentazione, prima trasformazione (alle condizioni che garantiscano i limite della "prima trasformazione" riportate al pertinente capitolo sulle condizioni di ammissibilità), stagionatura e commercializzazione dei prodotti legnosi per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici nonché dei prodotti forestali non legnosi;

Spese per investimenti connessi all'uso del legno come fonte di energia, limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (alle condizioni che garantiscano i limite della "prima trasformazione" riportate al pertinente capitolo sulle condizioni di ammissibilità).

Spese per investimenti in termini di acquisizione di software.

Spese generali collegate alle spese di investimento sopra indicate, effettivamente sostenute e rendicontate, nei limiti percentuali e secondo le indicazioni di cui al capitolo 8.1 del presente Programma.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Per gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico delle foreste deve essere presentato un sintetico piano degli investimenti da cui si evinca l'effettivo incremento del valore economico delle foreste interessate o l'effettivo incremento del valore aggiunto dei prodotti ottenuti in una o più aziende. Il piano deve permettere di valutare l'adeguatezza degli investimenti in rapporto con l'ampiezza delle superfici gestite o l'effettiva operatività dei soggetti beneficiari, qualora operino su superfici di terzi. Nel caso degli interventi selvicolturali, da realizzarsi *una tantum*, non sono ammissibili interventi su superfici inferiori a 2 ettari accorpati. Eventuali ostacoli fisici (viabilità, elettrodotti, fossi, ecc.) non interrompono l'accorpamento. Tale soglia è giustificata da motivazioni di ordine tecnico, posto che un intervento su superfici più modeste difficilmente consente di cogliere le adeguate ricadute economiche obiettivo dell'operazione.

Sono ammissibili gli interventi selvicolturali realizzati *una tantum*, che vengono cioè attivati una sola volta in tutta la durata del presente Programma. Inoltre non sono ammissibili gli interventi selvicolturali che interessano superfici sulle quali siano stati finanziati, nei 10 anni precedenti la proposizione della domanda di aiuto, altri interventi per analoga o contrastante finalità.

E' comunque sempre escluso dal sostegno il solo ripopolamento o la rigenerazione con lo stesso tipo di foresta dopo l'abbattimento finale.

Il sostegno di cui alla presente operazione connesso all'utilizzo del legno come materia prima è limitato agli investimenti di "prima trasformazione", ossia a quelli relativi alle lavorazioni che precedono la trasformazione industriale dei prodotti legnosi. Al fine di conformarsi al disposto dell'articolo 26, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo per macchinari che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri:

- hanno una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname all'anno, innalzata a 10.000 mc di legname all'anno per le segherie;
- sono funzionali ad ottenere legna da ardere, cippato, paleria (anche debitamente lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati) e travi. Gli investimenti per ottenere *pellets* o *bricchette* sono ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra.

Non sono ammissibili gli investimenti che riguardano beni non durevoli come materiale di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, arnesi manuali da taglio).

Nelle aree Natura 2000 gli interventi devono essere coerenti con le disposizioni regolamentari, i piani di gestione e/o le misure di conservazione del sito, qualora adottati.

Gli investimenti non possono riguardare la viabilità forestale classificata come principale, costituita da strade e piste camionabili, che trova sostegno nell'ambito della sottomisura M04.03.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

E' data priorità agli interventi che:

- sono realizzati da soggetti che attuano una gestione associata delle superfici forestali (come consorzi o associazioni), che possono assicurare una maggiore continuità della ricaduta positiva e di cura degli investimenti previsti;
- sono realizzate da soggetti che possono attestare particolari capacità operative conseguite a seguito di adeguata formazione professionale;
- riguardano superfici ricadenti in aree protette (Parchi, Riserve, Aree della Rete Natura 2000) in considerazione dei particolari valori ambientali che esprimono.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 40% della spesa ammissibile di progetto.

Il sostegno, con riferimento all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, è accordato conformemente all'art. 41 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Per i rischi R1 – R6: si rinvia a quanto già descritto nelle precedenti sottomisure 8.3, 8.4, 8.5.

- R7 Spese per l'acquisto e/o adeguamento innovativo di macchinari e attrezzature per le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dei prodotti forestali. Controllo e verifica.
- R8 Spese, in termini di lavori ed eventuali acquisti, per la realizzazione di piste forestali trattorabili, interne all'azienda forestale, secondo le indicazioni dimensionali, funzionali e realizzative stabilite dalla programmazione di settore. Controllo e verifica.
- R9 Spese in termini di lavori e acquisti per la realizzazione e/o adeguamento innovativo di infrastrutture logistiche, ivi comprese le dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie, finalizzate alle operazioni di stoccaggio, assortimentazione, prima trasformazione, stagionatura e commercializzazione dei prodotti legnosi per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici nonché per i prodotti non legnosi. Controllo e verifica.
- R10 Spese, in termini di lavori e acquisti, per la realizzazione di impianti per la produzione di energia, per la cessione a terzi, esclusivamente da biomasse di origine forestale. Controllo e verifica.
- R11 Corretta applicazione dei criteri di selezione
- R12 Stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013)

8.2.8.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali

ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per gli interventi non presenti nella programmazione precedente.

- Per la mitigazione dei rischi R1 – R6: si rinvia a quanto già descritto nelle precedenti sottomisure 8.3, 8.4, 8.5
- R7 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), le condizioni di ammissibilità e di selezione degli interventi, individuando in particolare, negli acquisti, i macchinari, le attrezzature e gli equipaggiamenti per le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dei prodotti forestali ammissibili, precisando la non ammissibilità degli investimenti che riguardano, invece, beni non durevoli come materiale di consumo a ciclo breve (es. i D.P.I. e le spese riguardanti, in generale, gli oneri d'impresa). Nell'esame istruttorio delle domande dovrà essere valutata la completezza del piano degli investimenti individuato nelle condizioni di ammissibilità.
- R8 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi),

le definizioni e le norme tecniche di riferimento delle piste forestali trattorabili, ammissibili a contributo, in base alla classificazione ed alle caratteristiche dimensionali stabilite dalla vigente normativa e pianificazione di settore.

- R9 Dovranno essere individuati e precisati, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), i limiti legati alle tipologie e dimensioni dei macchinari, delle attrezzature (conformità, omologazioni) e delle lavorazioni stesse, per quanto concerne la “prima trasformazione” precedente la trasformazione industriale dei prodotti legnosi per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici, nonché per i prodotti non legnosi.
- R 10 Dovrà essere specificato, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), che gli investimenti funzionali alla valorizzazione energetica delle biomasse forestali, dovranno essere limitati ad impianti di potenza non superiore a 1 MW complessivo.
- R11 Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale
- R12 Verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. UE n. 1303/2013): informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 del Reg. UE n. 809/2014)

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi collegati alla programmazione (R2 e R4), sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.8.3.4.4., 8.2.8.3.4.5., 8.2.8.3.4.6., 8.2.8.3.4.7. e 8.2.8.3.4.9.

I rischi collegati alla gestione (R1, R2 per la rendicontazione di spesa in domanda di pagamento, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R10), sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, ancora come descritto nel capitolo 8.2.8.3.4.9.2.

Si rinvia a quanto già descritto nelle precedenti sottomisure 8.3, 8.4, 8.5

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa sottomisura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per gli interventi di tipo selvicolturale (da realizzare *una tantum*, rappresentati ad esempio da diradamenti) si applica un costo standard, quantificato in base alla analisi delle situazioni più frequentemente verificabili nei boschi liguri potenzialmente interessati dagli interventi stessi. In particolare, a partire dai valori forniti da prezzari ufficiali ordinariamente adottati per la definizione di computi metrici estimativi, sono state definite le diverse situazioni di intervento potenziali, caratterizzate da differente intensità dell'intervento stesso e dalla distanza dell'area interessata da una adeguata viabilità di servizio, determinando quindi una casistica di costi standard facilmente riconducibili alle tipologie di intervento attivabili.

Il metodo e il calcolo del costo standard sono dettagliati nel documento allegato, certificato da un organismo di parte terza rispetto all'AdG.

Per gli altri tipi di intervento, la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti.

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per l'attivazione degli interventi relativi alle attività selvicolturali previsti dalla sottomisura, ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo capoverso, del Regolamento 1305/2013, è sempre necessario verificare la disponibilità di informazioni provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, così come definiti al capitolo 8.2.8.2 e nella sezione seguente, indipendentemente dalla dimensione della azienda forestale o della superficie condotta.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per "strumento equivalente" si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area forestale, che sia debitamente approvato dall'autorità pubblica competente ai sensi della normativa forestale vigente, ossia della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del relativo regolamento attuativo, rappresentato dal R.r. n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale". Il rispetto della normativa citata, necessario per l'approvazione e l'esecuzione degli interventi, attesta che questi sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non applicabile

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non applicabile

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non applicabile

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non applicabile

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I principali rischi che emergono da un'analisi critica della misura, sono essenzialmente quelli di carattere generale (R1 – R6 evidenziati nelle 4 sottomisure attivate), per altro comuni e riferibili alle Misure ad Investimento attive nel PSR della Regione Liguria ed emersi già nel precedente periodo di programmazione 2007 – 2013. Poiché la misura 8 intende conseguire un importante obiettivo di rilancio e di nuovo impulso per l'economia forestale della Regione, da concretizzarsi anche attraverso una serie di interventi diversificati e necessariamente inseriti nelle attuali dinamiche complesse di tipo ambientale, economico e sociale emerse in sede di valutazione *ex ante*, anche l'individuazione dei rischi e le relative azioni di mitigazione da intraprendere rispecchiano inevitabilmente tale complessità. A completamento dell'analisi dei rischi di strutturazione della misura, sono ancora da evidenziare, pertanto, ancora i fattori di rischio di seguito elencati.

- R7 Controllo e verifica di tutti gli interventi selvicolturali realizzati *una tantum*, ovvero, che vengono attivati e finanziati una sola volta in tutta la durata del presente programma.
- R8 Verificabilità dei principi di impostazione dei criteri di selezione e dei criteri stessi.

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per gli interventi non presenti nella programmazione precedente.

- Per la mitigazione dei rischi R1 – R6: si rinvia a quanto già descritto in proposito per le 4 sottomisure 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6.
- R7 Si sottolinea ancora l'importanza di implementare ed utilizzare in maniera capillare la rete regionale dei sistemi informatici, della cartografia on-line, il miglioramento dell'efficienza del SIAN, la necessità dell'istituzione del RUCI, accompagnati da un'efficace azione formativa ed informativa del personale, l'implementazione delle banche dati e degli archivi informatici disponibili, la promozione di campagne informative e divulgative verso gli utenti.
- R8 Dovranno essere ben applicati i principi ed adeguatamente definiti i criteri stessi di selezione dei

beneficiari delle sottomisure ed operazioni nelle quali è articolata la misura, nonché domande di aiuto presentate. Per queste ultime risulta opportuno definire, un sistema a punti, con l'istituzione di una soglia minima di punteggio, al di sotto della quale le domande verranno scartate, al fine di finanziare e premiare i progetti più meritevoli, specialmente sotto il profilo della tutela ambientale.

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

I rischi della misura sono stati individuati sulla base dell'esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni Italiane nel periodo di programmazione 2007 – 2013, anche in occasione del IV aggiornamento **Action Plan Error** – Italia.

In particolare: i rischi collegati alla programmazione (R2 e R4.), già individuati nelle singole sottomisure, sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei rispettivi capitoli riferiti alle singole sottomisure, mentre il rischio R8, di cui al Capitolo 8.2.8.4.2, verrà prevenuto, in parte nella Gestione delle domande (collegato alla gestione), in parte nella fase di definizione dei criteri di selezione.

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono, nel complesso, adeguate a:

- prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi;
- individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono rivelate sufficienti;
- migliorare continuamente il sistema con una funzione di “feed back” che consente di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati in corso d’opera.

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo Pagatore;
2. visita sul luogo, riferito al 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l’ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

In conclusione, considerati i rischi connessi all’attuazione di questa misura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall’Autorità di gestione in collaborazione con l’Organismo pagatore – la misura stessa non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Di conseguenza la misura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Descritto nel pertinente capitolo delle sottomisure M08.03 e M08.04.

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per l'attivazione degli interventi relativi alle attività selvicolturali previsti dalla misura, ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo capoverso, del Regolamento 1305/2013, è sempre necessario verificare la disponibilità di informazioni provenienti da un Piano di Gestione Forestale o da uno strumento equivalente, così come definiti al capitolo 8.2.8.2 e nella apposita sezione seguente, indipendentemente dalla dimensione della azienda forestale o della superficie condotta.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Tenuto conto delle definizioni utilizzate per gli indicatori pan-europei della gestione forestale sostenibile (MCPFE), per strumento equivalente si intende un progetto di intervento relativo ad una specifica area forestale, che sia debitamente approvato dall'autorità pubblica competente ai sensi della normativa forestale vigente, ossia della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e del relativo regolamento attuativo, rappresentato dal R.r. n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale". Il rispetto della normativa citata, necessario per l'approvazione e l'esecuzione degli interventi, attesta che questi sono conformi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Descritto nel pertinente capitolo della sottomisura M08.03.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Descritto nel pertinente capitolo delle sottomisure M08.03 e M08.04

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Descritto nel pertinente capitolo delle sottomisure M08.03 e M08.04.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Argomento trattato nel paragrafo pertinente della sottomisura M08.05.

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

La misura è strettamente legata anche ad altre misure dello sviluppo rurale, in particolare a quelle connesse al trasferimento delle conoscenze e delle competenze (misure 1 e 2), alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture necessarie alla selvicoltura e alla gestione forestale (sottomisura 4.03), alla costituzione di associazioni di produttori (misura 9), alla indennità per le Aree Natura 2000 (misura 12.02), e alla cooperazione (misura 16.08).

Per gli specifici obiettivi che persegue e considerata la rilevanza territoriale della copertura forestale (con le conseguenti potenzialità di ordine socio-economico e ambientale) la misura si presta ad attivare importanti sinergie nell'ambito dell'utilizzo integrato dei fondi strutturali conformemente a quanto stabilito

nell'Accordo di partenariato (art. 15 del Reg. (UE) n. 1303/2013), in particolare integrando gli investimenti del settore forestale previsti dalle diverse sottomisure con quelli connessi ai settori dell'artigianato, del turismo e della formazione professionale. In tal senso è altrettanto rilevante il ruolo della misura nelle strategie di sviluppo locale che, tramite l'approccio partecipato che caratterizza i Gruppi di azione locale (art. 34 del citato Reg. (UE) n. 1303/2013), possono utilmente connettere le diverse forme di finanziamento e i beneficiari locali pubblici e privati per una forte spinta di valorizzazione territoriale, realmente inclusiva e sostenibile.

8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

8.2.9.1. Base giuridica

Articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

Allegato I, Parte I, punto 8(2)(e)(8), del Reg. di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Reg. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura 9, attuata in Regione Liguria con esclusivo riferimento al settore forestale, persegue l'obiettivo di favorire la costituzione di gruppi di produttori nel settore al fine di migliorare la loro posizione negoziale nelle filiere dei prodotti forestali e la loro interazione con le imprese impegnate in altre fasi delle filiere. Inoltre realizza uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresa la creazione e il mantenimento di posti di lavoro, e una più efficace gestione delle aree forestali, funzionale alla gestione sostenibile delle risorse naturali e all'azione per il clima.

La misura risponde principalmente ai seguenti fabbisogni:

F10 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione

F24 Miglioramento dell'integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita diretta

F25 Favorire l'accrescimento della cooperazione tra i produttori locali

La misura può avere un ruolo rilevante a supporto delle politiche di valorizzazione delle risorse forestali impostate dalla Regione e sostenute nel Programma di Sviluppo Rurale tramite le misure di investimento e a premio pertinenti al settore. Il sostegno rappresenta una novità rispetto al precedente periodo di programmazione, e risulta particolarmente compatibile con le indicazioni di programmazione regionale del settore forestale in termini di politiche di razionalizzazione dell'offerta..

Principalmente la misura contribuisce alla FA 3a) "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni dei produttori e le organizzazioni interprofessionali", con riferimento al settore forestale (come previsto e indicato al paragrafo 1 dell'art. 27 del Reg. (CE) 1305/2013). E' inoltre possibile

individuare una concorrenza della misura alle seguenti Focus area, che potranno essere considerate nelle fasi di monitoraggio e valutazione:

5c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

6a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

6b) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

La misura contribuisce prioritariamente e direttamente al raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell'innovazione, poiché crea migliori condizioni economiche ed organizzative per stimolare i singoli produttori a migliorare le modalità di produzione, commercializzazione e promozione dei propri prodotti, potendo contare su un volume commerciale difficilmente raggiungibile dalla singola impresa. Tuttavia, considerando che la costituzione di gruppi di produttori in ambito forestale può anche dare un sensibile impulso alla gestione patrimonio sostenibile delle aree boschive della Liguria, è attesa una indiretta utilità anche rispetto all'obiettivo trasversale ambiente e a quello sulla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

La misura prevede una sola sottomisura, attivata dalla Regione Liguria con riferimento al solo settore forestale:

M09.01 - Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse forestali locali.

Combinazione con altre misure: la misura si presta a combinazioni con le misure 1, 2, 4.3, 7, 8, 12 e 16, in particolare la sottomisura 16.8.

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. M09.01 - Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse forestali locali

Sottomisura:

- 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'ambito della sottomisura 09.01 viene attivata una sola operazione, omologa alla sottomisura stessa:

M09.01.3a Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse forestali locali

Le finalità cui devono tendere i gruppi di produttori oggetto dell'operazione sono le seguenti:

- Adeguare la produzione dei soci membri del gruppo alle esigenze del mercato (es. materiale certificato, materiale legnoso a “filiera corta”);
- Commercializzare in comune i prodotti , incluso il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura a grossisti (es. fornitura di cippato a centrali di cogenerazione, istituzione di borse del legno locali, creazione di piattaforme logistiche consortili per i materiali legnosi);
- Definire norme comuni in materia di informazioni sulla produzione, con particolare riguardo ai prelievi forestali e alla disponibilità di prodotti (es. condivisione di informazioni sulla disponibilità al prelievo di materiale legnoso in un certo territorio, sulla attivazione di cantieri di taglio, o sugli stock di materiale ancora invenduti);
- Svolgere altre attività che possono essere di supporto ai soci produttori come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali e l'organizzazione di processi innovativi.

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuto forfettario, erogato in rate annuali per un periodo di cinque anni successivi alla data di riconoscimento del gruppo di produttori; il sostegno è decrescente.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

La misura è destinata a gruppi di produttori, ufficialmente riconosciuti dalla Regione sulla base di un piano aziendale; i produttori devono essere PMI.

I soggetti che partecipano ai gruppi di produttori possono computare, tra le proprie produzioni e ai fini del calcolo dell'aiuto, anche quelle ottenute da superfici forestali di altri proprietari privati o pubblici, per le quali esistono idonei titoli convenzionali o contrattuali di conduzione o gestione, di durata almeno pari a dieci anni computati dalla domanda di aiuto.

Non possono essere concessi aiuti a:

- (a) organizzazioni, enti o organismi di produzione, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende forestali e che quindi costituiscano di fatto singoli produttori;
- (b) associazioni i cui soci non siano produttori forestali.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento dell'attività di gruppi di produttori, non è prevista la rendicontazione dell'importo, ferma restando la verifica del rispetto del Piano aziendale.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno previsto nell'ambito della presente sottomisura concerne i gruppi di produttori forestali che operano nelle aree rurali della regione.

Per essere ammessi al sostegno i gruppi di produttori devono essere ufficialmente riconosciuti dalla Regione Liguria secondo le procedure indicate nel seguito. Ai fini del riconoscimento deve essere prodotto un piano aziendale (riferito all'attività del gruppo di produttori) nel quale siano almeno chiaramente indicati:

- gli aderenti al gruppo, con la quantificazione del valore delle produzioni commercializzate da ciascun aderente negli ultimi 5 anni;
- gli obiettivi operativi del gruppo, in relazione a una o più finalità indicate nel capitolo 8.2.9.3.1.1
- le attività previste in relazione a tali obiettivi operativi ed il calendario previsionale della loro realizzazione;
- i diritti e gli obblighi di ciascun aderente in relazione agli obiettivi operativi e alle attività;
- la durata prevista del gruppo.

La domanda di aiuto può essere presentata prima del riconoscimento del gruppo da parte della Regione, fermo restando che la concessione dell'aiuto è subordinato alla effettiva costituzione del gruppo sulla base di un valido strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese (atto costitutivo) che preveda, fra gli obiettivi del gruppo, una o più delle finalità indicate nel capitolo 8.2.9.3.1.1 e, per ciascun socio produttore, una durata di adesione al gruppo almeno pari al periodo di aiuto.

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno un gruppo deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- essere composto da un minimo di 10 produttori forestali indipendentemente dal valore della produzione annuale commercializzata;
- avere un valore complessivo della produzione annua commercializzata pari ad almeno 200.000 €, indipendentemente dal numero di soci produttori, comunque non inferiore a 5.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

E' data priorità agli interventi che presentano:

- connessioni, previste nel piano aziendale, con altre misure di aiuto del PSR;
- maggiore dimensione economica espressa dal gruppo di produttori;
- soci produttori che possono attestare particolari capacità operative conseguite a seguito di adeguata formazione professionale;

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n.

1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è concesso, sulla base di un piano aziendale, sottoforma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo non superiore ai cinque anni successivi alla data di riconoscimento del gruppo di produttori, ed è decrescente negli anni. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dal gruppo nell'anno precedente. Nel primo anno di adesione il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dai soci del gruppo durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

Il sostegno, calcolato come sopra descritto, è concesso con la seguente modulazione: 10% il primo anno, 8% il secondo, 6% il terzo, 4% il quarto e 2% il quinto anno dal riconoscimento. L'importo massimo annuo, in tutti i casi, non può essere superiore a 100.000 €.

I pagamenti annuali sono subordinati alla presentazione di un rapporto sullo stato di avanzamento del piano aziendale (stato di realizzazione delle attività previste rispetto al calendario previsionale definito nel piano), nel quale deve essere evidenziato anche il parametro del valore della produzione commercializzata dal gruppo nell'anno precedente, ai fini del calcolo dell'aiuto.

Il pagamento relativo all'ultimo anno è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale in termini di realizzazione delle attività previste.

Il sostegno verrà notificato ai sensi degli Orientamenti dell'UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I principali rischi che emergono da un'analisi critica della misura, sono essenzialmente quelli di carattere generale, per vari aspetti comuni con le Misure ad investimento anche se, trattandosi di una misura di nuova introduzione, non si possiedono rilevanti esperienze. In particolare:

- R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) e verifica dei requisiti di ammissibilità;
- R5 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale).
- R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori).

Altri potenziali rischi riguardano:

- R7 Definizione, nell'ambito dell'atto costitutivo e del piano aziendale dei gruppi di produttori, di obiettivi chiari, realizzabili e verificabili;
- R8 Verifica delle condizioni per il riconoscimento del gruppo; ad esempio: il numero minimo dei

soci, verifica delle eventuali doppie adesioni;

- R9 Nel primo anno di adesione il calcolo del sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dai soci del gruppo durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato. Controllo e verifica.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per gli interventi non presenti nella programmazione precedente.

- R1 Qualità delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità: sistema di gestione “guidata”, formazione degli operatori, “rating” dei consulenti; accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, messa a punto di sistemi standardizzati di verifica.
- R5 Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore.
- R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.
- R7 Le condizioni da esporre, le modalità di esposizione degli obiettivi e la verificabilità degli stessi dovranno essere specificate nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi)
- R8 Le condizioni puntuali per il riconoscimento ufficiale del gruppo dovranno essere specificate nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi)
- R9 Le modalità di controllo e verifica delle produzioni commercializzate dovranno essere specificate nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi).

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi individuati: R1, R5, R6, R7, R8, R9, tutti collegati alla gestione, sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, individuazioni di principi e linee guida per le definizioni dei bandi, come descritto nel capitolo 8.2.9.3.1.9.2.

Trattandosi di una misura di nuova introduzione, per la quale non si possiedono rilevanti esperienze pregresse di applicazione, verrà rivolta particolare attenzione: sia alla formazione del personale interno, nella gestione delle istanze, sia allo svolgimento di un'adeguata campagna informativa presso i beneficiari ed i loro consulenti.

Anche in questo caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite le seguenti tipologie di controllo già previste per altre misure ad investimento:

1. controllo amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore;
2. visita sul luogo, nel caso sia prevista la realizzazione di investimenti necessari alla realizzazione del

piano aziendale (per ogni domanda di investimento deve essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dalla normativa comunitaria vigente, al fine di verificare la realtà di quanto dichiarato in domanda);

3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa sottomisura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il sostegno viene calcolato applicando le percentuali decrescenti, previste nel capitolo *importi e tassi di sostegno*, al valore della produzione annuale commercializzata dal gruppo.

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

La procedura di riconoscimento è eseguita dalla Regione e prevede le seguenti fasi:

1. avviso pubblico
2. presentazione delle domande di riconoscimento alla Regione Liguria -Settore Ispettorato Agrario Regionale
3. in vista del riconoscimento ufficiale, verifica di ammissibilità e istruttoria delle domande di riconoscimento, tramite apposita check list volta a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al capitolo 8.2.9.3.1.6
4. riconoscimento.

La procedura di riconoscimento può essere condotta contestualmente alla procedura per la concessione degli aiuti

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Descritto nell'ambito della sottomisura

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Descritto nell'ambito della sottomisura

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Considerati i rischi connessi all'attuazione di questa misura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – la misura stessa non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Descritto nell'ambito della sottomisura.

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Descritto nell'ambito della sottomisura

8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.10.1. Base giuridica

- Articolo 28

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

- Articoli 7, 8 e 9

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie.

- Articoli 9 e 10

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura 10 persegue principalmente l'obiettivo di garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione positiva sul clima e, quindi, sostiene un complesso di attività che si propongono di incentivare l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole positive per l'ambiente, come i metodi dell'agricoltura integrata, il mantenimento dei prati stabili e dei pascoli, la conservazione del suolo e della sostanza organica, la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale.

In Liguria la superficie agricola occupa una parte assai ridotta della superficie territoriale. Dato che la misura 10 prevede soprattutto pagamenti in funzione della superficie, nel PSR della Liguria questa misura non può avere un peso finanziario altrettanto elevato che in altre regioni italiane ed europee. Tuttavia, all'interno della strategia del programma la misura 10 concorre in modo importante al raggiungimento delle priorità di carattere ambientale (4 e 5), insieme alle altre misure a superficie e soprattutto insieme alle misure che sostengono investimenti con valenza ambientale.

L'applicazione della misura 10 in Liguria vuole dare risposta ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito all'analisi SWOT, con specifico riferimento ai seguenti:

- F26 - Rafforzare la diffusione di metodi di produzione a maggiore sostenibilità ambientale,
- F27 - Ripristino e mantenimento delle strutture e delle pratiche per la riduzione del rischio di erosione e la conservazione della sostanza organica nel suolo,
- F28 - Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate.

e, nel suo complesso, concorre alla priorità 4 (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura) e a tutte le focus area afferenti a questa priorità:

- 4a) Salvaguardia e ripristino della biodiversità
- 4b) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4c) Migliore gestione del suolo

Determinate operazioni all'interno della misura 10 concorrono anche alla focus area 5.e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Nell'ambito della misura 10 sono attivate le seguenti sottomisure e operazioni :

M10.01 – pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

- A. Adesione ai principi dell'agricoltura integrata (focus area: 4a, 4b, 4c, 5e);
- B. Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli (focus area: 4a, 4b, 4c, 5e);
- C. Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione (focus area: 4a).

La durata degli impegni avviati fino al 2020 compreso è di 5 anni e il richiedente, limitatamente alle operazioni M10.01.A e M10.01.B, deve impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda iniziale per tutta la durata dell'impegno.

La durata degli impegni agro-climatico-ambientali avviati nel 2021 e 2022 è stabilita in tre anni.

Gli agricoltori che terminano i loro impegni quinquennali negli anni 2020 e 2021 possono prolungare il loro impegno quinquennale di un ulteriore anno, rinnovabile fino a una durata massima complessiva di sette anni. A partire dal 2022, la proroga annuale degli impegni dopo la fine del periodo iniziale non può superare un anno.

M10.02 – sostegno per la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura

- A. Interventi per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali in agricoltura (focus area: 4a).

Inoltre la misura contribuisce ai tre obiettivi trasversali:

- “Ambiente” e “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” in quanto finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo, aria e biodiversità e alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali e quantitativi, con particolare rilievo alla riduzione dell'uso di input chimici;
- “Innovazione” in quanto promuove il ricorso all'uso di tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole sull'ambiente e sui cambiamenti climatici e promuove azioni nel campo della biodiversità.

I terreni ammissibili sono i terreni agricoli, compresa la superficie agricola definita ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ossia qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti o colture permanenti di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Non è consentito il premio per terreni fuori dal territorio regionale.

Conversione o adeguamento degli impegni

Potranno essere autorizzate conversioni di impegni in corso ai sensi di un'operazione di cui alla presente misura in un'altra operazione della misura stessa o della misura di cui all'agricoltura biologica (art. 29 del

Reg. (UE) n. 1305/2013) a condizione che siano rispettate tutte le seguenti condizioni :

- (a) la conversione sia di notevole beneficio per l'ambiente o per il benessere degli animali;
- (b) l'impegno esistente sia sostanzialmente rafforzato;
- (c) gli impegni anteriori e quelli verso i quali si effettua la conversione siano previsti dal presente PSR.

A prescindere dal periodo svolto ai sensi del precedente impegno, il nuovo impegno dovrà essere effettuato per tutta la durata per esso prevista.

Potranno essere autorizzati adeguamenti di impegni in corso ai sensi di un'operazione di cui alla presente misura in un'altra operazione della stessa misura o della misura di cui all'agricoltura biologica (art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013). L'adeguamento dovrà essere giustificato in relazione al raggiungimento degli obiettivi dell'impegno originale. Il beneficiario deve rispettare l'impegno adeguato per la rimanente durata dell'impegno iniziale. L'adeguamento potrà, anche, consistere nel prolungamento della durata originaria.

Ampliamento delle superfici e delle UBA oggetto d'impegno

Se il beneficiario aumenta annualmente la superficie della propria azienda oppure il numero di UBA per l'operazione 10.01.C, sino al 15 % può estendere l'impegno alla superficie e alle UBA aggiuntive per il restante periodo di esecuzione. Se l'ampliamento è superiore al 15 % della superficie aziendale oppure, per l'operazione 10.01.C, al 15% del numero di UBA, il beneficiario deve sostituire l'impegno iniziale con un nuovo impegno quinquennale. Nel 2021 e nel 2022, gli agricoltori che hanno completato almeno il secondo anno dell'impegno quinquennale devono avviare un nuovo impegno triennale nel caso sia superiore al 15% l'ampliamento della superficie o del numero di UBA sottoposti a impegno. Limitatamente al 2021, l'avvio di un nuovo impegno triennale non è consentito agli agricoltori che hanno avviato un nuovo impegno quinquennale nel 2020.

Clausole di revisione

Ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013 i beneficiari sono sottoposti alle seguenti clausole di revisione degli impegni intrapresi:

- adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori della misura, con adeguamento, previa modifica del PSR, del livello di premio, ove necessario, onde evitare il doppio finanziamento;
- adeguamento al periodo di programmazione successivo nel caso di impegni che oltrepassino il 2020. In questo caso se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e la Regione non ha l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Divieto di doppio finanziamento

Nel caso di agricoltori che hanno diritto ad un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie sono ammissibili ai pagamenti della presente misura solo i costi addizionali e/o le perdite di reddito legate agli impegni che vanno al di là delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente dette "greening" di cui all'art. 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e degli aiuti accoppiati. La Regione Liguria non intende ricorrere alle pratiche equivalenti elencate nell'all. IX del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In base al DM n. 6513 del 18/11/2014 agli art. 19 non sono previsti aiuti per la Regione Liguria per i settori frumento duro, colture proteiche e proteaginose pertanto non si possono verificare situazioni di sovrapposizione, e, quindi, relativo doppio finanziamento, tra le operazioni della presente misura e gli aiuti accoppiati. Per l'olio di oliva in base all'art. 27 del DM 6513/14 è previsto un aiuto accoppiato per le superfici olivicole coltivate secondo le normali pratiche colturali, mentre i premi previsti dalla misura 10 sono finalizzati a remunerare i soli impegni che vanno al di là dell'ordinarietà, pertanto anche in questo caso non si verifica la possibilità di doppio finanziamento.

Combinazione tra operazioni della stessa misura e con altre misure del programma di sviluppo rurale

Il sostegno può essere cumulato tra varie operazioni agro-climatico-ambientali e con le altre misure del PSR a condizione che gli impegni in questione siano differenti, ma complementari e compatibili. In caso di combinazione con altre operazioni della misura e con altre misure, il livello di sostegno tiene conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi risultanti dalla combinazione. In modo particolare, non è riconosciuto il sostegno alle operazioni agro-climatico-ambientali per lo svolgimento di impegni che risultino uguali ad impegni dell'agricoltura biologica e il cumulo delle operazioni non comporta effetti sul livello dei mancati redditi. Nella descrizione delle singole operazioni è esposto il dettaglio delle possibili combinazioni di impegni che possono essere fatte all'interno della misura 10.

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. M10.01.A - Adesione ai principi dell'agricoltura integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'adesione all'operazione concorre alle priorità 4b) "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi", 4c) "Migliore gestione del suolo" e alla priorità 5e) "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale" in quanto gli impegni previsti sono favorevoli alla conservazione e al sequestro del carbonio in maniera naturale tramite operazioni meccaniche e manuali oppure con apporto di matrice organica. L'operazione concorre ai fabbisogni F26 "Rafforzare la diffusione di metodi di produzione a maggiore sostenibilità ambientale" e F27 "Ripristino e mantenimento delle strutture e delle pratiche per la riduzione del rischio di erosione e la conservazione della sostanza organica nel suolo".

L'operazione ha come obiettivo il sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di inputs agricoli al fine di conservare la fertilità dei suoli e tutelare la qualità delle acque tramite la riduzione dei quantitativi di fertilizzanti utilizzati e di prodotti fitosanitari a maggior tossicità. Gli aiuti sono concessi alle aziende che adottano un modello di coltivazione ecocompatibile secondo le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari regionali di Produzione Integrata (di seguito DPI) conformi alle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata di cui all'art. 2 della L. n. 4 del 03/02/2011 e approvati dai gruppi

specialistici ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge. Le sopra indicate linee guida sono a loro volta conformi alle disposizioni e agli obiettivi del Reg. (UE) n. 1305/2013. In questo sistema produttivo l'impiego delle sostanze chimiche di sintesi è permesso, ma vi è il massimo impegno per la razionalizzazione del loro utilizzo. Questo obiettivo si raggiunge attraverso appropriate analisi del terreno, utilizzo di modelli di previsione delle infezioni fungine o degli attacchi di insetti, piani di fertilizzazione, piani d'uso di prodotti fitosanitari e di diserbo che ottimizzano le quantità di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti utilizzati e individuano il momento più adatto per il loro utilizzo. La scelta dei prodotti viene effettuata in funzione della riduzione dell'impatto sia sull'uomo che sull'ambiente e sugli organismi utili. Oltre a questi principi vengono adottate tutte le tecniche agronomiche (rotazione, sestri d'impianto, epoca di semina, lavorazioni, ecc.) opportune e utili a ridurre l'impiego di sostanze chimiche.

L'azienda, quindi, deve sottostare, per tutto il periodo di impegno previsto cui ha aderito, agli impegni di seguito precisati (per gli approfondimenti si vedano i Disciplinari regionali di produzione integrata disponibili sul sito regionale www.agriligurianet.it).

01. Gestione del suolo:

Superfici con pendenza media maggiore del 30%:

- colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione. Sono vietate le arature;

- colture arboree: all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci.

Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%:

- colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri;

- colture arboree: obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. Tale vincolo non si applica in condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limoso, argillosa-sabbiosa, franco-limoso-argilloso, franco-argilloso e franco-sabbioso-argilloso (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpicazione a una profondità massima di 10 cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.

Nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.

L'applicazione di questo impegno porta ad un effetto positivo riguardo il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni. I costi aggiuntivi e i mancati redditi derivanti da questo impegno sono variabili a seconda delle diverse condizioni, pertanto non sono stati presi in considerazione nel calcolo del premio.

02. Scelta varietale e materiale di moltiplicazione

Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus

esente o virus controllato. Questo impegno consente di ridurre il rischio fitosanitario e fornisce maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali. La scelta del materiale di moltiplicazione, pur essendo un impegno obbligatorio, non è stata presa in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito dell'operazione.

03. Avvicendamento culturale

Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprenda almeno tre colture principali e preveda al massimo due anni (non consecutivi) per ogni coltura. Per gli impegni triennali avviati nel 2021 e 2022, la rotazione è triennale. In tale caso non sono consentite ripetizioni di coltura nell'arco del triennio. In questo modo è possibile ridurre i fenomeni di stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti, contribuendo, quindi, anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari. L'introduzione di colture leguminose azotofissatrici, o più in generale da rinnovo, aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del "greening" dove si cita solamente la diversificazione delle colture e determina benefici ambientali e agronomici superiori. Comunque, pur essendo un impegno obbligatorio, non viene preso in considerazione nel calcolo del premio pertanto, non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione culturale previsto dal "greening".

04. Fertilizzazione

Obbligo di effettuare un'analisi fisico-chimica del terreno all'inizio dell'impegno che preveda almeno i seguenti parametri necessari per una corretta caratterizzazione del suolo e per pianificare la concimazione: granulometria (tessitura), pH, sostanza organica, calcare totale e attivo, azoto totale, potassio scambiabile, fosforo assimilabile e capacità di scambio cationico (CSC). Le determinazioni e l'espressione dei risultati analitici devono essere conformi a quanto stabilito dai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" approvati con D.M. del 13 settembre 1999 o ad altri metodi riconosciuti a livello internazionale.

Obbligo di predisporre e di adottare per ogni coltura un piano di fertilizzazione annuale redatto da un tecnico qualificato in cui vengono riportate le quantità di fertilizzanti da distribuire per coltura e, ove previsto, anche le indicazioni di come vengono distribuiti. Inoltre è previsto l'uso preferenziale di fertilizzanti a lenta cessione.

Obbligo di ridurre del 20 % la quantità di fertilizzanti azotati e del 25 % la quantità di fertilizzanti a base di fosforo e di potassio rispetto alla dose ordinariamente applicata di macroelemento prevista per la coltura e calcolata in situazioni medie di clima, fertilità del suolo e resa. Le schede relative alle dosi standard delle diverse colture sono disponibili sui DPI nella sezione tecniche agronomiche (link: <http://www.agriligurianet.it>).

Nell'ordinarietà gli agricoltori non eseguono un calcolo ponderato del quantitativo di fertilizzanti da utilizzare e tendono inoltre a utilizzare maggiori quantitativi di concimi per aumentare le rese di prodotto. Il piano di fertilizzazione persegue, invece, l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente riducendo i rischi di inquinamento sia del suolo che delle acque, garantendo un razionale uso degli apporti di fertilizzanti e mantenendo un buon tenore di sostanza organica e, quindi, di attività microbiologica del suolo.

L'impegno viene verificato in maniera documentale tramite le registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura, i certificati di analisi del suolo, il registro di magazzino e le fatture di acquisto dei fertilizzanti con relativo bilancio entrate/uscite, e il controllo del magazzino per le scorte rimanenti.

Il presente impegno comporta l'acquisto di minori quantità di fertilizzanti che alle volte sono più costosi

(come i concimi a lenta cessione) e una minore resa di prodotto finale ottenuto, inoltre si hanno spese per la manodopera utilizzata per il prelievo e l'analisi chimico-fisica del campione di terreno. Tali maggiori costi e minori guadagni sono presi in considerazione nel calcolo del premio.

05. Irrigazione

Obbligo di determinare le epoche e i volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici e strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno. Obbligo di registrazione dei dati pluviometrici, delle date e dei volumi degli interventi irrigui tranne che in caso di microirrigazione.

Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli.

Tali impegni consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza superare la capacità di campo, allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti e il trasporto di particelle solide nonché lo sviluppo di avversità.

I costi per la predisposizione del piano irriguo sono compresi nei costi di transazione dell'operazione.

06. Difesa integrata volontaria

Divieto dell'uso di:

- principi attivi (anche se ammessi dalla normativa vigente sui fitofarmaci) diversi da quelli indicati nelle schede di difesa e di diserbo della coltura;
- un principio attivo per un'avversità diversa da quella per la quale è indicato;
- un numero maggiore di interventi rispetto a quanto indicato nelle schede di difesa e di diserbo;
- dosi maggiori rispetto a quelle indicate nelle schede di difesa e diserbo.

Obbligo di giustificare i trattamenti fitosanitari sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie e/o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati per singola coltura in modo da limitare il numero dei trattamenti rispetto alle pratiche ordinarie e all'obbligo imposto dalla normativa relativa all'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN).

Obbligo di eseguire un solo intervento con diserbanti residuali (anche in miscela) e due con diserbanti non residuali.

La verifica dell'applicazione di tali impegni si basa sui controlli eseguiti sui registri culturali dei trattamenti eseguiti, sui registri di magazzino e sulle fatture relative all'acquisto dei prodotti conservate in azienda. Nel registro vanno indicati anche i parametri relativi alla giustificazione del trattamento eseguito. In campo si verifica la presenza di dispositivi quali trappole e pluviometro. ... Per gli interventi di difesa eseguiti sulla base delle indicazioni fornite dai Bollettini di Produzione Integrata regionali, durante il controllo viene verificata la compatibilità delle date dei trattamenti eseguiti con tali indicazioni. Mediante ispezione in loco con colture in atto si verifica l'evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari ed è possibile il prelievo di materiale vegetale per analisi dei residui di prodotti fitosanitari.

L'adesione all'impegno comporta maggiori costi per i prodotti utilizzati nella difesa integrata e nel diserbo,

per il monitoraggio aziendale delle fitopatie e per la raccolta di campioni da sottoporre a controllo, per la manodopera e i macchinari utilizzati per l'esecuzione di operazioni colturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari (come la tecnica del "mass trapping") e minori redditi dovuti alle minori rese di prodotto ottenute applicando questi impegni.

07. Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino

Rispetto all'ordinarietà, che obbliga l'agricoltore a tenere un registro di magazzino e un registro aziendale ove registrare le sole operazioni colturali di fertilizzazione e i trattamenti fitosanitari, è obbligatorio anche registrare le irrigazioni e il calcolo dei volumi irrigui e i monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti al fine di giustificare i trattamenti fitosanitari effettuati.

L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e di verifica delle scelte colturali adottate e degli input, in un'ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti. I costi di registrazione aggiuntivi rispetto all'ordinarietà e funzionali al solo controllo del rispetto dell'impegno sono compresi solo fra i costi di transazione.

08. Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari

L'impegno consiste nell'acquisizione, nell'arco del periodo di impegno cui l'agricoltore ha aderito, di una certificazione volontaria di "regolazione o taratura" strumentale effettuata presso i Centri Prova autorizzati dalla Regione per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale. Tale certificazione deve essere eseguita entro il 2° anno d'impegno. Tale controllo è di grado superiore rispetto al controllo funzionale previsto dalla baseline in quanto comprende ulteriori parametri da verificare.

La regolazione strumentale volontaria consente di adeguare le modalità d'uso delle macchine irroratrici alla tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti fitosanitari in misura più accentuata rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio. L'attuazione dell'impegno viene verificata mediante l'attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici rilasciata dal Centro Prova al termine dell'operazione.

La regolazione strumentale volontaria comporta un costo aggiuntivo rispetto al controllo funzionale obbligatorio previsto dalla baseline in quanto vengono eseguiti maggiori controlli da parte del Centro Prova che rilascia la certificazione, tali maggiori costi concorrono a giustificare l'aiuto.

Tutti gli impegni analitici sopra descritti sono di seguito presentati in forma tabellare correlandoli con i requisiti obbligatori di baseline e le pratiche ordinarie, nonché con i relativi costi aggiuntivi e/o mancati redditi derivanti dagli impegni stessi presi in conto nel calcolo dei premi.

E' sempre possibile combinare l'operazione M10.01.A con l'operazione M10.01.C. e per colture diverse, quindi, superfici diverse, è possibile combinare l'operazione M10.01.A anche con l'operazione M10.01.B. E' possibile combinare l'operazione con le misure a superficie M12 e M13.

MISURA 10.1.A - TIPO DI OPERAZIONE PRODUZIONE INTEGRATA

IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	OTHER RELEVANT NATIONAL/REGIONAL REQUIREMENTS	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	VERIFICATION METHODS OF COMMITMENTS	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<p>01.Gestione del suolo Superfici con pendenza media maggiore del 30%: - colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione. Sono vietate le arature; - colture arboree: all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci. Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%: - colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri</p>	<p>BCAA 5 (ex Standard 1.1) Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. (DM n. 180 del 23 Gennaio 2015 a pag. 11) In particolare la distanza massima tra i solchi acquai è fissata in 80 m, nel caso di adozione delle norme nazionali. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziali dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. BCAA 4 (ex standard 1.2) - Copertura minima del suolo. (DM n. 180 del 23 Gennaio 2015 a pag. 8) a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziali dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Nella normale pratica ordinaria le lavorazioni vengono effettuate per preservare le caratteristiche del suolo, ma non esistono vincoli a determinate lavorazioni e alla profondità di lavorazione. Per la semina di colture annuali gli agricoltori nelle condizioni di pendenza superiore al 30% raramente effettuano arature con attrezzi rivoltatori, se non in taluni casi specialmente all'impianto di prati permanenti o di vigneti. Per le colture arboree la lavorazione profonda all'impianto è solitamente con ripper e la messa a dimora mediante buche. L'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato, a causa di problemi di siccità estiva. Nelle situazioni di pendenza inferiore, ma comunque superiore al 10%, si possono riscontrare lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 - 40 cm. Non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni</p>	<p>L'impegno è applicato a tutte le colture prevedendo limitazioni al tipo e alla profondità di lavorazione del suolo diversificate a seconda della pendenza media e del tipo di coltura. In particolare è prevista la riduzione delle lavorazioni, inerbimento dell'interfila negli impianti arborei e la riduzione della distanza tra solchi acqua che vanno oltre la condizionalità. Il maggiore sviluppo lineare della rete scolante aumenta la capacità di deflusso dell'acqua e riduce la velocità di scorrimento superficiale. Tali restrizioni si applicano anche su terreni che non manifestano fenomeni erosivi in presenza di sistemazioni. Gli effetti positivi riguardano il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni</p>	<p>Le pratiche inerenti la gestione del suolo sono registrate nella scheda del registro cartaceo o informatizzato. Inoltre l'impegno può essere verificato in loco, con sopralluoghi nel periodo estivo/autunnale, sugli appezzamenti in cui l'aratura è stata da poco eseguita o è in corso, misurando il profilo dell'ultimo solco di aratura aperto, o il settaggio dell'aratro sulla macchina per i casi in cui, casualmente, si intercettasse il momento in cui l'agricoltore effettua le lavorazioni. L'esistenza dell'inerbimento permanente delle colture arboree è riscontrabile in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari tra fine primavera e fine estate.</p>	<p>Nessuno</p> <p>I costi aggiuntivi e i mancati redditi derivanti dagli impegni relativi alla gestione del suolo e alle pratiche agronomiche, sono variabili a seconda delle diverse condizioni, pertanto non sono stati presi in considerazione nel calcolo del premio.</p>

<p>su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpatura a una profondità massima di 10 cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi. Nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.</p>	<p>- in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali).</p>				<p>Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.</p>			
<p>02.Scelta varietale e materiale di moltiplicazione Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997. Il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà.</p>	<p>Riduzione rischio fitosanitario. Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.</p>	<p>In caso di realizzazione di nuovi impianti all'interno del periodo di impegno verificare la disponibilità dei certificati fitosanitari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di Cartellini di certificazione (v.f. = virus free) o (v.t. = virus tested) a norma del Decreto 24 luglio 2003)</p>	<p>Nessuno La scelta del materiale di moltiplicazione, pur essendo un impegno obbligatorio, non è stata presa in considerazione nel calcolo del premio</p>

<p>03. Avvicendamento culturale Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni (non consecutivi) per ogni coltura. Per gli impegni triennali avviati nel 2021 e 2022 la rotazione è triennale. In tal caso non sono consentite ripetizioni di coltura nell'arco del triennio. Per ogni coltura sono riportate le indicazioni specifiche sugli intervalli che si devono rispettare per il ritorno della coltura sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<p>Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione culturale è impostata con la finalità di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais).</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici. L'introduzione di colture leguminose azotofissatrici o più in generale da rinnovo aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture e determina benefici ambientali e agronomici superiori al "greening" diversificazione culturale, perché: - si applica anche ad aziende esentate dal vincolo "greening"; - richiede che nel corso degli anni su un determinato terreno sia praticato l'avvicendamento delle colture, a differenza del vincolo "greening" che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in monosuccessione su diverse porzioni dell'azienda; - considera i cereali vernini (frumento, triticale, orzo, avena, ecc.) come una stessa coltura e quindi tali da non dare luogo ad avvicendamento, mentre il criterio di diversificazione li considera colture diverse in quanto appartenenti a generi botanici diversi;</p>	<p>L'avvicendamento viene registrato nelle schede culturali del registro. Il confronto fra i diversi anni permette la verifica documentale. Può essere effettuata la verifica in loco. Il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recita, infatti, che "Gli agricoltori entro la data di presentazione/ della domanda "UNICA", depositano nel fascicolo aziendale il piano culturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano". (Articolo 31)</p>	<p>Nessuno L'avvicendamento, pur essendo un impegno obbligatorio, non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito dell'operazione. Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione culturale previsto dal "greening".</p>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	---	---	---	--

						- determina, attraverso il limite di un solo ristoppio e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60% , inferiore a quella consentita dal vincolo "greening" (75%), con conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura		
04.Fertilizzazione Obbligo di effettuare un'analisi fisico-chimica del terreno all'inizio dell'impegno che preveda almeno i seguenti parametri necessari per una corretta caratterizzazione del suolo e per la predisposizione del piano di fertilizzazione: granulometria (tessitura), pH, sostanza organica, calcare totale e attivo, azoto totale, potassio scambiabile, fosforo assimilabili e capacità di scambio cationico (CSC). Le determinazioni e l'espressione dei risultati analitici devono essere conformi a quanto stabilito dai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo" approvati con D.M. o ad altri metodi riconosciuti a livello internazionale. Obbligo di predisporre e di adottare per ogni coltura un piano di fertilizzazione annuale redatto da un tecnico qualificato in cui	Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto 7 aprile 2006 (Decreto effluenti) e DGR 184/2008 Si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZNV): A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. Piano di azione per la ZVN approvato con atto regionale Sussiste l'obbligo delle registrazioni per direttiva nitrati in	Codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati. I Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in zona ordinaria (ZO) prevedono il rispetto del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR 184/08). La normativa nazionale di recepimento della direttiva nitrati ha pertanto imposto anche in ZO criteri minimi che regolamentano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili. Tra i requisiti minimi relativi ai	Non pertinente	Non pertinente	Nell'ordinarietà gli agricoltori non eseguono un calcolo ponderato del quantitativo di fertilizzanti da utilizzare e tendono inoltre a utilizzare maggiori quantitativi di concimi per aumentare le rese di prodotto. Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale. Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre i fenomeni di lisciviazione. Il frazionamento degli apporti,	Il piano di fertilizzazione persegue l'obiettivo di salvaguardare l'ambiente riducendo i rischi di inquinamento sia del suolo che delle acque, garantendo un razionale uso degli apporti di fertilizzanti e mantenendo un buon tenore di sostanza organica e, quindi, di attività microbiologica del suolo. Le dosi standard di fertilizzanti a base di macroelementi (azoto, fosforo e potassio) sono state determinate in modo tale da ridurre le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali. L'uso di fertilizzanti a lenta cessione consente di ridurre la possibilità di accumulo nel	Verifica delle registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura Verifica della presenza dei certificati di analisi del suolo. Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti. Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.	Per acquisto di fertilizzanti i minori costi dovuti alle minori quantità acquistate sono in parte compensati dal maggiore costo unitario dei prodotti Minori guadagni a causa di minori rese dovute al minore impiego di fertilizzanti. Manodopera per prelievo campioni per analisi terreno e per l'esecuzione dell'analisi.

prevista per la coltura e calcolata in situazioni medie (di clima, fertilità del suolo, resa). disponibili sui DPI nella sezione tecniche agronomiche.	per le sole aziende con dimensione > 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui solo in aziende che producono più di 3000 kg N/anno e vanno rispettati gli obblighi previsti dal Codice di buone Pratiche.	l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.						
05.Irrigazione Obbligo di determinare di epoche e volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno. Obbligo di registrazione dei dati pluviometrici, delle date e volumi degli interventi con uso dei contatori, ove disponibili, irrigui tranne che in caso di microirrigazione. Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli.	BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi.	Gli impegni previsti consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza superare la capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti e il trasporto di particelle solide nonché lo sviluppo di avversità. Il divieto di utilizzazione di sistemi di irrigazione a bassa efficienza (scorrimento e sommersione) determina un risparmio di acqua da parte delle aziende agricole.	Verifica delle registrazioni degli interventi irrigui e del dato pluviometrico o della documentazione relativa al piano di irrigazione. Il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato (per es. assenza di irrigazione per scorrimento, presenza di pluviometri, di strumenti di monitoraggio)	I costi per la predisposizione del piano irriguo sono compresi nei costi di transazione dell'operazione
06.Difesa integrata volontaria Divieto dell'uso di: - principi attivi (anche se ammessi dalla normativa vigente sui fitofarmaci) diversi da quelli indicati nelle schede di difesa e di diserbo della coltura; - un principio attivo per un'avversità diversa da	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. DM n. 180/2015 Include gli obblighi, per tutte le aziende, di: -registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna), -rispetto delle	Principi generali per la difesa integrata introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE. Obbligo di sottoporre tutte le attrezzature impiegate per uso professionale almeno una volta al controllo funzionale entro il 26/11/2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è	Non pertinente	Non pertinente	La difesa delle colture è basata sulla conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati	L'impiego dei prodotti fitosanitari è giustificato in base a osservazioni aziendali (monitoraggi, soglie, modelli previsionali), criteri preventivi basati sulle condizioni aziendali e sulle indicazioni dei bollettini fitosanitari territoriali di	Verifica della registrazioni degli impieghi e dei parametri di giustificazione su registri. Verifica in campo della presenza di dispositivi quali trappole, pluviometro, ecc. Per gli interventi di difesa per cui vale l'indicazione dei Bollettini di Produzione Integrata, l'addetto al controllo verifica	Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa e nel diserbo. Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio aziendale delle fitopatie Manodopera per la registrazioni dei parametri aggiuntivi relativi ai giustificativi dei trattamenti di difesa integrata

<p>indicato nelle schede di difesa e di diserbo; - dosi maggiori rispetto a quelle indicate nelle schede di difesa e diserbo. Obbligo di eseguire un solo intervento con diserbanti residui (anche in miscela) e due con diserbanti non residui. Obbligo di giustificare i trattamenti fitosanitari sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie e/o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati per singola coltura in modo da limitare il numero dei trattamenti rispetto alle pratiche ordinarie e all'obbligo imposto dalla normativa relativa all'uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN).</p>	<p>dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); Per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata (ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e della Deliberazione della Giunta n. 274 del 13/3/2015 "Attuazione del D.Lgs 150/2012 e Piano nazionale per uso sostenibile prodotti fitosanitari (PAN) e approvazione linee guida per l'istituzione del servizio regionale di controllo funzionale delle irroratrici in agricoltura"). Obbligo per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di rispettare i seguenti requisiti minimi: dimostrare la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalla Regione; dal 26/11/2015</p>			<p>rispetto a quelli consentiti dall'adesione all'agricoltura integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sui prodotti da utilizzare. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità soprattutto in caso di condizioni particolarmente avverse e, quindi, consente un maggiore mantenimento della qualità merceologica e delle rese rispetto alla produzione integrata.</p>	<p>maggiore tossicità. Questo determina, rispetto alla pratica ordinaria, l'obbligo di usare prodotti meno tossici e in minori quantità che porta, quindi, una riduzione dei rischi per l'ambiente. In particolare si riduce e si evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna. L'impiego di prodotti selettivi consente inoltre di rispettare l'entomofauna utile e di gestire in maniera più efficace la problematica delle resistenze.</p>	<p>coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto del numero di interventi e dosi. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto riscontro dell'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari. È possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari.</p>	<p>sottoporre a controllo. Minori redditi dovuti alle minori rese di prodotto ottenute utilizzando meno trattamenti fitosanitari e prodotti con minore tossicità. Maggiori costi dovuti all'esecuzione di operazioni culturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari (come l'utilizzo della tecnica del "mass trapping")</p>
--	---	---	--	--	---	--	---	---

		certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo; rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22 gennaio 2014 e le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.						
07.Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino L'agricoltore deve tenere un registro di magazzino e un registro aziendale dove è obbligatorio registrare oltre alle operazioni colturali di fertilizzazione e i trattamenti fitosanitari, anche le irrigazioni e il calcolo dei volumi irrigui (con uso di contatori ove disponibili) e i monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti al fine di giustificare i trattamenti fitosanitari effettuati	CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole che obbliga alla tenuta del registro aziendale	Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica agricola istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle ZVN e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. Al riguardo, sussiste l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF. Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (D. lgs 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della dir. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi")	Non pertinente	Non pertinente	Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con l'indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica delle scelte colturali adottate e degli input, in un'ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale delle scelte fatte.	Verifica della completezza, accuratezza e veridicità delle schede colturali e di magazzino. Confronto con le giacenze di magazzino e registrazione acquisti e fatture.	I costi di registrazione aggiuntivi rispetto all'ordinarietà funzionali al solo controllo del rispetto dell'impegno sono compresi solo fra i costi di transazione.
08.Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari L'impegno consiste nell'acquisizione, nell'arco del periodo di impegno cui l'agricoltore ha aderito, di una certificazione volontaria di "regolazione o taratura" strumentale		Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (D. lgs 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della dir. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei pesticidi") L'art. 12 prevede	Non pertinente	Non pertinente		La regolazione strumentale volontaria consente di adeguare le modalità di impiego delle macchine irroratrici alla tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la	L'attuazione dell'impegno viene verificata mediante l'attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici, rilasciata dal Centro Prova al termine dell'operazione.	La regolazione strumentale volontaria comporta un costo aggiuntivo rispetto al controllo funzionale obbligatorio previsto dalla baseline in quanto vengono eseguiti maggiori controlli da parte del Centro Prova che

<p>effettuata presso i Centri Prova autorizzati dalla Regione per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale. Tale controllo è di grado superiore rispetto al controllo funzionale previsto dalla baseline in quanto comprende ulteriori parametri da verificare.</p>		<p>che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte al controllo funzionale entro il 26/11/2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale, cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata.</p>				<p>dispersione nell'ambiente dei prodotti fitosanitari in misura più accentuata rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio.</p>		<p>rilascia la certificazione, tali maggiori costi concorrono a giustificare l'aiuto</p>
---	--	--	--	--	--	---	--	--

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuti annuali a ettaro finalizzati a compensare in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti e che vanno al di là della baseline e delle pratiche ordinarie. Per escludere il doppio finanziamento, il calcolo del premio include solo i costi aggiuntivi e i mancati guadagni collegati agli impegni che vanno al di là anche delle pratiche pertinenti dell'inverdimento di cui al par. 2 dell'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e degli aiuti accoppiati che sono considerati nella baseline. La Regione Liguria non intende ricorrere alle pratiche equivalenti elencate nell'allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e, come specificato nella parte di descrizione generale della misura, non presenta situazioni di doppio finanziamento a causa di aiuti accoppiati.

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Decisione CE 96/3864 del 30/12/96
- Linee Guida Nazionali di produzione Integrata e SQNPI ai sensi della L. n. 4/2011
- Disciplinari Regionali di Produzione Integrata
- Direttiva Nitrati, Direttiva Quadro sulle acque, Testo unico ambientale (D. lgs. 152/06)
- D. lg. 150/2012; D.M. 22 gennaio 2014 “Adozione del piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (PAN)
- Reg. (UE) nn. 1306/2013 e 1307/2013

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

- agricoltori ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- associazioni di agricoltori.

I potenziali beneficiari dell'operazione possono reperire le conoscenze e le informazioni necessarie per l'esecuzione degli impegni previsti dall'operazione attraverso gli uffici regionali specialistici quali il CAAR (Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale), il Centro Servizi Floricolo e il Laboratorio Analisi Terreni e Produzioni Vegetali che mettono a disposizione i periodici bollettini fitosanitari (con le indicazioni della situazione fenologica, meteorologica e di infestazione) e forniscono consulenze tecniche e informazioni in merito ai principi della produzione integrata e all'applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata. I Disciplinari di Produzione Integrata Regionali e ogni informazione/novità in merito alla partecipazione all'operazione sono reperibili sul sito www.agriligurianet.it oppure presso i suddetti uffici tecnici regionali.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo del sostegno non comprende la compensazione per i normali metodi di produzione (pratiche che non generano costi aggiuntivi rispetto alle normali pratiche e non producono alcun vantaggio ambientale)

nella zona interessata, né spese relative agli investimenti.

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno e deve poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di proprietà). Fermo restando l'obbligo di adesione a impegni poliennali, è consentita la presentazione della domanda di adesione alla misura anche nel caso in cui i documenti attestanti la disponibilità dei terreni oggetto d'impegno abbiano durata inferiore ai al periodo di impegno ma almeno superiore ad un anno.

E' concessa l'adesione all'impegno su parte della SAU aziendale.

In base all'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la superficie richiesta a premio con la domanda iniziale può variare di anno in anno purché il conseguimento della finalità dell'impegno non sia compromesso e l'impegno non si applichi a particelle fisse. Nel corso del periodo di impegno le particelle che formano la superficie indicata a premio della domanda di aiuto possono essere sostituite, previo aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del richiedente, purché non venga compromesso l'obiettivo dell'intervento. L'ampliamento annuale massimo consentito è del 15 % della superficie iniziale soggetta ad impegno. Ampliamenti superiori comportano la presentazione di una nuova domanda.

Nel caso in cui gli impegni previsti nella presente misura fossero contrastanti con le misure di salvaguardia o di conservazione delle aree rete natura 2000 prevalgono gli impegni e gli obblighi relativi a queste ultime e le relative superfici sono comunque ammissibili a premio.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nessun criterio di selezione è definito per questa operazione.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi dei premi annui sono:

- 894 euro/ha per floricole *
- 596 euro/ha per vite e fruttiferi
- 357 euro/ha per ortive e olivo
- 178 euro/ha per seminativi e foraggere in rotazione (esclusi prati naturali e prati-pascoli)

Viene calcolato un premio annuo a ettaro per compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'applicazione del metodo di agricoltura integrata rispetto all'utilizzo delle normali pratiche agricole convenzionali (art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013) che rispettano la baseline e l'ordinarietà.

* Il sostegno di 894 euro/ha per le colture floricole annuali supera il massimale regolamentare di 600 euro/ha previsto dall'articolo 28 paragrafo 8 e dall'allegato II del Reg. n. 1305/2013. Pertanto si richiede la deroga a tale massimale in quanto il differenziale calcolato per questo tipo di colture e dettagliato nel

documento tecnico “Analisi e giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali” allegato al piano, risulta essere molto più alto di 600 euro/ha.

Il metodo di calcolo prevede per ogni coltura di riferimento o per gruppo di colture (in tal caso è stata scelta una tra le colture maggiormente coltivate in Liguria all’interno del gruppo, ad es. il pomodoro per le ortive) il confronto tra agricoltura convenzionale e integrata per quanto riguarda:

1. gli impegni che vengono presi in considerazione per il calcolo del premio;
2. la quantificazione del costo di tali impegni e la somma totale dei costi;
3. la resa di produzione e il prezzo di vendita;
4. il margine lordo dato dal prodotto tra resa e prezzo meno i costi totali;
5. il differenziale dato dalla differenza tra il margine lordo del convenzionale e il margine lordo dell’integrato.

Per ogni coltura sono state predisposte due tabelle: una con il dettaglio delle spese specifiche e una con i conti economici nonché una breve descrizione dell’analisi dei costi eseguita. Il dettaglio delle tabelle e dei calcoli è esplicitato nel documento allegato al programma “Analisi e Giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali” che è stato certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA) e relativo Addendum. Le fonti dei dati sono riportate nel capitolo finale dell’operazione.

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure*

L’operazione è stata adottata con impegni analoghi già nel precedente periodo di programmazione PSR 2007-2013 pertanto è possibile avere dei dati relativi alle problematiche emerse negli anni passati. Analizzando per singolo impegno, in collaborazione con AGEA, i resoconti degli audit comunitari sulla misura 214 del PSR 2007-2013 nelle diverse regioni italiane si sono riscontrate le seguenti criticità:

1. rispetto degli impegni sopra definiti relativi alla difesa integrata volontaria (ad es. l’uso di prodotti non ammessi, non commerciabili e/o revocati), alla fertilizzazione (ad es. uso di maggiori quantità di fertilizzanti rispetto ai massimali previsti), alle tecniche di gestione del suolo (ad es. lavorazioni non ammesse);
2. tenere aggiornato il registro di campagna (ad es. mancata conformità e aggiornamento del Registro dei trattamenti fitosanitari);
3. effettuazione delle analisi del terreno (mancata esecuzione, o eseguita in tempi non corretti);
4. effettuazione dei controlli volontari previsti sulle macchine irroratrici presso i Centri di Prova autorizzati dalla Regione;
5. tempistica dei controlli in loco (ad es. i controlli in loco sono effettuati secondo tempistiche non corrette per un’adeguata verifica degli impegni);
6. problematiche nell’esecuzione dei controlli sia tecnici che amministrativi a livello di istruttoria delle domande.

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Dall'analisi, in collaborazione con AGEA, dei resoconti degli audit comunitari sulla misura 214 del PSR 2007-2013 alle criticità evidenziate sopra, sono state proposte le seguenti azioni correttive per mitigare il rischio di aumento del tasso di errore:

1. corsi di aggiornamento e corsi di base per l'acquisizione del patentino trattamenti e divulgazione attraverso bollettino ufficiale, sito internet ufficiale e social network della pubblicazione e aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata in cui sono dettagliati gli impegni da seguire. Corsi di formazione e consulenza sugli impegni agro-climatico-ambientali previsti e finanziabili con le misure 2 e 3 del PSR;
2. maggiori azioni di informazione sulla corretta compilazione del registro di campagna e verifica della corretta tenuta del registro in fase di controllo amministrativo;
3. introduzione del controllo amministrativo sul 100% delle domande relativamente alla presenza del documento attestante l'esecuzione dell'analisi dei terreni o la ricevuta di avvenuta spedizione dei campioni di terreno al laboratorio analisi;
4. introduzione del controllo amministrativo sul 100% delle domande relativamente alla presenza del certificato di revisione delle macchine irroratrici eseguito presso un Centro di Prova autorizzato dalla Regione;
5. estrazione di campioni integrativi di aziende da controllare in loco al fine di assicurare una verifica degli impegni in periodi dell'anno corretti e formalizzazione di un calendario dei controlli per l'effettuazione di tali visite;
6. miglioramento del controllo interno e delle procedure di coordinamento (es. predisporre le check list e i rapporti informativi) dei controlli amministrativi eseguiti in fase di istruttoria delle domande; realizzazione di attività informative, di circolari esplicative e riunioni periodiche con i tecnici istruttori.

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione "Adesione ai principi dell'agricoltura integrata" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.10.3.1.9.1. Si tratta di rischi collegati alla gestione dell'operazione che sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di informazione e formazione, informatizzazione e modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.10.3.1.9.2.

In conclusione, considerato i rischi connessi all'attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione dei rischi - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore AGEA- l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Pertanto l'operazione, secondo la valutazione dell'autorità di gestione e dell'Organismo pagatore AGEA, è verificabile e controllabile.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,

lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I requisiti obbligatori di condizionalità, i pertinenti criteri e le attività minime, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori sono riportati a livello di Misura nella sezione 8.2.10.5.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti obbligatori minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono riportati a livello di Misura nella sezione 8.2.10.5.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non applicabile

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il metodo di calcolo, le fonti e i calcoli dei premi sono dettagliati nel documento allegato al programma "Analisi e giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali" che è stato certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA). In tale documento sono indicati:

- gli requisiti obbligatori di baseline, criteri minimi e greening;
- gli impegni aggiuntivi relativi a ciascuna operazione e per gli impegni inclusi nel calcolo è quantificato il loro valore;
- le fonti e le date delle cifre impiegate per i calcoli;
- la differenziazione dei premi;
- la certificazione dei calcoli, riguardante anche il doppio finanziamento (con l'inverdimento),

effettuata dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA);

- i costi di transazione fino al 20% del premio totale cui ha diritto l'azienda in caso di agricoltori singoli e fino al 30% nel caso di gruppi di agricoltori, per i seguenti elementi: costi relativi all'informazione o formazione sostenuti direttamente dagli agricoltori; costi sostenuti per la costituzione e gestione dei gruppi di agricoltori (es. programmi collettivi d'area) istituiti ad hoc per l'adesione alla misura; costi amministrativi. Il più alto costo di transazione per i gruppi di agricoltori è connesso ai costi addizionali dovuti all'avvio e alla gestione di questi gruppi.

8.2.10.3.2. M10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede un sostegno per l'esecuzione di interventi migliorativi su prati stabili, prati-pascoli e pascoli con l'obiettivo di mantenere la biodiversità botanica e faunistica, e anche, in maniera secondaria, di prevenire i danni derivanti dall'instabilità delle superfici in pendenza riducendo di conseguenza il rischio idrogeologico e di incendio. Pertanto concorre al fabbisogno, individuato nell'analisi SWOT, F27 "Ripristino e mantenimento delle strutture e delle pratiche per la riduzione del rischio di erosione e la conservazione della sostanza organica nel suolo", alle priorità 4c) "Migliore gestione del suolo" e 5e) "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale".

Le superfici che possono accedere al premio sono:

- prato stabile: superficie foraggera destinata ad essere sfalciata e affienata (o insilata) una o più volte nell'anno;
- prato-pascolo: superficie foraggera definita come sopra, ma dopo il primo taglio il ricaccio dell'erba viene pascolato;
- pascolo: superficie foraggera che non viene utilizzata tramite il taglio, ma con il pascolamento di animali che sono liberi di accedere a tutta la superficie;

Per i **prati stabili** l'agricoltore:

- deve utilizzare esclusivamente fertilizzanti organici, quali ad es. letame, e non di sintesi chimica, né correttivi, come ordinariamente possono essere usati;
- deve rispettare il divieto dell'uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si utilizzano;
- rispetto all'ordinarietà, che prevede un solo sfalcio all'anno da effettuarsi nel periodo che l'agricoltore ritiene più opportuno, deve effettuare due sfalci nell'arco dell'anno di cui il primo obbligatoriamente non prima della data stabilita dalle norme attuative della misura, che sarà determinata nel rispetto dei periodi di nidificazione, e non dopo il 30 luglio;
- rispetto all'ordinarietà deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti, poiché costituiscono habitat di specie ornamentali liguri (quali ad es. il Picchio nero e il Gracchio corallino);
- deve controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive.

Per i **prati pascoli e pascoli** l'agricoltore:

- deve utilizzare esclusivamente come fertilizzante organico letame e non utilizzare fertilizzanti di sintesi chimica, né correttivi come ordinariamente possono essere usati;
- deve rispettare il divieto dell'uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari che ordinariamente si possono

usare;

- deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti, poiché costituiscono habitat di specie ornitiche liguri (quali ad es. il Picchio nero e il Gracchio corallino);
- **per i prati-pascoli** deve effettuare uno sfalcio annuale non prima della data stabilita dalle norme attuative della misura, che sarà determinata nel rispetto dei periodi di nidificazione, e non dopo il 30 luglio. Successivamente deve utilizzare i ricacci tramite pascolamento degli animali secondo un piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico ;
- **per i pascoli** deve predisporre un piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico che consenta l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso rispetto all'ordinaria conduzione del pascolo, organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a diversa altitudine, o alla stessa altitudine sulla stessa superficie suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del cotico erboso. Nel caso in cui il carico zootecnico risulti sottodimensionato rispetto alla superficie pascoliva a disposizione, l'agricoltore deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirla su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire l'appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite suscettibili di svilupparsi come infestanti;
- **per i pascoli** deve gestire la turnazione del bestiame conformemente alle indicazioni del piano di pascolamento aziendale che ha predisposto.

Questa operazione impone una serie di impegni virtuosi dal punto di vista ambientale che richiedono un maggior onere economico, pertanto se non sostenuta con un premio non viene praticata. Per i prati stabili l'effettuazione di due sfalci comporta un costo maggiore rispetto alla pratica ordinaria che si limiterebbe all'effettuazione di un unico taglio in stagione molto avanzata con probabili criticità dal punto di vista della prevenzione degli incendi e con il degrado del cotico per effetto dell'incespugliamento.

Per i prati-pascoli l'effettuazione di un taglio e successivamente l'utilizzazione dei ricacci tramite pascolamento degli animali secondo un piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico serve a prevenire il degrado del prato stabile e a concimare il cotico in maniera omogenea con le deiezioni.

Per i pascoli in mancanza del premio previsto non si effettuerebbero gli impegni previsti con il rischio di avere pascoli gestiti in maniera disomogenea e conseguenti effetti negativi dal punto di vista idrogeologico (per la presenza di sentieramenti dovuti al calpestio degli animali negli stessi punti) e della biodiversità (in quanto gli animali tendono a mangiare le specie più appetibili).

E' possibile combinare l'operazione M10.01.B con l'operazione M10.01.C. e per colture diverse, quindi, superfici diverse, è possibile combinarla anche con l'operazione M10.01.A; per quanto riguarda la combinazione con le altre misure a superficie è consentita la combinazione con le misure 12 e 13. Si specifica che nella cumulabilità delle misure il cumulo non comporta effetti sul livello dei mancati redditi calcolati. Per quanto riguarda le superfici che percepiscono un premio sull'operazione M10.01.B di 150 €/ha per i prati-pascoli e di 180 €/ha per i pascoli, considerando che, sulla base dei dati forniti dal censimento ISTAT 2010 (che corrisponde all'ordinarietà della zona), gli allevamenti di Cabannina e Ottonese-Varzese hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha la somma dei premi relativi alle due operazioni porta ad un premio totale rispettivamente di 351 €/ha e di 381 €/ha che rispettano il massimale di 450 €/ha previsto dall'all. II del Reg. (UE) n. 808/2014.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuti annuali a ettaro finalizzati a compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Per escludere il doppio finanziamento il calcolo del premio include solo i costi aggiuntivi e i mancati guadagni collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche ordinarie, della baseline e delle pertinenti pratiche dell'inverdimento di cui al par. 2 dell'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. La Regione Liguria non intende ricorrere alle pratiche equivalenti elencate nell'allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e, come specificato nella parte di descrizione generale della misura, non presenta situazioni di doppio finanziamento a causa di aiuti accoppiati. Il sostegno non comprende la compensazione per i normali metodi di produzione, né spese relative agli investimenti.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1307/2013 (condizionalità, greening e doppio finanziamento)
- Reg. (UE) n. 1306/2013

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

- agricoltori ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- associazioni di agricoltori

Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno e deve poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di proprietà). Fermo restando l'obbligo di adesione a impegni poliennali, è consentita la presentazione della domanda di adesione alla misura anche nel caso in cui i documenti attestanti la disponibilità dei terreni oggetto d'impegno abbiano durata inferiore ai al periodo di impegno ma almeno superiore ad un anno.

Ai beneficiari dell'operazione sono fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per l'esecuzione degli impegni previsti tramite i bandi di presentazione delle domande, gli uffici regionali tecnico-specialistici e il sito www.agriligurianet.it dove sono resi disponibili tutti i documenti relativi all'operazione.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

Il calcolo del sostegno non comprende la compensazione per i normali metodi di produzione (pratiche che non generano costi aggiuntivi rispetto alle normali pratiche e non producono alcun vantaggio ambientale) nella zona interessata, né spese relative agli investimenti.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno può essere concesso per una superficie minima di 1000 mq al fine di avere un effetto ambientale rilevante e non troppo frammentato sul territorio.

Per le superfici a pascolo e prato-pascolo il rapporto UBA (unità di bestiame adulto secondo la definizione di cui al capitolo 8)/ha deve essere di almeno 0,5 (valore che deve essere rispettato al momento del rilascio della domanda e verificato al momento della verifica in loco) affinché si possa verificare l'efficacia dell'attività di pascolo migliorato sulla vegetazione relativamente alla biodiversità.

In base all'art. 47 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la superficie richiesta a premio con la domanda iniziale può variare di anno in anno purché il conseguimento della finalità dell'impegno non sia compromesso e l'impegno non si applichi a particelle fisse. Nel corso del periodo di impegno le particelle che formano la superficie indicata a premio della domanda di aiuto possono essere sostituite, previo aggiornamento del fascicolo aziendale da parte del richiedente, purché non venga compromesso l'obiettivo dell'intervento. L'ampliamento annuale massimo consentito è del 15 % della superficie iniziale soggetta ad impegno. Ampliamenti superiori comportano la presentazione di una nuova domanda.

Nel caso in cui gli impegni previsti nella presente misura fossero contrastanti con le misure di salvaguardia o di conservazione delle aree rete natura 2000 prevalgono gli impegni e gli obblighi relativi a queste ultime e le relative superfici sono comunque ammissibili a premio.

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nessun criterio di selezione è definito per questa operazione.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

- 214 euro per ettaro per il prato e il prato pascolo;
- 160 euro per ettaro per il pascolo.

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'operazione è stata presentata con impegni analoghi nel precedente periodo di programmazione PSR 2007-2013 pertanto è possibile avere dati relativi alle problematiche emerse negli anni passati tramite l'analisi, effettuata in collaborazione con AGEA sulla base del singolo impegno, dei resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 del PSR 2007-2013 nelle diverse regioni italiane.

1. Per gli impegni relativi all'utilizzo esclusivo di fertilizzanti organici e al divieto dell'uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari il rischio è legato all'utilizzo di fertilizzanti chimici non ammessi e di tali prodotti.
2. Per l'impegno relativo all'esecuzione di 2 sfalci per i prati e di 1 sfalcio per i prati-pascoli nel periodo indicato il rischio è il non rispetto del numero di operazioni e del periodo di sfalcio.

3. Per l'impegno relativo alla eliminazione meccanica o manuale delle piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e al mantenimento degli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) che costituiscono habitat di specie ornamentali e per i soli prati anche il controllo delle specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive il rischio è il non rispetto di tali vincoli.
4. Per i pascoli si ha il rischio del non rispetto della gestione del pascolo secondo il piano di pascolamento predisposto.

Ai rischi sopra esposti legati ai singoli impegni si aggiungono i seguenti rischi che investono in maniera più generale l'operazione:

6. mancata verifica del rispetto del rapporto UBA/ha per i pascoli;
7. utilizzo di procedure non standardizzate per l'esecuzione delle istruttorie.

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

In riferimento ai rischi sopra evidenziati e numerati sono state proposte le seguenti azioni correttive per mitigare il tasso di errore:

1. esecuzione di un controllo documentale in loco del registro di campagna, delle fatture di acquisto e del magazzino;
2. esecuzione di controlli in loco effettuati subito dopo il periodo di taglio (luglio);
3. controlli in loco effettuati con una tempistica che sia compatibile con la verificabilità dell'esecuzione degli impegni;
4. controllo documentale della presenza del piano di pascolamento e controllo in loco per verificare il razionale sfruttamento del pascolo secondo tale piano;
5. inserimento di un controllo automatizzato, tramite banca dati, del rapporto UBA/ha per i pascoli;
6. utilizzo di procedure standardizzate omogenee che gli enti istruttori devono seguire per l'esecuzione del processo di istruttoria.

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione "Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.10.3.2.9.1. Tali rischi sono collegati alla gestione e sono stati affrontati con la previsione di opportune modalità di controllo, azioni di standardizzazione delle procedure, informatizzazione, come descritto nel capitolo 8.2.10.3.2.9.2.

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore AGEA, l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Pertanto l'operazione, secondo la valutazione dell'autorità di gestione e dell'Organismo pagatore AGEA, è verificabile e controllabile.

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

<p>1. Nelle tabelle successive sono riportate le tavole di concordanza relative ai singoli impegni dell'operazione.</p> <p>2. I requisiti obbligatori di condizionalità, i pertinenti criteri e le attività minime, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori sono riportati a livello di Misura nella sezione 8.2.10.5</p>					
IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE- GREENING	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	MINIMUM ACTIVITIES	RELEVANT USUAL FARMING PRACTICES	SIGNIFICAZIONE AMBIENTALE AGRONOMICA
PRATI					
L'agricoltore deve effettuare due sfalci nell'arco dell'anno di cui il primo obbligatoriamente non prima della data stabilita dalle norme attuative della misura, che sarà determinata nel rispetto dei periodi di nidificazione, e non dopo il 30 luglio; deve eliminare in maniera	BCAA 4 (ex standard 1.2) - Copertura minima del suolo. (DM n. 180 del 23 Gennaio 2015) a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale	Non pertinente	Non pertinente	La normale attività di gestione prevede solo l'esecuzione di uno sfalcio all'anno da effettuarsi nel periodo che l'agricoltore ritiene più opportuno. Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.	L'effettuazione di sfalci, di cui uno prima della data stabilita dalle norme attuative della misura, che sarà determinata nel rispetto dei periodi di nidificazione, dopo il 30 luglio imposta con l'obiettivo di ridurre il rischio di incendio e il degrado del suolo per effetto dell'inesecuzione dello sfalcio che si instaura dopo lo sfalcio.

<p>meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non deve eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti, poiché costituiscono habitat di specie ornamentali liguri;</p> <p>deve controllare le specie invasive colonizzanti erbaceo arboreo arbustive.</p> <p>Queste operazioni sono impegni aggiuntivi rispetto alla baseline e al “greening” pertanto non si corre il rischio del doppio finanziamento</p>	<p>per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo.</p>				<p>Il mantenimento degli elementi arborei-arbustivi consente di aumentare il grado di eterogeneità ambientale e, favorire la biodiversità e gli habitat naturali.</p> <p>Il controllo delle specie invasive colonizzanti e arboreo arbustive contribuisce allo sviluppo delle specie e dei tipi di prato a maggiore interesse floristico, più un prato è ricco di specie dal punto di vista botanico, maggiore è il numero di specie animali presenti.</p>
<p>L’agricoltore deve utilizzare esclusivamente fertilizzanti organici, quali ad es. letame, e non di sintesi chimica, né correttivi;</p> <p>deve rispettare il divieto dell’uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari</p>	<p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole</p> <p>(DM n. 180 del 23 Gennaio 2015)</p> <p>Per le aziende</p>	<p>Prevedono il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle ZVN; il rispetto del Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>La gestione ordinaria del prato produttivo prevede l’utilizzo di fertilizzazioni azotate sia organiche che chimiche, in entità variabile a seconda del contesto</p>	<p>Il divieto di utilizzare fertilizzanti di sintesi e di diserbanti persegue l’obiettivo di ridurre il rischio di inquinamento delle acque, migliorando la fertilità del suolo incrementando la sostanza organica e quindi l’attività microbiologica presente.</p>

	<p>agricole che abbiano terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) si applica il Piano di azione per la ZVN approvato con DGR 599/06 che prevede l'obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.</p> <p>Per le zone ordinarie vale il codice di buona pratica.</p> <p>CGO 10 – relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzate limita in etichetta le distanze di rispetto, ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, sulle superfici ad uso foraggero.</p>	<p>2006 (Decreto effluenti) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR n. 184/2008). Pertanto in zone ordinarie è imposto il quantitative Massimo unitario puro di 340 kg di azoto ad ettaro.</p> <p>I requisiti minimi relativi all'inquinamento da fosforo comprendenti il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1.</p>		<p>territoriale. Per quanto riguarda l'uso di prodotti fitosanitari chimici è ordinariamente riscontrabile l'uso di prodotti laddove siano funzionali a devitalizzare alcune tipologie erbacee di scarso valore nutritivo per il fieno prodotto.</p>	

PRATI-PASCOLI

<p>L'agricoltore deve effettuare 1 sfalcio non prima della data stabilita dalle norme attuative della misura, che sarà determinata nel rispetto dei periodi di nidificazione, e non dopo il 30 luglio; deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti, poiché costituiscono habitat di specie ornamentali liguri</p> <p>Queste operazioni sono impegni aggiuntivi rispetto alla baseline e al "greening" pertanto non si corre il rischio del doppio finanziamento</p>	<p>BCAA 4 (ex standard 1.2) - Copertura minima del suolo. (DM n. 180 del 23 Gennaio 2015 a pag. 8) a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <p>- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>La normale attività di gestione prevede l'esecuzione di uno sfalcio all'anno da effettuarsi nel periodo che l'agricoltore ritiene più opportuno. Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.</p>	<p>L'effettuazione di 1 sfalcio non prima della data stabilita dalle norme attuative della misura, che sarà determinata nel rispetto dei periodi di nidificazione, e non dopo il 30 luglio e successivamente l'utilizzazione dei ricacci tramite pascolamento custodito degli animali serve a prevenire il degrado del prato stabile e a concimare il cotico con le deiezioni. Il mantenimento di elementi arborei-arbustivi consente di aumentare il grado di eterogeneità ambientale e, quindi, favorire la biodiversità animale e gli habitat naturali..</p>	<p>L'impegno può essere verificato in loco, con sopralluoghi nel periodo estivo oppure anche tramite l'analisi della sequenza delle foto satellitari tra fine primavera e fine estate.</p>	<p>Maggiori spese di manodopera per l'esecuzione dello sfalcio in un periodo di tempo ristretto e fissato.</p>
<p>L'agricoltore deve utilizzare esclusivamente fertilizzanti organici, quali ad es. letame, e non di sintesi chimica, né correttivi; deve rispettare il divieto dell'uso di diserbanti e di prodotti fitosanitari</p>	<p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. DM n. 180 del 23 Gennaio 2015 Per le aziende agricole che abbiano terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) si applica il Piano di azione per la ZVN approvato con DGR 599/06 che prevede L'obbligo di registrazione fertilizzanti per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica e per le sole aziende con dimensione > 6 ha. Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno. CGO 10 – relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari in funzione del tipo di principio attivo utilizzate limita in etichetta le distanze di rispetto, ma non vieta che si faccia uso di prodotti erbicidi, anche non residuali, sulle superfici ad uso foraggero. DM n. 180 del 23 Gennaio 2015</p>	<p>Prevedono il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle ZVN; il rispetto del Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR n.184/2008). Pertanto in zone ordinarie è imposto il quantitativo Massimo unitario puro di 340 kg di azoto ad ettaro.</p> <p>I requisiti minimi relativi all'inquinamento da fosforo comprendenti il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>La gestione ordinaria del prato produttivo prevede l'utilizzo di fertilizzanti azotate sia organiche che chimiche, in entità variabile a seconda del contesto territoriale. Per quanto riguarda l'uso di prodotti fitosanitari chimici è ordinariamente riscontrabile l'uso di prodotti laddove siano funzionali a devitalizzare alcune tipologie erbacee di scarso valore nutritivo per il fieno prodotto.</p>	<p>Il divieto di utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di diserbanti persegue l'obiettivo di ridurre il rischio di inquinamento delle acque, migliorare la fertilità del suolo incrementando il tenore di sostanza organica e quindi l'attività microbiologica in esso presente.</p>	<p>Verifica delle registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti. Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p>	<p>Mancato reddito per minore resa, per i prati pascolo, calcolata in circa l'8%. Maggiori spese per manodopera per lo spargimento del letame e per il suo trasporto, rispetto all'utilizzo di fertilizzanti azotati di sintesi che risultano avere volumi minori.</p>

PASCOLI E PRATI-PASCOLI (per il solo periodo di pascolamento)

<p>L'agricoltore deve predisporre un piano di pascolamento aziendale redatto da un tecnico che consenta l'utilizzazione più favorevole del coticco erboso organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, spostando la mandria fra superfici a diversa altitudine, o alla stessa altitudine sulla stessa superficie suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione del coticco erboso. Nel caso in cui il carico zootecnico risulti sottodimensionato rispetto alla superficie pascoliva a disposizione, l'agricoltore deve assicurare la turnazione della mandria, prevedendo annualmente di distribuirlo su quota parte della superficie disponibile, al fine di garantire l'appetibilità anche riguardo alle specie erbacee meno gradite suscettibili di svilupparsi come infestanti;</p> <p>L'agricoltore deve gestire la turnazione del bestiame conformemente alle indicazioni del piano di pascolamento aziendale che ha predisposto il tecnico.</p>	<p>Operazioni non comprese nella baseline di condizionalità</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Rispetto del carico di pascolamento minimo e massimo per unità di superficie in base a quanto disposto dal DM n. 6513 del 18/11/2014</p>	<p>Nel contesto ligure la gestione ordinaria del pascolo non prevede un limite di accessi e carichi pertanto comporta uno sfruttamento disomogeneo delle superfici a pascolo in quanto il bestiame tende a utilizzare le superfici più facilmente raggiungibili, soleggiate e appetibili. La sorveglianza della mandria non è ordinariamente prevista e la turnazione non viene effettuata.</p>	<p>Il piano di pascolamento consente di gestire in maniera omogenea il pascolo favorendo la biodiversità vegetale (in quanto facendo spostare il bestiame si evita la selezione delle specie vegetali più appetibili per gli animali). Inoltre con il calpestamento più omogeneo comporta una diminuzione dell'effetto di sentieramento sul pascolo e, quindi, anche una minore erosione del suolo.</p>	<p>Verifica della presenza del piano di pascolamento. Verifica della presenza della documentazione richiesta per il piano. Verifica in loco dell'applicazione del piano approvato (con accertamenti visivi e/o strumentali).</p>	<p>Spese per la gestione del bestiame (turnazione). Non sono previsti nei costi le spese per acquisto di strutture (fisse o mobili) di recinzione e contenimento degli animali.</p>
<p>L'agricoltore deve eliminare in maniera meccanica o manuale le piante arboree-arbustive infestanti e colonizzanti e non eliminare gli elementi arborei-arbustivi (alberi da frutto, filari, arbusti) degli appezzamenti soggetti ad impegno, qualora non si tratti di specie invasive colonizzanti, poiché costituiscono habitat di specie ornitiche. Queste operazioni sono impegni aggiuntivi rispetto alla baseline e al "greening" pertanto non si corre il rischio del doppio finanziamento</p>	<p>BCAA 4 (ex standard 1.2) - Copertura minima del suolo. (DM n. 180 del 23 Gennaio 2015 a pag. 8) a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <p>- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.</p>	<p>Il mantenimento di elementi arborei-arbustivi consente di aumentare il grado di eterogeneità ambientale e, quindi, favorire la biodiversità animale e gli habitat naturali.</p> <p>Il controllo delle specie invasive colonizzanti arboreo arbustive permette di favorire lo sviluppo delle specie e dei tipi di prato a maggiore interesse floristico: più un prato è ricco di specie dal punto di vista botanico e maggiore risulta anche il numero di specie animali presenti.</p>	<p>L'impegno può essere verificato in loco, con sopralluoghi nel periodo estivo oppure anche tramite l'analisi della sequenza delle foto satellitari.</p>	<p>Maggiori spese di manodopera per il contenimento specie invasive colonizzanti arboreo arbustive</p>

....

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

I requisiti obbligatori minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono riportati a livello di Misura nella sezione 8.2.10.5.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non applicabile

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il metodo di calcolo del premio si basa:

1. **per i prati** sulla riduzione di resa per effetto del divieto di input chimici, sui costi aggiuntivi per l'obbligo di gestione degli elementi arboreo-arbustivi e per le attività di controllo delle specie invasive colonizzanti, per l'esecuzione del secondo sfalcio annuale;
2. **per i prati-pascoli** sulla riduzione di resa per effetto del divieto di input chimici, sui costi aggiuntivi di manodopera per l'obbligo di gestione degli elementi arboreo-arbustive e per le attività di controllo delle specie invasive colonizzanti e sui costi aggiuntivi di manodopera per la stesura da parte di un tecnico del piano di pascolamento aziendale e per lo sfruttamento razionale del cotico erboso organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo
3. **per i pascoli** sui costi aggiuntivi di manodopera per la stesura da parte di un tecnico del piano di pascolamento aziendale e per lo sfruttamento razionale del cotico erboso organizzando il dislocamento turnato della mandria al pascolo, che è assicurato mediante operazioni di sorveglianza del bestiame o di distribuzione temporanea del carico su diverse altimetrie o attraverso l'uso di recinzioni mobili (non conteggiate). Altri costi si riferiscono al divieto di eliminazione dei nuclei arbustivi che costituiscono sito di nidificazione e habitat riproduttivo per le specie ornitiche liguri e che comportano maggiori costi di gestione per la loro preservazione.

Il metodo di calcolo, le fonti e i calcoli dei premi sono dettagliati nel documento allegato al programma “Analisi e giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali” e certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA) in cui sono indicati:

- i requisiti obbligatori di baseline, i criteri minimi e greening;
- gli impegni aggiuntivi relativi a ciascuna operazione e per gli impegni inclusi nel calcolo è quantificato il loro valore;
- le fonti e le date delle cifre impiegate per i calcoli;
- la differenziazione dei premi;
- la certificazione dei calcoli, riguardante anche il doppio finanziamento (con l'inverdimento), effettuata dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA);
- i costi di transazione fino al 20% del premio totale cui ha diritto l’azienda in caso di agricoltori singoli e fino al 30% nel caso di gruppi di agricoltori, per i seguenti elementi: costi relativi all’informazione o formazione sostenuti direttamente dagli agricoltori; costi sostenuti per la costituzione e gestione dei gruppi di agricoltori (es. programmi collettivi d’area) istituiti ad hoc per l’adesione alla misura; costi amministrativi. Il più alto costo di transazione per i gruppi di agricoltori è connesso ai costi addizionali dovuti all’avvio e alla gestione di questi gruppi.

Per escludere il doppio finanziamento, il calcolo del premio include solo i costi aggiuntivi e i mancati guadagni collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche pertinenti dell'inverdimento di cui al par. 2 dell’art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. La Regione Liguria non intende ricorrere alle pratiche equivalenti elencate nell'allegato IX del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3.3. M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione propone un sostegno economico finalizzato all'allevamento di alcune specie animali locali a rischio estinzione. L'operazione risponde al fabbisogno F28 identificato nell'analisi SWOT "Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate" e alla priorità 4a) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità" in quanto ha come obiettivo la salvaguardia del patrimonio genetico delle razze autoctone o di quelle a diffusione limitata che si sono bene adattate al territorio ligure e che sono minacciate di erosione genetica e dei sistemi agro-zootecnici delle aree marginali dove sono attualmente allevate tali razze. L'operazione contribuisce a salvaguardare e valorizzare la biodiversità, tutelando il patrimonio genetico di razze autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agro-ecosistemi. Operazione analoga è stata sostenuta con il PSR 2007-2013 e ha portato risultati positivi in quanto il numero di fattrici per le razze sopra indicate è aumentato dal 2007 ad oggi. In considerazione di questo si ritiene utile riproporre l'operazione nell'ottica di continuare a sostenere gli allevatori nell'allevamento delle razze locali minacciate di abbandono.

L'operazione promuove l'allevamento di capi delle seguenti razze locali a rischio di estinzione elencate dalla FAO:

- razze bovine: Cabannina, Ottonese-Varzese
- razze equine: cavallo Bardigiano e asino dell'Amiata
- razze ovine: pecora delle Langhe, Brigasca

La condizione a rischio delle razze sopra elencate è certificata dall' l'AIA (associazione italiana allevatori), competente organismo scientifico riconosciuto dal Mipaaf, quale organo che possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare degli animali appartenenti alle razze a rischio d'estinzione e responsabile della tenuta e aggiornamento dei registri dei capi presenti in Italia. Sotto è riportato l'elenco dei capi delle suddette razze con indicazione del numero di fattrici allevate a livello nazionale e dell'organismo specializzato riconosciuto che possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze indicate ed è responsabile della gestione dei registri.

BOVINI:

- Cabannina 276 fattrici, organismo di gestione è l'Anagrafe nazionale zootecnica e il Registro anagrafico;
- Ottonese Varzese 197 fattrici, organismo di gestione è l'Anagrafe nazionale zootecnica e il Registro anagrafico.

EQUINI E ASINI:

- Bardigiana 2591 fattrici, organismo di gestione è AIA (Anagrafe equidi sezione statistiche);
- Asino dell'Amiata 531 fattrici organismo di gestione è AIA (Anagrafe equidi sezione statistiche).

OVINI:

- Brigasca 3000 fattrici, organismo di gestione è l' Associazione Nazionale Pastorizia;
- Pecora delle Langhe 2800 fattrici, organismo di gestione è l' Associazione Nazionale Pastorizia.

Il numero di fattrici sopra riportato fa riferimento al totale nazionale (che trattandosi di razze locali coincide con quello europeo) e certificato dall'AIA che su mandato del MipAAF garantisce l'elaborazione dei dati dei controlli sugli animali iscritti ai Libri Genealogici e ai Registri Anagrafici ai sensi della legge n. 30 del 15/01/1991.

Gli impegni che deve mantenere il beneficiario sono:

-allevare gli animali seguendo le prescrizioni della baseline;

- mantenere per tutta la durata dell'impegno il numero di unità di bestiame adulto (di seguito UBA) secondo la definizione di cui al capitolo 8, indicate nella domanda di adesione all'operazione con facoltà di aumentarne il numero, ma non di diminuirlo eccetto che per cause di forza maggiore.

L'operazione è cumulabile con le operazioni M10.01.A e M10.01.B e le misure 11, 12 e 13. Nella cumulabilità delle misure il cumulo non comporta effetti sul livello dei mancati redditi. Per quanto riguarda le superfici che percepiscono un premio sull'operazione M10.01.B di 150 €/ha per i prati-pascoli e di 180 €/ha per i pascoli, considerando che, sulla base dei dati forniti dal censimento ISTAT 2010 (che corrisponde all'ordinarietà della zona), gli allevamenti di Cabannina e Ottonese-Varzese hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha la somma dei premi relativi alle due operazioni porta ad un premio totale rispettivamente di 351 €/ha e di 381 €/ha che rispettano il massimale di 450 €/ha previsto dall'all. II del Reg. (UE) n. 808/2014.

8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuti per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'allevamento delle razze sopra indicate rispetto alle razze ordinarie.

8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

CONDIZIONALITA': in particolare norme sul benessere animale, come definite nell' all. II del Reg. (UE) n. 1306/2013

8.2.10.3.3.4. Beneficiari

- Agricoltori e associazioni di agricoltori;
- Altri gestori del territorio, a condizione che abbiano una superficie agricola adibita a pascolo o prato pascolo e che rispettino il rapporto UBA/ha previsto dalla normativa vigente.

I beneficiari devono essere detentori e/o proprietari di animali appartenenti alle razze elencate nel precedente capitolo 8.2.10.3.3.1 "Descrizione del tipo di intervento".

Ai beneficiari dell'operazione sono fornite le conoscenze e le informazioni necessarie per l'esecuzione degli impegni previsti tramite i bandi di presentazione delle domande e gli uffici regionali tecnico-specialistici e il sito www.agriligurianet.it dove sono resi disponibili tutti i documenti relativi alla misura.

8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

Non applicabile.

8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli animali per i quali viene richiesto il premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza.

8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nessun criterio di selezione è definito per questa operazione.

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo dei premi annuali è di:

- Bovini di razza Cabannina 357* euro/UBA
- Bovini di razza Ottonese Varzese 314* euro/UBA
- Equini di razza Bardigiana 357* euro/UBA
- Asino dell'Amiata 238* euro/UBA
- Ovini di razza Brigasca e pecora delle Langhe 238* euro/UBA

Nel calcolo dei premi per i bovini è stato considerato il valore del premio accoppiato per le vacche nutrici, al fine di evitare un doppio finanziamento.

I sostegni contrassegnati con (*) superano il livello massimo previsto dall'articolo 28 paragrafo 8 e dell'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questi massimali è motivato, tenendo conto di particolari circostanze debitamente giustificate nel documento "Analisi e Giustificativi dei premi agro-climatico-ambientali e relativo Addendum" allegati al programma. Per la razza Cabannina tali calcoli hanno portato ad un differenziale di -520 euro/UBA in riferimento all'allevamento della razza Bruna, pertanto si è proposto un premio di 357 euro/UBA chiedendo deroga al massimale di 200 euro/UBA ai sensi dell'all. II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Stesso discorso per la razza Ottonese-Varzese il cui differenziale è di -314,5 euro/UBA in riferimento all'allevamento della razza Limousine, per la razza Bardigiana il cui differenziale è di -357,5 euro/UBA in riferimento all'allevamento del cavallo agricolo italiano T.P.R., per l'Asino

dell'Amiata, il cui differenziale è di -240 euro/UBA in riferimento all'Asino Sardo e per le razze Brigasca e Langhe, il cui differenziale è di -544 euro/UBA in riferimento all'allevamento della razza Comisana.

8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'operazione è stata presentata con impegni analoghi nel precedente periodo di programmazione PSR 2007-2013 pertanto è possibile avere dati relativi alle problematiche emerse negli anni passati.

Analizzando, in collaborazione con AGEA, i resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 del PSR 2007-2013 nelle diverse regioni italiane si sono riscontrate le seguenti criticità:

1. verifica del numero di capi ammissibili al sostegno e suo mantenimento nel corso dell'impegno;
2. iscrizione dei capi al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza;
3. verifica del certificato di proprietà dei capi;
4. iscrizione dei capi al Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza.
5. non corretto mantenimento e aggiornamento del Registro Anagrafico

8.2.10.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Dall'analisi dei resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 del PSR 2007-2013 alle criticità sopra evidenziate, sono state proposte, in collaborazione con AGEA, le seguenti azioni correttive per mitigare il rischio di aumento del tasso di errore:

1. e 5. controlli inopinati in loco per verifica del numero dei capi ammissibili e dell'aggiornamento del registro;
- 2., 3. e 4. incrocio con le banche dati Informatiche (es BDN, SIAN, Registro Anagrafico o al Libro Genealogico della razza, elenco imprese) per la verifica e rendicontazione del carico di bestiame e dell'attività dell'azienda con inserimento di un controllo semiautomatico su banca dati SIAN.

8.2.10.3.3.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il tipo di operazione "Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.10.3.3.9.1, tali rischi sono collegati alla gestione dell'operazione e sono stati affrontati con la previsione di opportune modalità di controllo, azioni di informatizzazione, come descritto nel capitolo 8.2.10.3.3.9.2.

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Pertanto l'operazione, secondo la valutazione dell'autorità di gestione e dell'Organismo pagatore AGEA, è

verificabile e controllabile.

8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Baseline

REQUISITI OBBLIGATORI DI CONDIZIONALITA': come definiti nell' all. II del Reg. (UE) 1306/13 e in particolare la seguente tabella 1B:

Tipo	Norma	Requisito obbligatorio
CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag.	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006
CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)	-registrazione dell'azienda presso l'ASL e in BDN -identificazione e registrazione degli animali -registro aziendale -movimentazione dei capi: nascite- ingresso in azienda - decesso - uscita dall'azienda
CGO 8	Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).	registrazione dell'azienda presso l'asl e in BDN registro aziendale e BDN identificazione e registrazione degli animali
CGO 9	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	-Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi; -Divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di: <ul style="list-style-type: none"> • proteine animali trasformate, • gelatina ricavata da ruminanti,

		<ul style="list-style-type: none"> • prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, • fosfato di calcio e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico"), • mangimi contenenti le proteine di cui sopra. <p>-Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.</p> <p>-Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.</p>
CGO 11	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011
CGO 13	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)	Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

- Bovini di razza Cabannina e Ottonese Varzese
- Equini di razza Bardigiana
- Asino dell'Amiata
- Ovini di razza Brigasca
- Pecora delle Langhe

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il pagamento individuato viene espresso in €/UBA/anno di impegno. Il sostegno è giustificato dalla bassa redditività di queste razze rispetto alle razze ordinarie. La quantificazione del premio è determinata ponendo a confronto i redditi lordi e le spese specifiche dell'allevamento di razze più redditizie di riferimento con le corrispondenti specie in via d'estinzione. Nel calcolo del sostegno si sono analizzati gli elementi di costo e/o di ricavo che determinano l'aggravio economico derivante dall'adozione dell'operazione, individuando le diverse voci di spesa e quantificandole. Per ogni razza è stata predisposta una tabella contenente i conti economici e il differenziale tra l'allevamento della razza in via di estinzione e l'allevamento della razza comune presa a riferimento. Con il termine "Margine lordo" si è calcolata la differenza tra il "Totale ricavi" e il "Totale spese", mentre con il termine "Differenziale" si è definita la differenza tra i valori del margine lordo (della razza di riferimento e della razza in via di estinzione). Nel calcolo dei premi per le razze bovine Cabannina e Ottonese-Varzese è stato tenuto conto anche del premio accoppiato corrisposto alle vacche nutrici, ai sensi dell'art. 19 del DM n. 6513 del 18/11/2014. In entrambi i casi il differenziale ottenuto dai calcoli dettagliati nel documento allegato al programma "Analisi e Giustificativi dei premi agro climatico ambientali" e certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA) risulta comprendere pienamente l'eventuale premio accoppiato corrisposto e, quindi, non si incorre in situazioni di doppio finanziamento.

La maggior parte dei dati è stata fornita dall'associazione regionale degli allevatori della Liguria e dall'Assonapa (dati anni 2014-2015). Altra fonte di dati utilizzata nell'analisi è la banca dati ISMEA (dati anni 2013-2014). Il dettaglio dei metodi di calcolo e dei calcoli è specificato nel suddetto documento allegato "Analisi e Giustificativi dei premi agro climatico ambientali" e certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA).

8.2.10.3.4. M10.02.A - Interventi per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali in agricoltura

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede il sostegno per la realizzazione di progetti operativi inerenti la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura con particolare attenzione alle varietà locali, pertanto concorre alla priorità 4a) "Salvaguardia e ripristino della biodiversità" e al fabbisogno F28 identificato nell'analisi SWOT "Favorire la conservazione di aree tutelate e specie minacciate".

L'operazione prevede attività che riguardano i settori orticolo, viticolo, olivicolo, frutticolo, floricolo, piante officinali e seminativo (graminacee e leguminose) finalizzate alle seguenti azioni:

- a. "azioni mirate": che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta, il risanamento, la produzione di materiale sano precommerciale e il suo utilizzo nel settore agricolo, la compilazione di inventari basati sul web sia di risorse genetiche attualmente conservate in situ, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
- b. "azioni concertate": che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo;
- c. "azioni di accompagnamento": azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

Ai sensi dell'art. 8 paragrafo 1 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione valgono le seguenti definizioni:

- "conservazione in situ": in agricoltura si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero di popolazioni vitali di specie vegetali coltivate nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
- "conservazione nell'azienda agricola": si intende la conservazione in situ e lo sviluppo a livello di azienda agricola;
- "conservazione ex situ": si intende la conservazione di materiale genetico per l'agricoltura al di fuori dell'habitat naturale;
- "collezione ex situ": si intende la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate;
- "banca del germoplasma": struttura presso la quale sono conservate collezioni di materiali genetici vegetali (specie, varietà entro specie o genotipi in generale) sotto forma di semi conservati in celle frigorifere in condizioni ambientali controllate oppure di piante intere conservate in campo o di tessuti conservati in vitro;
- "varietà locale": si intende una popolazione variabile, ben identificabile, che usualmente ha un nome locale, è caratterizzata da un adattamento specifico alle condizioni ambientali e di coltivazione di una determinata area ed è strettamente associata con gli usi, le conoscenze e i dialetti della popolazione locale che l'ha sviluppata e/o ne continua la coltivazione (es. deve avere riscontri

bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori).

L'operazione verrà attuata tramite l'esecuzione di progetti operativi che saranno selezionati tramite bandi emessi dalla Regione e attuati dai soggetti beneficiari elencati al capitolo Beneficiari. Alcune attività relative alla conservazione ex situ potranno essere realizzate anche al di "fuori del territorio regionale".

All'interno delle "azioni mirate" le attività che possono essere oggetto dei progetti operativi sono:

- la caratterizzazione (morfologica, genetica, etc.) e la valutazione agronomica delle varietà;
- il risanamento e la produzione (premultiplicazione) di materiale di propagazione sano precommerciale;
- la realizzazione e la gestione di campi collezione utilizzando le risorse genetiche raccolte e duplicate in purezza;
- la realizzazione e la gestione di banche del germoplasma;
- la realizzazione di nuclei di premultiplicazione quali centri di produzione del materiale vegetale;
- la predisposizione di schede colturali per la caratterizzazione delle risorse genetiche vegetali e di dossier come previsto per l'iscrizione all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
- la realizzazione della banca dati e della rete regionale sulla agro biodiversità

All'interno sia delle "azioni concertate" che delle "azioni di accompagnamento" le attività che possono essere oggetto dei progetti operativi sono:

- la predisposizione e la stampa di materiale divulgativo e fotografico (es. depliant, schede tecniche);
- la predisposizione di un piano di conservazione e di interscambio del materiale genetico;
- la realizzazione di azioni relative allo scambio di informazione in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- l'organizzazione di azioni di informazione e di sensibilizzazione a livello locale (es. incontri, seminari) sulle attività oggetto dei progetti operativi.

La durata dell'impegno (progetto operativo presentato) sarà funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni. Tutti i risultati e le informazioni prodotte dai progetti finanziati sono di proprietà pubblica.

8.2.10.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuti in conto capitale, calcolati in percentuale sul costo dell'investimento ammissibile sostenuto.

8.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale n. 22/2004
- Dir. 62/2008
- Dir 145/2009

- Dir. 90/2008
- D. lgs 149 del 29/10/2009
- D. lgs 124 del 25/06/2010
- D. lgs. 267 del 30/10/2010
- Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo (PNBA)
- Legge 1° dicembre 2015, n. 194 recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”
- Reg. (CE) n. 870/2004 concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.
- Decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali n. 171 del 24.07.2012 concernente l’adozione di Linee guida nazionale per la conservazione in situ, on farm, ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario.
- Normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici

8.2.10.3.4.4. Beneficiari

Enti pubblici qualificati (es. Regione Liguria, centri di ricerca, istituti universitari), associazioni di produttori in qualsiasi forma giuridica, soggetti qualificati (es. imprese agricole, scuole agrarie e istituti superiori agrari, vivai, orti botanici, prestatori di Servizio preventivamente riconosciuti dalla Regione).

I beneficiari devono partecipare in forma aggregata (es. associazioni temporanee) ad eccezione della Regione Liguria per le attività svolte direttamente.

Alcune attività relative alla conservazione ex situ potranno essere realizzate anche al di “fuori del territorio regionale”.

8.2.10.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili per le “azioni mirate” sono:

- spese per la raccolta, la costituzione e la gestione campi di collezione, premoltiplicazione e banche del germoplasma vegetale,
- spese per attività di caratterizzazione, risanamento e di laboratorio,
- spese per personale e servizi esterni,
- spese per viaggi e trasferte,
- spese per attrezzature e materiale durevole (compreso materiale informatico),
- altri costi legati ai progetti quali materiale di consumo, assicurazione, spese generali.

I costi ammissibili per le “azioni concertate” sono:

- spese per azioni di animazione, informazione, formazione, divulgazione,
- spese per personale e servizi esterni,
- spese per viaggi e trasferte,
- altri costi legati ai progetti quali materiale di consumo, assicurazione, spese generali.

I costi ammissibili per le “azioni di accompagnamento” sono:

- spese per azioni di animazione, informazione, formazione, divulgazione (che non siano già oggetto di finanziamento con la misura 1.2);
- spese per personale e servizi esterni,
- spese per viaggi e trasferte,
- altri costi legati ai progetti quali materiale di consumo, assicurazione, spese generali.

8.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

1. Presentazione di progetti operativi inerenti le azioni mirate, concertate e/o di accompagnamento, finalizzati alla conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura dei seguenti settori orticolo, viticolo, olivicolo, frutticolo, floricolo, piante officinali e seminativi.
2. I progetti presentati devono descrivere almeno:
 - le attività previste nell’ambito delle azioni programmate;
 - l’elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività;
 - le tempistiche di svolgimento delle attività progettate (cronoprogramma);
 - la descrizione del budget complessivo e la sua ripartizione tra le diverse azioni;
 - la dimostrazione da parte dei soggetti richiedenti di possedere esperienza nella conservazione o nell’attività di raccolta e/o caratterizzazione della biodiversità vegetale di interesse Agrario.

8.2.10.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi relativi alla definizione dei criteri di selezione dei progetti operativi sono:

- qualità del progetto presentato (chiarezza e completezza in riferimento a obiettivi, risultati, metodologia, articolazione della fasi, organizzazione e gestione organizzativa e amministrative, risorse e attività, strumenti di valutazione)
- competenza, qualifica e capacità professionale dei soggetti attuatori;
- congruità economica e finanziaria;
- il rapporto costi/benefici;
- in caso di parità di punteggio preferenza al progetto con costo minore.

Per l’applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all’art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell’emissione dei bandi) saranno escluse dall’aiuto.

8.2.10.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Si prevede un contributo sulle spese sostenute e ammesse pari al 100% .

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in combinazione con l'opzione definita al comma d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al comma 5) del citato art. 67.

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) “rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in combinazione con l'opzione definita al comma d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.

Le voci di spesa relative al personale rientrano nell’ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

a) Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato:

- costi standard unitari applicabili al personale delle Università:

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Professore ordinario	73
Medio	Professore associato	48
Basso	Ricercatore/Tecnico amministrativo	31

- costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello	55
Medi	Ricercatore e Tecnologo di III livello	33
Basso	Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo	29

Ai fini dell’applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici.

b) Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall’imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79.

c) Per l’impegno prestato nelle azioni di partenariato dall’imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard

adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti, pari ad euro 39,44.

Il riferimento giuridico per ogni voce di costo standard è l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La metodologia individuata risulta conforme con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizza:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- i valori individuati per altre politiche UE per analoghe operazioni e beneficiari.

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati.

8.2.10.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione derivano da:

1. valutazione della qualità dei progetti presentati;
2. verifica dell'attuazione delle azioni programmate nei progetti presentati;
3. valutazione dei costi/benefici;
4. rispetto dei criteri di selezione;
5. corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici

8.2.10.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

Per l'attenuazione dei suddetti rischi sono previste le seguenti azioni di mitigazione:

1. Creazione di apposite commissioni di valutazione che adottino criteri di selezione oggettivi e uniformi, anche grazie all'utilizzo di check list mirate, e che eseguano controlli sulla rispondenza del progetto a quanto richiesto dal bando;
2. Obbligo di presentare due relazioni, una a metà e una a fine progetto, corredate dei dati sui risultati raggiunti e delle fasi del progetto eseguite. Valutazione da parte degli istruttori di tali relazioni e in particolare dello stato di realizzazione del progetto in funzione del cronoprogramma presentato progetto.
3. Predisposizione di procedure standardizzate e dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e di ridurre le possibilità di errore.
4. Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale.
5. Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici.

8.2.10.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.10.3.4.9.1. Tali rischi sono collegati alla gestione dell'operazione e sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di standardizzazione delle procedure e di modalità di verifica, come descritto nel capitolo 8.2.10.3.4.9.2.

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Pertanto l'operazione, secondo la valutazione dell'autorità di gestione e dell'Organismo pagatore AGEA, è verificabile e controllabile.

8.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Non pertinente

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti

per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La misura M10.02 può essere equiparata alla Misura M16 in quanto trattasi di progetti operativi riconducibili ai progetti di cooperazione per la tipologia di alcune attività previste e per i partner coinvolti.

Le metodologie adottate per l'introduzione e la determinazione dell'unità di costo standard a valere sulla misura M10.02 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di indirizzo, già adottati per l'attuazione della Misura 16:

- “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi”, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale;
- “Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020” redatti dai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le metodologie proposte riguardano:

a) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{Salario medio mensile}) \times 12 \text{ mesi} / (\text{Numero di ore produttive annuali}) \times \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

b) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell'agricoltura relativamente all'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa}) \times (12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali}) \times \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e definisce tra l'altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L'ultimo accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dell'agricoltura ha decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha

durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014 -2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di tipo di operazione.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di tipo di operazione.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa misura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore AGEA – la misura non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Pertanto la misura, secondo la valutazione dell'autorità di gestione e dell'Organismo pagatore AGEA, è verificabile e controllabile.

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1,

lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

La baseline che incide sull'attuazione delle operazioni all'interno della sottomisura 10.1 è composta dalle seguenti componenti:

1. Requisiti obbligatori di condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, nel quale si dispone una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppati nei seguenti tre settori: ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno, sanità pubblica e salute degli animali e delle piante, benessere degli animali. Sulla base di quanto previsto dal DM n. 180 del 23/01/2015, la Regione Liguria ha provveduto al recepimento delle direttive nazionali con la Deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 17/04/2015, la quale ha completato, con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti in Regione, l'elenco dei CGO elencati e delle BCAA stabiliti negli Allegati 1 e 2 del citato decreto. Il Programma, in ogni caso, tiene conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

2. Pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013, che consistono rispettivamente:

- Nel mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e macchinari agricola ordinari;
- nello svolgimento di un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità, meglio specificati all'art. 2 comma b) del D. Mipaaf del 18/11/2014.

3. Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari che sono rappresentati dai seguenti elementi:

- Codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati.

I Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in zona ordinaria (ZO) prevedono il rispetto del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento (DGR n. 184/08). La normativa nazionale di recepimento della direttiva nitrati ha pertanto imposto anche in ZO criteri minimi che regolamentano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili. Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

- Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.
- Principi generali per la difesa integrata introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE.
- Obbligo di sottoporre tutte le attrezzature impiegate per uso professionale almeno una volta al controllo funzionale entro il 26/11/2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale ove per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata (ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 274 del 13/3/2015 "Attuazione del D.Lgs 150/2012 e Piano

nazionale per uso sostenibile prodotti fitosanitari (PAN) e approvazione linee guida per l'istituzione del servizio regionale di controllo funzionale delle irroratrici in agricoltura”).

- Obbligo per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di rispettare i seguenti requisiti minimi:
- dimostrare la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalla Regione;
- dal 26 novembre 2015 obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai “Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo;
- rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014 e le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

4. Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni è stato tenuto conto:

- della componente “greening” del pagamento diretto che prevede che gli agricoltori introducano nell'azienda le seguenti misure:
 1. Diversificazione delle colture
 2. Mantenimento del prato permanente
 3. Aree di interesse ecologico (EFA)

La Regione Liguria non considera le pratiche equivalenti elencate all'allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/2013 e garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi finanziamenti per impegni che ottemperano al “greening”.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari:

– *Direttiva 91/676/CEE*

- Zone Vulnerabili ai Nitrati – DM 7.4.2006, Titolo V ; DGR n. 599/06 e ss. mm. ii;
- Zone Ordinarie – DM 7.4.2006, Titoli I-IV; DGR n. 184/2008; DM 19.4.1999 (CBPA);
– *Direttiva 2009/128/CE*
- D. Lgs n. 150/2012;
- Piano d’Azione Nazionale – decreto del 22 gennaio 2014 (G.U. 12 febbraio 2014, n. 35) – DGR n. 274/15

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

- Bovini di razza Cabannina
- Bovini di razza Ottonese Varzese
- Equini di razza Bardigiana
- Asino dell’Amiata
- Ovini di razza Brigasca
- Pecora delle Langhe

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Informazioni di dettaglio relative agli impegni, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate e ai maggiori costi e mancati redditi accertati a giustificazione del livello di aiuto, sono riportati nell’apposito documento di certificazione dei calcoli allegato al Programma “Analisi e giustificativi dei premi sulla misura 10 del PSR 2014-2020- Pagamenti agro-climatico-ambientali” capitolo 1.1. Introduzione e metodologia; capitolo 1.2 Costi di transazione; capitoli 2, 3, 4, 5 dettaglio costi per ogni operazione con indicati nei riferimenti bibliografici le fonti dei dati utilizzati.

Il calcolo dell’aiuto è stato effettuato dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA), Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l’adeguatezza e l’accuratezza della metodologia seguita. Il calcolo dei pagamenti agro-climatico-ambientali è stato redatto conformemente al Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale e in particolare alle disposizioni degli articoli 28 e 62. In tali articoli viene ulteriormente specificata, rispetto alla programmazione 2007-2013, l’esigenza che gli Stati membri e le regioni, quali soggetti attuatori dei PSR, assicurino che in fase di programmazione sia fornita un’adeguata giustificazione economica dell’ammontare dei pagamenti, che i calcoli siano eseguiti o certificati da un organismo dotato delle necessarie competenze e funzionalmente indipendente dalle autorità

di gestione del programma, che gli elementi utilizzati per il calcolo siano determinati secondo parametri esatti e adeguati; che gli stessi elementi derivino da un calcolo equo e verificabile. Inoltre, ove pertinente si sono considerate le prescrizioni volte a evitare il doppio finanziamento degli impegni sostenuti. La metodologia di elaborazione dei pagamenti risponde, in particolare, alle indicazioni contenute nel documento comunitario “*Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014 – 2020*” (RDC 21/05/14: WD 08-18-14) e del documento “*Explanatory document: Methods of the rural development premia calculation to exclude double funding (Art.28-30)*”. Per ognuno degli interventi è stata effettuata un’iniziale analisi degli impegni aggiuntivi rispetto alla *baseline* di riferimento e all’ordinarietà. Sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, la giustificazione economica ha valutato in prima luogo la disponibilità di informazioni che permettessero l’approccio controfattuale, confrontando i dati economici di aziende aderenti all’operazione con quelli di aziende non aderenti. Successivamente, non avendo rinvenuto dati sufficientemente dettagliati tali da consentire una valutazione di tipo controfattuale, si è passati ad eseguire una puntuale valutazione dei mancati redditi e maggiori costi derivanti dall’adozione dell’impegno facendo riferimento a valori di mercato e al giudizio di esperti nel settore.

Le principali fonti di dati utilizzate sono state:

- la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) con riferimento agli ultimi 4 anni disponibili (2009-2012);
- la letteratura scientifica, nel momento in cui sono stati reperiti specifici studi le cui considerazioni fossero estendibili alle tematiche di volta in volta prese in esame nel calcolo degli importi dei pagamenti;
- il parere di esperti consultati per l’occasione che, sulla base di un’approfondita esperienza professionale e capacità di valutazione, permettesse di confrontare il caso considerato con altri paragonabili;
- i listini dei prezzi dei prodotti.

Data la natura dei confronti effettuati per determinare l’entità dei maggiori costi e dei mancati redditi, l’elaborazione delle informazioni contabili è riferita soprattutto ad alcuni processi produttivi vegetali e zootecnici che garantiscono una sufficiente rappresentatività nell’ambito del campione regionale e una certa rilevanza rispetto all’economia agricola regionale. Nel caso dell’operazione 10.01.C si è fatto ricorso anche all’applicazione del concetto di “costo-opportunità”, tenendo conto dell’effettiva possibilità di adozione di tecniche o produzioni alternative rispetto a quella dell’impegno assunto, e dell’effettivo rischio di sostituzione o scomparsa della tecnica benefica per l’ambiente che si intende mantenere attraverso l’adesione all’impegno specifico.

Nell’esecuzione dei calcoli economici correlati alla misura 10 sono stati la *baseline* e il *greening*. In particolare, le relazioni tra impegni agro-climatico-ambientali, le pratiche agricole ordinarie e gli elementi rilevanti di *baseline*, come le buone condizioni agronomiche e ambientali, i criteri di gestione obbligatori e gli altri requisiti nazionali/regionali, sono stati illustrati in specifiche tavole di concordanza allegate al Programma a livello di singola operazione. Il primo livello considerato è la “*baseline*”, costituita dalla Condizionalità, dai requisiti minimi in merito all’utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dall’attività minima che l’agricoltore svolge per assicurare il mantenimento in buono stato delle superfici agricole. Il secondo livello è dato dal “*greening*”, una delle componenti del nuovo sistema di pagamenti diretti di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013. Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori devono rispettare almeno una delle tre seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti, presenza di aree di interesse ecologico. Per evitare il “doppio finanziamento” di queste misure, ovvero che lo stesso impegno sia pagato sia dal *greening* che dal PSR, i pagamenti nell’ambito del PSR tengono conto del “*greening*”. Per la stima della componente “*greening*” e

dei costi di transazione si rimanda al documento di certificazione dei calcoli “Analisi e giustificativi dei premi sulla misura 10 del PSR 2014-2020- Pagamenti agro-climatico-ambientali” allegato al Programma.

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Le risorse finanziarie stanziare per questa misura sono state calcolate valutando l'esito delle analoghe operazioni attuate nei precedenti periodi di programmazione e quantificando i target di misura definiti a livello di indicatori rapportandoli ai premi previsti.

Nell'ambito di questa misura non sono concessi finanziamenti per impegni che beneficiano della misura "agricoltura biologica".

Non è attuabile la Combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita dall' art. 11 del Reg. (UE) n. 808/2014, tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013, che gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento. Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuata una sola operazioni agroclimaticoambientale o di introduzione/mantenimento dell'agricoltura biologica. L'operazione M10.01.C “allevamento di specie animali locali a rischio estinzione” è compatibile con tutte le altre operazioni della misura 10.

Sulla stessa superficie il sostegno alla misura può essere combinato con le misure 12 e 13 a condizione che gli impegni in questione siano differenti, ma complementari e compatibili.

8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.11.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- Articolo 29

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

- Articolo 9

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie.

- Articoli 9 e 10

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura si propone di incoraggiare gli agricoltori e gli allevatori ad adottare i metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica, come definiti nei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, nonché a mantenere questi metodi dopo il periodo iniziale di conversione.

Conformemente all'analisi SWOT si sono rilevati i seguenti fabbisogni cui l'applicazione della misura 11 intende dare risposta:

- F26 - Rafforzare la diffusione di metodi di produzione a maggiore sostenibilità ambientale,
- F27 - Ripristino e mantenimento delle strutture e delle pratiche per la riduzione del rischio di erosione e la conservazione della sostanza organica nel suolo.

La misura è collegata alla priorità 4 e alle relative focus area 4a, 4b, 4c e determinate operazioni nell'ambito della misura concorrono anche alla priorità 5e.

La misura contribuisce anche ai tre obiettivi trasversali:

- “ambiente”: in quanto prevede un sistema globale di gestione dell'azienda che applica processi produttivi rispettosi delle risorse naturali non rinnovabili (suolo e acqua), della biodiversità e della conservazione del paesaggio.
- “innovazione”: in quanto concorre a favorire la diffusione o il mantenimento di tecniche produttive sostenibili che prevedono un approccio innovativo alla gestione aziendale basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, la salvaguardia delle risorse naturali, un alto livello di biodiversità e benessere degli animali e un livello di produttività adeguato ed economicamente sostenibile.

- “mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi”: in quanto prevede una corretta gestione della fertilità del suolo in termini di mantenimento e potenziamento della sostanza organica che favoriscono la riduzione delle emissioni di CO₂ e di altri gas che contribuiscono all’innalzamento della temperatura del pianeta. La presenza di sostanza organica nel suolo rappresenta un accumulo di carbonio altrimenti disperdibile in atmosfera.

Come rilevato dai rapporti di valutazione del periodo 2007-2013, l’utilizzo dei sistemi di coltivazione biologici permette una maggior tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde, grazie alla riduzione dell’impiego di concimi chimici di sintesi e fitofarmaci. La coltivazione biologica, inoltre, mira all’introduzione di una gestione aziendale a basso impatto ambientale in tutti gli ambiti della produzione, ad un consumo energetico ridotto e ad una rivalutazione dei principi attivi naturali e dei sistemi di autoregolamentazione nella difesa fitosanitaria già presenti in natura.

Nell’ambito della misura 11 sono attivate le sottomisure:

- M11.01 – pagamenti per la conversione alle pratiche e ai metodi dell’agricoltura biologica : Operazioni M11.01.A “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica”
- M11.02 – pagamenti per il mantenimento delle pratiche e dei metodi dell’agricoltura biologica : Operazioni M11.02.A “Mantenimento degli impegni dell’agricoltura biologica”

Ai sensi dell’art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari sono sottoposti a due clausole di revisione degli impegni intrapresi:

1. adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori della misura, con adeguamento, previa modifica del PSR, del livello di premio onde evitare il doppio finanziamento, ove necessario;
2. adeguamento al periodo di programmazione successivo nel caso di impegni che oltrepassino il 2020.

Per la sottomisura M11.01 la durata degli impegni, avviati fino al 2022 compreso, è di 5 anni e il richiedente deve impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda iniziale per tutta la durata dell’impegno.

Per la sottomisura M11.02 la durata degli impegni avviati fino al 2020 compreso è di 5 anni mentre per gli impegni avviati nel 2021 e 2022 è di 1 anno.

Per l’intervento di mantenimento delle pratiche dell’agricoltura biologica è previsto anche il prolungamento dell’impegno di anno in anno per coloro che dopo il quinto anno intendano proseguire per gli anni che restano fino al termine del periodo di programmazione.

Metodi di calcolo dei premi

Il metodo impiegato per il calcolo degli importi dei sostegni include solo i costi aggiuntivi e i mancati guadagni collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche pertinenti la baseline, l’ordinarietà e l’inverdimento. Il metodo di calcolo e i calcoli dei premi sono dettagliati nel documento allegato “Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11 - Addendum” che è stato certificato dalla società Liguria Ricerche S.p.A.

Combinazione con altre misure dello sviluppo rurale

Per migliorare il grado di conoscenza nell’esecuzione degli interventi è prevista l’attivazione del

collegamento con la misura 2. E' possibile anche la combinazione con le misure 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16 e con l'operazione 10.01.C "Allevamento di razze in via di estinzione". In questo caso il cumulo dei premi non comporta effetti sul livello dei mancati redditi. In ogni caso non sussiste il rischio del doppio finanziamento, dal momento che gli interventi previsti da queste misure coprono costi differenti da quelli previsti nel calcolo del premio per l'agricoltura biologica.

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. M11.01.A - Conversione agli impegni dell'agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno per la conversione all'agricoltura biologica viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che adottano per la prima volta i metodi di produzione biologica sull'intera SAU aziendale con la possibile eccezione di corpi aziendali separati, ove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali (quali es. strade comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali) che determinano soluzione di continuità del fondo. La SAU sottoposta a vincolo va mantenuta per tutto il periodo di impegno.

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso alle sole superfici interessate dalle operazioni di conversione alle tecniche e ai metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dal Reg (CE) n. 834/2007 e ss.mm.ii.

Per le aziende zootecniche (ai sensi del Capo II del Reg. (CE) n. 889/2008) è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008.

L'adesione alla sottomisura M11.01.A può essere richiesta una sola volta, ha durata di 5 anni (per impegni avviati fino al 2022 compreso), terminati i quali l'agricoltore può aderire ad un nuovo impegno sull'operazione M11.02.A "Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica".

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Si prevede un premio annuale per ettaro finalizzato a compensare, in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità);
- Reg. (UE) n.1307/2013, art. 4.1.c (attività minima, mantenimento delle aree agricole), art. 9, art. 43;
- Dir. CE n. 128/2009 art. 14, comma 1;
- Reg. (CE) n. 882/2004 e ss. mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 834/2007 e ss. mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 889/2008 e ss. mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 1235/2008 e ss. mm.ii.;
- Legge regionale n. 66/2009;
- Art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e ss. mm.ii.
- DM n. 18534/2009
- DM 91436 del 04/08/2000

La misura è connessa con la legislazione europea, nazionale e regionale di attuazione della politica sull'agricoltura biologica.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili sono:

- agricoltori (agricoltori attivi: ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013);
- associazioni di agricoltori attivi.

L'appartenenza al sistema biologico è condizione di ammissibilità, ossia i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al Sistema Informativo Biologico nazionale (di seguito SIB) o almeno aver presentato notifica di inizio attività ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e ss. mm.ii.. da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Gli operatori devono essere sottoposti a certificazione da uno degli organismi di controllo autorizzati all'attività di controllo dell'agricoltura biologica.

La Liguria presenta un sistema aziendale particolarmente frammentato, con difficoltà per l'accesso alla terra, abbandono progressivo delle piccole aziende per difficoltà logistiche. L'approccio collettivo risulta fondamentale per ovviare a queste debolezze, ma soprattutto per raggiungere l'obiettivo di un maggior impatto positivo sull'ambiente, specialmente per mitigare il cambiamento climatico e limitare il rischio idrogeologico (dove un'azione puntuale ha sicuramente meno effetto di una collettiva), e per creare una maggiore partecipazione alla creazione di filiere locali, fondamentali per la sopravvivenza dell'agricoltura sostenibile ligure. Sono stati, pertanto, previsti premi maggiori per i beneficiari collettivi al fine di incentivare un approccio d'area più ampio che possa avere un effetto ambientale più esteso.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

Nel calcolo dei premi sono previsti il costo aggiuntivo sostenuto e il mancato guadagno per il beneficiario,

dovuti alla conversione alle pratiche biologiche e i costi di transazione calcolati rispetto all'ordinarietà, che rispetta la baseline obbligatoria, come specificato in dettaglio nel documento a parte "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11- Agricoltura biologica - Addendum" certificato dalla società Liguria Ricerche S.p.A.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è adottata su tutto il territorio regionale. I terreni eleggibili sono i terreni agricoli, compresa la superficie agricola ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ossia la superficie occupata da seminativi, prati permanenti, pascoli permanenti, colture permanenti di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nel caso di aziende con prati-pascoli e pascoli anche l'allevamento attuato deve essere biologico e la densità degli animali non deve superare il limite di 170 kg di azoto per anno e per ettaro di superficie agricola.

Per le aziende zootecniche, inoltre, non può accedere al premio l'azienda che ha chiesto, per il medesimo anno, il premio per la macellazione di capi allevati secondo il metodo biologico, previsto dalla normativa nazionale di attuazione e per i pascoli è necessario tenere presso l'azienda il piano di pascolamento.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Viene data priorità alle aziende che si trovano in aree agricole ricadenti in zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, in Parchi nazionali e regionali e in zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, siti rete Natura 2000.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I premi annuali per ettaro compensano, in parte, i costi aggiuntivi e i mancati guadagni dovuti all'applicazione del metodo biologico e sono elencati nella successiva tabella n. Tab. M11.01.A.

I sostegni contrassegnati con (*) superano il livello massimo previsto dall'articolo 29 paragrafo 5 e dell'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questi massimali è debitamente motivato, tenendo conto di particolari circostanze giustificate nel documento "Analisi e Giustificativi dei premi della misura 11 - Addendum" allegato al programma e in sintesi di seguito riportate.

Per le colture floricole la richiesta di deroga va vista quale incentivo a coltivare fiori con metodo biologico: metodo che risulta molto più difficile che per altre colture in quanto il fiore ha primariamente una funzione estetica. In un'ottica di preservazione dell'ambiente, tuttavia, è di primaria importanza ridurre gli input sia di prodotti fitosanitari che di fertilizzanti, considerato anche il peso che il valore della produzione di fiori e piante in vaso ha per l'agricoltura ligure (ben 65% della produzione agricola regionale). Per le colture ortive, come per le floricole, la richiesta di un premio in deroga è connessa alla maggiore difficoltà nel coltivarle: in particolare nell'ottenere buone rese e un prodotto valido.

Per l'olivo la richiesta di un premio in deroga al massimale persegue lo scopo di stimolare l'adesione delle aziende olivicole liguri al metodo biologico: solo una bassa percentuale delle aziende olivicole liguri ha la certificazione biologica dato anche il fatto che (fonte dati censimento ISTAT 2020) la maggior parte di esse

ha una superficie molto piccola (mediamente 3,5 ha contro gli 11,1 ha della media nazionale). Considerato che l'olivicoltura è tra le principali colture coltivate (circa 29% del totale delle aziende certificate) spingere questo comparto a certificarsi avrebbe un effetto ambientale molto positivo. Anche per la vite la richiesta di deroga al massimale del premio tende a stimolare l'adesione al biologico da parte delle aziende (16,5% delle aziende agricole totali liguri), che insieme alle olivicole e alle floricole sono le più rappresentative della regione. Analogamente per i fruttiferi.

Per le aziende zootecniche con prati, prati-pascoli e pascoli la richiesta di deroga al massimale si rende necessaria in quanto, aumentati i costi e diminuiti i guadagni (il prezzo dei prodotti biologici dopo un aumento iniziale si è stabilizzato e non è molto differente dal prodotto convenzionale), il metodo biologico risulta poco vantaggioso, e il rischio di abbandono di tale metodo da parte delle aziende, già provate peraltro da altre situazioni economiche e ambientali avverse contingenti verificatesi negli ultimi anni, accresce fortemente. In un comparto, peraltro, dove opera il 24,6% del totale delle aziende agricole liguri per una SAU complessiva pari al 45% di quella regionale.

In tale documento sono anche specificati il metodo di calcolo dei premi e i calcoli dettagliati per ogni coltura o gruppo colturale.

L'impegno può essere combinato con la sottomisura M10.01.C. "Allevamento di razze in via d'estinzione" e le misure 12 e 13, per le quali non si verificano sovrapposizioni di impegni e, quindi, sovracompensazioni dovute all'adesione alle due operazioni. L'eventuale cumulo dei premi non comporta effetti sul livello dei mancati redditi.

Nel caso di superfici foraggere di aziende zootecniche che chiedano anche il premio ai sensi dell'operazione M10.01.C per l'allevamento di razze Cabannina, sulla base dei dati del censimento ISTAT 2010 (che corrispondono all'ordinarietà della zona), tali allevamenti hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha, pertanto percepirebbero 239,19 €/ha per la Cabannina per l'operazione M10.01.C che sommati ai 750 €/ha per i prati-pascoli e pascoli porta ad un premio totale di 989,19 €/ha e 210,38 €/ha per l'Ottone-Varzese per l'operazione M10.01.C che sommati ai 750 €/ha per i prati-pascoli e pascoli porta ad un premio totale di 960,38 €/ha che superano il massimale di 450 €/ha previsto dall'all. II del Reg. (UE) n. 808/2014. Pertanto si richiede deroga a tale massimale, tale deroga è stata debitamente motivata tenendo conto di particolari circostanze specificate nei documenti "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11 - Addendum" allegato al programma.

Tab. M11.01.A

COLTURE	Premio per agricoltore singolo e associato (€/ha/anno)
Floricole	2000*
Ortive	2000*
Olivo	1350*
Vite e altri fruttiferi	1500*
Seminativi e foraggere	400
Prati stabili	400
PER AZIENDE ZOOTECHNICHE	

	Prati e prati-pascoli	750*
	Pascoli	750*

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'operazione è stata presentata con impegni analoghi già nel precedente periodo di programmazione PSR 2007-2013 pertanto è possibile avere dati relativi alle problematiche emerse negli anni passati.

Analizzando, in collaborazione con AGEA, i resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 del PSR 2007-2013 nelle diverse regioni italiane si sono riscontrate le seguenti criticità:

1. mancanza di controlli incrociati tra fondi diversi per la zootecnia biologica
2. inadempienze tecniche compiute dai beneficiari
3. sovradichiarazione della superficie richiesta a premio alle volte anche dovute a modifiche della base dati di foto interpretazione del SIGC a seguito di applicazione del refresh
4. verifica del tipo di coltura e del rispetto del limite di 170 kg di azoto per ettaro e per anno
5. verifica della presenza di un piano di pascolamento (solo per le aziende zootecniche)
6. controllo degli organismi di certificazione.

8.2.11.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Dall'analisi dei resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 - azione agricoltura biologica del PSR 2007-2013 alle criticità sopra evidenziate, sono state proposte, in collaborazione con AGEA, le seguenti azioni correttive per mitigare il rischio di aumento del tasso di errore:

1. presentazione allegata alla domanda di aiuto di un'autodichiarazione del beneficiario che non ha percepito il premio alla macellazione di animali biologici per il medesimo anno di presentazione della domanda del biologico e verifica a campione della veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario;
2. esecuzione di azioni di informazione e formazione dei beneficiari sia sugli impegni di baseline che sugli impegni di misura;
3. in seguito a refresh attivare una nuova procedura di certificazione dei dati territoriali per effettuare, coinvolgendo anche i tecnici che assistono le aziende agricole, una verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori;
4. incrocio con le banche dati Informatiche (es BDN, SIAN, elenco imprese, SIB) per la verifica e rendicontazione del carico di bestiame e dell'attività dell'azienda;
5. controllo documentale del piano di pascolamento che deve essere in azienda e controllo in campo per la verifica del rispetto del piano.
6. Piano di controllo regionale degli organismi di controllo dell'agricoltura biologica.

8.2.11.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il tipo di operazione "Conversione degli impegni all'agricoltura biologica" presenta una serie di rischi che

sono stati individuati nel capitolo 8.2.11.3.1.9.1 e che sono collegati alla gestione della misura. Tali rischi sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di informazione e di formazione, con la standardizzazione delle procedure, con una maggiore informatizzazione dei processi e con diverse modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.11.3.1.9.2.

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione dei rischi - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Pertanto l'operazione, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedasi le informazioni di dettaglio indicate a livello di misura al capitolo 8.2.11.5

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Vedasi le informazioni di dettaglio indicate a livello di misura al capitolo 8.2.11.5

8.2.11.3.2. M11.02.A - Mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno per il mantenimento degli impegni dell'agricoltura biologica viene concesso agli agricoltori (o associazioni di agricoltori) che hanno adottato sull'intera SAU aziendale, con la possibile eccezione di corpi aziendali separati, dove per corpo aziendale separato si intende quella parte di superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali (quali es. strade comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali) che determinano soluzione di continuità del fondo, i metodi di produzione biologica sanciti dai Reg. (CE) nn. 834/2007 e 889/2008 e ss.mm.ii.

I beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al Sistema Informativo Biologico nazionale (di seguito SIB) e che hanno già concluso il periodo di conversione ai metodi dell'agricoltura biologica. Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura può essere concesso alle sole superfici interessate dalle operazioni di mantenimento delle tecniche e dei metodi dell'agricoltura biologica, come definiti dai Reg (CE) nn. 834/07 e 889/08 e ss.mm.ii.

Per le aziende zootecniche (ai sensi del Capo II del Reg. (CE) n. 889/2008) è possibile la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico alle condizioni di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n 889/2008.

Per gli impegni avviati fino al 2020 compreso l'adesione alla sottomisura M11.02 ha durata di 5 anni. Nel 2021 e 2022 i nuovi impegni assunti sulla sottomisura M11.02 hanno durata di 1 anno.

Gli agricoltori che terminano i loro impegni quinquennali negli anni 2020 e 2021 possono prolungare il loro impegno quinquennale di un ulteriore anno.

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Si prevede un premio annuale per ettaro finalizzato a compensare, in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti.

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità);
- Reg. (UE) n.1307/2013, art. 4.1.c (attività minima, mantenimento delle aree agricole), art. 9, art. 43;
- Dir. CE n. 128/2009 art. 14, comma 1;
- Reg. (CE) n. 882/2004 e ss. mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 834/2007 e ss. mm.ii.;

- Reg. (CE) n. 889/2008 e ss. mm.ii.;
- Reg. (CE) n. 1235/2008 e ss. mm.ii.;
- Legge regionale n. 66/2009;
- Art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e ss. mm.ii.
- DM n. 18534/2009
- DM 91436 del 04/08/2000

La misura è connessa con la legislazione europea, nazionale e regionale di attuazione della politica sull'agricoltura biologica.

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili sono:

- agricoltori (agricoltori attivi: ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013);
- associazioni di agricoltori attivi.

L'appartenenza al sistema biologico è condizione di ammissibilità, ossia i beneficiari devono essere operatori biologici come definiti dal Reg. (CE) n. 834/2007 iscritti al SIB e che hanno già concluso il periodo di conversione ai metodi dell'agricoltura biologica. Gli operatori devono praticare i metodi dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e ss. mm.ii e devono essere sottoposti a certificazione da uno degli organismi di controllo autorizzati all'attività di controllo dell'agricoltura biologica.

La Liguria presenta un sistema aziendale particolarmente frammentato, con difficoltà per l'accesso alla terra, abbandono progressivo delle piccole aziende per difficoltà logistiche. L'approccio collettivo risulta fondamentale per ovviare a queste debolezze, ma soprattutto per raggiungere l'obiettivo di un maggior impatto positivo sull'ambiente, specialmente per mitigare il cambiamento climatico e limitare il rischio idrogeologico (dove un'azione puntuale ha sicuramente meno effetto di una collettiva), e per creare una maggiore partecipazione alla creazione di filiere locali, fondamentali per la sopravvivenza dell'agricoltura sostenibile ligure. Sono stati, pertanto, previsti premi maggiori per i beneficiari collettivi al fine di incentivare un approccio d'area più ampio che possa avere un effetto ambientale più esteso.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

Nel calcolo dei premi sono previsti il costo aggiuntivo sostenuto e il mancato guadagno per il beneficiario, dovuti al mantenimento delle pratiche biologiche e i costi di transazione calcolati rispetto all'ordinarietà, che rispetta la baseline obbligatoria, come specificato in dettaglio nel documento a parte "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11 - Addendum" certificato dalla società Liguria Ricerche S.p.A.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è adottata su tutto il territorio regionale. I terreni eleggibili sono i terreni agricoli, compresa la superficie agricola ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ossia la superficie occupata da seminativi,

prati permanenti, pascoli permanenti, colture permanenti di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Nel caso di aziende con prati-pascoli e pascoli anche l'allevamento attuato deve essere biologico e la densità degli animali non deve superare il limite di 170 kg di azoto per anno e per ettaro di superficie agricola.

Per le aziende zootecniche, inoltre, non può accedere al premio l'azienda che ha chiesto, per il medesimo anno, il premio per la macellazione di capi allevati secondo il metodo biologico, previsto dalla normativa nazionale di attuazione e per i pascoli è necessario tenere presso l'azienda un piano di pascolamento.

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Viene data priorità alle aziende che si trovano in aree agricole ricadenti in zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, in Parchi nazionali e regionali e in zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, siti rete Natura 2000.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I premi annuali per ettaro compensano, in parte, i costi aggiuntivi e i mancati guadagni dovuti al mantenimento del metodo biologico e sono elencati nella tabella n. Tab. M11.02.A.

Il sostegno contrassegnato con (*) supera il livello massimo previsto dall'articolo 29 paragrafo 5 e dell'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questo massimale è debitamente motivato, tenendo conto di particolari circostanze giustificate nel documento "Analisi e Giustificativi della misura 11 - Addendum" allegato al programma.

Le motivazioni relative alle richieste di deroga al massimale da regolamento indicate per la misura 11.1.A sono valide anche per la misura 11.2.A e hanno l'obiettivo di sostenere le aziende già certificate per evitare l'abbandono della misura, in questo periodo economicamente difficile, da parte di chi ha aderito e concluso il quinquennio d'impegno.

L'impegno può essere combinato con la sottomisura M10.01.C. "Allevamento di razze in via d'estinzione" e le misure 12 e 13, per le quali non si verificano sovrapposizioni di impegni e, quindi, sovracompensazioni dovute all'adesione alle due operazioni. L'eventuale cumulo dei premi non comporta effetti sul livello dei mancati redditi.

Nel caso di superfici foraggere di aziende zootecniche che chiedano anche il premio ai sensi dell'operazione 10.01.C per l'allevamento di razze Cabannina e Ottonese-Varzese, sulla base dei dati del censimento ISTAT 2010 (che corrispondono all'ordinarietà della zona), tali allevamenti hanno mediamente un rapporto di 0,67 UBA/ha, pertanto percepirebbero 239,19 €/ha per la Cabannina per l'operazione M10.01.C che sommati ai 650 €/ha per i prati-pascoli e pascoli porta ad un premio totale di 889,19 €/ha e di 210,38 €/ha per l'Ottonese-Varzese per l'operazione M10.01.C che sommati ai 650 €/ha per i prati-pascoli e pascoli porta ad un premio totale di 860,38 €/ha che superano il massimale di 450 €/ha previsto dall'all. II del Reg. (UE) n. 808/2014. Pertanto si richiede deroga a tale massimale, tale deroga è stata debitamente motivata tenendo conto di particolari circostanze specificate nei documenti "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11 - Addendum" allegato al programma.

Tab. M11.02.A

COLTURE	Premio per agricoltore singolo e associato (€/ha/anno)
Floricole	1600*
Ortive	1600*
Olivo	1130*
Vite e altri fruttiferi	1300*
Seminativi e foraggere	324
Prati stabili	300
PER AZIENDE ZOOTECHNICHE	
Prati e prati-pascoli	650*
Pascoli	650*

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'operazione è stata presentata con impegni analoghi già nel precedente periodo di programmazione PSR 2007-2013 pertanto è possibile avere dati relativi alle problematiche emerse negli anni passati.

Analizzando, in collaborazione con AGEA, i resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 del PSR 2007-2013 nelle diverse regioni italiane si sono riscontrate le seguenti criticità:

1. mancanza di controlli incrociati tra fondi diversi per la zootecnia biologica
2. inadempienze tecniche compiute dai beneficiari
3. sovradichiarazione della superficie richiesta a premio alle volte anche dovute a modifiche della base dati di foto interpretazione del SIGC a seguito di applicazione del refresh
4. verifica del tipo di coltura e del rispetto del limite di 170 kg di azoto per ettaro e per anno
5. verifica della presenza di un piano di pascolamento (solo per le aziende zootecniche)
6. controllo degli organismi di certificazione

8.2.11.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Dall'analisi dei resoconti degli audit comunitari eseguiti sulla misura 214 - azione agricoltura biologica del PSR 2007-2013 alle criticità sopra evidenziate, sono state proposte, in collaborazione con AGEA, le seguenti azioni correttive per mitigare il rischio di aumento del tasso di errore:

1. presentazione allegata alla domanda di aiuto di un'autodichiarazione del beneficiario che non ha percepito il premio alla macellazione di animali biologici per il medesimo anno di presentazione

della domanda del biologico; verifica a campione della veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario;

2. esecuzione di azioni di informazione e formazione dei beneficiari sia sugli impegni di baseline che sugli impegni di misura;
3. in seguito a refresh attivare una nuova procedura di certificazione dei dati territoriali per effettuare, coinvolgendo anche i tecnici che assistono le aziende agricole, una verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori;
4. incrocio con le banche dati Informatiche (es BDN, SIAN, elenco imprese, SIB) per la verifica e rendicontazione del carico di bestiame e dell'attività dell'azienda;
5. controllo documentale del piano di pascolamento che deve essere in azienda e controllo in campo per la verifica del rispetto del piano.
6. Piano di controllo regionale degli organismi di controllo dell'agricoltura biologica.

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione "Mantenimento degli impegni all'agricoltura biologica" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.11.3.2.9.1 e che sono collegati alla gestione della misura. Tali rischi sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di informazione e di formazione, con la standardizzazione delle procedure, con una maggiore informatizzazione dei processi e con diverse modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.11.3.2.9.2.

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione dei rischi - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

Pertanto l'operazione, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Vedasi le informazioni di dettaglio indicate a livello di misura al capitolo 8.2.11.5

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale

metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Vedasi le informazioni di dettaglio indicate a livello di misura al capitolo 8.2.11.5

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di tipo di operazione.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di tipo di operazione.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

In conclusione, considerato i rischi connessi all'attuazione di questa misura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione dei rischi - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – la misura non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

REQUISITI OBBLIGATORI DI CONDIZIONALITÀ: stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dell'all. II del Reg. (UE) 1306/13, dal DM n. 180 del 23/01/2015 e recepiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 601 del 17/04/2015, la quale ha completato, con le disposizioni e specifiche tecniche vigenti in Regione, l'elenco dei CGO (Criteri di Gestione Obbligatori) e delle BCA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) stabiliti negli allegati 1 e 2 del citato decreto. Il Programma, in ogni caso, terrà conto delle successive disposizioni emanate a livello nazionale e delle successive modifiche e integrazioni al quadro normativo nazionale e regionale.

In particolare, per il settore biologico, vanno considerati:

Tipo	Norma	Requisiti obbligatori
CGO 1	<p>Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12/12/1991 relativa alla Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p> <p>Decreto del MiPAAF del 7 aprile 2006 e DGR n. 184/2008</p> <p>Programma d'azione allegato alla DGR n. 599/2006</p>	<p>Vincoli rispetto alla direttiva nitrati (Programma d'azione) che prescrivono a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), apporti di azoto organico non superiore a 170 kg/ha/anno e impongono il divieto di utilizzo degli effluenti nel periodo autunno-invernale (da 90 giorni per gli effluenti palabili a 120 giorni per i non palabili). I Requisiti minimi in materia di fertilizzanti in zona ordinaria (ZO) prevedono il rispetto del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento. La normativa nazionale di recepimento della direttiva nitrati ha pertanto imposto anche in ZO criteri minimi che regolamentano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili.</p>
CGO 10	<p>Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)</p>	<p>Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che obbliga tutte le aziende a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tenere e aggiornare il registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni; • il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; • rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; • presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti; • presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); • nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469). <p>Le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN) devono:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • avere l'autorizzazione valida per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26/11/2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista e utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. • disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere: <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni sul prodotto acquistato; • le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.
--	--	---

CRITERI E ATTIVITA' MINIME stabiliti a norma dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013, consistono rispettivamente:

- nel mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari;
- nello svolgimento di un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità, meglio specificato all'art. 2 comma b) del Decreto MiPAAF del 18/11/2014.

REQUISITI MINIMI PER L'USO DI FERTILIZZANTI

- Codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati.

I REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI IN ZONA ORDINARIA (ZO) prevedono il rispetto del DM 7 aprile 2006 (titoli I-IV) e dei provvedimenti regionali di recepimento. La normativa nazionale di recepimento della direttiva nitrati ha pertanto imposto anche in ZO criteri minimi che regolamentano l'uso di azoto di origine organica imponendo quantitativi massimi unitari pari a 340 kg di azoto ad ettaro, e periodi di divieto stagionale per lo spandimento degli effluenti non palabili. Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

- Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI:

- Principi generali per la difesa integrata introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE.

- Obbligo di sottoporre tutte le attrezzature impiegate per uso professionale almeno una volta al controllo funzionale entro il 26/11/2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale ove per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata (ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e della Deliberazione della Giunta n. 274 del 13/3/2015 “Attuazione del D.Lgs 150/2012 e Piano nazionale per uso sostenibile prodotti fitosanitari (PAN) e approvazione linee guida per l’istituzione del servizio regionale di controllo funzionale delle irroratrici in agricoltura”).
- Obbligo per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di rispettare i seguenti requisiti minimi:
 - dimostrare la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalla Regione;
 - dal 26 novembre 2015 obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l’acquisto o l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo;
 - rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio in condizioni di sicurezza dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014 e le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Oltre ai suddetti requisiti di baseline, per la definizione degli impegni è stato tenuto conto della componente “GREENING” del pagamento diretto che prevede che gli agricoltori introducano nell’azienda le seguenti misure:

- diversificazione delle colture
- mantenimento del prato permanente
- aree di interesse ecologico (EFA)

La Regione Liguria non considera le pratiche equivalenti elencate all’allegato IX del Reg. (UE) n. 1307/13 e garantisce che in nessun caso si darà origine a doppi finanziamenti per impegni che ottemperano al “greening”.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Il sostegno consiste in premi annui per ettaro di superficie sottoposta ad impegno. Il calcolo dei premi viene eseguito per comparazione rispetto ai metodi dell'agricoltura convenzionale basandosi sui costi aggiuntivi e i mancati redditi derivanti dagli impegni assunti rispetto all'ordinarietà, per effettuare le pratiche definite dalla legislazione che regola l'agricoltura biologica. I beneficiari del sostegno devono rispettare le condizioni della *baseline* e dell'ordinarietà e possono essere ricompensati solo per gli impegni che vanno oltre queste condizioni. I costi fissi non sono ammissibili, ma possono essere riconosciuti dalle misure di investimento. E' escluso il riconoscimento di costi o perdite di reddito già riconosciuti dalla misura 10. Nel calcolo dei premi sono riconosciuti anche i costi di transazione fino al 20% del premio totale cui ha diritto l'azienda in caso di agricoltori singoli e fino al 30% nel caso associazioni di agricoltori, per i seguenti elementi:

- costi relativi all'informazione o formazione su temi di agricoltura biologica sostenuti direttamente dagli agricoltori (qualora non abbiano aderito agli stessi servizi finanziati con la misura 2);
- costi per la partecipazione ad incontri seminari o dimostrativi di aggiornamento per la diffusione di pratiche biologiche innovative realizzati dal gruppo di produttori (Biodistretto, Cooperativa, Associazione),
- costi sostenuti per la presentazione delle domande collettive per l'adesione alla misura;
- costi amministrativi per accedere al sistema biologico e ottenere la relativa certificazione, ove il beneficiario non aderisca alla misura 3. Il più alto costo di transazione per le associazioni di agricoltori è connesso ai costi addizionali dovuti alla presentazione delle domande collettive: riunioni preparatorie ed organizzative della struttura associativa, promozione comune delle produzioni e partecipazione alle varie fasi della filiera locale.

Il metodo impiegato per il calcolo degli importi dei sostegni include solo i costi aggiuntivi e i mancati guadagni collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche pertinenti la *baseline*, l'ordinarietà e l'inverdimento. Il calcolo dei maggiori costi e minori ricavi si basa su due conteggi distinti: da un lato vi sono i costi sostenuti dall'agricoltore per convertire l'azienda al metodo biologico, dall'altro invece si considerano i maggiori costi e minori ricavi sostenuti ogni anno per l'osservanza del disciplinare biologico.

Nel caso l'ammissibilità al pagamento dei premi si basi su controlli effettuati in tutto o in parte dagli enti di certificazione biologica è prevista delega e supervisione, così come disposto dal punto 1, punto c, allegato I del Reg. (UE) n. 907/2014, da parte dell'organismo pagatore.

Ai sensi dell'art. 29 par. 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, per evitare i doppi finanziamenti tra gli impegni supportati dall'art. 29 e le pratiche di "greening" di cui al primo pilastro, il calcolo del premio include solo i costi e il reddito collegati agli impegni che vanno al di là delle pertinenti pratiche del "greening". Le aziende biologiche sono "ipso facto" greenin adempienti. L'agricoltura biologica comprende, tra l'altro, l'obbligo dell'avvicendamento, ciò comporterebbe una sovrapposizione con l'impegno di greening "Diversificazione delle colture" di cui all'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Poiché, però, nel calcolo del premio per l'agricoltura biologica l'avvicendamento non viene remunerato, non vi è rischio di doppio finanziamento.

Il metodo di calcolo e i calcoli dei premi sono dettagliati nel documento allegato "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11 - Addendum" che è stato certificato dalla società Liguria Ricerche S.p.A.

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Giustificazione della richiesta di deroga ai massimali dell'all. II del Reg. (UE) n. 1305/2013 indicati nel

precedente capitolo

a) Premi per agricoltore singolo

L'unico premio che supera il massimale da Reg. (UE) n. 1305/2013 è quello per le colture floricole. Tale eccezione è giustificata dal fatto che per le produzioni non edibili, venendo meno il concetto di maggiore "sicurezza" del prodotto finale ed essendo preponderante l'aspetto estetico, l'adesione all'agricoltura biologica comporta un rischio notevole per l'agricoltore in termini di resa del prodotto, dove si può avere mediamente un calo del 15 %. Inoltre il prezzo di vendita del prodotto non cambia rispetto agricoltura convenzionale in quanto non è sviluppata nel consumatore un'adeguata "cultura" della produzione biologica floricola tale da apprezzarne le finalità e, quindi, consentire un prezzo di vendita maggiore. Nella tabella dei conti economici la voce che risente maggiormente dell'applicazione dell'impegno è la diminuzione di PLT che porta ad avere un differenziale molto alto tra la produzione convenzionale e quella biologica.

b) Premi per associazioni di agricoltori

In questo caso si ha il superamento dei massimali da Reg. (UE) n. 1305/2013 sia per le floricole che per ortive e fruttiferi (eccetto olivo). Per le produzioni non edibili vale quanto sopra riportato, mentre per le altre colture l'eccezione è dovuta ai maggiori costi di transazione che si verificano per l'adesione alla misura da parte di associazioni di agricoltori. Si ritiene utile supportare tali spese al fine di incentivare l'approccio collettivo finalizzato ad un maggiore impatto positivo sull'ambiente, specialmente per mitigare i cambiamenti climatici e limitare il rischio idrogeologico.

Il dettaglio della giustificazione dei suddetti premi è nel documento "Analisi e giustificativi dei premi della misura 11-Agricoltura biologica" allegato al programma.

c) Combinazione premio su superfici a prato-pascolo e pascolo e operazioni 10.01.C

In questo caso si ha il superamento del massimale da Reg. (UE) n. 1305/2013 di 450 euro/ha per effetto dell'allevamento di razze in via di estinzione (Cabannina e Ottonese-Varzese) su superfici condotte a prato-pascolo e pascolo biologico, pertanto si richiede deroga al massimale motivata dai differenziali calcolati per le operazioni. Per l'operazione 10.01.C è stata giustificata e richiesta la deroga di 100 euro/UBA per le razze bovine.

8.2.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

8.2.12.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Articolo 30

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

- Articolo 9

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie.

- Articolo 10

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura 12 persegue l'obiettivo di promuovere la conservazione e la tutela della "Rete Natura 2000" e di contribuire a risolvere gli svantaggi a cui sono sottoposti gli agricoltori e i selvicoltori che operano all'interno dei siti garantendo un regime di indennità a causa degli obblighi a loro imposti dalla legislazione nell'ambito dei Piani di gestione /o dalle Misure di Conservazione.

La misura delle indennità compensative Natura 2000 contribuisce a realizzare diverse priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale ed in particolare può direttamente contribuire a realizzare l'obiettivo: di preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi al settore agricolo e forestale".

Le indennità corrisposte derivano da svantaggi e restrizioni imposte nei siti Natura 2000 definiti nel Regolamento regionale 5/2008 in cui la Regione Liguria ha approvato le Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (ZPS) liguri, nonché nelle Misure di conservazione, generali o sito specifiche, definite per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea ricadenti in Liguria, così come designate con i Decreti del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare (DM) del 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 07 aprile 2017.

Le superfici ammissibili della suddetta misura devono ricadere:

1. all'interno delle Zone di protezione speciale ZPS il cui elenco è stato aggiornato con DGR 650/2012;

ulteriori informazioni e la cartografia delle ZPS si possono trovare sul sito:

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraWebGis/IndiceCarte.asp?idCanale=Natura:%20ReteNatura2000&cod_repertorio=03&modalita=LIGHT&ambiente=I&utente=&ruolo= .

2. all'interno delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) delle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea ricadenti in Liguria, così come designate con i Decreti del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare (DM) del 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 07 aprile 2017. Ulteriori informazioni e cartografie sono disponibili sul sito:
<http://www.minambiente.it/pagina/regione-liguria>

Tale compensazione deve consentire agli agricoltori e ai silvicoltori di continuare le attività agricole e forestali, contribuire alla manutenzione del paesaggio, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola e forestale sostenibili nelle aree interessate al fine di evitare l'abbandono del territorio e alla perdita di biodiversità.

La misura 12 risponde ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito all'analisi SWOT, con specifico riferimento a:

- F28 Favorire la conservazione per aree tutelate e specie minacciate

Si attende che il supporto per le aree Natura 2000 dia significativi benefici ambientali in quanto si tratta del suo obiettivo principale. Le pratiche agricole ammesse o promosse dalle rispettive norme di gestione contribuiscono a proteggere e migliorare lo stato della biodiversità e degli ecosistemi e, indirettamente, possono anche contribuire a una migliore protezione del suolo, a un uso più sostenibile delle risorse idriche ed eventualmente anche al sequestro di carbonio (divieto di conversione di pascoli in seminativi, ripristino di zone umide). È quindi chiaro che questo sostegno è collegato con gli obiettivi ambientali dello sviluppo rurale. La Regione Liguria ha dato un consistente contributo alla realizzazione di Natura 2000: il territorio ligure, come più sopra evidenziato, ricomprende ben tre diverse regioni biogeografiche rispetto alle nove riconosciute a livello europeo. In particolare sono stati individuati 14 siti nella zona biogeografia alpina, 11 in quella continentale e ben 85 in quella mediterranea, oltre a 7 ZPS. In definitiva la superficie della Rete ligure terrestre copre circa 140.000 ettari con le ZSC, e 20.000 ettari con le ZPS, che tuttavia sono in gran parte sovrapposte alle prime zone. A questi vanno inoltre aggiunti i circa 7.000 ettari dei 26 siti marini, per un totale di 147.000 ettari che corrisponde a circa il 29% del territorio ligure.

La misura 12 nel suo complesso, concorre principalmente alla priorità 4 (focus area 4a.).

Oltre alla focus area 4.a, la misura 12 ha effetti anche sulle seguenti focus area:

- 4.b (migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi);
- 4.c (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi);
- 5.e (promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale).

Nell'ambito della misura 12 sono attivate le seguenti sottomisure:

- a. M12.01 Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000 Salvaguardia e ripristino della biodiversità
- b. M12.02 Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000

8.2.12.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.12.3.1. M12.01 - Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000

Sottomisura:

- 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura è attuata tramite la seguente operazione:

- M12.01.4a) Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000. Salvaguardia e ripristino della biodiversità.

Le misure di conservazione fissate per le diverse aree della Rete Natura 2000 definiscono alcune limitazioni gestionali e determinate restrizioni agli operatori obbligatori per legge e per tutti nella zona; tali obblighi hanno un carattere vincolante per legge e devono essere soddisfatti da tutti i gestori del territorio nelle zone interessate, e sono collegate alle disposizioni in materia di mantenimento o ripristino degli habitat e delle specie e in merito a come evitare il loro degrado.

Nella Regione Liguria è stato approvato il Regolamento regionale 5/2008 che definisce le “Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (ZPS) liguri”. Inoltre, con i D.M. del 24/6/2015 e 07/04/2017, le aree delle regioni biogeografiche alpina e mediterranea ricadenti in Liguria sono state designate come Zone Speciali di Conservazione, per le quali sono state contestualmente definite le relative Misure di Conservazione. Per alcune di queste ZSC, dettagliatamente individuate nei Decreti richiamati e nella cartografia di riferimento, sono individuate alcune limitazioni all’attività pastorale.

L’allevatore che intende operare nelle aree di cui sopra deve infatti rispettare:

“Divieto di pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo; tuttavia per le aree definite zone “prateria-pascolo” può essere consentito l’utilizzo delle superfici foraggere con carico fino a 1 UBA/ettaro”(UBA: unità di bestiame adulto secondo la definizione di cui al capitolo 8).

Si precisa che nelle zone non definite “praterie pascolo” in presenza di uno specifico piano di pascolo il divieto di pascolamento è elevato a un carico fino a 1 UBA/HA.

La sottomisura contribuisce ad assicurare un sostegno agli agricoltori che operano nelle zone di Rete Natura 2000 e in particolare compensa l’obbligo previsto dal regolamento regionale n.5/2008 o dal DM 24/06/2015 e 07/04/20 di ridurre il carico di bestiame. Tale obbligo ha lo scopo di preservare le zone presenti nella Rete Natura 2000 da un eccessivo sfruttamento del pascolo. Considerato che l’ordinarietà nelle zone simili che non hanno l’obbligo corrisponde a 1,5 UBA/HA lo svantaggio da compensare risulta nella perdita di reddito corrispondente a 0,5 UBA/HA.

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto concesso è programmato come pagamento annuale per compensare il mancato guadagno dovuto all'obbligo di utilizzo di un carico di bestiame inferiore a quello normalmente consentito (1UBA/HA).

Metodo di calcolo dei premi

Il metodo impiegato per il calcolo degli importi dei sostegni include solo i costi aggiuntivi e i mancati guadagni collegati agli obblighi che vanno al di là delle pratiche pertinenti la baseline e l'inverdimento del primo pilastro della PAC e l'ordinarietà delle zone. Il metodo di calcolo e i calcoli dei premi sono dettagliati nel documento allegato "Analisi e giustificativi del premio sulla Misura 12 del PSR 2014-2020 "Indennità Natura 2000". In tale documento sono indicati:

- gli impegni di baseline e greening;
- gli impegni aggiuntivi relativi a ciascuna operazione e per gli impegni inclusi nel calcolo è quantificato il loro valore;
- le fonti e i dati impiegate per i calcoli;
- la differenziazione dei premi;
- la certificazione dei calcoli, riguardante anche il doppio finanziamento (con l'inverdimento), effettuata dall'INEA

Il metodo di calcolo sopra descritto consente di evitare il rischio di doppio finanziamento rispetto a:

- pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi inverdimento (greening) e pagamenti accoppiati;
- misura 13 del PSR 2014-2020.

Non si ravvisano ulteriori rischi di doppio finanziamento.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Reg. (UE) 1307/2013, Art. 4 (1) (c) (attività minima, manutenzione di superficie agricola);
- Direttiva 92/43/CEE (in particolare Art. 6 (1) e 6 (2))
- Direttiva 2009/147/CE (in particolare Art.4 (1).
- Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri".
- D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015 e 7 aprile 2017.
- Legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli che conducono terreni agricoli pascolativi nelle zone Natura 2000

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

I costi delle attività sono calcolati sulla base delle perdite di reddito legati agli obblighi applicabili per i siti Natura 2000 rispetto alle zone simili che non hanno gli stessi obblighi.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per quanto riguarda le indennità Natura 2000, sono ammissibili a premio le superfici pascolative ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale e Zone Speciali di Conservazione (ove presene la prescrizione sito specifica) di Rete Natura 2000.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La misura è esclusa dai criteri di selezione di cui all'articolo 49 comma 1 del Regolamento (UE) n° 1305/2013.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio corrisponde a 95 € per ettaro per anno.

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si tratta di una misura di nuova introduzione, per la quale non si possiedono rilevanti esperienze pregresse di applicazione. Tuttavia, sulla base dell'analisi effettuata dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore, si possono considerare le seguenti problematiche,:

1. Controllo delle UBA nella Banca Dati Nazionale (ovicaprini)
2. Rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'attività agricola minima
3. Calcolo dell'intensità UBA/HA

8.2.12.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Si è utilizzato il data base nazionale predisposto da AGEA sugli audit della Commissione Europea e della Corte dei Conti che sono stati eseguiti in questi anni; in tale data base si trovano i documenti di ogni singolo

audit, dai quali si possono ricavare le osservazioni ricevute dalle regioni e le risposte che queste ultime hanno formulato per la correzione e mitigazione degli errori riscontrati.

A seguito di queste informazioni si è potuto ovviare ai sopra esposti rischi con le seguenti azioni di mitigazione:

1. Implementazione sulla BDN di meccanismi di rilevazione degli ovicapri
2. Puntuale verifica *in situ* della corretta tenuta dei registri
3. Controllo informatico incrociato in fase di compilazione con la banca dati dell'Infocamere e con il fascicolo aziendale
4. Controllo puntuale del rispetto del limite di pascolamento al momento della presentazione della domanda e dei successivi controlli

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione "Indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.12.3.1.9.1; in particolare i rischi collegati alla gestione:

1. Controllo delle UBA sulla Banca Dati Nazionale (ovicapri)
2. Rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'attività agricola minima
3. Controllo puntuale del rispetto del limite di pascolamento al momento della presentazione della domanda e dei successivi controlli

Sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di informatizzazione e modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.12.3.1.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.12.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Per quanto riguarda le indennità Natura 2000, la baseline è costituita dai seguenti elementi:

- criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal regolamento (UE) n 1306/2013;
- criteri pertinenti e attività minime - come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del regolamento (UE) n 1307/2013.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

L'allevatore che intende operare in tali aree deve rispettare: "Divieto di pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo; tuttavia per le aree definite zone "prateria-pascolo" può essere consentito l'utilizzo delle superfici foraggere con carico fino a 1 UBA/ettaro"

Si specifica che nelle zone non definite "praterie pascolo" in presenza di uno specifico piano di pascolo il divieto di pascolamento è elevato a un carico fino a 1 UBA/HA

Il limite di pascolamento deve essere puntuale, sia al momento della presentazione della domanda sia nei successivi controlli.

DETTAGLIO OPERAZIONE

Ordinarietà	Obblighi di Baseline pertinenti		Impegni aggiuntivi rispetto alla ordinarietà	
	Riferimento normativo	Descrizione delle prescrizioni	Riferimento normativo	Descrizione delle prescrizioni
1,5 UBA /HA	0	0	Allegato 1 Reg reg 5/2008 D.M. 24 giugno 2015 e 7 aprile 2017, per le ZSC	Divieto di pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo; tuttavia per le aree definite zone "prateria-pascolo" può essere consentito l'utilizzo delle superfici foraggere con carico fino a 1 UBA/ettaro

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non sono state attivate indennità per WFD.

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Le zone ZPS sono definite da provvedimenti regionali (DGR 77/2002, DGR 1716/2005 reg 5/2008) che come la cartografia sono reperibili su:
http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraWebGis/IndiceCarte.asp?idCanale=Natura:%20ReteNatura2000&cod_repertorio=03&modalita=LIGHT&ambiente=I&utente=&ruolo=

Le zone ZSC afferenti alle regioni biogeografiche alpina e mediterranea ricadenti in Liguria sono designate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015 e 7 aprile 2017. Ulteriori informazioni e cartografie sono disponibili sul sito: <http://www.minambiente.it/pagina/regione-liguria>

Gli obblighi a cui devono sottostare gli agricoltori e i soggetti titolari della gestione delle aree forestali sono definiti nel Regolamento regionale n. 5/2008 e nel D.M. 24 giugno 2015 e 7 aprile 2017.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

L'allevatore che deve osservare le prescrizioni della ZPS e ZSP deve ridurre il carico da 1,5 UBA, come il territorio gli consentirebbe in situazioni di ordinarietà senza gli obblighi di legge in zone simili, e come sarebbe la soluzione economicamente più conveniente, ad 1UBA per ettaro (in alcune situazioni anche a 0,8 UBA per ettaro).

Poiché 1 UBA alpeggiata (vacca in asciutta o nutrice) per una stagione di pascolo di 120 giorni comporta rispetto a quanto consentito (di 1,5 UBA) una mancata produzione (pari a 0,5 UBA) in zone simili che corrisponde a un disavanzo di Produzione totale di latte (PLT) pari a € 202, a questo disavanzo bisogna sottrarre i costi variabili pari a € 119 sulla PLT e considerare i costi di transazione che corrispondono a € 16. Il differenziale così calcolato è pari a 99 € che giustifica il premio di € 80.

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non sono state individuate altre aree per l'applicazione di tale misura.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Non pertinente perchè non ancora individuate

8.2.12.3.2. M12.02 - Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000 Salvaguardia e ripristino della biodiversità

Sottomisura:

- 12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura comprende la seguente operazione:

1) M12.02.4a) Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000 Salvaguardia e ripristino della biodiversità

Il Regolamento regionale n. 5/2008 - Regolamento regionale recante “Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (ZPS) liguri”, in particolare all’art 3 “Regolamentazioni”, al comma 1, lettera c) pone una limitazione gestionale connessa all’esecuzione di tagli boschivi quando questi interessino superfici superiori a 2 ha. La stessa limitazione è altresì prevista per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) designate con D.M. del 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017.

Tale limitazione, per legge, prescrive l’obbligo di rilasciare una percentuale definita della superficie interessata dal taglio, funzionale a creare delle cosiddette “isole di biodiversità”, da destinare all’invecchiamento indefinito. Tali superfici, quindi, non possono essere utilizzate e le piante che vi rientrano sono aggiuntive rispetto a quelle che, ordinariamente e secondo la consueta regolamentazione forestale, devono essere rilasciate a dotazione del bosco. Il vincolo gestionale imposto dal Regolamento n. 5/2008 o dai D.M. 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017 determina quindi minori guadagni (derivanti dalle ulteriori piante che devono restare in bosco) e maggiori oneri (connessi all’individuazione preventiva delle isole di biodiversità e alle fasi operative dell’utilizzazione, che deve rispettare tali superfici).

L’operazione è quindi funzionale a compensare economicamente la presenza del vincolo gestionale.

Sulla base del regolamento regionale n. 5/2008 o dei D.M. 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017 non sussistono a carico dei selvicoltori ulteriori obblighi che possano essere adeguatamente monetizzati e remunerati su base annuale dalla sottomisura 12.2.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Aiuti per compensare i costi aggiunti ed il mancato guadagno dovuto all’obbligo di rilascio in bosco di nuclei di piante come “isole di biodiversità” destinate all’invecchiamento indefinito.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

↵

- Reg. (UE) 1307/2013, Art. 4 (1) (c) (attività minima, manutenzione di superficie agricola);
- direttiva 92/43/CEE (in particolare Art. 6 (1) e 6 (2))
- direttiva 2009/147/CE (in particolare Art.4 (1).
- Regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri".
- Legge regionale n. 28 del 10 luglio 2009 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità".
- D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017.

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

Selvicoltori, ossia i soggetti titolari della gestione delle superfici forestali ricadenti nella Aree Natura 2000 soggette ai vincoli, singoli o associati.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

Al fine della determinazione dei costi ammissibili vengono computati i minori guadagni connessi al rilascio di un maggior numero di piante in bosco rispetto alle situazioni ordinarie (destinate a formare le isole di biodiversità prescritte per i siti Natura 2000) e i maggiori oneri connessi sia agli aspetti di individuazione sul terreno delle piante da rilasciare sia alle limitazioni operative relative alle operazioni di utilizzazione dei soprassuoli.

A questo riguardo si è tenuto conto le isole di biodiversità devono riguardare almeno:

- il 3% della superficie forestale per aree inferiori a 10 ettari
- il 2% della superficie forestale per aree eccedenti i 10 ettari.

Di conseguenza, nelle superfici eccedenti i 10 ettari, il mancato guadagno in termini di valore del legname è inferiore di 1/3, cioè è pari a 131,22 euro/ettaro, contro un mancato guadagno di 196,73 euro/ettaro nelle aree inferiori a 10 ettari. Restano invece invariati i costi di transazione (50 euro/ettaro) e i costi tecnici connessi ai rilievi cartografici e sul terreno e all'istruzione delle maestranze (78,30 euro/ettaro).

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per quanto riguarda le indennità Natura 2000, la baseline è costituita dal regolamento regionale n.1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale"

Le indennità Natura 2000 possono essere concesse ad aree forestali che ricadono:

- 1) all'interno delle zone ZPS ove si applica l' Art. 3, comma 1, lettera c) del Regolamento

regionale 24 dicembre 2008, n. 5 "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri";

2) all'interno delle ZSC, ove si applicano le Misure di Conservazione definite con D.M. del 14 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017.

In particolare l'indennità viene concessa per le aree forestali di cui sopra interessate da tagli di utilizzazione; la superficie minima per la quale può essere concessa l'indennità è fissata in 2 ha in considerazione del fatto che tale superficie è la soglia di applicabilità del vincolo gestionale oggetto della operazione. L'indennità viene concessa solo a fronte del rispetto delle condizioni gestionali poste dalla normativa sopra richiamata e dettagliata nel capitolo 8.2.12.3.2.10 relativo alle informazioni specifiche dell'operazione.

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La misura è esclusa dai criteri di selezione di cui all'articolo 49 comma 1 del Regolamento (UE) n°1305/2013.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per le indennità Natura 2000 nelle aree forestali

- 325 € per ettaro per le superfici al taglio comprese tra i 2 e i 10 ettari
- 260 € per ettaro per la frazione di superficie al taglio eccedente i 10 ettari

Il sostegno viene concesso *una tantum*, nell'annata in cui viene effettuato il taglio. Il premio non può prevedere pagamenti annuali in quanto la limitazione gestionale che produce maggiori spese e mancati guadagni dispiega i suoi effetti solo nel momento di effettuazione del taglio.

Il sostegno nell'ambito della presente operazione è compatibile con l'importo massimo di sostegno di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si tratta di una misura di nuova introduzione, per la quale non si possiedono rilevanti esperienze pregresse di applicazione. Tuttavia, in base alla valutazione congiunta tra l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, si possono considerare le seguenti problematiche:

1. Rispetto dell'obbligo del rilascio di isole di biodiversità in bosco
2. Determinazione quantitativa e temporale della superficie ammissibile (interessata dai tagli)

8.2.12.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Si è utilizzato il data base nazionale predisposto da AGEA sugli audit della Commissione Europea e della Corte dei Conti che sono stati eseguiti in questi anni; in tale data base si trovano i documenti di ogni singolo audit, dai quali si possono ricavare le osservazioni ricevute dalle regioni e le risposte che queste ultime hanno formulato per la correzione e mitigazione degli errori riscontrati.

A seguito di queste informazioni si è potuto ovviare al sopra esposto rischio con le seguenti azioni di mitigazione:

1. Controllo in campo per la verifica della presenza in situ delle isole di biodiversità;
2. Verifica, in termini quantitativi e qualitativi, della superficie soggetta al taglio.

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione “Indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000 salvaguardia e ripristino della biodiversità” presenta un rischio che è stato individuato nel capitolo 8.2.12.3.1.9.1; in particolare il rischi collegato alla gestione (1) è stato affrontato con la previsione di opportune modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.12.3.1.9.3

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.12.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Per quanto riguarda le indennità Natura 2000 per le aree forestali, la baseline è costituita dal regolamento regionale n.1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale”. Per i tagli di utilizzazione nel bosco ceduo o per quelli effettuati nei boschi governati a fustaia, nelle diverse forme di trattamento, il Regolamento prevede il rilascio di un determinato numero di piante a dotazione del bosco, per garantire la rinnovazione o la rigenerazione delle ceppaie. Le disposizioni vincolanti prescritte per le Aree Natura 2000 prevedono il rilascio di ulteriori piante, che non possono essere computate per l’adempimento della regolamentazione di base line.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

L’art. 3, comma 1, lettera c del R.r. n. 5/2008 prevede quanto segue: “Nell’esecuzione dei tagli boschivi di

superficie superiore a 2 ha, è obbligatorio il rilascio di isole di biodiversità, destinate all'invecchiamento indefinito nonché il rilascio della lettiera in bosco. Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle diverse forme di trattamento, l'estensione dell'isola di biodiversità per essere efficace deve ammontare come minimo:

1. al 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 2 ha ed inferiore a 10 ha;
2. al 2% per la frazione eccedente ai 10 ha;

Per le superfici territoriali al taglio superiori a 10 ha, la superficie complessivamente destinata come isola di biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3, comunque, ciascuna isola non deve avere estensione inferiore a 500 mq;

Le isole di biodiversità devono essere rappresentative della formazione forestale presente nell'area; devono interessare le zone del lotto più rilevanti dal punto di vista naturalistico; devono essere distribuite il più possibile nell'ambito dell'area al taglio e preferibilmente non essere localizzate nelle fasce periferiche. All'interno delle isole di biodiversità devono effettuarsi solo interventi di tipo fitosanitario, o per tutela della pubblica incolumità e/o salvaguardia idrogeologica del territorio e comunque previa valutazione di incidenza. Nei boschi governati ad alto fusto, nelle sue diverse forme di trattamento, il soprassuolo rilasciato all'invecchiamento indefinito non deve concorrere alla determinazione della provvigione da rilasciarsi a seguito dell'intervento. Nei boschi governati a ceduo, nelle sue forme diverse di trattamento, il soprassuolo interno alle isole di biodiversità deve essere avviato all'alto fusto e solo successivamente rilasciato all'invecchiamento indefinito. Le piante interne alle isole non devono concorrere alla determinazione delle matricine da rilasciarsi a dote del bosco.”

Una analoga disposizione in termini di superficie da destinare ad isola di biodiversità è contenuta nel D.M. 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017, applicabile alle ZSC.

DETTAGLIO OPERAZIONE

Pratica gestionale	Obblighi di Baseline pertinenti		Impegni aggiuntivi rispetto alla baseline	
	Riferimento normativo	Descrizione delle prescrizioni	Riferimento normativo	Descrizione delle prescrizioni
Rilascio isole di biodiversità	Reg. reg. n. 1/1999	Rilascio di matricine (cedui) e provvigione minima (fustaie)	Art 3 comma 1, lettera c) Reg reg 5/2008, per le ZPS D.M. 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017, per le ZSC	Rilascio di nuclei di piante da destinare all'invecchiamento indefinito, aggiuntive rispetto alle matricine e alla provvigione minima di cui alla base line

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Le zone ZPS sono definite da provvedimenti regionali (DGR 77/2002, DGR 1716/2005, Regolamento regionale n. 5/2008) che come la cartografia sono reperibili su:

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraWebGis/IndiceCarte.asp?idCanale=Natura:%20ReteNatura2000&cod_repertorio=03&modalita=LIGHT&ambiente=I&utente=&ruolo=

Le zone ZSC afferenti alle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea ricadenti in Liguria sono designate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017. Ulteriori informazioni e cartografie sono disponibili sul sito:

<http://www.minambiente.it/pagina/regione-liguria>

Gli obblighi a cui devono sottostare gli agricoltori e i soggetti titolari della gestione delle aree forestali sono definiti nel Regolamento regionale n. 5/2008 e nel D.M. 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Per gli impegni in area forestale. Tenuto conto che il numero medio di piante presente nei boschi liguri, secondo le stime di cui all'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio (INFC- 2006) è di circa 1500/ha, il rilascio del 3% di superficie (a partire dalle tagliate di minimo 2 ettari ed entro i 10 ettari) corrisponde a 45 piante ad ettaro, che scendono a 30 piante per ettaro per il rilascio del 2% di superficie. Considerando che, su base inventariale, la provvigione media dei boschi liguri è pari al 145,8 m³/ha, si ha un volume medio per pianta di 0,0972 m³. Per ottenere il valore economico delle piante che devono rimanere a dotazione del bosco a formare le isole di biodiversità è necessario utilizzare il prezzo medio all'imposto del legname, rilevato nell'ambito delle correnti rilevazioni statistiche di settore (ISTAT). A tal fine, per ottenere un valore valido nelle diverse realtà regionali, è utilizzato il dato medio a livello regionale, ipotizzando che gli assortimenti di riferimento siano rappresentati al 50% da legname da lavoro e per la restante metà per finalità energetica (in particolare legna da ardere). Tale impostazione, che si discosta dal dato medio statistico regionale (per il quale circa il 68 % dei tagli è destinato a legna da ardere), tiene conto del fatto che la sottomisura è applicabile nelle ZPS e nelle ZSC, in cui gli habitat forestali presenti sono ordinariamente rappresentati da fustaie o cedui fortemente invecchiati, per i quali è riscontrabile una maggiore presenza (quantificata almeno nel 50%) di assortimenti da lavoro rispetto alla media regionale. Alle citate condizioni e con riferimento all'anno 2012 (ultimo disponibile) il valore medio per m³ è pari a 45 €. L'onere complessivo (costituito dal minore reddito e dalle maggiori spese) derivante dall'obbligo regolamentare connesso al rilascio di isole di biodiversità nella effettuazione dei tagli boschivi è quindi pari ai seguenti importi complessivi, arrotondati all'unità:

- 325 €/ha per i tagli su superfici comprese tra 2 e 10 ettari;

- 260 €/ha per i tagli sulla frazione di superficie eccedente i 10 ettari.

I calcoli sono stati certificati dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA).

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non sono state individuate altre aree per l'applicazione di tale misura.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Non pertinente perchè non ancora individuate

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Le informazioni sono riportate a livello di operazione

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Le informazioni sono riportate a livello di operazione

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

In conclusione, considerato i rischi connessi all'attuazione di questa misura e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – la misura non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.12.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Per quanto riguarda le indennità Natura 2000, la baseline è costituita dai seguenti elementi:

- Regolamento regionale n. 1/1999 “prescrizioni di massima e di polizia forestale”.

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

- L'allevatore che intende operare in tali aree deve rispettare tra l'altro:

“Divieto di pascolamento con carico superiore a 0,8 UBA per ha, in mancanza di specifico piano di pascolo; tuttavia per le aree definite zone “prateria-pascolo” può essere consentito l'utilizzo delle superfici foraggere con carico fino a 1 UBA/ettaro”

Si specifica che nelle zone non definite “praterie pascolo” in presenza di uno specifico piano di pascolo il divieto di pascolamento è elevato fino ad un massimo di 1 UBA.

- Nell'esecuzione dei tagli boschivi di superficie superiore a 2 ha, è obbligatorio il rilascio di isole di biodiversità, destinate all'invecchiamento indefinito nonché il rilascio della lettiera in bosco. Per i boschi governati ad alto fusto ed a ceduo, nelle diverse forme di trattamento, l'estensione dell'isola di biodiversità per essere efficace deve ammontare come minimo:

1. al 3% della superficie territoriale al taglio di estensione maggiore a 2 ha ed inferiore a 10 ha;
2. al 2% per la frazione eccedente ai 10 ha;

Per le superfici territoriali al taglio superiori a 10 ha, la superficie complessivamente destinata come isola di biodiversità deve essere ripartita in nuclei di numero non inferiore a 3, comunque, ciascuna isola non deve avere estensione inferiore a 500 mq.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non sono state attivate indennità per WFD.

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Le zone ZPS sono definite da provvedimenti regionali (DGR 77/2002, DGR 1716/2005, regolamento regionale n. 5/2008) che come la cartografia sono reperibili sul portale:
http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/SiraWebGis/IndiceCarte.asp?idCanale=Natura:%20ReteNatura2000&cod_repertorio=03&modalita=LIGHT&ambiente=I&utente=&ruolo=

Le zone ZSC afferenti alle regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea ricadenti in Liguria sono designate dal Decreto del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare del 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017. Ulteriori informazioni e cartografie sono disponibili sul sito:
<http://www.minambiente.it/pagina/regione-liguria>

Gli obblighi a cui devono sottostare gli agricoltori e i soggetti titolari della gestione delle aree forestali sono definiti nel regolamento regionale n.5/2008 e nel D.M. 24 giugno 2015, 13 ottobre 2016 e 7 aprile 2017.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

I metodi per il calcolo del livello dei premi sono inseriti nella descrizione dei singoli tipi di operazioni.

I calcoli sono stati certificati dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA).

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non sono state individuate altre aree per l’applicazione di tale misura.

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Non pertinente perchè non ancora individuate

8.2.12.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.13.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- Articoli 31 e 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 , che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Articolo 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Descrizione della misura nel suo complesso, con indicazione degli obiettivi che la stessa intende perseguire

La misura 13 persegue l'obiettivo di incentivare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili nonché la cura dello spazio naturale. Per garantire un sostegno efficiente, le indennità compensano i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti allo svantaggio della zona interessata rispetto alle zone che non hanno tali svantaggi. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR, il sostegno è limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/ 2013.

L'attività agricola nelle zone soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 soffre in particolare dei seguenti svantaggi:

- condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato (svantaggio riscontrabile in particolar modo nelle zone montane);
- presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di forti pendii che rendono impossibile l'utilizzo delle macchine o che richiedono l'utilizzo di attrezzature specifiche altamente onerose.

Fabbisogni che la misura intende soddisfare

F23 "Favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi agroforestali"

Focus area che si accoppiano alla misura

- Focus area 4A

- Focus area 4B
- Focus area 4C

Indicazione degli obiettivi trasversali (ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, innovazione) cui la misura contribuisce

La misura contribuisce all'attuazione dell'obiettivo trasversale "mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici"

Elenco delle sottomisure attivate

Nell'ambito della misura 13 sono attivate le seguenti sottomisure:

- 13.1 Indennità compensativa per le zone montane
- 13.2 Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali

Definizioni rilevanti ai fini della attuazione della misura

UBA: unità di bestiame adulto secondo la definizione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

BDN Zootecnica: Banca Dati Nazionale informatizzata degli allevamenti e dei capi allevati.

Schedario Viticolo: E' lo strumento informatico previsto dalla normativa europea per la registrazione delle superficie vitate italiane tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione.

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. M13.01 - Indennità compensativa per le zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nella concessione di una indennità con la quale compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi naturali rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura; si intende inoltre assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole nelle zone montane in conformità con i requisiti obbligatori di cui al Capo I, Titolo VI del regolamento (UE) n°1306/2013. L'intervento si applica alla superficie agricola del territorio montano della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32.2 del regolamento

(UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane sono pagamenti annuali per ettaro di superficie condotta nell'area ammissibile al sostegno.

Ai sensi dell'art.31.4, si applica il criterio di degressività dell'importo unitario del premio ad ettaro come risultante dai calcoli. I calcoli giustificativi dell'indennità sono riportati nel documento allegato "Analisi e giustificativi dei premi per la Misura 13".

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento UE n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC, articolo 92 relativamente all'obbligo di rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

E' prevista una indennità commisurata alla superficie agricola delle aziende situate nelle zone montane della Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli.

Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non montana, per i terreni aziendali situati in zona montana.

Gli agricoltori, singoli o associati, per avere diritto all'indennità devono svolgere direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta nell'anno di presentazione della domanda.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per l'anno di presentazione della domanda, nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 comma 1 lettera a) del

Regolamento 1305/2013, caratterizzate dagli svantaggi di cui al capitolo 8.2.13.2, elencate in allegato.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione per questo intervento come stabilito dall'art.49 comma 2 del Reg.(UE) n° 1305/2013.

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennità compensativa per ettaro è calcolata in base al Sistema Agricolo delle aziende applicando i seguenti importi per scaglione di superficie, congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività:

- Sistema agricolo dei seminativi:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 429 euro/ettaro;
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 334 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializzata intensiva:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 596 euro/ettaro; (*)
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 417 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 417 euro/ettaro;
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 292 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero:
 - fino a 20 Ettari: indennità di 298 euro/ettaro;
 - da 20,01 a 70 ettari: indennità di 208 euro/ettaro;
 - da 70,01 a 100 ettari: indennità di 146 euro/ettaro;
 - oltre 100 ettari: nessuna indennità.

Il sostegno contrassegnato con (*) supera il livello massimo previsto dall'articolo 31 paragrafo 3 e dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il superamento di questo massimale è debitamente motivato, tenendo conto di particolari circostanze caratterizzanti il territorio della Liguria (difficoltà di meccanizzazione, difficili condizioni morfologiche, quali acclività, polverizzazione della superficie utilizzabile, scarsità di superficie irrigue...) giustificate nei pertinenti capitoli della misura e nei documenti di analisi dei premi e analisi e giustificativi dei premi - Addendum allegati al programma tenuto conto che nel caso specifico il massimo previsto dal Regolamento non è sufficiente per evitare il rischio di abbandono dell'attività agricola.

Si chiede pertanto, nel caso sopra individuato e motivato, l'approvazione della deroga al massimale previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Nel periodo di programmazione 2007-2013 non sono emerse problematiche rilevanti nella valutazione del tasso di errore.

Si evidenziano tuttavia questi elementi di rischio:

1. Rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'attività agricola minima.
2. Verifica del sistema di produzione dell'azienda.
3. Sovra dichiarazione della superficie richiesta a premio anche dovuta a modifiche della base dati di foto interpretazione del SIGC a seguito di applicazione del refresh.

8.2.13.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Controllo informatico incrociato in fase di compilazione con la banca dati dell'Infocamere e con il fascicolo aziendale per la verifica del mantenimento dell'attività agricola..
2. Implementazione di metodi di verifica informatica tramite le applicazioni del SIAN.
3. A seguito di refresh attivare una nuova procedura di certificazione dei dati territoriali per effettuare una verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori.

8.2.13.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Il tipo di operazione "Indennità compensativa per le zone montane" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.13.3.1.9.1; in particolare i rischi collegati alla gestione (1,2,3,4) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di informatizzazione e modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.13.3.1.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e

dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.13.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo utilizzato per il calcolo del livello di indennità è esplicitato nel documento allegato “ANALISI E GIUSTIFICATIVI DEI PREMI SULLA MISURA 13”. La principale fonte dei dati utilizzata è la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA); le aziende agricole che partecipano alla RICA sono classificate sulla base della loro appartenenza ai diversi Sistemi Agricoli individuati in regione.

Il metodo di calcolo è basato sulle “ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno” di cui all’art. 10 del regolamento (UE) n. 808/2014. A questo riguardo si attesta che i calcoli:

- a. contengono unicamente elementi verificabili;
- b. sono basati su valori assodati mediante opportune perizie;
- c. indicano chiaramente la fonte dei dati utilizzati;
- d. sono differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell’effettiva utilizzazione del suolo, ove del caso;
- e. non contengono elementi connessi ai costi di investimento.

Sono prese in considerazione per il calcolo dei giustificativi dei premi esclusivamente le aziende presenti in almeno 3 delle rilevazioni del quinquennio 2008 – 2012

L’analisi è stata sviluppata confrontando alcune situazioni aziendali tipiche della Liguria, situate in zone svantaggiate di montagna con altre situate in zone non soggette a vincoli, tenuto conto della necessità di rispettare i pertinenti obblighi di condizionalità e, se del caso, i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori.

I sistemi agricoli presi in considerazione sono quelli della montagna interna e litoranea e della collina interna e litoranea.

Per la quantificazione del livello dell’indennità, i risultati economici tra le tipologie di aziende sono stati valutati facendo riferimento alla variazione dei redditi degli operatori in termini di Margine Lordo (differenza tra ricavi e costi specifici della coltura) rapportati all’ettaro.

Tale indicatore economico garantisce il rispetto delle indicazioni comunitarie che non prevedono di includere nella stima le voci di costo legate alla struttura ed all’organizzazione aziendale (costi fissi).

Il sistema di calcolo dell’indennità prevede la definizione dei sistemi agricoli liguri. Ai fini della giustificazione dell’indennità e della differenziazione degli importi in base ai diversi sistemi agricoli tipici delle zone montane della Liguria, sono stati incrociati i dati quantitativi del Censimento dell’Agricoltura forniti da ISTAT con i dati economici forniti dalla Banca Dati Rica – Inea, evidenziando la seguente zonizzazione:

- Sistemi agricoli della montagna interna e litoranea: sistemi delle zone più fredde e a quote maggiori della regione, dove la presenza zootecnica è prevalente, i terreni sono utilizzati con colture foraggere (prati e pascoli) od altri tipi di seminativi (cereali autunno vernini e patate), dove le aziende con allevamenti e/o seminativi arrivano ad impegnare oltre l’87% della SAU. Sistemi agricoli tipici sono quelli zootecnico – foraggero e dei seminativi.

- Sistema agricolo della collina interna e litoranea: caratterizzato da clima più mite ed inverni piovosi, scarsa disponibilità di acqua nel periodo primaverile estivo, terreni a forte pendenza con prevalenza di zone terrazzate situate a quote medio collinari, le coltivazioni prevalenti sono rappresentate da olivo e vite, che occupano circa il 50% della SAU, con la presenza di altri fruttiferi (nocciolo, drupacee ed agrumi); nelle zone collinari non terrazzate con maggiore disponibilità di acqua si rileva la presenza di altri seminativi (patata e cereali in genere) che arrivano ad impegnare il 27% della SAU.

Sistemi agricoli tipici sono quelli specializzati in arboricoltura intensiva, in arboricoltura estensiva e in misura minore quello dei seminativi.

Per le aziende zootecniche è stato tenuto conto del sostegno accoppiato (di cui al Titolo IV del regolamento (UE) n. 1307/2013) che prevede a favore delle vacche da latte in zona di montagna un aiuto per un importo stimato in 40 euro a capo.

Il calcolo degli importi riportati nel documento allegato “ANALISI E GIUSTIFICATIVI DEI PREMI SULLA MISURA 13” è stato certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (ex CRA INEA).

Le altre forme di sostegno accoppiato di cui al decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 non sono applicabili al territorio della Liguria oppure non sono selettivi rispetto alle zone svantaggiate di montagna. In particolare:

- i pagamenti accoppiati per le carni bovina e ovi-caprina non sono selettivi nei confronti delle zone svantaggiate di montagna;
- i pagamenti accoppiati per i settori del frumento duro, colture proteiche e proteaginose non sono applicabili in Liguria e, negli altri casi, non sono selettivi nei confronti delle zone svantaggiate di montagna;
- in Liguria non sono presenti coltivazioni di riso, barbabietola da zucchero, pomodoro da destinare alla trasformazione;
- il pagamento accoppiato per il settore dell’olio d’oliva (art. 27 comma 1 del DM 18/11/2014) non è selettivo nei confronti delle zone svantaggiate di montagna;
- il pagamento accoppiato aggiuntivo per il settore dell’olio d’oliva (art. 27 comma 3 del DM 18/11/2014) non è applicabile in Liguria.

8.2.13.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

La superficie minima al di sopra della quale viene applicata la degressività dei pagamenti è indicata nella sezione 8.2.13.1.8; la metodologia utilizzata per il calcolo della degressività è indicata nel documento allegato “ANALISI E GIUSTIFICATIVI DEI PREMI SULLA MISURA 13”.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità amministrativa locale applicata per la designazione delle zone montane e delle zone svantaggiate è il Comune (LAU2) e solo in pochi casi la parte di Comune. Nell'ultimo caso la designazione interessa l'intero foglio catastale.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Le zone svantaggiate di montagna di cui alla presente operazione sono state individuate sulla base dei seguenti criteri di cui all'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014:

- condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato
- basse temperature che riducono la durata del periodo vegetativo;
- ridotta durata della stagione vegetativa e basse temperature che penalizzano la produzione;
- presenza di terreni poco profondi e fertili, con conseguenti minori rese produttive;
- presenza, anche nelle zone a minore altitudine, di forti pendii troppo ripidi per l'utilizzo che rendono impossibile l'utilizzo delle macchine o che richiedono la dotazione l'utilizzo di attrezzature specifiche altamente costose onerose.

8.2.13.3.2. M13.02 - Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

8.2.13.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento si applica alla superficie agricola delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane della Liguria per le tipologie colturali ammesse al sostegno.

L'intervento consiste nel pagamento di un'indennità che sostenga il mantenimento di pratiche agricole in tali zone garantendone la sostenibilità economica.

La delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane corrisponde a quanto riportato nell'allegato "PSR Liguria - Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 Reg. 1305/2013".

8.2.13.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone soggette a significativi vincoli naturali mirano a compensare gli agricoltori in tutto o in parte per gli svantaggi a cui la produzione agricola è esposta a causa di vincoli peculiari della loro area di attività. L'indennità prevista dalla presente misura si propone di compensare almeno in parte i costi aggiuntivi ed i mancati guadagni dovuti a tali svantaggi, contribuendo così a conservare l'attività agricola nelle zone montane e a tutelarne il territorio e i sistemi agro-forestali.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie condotta.

8.2.13.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento UE n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC, articolo 92 relativamente all'obbligo di rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Direttiva n. 75/273/CEE;
- Decreto Ministeriale MiPAAF n. 6277 del 8 giugno 2020 "adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 455 del 29/05/2020 "Integrazione del bando relativo alla sottomisura 13.2 di cui alla DGR n. 101/2020 per l'inserimento di nuove aree ammissibili al sostegno".

8.2.13.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in attività, di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013.

8.2.13.3.2.5. Costi ammissibili

E' prevista una indennità commisurata alla superficie agricola delle aziende situate nelle zone svantaggiate – diverse dalle zone di montagna - della Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli.

Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non svantaggiate, per i terreni aziendali situati in zona svantaggiata.

Gli agricoltori, singoli o associati, per avere diritto all'indennità devono svolgere direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta nell'anno di presentazione della domanda.

8.2.13.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per l'anno di presentazione della domanda, nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 1305/2013, caratterizzate dagli svantaggi di cui al capitolo 8.2.13.2, elencate in allegato.

8.2.13.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di selezione per questa intervento come previsto dall'art.49 comma 2 del Reg.(UE) n° 1305/2013.

8.2.13.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'indennità compensativa erogata annualmente è calcolata in base alla superficie, applicando i seguenti importi per tipologia aziendale e per scaglione, calcolati in base ai dati della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività:

- Sistema agricolo dei seminativi:

fino a 10 ettari: indennità di 298 euro/ettaro (*);

da 10,01 a 70 ettari: indennità di 208 euro/ettaro;

oltre 70 ettari: nessuna indennità.

- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializzata intensiva:

fino a 10 ettari: indennità di 536 euro/ettaro (*);

da 10,01 a 70 ettari: indennità di 375 euro/ettaro (*);

oltre 70 ettari: nessuna indennità.

- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva:

fino a 10 ettari: indennità di 357 euro/ettaro (*);

da 10,01 a 70 ettari: indennità di 250 euro/ettaro;

oltre 70 ettari: nessuna indennità.

- Sistema agricolo zootecnico - foraggero:

fino a 20 Ettari: indennità di 284 euro/ettaro (*);

da 20,01 a 70 ettari: indennità di 208 euro/ettaro;

da 70,01 a 100 ettari: indennità di 146 euro/ettaro;

oltre 100 ettari: nessuna indennità.

Il sostegno contrassegnato con (*) supera il livello massimo di cui all'articolo 31 paragrafo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il superamento del massimale è giustificato tenuto conto delle particolari circostanze caratterizzanti il territorio della Liguria (difficoltà di meccanizzazione, difficili condizioni morfologiche, quali acclività, polverizzazione della superficie utilizzabile, scarsità di superficie irrigue...). Tali circostanze, che rendono peraltro i sistemi agricoli delle nuove aree sostanzialmente equivalenti a quelli delle zone montane, sono debitamente motivate nei pertinenti capitoli della misura, nel documento di analisi dei premi allegato al programma e analisi e giustificativi dei premi - Addendum. Nel caso specifico, quindi, il limite regolamentare non è ritenuto sufficiente ad evitare il rischio di abbandono dell'attività agricola.

8.2.13.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Nel periodo di programmazione 2007-2013 non sono emerse problematiche rilevanti nella valutazione del tasso di errore.

Si evidenziano tuttavia questi elementi di rischio:

1. Rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'attività agricola minima.
2. Verifica del sistema di produzione dell'azienda.
3. Sovra dichiarazione della superficie richiesta a premio anche dovuta a modifiche della base dati di

foto interpretazione del SIGC a seguito di applicazione del refresh.

8.2.13.3.2.9.2. Misure di attenuazione

1. Controllo informatico incrociato in fase di compilazione con la banca dati dell'Infocamere e con il fascicolo aziendale per la verifica del mantenimento dell'attività agricola.
2. Implementazione di metodi di verifica informatica tramite le applicazioni del SIAN.
3. A seguito di refresh attivare una nuova procedura di certificazione dei dati territoriali per effettuare una verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori.

8.2.13.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione "Indennità compensativa per le zone soggette a vincoli naturali significativi" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.13.3.2.9.1; in particolare i rischi collegati alla gestione (1,2,3,4) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di informatizzazione e modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.13.3.2.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.13.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'indennità prevista per la sottomisura 13.2 è riservata ai Comuni di cui all'allegato "PSR Liguria - Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 Reg. 1305/2013".

Il metodo utilizzato per il calcolo del livello di indennità è esplicitato nel documento allegato "ANALISI E GIUSTIFICATIVI DEI PREMI SULLA MISURA 13" ed è analogo a quello utilizzato per le zone montane della sottomisura 13.1.

Per il calcolo si è tenuto conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

La principale fonte dei dati utilizzata è la Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA); le aziende agricole che partecipano alla RICA sono classificate sulla base della loro appartenenza ai diversi Sistemi Agricoli individuati in regione.

Per le aziende zootecniche che producono latte, si deve tenere conto del fatto che il sostegno accoppiato per il settore latte, di cui all'art. 20 comma 4 del decreto ministeriale n. 6513 del 18/11/2014, è riservato alle zone di montagna, mentre nel caso di questa operazione si tratta di zone svantaggiate diverse dalle zone di montagna, che non possono quindi accedere al suddetto premio accoppiato..

Le altre forme di sostegno accoppiato di cui al decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 non sono applicabili al territorio della Liguria oppure non sono selettivi rispetto alle zone svantaggiate. In particolare:

- i pagamenti accoppiati per le carni bovina e ovi-caprina non sono selettivi nei confronti delle zone svantaggiate;
- i pagamenti accoppiati per i settori del frumento duro, colture proteiche e proteaginose non sono applicabili in Liguria e, negli altri casi, non sono selettivi nei confronti delle zone svantaggiate;
- in Liguria non sono presenti coltivazioni di riso, barbabietola da zucchero, pomodoro da destinare alla trasformazione;
- il pagamento accoppiato per il settore dell'olio d'oliva (art. 27 comma 1 del DM 18/11/2014) non è selettivo nei confronti delle zone svantaggiate;
- il pagamento accoppiato aggiuntivo per il settore dell'olio d'oliva (art. 27 comma 3 del DM 18/11/2014) non è applicabile in Liguria.

Il calcolo degli importi riportati nel documento allegato “ANALISI E GIUSTIFICATIVI DEI PREMI SULLA MISURA 13” è stato certificato dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA).

8.2.13.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

La superficie minima al di sopra della quale viene applicata la degressività dei pagamenti è indicata nella sezione 8.2.13.2.8; la metodologia utilizzata per il calcolo della degressività è indicata nel documento allegato “ANALISI E GIUSTIFICATIVI DEI PREMI SULLA MISURA 13”.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

La sottomisura si applica a livello di comune.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

La revisione della delimitazione delle aree ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, è stata articolata in due fasi.

- 1) Delimitazione dei Comuni per il criterio biofisico, con l'identificazione di Comuni Areas of Natural or other specific Constraints (ANC), in cui la predominanza del territorio agricolo (almeno il 60%), presenta uno svantaggio pedoclimatico o morfologico.
- 2) Fine tuning, al fine di escludere dalla designazione delle zone ANC, quelle aree in cui pur sussistendo vincoli naturali significativi, questi non comportano uno svantaggio economico, in termini

di maggiori costi e minori ricavi, per l'esercizio della pratica agricola rispetto alle aree ordinarie. A tal fine il superamento dell'handicap biofisico, è stato valutato a livello nazionale applicando le soglie definite a livello nazionale e riportate nel documento "Il fine-tuning delle zone agricole soggette a vincoli naturali [art. 32.3, Reg. (UE) n. 1305/2013] - Linee Guida Nazionali - Aprile 2020".

1) Delimitazione dei Comuni per il criterio biofisico.

La metodologia di delimitazione per il criterio biofisico proposta dall'Italia (i cui primi risultati sono stati illustrati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF) alle Regioni in data 28/02/2017), su sollecitazione del Joint Research Centre (JRC) e della Direzione Generale (DG) Agri della Commissione europea, è stata adattata, a seguito di una serie di interlocuzioni (in particolare con JRC), nel corso delle quali sono stati richiesti aggiustamenti, nuove elaborazioni e ulteriori specificazioni sui risultati.

Il processo di revisione condotto per la caratterizzazione delle aree agricole, tiene conto pertanto delle indicazioni metodologiche, formulate da JRC e dalla Commissione Europea di concerto con lo Stato Membro

L'applicazione di questo approccio, conforme al documento "Updated common biophysical criteria to define natural constraints for agriculture in Europe - Definition and scientific justification for the common biophysical criteria (JRC Scientific and Technical Report 2014 - EUR 26638 EN)", ha consentito l'identificazione dei Comuni italiani ANC, in cui la predominanza del territorio agricolo (almeno il 60%) presenta le caratteristiche per la loro delimitazione.

La metodologia per il calcolo si basa sull'utilizzo di due distinte strutture:

- griglia con celle di 500x500m per la spazializzazione dei criteri biofisici "clima e clima - suolo" e "suolo";
- griglia con celle di 20x20m per il calcolo del criterio "pendenza" e per la stima della superficie agricola comunale.

Alla definitiva condivisione della metodologia proposta, si è giunti in data 14 maggio 2019 quando, per il tramite dei servizi della Commissione europea, in un proprio documento, JRC ha specificato le ultime integrazioni necessarie per l'accettazione della metodologia. Tali integrazioni sono state recepite nel documento conclusivo inviato in data 28 maggio, unitamente alle risposte puntuali alle osservazioni di JRC.

Le risultanze dell'applicazione di tali griglie sono state utilizzate dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA), per la successiva fase di elaborazione del fine tuning.

2) Fine tuning.

Le simulazioni sono state avviate già a partire da novembre 2018, applicando una metodologia nazionale elaborata dal CREA e perfezionata a seguito dei successivi confronti con le Amministrazioni regionali e la DG Agri. Gli elenchi finali dei Comuni ai fini della proposta di elaborazione per la delimitazione biofisica sono stati inviati alle Regioni in data 11 aprile 2019.

Il documento relativo alla metodologia nazionale di fine tuning e l'elenco dei Comuni risultanti ANC a completamento del processo, sono stati condivisi con le Regioni nel corso di una riunione, il 6 giugno 2019. A tale riunione è seguita una serie di incontri bilaterali con numerose Regioni, tra cui anche la Liguria.

Dette interlocuzioni hanno determinato un ulteriore aggiustamento complessivo della metodologia e una

verifica per alcune Regioni delle procedure di trattamento dei dati che hanno dato luogo a variazioni nell'elenco dei Comuni ANC. In particolare, la modifica alla metodologia, successivamente estesa a tutte le Regioni interessate, ha riguardato l'esclusione dal calcolo delle Produzioni Standard (PS) degli allevamenti avicoli a carattere industriale e senza terra e l'esclusione dei Comuni risicoli, tra quelli soggetti a vincoli di drenaggio, in cui per la coltivazione viene praticata la tecnica dell'allagamento.

L'elenco emendato è stato trasmesso alle Regioni e alla Conferenza Stato - Regioni a gennaio 2020.

A questa fase è seguito un intenso confronto tecnico tra CREA e DG Agri che ha portato alla definizione del documento "Il fine tuning delle zone agricole soggette a vincoli naturali [art. 32.3, Reg. (UE) n. 1305/2013] - Linee Guida Nazionali - Aprile 2020" e all'invio formale alla Commissione europea da parte del MIPAAF della metodologia e dell'elenco dei Comuni designati (15 aprile 2020).

L'approvazione della delimitazione da parte dei Servizi della Commissione è stata comunicata al MIPAAF il 19 maggio 2020. Il MIPAAF con DM n. 6277 del 8 giugno 2020, ha formalmente adottato "...la metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e l'elenco dei comuni e dei fogli di mappa interessati...

Con il fine tuning è stato valutato a livello nazionale il superamento dell'handicap biofisico a livello di Comune intero, facendo riferimento alle casistiche e agli indicatori riportati di seguito:

superamento del vincolo naturale per effetto di investimenti (indicatori strutturali):

- standard output (valore della PS), utilizzato per verificare il superamento di tutti i criteri biofisici;
- livestock density (densità bestiame), utilizzato per verificare il superamento di tutti i criteri biofisici, ad eccezione del "dryness";
- special management practices - risce (pratiche di coltivazione del riso), utilizzato per verificare il superamento del criterio biofisico "limited soil drainage";

superamento del vincolo naturale per effetto di attività economiche (indicatori economici):

- irrigation (irrigazione), utilizzato per verificare il superamento del criterio biofisico "dryness";
- greenhouses (serre), utilizzato per verificare il superamento dei criteri biofisici "low temperature" e "dryness".

Gli indicatori sono stati individuati a livello nazionale sulla base della loro rilevanza e fattibilità e valorizzati a partire dalla ricognizione delle fonti statistiche e amministrative disponibili per l'intero territorio italiano utili al processo di fine tuning.

Metodologia e fonti per il calcolo degli indicatori utilizzati per la valutazione dei singoli criteri sono riportate nel già citato documento "Il fine-tuning delle zone agricole soggette a vincoli naturali [art. 32.3, Reg. (UE) n. 1305/2013] - Linee Guida Nazionali - Aprile 2020".

I criteri utilizzati per il fine tuning e la loro combinazione con i relativi indicatori biofisici sono riepilogati nella tabella 1.

Tabella 1 - Elenco dei criteri di fine-tuning utilizzati e dei corrispondenti indicatori biofisici

Criterio	Indicatore biofisico	Valore Soglia
Low temperature	Standard output	80% PS med. naz (3.587,45 euro)
	Livestock density	0,8 UBA/ha
	Greenhouses	<=50% sup. serre/SAU
Dryness	Standard output	80% PS med. naz (3.587,45 euro)
	Irrigation	<=50% sup. irrig/sup.agr.
	Greenhouses	<=50% sup. serre/SAU
Excess soil moisture	Standard output	80% PS med. naz (3.587,45 euro)
	Livestock density	0,8 UBA/ha
Limited soil drainage	Standard output	80% PS med. naz (3.587,45 euro)
	Livestock density	0,8 UBA/ha
	Special management practices- Rice	<=50% sup. risicola/SAU
Unfavourable texture and stoniness	Standard output	80% PS med.naz (3.587,45 euro)
	Livestock density	0,8 UBA/ha
Shallow rooting depth	Standard output	80% PS med. naz (3.587,45 euro)
	Livestock density	0,8 UBA/ha
Poor chemical properties	Standard output	80% PS med. naz (3.587,45 euro)
	Livestock density	0,8 UBA/ha
Steep slope	Standard output	80% PS med. naz (3.587,45 euro)
Several criteria present	Standard output	80% PS med. naz (3.587,45 euro)
	Livestock density	0,8 UBA/ha
	Irrigation	<=50% sup. irrig/sup.agr
	Greenhouses	<=50% sup. serre/SAU
	Special management practices- Rice	<=50% sup. risicola/SAU

Il singolo Comune per essere considerato rispondente alle specifiche di cui all'articolo 32, comma 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, deve soddisfare i requisiti relativi a tutti gli indicatori sopra individuati.

Il medesimo approccio, su richiesta delle Regioni interessate, è stato applicato anche ai Comuni parzialmente montani ai fini della delimitazione di porzioni di territorio comunale (afferenti a fogli di mappa catastali non montani e rispondenti alle specifiche di cui all'articolo 32, comma 4, del regolamento

(UE) n. 1305/2013, come soggette a vincoli naturali significativi e documentati.

Ciò consente alla Liguria di proporre la designazione come zone soggette a vincoli naturali di porzioni di territorio in cui insistono vincoli ambientali significativi oppure, alternativamente, qualora ne ricorrano le caratteristiche, di riclassificare l'intera parte del comune non classificata come montana come area soggetta a vincoli naturali significativi diversa dalle zone montane.

La proposta della Regione Liguria di integrazione delle aree svantaggiate ex articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/99 - Aree attualmente classificate come svantaggiate diverse dalle aree di montagna, è quindi articolata in due parti:¶

- riconoscimento come zona ANC di tutti quei Comuni attualmente considerati interamente “**non svantaggiati**” per i quali l'intera superficie rispetta i criteri individuati a seguito dell'applicazione della metodologia nazionale. Si tratta di 27 Comuni, per una SAU complessiva di 4.332,90 ettari (dato del Censimento agricoltura 2010) che si vanno ad aggiungere a Piana Crixia, unico Comune precedentemente riconosciuto con SAU pari a 430 ettari (dato Censimento agricoltura 2010);¶
- riconoscimento come zona ANC, della porzione di superficie di tutti quei Comuni attualmente considerati “**parzialmente svantaggiati**” nel solo caso in cui tutti i fogli di mappa non classificati ex articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99 - Aree classificate come montagna, rispettino le condizioni di cui alla metodologia nazionale. Si tratta di 8 Comuni, per una SAU complessiva di circa 461 ettari (stimati sulla base della superficie dei fogli di mappa interessati).¶

8.2.13.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Nel periodo di programmazione 2007-2013 non sono emerse problematiche rilevanti nella valutazione del tasso di errore.

Si evidenziano tuttavia questi elementi di rischio:

1. Controllo delle UBA sulla Banca Dati Nazionale (ovi caprini).
2. Rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'attività agricola minima.
3. Verifica del sistema di produzione dell'azienda.
4. Sovra dichiarazione della superficie richiesta a premio anche dovuta a modifiche della base dati di foto interpretazione del SIGC a seguito di applicazione del refresh.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

1. Implementazione sulla BDN di meccanismi di rilevazione degli ovicapri
2. Controllo informatico incrociato in fase di compilazione con la banca dati dell'Infocamere e con il fascicolo aziendale.
3. Implementazione di metodi di verifica informatica tramite le applicazioni del SIAN.
4. A seguito di refresh attivare una nuova procedura di certificazione dei dati territoriali per effettuare una verifica preventiva dei dati di superficie che successivamente verranno dichiarati dagli agricoltori.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione "Indennità compensativa per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.13.4.1; in particolare i rischi collegati alla gestione (1,2,3,4) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di informatizzazione e modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.13.4.2.

In conclusione, considerato i rischi connessi all'attuazione di questo tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore - l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

8.2.13.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia utilizzata per il calcolo del premio è indicata nel documento allegato "ANALISI E GIUSTIFICATIVI DEI PREMI SULLA MISURA 13".

I calcoli sono stati certificati dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA).

8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

La zonizzazione delle aree svantaggiate per la Regione Liguria è definita dalla direttiva n.273/1975 e ripresa dal regolamento CE n.1257/1999 che ha raggruppato le zone svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 268/1975 in tre tipologie: - zone di montagna (art.18 del regolamento); - zone minacciate da spopolamento (art. 19); - zone con svantaggi naturali specifici (art. 20). Per la Regione Liguria non sono state delimitate zone con svantaggi naturali specifici (art. 20).

Con il PSR 2007/2013 sono state inoltre aggiunte alle zone montane di cui all'art. 32 comma 1 lettera a) del

Reg. (UE) n°1305/2013 le seguenti zone:

- Comune della **Spezia**: la zona “Tramonti di Biassa e Campiglia” che si estende sul versante costiero tra i Comuni di **Riomaggiore** e **Portovenere**. (Porzione del territorio individuato dai fogli di mappa da 77 a 83, da 85 ad 88, da 90 a 96 del comune de La Spezia).
- Comune di **Riomaggiore**: La parte del territorio comunale non già precedentemente classificata montana.
- Comune di **Ventimiglia**: la parte del foglio 55 posta a nord della S.S. 1 Aurelia.

Per il Programma di sviluppo rurale 2014-2020, la Regione Liguria individua:

- come **zone montane** di cui all’art. 32 comma 1 lettera a) del Reg. (UE) n°1305/2013 tutte le zone già individuate dalla direttiva CE n. 273/1975 e dal PSR 2007/2013;
- come **zone soggette a vincoli naturali significativi**, diversi dalle zone montane di cui all’art. 32 comma 1 lettera b) del Reg. (UE) n° 1305/2013 i Comuni di cui all’allegato “PSR Liguria - Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all’art. 32 Reg. 1305/2013”.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità amministrativa locale applicata per la designazione delle zone montane e delle zone svantaggiate è il Comune (LAU2) e solo in pochi casi la parte di Comune. Nell’ultimo caso la designazione interessa l’intero foglio catastale.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Le informazioni relative al calcolo della degressività sono contenute nella sezione dei giustificativi delle indennità.

8.2.13.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Le zone soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane fanno attualmente riferimento a quanto riportato nell’allegato “PSR Liguria - Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all’art. 32 Reg. 1305/2013”.

8.2.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.14.1. Base giuridica

- Articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Articolo 10 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie.
- Articolo 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Fabbisogni:

La misura 14 risponde al pertinente fabbisogno individuato in seguito all'analisi SWOT così codificato:

- “F24: Miglioramento dell'integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita diretta”.

Descrizione della misura:

La misura 14 persegue principalmente l'obiettivo di migliorare le condizioni di benessere degli animali per le aziende del settore zootecnico. Il benessere animale è una tematica rilevante per il consumatore moderno attento ai metodi di allevamento, poiché la ricerca scientifica ha dimostrato che da animali allevati in condizioni di benessere derivano prodotti di migliore qualità.

I pagamenti per il benessere degli animali sono concessi esclusivamente agli agricoltori, in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, che si impegnano volontariamente a realizzare operazioni consistenti per il benessere degli animali nei settori di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 807/2014.

Il sostegno riguarda solo quegli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti requisiti obbligatori nonché dell'ordinarietà.

Il benessere si realizza attraverso forme di allevamento che prevedono un insieme di condizioni specifiche di vita per l'animale, così come indicate all'art. 10 del Reg. delegato (UE) della Commissione n.807/2014, quali:

- a. acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;
- b. condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;
- c. accesso all'esterno;

- d. pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

L'applicazione degli impegni per il benessere nell'azienda zootecnica rispetto alle baseline obbligatorie o all'ordinarietà genera maggiori costi o minori ricavi che vengono compensati dal premio. Vengono compensate dalla presente misura le attività messe in atto e finalizzate ai seguenti obiettivi:

- fornire acqua e cibo in modalità più consone al fabbisogno naturale riducendo la competizione tra gli animali.
- ammodernare le condizioni di stabulazione degli animali mediante l'aumento degli spazi disponibili, la ventilazione e la disponibilità di luce naturale.
- permettere l'accesso degli animali all'esterno.

La presente misura interessa gli allevatori di bovini, ovini e caprini, suini ed avicoli.

L'ampliamento a queste due ultime specie rispetto al precedente periodo di programmazione è dovuto al fatto che negli ultimi anni si è avuto un accresciuto interesse per le produzioni derivanti dall'allevamento di suini e di avicoli a seguito delle richieste del mercato orientate al consumo di prodotti locali.

I dati estrapolati dalle banche dati zootecniche evidenziano tuttavia la presenza di allevamenti principalmente di piccole dimensioni (consistenza inferiore alle 5 UBA).

Da ciò deriva la necessità di applicare impegni per il benessere animale anche a questi allevamenti che per lo più sono a conduzione familiare ed applicano condizioni di allevamento che si limitano all'ordinarietà e ad uniformarsi alle indicazioni di legge.

Focus area:

La misura si collega alla focus area 3a), in quanto è inerente alla qualificazione delle produzioni nel rapporto con il consumatore, valorizzando tra le altre caratteristiche anche l'aspetto etico del prodotto, molto sentito dai consumatori più consapevoli.

Obiettivi trasversali:

- Innovazione

In quanto il benessere degli animali permette indirettamente un miglioramento della qualità dell'impresa zootecnica in termini di maggiore professionalità degli operatori, contribuendo all'obiettivo dell'innovazione.

La misura prevede la sottomisura 14.1

Definizioni rilevanti

Per le finalità di questa misura, sono date le seguenti definizioni:

- *Stabulazione libera*: Stabulazione che consiste nel tenere il bestiame nei locali stallini, appositamente attrezzati, in cui possa muoversi liberamente
- *UBA*: unità di bestiame adulto secondo la definizione di cui al capitolo 8.

- *BDN Zootecnica*: Banca Dati Nazionale informatizzata degli allevamenti e dei capi allevati.
- *Vitello*: (ex Decreto Legislativo 07/07/2011 n.126): un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi.

Combinazione con altre misure.

Nell'attuazione del programma, la misura 14 può essere combinata con le altre sottomisure:

- M03.01 - Supporto all'adesione ai sistemi di qualità;
- M04.01 - Supporto agli investimenti nelle aziende agricole.

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. M14.01 - Pagamenti per il benessere degli animali

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione promuove un livello di benessere degli animali che va al di là delle prescrizioni obbligatorie stabilite a norma del titolo VI, capo I del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e di quanto previsto dalla normativa nazionale attualmente in vigore e dall'ordinarietà.

Si intende intervenire sui fattori direttamente correlati al raggiungimento del benessere in allevamento, andando ad ricercare un utilizzo più adeguato alle necessità degli animali, di spazi, strutture ed attrezzature.

Eventuali necessità in termini di investimenti possono essere soddisfatti dalla misura 4.1 nel rispetto dei criteri di ammissibilità e degli obblighi previsti dalla misura stessa.

Inoltre la possibilità di accedere all'esterno in spazi correttamente gestiti è altresì importante per permettere agli animali di muoversi e di nutrirsi liberamente e di manifestare naturali comportamenti sociali con gli altri soggetti allevati.

Gli impegni previsti dalla misura sono tre e sono indipendenti:

- **Impegno 1- acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia:** che prevede, differenziati per ogni specie (eccetto che per gli avicoli), interventi su strutture per alimentazione ed abbeverata. La fornitura di acqua e cibo per bovini, ovini, caprini e suini deve avvenire mediante attrezzature sovradimensionate rispetto al numero di animali allevati per ridurre al minimo la competizione tra i soggetti.
- **Impegno 2- condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale:** per avere diritto al premio i beneficiari devono allevare i propri animali fornendo loro spazi maggiori rispetto a

quanto previsto dalla normativa o in assenza di vincoli normativi rispetto alle buone prassi di allevamento in Liguria. L'impegno inoltre prevede per tutte le specie eccetto gli avicoli, che tali spazi beneficino di luce naturale durante il giorno e di ventilazione che permetta una elevata qualità dell'aria nell'ambiente di stabulazione.

- **Impegno 3 – Accesso all'esterno:** che interviene sulla fruizione e sul dimensionamento delle aree esterne. Gli animali devono poter beneficiare di spazi all'esterno le cui superfici devono essere di ampiezza superiore rispetto alla baseline. Tali superfici devono essere costantemente accessibili, e fruibili a volontà dell'animale.

Definizione puntuale degli impegni per specie animale:

BOVINI																	
Costo di transazione	Si stima un costo di transazione ricondotto al 20% dell'importo del premio 60 euro annui, che riferiti ad una stalla media a stabulazione libera di 23 UBA dà un importo di +2,61 euro/UBA/anno																
Impegno 1- acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia																	
Punto di intervento	Ordinarietà	Baseline e (Norme)	Baseline (Spiegazione)	Modalità di Controllo	Effetti economici (variazione dei costi)												
<p>Disponibilità di acqua secondo i fabbisogni naturali riducendo lo stress da competizione:</p> <p>Devono essere presenti abbeveratoi a livello costante dell'acqua dimensionati come da sottostante tabella i cui valori sono derivanti dalle buone pratiche zootecniche:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Misura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero massimo di capi per abbeveratoio (di capienza > a 50 litri):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vacca in lattazione</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Bovino oltre 24 mesi (eccetto vacca in lattazione)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Vitello</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Bovino da ingrasso/rimonta da 6 a 24 mesi</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	Parametro	Misura	Numero massimo di capi per abbeveratoio (di capienza > a 50 litri):		Vacca in lattazione	9	Bovino oltre 24 mesi (eccetto vacca in lattazione)	12	Vitello	14	Bovino da ingrasso/rimonta da 6 a 24 mesi	14	<p>L'ordinarietà in Liguria vede nella stragrande maggioranza dei casi stalle a stabulazione fissa con abbeveratoi a tazzetta a pressione 1/2 capi.</p> <p>Per le stalle a stabulazione libera la prassi prevede abbeveratoi a tazzetta non a livello costante di acqua.</p> <p><i>(Fonte: Regione Liguria 2015)</i></p>	<p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.</p> <p>Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della</p>	<p>Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.</p> <p>Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.</p> <p>Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi</p>	<p>Verifica delle strutture di abbeverata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il lavoro aggiuntivo per la gestione delle attrezzature incrementate e per l'offerta di acqua e cibo viene valutato in 2 min./UBA/giorno*365 giorni*costo orario del lavoratore (10 euro/h) = +121,67 euro/UBA/anno
Parametro	Misura																
Numero massimo di capi per abbeveratoio (di capienza > a 50 litri):																	
Vacca in lattazione	9																
Bovino oltre 24 mesi (eccetto vacca in lattazione)	12																
Vitello	14																
Bovino da ingrasso/rimonta da 6 a 24 mesi	14																

Numero capi per 1 m di fronte di abbeveratoio collettivo:		direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"	ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.			
Vacca in lattazione	12					Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi
Bovino oltre 24 mesi (eccetto vacca in lattazione)	18					
Vitello	24					
Bovino da ingrasso/rimonta da 6 a 24 mesi	19					
(Fonte: Regione Liguria 2015)		Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.			

			dell'acqua destinati ai vitelli. Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere.										
<p>Disponibilità di cibo secondo i fabbisogni naturali riducendo lo stress da competizione:</p> <p>La rastrelliera deve avere il 10% dei posti in più rispetto ai capi allevati e dimensionata secondo i seguenti valori ottimali derivanti dalle buone pratiche zootecniche:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Misura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bovino oltre 24 mesi</td> <td>0,70 m/capo</td> </tr> <tr> <td>Vitello</td> <td>0,34 m/capo</td> </tr> <tr> <td>Bovino da ingrasso/rimonta da 6 a 24 mesi</td> <td>0,50 m/capo</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Fonte: Regione Liguria 2015)</p>	Categoria	Misura	Bovino oltre 24 mesi	0,70 m/capo	Vitello	0,34 m/capo	Bovino da ingrasso/rimonta da 6 a 24 mesi	0,50 m/capo	<p>L'ordinarietà in Liguria prevede animali ritenuti e cibo distribuito 2 volte/die in mangiatoie frontali all'animale dove è più facile il deterioramento dell'alimento.</p> <p>Per la stabulazione libera i posti in rastrelliera sono pari al numero di capi.</p> <p>(Fonte: Regione Liguria 2015)</p>	<p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguarda la protezione degli animali negli allevamenti.</p> <p>Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE</p>	<p>Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.</p> <p>Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.</p> <p>Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.</p>	<p>Verifica delle strutture di alimentazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il lavoro aggiuntivo per la gestione delle attrezzature incrementate e per l'offerta di acqua e cibo viene valutato in 2 min./UBA/giorno*365 giorni*costo orario del lavoratore (10 euro/h)= già quantificato o nella voce precedente
Categoria	Misura												
Bovino oltre 24 mesi	0,70 m/capo												
Vitello	0,34 m/capo												
Bovino da ingrasso/rimonta da 6 a 24 mesi	0,50 m/capo												

		<p>relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"</p> <p>Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126</p> <p>Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.</p> <p>Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 331</p> <p>"Attuazione della direttiva 97/2/CE</p> <p>E relativa</p>	<p>Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi</p> <p>Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.</p> <p>Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli.</p> <p>Ai vitelli deve essere</p>		
--	--	---	--	--	--

		alle norme minime per la protezione dei vitelli"	somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere.																							
Impegno 2- condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale																										
Disponibilità di spazio utile per gli animali: Aumento del 15% dei valori di spazio indicati dalle normative cogenti (vitelli) o per le altre categorie rispetto alla sottostante tabella riportante i valori delle buone pratiche zootecniche:		Gli allevamenti liguri mettono a disposizione per i vitelli le superfici previste dalla legge. Per gli altri bovini abbiamo di regola l'allevamento a stabulazione fissa mentre nel caso della stabulazione libera le superfici disponibili sono:		Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 331 "Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli" Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che	Le superfici minime di legge per i vitelli (bovini fino al 6° mese di età) sono definite dal D.L. 126/2011 e si riepilogano nella sotto stante tabella.	Planimetria dei fabbricati e registro di stalla.	L'aumento delle superfici genera costi aggiuntivi di gestione manutenzione e pulizia. Tale importo viene calcolato come perdita di reddito usando come riferimento il Margine Lordo dell'allevamento in Liguria (Dati RICA 2008/2012) che indica per che l'UBA da carne un Margine Lordo di 688 euro e per l'UBA da latte un Margine Lordo di 1483 euro. Viene impiegato un valore ponderato di euro 886,75 (1483*25%+688*75%) Considerando che l'aumento richiesto del 15% corrisponde ad una diminuzione del Margine Lordo del 13%, anche utilizzando il valore più basso																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Superficie (m2/capo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Bovino oltre 24 mesi</td> <td>6,0</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Superficie (m2/capo)	Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi					4,0	Bovino oltre 24 mesi	6,0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Superficie (m2/capo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>Bovino oltre 24 mesi</td> <td>4,0</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Superficie (m2/capo)	Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	2,5	Bovino oltre 24 mesi	4,0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Peso vivo (kg/capo)</th> <th>Superficie (m2/capo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vitello</td> <td>Fino a 150</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Vitello</td> <td>Oltre 150 fino a 220</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td>Vitello</td> <td>Oltre 220</td> <td>1,8</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Peso vivo (kg/capo)	Superficie (m2/capo)	Vitello	Fino a 150	1,5	Vitello	Oltre 150 fino a 220
Categoria	Superficie (m2/capo)																									
Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	4,0																									
Bovino oltre 24 mesi	6,0																									
Categoria	Superficie (m2/capo)																									
Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	2,5																									
Bovino oltre 24 mesi	4,0																									
Categoria	Peso vivo (kg/capo)	Superficie (m2/capo)																								
Vitello	Fino a 150	1,5																								
Vitello	Oltre 150 fino a 220	1,7																								
Vitello	Oltre 220	1,8																								
(Fonte: Regione Liguria 2015)		(Fonte: Regione Liguria 2015)		Per il bovino oltre i 6 mesi di età la normativa non stabilisce alcun parametro riguardo allo spazio minimo necessario per gli animali in allevamento.																						

		<p>stabilisc e le norme minime per la protezio ne dei vitelli</p> <p>Decret o Legisla tivo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazi one della direttiv a 2008/11 9/CE che stabilisc e le norme minime per la protezio ne dei vitelli.</p>			<p>dei due si ottiene un costo per l'impegno di 886,75 *0,13 = + 115,28 euro/UBA/anno</p>				
<p>Ventilazione dei locali: E' necessario che la stalla garantisca almeno il 90% della ventilazione ottimale la cui definizione deriva dalle buone pratiche zootecniche (Fonte: Regione Liguria 2015) e riportata nella seguente tabella:</p> <table border="1"> <tr> <td>Categ oria</td> <td>Ventila zione necessa ria per</td> <td>Super ficie teoric a di</td> <td>Diam etro apert ura</td> </tr> </table>	Categ oria	Ventila zione necessa ria per	Super ficie teoric a di	Diam etro apert ura	<p>L'ordinarietà prevede la stabulazione fissa con aperture a camino mediamente sottodimensionate rispetto ai valori ottimali o a parete che oltre che sottodimensionate non sono di regola correttamente posizionate per generare effetto</p>	<p>Diretti va 98/58/C E del Consigl io del 20 luglio 1998 riguard ante la protezio ne degli animali negli allevam</p>	<p>La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.</p>	<p>Quantific azione della ventilazio ne mediante verifica della superfici e delle aperture nei locali stallini.</p>	<p>Nessuno</p>
Categ oria	Ventila zione necessa ria per	Super ficie teoric a di	Diam etro apert ura						

	capo (m3/ora)	entrata dell'aria in m2 per capo (uguale a quella di uscita)	per effetto camino (m)	vento. (Fonte: Regione Liguria 2015)			enti Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"
				Categoria	Superficie di apertura a parete totale (mq)	Diametro apertura per effetto camino (m)	
Vitello	240	0,08	0,10				
Bovino da ingrasso/rimonta da 6 a 24 mesi	590	0,21	0,16	Vitello	0,05	0,05	
				Bovino da ingrasso/rimonta da 6 a 24 mesi	0,15	0,10	
Bovino oltre 24 mesi (eccetto vacca in lattazione)	760	0,26	0,18	Bovino oltre 24 mesi (eccetto vacca in lattazione)	0,15	0,10	
				Vacca in lattazione	0,2	0,10	
<p>Si deve adottare la ventilazione su due lati della stalla o sul tetto al fine di creare il cosiddetto effetto vento” o “camino. Tali sistemi devono consentire il continuo ricambio dell’aria in tutte le stagioni.</p>							

Impegno 3 – Accesso all'esterno

Disponibilità costante di aree delimitate che permettano l'accesso all'aperto a desiderio dell'animale dimensionate secondo valori tabulati, per tipologia di animale:

Gli spazi all'aperto delimitati, devono essere in costante collegamento con la stalla accessibili in qualunque momento a desiderio dell'animale.

Tali aree hanno un proprio dimensionamento e non concorrono alla definizione delle superfici di stalla.

Esse devono essere dimensionate prevedendo almeno un aumento del 15% dei valori di spazio indicati dalle buone pratiche zootecniche (Fonte: Regione Liguria 2015) per le diverse categorie di animali e riportati nella seguente tabella:

La stalla ligure convenzionale non prevede aree all'aperto che siano in costante rapporto con la stalla e pertanto fruibili a volontà dell'animale.

(Fonte: Regione Liguria 2015)

Non vi sono riferimenti normativi cogenti.

Misurazioni delle superfici all'aperto disponibili per gli animali

Le aree all'aperto necessitano di tempi di manutenzione e gestione generando un lavoro aggiuntivo.

2min./UBA/giorno
*365 giorni*costo orario del lavoratore (10 euro/h) =+**121,67 euro/UBA/anno**

Parametro	Misura (m2/capo)
Paddock pavimentato:	
Vitello	2,2
Bovino da ingrasso/rimonta da 6 a 24 mesi	3,0
Bovino oltre 24 mesi	4,0
Paddock misto (pavimento + terra battuta):	
Vitello	4,3

Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	6,0					
Bovino oltre 24 mesi	8,0					
Paddock in terra battuta:						
Vitello	6,5					
Bovino da ingrasso/ rimonta da 6 a 24 mesi	9,5					
Bovino oltre 24 mesi	12,0					

OVINI E CAPRINI

un costo di transazione ricondotto al 20% dell'importo del premio 46,00 euro annui, che riferiti ad una stalla r
+2,71 euro/UBA/anno

Impegno 1- acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia

Ordinarietà		Baseline (Norme)	Baseline (Spiegazione)	Modalità di Controllo
ia la stalla tipo ha il seguente capi/abbeveratoio:		Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.	Verifica delle strutture di abbeverata
Categoria	Numero capi per abbeveratoio (di capienza > a 50 litri):			
gnelli/capretti	35			
/capra ariete/becco	30	Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"	Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.	
gione Liguria 2015)			Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.	

		Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.	
<p>rastrrelliera sono di regola pari al di capi.</p> <p><i>(Regione Liguria 2015)</i></p>	<p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"</p>	<p>Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.</p> <p>Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.</p> <p>Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.</p> <p>Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.</p>	<p>Verifica delle strutture di alimentazione</p>

Impegno 2- condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale

DISPONIBILITÀ' DI SPAZIO UTILE PER GLI ANIMALI:

Disponibilità di spazio utile per gli animali ricavato aumentando del 50% quanto indicato nella sottostante tabella dalle buone pratiche zootecniche (Fonte: Regione Liguria 2015):

Categoria	Superficie (m2/capo)
Agnello/capretto	0,6
Pecora/capra	1,0
Ariete/becco	2,5

Abbiamo di regola che le superfici disponibili per gli animali sono:

Categoria	Superficie (m2/capo)
Agnello/capretto	0,4
Pecora/capra	0,8
Ariete/becco	2,0

(Fonte: Regione Liguria 2015)

La normativa non stabilisce alcun parametro riguardo allo spazio minimo disponibile per gli animali.

Planimetria dei fabbricati e registro di stalla.

L'aumento delle superfici genera costi aggiuntivi di gestione manutenzione e pulizia. Tale importo viene calcolato come perdita di reddito usando come riferimento il Margine Lordo dell'allevamento in Liguria; Per rispettare la quantità di spazio per UBA richiesta all'impegno occorre ridurre il numero di animali allevati. Pertanto a parità di spazio di stalla gli animali devono essere ridotti del 33% con una perdita di redditività pari a:

Variazione Margine Lordo ovcapri: $601 \text{ euro/UBA} * 0,33 = +198,33 \text{ euro/UBA/anno}$

VENTILAZIONE DEI LOCALI: E' necessario che la stalla garantisca almeno il 90% della ventilazione ottimale la cui definizione deriva dalle buone pratiche zootecniche (Fonte: Regione Liguria 2015) e riportata nella seguente tabella:

Categoria	Ventilazione necessaria per capo (m3/ora)	Superficie teorica di entrata dell'aria in m ² per capo (uguale a quella di uscita)	Diametro apertura per effetto camino (m)
Agnello/capretto	84	0,03	0,04
Pecora/capra ariete/becco	116	0,04	0,05

Si deve adottare la ventilazione su due lati della stalla o sul tetto al fine di creare il cosiddetto "effetto vento" o "camino. Tali sistemi devono consentire il continuo ricambio dell'aria in tutte le stagioni.

L'ordinarietà prevede aperture a camino sottodimensionate rispetto ai valori ottimali o a parete non correttamente dimensionate e posizionate per generare effetto vento.

Categoria	Superficie di apertura a parete totale (mq)	Diametro apertura per effetto camino (m)
Agnello/capretto	0,02	0,03
Pecora/capra ariete/becco	0,03	0,04

(Fonte: Regione Liguria 2015)

Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

Misurazione della superficie delle aperture dei locali stallini.

Nessuno

<p>DISPONIBILITA' DI LUCE NATURALE:</p> <p>E' necessario prevedere un rapporto ottimale tra superficie delle finestre e area dei locali il cui valore derivante dalle buone pratiche zootecniche (Fonte: Regione Liguria 2015) deve essere superiore a 0,05.</p>	<p>In ordinario la stalla in Liguria ha un valore di rapporto superfici finestre/superfici pavimento pari a 0,03. (Fonte: Regione Liguria 2015)</p>	<p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"</p>	<p>Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).</p> <p>Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.</p>	<p>Misurazione della superficie delle aree finestrate dei locali stallini.</p>	<p>Nessuno</p>
---	--	--	--	---	----------------

Impegno 3 – Accesso all'esterno

<p>DISPONIBILITA' COSTANTE DI AREE DELIMITATE CHE PERMETTANO L'ACCESSO ALL'ESTERNO A DESIDERIO DELL'ANIMALE DIMENSIONATE SECONDO VALORI TABULATI, PER TIPOLOGIA DI ANIMALE:</p> <p>Gli spazi all'aperto delimitati, devono essere in costante collegamento con la stalla accessibili in qualunque momento a desiderio dell'animale. Tali aree hanno un proprio dimensionamento e non concorrono alla definizione delle superfici di stalla.</p> <p>Esse devono essere dimensionate prevedendo almeno un aumento del 50% dei valori di spazio indicati dalle buone pratiche zootecniche (Fonte: Regione Liguria 2015) per le diverse categorie di animali e riportati nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="253 1528 545 1856"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Misura (m2/capo)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Paddock pavimentato:</td> </tr> <tr> <td>Agnelli/capretti</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Pecora/capra</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Paddock misto (pavimento + terra)</td> </tr> <tr> <td>Agnelli/capretti</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>Pecora/capra</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Paddock in terra battuta:</td> </tr> <tr> <td>Agnelli/capretti</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Pecora/capra</td> <td>3,0</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Misura (m2/capo)	Paddock pavimentato:		Agnelli/capretti	0,5	Pecora/capra	1,0	Paddock misto (pavimento + terra)		Agnelli/capretti	1,0	Pecora/capra	2,0	Paddock in terra battuta:		Agnelli/capretti	1,5	Pecora/capra	3,0	<p>La stalla ligure convenzionale non prevede aree all'aperto che siano in costante rapporto con la stalla e pertanto fruibili a volontà dell'animale.</p> <p>(Fonte: Regione Liguria 2015)</p>	<p>Non vi sono riferimenti normativi cogenti.</p>		<p>Misurazione delle superfici all'esterno disponibili per gli animali</p>	<p>Le aree all'aperto necessitano di tempi di manutenzione e gestione generando un lavoro aggiuntivo.</p> <p>Tempo lavoro (1 min./UBA/ giorno)</p> <p>1min./UBA/giorno*365 *costo orario del lavoratore (10 euro/h) = +60,83 euro/UBA/anno</p>
Categoria	Misura (m2/capo)																								
Paddock pavimentato:																									
Agnelli/capretti	0,5																								
Pecora/capra	1,0																								
Paddock misto (pavimento + terra)																									
Agnelli/capretti	1,0																								
Pecora/capra	2,0																								
Paddock in terra battuta:																									
Agnelli/capretti	1,5																								
Pecora/capra	3,0																								

SUINI

Costo di transazione	Si stima un costo di transazione ricondotto al 20% dell'importo del premio pari a 56,00 euro annui, che riferiti ad una azienda media a stabulazione libera di 10 UBA dà un importo di +5,60 euro/UBA/anno
-----------------------------	---

Impegno 1- acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia

Punto di intervento	Ordinarietà	Baseline (Norme)	Baseline (Spiegazione)	Modalità di Controllo	Effetti economici (variazione dei costi)																											
<p>DISPONIBILITA' DI ACQUA SECONDO I FABBISOGNI NATURALI RIDUCENDO LO STRESS DA COMPETIZIONE:</p> <p>Dimensionamento dei punti di abbeverata almeno secondo quanto riportato nella seguente tabella:</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Numero massimo capi per 1 abbeveratoio a imbocco (succhiotto):</th> </tr> <tr> <td>Suinetti e suini all'ingrasso</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Scrofa-scrofetta-verro</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Scrofa-scrofetta-verro</td> <td>8</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Numero massimo capi per 1 abbeveratoio a tazza o alternativo:</th> </tr> <tr> <td>Suinetti e suini all'ingrasso</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Scrofa-scrofetta-verro</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Scrofa-scrofetta-verro</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>(Fonte: Regione Liguria 2015)</p>	Numero massimo capi per 1 abbeveratoio a imbocco (succhiotto):		Suinetti e suini all'ingrasso	1	Scrofa-scrofetta-verro	0	Scrofa-scrofetta-verro	8	Numero massimo capi per 1 abbeveratoio a tazza o alternativo:		Suinetti e suini all'ingrasso	1	Scrofa-scrofetta-verro	5	Scrofa-scrofetta-verro	1	<p>Nell'ordinarietà:</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Numero capi per 1 abbeveratoio a imbocco (succhiotto):</th> </tr> <tr> <td>Suinetti e suini all'ingrasso</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Scrofa-scrofetta-verro</td> <td>10</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Numero capi per 1 abbeveratoio a tazza o alternativo:</th> </tr> <tr> <td>Suinetti e suini all'ingrasso</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Scrofa-scrofetta-verro</td> <td>14</td> </tr> </table> <p>(Fonte: Regione Liguria 2015)</p>	Numero capi per 1 abbeveratoio a imbocco (succhiotto):		Suinetti e suini all'ingrasso	12	Scrofa-scrofetta-verro	10	Numero capi per 1 abbeveratoio a tazza o alternativo:		Suinetti e suini all'ingrasso	18	Scrofa-scrofetta-verro	14	<p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"</p> <p>Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini</p> <p>Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.</p>	<p>Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.</p> <p>Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.</p> <p>Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.</p> <p>Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi</p> <p>Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali. A partire dalla seconda settimana di età, ogni suino deve poter disporre in permanenza di acqua fresca sufficiente.</p>	<p>Verifica punti di abbeverata</p> <p>Il lavoro aggiuntivo per la gestione delle attrezzature utilizzate per l'offerta di acqua e viene valutato in 1 min./UBA/giorno *365 giorni*costo orario del lavoratore (10 euro/h)= +60,83 euro/UBA/anno</p>
Numero massimo capi per 1 abbeveratoio a imbocco (succhiotto):																																
Suinetti e suini all'ingrasso	1																															
Scrofa-scrofetta-verro	0																															
Scrofa-scrofetta-verro	8																															
Numero massimo capi per 1 abbeveratoio a tazza o alternativo:																																
Suinetti e suini all'ingrasso	1																															
Scrofa-scrofetta-verro	5																															
Scrofa-scrofetta-verro	1																															
Numero capi per 1 abbeveratoio a imbocco (succhiotto):																																
Suinetti e suini all'ingrasso	12																															
Scrofa-scrofetta-verro	10																															
Numero capi per 1 abbeveratoio a tazza o alternativo:																																
Suinetti e suini all'ingrasso	18																															
Scrofa-scrofetta-verro	14																															

DISPONIBILITA' DI CIBO SECONDO I FABBISOGNI NATURALI RIDUCENDO LO STRESS DA COMPETIZIONE:

La mangiatoia deve essere dimensionata con un incremento del 20% rispetto ai valori riportati nella seguente tabella:

Fronte unitario truogolo o mangiatoia lineare:	Valori minimi m/capo
Categoria	
Suinetti	0,21
Suini all'ingrasso	0,37
Scrofa-scrofetta-verro	0,42

Nella sotto stante tabella sono riportati valori tipici per l'allevamento del suino in Liguria (Fonte: Regione Liguria 2015).

Fronte unitario truogolo o mangiatoia lineare:	Valori tipici
Categoria	m/capo
Suinetti	0,21
Suini all'ingrasso	0,37
Scrofa-scrofetta-verro	0,42

Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali.

Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi

Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

Gli Stati membri provvedono affinché le scrofe e le scrofette allevate in gruppo siano alimentate utilizzando un sistema atto a garantire che ciascun animale ottenga mangime a sufficienza senza essere aggredito, anche in situazione di competitività. Per calmare la fame e tenuto conto del bisogno di masticare le scrofe e le scrofette asciutte gravide devono ricevere mangime riempitivo o ricco di fibre in quantità sufficiente, così come alimenti ad alto tenore energetico

Tutti i suini devono essere nutriti almeno una volta al giorno. Se i suini sono alimentati in gruppo e non «ad libitum» o mediante un sistema automatico di alimentazione individuale, ciascun suino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri suini del gruppo.

Verifica delle strutture di alimentazione

Il lavoro aggiuntivo per la gestione delle attrezzature utilizzate per l'offerta di acqua e cibo e per lo spazio aperto viene valutato in 1 min./UBA/giorno*365 giorni*costo orario del lavoratore (10 euro/h) = **vedi punto precedente**

Impegno 2- condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale

DISPONIBILITA' DI SPAZIO UTILE PER GLI ANIMALI:

Lo spazio utile per gli animali deve essere superiore del 50% rispetto al valore indicato dalla normativa.

L'ordinarietà si limita rispetto dei valore di legge.

(Fonte: Regione Liguria 2015)

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, deve corrispondere ad almeno:

Peso vivo	Superficie
Fino a 10	0,15
Oltre 10	0,20
Oltre 20	0,30
Oltre 30	0,40
Oltre 50	0,55
Oltre 85	0,65
Oltre 110	1,00

Le superfici libere totali a disposizione di ciascuna scrofetta dopo la fecondazione e di ciascuna scrofa qualora dette scrofette e/o scrofe siano allevate in gruppi devono essere rispettivamente di almeno 1,64 m² e 2,25 m². Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di meno di sei animali, le superfici libere disponibili devono essere aumentate del 10%. Allorché i suini in questione sono allevati in gruppi di quaranta o più animali, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

I lati del recinto dove viene allevato il gruppo di scrofe o di scrofette devono avere una lunghezza superiore a 2,8 m. Allorché sono allevati meno di sei animali i lati del recinto dove viene allevato il gruppo devono avere una lunghezza superiore a 2,4 m.

Il verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo di almeno 6 m².

Qualora i recinti siano utilizzati per l'accoppiamento, il verro adulto deve disporre di una superficie al suolo di 10 m² e il recinto deve essere libero da ostacoli.

Planimetria dei fabbricati e registro di stalla.

Il margine lordo standard per i suini (dati RICA anni 2008/2012) è di 736,00 euro/UBA, l'impegno richiesto prevede la disponibilità di una superficie a capo superiore del 50% a quella prevista dalle norme tecniche; per rispettare la quantità di spazio per UBA richiesta dall'impegno occorre ridurre il numero di animali allevati. Pertanto a parità di spazio di stalla gli animali devono essere ridotti del 33% con una perdita di redditività pari a:

Variazione Margine Lordo:
736 euro *0,33
= **+242,88 euro/UBA/anno**

<p>VENTILAZIONE DEI LOCALI:</p> <p>E' necessario che la stalla garantisca almeno il 90% della ventilazione ottimale la cui definizione deriva dalle buone pratiche zootecniche (Fonte: Regione Liguria 2015) e riportata nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="251 394 542 772"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Ventilazione necessaria per</th> <th>Superficie teorica di entrata dell'aria in m² per capo (uguale a quella di uscita)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suinetto</td> <td>75,6</td> <td>0,026</td> </tr> <tr> <td>Suini all'ingrasso</td> <td>144</td> <td>0,050</td> </tr> <tr> <td>Scrofa/scrofetta/verro</td> <td>198</td> <td>0,069</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si deve adottare la ventilazione naturale, creando aperture con superficie complessiva almeno pari al 90% di quelle ottimali riportate in tabella su due lati della stalla o sul tetto al fine di creare il cosiddetto effetto "camino" o "vento". Tali sistemi devono consentire il continuo ricambio dell'aria in tutte le stagioni.</p>	Categoria	Ventilazione necessaria per	Superficie teorica di entrata dell'aria in m ² per capo (uguale a quella di uscita)	Suinetto	75,6	0,026	Suini all'ingrasso	144	0,050	Scrofa/scrofetta/verro	198	0,069	<p>In Liguria tipicamente si trovano i seguenti valori:</p> <table border="1" data-bbox="570 254 794 457"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Superficie di apertura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suinetto</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>Suini all'ingrasso</td> <td>0,07</td> </tr> <tr> <td>Scrofa/scrofetta/v</td> <td>0,09</td> </tr> </tbody> </table> <p>(Fonte: Regione Liguria 2015)</p>	Categoria	Superficie di apertura	Suinetto	0,03	Suini all'ingrasso	0,07	Scrofa/scrofetta/v	0,09	<p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"</p>	<p>La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.</p>	<p>Misurazione della superficie delle aperture dei locali stallini.</p>	<p>Nessuno</p>
Categoria	Ventilazione necessaria per	Superficie teorica di entrata dell'aria in m ² per capo (uguale a quella di uscita)																							
Suinetto	75,6	0,026																							
Suini all'ingrasso	144	0,050																							
Scrofa/scrofetta/verro	198	0,069																							
Categoria	Superficie di apertura																								
Suinetto	0,03																								
Suini all'ingrasso	0,07																								
Scrofa/scrofetta/v	0,09																								
<p>DISPONIBILITA' DI LUCE NATURALE:</p> <p>E' necessario prevedere un rapporto ottimale tra superficie delle finestre e area dei locali il cui valore derivante dalle buone pratiche zootecniche (Fonte: Regione Liguria 2015) deve essere superiore a 0,05.</p>	<p>In ordinario la stalla in Liguria ha un valore di rapporto superfici finestre/superfici pavimento pari a 0,03. (Fonte: Regione Liguria 2015)</p>	<p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"</p> <p>Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini</p> <p>Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.</p>	<p>Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile). Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.</p> <p>I suini devono essere tenuti alla luce di un'intensità di almeno 40 lux per un periodo minimo di 8 ore al giorno.</p>	<p>Misurazione della superficie delle aree finestrate dei locali stallini.</p>	<p>Nessuno</p>																				

Impegno 3 – Accesso all'esterno

<p>DISPONIBILITÀ' COSTANTE DI AREE DELIMITATE CHE PERMETTANO L'ACCESSO ALL'ESTERNO A DESIDERIO DELL'ANIMALE DIMENSIONATE SECONDO VALORI DEFINITI:</p> <p>Fornire spazi all'esterno a fruizione dell'animale correttamente dimensionati ove l'animale possa accedere a sua volontà.</p> <p>Tali aree hanno un proprio dimensionamento e non concorrono alla definizione delle superfici per la porcilaia. Tali spazi all'esterno devono essere dimensionati secondo le buone pratiche zootecniche (Fonte: Regione Liguria 2015) per almeno 20 metri quadri /UBA.</p>	<p>La stalla ligure convenzionale non prevede aree all'esterno che siano in costante rapporto con la stalla e pertanto fruibili a volontà dell'animale.</p> <p>(Fonte: Regione Liguria 2015)</p>	<p>Non vi sono riferimenti normativi cogenti.</p>		<p>Verifica superfici e registri di allevamento</p>	<p>Il lavoro aggiuntivo per la gestione degli spazi all'esterno viene valutato in 1 min./UBA/giorno*365 giorni*costo orario del lavoratore (10 euro/h) = +60,83 euro/UBA/anno</p>
---	--	---	--	--	--

AVICOLI
GALLINE OVAIOLE

Costo di transazione	Si stima un costo di transazione ricondotto al 20% dell'importo del premio pari a 46,00 euro annui, che riferiti ad una azienda media a stabulazione libera di 2 UBA dà un importo di +23,00 euro/UBA				
Impegno 2- condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale					
Punto di intervento	Ordinarietà	Baseline (Norme)	Baseline (Spiegazione)	Modalità di Controllo	Effetti economici (variazione dei costi)
<p>DISPONIBILITA' DI SPAZIO UTILE PER GLI ANIMALI:</p> <p>Ciò si ottiene mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diminuzione del 20% del coefficiente di densità degli animali rispetto alla baseline. • Aumento del 20% della superficie di lettiera rispetto alla baseline. 	<p>L'ordinarietà prevede il rispetto dei valore di legge.</p> <p>(Fonte: Regione Liguria 2015)</p>	<p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti</p> <p>Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"</p> <p>Direttiva 1999/74/Ce del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole</p> <p>Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento"</p> <p>Decreto 20 aprile 2006 Ministero della Salute. Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n.267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.</p>	<p>Baseline rilevante ai fini dell'impegno:</p> <p>Il coefficiente di densità non può essere superiore a 9 galline ovaiole per m² di zona utilizzabile.</p> <p>Presenza di una superficie di lettiera di almeno 250 cm² per ovaiole; la lettiera deve occupare almeno un terzo della superficie al suolo.</p>	<p>Verifica superfici e registri di allevamento</p>	<p>Viene computata una variazione in negativo del margine lordo standard.</p> <p>Il margine lordo standard per le galline ovaiole, la realtà maggiormente rappresentativa della Liguria, (dati RICA anni 2008/2012) è mediamente di 1.386 euro/UBA.</p> <p>Variazione Margine Lordo: 1.386 euro/UBA = 1.386*0,167 = +231,46 euro /UBA/anno</p>

Impegno 3 – Accesso all'esterno

<p>DISPONIBILITÀ' COSTANTE DI AREE DELIMITATE CHE PERMETTONO L'ACCESSO ALL'ESTERNO A DESIDERIO DELL'ANIMALE CON DIMINUZIONE DEL 20% DEL COEFFICIENTE DI DENSITÀ DEGLI ANIMALI RISPETTO ALLE NORME OBBLIGATORIE.</p>	<p>L'ordinarietà prevede il rispetto dei valore di legge. (Fonte: Regione Liguria 2015)</p>	<p>Direttiva 1999/74/Ce del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole</p> <p>Decreto 20 aprile 2006 Ministero della Salute. Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n.267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.</p>	<p>Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto:</p> <p>i) diverse aperture del passaggio debbono dare direttamente accesso allo spazio all'esterno, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; un'apertura totale di 2m deve comunque essere disponibile ogni 1 000 ovaiole;</p> <p>ii) gli spazi all'aperto devono: al fine di prevenire qualsiasi contaminazione, avere una superficie adeguata alla densità di ovaiole allevate e alla natura del suolo; essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori e, se necessario, di abbeveratoi appropriati.</p>	<p>Verifica superfici e registri di allevamento</p>	<p>Il lavoro aggiuntivo per la gestione degli spazi all' aperto viene valutato in 1 min./UBA/giorn o*365 giorni*costo orario del lavoratore (10 euro/h) = +60,83 euro/UBA/anno</p>
--	--	--	--	--	---

POLLO DA CARNE

Costo di transazione	Si stima un costo di transazione ricondotto al 20% dell'importo del premio pari a 46,00 euro annui, che riferiti ad una azienda media a stabulazione libera di 2 UBA dà un importo di +23,00 euro/UBA				
Impegno 2- condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale					
Punto di intervento	Ordinarietà	Baseline (Norme)	Baseline (Spiegazione)	Modalità Controllo	Effetti economici (variazione dei costi)
<p>DISPONIBILITA' DI SPAZIO UTILE PER GLI ANIMALI:</p> <p>Ciò si ottiene mediante la diminuzione del 20% del coefficiente di densità degli animali rispetto alla baseline.</p>	<p>L'ordinarietà prevede il rispetto dei valore di legge. (Fonte: Regione Liguria 2015)</p>	<p>Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame</p> <p>Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne</p> <p>Decreto Legislativo 27 Settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.</p>	<p>Allevamento estensivo al Coperto: Densità d'allevamento non superiore a 15 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², e animali macellati non prima di 56 d di età.</p> <p>Allevamento all'aperto: Densità d'allevamento non superiore a 13 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 27,5 kg/m², animali macellati non prima di 56 d di età, possibilità di accesso, per almeno metà della durata del ciclo vitale, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 1 m²/capo.</p> <p>Allevamento rurale all'aperto: Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 2 m²/capo.</p> <p>Allevamento rurale in libertà: Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie illimitata.</p> <p>Gli Stati membri garantiscono che la densità massima di allevamento in un'azienda o in un pollaio di un'azienda non superi in alcun momento 33 kg/m².</p>	<p>Verifica superfici e registri di allevamento</p>	<p>Viene computata una variazione in negativo del margine lordo standard.</p> <p>Il margine lordo standard per il pollo da carne, la realtà maggiormente rappresentativa della Liguria, (dati RICA anni 2008/2012) è mediamente di 1.386 euro/UBA.</p> <p>Variazione del Margine Lordo: 1.386 euro/UBA = 1.386*0,167 = +231,46 euro/UBA/anno</p>

Impegno 3 – Accesso all'esterno

<p>DISPONIBILITÀ' COSTANTE DI AREE DELIMITATE CHE PERMETTONO L'ACCESSO ALL'APERTO A DESIDERIO DELL'ANIMALE CON DIMINUZIONE DEL 20% DEL COEFFICIENTE DI DENSITÀ DEGLI ANIMALI RISPETTO ALLE NORME OBBLIGATORIE.</p>	<p>L'ordinarietà prevede il rispetto dei valore di legge. (Fonte: Regione Liguria 2015)</p>	<p>Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame</p> <p>Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne</p> <p>Decreto Legislativo 27 Settembre 2010, n. 181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.</p>	<p>Allevamento estensivo al Coperto: Densità d'allevamento non superiore a 15 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², e animali macellati non prima di 56 d di età.</p> <p>Allevamento all'aperto: Densità d'allevamento non superiore a 13 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 27,5 kg/m², animali macellati non prima di 56 d di età, possibilità di accesso, per almeno metà della durata del ciclo vitale, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 1 m²/capo.</p> <p>Allevamento rurale all'aperto: Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie di almeno 2 m²/capo.</p> <p>Allevamento rurale in libertà: Densità d'allevamento non superiore a 12 capi/m², ma con peso vivo non superiore a 25 kg/m², animali macellati non prima di 81 d di età, possibilità di accesso costante, durante le ore diurne, a parchetti all'aperto con superficie illimitata.</p> <p>Gli Stati membri garantiscono che la densità massima di allevamento in un'azienda o in un pollaio di un'azienda non superi in alcun momento 33 kg/m².</p>	<p>Verifica superfici e registri di allevamento</p>	<p>Il lavoro aggiuntivo per la gestione degli spazi all'aperto viene valutato in 1 min./UBA/giorno o*365 giorni*costo orario del lavoratore (10 euro/h) = +60,83 euro/UBA/anno</p>
--	---	--	--	--	---

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sono previsti premi parametrati alle UBA a condizione che vengano rispettati uno o più impegni tra quelli previsti dalla misura per la/e specie in oggetto finalizzati al benessere degli animali allevati. Gli impegni devono essere presi per un periodo minimo di un anno rinnovabile fino a sette anni, e devono riguardare tutti gli animali allevati delle specie di cui si richiede il premio. A partire dal 2021 sarà possibile assumere nuovi impegni solo di durata annuale. A decorrere dal 2022 il rinnovo degli impegni non potrà essere di durata superiore ad un anno.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Norme di condizionalità (Regolamento UE n. 1306/2013 articolo 92 relativamente all'obbligo di rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno)".
- Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013".
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
- Decreto Legislativo 26/03/2001 n.146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli Allevamenti".

Vitelli

- Decreto Legislativo 01/09/1998 n.331 "attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli"
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- Decreto Legislativo 07/07/2011 n.126 "attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

Suini

- Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
- Decreto Legislativo 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Galline Ovaiole

- Direttiva 1999/74/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
- Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento
- Decreto 20 aprile 2006 Ministero della Salute. Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

- Legge 25 gennaio 2006, art. 23 (Abrogazione art 8, comma 5, Decreto Legislativo 267/03 –“galline ovaiole”)

Polli da carne

- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 183 del 12.7.2007, pag. 19).
- Regolamento (Ce) N. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame
- Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n.181 "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne"
- Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2013 Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

L'azione interessa gli agricoltori, in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg.(UE) n. 1307/2013, che allevano in stabulazione libera animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina e avicola (galline ovaiole e polli da carne), con sede aziendale sul territorio della Regione Liguria.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

L'aiuto compensa le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alle prescrizioni di legge o delle pratiche zootecniche ordinarie, se più restrittive, in materia di benessere animale ed in particolare:

- maggiori costi o minori ricavi dovuti all'aumento degli spazi a capo;
- maggiori costi risultanti dall'aumento dei tempi di lavoro (costi di manodopera) dovuto al sovradimensionamento delle attrezzature di alimentazione/abbeverata rispetto agli animali allevati e/o alla necessità di gestione degli spazi all'esterno.

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi al beneficio gli allevatori, in relazione al numero di UBA possedute, che all'atto della domanda rispettino già gli impegni per cui richiedono il premio.

Tutti gli animali della specie per cui si richiede il premio devono essere registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica eccetto gli avicoli per i quali ad oggi non è prevista tale registrazione solo fino a quando la normativa non lo preveda.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione individuati sono:

- maggiore numero di UBA complessivo per le specie sottoposte agli impegni della presente misura;
- sinergia con altri interventi del PSR e nello specifico l'adesione alle sotto misure M03.01, M04.01.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli impegni possibili per ciascuna specie sono tre ed ogni impegno può essere rispettato in maniera indipendente dall'altro e permette di maturare un proprio importo di premio. Gli impegni possono essere cumulati ed in tal caso il beneficiario avrà diritto alla somma totale dei premi parziali.

Nelle tabelle sottostanti vengono riepilogati i premi per specie e per impegno.

Bovini	
Impegni	Importo del premio €/UBA
Impegno 1 - Acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia	119,00
Impegno 2 - Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale	115,00
Impegno 3 - Accesso all'esterno	119,00
Totale impegni 1+2+3	345,00

Ovini e caprini	
Impegni rispettati	Importo del premio €/UBA
Impegno 1 - Acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia	59,00

Impegno 2 - Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale	155,00
Impegno 3 - Accesso all'esterno	59,00
Totale impegni 1+2+3	261,00

Suini

Impegni rispettati	Importo del premio €/UBA
Impegno 1 - Acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia	47,00
Impegno 2 - Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale	214,00
Impegno 3 - Accesso all'esterno	60,00
Totale impegni 1+2+3	319,00

Avicoli

Impegni rispettati	Importo del premio €/UBA
Impegno 1 - Acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia	-
Impegno 2 - Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale	214,00
Impegno 3 - Accesso all'esterno	59,00
Totale impegni 1+2	264,00

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Per questa misura, in base soprattutto all'analisi dei rischi riscontrati nel precedente periodo di programmazione PSR 2007-2013 per la misura 215, si possono considerare le seguenti problematiche:

1. Qualità delle domande (completezza, esattezza) con particolare riferimento all'individuazione degli animali oggetto dell'impegno in termini di numero, specie, razza, codice BDN individuale (per le specie in cui è presente);
2. Rispetto da parte del beneficiario degli impegni sopra definiti relativi all'impegno 1- Acqua, mangimi conformemente alle naturali necessità della zootecnia, impegno 2- Condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, luce naturale, impegno 3 - Accesso all'esterno;
3. Rispetto della condizionalità e del principio di ordinarietà in Liguria, nonché degli impegni da intraprendere, in termini di benessere degli animali negli allevamenti, per le categorie animali per le quali viene richiesto il premio;
4. Rispetto dei tempi previsti per le comunicazioni di variazione degli impegni, anche in caso di forza maggiore;
5. Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, misurabilità e verificabilità degli impegni)
6. Supervisione dell'attività di controllo del soggetto individuato.
7. Rispetto dell'obbligo del mantenimento dell'attività agricola minima del soggetto beneficiario individuato.
8. Rispetto dell'obbligo di mantenimento delle UBA a premio e corretta tenuta dei registri di allevamento.

8.2.14.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

1. Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, miglioramento e aggiornamento del SIGC;
2. Rispetto da parte del beneficiario degli impegni: Corsi di base e corsi di aggiornamento relativi alle tematiche del Benessere animale e servizi di consulenza previsti e finanziabili con le misure 2 e 3 del PSR;
3. Rispetto della condizionalità e del principio di ordinarietà in Liguria, nonché degli impegni da intraprendere, in termini di benessere degli animali negli allevamenti: formazione, consulenza, informazione, in particolare sui contenuti della "TABELLA IMPEGNI MISURA 14", inserita nella fiche di Misura; accesso alle banche dati (RUCI, BDN);
4. Rispetto dei tempi previsti per le comunicazioni di variazione degli impegni, anche in caso di forza maggiore: formazione, consulenza, informazione;
5. Sistemi di controllo: formazione e aggiornamento del personale, accesso alle banche dati (RUCI, BDN), standardizzazione delle procedure e dei criteri di controllo, valutazione ex ante della misurabilità e verificabilità degli impegni
6. Supervisione dell'attività di controllo del soggetto individuato: funzione di audit interno.
7. Controllo informatico incrociato, in sede di compilazione delle domande, con la banca dati di Infocamere e con il fascicolo aziendale.
8. Rispetto dell'obbligo di mantenimento delle UBA a premio e corretta tenuta dei registri di allevamento: Incrocio con le banche dati informatiche es. BDN, SIAN per la verifica delle

consistenze aziendali con l'inserimento di un controllo semi-automatico sui software SIAN di gestione delle domande.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi sono stati individuati sulla base dell'esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni italiane, per l'analoga Misura 215, nel periodo di programmazione 2007-2013. Inoltre, è stato utilizzato il data base nazionale predisposto da AGEA sugli audit della Commissione Europea e della Corte dei Conti che sono stati eseguiti in questi anni; in tale data base si trovano i documenti di ogni singolo audit, dai quali si possono ricavare le osservazioni ricevute dalle regioni e le risposte che queste ultime hanno formulato per la correzione e mitigazione degli errori riscontrati.

Si tratta di rischi sostanzialmente collegati alla gestione: sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.14.3.1.9.2.

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono, nel complesso, adeguate a:

- prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi;
- individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono rivelate sufficienti;
- migliorare costantemente il sistema con una funzione di "feedback" (utilizzando appositi indicatori), che consenta di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati.

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla misura viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande di ogni anno, eseguito sulle domande stesse, nonché sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore;
2. visita sul luogo, riferito alla totalità delle domande estratte a campione, secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 809/14, con esame ispettivo della realtà e della documentazione aziendale;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità degli artt. 42 e 43 del Reg. (UE) n. 809/14 (Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali) di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

NORMATIVA

- Norme di condizionalità (Regolamento UE n. 1306/2013 articolo 92 relativamente all'obbligo di rispettare la condizionalità sulle superfici oggetto di impegno).
- Decreto Ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013".
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.
- Decreto Legislativo 26/03/2001 n.146 "attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti".

Vitelli

- Decreto Legislativo 01/09/1998 n.331 "Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli"
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
- Decreto Legislativo 07/07/2011 n.126 "attuazione della direttiva 2008/119/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli"

Suini

- Direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
- Decreto Legislativo 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Galline Ovaiole

- Direttiva 1999/74/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
- Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento
- Decreto 20 aprile 2006 Ministero della Salute. Modifica degli allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.
- Legge 25 gennaio 2006, art. 23 (Abrogazione art 8, comma 5, Decreto Legislativo 267/03 – "galline ovaiole")

Polli da carne

- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 183 del 12.7.2007, pag. 19).
- Regolamento (CE) N. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

- Decreto Legislativo 27 settembre 2010, n.181 "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne"
- Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2013 Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Le definizioni degli impegni, dell'ordinarietà, della baseline, della spiegazione dell'impegno, del significato in termini di benessere, delle modalità di controllo e degli effetti economici sono riportate nella "Tabella impegni misura 14".

I giustificativi dei premi sono riportati nel documento allegato "Analisi e giustificativi dei premi sulla misura 14 del PSR 2014-2020 "pagamenti per il benessere degli animali".

Per la misura non è stato possibile utilizzare il metodo dell'analisi controfattuale in quanto non sono disponibili dati storici statistici relativi alle aziende liguri aderenti a questo impegno. La valutazione della congruità degli importi si è pertanto basata sui dati disponibili forniti dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) riferiti al periodo 2008/2012 per quanto riguarda il Margine Lordo per le varie tipologie di animali allevati.

Nella stima dei costi sono stati considerati anche i costi di transazione (costo di presentazione e costo di gestione della pratica).

I calcoli sono stati certificati dal Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA).

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Per questa sezione si rimanda al capitolo *8.2.14.3.1.9.1.*

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Per questa sezione si rimanda al capitolo *8.2.14.3.1.9.2.*

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Per questa sezione si rimanda al capitolo 8.2.14.3.1.9.3.

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Per questa sezione si rimanda al capitolo 8.2.14.3.1.10.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Per questa sezione si rimanda al capitolo 8.2.14.3.1.10.

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.15.1. Base giuridica

- Articolo 35

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

- Articolo 11

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie.

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura 16 ha l'obiettivo di incentivare rapporti di cooperazione tra almeno due soggetti diversi (imprese, enti pubblici, istituti di ricerca, professionisti, ONG, associazioni di produttori, cooperative, organizzazioni interprofessionali, eccetera) per:

- la costituzione e la gestione dei Gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione (PEI);
- la realizzazione di progetti, approcci o attività comuni attraverso la costituzione di specifici partenariati.

Si tratta pertanto di una misura di tipo metodologico, che ha come obiettivo quello di favorire la cooperazione e le aggregazioni per introdurre, sviluppare e diffondere le innovazioni e le conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, promuovere la filiera corta, i mercati locali e l'agricoltura sociale e attuare progetti agroambientali.

La misura 16 risponde ai pertinenti fabbisogni individuati in seguito all'analisi SWOT:

- F03 – Favorire la diffusione dell'innovazione per migliorare la competitività e la sostenibilità aziendale;
- F04 – Accrescere il collegamento tra ricerca e mondo agricolo e rurale anche attraverso la creazione di reti e la cooperazione;
- F08 – Promozione delle produzioni di qualità anche attraverso azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- F13 – Ripristino e mantenimento degli elementi del paesaggio agro-forestale e dei sistemi eco forestali locali;
- F14 – Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e reti di scolo delle acque meteoriche per ridurre il rischio idrogeologico;
- F15 – Favorire lo sviluppo di nuovi modelli produttivi orientati alla diversificazione delle aziende agricole nelle aree rurali;
- F18 – Valorizzazione della filiera bosco-legno-energia e locale recupero dei sottoprodotti e scarti silvicoli e dell'industria alimentare a fini energetici;

- F20 – Favorire la realizzazione di azioni per migliorare l'erogazione di servizi essenziali alla popolazione rurale;
- F23 – favorire la gestione sostenibile di attività agricole e silvicole e la multifunzionalità di ecosistemi agroforestali;
- F24 – Miglioramento dell'integrazione ed efficienza delle filiere corte e sostegno ai mercati locali o legati alla vendita diretta;
- F25 – Favorire l'accrescimento della cooperazione tra i produttori locali;
- F27 – Ripristino delle strutture e delle pratiche per la riduzione del rischio di erosione e la conservazione della sostanza organica nel suolo.

La misura 16 concorre alle focus area 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 4.c, 5.e.

Determinate operazioni all'interno della misura perseguono il raggiungimento degli obiettivi trasversali legati all'innovazione o finalizzati a garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima.

La misura prevede l'attivazione delle seguenti sottomisure:

- M16.01 - Aiuti per la costituzione e l'operatività dei gruppi operativi del PEI;
- M16.02 – Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;
- M16.04 – Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
- M16.05 – Supporto per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi;
- M16.08 – Supporto per la stesura di piani forestali di secondo livello;
- M16.09 – Supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

La sottomisura M16.03, M16.06, M16.07 non sono attivate.

Le forme di aggregazione (partenariati), che si costituiscono in attuazione della presente misura, prendono la denominazione di "Gruppo operativo del PEI" per la M16.01 e di "Gruppo di cooperazione" per le restanti sottomisure.

Per quanto riguarda i gruppi operativi del PEI e altre tematiche rilevanti, la Regione promuove la costituzione di gruppi di livello interregionale o più ampio.

La misura è del tutto nuova nell'ambito della politica per lo sviluppo rurale, se si esclude la limitata esperienza della misura 124 del PSR 2007-2013. Non è quindi possibile avvalersi dell'esperienza del passato per valutare i possibili risultati ed effetti di questa misura. La misura va quindi a colmare un vuoto, ponendosi come strumento per favorire le aggregazioni tra soggetti che, integrando le rispettive capacità e competenze, realizzando economie di scala e raggiungendo una sufficiente "massa critica", possono raggiungere risultati migliori e più duraturi rispetto agli interventi nelle singole imprese.

La misura 16 può amplificare l'efficacia e l'impatto del PSR svolgendo un'azione propulsiva, facendo ricorso ad altre misure per il sostegno di interventi, funzionali al trasferimento dei risultati conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi del PSR e prevedendo una specifica priorità tra i principi di selezione. La

misura 16 può pertanto operare in combinazione con tutte le misure del PSR e in particolare è possibile attivare nell'ambito dei progetti di cooperazione interventi finanziati dalle misure 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 15.

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. M16.01 - Aiuti per la costituzione e l'operatività dei gruppi operativi del PEI

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Obiettivo dell'operazione è investire sulla cooperazione tramite la costituzione di Gruppi operativi del PEI per promuovere l'innovazione a supporto delle imprese agricole e forestali e per incrementare e migliorare le produzioni con un uso efficiente delle risorse naturali.

Per Gruppo operativo (GO) si intende una partnership che coinvolge una pluralità di attori, purché necessari alle finalità del progetto. Tali attori, provenienti da diversi ambiti/settori, quali agricoltori, gestori, forestali, consulenti, ricercatori, associazioni, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altre imprese o soggetti interessati, collaborano per la realizzazione di un progetto di innovazione al fine di individuare una soluzione concreta per risolvere un problema specifico o per sfruttare una particolare opportunità.

L'innovazione, promossa dal GO, è finalizzata al conseguimento di risultati specifici aziendali, tramite lo sviluppo dei risultati della ricerca, la realizzazione di nuove idee, il collaudo e l'adattamento di tecniche/pratiche esistenti, che rispondano agli obiettivi del PEI nonché ai fabbisogni individuati nella strategia e nell'analisi di contesto del PSR.

L'operazione prevede l'attivazione di due fasi, distinte e successive ma collegate:

- **1^a fase - costituzione del GO:** promuove la costruzione di GO e la finalizzazione della proposta di progetto di innovazione. Tale fase è finalizzata a concretizzare un'idea di progetto in una proposta di progetto, strutturalmente e finanziariamente completa e solida, per esempio, attraverso la:
 - ricerca dei partner ancora necessari per il progetto del costituendo GO tramite l'animazione e informazione territoriale;
 - realizzazione di studi propedeutici e di fattibilità;
 - progettazione con la descrizione dettagliata dell'innovazione da sviluppare, collaudare, adeguare o attuare e dei risultati attesi;
 - definizione dei costi con la relativa individuazione delle opportune forme di finanziamento.
- **2^a fase –attuazione del progetto dei GO:** costituisce la fase attuativa del progetto innovativo,

compresa la divulgazione dei risultati, a seguito della selezione dei GO, sulla base delle proposte, ritenute più rispondenti alla strategia del PSR e degli obiettivi della Rete PEI.

Viene comunque data la possibilità di partecipare direttamente alla 2^a fase per la selezione dei GO anche ai soggetti che non hanno presentato domanda nella 1^a fase (costituzione dei GO).

I ricercatori possono contribuire al GO, in particolare per sviluppare, adattare e testare le nuove idee in soluzioni concrete. Non sono ammissibili al sostegno a carico della presente operazione l'attività di ricerca fondamentale e applicata propriamente detta.

L'operazione finanzia la costituzione e l'operatività dei seguenti Gruppi operativi (GO) per la diffusione e lo sviluppo dell'innovazione di prodotti, processi, tecniche, tecnologie e impianti, strumenti, prassi e servizi gestionali e organizzativi, anche di natura economico e finanziario in campo agricolo e forestale ed in particolare:

- miglioramento e introduzione di varietà e specie floricole;
- strategie e soluzioni a basso consumo energetico e idrico, compreso l'utilizzo di fonti rinnovabili;
- agricoltura intelligente e di precisione, compresi i sistemi e protocolli di produzione, post raccolta e di conservazione;
- valorizzazione e gestione multifunzionale delle foreste;
- strategie a basso impatto ambientale e da agricoltura biologica per la prevenzione e la difesa fitosanitaria, per la fertilizzazione, il diserbo e la disinfestazione del terreno, anche tramite nuovi prodotti;
- supporti e strumenti di gestione aziendale e di benchmarking per la competitività e la pianificazione della filiera floricola.

Altri temi potranno essere coperti, per esempio, a seguito di suggerimenti da parte di potenziali Gruppi Operativi, a condizione che siano rispettate le priorità indicate nel PSR della Liguria e gli obiettivi del PEI come indicati nell'Art.55 del Reg.1035/2013.

I GO potranno agire anche a livello interregionale e comunitario attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione, definendo i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione e il coordinamento di GO sovraregionali a livello nazionale e/o comunitario un ruolo potrà essere svolto dalla Rete Rurale Nazionale e dalla Rete PEI.

L'operazione risponde ai Fabbisogni F03, F04 e concorre alle Focus area 1.a, 1.b, 2.a.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto, concesse sotto forma di combinazione di misure, che si propongono di rimborsare ai beneficiari, in tutto o in parte, i costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati per la costituzione dei GO e dei progetti di cooperazione.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the PEI for agriculture productivity and sustainability”;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime “de minimis”);
- Decisione della Commissione europea n. C(2017) 5462 final del 27 luglio 2017 relativa all’ Aiuto di Stato SA 48444 (2017/N).

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari dell’operazione sono:

- per la 1^a fase: almeno uno dei componenti del costituendo GO;
- per la 2^a fase: il Gruppo operativo (es. Associazioni temporanee, reti d’impresa), di cui agli articoli 56 e 57 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nel caso sia dotato di personalità giuridica, ovvero ciascun componente del GO per lo svolgimento delle attività da essi realizzate e le relative spese effettivamente sostenute e pagate.

Possono fare parte dei Gruppi operativi i seguenti soggetti che partecipano attivamente all’attuazione del progetto quali:

- imprese agricoli e forestali, singole e associate;
- imprese vivaistiche e costitutori di varietà;
- università, centri studi e istituti di ricerca, pubblici e privati;
- distretti (partenariato pubblico/privato espressione di filiera produttiva ai sensi del D. Lgs 228/01);
- Regione Liguria, tramite le proprie strutture specialistiche o propri Enti strumentali "in house";
- prestatori di servizi, riconosciuti dalla Regione, di cui alla misura 1 e 2 per le attività di consulenza e formazione;
- altri soggetti che sono necessari e rilevanti per l’attuazione del progetto e per il raggiungimento degli obiettivi del PEI.

Il GO può essere rappresentato da un soggetto capofila che si configura come coordinatore del progetto di cooperazione ed eventualmente responsabile amministrativo – finanziario.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili, in conformità agli obiettivi e le finalità dell’operazione, riguardano tutti i costi diretti e indiretti dei singoli interventi, previsti nel Progetto e direttamente collegati e funzionali alla sua attuazione:

a) per la 1^a fase: i costi sostenuti per la costituzione del GO, quali:

- attività di animazione e di informazione sul territorio per la ricerca di partner, compresi i costi per l'innovation broker;
- spese amministrative e di coordinamento;
- studi di fattibilità o propedeutici;
- progettazione dei piani di attività.

b) per la 2^a fase: i costi che sono sostenuti dalla presente operazione e connesse all'attività del GO quali:

- costi amministrativi e legali per la costituzione del GO;
- costi di esercizio, che derivano dall'atto della cooperazione, comprese le spese di missione;
- spese per sviluppo, test o prove e collaudo e relative dimostrazioni, incluso l'acquisto di materiali di consumo, studi e indagini, le attrezzature tecnico-scientifiche, la realizzazione di prototipi, l'acquisto di brevetti, di privative per novità vegetali e di software, licenze;
- altri costi diretti del progetto che non possono essere ricondotti alle altre misure del PSR, compreso le spese di personale e consulenze esterne qualificate, e relative spese di missione e di trasferta, necessarie e rilevanti per l'attuazione del progetto;
- spese di divulgazione dei risultati.

Sono compresi anche i costi per la cooperazione di un GO con altri operanti a livello interregionale come previsto alla sezione 4.5 delle linee guida comunitarie "*Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agriculture productivity and sustainability*".

Sono escluse le spese ordinarie di produzione, di gestione e di funzionamento dei soggetti aderenti al Gruppo operativo.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il Gruppo operativo deve obbligatoriamente rispettare quanto previsto agli articoli 56 e 57 del Reg. UE n. 1305/2013:

- elaborare e presentare un progetto;
- essere composti da almeno due soggetti (obbligatorio anche nella 1^a fase per il costituendo GO). Per la cooperazione forestale devono essere coinvolti almeno: due soggetti nel settore forestale ovvero un soggetto nel settore agricolo ed uno in quello forestale;
- adottare un proprio regolamento interno tale da garantire la massima trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi;
- divulgare i risultati conseguiti dal progetto innovativo realizzato, in particolare attraverso il Network PEI europeo.

Il GO è inoltre tenuto obbligatoriamente a:

- avere in entrambe le fasi almeno un soggetto che opera nella fase di produzione primaria (agricola o forestale). Le imprese coinvolte devono essere operanti in Liguria e, per la cooperazione forestale, rientrare nella definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;

- presentare, per la partecipazione alla 2^a fase, un preliminare impegno/accordo di partenariato, che individua, come minimo, il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche, la durata.

Per accedere alla manifestazione di interesse/bando della 1^o fase almeno un componente del costituendo GO deve presentare una proposta progettuale, che contenga come minimo:

- il fabbisogno o il problema aziendale e/o territoriale da risolvere;
- l'idea di innovazione e le specifiche opportunità da promuovere tramite un preliminare di progetto concreto;
- il partenariato che si intende ricercare e coinvolgere, necessari per l'implementazione del progetto;
- le attività che si intendono realizzare nella prima fase (es. animazione territoriale e di informazione per la ricerca dei partner, studi propedeutici e di fattibilità, etc) e relative tempistiche e durata;
- i costi totali previsti e la loro ripartizione.

Per accedere ai Bandi relativi alla 2^a fase deve essere presentato il progetto che deve contenere, come minimo, le seguenti informazioni obbligatorie e dettagliate:

- il tema e il problema da risolvere;
- la coerenza con le finalità obiettivi comunitari del PEI e del PSR;
- le soluzioni innovative e le opportunità da promuovere e i risultati attesi;
- le azioni, compreso il piano di divulgazione;
- l'elenco dei soggetti aderenti al GO, specificando il ruolo svolto nell'ambito del progetto;
- la durata e il crono programma;
- il budget complessivo e la ripartizione tra i partner;
- le misure e le sottomisure da attivare;
- modalità per il monitoraggio interno in itinere e la valutazione finale e dei risultati;
- eventuale collegamento con altri GO (se progetto di valenza interregionale);
- eventuale integrazione con altri fondi.

A conclusione della 1^a fase, ai fini dell'ammissibilità delle spese, il beneficiario del costituendo GO è tenuto obbligatoriamente a partecipare alla 2^a fase e la relativa domanda deve risultare ammissibile.

L'attività dei GO è strettamente collegata a quella della Rete rurale nell'ambito del PEI-AGRI e della Rete PEI. Al riguardo, ai fini della divulgazione dei risultati, in particolare attraverso la Rete PEI, i GO sono tenuti a presentare un format contenente gli elementi comuni, definiti nel documento della Commissione (Guidelines).

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti come segue:

a) per la 1^a fase (costituzione del Gruppo Operativo):

- chiarezza dell'identificazione della problematica, del fabbisogno e/o dell'opportunità;
- potenzialità e applicabilità della proposta progettuale e dei risultati attesi;

- coerenza con la strategia del PSR e del PEI.

A conclusione della 1^ fase è obbligatoria la partecipazione alla seconda fase di selezione.

b) per la 2^ fase (progetto del Gruppo Operativo):

- coerenza e competenza del partenariato in relazione alla problematica/obiettivo del progetto;
- coerenza e fattibilità dell'innovazione proposta rispetto alla problematica/obiettivo e applicabilità dei risultati;
- qualità e contenuto del progetto, compreso il piano di divulgazione e di trasferimento dei risultati;
- pertinenza delle misure attivate in base agli obiettivi del progetto.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la 1^ fase relativa alla costituzione del GO l'intensità di aiuto è pari al 100 % dei costi sostenuti e fino ad un massimo di euro 20.000. I suddetti costi sono riconosciuti esclusivamente nel caso in cui il progetto venga effettivamente presentato nella fase 2^ e risulti ammissibile.

Per la 2^ fase, relativa ai costi d'esercizio e alla gestione dei GO, l'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili e fino ad un massimo di euro 100.000.

I costi che sono coperti da altre misure del PSR (es. formazione, investimenti, consulenza) sono ammissibili al finanziamento tramite l'attivazione delle operazioni nell'ambito delle quali ricadono. Per le tipologie di costi previsti nel progetto ed a carico delle specifiche misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l'intensità e l'ammontare massimo di aiuto definiti dalle misure di riferimento. Limitatamente alla cooperazione forestale, gli aiuti agli investimenti, per ciascun soggetto, sono concessi in regime de minimis ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013.

Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di sette anni e non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione definita al comma d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.

Le voci di spesa relative al personale rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

a) Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico

(MISE) come di seguito riportato:

- costi standard unitari applicabili al personale delle Università:

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Professore ordinario	73
Medio	Professore associato	48
Basso	Ricercatore/Tecnico amministrativo	31

- costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello	55
Medi	Ricercatore e Tecnologo di III livello	33
Basso	Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo	29

Ai fini dell'applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici.

b) Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79.

c) Per l'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti, pari ad euro 39,44.

Il riferimento giuridico per ogni voce di costo standard è l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. Per le categorie di costi relativi all'opzione a) – costi sostenuti per la costituzione dei GO – si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione della misura sono legati alla valutazione di:

1. qualità delle domande: completezza, esattezza;
2. corretta applicazione dei criteri di selezione;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari (mancanza di dati o dati non certificati), qualità e contenuto delle proposte progettuali;
4. livello di innovazione e potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno/problematica;
5. grado di coinvolgimento delle imprese, assicurando la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento;
6. ragionevolezza dei costi;
7. sistemi di controllo: mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, efficacia della cooperazione;
8. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, durata, stabilità della progettazione;
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistemicità nell'individuare e correggere gli errori).

8.2.15.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

L'autorità di gestione si farà carico di:

1. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo e di verifica (VCM), attivazione di procedure di selezione mirate, in base alle specifiche tematiche e obiettivi, confronto e valutazione delle proposte da apposite commissioni che adotteranno degli standard e criteri di valutazione, oggettivi e uniformi;
4. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, introduzione di tassi forfettari, confronto di tre preventivi;
5. sistemi di controllo: miglioramento del sian, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore, controlli di valutazione nei tempi successivi alla conclusione del progetto, controlli inopinati;
6. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;
7. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.

8.2.15.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

La sottomisura "Aiuti per la costituzione e l'operatività dei gruppi operativi del PEI" presenta una serie di

rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.15.3.1.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione: per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.1.9.2;
- i rischi collegati alla gestione: per i punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.1.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le metodologie adottate per l'introduzione e la determinazione dell'unità di costo standard a valere sulla misura M16.01 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di indirizzo:

- “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi”, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale;
- “Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020” redatti dai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le metodologie proposte riguardano:

a) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{Salario medio mensile}) \cdot 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} \cdot \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

b) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunte dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell'agricoltura relativamente all'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa}) \cdot 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} \cdot \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e definisce tra l'altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L'ultimo accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dell'agricoltura ha decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014 -2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.2. M16.02 - Supporto per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione finanzia la realizzazione di progetti di cooperazione, finalizzati all'introduzione di innovazioni per la riduzione dei costi produttivi e dei consumi energetici e idrici, alla sostenibilità ambientale, alla mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici e orientati al miglioramento della sostenibilità economica e ambientale della filiera.

Rientrano nell'ambito dei progetti di cooperazione:

- azioni pilota, di durata non superiore a 24 mesi, per collaudare, validare (test) e dimostrare un'innovazione. Tale intervento consente di verificare e collaudare l'applicabilità delle innovazioni già messe a punto dalla ricerca o in fase sperimentale, ma ancora da contestualizzare nelle realtà produttive, territoriali e ambientali liguri;
- azioni di sviluppo precompetitivo (sperimentale), di durata non superiore a 5 anni, di nuovi processi, pratiche, tecnologie, prodotti o servizi nuovi o migliorati, prima dell'immissione sul mercato. Tali attività, in base alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, possono comprendere:
- l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, programmi o progettazioni;
- l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non destinati a uso commerciale;
- aiuti alla produzione sperimentale e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati per un uso in applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Ai fini della presente operazione l'attività dimostrativa costituisce la parte finale di un processo di test o di sviluppo da distinguere con le attività dimostrative previste nella misura M01, che sono funzionali a promuovere la conoscenza delle tecnologie e delle tecniche che sono già operative e disponibili sul mercato.

Le attività dimostrative, formative, informative e di consulenza per la diffusione dei risultati, il trasferimento e l'introduzione dell'innovazione proposte possono rientrare nell'ambito del progetto di cooperazione ed essere sostenute con l'attivazione delle relative misure M01 e M02.

Non sono ammissibili al sostegno l'attività di ricerca fondamentale e applicata propriamente detta.

Sono finanziabili progetti relativi all'introduzione e sviluppo delle seguenti innovazioni prioritarie:

- strategie di coltivazione, di allevamento e di gestione forestale, compreso l'utilizzo di fonti rinnovabili e la meccanizzazione conservativa e di precisione;
- strategie di difesa, di controllo e di lotta fitosanitaria, compreso il diserbo e la disinfestazione del terreno, individuazione di nuovi principi attivi e estensione etichetta di prodotti fitosanitari;

- strategie di sistemi e processi organizzativi, logistici, distributivi e commerciali;
- strategie di trasformazione, di conservazione, di condizionamento e confezionamento, degli standard quantitativi e qualitativi delle produzioni e dell'alimentazione e del benessere animale.

Altri temi potranno essere coperti, per esempio, a seguito di suggerimenti da parte di potenziali Gruppi, a condizione che siano rispettate le priorità indicate nel PSR della Liguria.

Tale operazione può necessitare anche dell'attivazione combinata delle misure di formazione e consulenza (misure 1 e 2) e delle misure di investimento (es. misure 4 e 8).

L'operazione risponde ai Fabbisogni F03, F04 e concorre alle Focus area 1.a, 1.b, 2.a.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto concesse sotto forma di combinazioni di misure.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento di esenzione (Reg. UE n. 702/2014);
- Comunicazione della Commissione – disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUCE C198 del 27.06.2014);
- “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the PEI for agriculture productivity and sustainability”;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime “de minimis”);
- Decisione della Commissione europea n. C(2017) 5462 final del 27 luglio 2017 relativa all' Aiuto di Stato SA 48444 (2017/N).

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari, denominato gruppo di cooperazione, sono forme di aggregazione (es. Associazioni temporanee, reti d'impres) e/o i suoi componenti coinvolti nelle attività previste nel progetto di cooperazione.

Possono fare parte della cooperazione i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli e operatori forestali, singoli e associati;
- università, centri e istituti di ricerca, pubblici e privati;
- distretti (partenariato pubblico/privato espressione di filiera produttiva ai sensi del D. Lgs 228/01);
- Regione Liguria, tramite le proprie strutture specialistiche o propri Enti strumentali (in house);
- prestatori di servizi, riconosciuti dalla Regione, di cui alla misura 1 e 2 per le attività di consulenza e

formazione;

- altri soggetti che sono necessari e rilevanti per l'attuazione del progetto.

L'aiuto nell'ambito della sottomisura 16.2 potrà essere concesso anche a singoli operatori, fatto salvo l'obbligo che i risultati del progetto o dell'attività sovvenzionati siano divulgati.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili e sostenute dalla presente operazione, in conformità agli obiettivi e le finalità dell'operazione, riguardano tutti i costi diretti e indiretti dei singoli interventi, previsti nel progetto e direttamente collegati e funzionali alla sua attuazione:

- spese di animazione e di informazione sul territorio;
- spese di personale e consulenze esterne qualificate per l'attuazione del progetto, comprese le spese di missione e di trasferta;
- studi propedeutici e di contesto;
- spese di divulgazione dei risultati;
- spese per sviluppo, test o prove e collaudo e relative dimostrazioni, incluso l'acquisto di materiali di consumo, studi e indagini, le attrezzature tecnico-scientifiche, la realizzazione di prototipi, l'acquisto di brevetti, di privative per novità vegetali e di software, licenze;
- altri costi diretti del progetto che non possono essere ricondotti alle altre misure del PSR;
- costi di esercizio, che derivano dall'atto della cooperazione, compresa la partecipazione alle attività della rete rurale e di eventuali gruppi di cooperazione interregionali.

I costi indiretti e diretti che sono coperti da altre misure del PSR (es. formazione, investimenti, consulenza) sono ammissibili al finanziamento esclusivamente tramite l'attivazione delle operazioni nell'ambito delle misure nelle quali ricadono.

I costi di investimento imputabili al progetto saranno limitati ai costi ammissibili di acquisto al massimo fino al loro valore di mercato nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto relativamente a:

- strumentazione e attrezzature;
- immobili e terreni.

In caso di acquisto è ammissibile la quota parte dell'ammortamento dei costi, corrispondenti alla durata del progetto e calcolata secondo principi contabili generalmente accettati.

Sono escluse le spese ordinarie di produzione, di gestione e funzionamento dei soggetti aderenti al partenariato.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il Partenariato (gruppo di cooperazione) deve rispettare ai sensi dell'art. 35 del Reg. UE 1305/2013 le seguenti condizioni:

- rispettare la composizione: essere composta da almeno due soggetti. Per la cooperazione forestale devono essere coinvolti almeno: due soggetti nel settore forestale ovvero un soggetto nel settore forestale e uno in quello agricolo;
- presentare un progetto di cooperazione.

Il gruppo di cooperazione inoltre è tenuto obbligatoriamente a rispettare:

- presenza di un preliminare impegno/accordo di partenariato, che individua, come minimo, il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche, la durata;
- nomina di un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione;
- adozione di un proprio regolamento interno tale da garantire la massima trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi;
- divulgazione dei risultati del progetto;
- presenza obbligatoria di un soggetto che opera nella fase di produzione primaria e di un soggetto rappresentante il mondo della ricerca.

Le imprese coinvolte devono essere operanti in Liguria e, limitatamente alla cooperazione forestale e nelle zone rurali per attività non agricole, rientrare nella definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.

Il progetto di cooperazione deve contenere le seguenti informazioni:

- descrivere il tema e il problema da risolvere e le soluzioni innovative proposte;
- indicare la coerenza con obiettivi comunitari e del PSR;
- descrivere dettagliatamente le azioni, la durata, il crono programma e i risultati attesi compresi i parametri oggettivi di misurabilità;
- elencare i soggetti aderenti;
- ripartire le azioni e i costi per ciascun partner;
- specificare le modalità per il monitoraggio in itinere e la valutazione finale delle attività e dei risultati;
- indicare le misure e le operazioni da attivare;
- eventuale integrazione con altri fondi.

Il sostegno può essere concesso a poli e reti nel caso siano di nuova costituzione o nel caso intraprendano una nuova attività relativi a progetti innovativi e concreti ai sensi dell'art. 35, paragrafo 3 del Reg. UE n. 1305/2013.

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- coerenza e competenza del partenariato in relazione all'obiettivo del progetto;
- chiarezza dell'identificazione della problematica, del fabbisogno e/o dell'opportunità;
- contributo e coerenza con la strategia del PSR;
- qualità e contenuto del progetto, compresa la divulgazione anche in termini di applicabilità

dell'innovazione e dei risultati attesi;

- pertinenza delle misure attivate con il PSR e con altri fondi comunitari e nazionali in base agli obiettivi del progetto.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità di aiuto è il 100% della spesa ammessa (per i progetti relativi ai settori agricolo e forestale). Per le operazioni relative agli aiuti alla cooperazione nelle zone rurali, compreso i costi di investimento, l'intensità dell'aiuto è limitato al 50 % delle spese ammissibili. Per le tipologie di costi sostenuti dall'attività del progetto e a carico delle specifiche misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l'intensità e l'ammontare massimo di aiuto definiti dalle misure di riferimento. Limitatamente alla cooperazione forestale e nelle zone rurali, gli aiuti agli investimenti, per ciascun soggetto, sono concessi in regime de minimis ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013.

Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di anni 7 e non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione definita al comma d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.

Le voci di spesa relative al personale rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

a) Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato:

- costi standard unitari applicabili al personale delle Università:

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Professore ordinario	73
Medio	Professore associato	48
Basso	Ricercatore/Tecnico amministrativo	31

- costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello	55
Medi	Ricercatore e Tecnologo di III livello	33
Basso	Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo	29

Ai fini dell'applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici.

b) Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79.

c) Per l'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti, pari ad euro 39,44.

Il riferimento giuridico per ogni voce di costo standard è l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione della misura sono legati alla valutazione di:

1. qualità delle domande (completezza, esattezza);
2. corretta applicazione dei criteri di selezione;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari (mancanza di dati o dati non certificati), qualità e contenuto delle proposte progettuali;
4. livello di innovazione e potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno\problematica;
5. grado di coinvolgimento delle imprese, assicurando la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento;
6. ragionevolezza dei costi;
7. sistemi di controllo: mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, efficacia della cooperazione;
8. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, durata, stabilità della progettazione;
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistemicità nell'individuare e

correggere gli errori).

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico di:

1. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, sistemi standardizzati di verifica (vcm), attivazione di procedure di selezione mirate, in base alle specifiche tematiche e obiettivi, confronto e valutazione delle proposte da apposite commissioni che adotteranno degli standard e criteri di valutazione, oggettivi e uniformi;
4. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, introduzione di tassi forfettari, confronto di tre preventivi;
5. sistemi di controllo: miglioramento del sian, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore, controlli di valutazione nei tempi successivi alla conclusione del progetto, controlli inopinati;
6. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;
7. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura "Aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.15.3.2.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.2.9.2;
- i rischi collegati alla gestione: per i punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.2.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le metodologie adottate per l'introduzione e la determinazione dell'unità di costo standard a valere sulla misura M16.02 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di

indirizzo:

- “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi”, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale;
- “Metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020” redatti dai Ministeri dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell’art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le metodologie proposte riguardano:

a) Costo standard basato sull’utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall’imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{Salario medio mensile}) * 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

b) Costo standard basato sull’utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell’agricoltura relativamente all’impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall’imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa}) * 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} * \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e definisce tra l’altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L’ultimo accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dell’agricoltura ha decorrenza dall’1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l’analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell’attuale ciclo 2014 -2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall’articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;

- i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.3. M16.04 - Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene l'attuazione di progetti di cooperazione tra imprese agricole e/o tra imprese agricole e gli operatori della filiera per:

- la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di mercati locali;
- la realizzazione di attività promozionali a raggio locale ad esse collegate.

I beneficiari sono esclusivamente i gruppi di operatori di filiera. Tali azioni possono contribuire a:

- favorire processi di riorganizzazione delle diverse forme di filiera (verticale e orizzontale) per raggiungere economie di scala, organizzare servizi e lavori comuni, condividere impianti e risorse e aggregare e programmare l'offerta;
- accrescere la competitività delle imprese agricole e la remunerazione dei prodotti;
- creare nuove opportunità di mercato e migliorare le relazioni commerciali, eliminando o riducendo al minimo il numero di intermediari, sviluppando nuove forme di vendita per avvicinare i consumatori;
- promuovere la conoscenza, l'acquisto e il consumo nella zona di produzione, anche con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale (impronta ecologia, riduzione di trasporti e l'inquinamento);
- promuovere e qualificare la ristorazione regionale e i mercati locali, identificandoli con prodotti tipici dell'agricoltura ligure e con il territorio di origine;
- rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti, promuovendo anche la creazione di strutture per la trasformazione e la commercializzazione su piccola scala nel contesto di filiere corte.

Gli aiuti riguardano esclusivamente i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE.

Il progetto di cooperazione deve svilupparsi nell'ambito di una singola o più filiere e svolgersi in un arco temporale non superiore a 24 mesi. E' esclusa la vendita diretta da parte del singolo produttore.

Tale operazione può necessitare anche dell'attivazione combinata delle misure del PSR, con particolare riferimento alle misure relative alla formazione e consulenza (misure 1 e 2), all'introduzione e promozione dei sistemi di certificazione di qualità o facoltativi (misura 3) o alle misure di investimento (es. misure 4, 6).

L'operazione risponde ai Fabbisogni F04, F08, F24, F25 e concorre alle Focus area 1.a, 3.a.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto concesse sotto forma di combinazione di misure.

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Dlgs 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" – articolo 4 "Esercizio dell'attività di vendita";
- DM Mipaaf 20 novembre 2007 "Attuazione articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";
- la legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 "Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa";
- la legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 "Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta".

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono esclusivamente i Gruppi di cooperazione tra operatori della filiera (Associazioni temporanee, reti di impresa, etc.) o i singoli partner, coinvolti nelle attività previste nel progetto di cooperazione.

Possono fare parte dell'aggregazione i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli singoli e associati;
- imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;
- prestatori di servizi di cui alle misure M01 e M02 per le attività di informazione, consulenza e formazione;
- altri operatori e soggetti della filiera, che svolgono un ruolo rilevante nell'attuazione del progetto di cooperazione;
- distretti agricoli (partenariato pubblico/privato espressione di filiera produttiva istituito ai sensi del D. Lgs 228/01).

Sono esclusi gli Enti pubblici e le Organizzazioni professionali e interprofessionali.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili, in conformità agli obiettivi e le finalità dell'operazione, riguardano tutti i costi diretti e indiretti dei singoli interventi, sostenuti dalla presente operazione e previsti nel Progetto di cooperazione:

- spese di prima costituzione del partenariato;
- animazione al fine di ampliare l'adesione di nuove imprese e operatori della filiera;

- studi di fattibilità e propedeutici;
- costi di esercizio, che derivano dall'atto della cooperazione;
- divulgazione dei risultati;
- progettazione e realizzazione di disciplinari, carte dei servizi e loghi collettivi della filiera;
- costi relativi all'attività promozionale, riferita alla filiera corta o al mercato locale.

I costi indiretti e diretti, che sono coperti da altre misure del PSR (es. formazione, investimenti, consulenza), sono ammissibili al finanziamento tramite l'attivazione delle operazioni nell'ambito delle quali ricadono. Sono escluse le spese ordinarie di produzione di gestione e funzionamento dei soggetti aderenti al partenariato.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) il Gruppo di cooperazione deve essere composto da almeno due soggetti, di cui almeno uno deve operare nella fase di produzione primaria (imprese agricole);
- b) presenza di un progetto operativo di cooperazione, in cui sono descritte la situazione e le problematiche di partenza, i beneficiari, le misure e le azioni che ciascuno di essi realizza, il crono programma, i costi, i risultati misurabili, la durata;
- c) il progetto di cooperazione deve riguardare le seguenti condizioni:
 - le filiere corte ammesse non devono coinvolgere più di un intermediario tra produttore e consumatore finale;
 - per la delimitazione del mercato locale, le attività di produzione, trasformazione e di vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km.
- d) le imprese agricole devono avere la prevalenza dell'unità produttiva in Liguria;
- e) presenza obbligatoria, all'atto della presentazione della domanda di aiuto, di un preliminare accordo che impegna il partenariato a formalizzare (in caso di ammissibilità) un accordo, per individuare il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche, le produzioni interessate (eventuali quantitativi), fornite dalle imprese agricole, durata.

Il partenariato inoltre deve:

- essere rappresentato da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione;
- adottare un regolamento interno per assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento e l'assenza di conflitto di interesse.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in base a principi di pertinenza rispetto all'operazione, di coerenza con la strategia del PSR, di coerenza e rappresentatività del partenariato con la strategia e qualità e contenuto della progettazione.

- qualità e contenuto progettuale, comprese le attività promozionali;
- grado di cooperazione (numero di imprese agricole partecipanti e di operatori della filiera, dimensione produttiva prevista);
- attività produttiva e commerciale con prevalente ricaduta nelle aree interne, come definito nell'accordo di partenariato;
- pertinenza di misure di accompagnamento (formazione, consulenza, investimenti, etc.) in base agli obiettivi del progetto.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I costi indiretti e diretti sono ammessi con un'intensità di aiuto pari al 100%.

Per le tipologie di costo relative ai costi diretti, previsti dal progetto di cooperazione e afferenti a specifiche misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l'intensità e l'ammontare massimo di aiuto definiti dalle misure di riferimento.

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione definita al comma d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. Per le categorie di costi relativi all'opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva. Per le categorie di costi relativi alla opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva.

Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di sette anni. e non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione della misura sono legati alla valutazione di:

1. qualità delle domande (completezza, esattezza);
2. corretta applicazione dei criteri di selezione;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari (mancanza di dati o dati non certificati), qualità e contenuto delle proposte progettuali;
4. potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno\problematica;
5. grado di coinvolgimento delle imprese, assicurando la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento;
6. ragionevolezza dei costi;
7. sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, efficacia della cooperazione);
8. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, durata, stabilità della progettazione;
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistemicità nell'individuare e correggere gli errori).

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico di:

1. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, sistemi standardizzati di verifica (VCM), attivazione di procedure di selezione mirate, in base alle specifiche tematiche e obiettivi, confronto e valutazione delle proposte da apposite commissioni che adotteranno degli standard e criteri di valutazione, oggettivi e uniformi;
4. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezziari, introduzione di tassi forfettari, confronto di tre preventivi;
5. sistemi di controllo: miglioramento del sian, istituzione del ruci, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore, controlli di valutazione nei tempi successivi alla conclusione del progetto, controlli inopinati;
6. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;
7. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura "Aiuti per la promozione e lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.15.3.3.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione: per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.3.9.2;

- i rischi collegati alla gestione: per i punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.3.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile..

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si applica l'opzione d) "finanziamenti a tasso forfettario", calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente ai paragrafi 1) e 5) dell'art. 67 del Reg. UE n. 1303/2013.

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

La filiera corta è individuata come l'insieme di attività che concorrono alla produzione, raccolta, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare, partendo dalla produzione agricola di base fino alla vendita e consumo al consumatore finale.

Nella filiera corta, come definito all'art. 11 del Regolamento delegato n. 807/2014 della Commissione, è ammesso un solo intermediario, inteso come soggetto che acquista il prodotto dal produttore per destinarlo alla vendita ovvero al consumatore.

Per mercato locale s'intende ogni forma di "vendita", circoscritta in un comprensorio in cui le attività di trasformazione e di vendita al consumatore possono avvenire entro un raggio di 70 km dal luogo di produzione.

Ai fini dell'ammissibilità le attività e i materiali promozionali:

- devono essere complementari e funzionali al progetto di cooperazione di avviamento e promozione della filiera corta e del mercato locale;
- devono riguardare esclusivamente l'intera filiera corta o il mercato locale, oggetto della nuova cooperazione, evidenziandone le caratteristiche e i vantaggi derivati;
- non devono essere riferite ai singoli soggetti coinvolti nella filiera (produttori, etc.) ovvero a specifici marchi commerciali.

A conclusione del progetto e come prodotto finale, deve essere presentato un accordo commerciale (patto di filiera) che costituisce, a tutti gli effetti, un legame contrattuale, sottoscritto fra tutti i soggetti aderenti. Nell'accordo dovranno essere disciplinati in particolare le modalità, i requisiti, le clausole, le garanzie, i controlli per il conferimento o acquisto/cessione dei prodotti. L'accordo deve comunque garantire una copertura fino al terzo anno successivo al completamento del progetto di cooperazione.

8.2.15.3.4. M16.05 - Supporto per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene l'attuazione di progetti di cooperazione finalizzati ad affrontare con un approccio collettivo la manutenzione, la protezione e la preservazione del territorio e del paesaggio agricolo, particolarmente soggetto agli effetti congiunti derivanti dai cambiamenti climatici, amplificati dal dissesto idrogeologico e dall'abbandono delle terre coltivate (fenomeno delle terre incolte).

I progetti, promossi da una pluralità di soggetti privati e/o pubblici (Gruppi di cooperazione), possono contribuire in particolare a:

- recuperare in un'ottica sostenibile, produttiva e/o ambientale aree in stato di abbandono, vulnerabili o con difficoltà strutturali e idrogeologiche;
- conservare e proteggere i suoli, limitando fenomeni di erosione o il rischio di dissesti idrogeologici;
- salvaguardare e tutelare il paesaggio agrario e l'ambiente nel suo complesso;
- rafforzare le reti locali territoriali, riconoscendo alle imprese agricole/forestali, un ruolo attivo nel recupero e nel presidio del territorio;
- definire regole d'uso e modelli di approccio, anche innovative, alle diverse realtà territoriali.

Sono ammissibili progetti di cooperazione di durata massima di tre anni.

Tale operazione necessita l'attivazione combinata delle misure del PSR con particolare riferimento alle misure di investimento strutturale e infrastrutturale (es. misure 4 e 6) e può comprendere i servizi di consulenza (misura 2) e le azioni di formazione (misure 1), incluse le attività dimostrative, anche tramite pratiche innovative (tecniche, tecnologiche, organizzative, gestionali) in materia di protezione dei suoli e la gestione dell'acqua (sistemazioni idrauliche, opere di ingegneria naturalistica) e di ristrutturazione, manutenzione e recupero dei muretti a secco.

L'operazione prevede l'attivazione di:

- **una fase preliminare** per promuovere (tramite manifestazione di interesse/bando) la costituzione di Gruppi di cooperazione (GC). Sono ammissibili i seguenti interventi:
 - animazione e informazione territoriale per la ricerca del partenariato;
 - realizzazione di studi propedeutici e ricerche;
 - predisposizione del progetto di cooperazione ambientale con la definizione dei costi;
 - individuazione delle opportune forme di finanziamento.
- **una fase attuativa** comprendente la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di cooperazione ambientale, il coordinamento del GC e la divulgazione dei risultati.

L'operazione risponde ai Fabbisogni F04, F14 e concorre alle Focus area 1.a, 1.b, 4.c.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto concesse sotto forma di combinazione di misure.

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime "de minimis");
- Decisione della Commissione europea n. C(2017) 5462 final del 27 luglio 2017 relativa all'Aiuto di Stato SA 48444 (2017/N).

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

Il beneficiario del sostegno sono:

- per la 1^a fase: almeno uno dei componenti del costituendo Gruppo di cooperazione (GC);
- per la 2^a fase: i Gruppi di cooperazione, intesi come forme associative a vario titolo (Associazioni temporanee, reti di impresa, etc.) o i singoli partner del GC, coinvolti nelle attività previste nel progetto di cooperazione.

Possono fare parte del GC i seguenti soggetti.

- aziende agricole e operatori forestali (singoli e associati), operanti in Liguria;
- altri gestori del territorio (Enti locali, enti parco, enti gestori dei siti della Rete Natura 2000);
- prestatori di servizi di cui alla misura 1 e 2 per le attività di consulenza e formazione;
- altri soggetti, che possono portare un contributo rilevante all'iniziativa (Università, enti di ricerca, etc.).

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili, in conformità agli obiettivi e le finalità dell'operazione, riguardano tutti i costi diretti e indiretti dei singoli interventi, previsti nel progetto di cooperazione e direttamente collegati e funzionali alla sua attuazione:

- per la 1^a fase: rientrano i costi sostenuti per la costituzione del GC quali attività di animazione per la ricerca dei partner, spese amministrative e di coordinamento, studi e ricerche propedeutiche, compreso analisi e classificazione del territorio anche mediante strumenti GIS e rilievi sul campo,

predisposizione del progetto, metodologie di gestione e pianificazione del territorio. A conclusione della 1^a fase, ai fini dell'ammissibilità delle spese, il beneficiario del costituendo partenariato è tenuto obbligatoriamente a partecipare alla 2^a fase e la relativa domanda deve risultare ammissibile.

- per la 2^a fase: rientrano i costi degli interventi, che sono sostenuti dalla presente operazione:
- spese di prima costituzione del GC;
- spese di animazione per un maggiore coinvolgimento e adesione delle territorio;
- costi di esercizio, che derivano dall'atto della cooperazione;
- spese di divulgazione dei risultati;
- altri costi diretti funzionali all'attuazione del progetto, non coperti dalle misure del PSR.

I costi indiretti e diretti degli interventi che sono coperti da altre misure del PSR (es. formazione, dimostrazione, investimenti, consulenza), sono ammissibili al finanziamento tramite l'attivazione delle operazioni nell'ambito delle quali ricadono. Sono escluse le spese ordinarie di produzione, di gestione e di funzionamento dei soggetti aderenti al GC.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Il progetto di cooperazione deve prevedere obbligatoriamente che:

- il GC deve essere composto da almeno due soggetti. Per la cooperazione forestale devono essere coinvolti almeno: due soggetti nel settore forestale ovvero un soggetto nel settore forestale e uno in quello agricolo. Le imprese coinvolte devono essere operanti in Liguria e, limitatamente alla cooperazione forestale, rientrare nella definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;
- il progetto operativo, deve descrivere, come minimo, la situazione e la problematica di partenza, il comprensorio interessato, la tematica ambientale che intende affrontare, i beneficiari, le misure e le azioni che ciascuno di essi intende realizzare, la durata e il crono programma, i costi e i risultati attesi.

Il GC deve inoltre:

- presentare un preliminare un accordo di partenariato, che individua, come minimo, il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche, la durata;
- adottare un regolamento interno per assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione, funzionamento e l'assenza di conflitto di interesse;
- essere rappresentate da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione.

Il sostegno può essere concesso a gruppi di cooperazione di nuova costituzione o per quelli che intraprendano una nuova attività.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in base a principi di pertinenza rispetto all'operazione:

- per la 1^a fase
 - chiarezza dell'identificazione della problematica e della tematica da approfondire;
 - qualità del progetto.
- per la 2^a fase
 - qualità e contenuto del progetto;
 - ricadute ambientali potenziali del progetto;
 - dimensione territoriale del progetto in base al numero di aziende agricole e forestali, alla rappresentanza del partenariato e all'estensione del comprensorio interessato;
 - pertinenza delle misure e operazioni da attivare;
 - eventuale integrazione con altri fondi.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per i costi diretti e indiretti sostenuti con l'operazione, compresi i costi di costituzione, coordinamento e organizzazione del partenariato l'intensità di aiuto è il 100 %.

Per le tipologie di costo relative ai costi diretti, sostenuti dall'attività del progetto di cooperazioni e afferenti a specifiche misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l'intensità e l'ammontare massimo di aiuto definiti dalle misure di riferimento. Limitatamente alla cooperazione forestale, gli aiuti agli investimenti, per ciascun soggetto, sono concessi in regime de minimis ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013.

Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di sette anni e non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione definita al comma d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.

Le voci di spesa relative al personale rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

a) Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato:

- costi standard unitari applicabili al personale delle Università:

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Professore ordinario	73
Medio	Professore associato	48
Basso	Ricercatore/Tecnico amministrativo	31

- costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello	55
Medi	Ricercatore e Tecnologo di III livello	33
Basso	Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo	29

Ai fini dell'applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici.

b) Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79.

c) Per l'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti, pari ad euro 39,44.

Il riferimento giuridico per ogni voce di costo standard è l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. Per le categorie di costi relativi all'opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione della misura sono legati alla valutazione di:

1. qualità delle domande (completezza, esattezza);
2. corretta applicazione dei criteri di selezione;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari (mancanza di dati o dati non certificati), qualità e contenuto delle proposte progettuali;
4. potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno/problematica;
5. grado di coinvolgimento delle imprese, assicurando la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento;
6. ragionevolezza dei costi;
7. sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, efficacia della cooperazione);
8. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, durata, stabilità della progettazione;
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistemicità nell'individuare e correggere gli errori).

8.2.15.3.4.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione si farà carico di:

1. qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, sistemi standardizzati di verifica (vcm), attivazione di procedure di selezione mirate, in base alle specifiche tematiche e obiettivi, confronto e valutazione delle proposte da apposite commissioni che adotteranno degli standard e criteri di valutazione, oggettivi e uniformi;
4. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezziari, introduzione di tassi forfettari, confronto di tre preventivi;
5. sistemi di controllo: miglioramento del sian, istituzione del ruci, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore, controlli di valutazione nei tempi successivi alla conclusione del progetto, controlli inopinati;
6. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;
7. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.

8.2.15.3.4.9.3. *Valutazione generale della misura*

La sottomisura "Aiuti a progetti agro ambientali di cooperazione" presenta una serie di rischi che sono stati

individuati nel capitolo 8.2.15.3.4.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione: per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.4.9.2;
- i rischi collegati alla gestione: per i punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.4.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le metodologie adottate per l'introduzione e la determinazione dell'unità di costo standard a valere sulla misura M16.05 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di indirizzo:

- “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi”, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale;
- “Metodologia di calcolo per l'applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020” redatti dai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le metodologie proposte riguardano:

a) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{Salario medio mensile}) \cdot 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} \cdot \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

b) Costo standard basato sull'utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell'agricoltura relativamente all'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa}) \cdot 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} \cdot \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e definisce tra l'altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L'ultimo accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dell'agricoltura ha decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014 -2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

--

8.2.15.3.5. M16.08 - Supporto per la stesura di piani forestali di secondo livello

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.15.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura concorre alla FA 5e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale, e viene attivata mediante la seguente tipologia di operazione:

- M16.08. Sostegno per la stesura di piani forestali di secondo livello.

L'operazione incentiva e promuove l'attuazione di iniziative finalizzate ad una pianificazione che indirizzi il corretto e redditizio utilizzo del territorio forestale, secondo le indicazioni della programmazione nazionale e regionale di settore. In tal senso il sostegno è concesso per l'elaborazione di piani forestali di secondo livello, a scala comprensoriale, definiti appunto piani forestali territoriali di indirizzo (PFTI).

L'operazione risponde principalmente ai seguenti fabbisogni: F13 - F23 - F24 - F25.

L'operazione è particolarmente importante anche per impostare una gestione attiva delle aree ricadenti nella Rete Natura 2000, in modo da consentire una adeguata utilizzazione delle risorse forestali, contestualizzando le operazioni di gestione in una organica pianificazione che possa più facilmente, rispetto alle singole unità gestionali, tenere conto delle indicazioni recate dalla misure di conservazione. Ad oggi, infatti, a fronte di una rilevante copertura forestale del territorio regionale (pari a 387.170 ha), le superfici sottoposte ad una pianificazione forestale di terzo livello (piani di assestamento o piani di gestione) ammontano a poco più di 50.000 ha (meno del 13% della copertura totale). Si consideri inoltre che circa 140.000 ha, pari al 36% dei boschi liguri, rientrano nelle aree Natura 2000; infatti gli habitat della medesima Rete rientranti nella categoria "Foreste" rappresentano oltre il 70% della superficie degli habitat liguri e se a questi si aggiungono le categorie "Lande e arbusteti temperati" e "Macchie e boscaglie di sclerofille" si sfiora il 75% della superficie totale.

In molti casi la pianificazione di terzo livello, a scala aziendale, non rappresenta la risposta ottimale a causa della ridotta superficie o dello scarso interesse gestionale degli assortimenti presenti, che determinano una mancata convenienza economica e una insufficiente soglia tecnica. In tali situazioni la pianificazione forestale territoriale di indirizzo rappresenta quindi lo strumento più utile, anche tenuto conto dell'approccio partecipativo (tra soggetti pubblici e privati) che prevede di attuare nella fase di implementazione. I piani citati dovranno essere elaborati secondo la metodologia e le indicazioni regionali disponibili, funzionali tra l'altro alla creazione di basi dati informative e ad una necessaria standardizzazione dei piani stessi.

L'operazione, conformemente con la strategia nazionale del PQSF, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale e con gli Obiettivi tematici dell'AdP nazionale, svolge un ruolo orizzontale e strategico nello sviluppo e nella crescita del settore forestale, sia per ciò che riguarda gli aspetti produttivi/economici che quelli più strettamente ambientali e sociali.

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- indagini e studi (es. valutazione delle caratteristiche forestali e infrastrutturali del territorio, analisi costi/benefici, analisi del tessuto socio-economico e di filiera);

- costituzione e organizzazione della forma di cooperazione più idonea;
- attuazione di azioni di animazione territoriale, anche funzionali a consentire l'adeguato approccio partecipativo per l'elaborazione dei piani;
- elaborazione dei piani forestali previsti;
- consulenza e assistenza (es. tecnica, giuridica, normativa);
- attività di informazione per la divulgazione e la capitalizzazione dei risultati.

L'operazione svolge un ruolo orizzontale nella politica di sviluppo rurale e contribuisce al perseguimento di tutti gli obiettivi strategici.

La positiva ricaduta dell'operazione può essere amplificata con l'attivazione sinergica di altre misure del PSR con particolare riferimento alle misure di formazione e consulenza (misure 1 e 2), talune misure di investimento (es. misure 4, 7, 8) nonché delle misure 9 e 12.2.

8.2.15.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto concesse sotto forma di combinazione di misure.

8.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- D.Lgs. 227/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e ss.mm.ii.;
- L.r. n. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" e ss.mm.ii.;
- L.r. 10 luglio 2009, n. 28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità";
- Regolamento regionale n. 1/1999 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale" (PMPF);
- Programma Forestale Regionale (Delibera del Consiglio Regionale 17 del 17/04/2007);
- Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi, aggiornato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1593/2013;
- Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (FEASR) 2014/2020;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime "de minimis");
- Decisione della Commissione europea n. C(2017) 5462 final del 27 luglio 2017 relativa all' Aiuto di Stato SA 48444 (2017/N).

8.2.15.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari (Gruppi di cooperazione) sono forme di aggregazione (es. Associazioni temporanee fra i soggetti coinvolti nelle attività previste nel progetto di cooperazione, ossia la predisposizione e lo sviluppo di adeguati piani forestali territoriali di indirizzo. In particolare le aggregazioni sono costituite dai soggetti

seguenti:

- imprese forestali e agricole, singole e associate, operanti in Liguria;
- Enti pubblici;
- gestori del territorio: Enti pubblici e soggetti privati (enti territoriali, Comuni, enti parco, enti gestori dei siti della Rete Natura 2000, etc.), titolari della gestione delle superfici interessate;
- PMI che operano nelle zone rurali e/o coinvolte nelle filiere per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, non legnosi, servizi turistici ed ecosistemici);
- soggetti locali che operano nell'ambito dei servizi alla popolazione;
- prestatori di servizi di cui alla misura 1 e 2 per le attività di consulenza e formazione;
- altri soggetti o enti di diritto privato e pubblico, che possono ricevere un vantaggio dall'iniziativa, definire un completamento delle filiere o comunque funzionali e necessari all'attuazione del progetto.

L'aiuto può essere erogato direttamente alla forma di aggregazione se dotato di personalità giuridica o i suoi componenti.

8.2.15.3.5.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili, in conformità agli obiettivi e le finalità della misura, riguardano i costi sostenuti per la cooperazione e le conseguenti e specifiche attività previste dalla sottomisura, con riferimento, indicativamente, alle seguenti tipologie di costi:

- costi di animazione;
- costi per studi propedeutici e di fattibilità;
- spese di prima costituzione;
- costi di esercizio, che derivano dall'atto della cooperazione;
- predisposizione dei piani forestali oggetto della sottomisura nonché altri costi connessi, che non possono essere coperti da altre misure del PSR;

- spese di divulgazione dei risultati;
- spese generali e di esercizio collegate all'attuazione del progetto.

Per i costi diretti dei singoli interventi, previsti nella pianificazione forestale e che sono coperti da altre misure del PSR, le spese ammissibili (es. formazione, investimenti, consulenza) devono essere imputate all'operazione (da attivare) nell'ambito della quale ricadono. Sono escluse le spese ordinarie di gestione e funzionamento dei soggetti aderenti al partenariato.

8.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il GC deve rispettare le seguenti condizioni:

- prevedere obbligatoriamente la presenza di almeno un soggetto che opera nella fase di produzione primaria forestale;
- essere rappresentato da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo -

finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione;

- essere composto da soggetti operanti sul territorio regionale. Le imprese coinvolte devono rientrare nella definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;
- adottare un regolamento interno e assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento l'assenza di conflitto di interesse.

Al fine di garantire una reale efficacia agli interventi di pianificazione forestale previsti alle diverse scale territoriali, nonché di dare agli stessi una forte valenza incentivante alla necessità di gestione associata delle superfici forestali e di raccordo intersettoriale, imprescindibile per l'economia integrata nelle aree rurali, le forme di aggregazione aderenti alla sottomisura devono obbligatoriamente soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- aggregare un comprensorio sovra comunale, di adeguata omogeneità territoriale, riferito ad almeno tre Comuni;
- coinvolgere direttamente almeno due Enti pubblici e tre imprese, di cui almeno due del settore forestale ovvero una del settore forestale e una di quello agricolo.

Il progetto di cooperazione deve prevedere inoltre un preliminare un accordo di partenariato, che individua i partner coinvolti e, se necessario, il soggetto capofila, nonché le finalità che si intendono raggiungere gli obblighi e le responsabilità reciproche, le superfici interessate, la durata dell'accordo. A conclusione del progetto e come prodotto finale, deve essere presentato il piano forestale oggetto del sostegno.

8.2.15.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in base a principi di pertinenza rispetto all'operazione tenendo conto dei progetti che interessano le superfici più ampie e con il maggiore numero di imprese/proprietari/operatori coinvolti.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per i costi diretti e indiretti sostenuti con l'operazione, compresi i costi di costituzione, coordinamento e organizzazione del partenariato l'intensità di aiuto è il 100%.

Per le tipologie di costo relative ai costi diretti, sostenuti dall'attività del progetto di cooperazioni e afferenti a specifiche misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l'intensità e l'ammontare massimo di aiuto definiti dalle misure di riferimento. Gli aiuti agli investimenti, per ciascun soggetto, sono concessi in regime de minimis ai sensi del reg. (UE) n. 1407/2013. Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di sette anni e non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente

sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti”, in combinazione con l'opzione definita al comma d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite”, conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.

Le voci di spesa relative al personale rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

a) Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato:

- costi standard unitari applicabili al personale delle Università:

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Professore ordinario	73
Medio	Professore associato	48
Basso	Ricercatore/Tecnico amministrativo	31

- costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello	55
Medi	Ricercatore e Tecnologo di III livello	33
Basso	Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo	29

Ai fini dell'applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici.

b) Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79.

c) Per l'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti, pari ad euro 39,44.

Il riferimento giuridico per ogni voce di costo standard è l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti

ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. Per le categorie di costi relativi all'opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva.

8.2.15.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione della misura sono legati alla valutazione di:

1. qualità delle domande (completezza, esattezza);
2. corretta applicazione dei criteri di selezione;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari (mancanza di dati o dati non certificati), qualità e contenuto delle proposte progettuali;
4. potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno problematica;
5. grado di coinvolgimento delle imprese, assicurando la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento;
6. ragionevolezza dei costi;
7. sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, efficacia della cooperazione);
8. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, durata, stabilità della progettazione;
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistemicità nell'individuare e correggere gli errori).

8.2.15.3.5.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione si farà carico di:

1. compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, sistemi standardizzati di verifica (vcm), attivazione di procedure di selezione mirate, in base alle specifiche tematiche e obiettivi, confronto e valutazione delle proposte da apposite commissioni che adotteranno degli standard e criteri di valutazione, oggettivi e uniformi;
4. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, introduzione di tassi forfettari, confronto di tre preventivi;
5. sistemi di controllo: miglioramento del sian, istituzione del ruci, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore, controlli di valutazione nei tempi successivi alla conclusione del progetto, controlli inopinati;
6. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;

7. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.

8.2.15.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura “Aiuti per la stesura di piani forestali di secondo livello” presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.15.3.5.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione: per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.5.9.2;
- i rischi collegati alla gestione: per i 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.5.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le metodologie adottate per l’introduzione e la determinazione dell’unità di costo standard a valere sulla misura M16.08 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di indirizzo:

- “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi”, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale;
- “Metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020” redatti dai Ministeri dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell’art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le metodologie proposte riguardano:

a) Costo standard basato sull’utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall’imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{Salario medio mensile}) \cdot 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} \cdot \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

b) Costo standard basato sull’utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell’agricoltura relativamente all’impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall’imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d’impresa}) \cdot 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive}$

annuali)*coefficiente correttivo degli oneri figurativi

c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e definisce tra l'altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L'ultimo accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dell'agricoltura ha decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014 -2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.

8.2.15.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.6. M16.09 - Supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, ...

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene progetti di cooperazione territoriale tra il settore agricolo e quello del sociale, per promuovere in Liguria l'agricoltura sociale, come uno degli aspetti più innovativi della multifunzionalità delle attività agricole e per il ruolo attivo e diretto che l'impresa agricola può svolgere nella società civile e nel mondo del terzo settore.

L'agricoltura Sociale è intesa come una attività organizzata di produzione di beni e servizi agricoli che, in accordo con il sistema territoriale dei servizi sociali e sociosanitari e delle istituzioni preposte, integra l'inclusione sociale attraverso l'inserimento lavorativo, le attività socio-educative, il sostegno al reinserimento sociale di persone in condizione di fragilità, l'ospitalità e ogni altro servizio riconosciuto dalla Regione Liguria ai sensi della l.r. n. 36/2013.

Obiettivi dell'operazione sono:

- riconoscere all'agricoltura sociale una valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo socio-economico dei territori rurali;
- creare nuove opportunità di occupazione e di reddito per le imprese agricole;
- promuovere un cambiamento culturale e sociale nella società, coinvolgendo le realtà territoriali attraverso un approccio cooperativo;
- tutelare i diritti umani delle persone, indipendentemente dalla loro condizione;
- sperimentare e proporre esperienze per costruire relazioni positive, condivise e partecipate.

L'operazione prevede l'attuazione, anche in modo combinato, delle seguenti azioni:

- educazione e formazione - inclusione e lavorativa: servizi volti alla formazione attiva a supporto dell'inclusione sociale attiva e lavorativa nei processi agricoli, forestali ed ambientali per diverse tipologie di persone a bassa contrattualità ed in una logica di giustizia sociale;
- percorsi di inclusione sociale ed accoglienza: servizi ed attività volti ad assicurare supporti per l'emergenza abitativa temporanea ed il sostegno alla gestione di una buona quotidianità per diversi tipi di persone, nonché alla ospitalità di giovani e turisti. Il tutto è volto ad accrescere la qualità della vita e una nuova socialità nelle aree rurali e periurbane, attraverso la creazione di iniziative di incontro, prima formazione/informazione e scambio attivo, anche fra generazioni e gruppi sociali diversi, con l'intento di innalzare la qualità della vita attraverso la promozione di reti informali di servizio I servizi e le attività richiedono, per il loro svolgimento specifico, l'uso di strutture aziendali allo scopo dedicate;
- attività e terapie assistite di attività in azienda agricola, che facciano uso delle piante e degli animali e finalizzate al recupero del benessere globale dell'individuo con patologie o soggetto a disagio anche temporaneo;

- aree verdi a gestione sociale e servizi collegati: ossia aree aperte e/o protette, destinate alla coltivazione e/o al mantenimento naturalistico attraverso il coinvolgimento sociale allargato nonché tutti i servizi connessi e realizzabili sfruttando la presenza eventuale di manufatti, strutture, percorsi ecc.. che possano valorizzare ulteriormente l'uso dell'area stessa attraverso il loro recupero e/o diverso uso.

Tale operazione può necessitare anche dell'attivazione combinata delle misure del PSR, in particolare le misure di formazione e consulenza (misure 1 e 2) e le misure di investimento (es. 4, 6):

Sono ammissibili progetti di cooperazione di durata massima di tre anni.

Per la complessità dei rapporti, ruoli e funzioni dei diversi attori implicati nell'Agricoltura Sociale sia nell'erogazione dei servizi, agricoli e sociali, che in qualità di beneficiari diretti ed indiretti, la Regione Liguria si riserva di predisporre e approvare un Programma Regionale per l'Agricoltura Sociale (Piano di Azioni regionali per l'Agricoltura Sociale), al fine di:

- concorrere alla definizione di una strategia regionale, condivisa e partecipata con gli attori del mondo agricolo e sociale;
- individuare la metodologia di lavoro, coordinata ed uniforme, comprese le modalità e i criteri per l'attuazione dei progetti di cooperazione, direttamente dai territori, secondo una delimitazione omogenea (Distretti Socio Sanitari di cui alla l.r. n. 12/2006);
- ricercare opportune sinergie e integrazioni con altre iniziative e strumenti finanziari;
- prevedere azioni di accompagnamento e di monitoraggio, attuati direttamente dalla Regione;
- costituire e promuovere una rete regionale sull'agricoltura sociale.

L'Agricoltura sociale risulta perfettamente allineata alla cosiddetta Strategia Europa 2020 che punta a rilanciare l'economia dell'Unione Europea nel prossimo decennio ponendosi tra i cinque ambiziosi obiettivi, anche l'integrazione sociale e l'occupazione.

L'operazione risponde ai Fabbisogni F04, F15, F20 e concorre alle Focus area 1.a, 1.b, 2.a

8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzioni a fondo perduto concesse sotto forma di combinazione di misure

8.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis";
- Legge Regionale 21 novembre 2013 n. 36 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" e successive linee guida della agricoltura sociale e disposizioni regionali attuative;
- DGR n. 1724 del 22/12/2014 – approvazione delle Linee Guida in attuazione della LR 36/2013;
- Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e sanitarie» (parere d'iniziativa) (2013/C 44/07) Gazzetta Ufficiale della Comunità

8.2.15.3.6.4. Beneficiari

I beneficiari sono forme di aggregazione, denominati gruppi di cooperazione (es. Associazioni temporanee, reti d'impresa, patti di sussidiarietà), a cui possono fare parte i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli singoli e associati, operanti in Liguria;
- prestatori di servizi riconosciuti dalla Regione, di cui alla misura 1 e 2;
- istituzioni pubbliche, che costituiscono il sistema territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari;
- soggetti privati del Terzo Settore, che in varia forma risultano correlati alla tematica dell'agricoltura sociale;
- Regione Liguria, direttamente o tramite propri enti strumentali;
- università, centri e istituti di ricerca;
- PMI del settore agroalimentare e altri soggetti dei territori rurali e della società civile che svolgono un ruolo attivo, nelle attività previste nel progetto di cooperazione.

L'aiuto può essere concesso direttamente al gruppo di cooperazione, nel caso sia dotata di personalità giuridica ovvero ai singoli partner della forma di aggregazione per lo svolgimento delle attività da essi realizzate e le relative spese effettivamente sostenute e pagate.

Il gruppo di cooperazione (GC) deve:

- essere composto da almeno due soggetti dei quali uno come azienda agricola;
- essere rappresentato da un soggetto capofila che si configura come responsabile amministrativo - finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione;
- adottare un regolamento interno e assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento l'assenza di conflitto di interesse.

8.2.15.3.6.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili riguardano i costi indiretti e diretti sostenuti per la cooperazione, con riferimento, indicativamente, alle seguenti tipologie di costi:

- costi di costituzione, coordinamento e organizzazione della cooperazione:
 - animazione;
 - costi per studi propedeutici e di fattibilità;
 - spese di prima costituzione dell'associazione;
 - spese amministrative e di coordinamento;
 - spese generali e di esercizio collegate all'attuazione del progetto.

- costi di esercizio, che derivano dall'atto della cooperazione e connessi all'attuazione del progetto di cooperazione: sono compresi tutti i costi diretti, sostenuti dal beneficiario, per l'attuazione del progetto di cooperazione, che non possono essere coperti da altre misure del PSR. Rientrano a titolo esemplificativo:
 - predisposizione e verifica di disciplinari, protocolli e procedure specialistiche socio educative e socio ricreativi (in base alla tipologia di utenza) e modelli organizzativi e logistici territoriali;
 - altri costi per l'organizzazione e realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale;
 - spese di divulgazione.

Per i costi dei singoli interventi, previsti nel Progetto di cooperazione sociale (PCS) e direttamente collegati e funzionali alla sua attuazione e che sono coperti da altre misure del PSR, le spese ammissibili (es. formazione, investimenti, consulenza) devono essere imputate all'operazione nell'ambito della quale ricadono. Sono escluse le spese ordinarie di gestione e funzionamento dei soggetti aderenti al partenariato.

8.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario deve obbligatoriamente:

- presentare un progetto di cooperazione sociale;
- presentare un preliminare un accordo di partenariato, che individua, come minimo, il soggetto capofila e i partner coinvolti, le finalità che si intendono raggiungere, gli obblighi e le responsabilità reciproche, la durata;
- rispettare la composizione: essere composta da almeno due soggetti con la presenza obbligatoria di un'azienda agricola con sede legale od almeno una sede operativa in Liguria.

Il progetto di cooperazione deve contenere le seguenti informazioni minime:

- problematiche ed esigenze territoriali da risolvere nell'ambito della agricoltura sociale;
- elenco dei soggetti aderenti e il loro ruolo progettuale (capofila, partner attuatori, etc);
- azioni e i costi per ciascun partner;
- azioni, in dettaglio, da attuare ed il diverso coinvolgimento tra i partner nelle specifiche attività;
- misure e operazioni da attivare;
- modalità per il monitoraggio in itinere e la valutazione finale delle attività e dei risultati;
- eventuale integrazione con altri fondi (es. FSE).

Il sostegno può essere concesso solo per le reti di nuova costituzione e per quelle che intraprendono una nuova attività.

8.2.15.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Qualità e contenuto progettuale;
- numero e tematiche trattate;

- numero e rappresentatività del partenariato;
- creazione di nuove opportunità occupazionali;
- integrazione con la programmazione sociale (regionale e locale);
- pertinenza delle misure e operazioni da attivare con fondi PSR e FSE.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'art. 49 del Reg. UE n. 1305/2013 le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi e quelle con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo è concesso in regime di "De minimis" di cui al Reg (UE) 1407/2013. Per i costi diretti e indiretti sostenuti con l'operazione, compresi i costi di costituzione, coordinamento e organizzazione del partenariato l'intensità degli aiuti è il 100 %. Il sostegno è limitato ad un periodo massimo di 7 anni e non è cumulabile con altri aiuti pubblici per le stesse iniziative.

Per le tipologie di costo relative ai costi diretti, sostenuti dall'attività del progetto di cooperazioni e afferenti a specifiche misure del PSR, il beneficiario deve rispettare l'intensità e l'ammontare massimo di aiuto definiti dalle misure di riferimento.

Il costo viene determinato a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, applicando l'opzione a) "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti", in combinazione con l'opzione definita al comma d) "finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite", conformemente al paragrafo 5) del citato art. 67.

Le voci di spesa relative al personale rientrano nell'ambito dei costi standard unitari di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

a) Per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato:

- costi standard unitari applicabili al personale delle Università:

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Professore ordinario	73
Medio	Professore associato	48
Basso	Ricercatore/Tecnico amministrativo	31

- costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:

LIVELLO DEL PERSONALE	CSU (€ per ora)

Alto	Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello	55
Medi	Ricercatore e Tecnologo di III livello	33
Basso	Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo	29

Ai fini dell'applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici.

b) Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super) pari ad euro 13,79.

c) Per l'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti, pari ad euro 39,44.

Il riferimento giuridico per ogni voce di costo standard è l'articolo 67, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, effettivamente sostenuti e rendicontati. Per le categorie di costi relativi all'opzione a) si procederà alla verifica delle spese effettive sia preventiva che consuntiva..

8.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione della misura sono legati alla valutazione di:

1. qualità delle domande (completezza, esattezza);
2. corretta applicazione dei criteri di selezione;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: verifica dei beneficiari (mancanza di dati o dati non certificati), qualità e contenuto delle proposte progettuali;
4. potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno/problematica;
5. grado di coinvolgimento delle imprese, assicurando la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento;
6. ragionevolezza dei costi;
7. sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale, efficacia della cooperazione);
8. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, durata, stabilità della progettazione;
9. supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e

correggere gli errori).

8.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico di:

1. compilazione delle domande on-line su procedura "guidata", accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, "rating" degli operatori, informazione e pubblicizzazione ai beneficiari in ordine agli impegni e obblighi;
2. verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione: definizione di criteri oggettivi e misurabili, standardizzazione delle procedure, formazione del personale;
3. verifica dei requisiti di ammissibilità: accesso a basi dati, sistemi standardizzati di verifica (vcm), attivazione di procedure di selezione mirate, in base alle specifiche tematiche e obiettivi, confronto e valutazione delle proposte da apposite commissioni che adotteranno degli standard e criteri di valutazione, oggettivi e uniformi;
4. ragionevolezza dei costi: definizione di costi standard, prezzari, e introduzione di tassi forfettari, confronto di tre preventivi;
5. sistemi di controllo: miglioramento del sian, istituzione del ruci, standardizzazione delle procedure, formazione del personale; profilatura di tutti i soggetti abilitati a operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore, controlli di valutazione nei tempi successivi alla conclusione del progetto, controlli inopinati;
6. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;
7. supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.

8.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

La sottomisura "Aiuti per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale" presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.15.3.6.9.1. In particolare:

- i rischi collegati alla programmazione: per il punto 2) sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nel capitolo 8.2.15.3.6.9.2;
- i rischi collegati alla gestione: per i punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.15.3.6.9.2.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le metodologie adottate per l'introduzione e la determinazione dell'unità di costo standard a valere sulla misura M16.09 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di

indirizzo:

- “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi”, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale;
- “Metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020” redatti dai Ministeri dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell’art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le metodologie proposte riguardano:

a) Costo standard basato sull’utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall’imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{Salario medio mensile}) \cdot 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} \cdot \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

b) Costo standard basato sull’utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell’agricoltura relativamente all’impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall’imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa}) \cdot 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} \cdot \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e definisce tra l’altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L’ultimo accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti dell’agricoltura ha decorrenza dall’1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell’arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l’analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell’attuale ciclo 2014 -2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall’articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;

- i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.

8.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi nell'attuazione della misura sono legati alla valutazione di:

1. qualità delle domande;
2. verifica dei requisiti di ammissibilità;
3. potenziale ricaduta e impatto in relazione al fabbisogno\problematica;
4. grado di coinvolgimento delle imprese;
5. ragionevolezza dei costi;
6. sistemi di controllo;
7. tempi di realizzazione dei progetti e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato, durata, stabilità della progettazione;
8. supervisione dei sistemi di gestione e controllo.

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico:

1. qualità delle domande;
2. verifica dei requisiti di ammissibilità;
3. ragionevolezza dei costi: analisi della congruità del progetto;
4. sistemi di controllo;
5. tempi di realizzazione del progetto e disformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato: monitoraggio, comunicazione;
6. supervisione dei sistemi di gestione e controllo.

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono adeguate a:

- prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi;
- individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono

rivelate sufficienti;

- migliorare continuamente il sistema con una funzione di “feed back” che consente di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati in corso d’opera.

In ogni caso, il sistema di gestione e controllo risponde ai requisiti stabiliti dalla regolamentazione europea, con specifico riferimento al regolamento (UE) n. 809/2014. Di conseguenza la misura, secondo la valutazione congiunta dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le metodologie adottate per l’introduzione e la determinazione dell’unità di costo standard a valere sulla misura M16 è stata effettuata dalla Regione Liguria secondo le indicazioni dei seguenti documenti di indirizzo:

- “Costi semplificati e rendicontazione di alcune spese di partecipazione ai Gruppi Operativi”, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo/Rete Rurale Nazionale;
- “Metodologia di calcolo per l’applicazione delle tabelle di costi standard unitari per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finanziati da MIUR e MISE a valere sui rispettivi Programmi Operativi FESR 2014/2020” redatti dai Ministeri dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dello Sviluppo Economico.

In particolare, come previsto al comma 1, lett. b) dell’art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 le metodologie proposte riguardano:

a) Costo standard basato sull’utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) degli operai agricoli e florovivaisti (7° livello e qualifica di Specializzato Super), desunte dai vigenti Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria), da applicare alle spese sostenute per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall’imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{Salario medio mensile}) \cdot 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} \cdot \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

b) Costo standard basato sull’utilizzo delle tabelle salariali (tariffe) desunti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per i Dirigenti dell’agricoltura relativamente all’impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall’imprenditore (agricolo/forestale), come segue:

$(\text{tariffa retributiva mensile del dirigente d'impresa}) \cdot 12 \text{ mesi} / \text{Numero di ore produttive annuali} \cdot \text{coefficiente correttivo degli oneri figurativi}$

c) Costo standard determinato utilizzando i valori individuati per altre politiche UE: Programmi Operativi FESR 2014-2020, elaborati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) e applicabile al personale delle Università e altri enti di ricerca pubblici e privati.

Riguardo al costo di cui alle lettere a) e b) si precisa che il CCNL ha durata quadriennale e definisce tra l’altro il ruolo e le competenze del livello provinciale di contrattazione. L’ultimo accordo di rinnovo del

CCNL per i dirigenti dell'agricoltura ha decorrenza dall'1/1/2017 al 31/12/2020 Il CPL si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL ed ha durata quadriennale.

Riguardo al costo di cui alla lettera c), alla determinazione si è arrivati tramite l'analisi statistica di dati storici relativi alla spesa certificata del personale rendicontato per una certa numerosità di programmi realizzati nel periodo 2009 - 2016 e assimilabili, in termini di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, natura e beneficiari, agli interventi dell'attuale ciclo 2014 -2020. I dati sono stati rilevati tramite il sistema CINECA, in cui confluiscono i documenti tecnico scientifici ed amministrativo contabili dei progetti di titolarità del MIUR e MISE.

Le metodologie individuate risultano conformi con quanto previsto dall'articolo. 67, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in quanto utilizzano:

- un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile;
- i valori individuati per altre politiche UE, per analoghe operazioni e beneficiari.

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Per le informazioni richieste si rimanda al paragrafo "Descrizione generale" delle singole operazioni.

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per le azioni che comprendono tra i possibili beneficiari del sostegno la "Regione Liguria, direttamente o tramite i propri enti strumentali (in house)". In caso di applicazione della procedura "in-house" saranno rispettate le seguenti condizioni cumulative:

- la Regione eserciterà un controllo sul prestatore "in-house" analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- l'entità "in-house" deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione aggiudicatrice che lo controlla.

La Regione darà luogo all'incarico "in house" a seguito di una preventiva valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.16.1. Base giuridica

- Articoli 32, 33, 34 e 35

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca.

- Articoli 42, 43 e 44

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

- Articolo 2 e allegato I

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), definito e attuato dai gruppi di azione locale Leader (GAL) rappresenta uno degli strumenti principali individuato dal programma per conseguire l'obiettivo di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento dei posti di lavoro.

L'attuazione di strategie di sviluppo locale (SSL) in conformità con gli indirizzi contenuti nell'Accordo di Partenariato (Sezione 3, paragrafo 3.1.1) intende affrontare le seguenti sfide:

- migliorare il disegno e l'attuazione delle politiche a favore delle aree rurali;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere – con flessibilità – il coordinamento tra le politiche, in una logica di semplificazione degli strumenti e delle procedure.

Le strategie di sviluppo locale si devono concentrare su un **numero di ambiti di intervento non superiore a tre**, da scegliere tra i seguenti: 1) Ambiti di intervento previsti dall'accordo di partenariato:

- a. sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- b. sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);

- c. turismo sostenibile;
- d. cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- e. valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- f. valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- g. accesso ai servizi pubblici essenziali;
- h. inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- i. legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- j. riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- k. reti e comunità intelligenti;
- l. diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

2) Ambiti di intervento aggiuntivi rispetto all'accordo di partenariato:

- a) contrasto al dissesto idrogeologico e all'abbandono del territorio;
- b) sviluppo di servizi innovativi per la popolazione e le attività produttive residenti in aree rurali;
- c) sviluppo e innovazione della filiera del bosco.

La misura sostiene anche la preparazione e la realizzazione di progetti di cooperazione, oltre ad azioni di animazione del territorio e delle comunità locali.

Nell'ambito della misura 19 sono attivate le sottomisure 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4.

La misura prevede il sostegno delle seguenti operazioni:

1. sostegno preparatorio
2. attuazione di interventi nell'ambito della strategia CLLD;
3. preparazione e attuazione delle attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale;
4. costi di gestione e di animazione.

Il "kit di avviamento Leader" non è attivato per i motivi specificati nel capitolo 4.1. Dopo 3 cicli di programmazione durati oltre un ventennio, infatti, tutte le possibili comunità rurali della Liguria hanno partecipato all'approccio Leader e sono ampiamente a conoscenza dello strumento Leader e delle sue caratteristiche e potenzialità.

La misura non è tuttavia riservata ai GAL esistenti, ma sarà attuata tramite una procedura di selezione aperta e trasparente che stimolerà l'innovazione e la partecipazione.

La misura risponde al fabbisogno: F29 - Accrescere la partecipazione degli attori locali allo sviluppo del territorio rurale.

La misura 19 contribuisce alla focus area 6b (stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali) con effetti principalmente sull'obiettivo trasversale: INNOVAZIONE. La misura 19 sostiene infatti un approccio innovativo al tema dello sviluppo locale, favorendo l'emersione del potenziale locale di sviluppo tramite l'animazione, la partecipazione, l'inclusione, la costruzione "dal basso" della strategia, la valorizzazione delle risorse locali, la costruzione di reti, la cooperazione tra diversi territori rurali, la realizzazione di progetti innovativi.

Leader rappresenta uno strumento fondamentale per dare nuova linfa in energia professionale nelle aree

rurali, stimola la propensione alla creazione di nuove imprese e di nuovi servizi per la popolazione residente, rinnovando processi produttivi e metodi organizzativi, favorendo l'inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e la conciliazione tra lavoro e famiglia. Tende quindi a integrare l'approccio di genere, nonché a combattere le discriminazioni ed eliminare le ineguaglianze, anche tramite le sinergie con la strategia nazionale per le aree interne. In forza della priorità 6 dell'Unione in materia di sviluppo rurale (adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico), dunque al rispetto dei principi di parità e non discriminazione come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), dall'articolo 10 TFUE e dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Data l'articolazione degli interventi che possono essere inseriti nelle SSL, la misura 19 può avere un effetto indiretto su altre focus area, con particolare riferimento a 1a, 3a, 4c, 5c, 6a, 6c.

La misura sostiene la progettazione e la realizzazione di strategie di sviluppo locale (SSL) da parte di gruppi di azione locale (GAL), tramite un approccio dal basso (bottom up) di tipo partecipativo.

La selezione dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale è descritta nella sezione 8.2.16.3.1.11. Gli interventi possono essere realizzati secondo le seguenti modalità:

- a. progetti su scala locale;
- b. progetti integrati;
- c. progetti pilota;
- d. progetti di cooperazione.

I GAL possono essere diretti beneficiari dei progetti di cui alle lettere a), c) e d).

Gli investimenti di cui il GAL è beneficiario sono selezionati da un altro soggetto indipendente dal GAL.

L'applicazione della misura è limitata alle "Aree Rurali" C e D, come definite nell'Accordo di Partenariato, alla Sezione 1A - capitolo 1.1.4 "sfide territoriali" (figura 58 – mappatura delle aree rurali).

La misura 19 concorre alla realizzazione della "Strategia nazionale per le aree interne" prevista dall'Accordo di partenariato. La strategia per le Aree Interne, infatti, si pone obiettivi in gran parte coincidenti o complementari rispetto a quelli della misura 19, in termini di promozione dello sviluppo dei territori periferici e in declino demografico, in termini di economia, creazione di posti di lavoro, disponibilità di servizi per la popolazione residente, difesa dal dissesto. Entrambe le politiche richiedono un'innovazione di metodo nella filiera attuativa che è parte sostanziale della rispettiva missione.

Non sono previste combinazioni con altre misure del programma.

Le operazioni multifondo sono escluse in quanto troppo complesse in termini di progettazione e di gestione.

Con riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) è esclusa la sovrapposizione territoriale fra Gruppi di Azione Locale (GAL) e Gruppi di Azione Costieri (GAC).

I GAL provvedono a selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno come previsto dal paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013).

8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1. M19.01 - Sostegno preparatorio per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) - Stimolare lo sviluppo locale

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Sostegno preparatorio alla definizione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, che consiste in:

- informazione dei soggetti locali interessati;
- animazione del territorio;
- progettazione della strategia di sviluppo locale, inclusa consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- costituzione del partenariato;
- attività amministrative di supporto alle precedenti.

Il kit di avviamento LEADER" di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/12/2013 non è attivato per i motivi già esposti al capitolo 4.1.

Questa operazione può avere effetto indiretto su altre focus area.

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto finalizzato a sostenere i costi sostenuti dai GAL per definire una strategia di sviluppo locale LEADER.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 – art. 32-35

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno preparatorio sono:

- i GAL esistenti;

- nuovi partenariati che si candidano a realizzare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Nel caso il candidato GAL non abbia personalità giuridica o non l'abbia ancora acquisita, il beneficiario è un membro del partenariato, dotato delle necessarie capacità professionali e organizzative, scelto di comune accordo dai partner tenendo conto in particolare della necessità di evitare conflitti di interesse.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

I costi del sostegno preparatorio possono includere uno o più dei seguenti elementi:

- i) spese relative a iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali;
- ii) spese per studi dell'area interessata;
- iii) spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- iv) spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- v) spese relative al sostegno a piccoli progetti pilota.

Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di pubblicazione del primo avviso pubblico relativo alla selezione delle strategie di sviluppo locale e fino alla data di approvazione della graduatoria da parte dell'autorità di gestione.

Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il personale dipendente deve essere selezionato con una procedura aperta e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione.

Per gli acquisti di beni e servizi, i candidati GAL sono tenuti a adottare procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti pubblici.

I costi relativi al sostegno preparatorio sono ammissibili fino a un massimo del 5% del costo totale della strategia di sviluppo locale e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità per il sostegno preparatorio sono finalizzate a garantire una prospettiva di evoluzione verso una piena attuazione dell'approccio LEADER e sono stabilite come segue:

- nei candidati GAL devono essere presenti diversi gruppi di interesse, tra cui partner sia privati che pubblici, questi ultimi, in misura inferiore al 50% a livello decisionale – come previsto dall'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, , rappresentativi del territorio e della strategia individuata;

- le strategie proposte devono essere finalizzate a obiettivi strategici prefissati e prevedere la realizzazione di progetti integrati e/o coordinati, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, escludendo quindi il finanziamento di progetti scollegati tra loro e non connessi agli obiettivi strategici.

La strategia proposta dal candidato GAL deve contenere almeno gli elementi descritti dall'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

La strategia, inoltre, deve essere conforme alla strategia generale del programma di sviluppo rurale della Liguria.

Il territorio oggetto della strategia deve avere una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti, come previsto dall'art. 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il sostegno preparatorio è ammissibile anche per i candidati GAL la cui strategia di sviluppo locale non è selezionata per il finanziamento dal comitato di selezione istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del Reg.(UE) 1303/2013.

Il Comitato di valutazione può stabilire una soglia minima di punteggio al di sotto della quale la strategia di sviluppo locale e quindi il sostegno preparatorio non sono ammissibili.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in base a principi di pertinenza rispetto alla misura, coerenza con gli obiettivi del programma, qualità della progettazione, come meglio specificato nel capitolo 8.2.16.3.2.7.

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I principali rischi, che emergono da un'analisi critica della sottomisura, sono essenzialmente di carattere generale, in parte comuni e riferibili alle Misure ad Investimento attive nel PSR della Regione Liguria ed emersi già nel precedente periodo di programmazione 2007 – 2013, di seguito elencati.

- R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) In alcuni casi i progetti non sono stati supportati da adeguata documentazione tecnico – progettuale allegata alle domande di aiuto, rendendo difficoltosa e lacunosa, sia la verifica dei requisiti di ammissibilità, sia la verifica degli investimenti effettuati, per la chiusura dei procedimenti istruttori;
- R2 Verifica dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione;
- R3 Scarsa qualità progettuale: nella precedente programmazione talvolta è mancata la chiarezza

nella definizione degli obiettivi e nell'individuazione degli interventi per i quali è stato richiesto il contributo. Talvolta sono stati presentati progetti di scarsa qualità, o comunque che hanno avuto una scarsa ricaduta sul territorio;

- R4 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. Si tratta di un rischio di particolare importanza per questa misura. Altra fonte di rischio, il rispetto da parte dei candidati GAL, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti pubblici.
- R5 Ragionevolezza dei costi: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del miglior rapporto qualità – prezzo.
- R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale).
- R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori).
- R8 Verificabilità dei principi di impostazione dei criteri di selezione e dei criteri stessi.
- R9 Controllo e verifica del Beneficiario, nel caso di nuovo partenariato o di GAL privo di personalità giuridica.
- R10 Controllo e verifica delle spese ammissibili per il Sostegno preparatorio alla definizione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per gli interventi non presenti nella programmazione precedente.

- R1 Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori;
- R2 verifica dei requisiti di ammissibilità dei criteri di selezione: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo;
- R3 Scarsa qualità progettuale: particolare attenzione andrà rivolta all'esame dei progetti presentati dai beneficiari in modo da selezionare e finanziare progetti che perseguano gli obiettivi della misura e che abbiano una positiva ricaduta sul territorio. Saranno adottate procedure di valutazione standardizzate e, laddove non possibile, apposite commissioni di valutazione;
- R4 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell'obiettivo di una maggior trasparenza, nella fase di istruttoria sia della domanda di aiuto, sia della domanda di pagamento (in sede di rendicontazione di spesa), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa alle procedure adottate per la selezione dei fornitori e per l'affidamento/esecuzione degli appalti, nel rispetto della normativa vigente, nonché il rispetto da parte dei candidati GAL, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti pubblici, agendo in particolare sulla formazione del personale interno.
- R5 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, agendo sia sulla formazione dei beneficiari (GAL e nuove forme di partenariato che si candidano a realizzare una strategia locale di tipo partecipativo) sia dei loro consulenti, tramite un'adeguata

campagna di informazione sui contenuti essenziali della misura e sulla documentazione tecnico – progettuale da allegare alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi).

- R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore.
- R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.
- R8 Dovranno essere ben applicati i principi ed adeguatamente definiti i criteri stessi di selezione, sia dei candidati GAL e dei nuovi partenariati, sia della qualità di progettazione delle SSL per le quali vengono inoltrate le domande di aiuto. Per queste ultime risulta opportuno definire un sistema a punti, con l'istituzione di una soglia minima di punteggio, al di sotto della quale le domande verranno scartate, al fine di finanziare e premiare effettivamente i progetti più meritevoli, di effettivo interesse sociale per il territorio (strategia bottom – up), nonché sotto il profilo della tutela ambientale.
- R9 Verifica dell'ideoneità del soggetto che si candida a realizzare una strategia locale di tipo partecipativo, sia documentale, sia tramite l'istituzione del RUCI.
- R10 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), per la sottomisura/operazione, le condizioni di ammissibilità delle spese, e di selezione degli interventi e ribadendo la non ammissibilità delle spese riguardanti, in generale, gli oneri d'impresa. Infine, in sede di istruttoria delle domande di aiuto, ed in particolare nella valutazione delle spese ammissibili, dovrà essere rivolta particolare attenzione al rispetto dei principi di efficacia, efficienza e, soprattutto, economicità, già rimarcato dalla Corte dei Conti Europea nel concetto di: “interventi giusti al prezzo più vantaggioso”. Ciò, in considerazione del fatto che si tratta di un tipo di sovvenzione a fondo perduto e deve essere evitato, pertanto, il rischio di verificarsi del “*Gold-plating*”.

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.16.3.1.9.1, in parte sulla base dell'esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni Italiane nel periodo di programmazione 2007 – 2013, in parte per quanto concerne le **misure analoghe collegate al finanziamento dei GAL tramite il LEADER, ed in parte dallo studio delle analisi dei rischi emersi da documenti del rapporto E.C.A. (Corte dei Conti Europea).**

In particolare: i rischi collegati alla programmazione (R2, in parte ed R6, in parte), sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.16.3.1.4., 8.2.16.3.1.5., 8.2.16.3.1.6., 8.2.16.3.1.7.

I rischi collegati alla gestione: R1, R2 per la parte legata all'istruttoria delle domande, R3, R4 R5, R6 (per la parte di applicazione dei criteri di selezione), R7 ed R8, sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.16.3.1.9.2.

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono, nel complesso, adeguate a:

- prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi;

- individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono rivelate sufficienti;
- migliorare costantemente il sistema con una funzione di “feed back” (utilizzando appositi indicatori), che consenta di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati. Tale funzione di monitoraggio riveste particolare importanza in fase di attuazione di questa misura.

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore;
2. visita sul luogo, riferito investimenti realizzati per i quali è necessaria: per ogni domanda deve essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente rispetto alla sottomisura 19.1

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Questa opzione non è attivata, per i motivi già esposti nei paragrafi introduttivi.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente rispetto alla sottomisura 19.1

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La selezione dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo è attivata dalla Regione Liguria entro il 2015 ed è completata entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato. La selezione avviene in una sola tornata. Una seconda tornata è attivata solo nel caso in cui l'attività di uno o più GAL termini prima della conclusione del programma oppure restino escluse dalla prima tornata zone rurali di ampiezza significativa (Art. 33 comma 4 Reg (UE) n. 1303/2013). L'eventuale seconda tornata di selezione si deve concludere entro il 31 dicembre 2017.

Le strategie di Sviluppo Locale (SSL) e i progetti di cooperazione verranno presentati dai GAL/Partenariati pubblico-privati alla Regione e selezionati sulla base della conseguente istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria da un comitato di selezione istituito ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del Reg.(UE) 1303/2013.

L'Autorità di Gestione approva la graduatoria delle SSL ammesse e non ammesse secondo modalità e procedure stabilite dal bando per l'ammissione a finanziamento dei GAL ai sensi dell'art. 33 Reg.(UE) n. 1303/2013

La procedura di selezione dei GAL è pubblica e fondata su principi di trasparenza e non discriminazione, sulla base delle condizioni di ammissibilità e dei principi relativi ai criteri di selezione descritti nell'operazione successiva.

I progetti sono esaminati da un gruppo di lavoro composto da almeno tre esperti, scelti sulla base di criteri di competenza e mancanza di conflitti di interesse con i candidati GAL.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non sono previste eccezioni alla norma stabilita dall'art. 33.6 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarietà globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Il finanziamento del sostegno preparatorio delle strategie di sviluppo locale è garantito dal solo FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non è previsto il versamento di anticipi sulle spese relative al sostegno preparatorio.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente rispetto alla sottomisura 19.1.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Non si ravvisano complementarità con altre misure del PSR. L'articolo 35 del regolamento UE n. 1305/2013 non riguarda le spese sostenute dai GAL.

8.2.16.3.2. M19.02 - Attuazione di interventi nella strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)- Stimolare lo sviluppo locale

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA CLLD

Esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (Supporto all'attuazione delle operazioni delle SSL)

L'operazione consiste nella possibilità di realizzare interventi individuati da ciascun GAL nella propria Strategia di Sviluppo Locale in coerenza con la Strategia del PSR.

I criteri di selezione che sono applicati nei bandi emessi dai GAL sono individuati ed elaborati dai GAL e verificati dall'Autorità di Gestione: i GAL devono adottare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse in conformità dell'art. 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Il valore aggiunto di LEADER rispetto ad altre misure del PSR consiste nella capacità di:

- coinvolgere le comunità locali nei processi di sviluppo;
- affrontare il tema dello sviluppo locale in modo complessivo, oltre che partecipato;
- definire obiettivi concreti, pertinenti e significativi rispetto alla situazione del territorio e ai punti critici individuati;
- porre in essere un complesso di azioni coordinate e coerenti capaci, nel loro complesso, di raggiungere gli obiettivi individuati;
- sostenere misure e progetti innovativi;
- sostenere progetti di cooperazione.

Per quanto riguarda i meccanismi di coordinamento con le altre misure del PSR si rimanda alla sezione 8.2.16.3.2.11.

L'operazione 19.2 è attuata dai GAL, che sono i beneficiari della sottomisura 19.2 nel suo complesso.

I gruppi destinatari delle singole operazioni sono i seguenti:

- imprese singole e associate;
- persone fisiche residenti nelle zone rurali;
- enti locali singoli e associati.

Il medesimo GAL può essere beneficiario di singole operazioni nel caso si tratti di operazioni di valenza generale, da cui possono trarre vantaggi l'economia, l'ambiente o la popolazione dell'area di pertinenza ed in cui è dimostrato che il GAL ha una competenza e capacità specifica. Queste operazioni devono essere selezionate contestualmente alla selezione dei GAL.

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto

La sottomisura 19.2 supporta i costi sostenuti dai GAL per la realizzazione delle strategie di sviluppo locale.

8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 – art. 32-35.

8.2.16.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura 19.2 sono i GAL

I gruppi destinatari delle singole operazioni sono descritti nella sezione 8.2.16.3.2.1.

Nel caso il GAL non abbia personalità giuridica, il beneficiario è un membro del partenariato, dotato delle necessarie capacità professionali e organizzative, scelto di comune accordo dai partner tenendo conto in particolare della necessità di evitare conflitti di interesse.

Nelle procedure di selezione delle operazioni, il GAL deve garantire la massima trasparenza ed una valutazione giusta ed equa di questi progetti elaborando ed attuando una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria adottando criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che più del 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta (art 34 paragrafo 3 lettera b) Reg. (UE) n. 1303/2013).

Per quanto riguarda in particolare l'esigenza di evitare conflitti di interesse, sono stabiliti i seguenti principi:

- i soci privati del GAL non possono essere destinatari di aiuti per singole operazioni selezionate dal GAL, tranne il caso del sostegno preparatorio e dei costi di gestione, nel caso il GAL non abbia personalità giuridica;
- i soci del GAL non possono detenere poteri di controllo o quote significative in società o altri soggetti giuridici che siano destinatari di aiuti nell'ambito di operazioni selezionate dal GAL;
- i GAL non possono selezionare operazioni proposte da soggetti, pubblici o privati, che utilizzino come consulente un professionista che risulti socio del GAL o che intrattenga rapporti professionali stabili con il GAL o che risulti esercitare la professione in forma associata con esso.

Le singole operazioni sono selezionate dai GAL, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel caso il GAL sia il destinatario della singola operazione, la selezione è affidata all'autorità di gestione.

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono i costi sostenuti dal GAL per l'esecuzione delle operazioni contemplate dalla strategia di sviluppo locale LEADER. Le categorie di spese ammissibili sono le medesime delle singole operazioni di riferimento del PSR, laddove compatibili. Sono altresì ammessi costi per operazioni non previste dal programma che, tuttavia, contribuiscono agli obiettivi della strategia di sviluppo locale.

La natura delle operazioni in ambito Leader non consente di definire precisamente "ex ante" tutti i costi ammissibili.

In linea generale sono ammissibili:

- investimenti di cui all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- spese di gestione, nei casi pertinenti, ai sensi dell'art. 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Non sono al contrario ammissibili le spese di cui all'art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Qui di seguito si definiscono le condizioni di ammissibilità dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale. Le condizioni di ammissibilità delle singole operazioni sono definiti dai GAL e approvati dall'Autorità di gestione, in coerenza con il PSR e la SSL.

Condizioni di ammissibilità dei GAL:

- Partenariato rappresentativo delle focus area prescelte;
- partenariato costituito da partner privati per almeno il 50% del potere decisionale
- individuazione di un capofila amministrativo e finanziario oppure costituzione del GAL in una struttura con personalità giuridica.

Condizioni di ammissibilità della strategia di sviluppo locale (SSL):

- la SSL deve riferirsi a un territorio rurale con non più di 150.000 e non meno di 10.000 abitanti;
- deve essere presente l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi SWOT;
- la SSL deve indicare la strategia, gli obiettivi di sviluppo territoriale in linea con le priorità individuate dall'Accordo di Partenariato, deve descrivere le caratteristiche integrate e innovative della strategia, la gerarchia degli obiettivi, i target misurabili per le realizzazioni e i risultati, l'analisi di coerenza con il PSR, il processo di partecipazione della comunità locale all'elaborazione della strategia, un Piano d'Azione che dimostri come gli obiettivi della SSL si traducano in azioni

concrete tramite la concentrazione tematica prevista dall'AdP, una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza e di valutazione, un piano di finanziamento.

- Tale strategia deve comprendere elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione e porsi come obiettivo lo sviluppo locale in termini di occupazione, valorizzazione di risorse locali, incentivazione di attività produttive sostenibili sotto il profilo ambientale ed economico-sociale, servizi per la popolazione, inclusione sociale, tutela dell'ambiente;
- individuazione dei temi su cui sviluppare progetti di cooperazione;
- rispetto delle soglie finanziarie minime (3 M€) e massime (12 M€) stabilite dall'accordo di partenariato.

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in base a principi di pertinenza rispetto alla misura, coerenza con la strategia del PSR, qualità della progettazione, competenza dello staff del GAL, coerenza tra partenariato e strategia, prevenzione dei conflitti di interesse.

Per quanto riguarda in particolare il personale del GAL, sono oggetto di valutazione le competenze richieste per svolgere i compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Per quanto riguarda la qualità della progettazione, si tiene conto del grado di coinvolgimento della comunità locale nella definizione della strategia di sviluppo locale; della concentrazione; dell'integrazione; dell'identificazione dei risultati da raggiungere; del rapporto tra costi di gestione e volume finanziario complessivo della strategia.

Per quanto riguarda le singole operazioni, i criteri di selezione – definiti dai GAL – si ispirano a principi di:

- pertinenza rispetto alla strategia di sviluppo locale e alla strategia complessiva del PSR;
- efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla strategia;
- efficienza in termini di rapporto tra costi e risultati;
- valore aggiunto, nei termini precisati nella sezione 8.2.16.3.2.1.
- dislocazione nei territori più svantaggiati (Aree Rurali D).

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi e le aliquote di sostegno sono stabilite dai GAL, ai sensi dell'art. 34, par. 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 1303/2013, in relazione al tipo di operazione realizzata.

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I principali rischi che emergono da un'analisi critica della sottomisura, in parte comuni e riferibili alle Misure ad Investimento attive nel PSR della Regione Liguria ed emersi già nel precedente periodo di programmazione 2007 – 2013, sono di seguito elencati.

- R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) In alcuni casi i progetti non sono stati supportati da adeguata documentazione tecnico – progettuale allegata alle domande di aiuto, rendendo difficoltosa e lacunosa, sia la verifica dei requisiti di ammissibilità, sia la verifica degli investimenti effettuati, per la chiusura dei procedimenti istruttori;
- R2 Verifica dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione;
- R3 Scarsa qualità progettuale: nella precedente programmazione talvolta è mancata la chiarezza nella definizione degli obiettivi e nell'individuazione degli interventi per i quali è stato richiesto il contributo. Talvolta sono stati presentati progetti di scarsa qualità, o comunque che hanno avuto una scarsa ricaduta sul territorio;
- R4 Procedure di appalto per gli enti pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. Si tratta di un rischio di particolare importanza per questa misura. Altra fonte di rischio, il rispetto da parte dei candidati GAL e dei gruppi destinatari delle singole operazioni, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti pubblici.
- R5 Ragionevolezza dei costi: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del miglior rapporto qualità – prezzo.
- R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale).
- R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori).
- R8 Verificabilità dei principi di impostazione dei criteri di selezione e dei criteri stessi.
- R9 Controllo e verifica del Beneficiario, specialmente nel caso di nuovo partenariato o di GAL privo di personalità giuridica.
- R10 Controllo e verifica delle spese ammissibili per l'attuazione degli interventi nell'ambito della CLLD.
- R11 rispetto dei principi individuati nel capitolo 8.2.16.3.2.4., al fine di evitare i conflitti d'interesse.
- R12 per quanto riguarda gli investimenti: verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013).

8.2.16.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

L'Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per gli interventi non presenti nella programmazione precedente.

- R1 Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori;

- R2 verifica dei requisiti di ammissibilità dei criteri di selezione: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo;
- R3 Scarsa qualità progettuale: particolare attenzione andrà rivolta all'esame dei progetti presentati dai beneficiari in modo da selezionare e finanziare progetti che perseguano gli obiettivi della misura e che abbiano una positiva ricaduta sul territorio. Saranno adottate procedure di valutazione standardizzate e, laddove non possibile, apposite commissioni di valutazione;
- R4 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell'obiettivo di una maggior trasparenza, nella fase di istruttoria sia della domanda di aiuto, sia della domanda di pagamento (in sede di rendicontazione di spesa), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa alle procedure adottate per la selezione dei fornitori e per l'affidamento/esecuzione degli appalti, nel rispetto della normativa vigente, nonché il rispetto da parte dei candidati GAL, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti pubblici, agendo in particolare sulla formazione del personale interno.
- R5 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, agendo sia sulla formazione dei beneficiari (GAL o altro membro del partenariato che si candidano a realizzare una strategia locale di tipo partecipativo) sia dei loro consulenti, tramite un'adeguata campagna di informazione sui contenuti essenziali della misura e sulla documentazione tecnico – progettuale da allegare alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi).
- R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore.
- R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.
- R8 Dovranno essere ben applicati i principi ed adeguatamente definiti i criteri stessi di selezione, sia dei candidati GAL e dei nuovi partenariati, sia della qualità di progettazione delle CLLD per le quali vengono inoltrate le domande di aiuto. Per queste ultime risulta opportuno definire un sistema a punti, con l'istituzione di una soglia minima di punteggio, al di sotto della quale le domande verranno scartate, al fine di finanziare e premiare effettivamente i progetti più meritevoli, di effettivo interesse sociale per il territorio (strategia bottom – up), nonché sotto il profilo della tutela ambientale.
- R9 Verifica dell'idoneità del soggetto che si candida a realizzare una strategia locale di tipo partecipativo, sia documentale, sia tramite l'istituzione del RUCI.
- R10 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), per la sottomisura/operazione, le condizioni di ammissibilità delle spese, e di selezione degli investimenti, ribadendo la non ammissibilità delle spese riguardanti, in generale, gli oneri d'impresa. Infine, in sede di istruttoria delle domande di aiuto, ed in particolare nella valutazione delle spese ammissibili, dovrà essere rivolta particolare attenzione al rispetto dei principi di efficacia, efficienza e, soprattutto, economicità, già rimarcato dalla Corte dei Conti Europea nel concetto di: “interventi giusti al prezzo più vantaggioso”. Ciò, in considerazione del fatto che si tratta di un tipo di sovvenzione a fondo perduto e deve essere evitato, pertanto, il rischio di verificarsi del “*Gold-plating*”.
- R11 Dovrà essere effettuata accurata verifica documentale ed informatizzata, adottando sistemi di controllo incrociati, come previsto per la mitigazione dei rischi R1 ed R4.
- R12 per quanto riguarda gli investimenti: verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013): informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 reg. UE n. 809/2014).

8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.16.3.2.9.1., in parte sulla base dell'esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni Italiane nel periodo di programmazione 2007 – 2013, in parte, per quanto concerne le **misure analoghe collegate al finanziamento dei GAL tramite il LEADER, ed in parte dallo studio delle analisi dei rischi emersi da documenti del rapporto E.C.A. (Corte dei Conti Europea).**

In particolare: i rischi collegati alla programmazione (R2, in parte ed R6, in parte), sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.16.3.2.4., 8.2.16.3.2.5., 8.2.16.3.2.6., 8.2.16.3.2.7.

I rischi collegati alla gestione: R1, R2 per la parte legata all'istruttoria delle domande, R3, R4 R5, R6 (per la parte di applicazione dei criteri di selezione), R7, R8 ed R9, sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.16.3.2.9.2.

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono, nel complesso, adeguate a:

- prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi;
- individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono rivelate sufficienti;
- migliorare costantemente il sistema con una funzione di “feed back” (utilizzando appositi indicatori), che consenta di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati. Tale funzione di monitoraggio riveste particolare importanza in fase di attuazione di questa misura.

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore;
2. visita sul luogo, riferito agli investimenti realizzati per i quali è necessaria: per ogni domanda deve essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il sostegno della misura Leader, nell'ambito della presente operazione, è ammesso per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente. Vedere sezione 8.2.16.3.3.11.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Questo argomento è trattato nella sottomisura 19.1. Vedere sezione 8.2.16.3.1.11.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non sono previste eccezioni alla norma stabilita dall'art. 33.6 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Il finanziamento dei gruppi di azione locale Leader è garantito dal solo FEASR, sia a livello di preparazione che di attuazione.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

È previsto il versamento di anticipi sulle spese di gestione e animazione dei GAL ai sensi dell'art. 42 comma 2 reg UE 1305/2013. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e animazione.

Per quanto riguarda le singole operazioni finanziate nell'ambito della strategia di sviluppo locale, il pagamento di anticipi è possibile nel caso si tratti di investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Per queste definizioni di rinvia alla sezione 8.2.16.7.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si stabilisce il seguente principio: gli interventi progettati/ realizzati dai GAL non possono essere contemporaneamente sostenute dalle altre misure del PSR.

In particolare le misure del PSR diverse dalla misura 19 non sono attuate, del tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei GAL che attivano, del tutto o in parte, analoghe misure per la realizzazione delle relative strategie di sviluppo locale.

Per quanto riguarda in particolare gli investimenti nelle attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- gli investimenti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013);
- la cooperazione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale ad opera di partner pubblici e privati;

il coordinamento è garantito dall'autorità di gestione, che istituisce a questo scopo un apposito comitato di coordinamento con i GAL selezionati, che opera anche per realizzare sinergie tra le operazioni selezionate nelle diverse misure del PSR e quelle selezionate nell'ambito della misura 19.

I criteri per garantire il coordinamento e la sinergia tra le operazioni sono approvati dall'Autorità di gestione

sentito il Comitato di sorveglianza e in accordo con i GAL.

L'Autorità di Gestione promuove o realizza direttamente iniziative di informazione e formazione rivolte ai GAL al fine di rafforzare le loro capacità di attuazione e coordinamento.

8.2.16.3.3. M19.03 - Supporto alla preparazione e realizzazione per la cooperazione - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di operazione consiste nella preparazione e nella realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale.

Il sostegno di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 è concesso per:

- a) progetti di cooperazione all'interno di uno stesso Stato membro (cooperazione interterritoriale) o progetti di cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale);
- b) supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale, a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto.

L'operazione punta a favorire la costituzione di partenariati tra territori finalizzata a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL; a valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze; a promuovere relazioni durature di cooperazione fra territori; a favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete e sostenibili di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali.

I partner dei gruppi di azione locale possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale:

- a) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
- b) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.

L'operazione 19.3 è attuata dai GAL.

I gruppi destinatari delle singole operazioni sono i seguenti:

- imprese singole e associate;
- persone fisiche residenti nelle zone rurali;
- enti locali singoli e associati.

Il medesimo GAL può essere beneficiario di singole operazioni nel caso si tratti di operazioni di valenza generale, da cui possono trarre vantaggi l'economia, l'ambiente o la popolazione dell'area di pertinenza.

I progetti di cooperazione possono riguardare:

- la realizzazione di un prodotto comune;

- la creazione di una rete;
- la realizzazione di un progetto pilota in comune.

Il prodotto comune non può consistere in un evento o in una pubblicazione, ma deve riguardare investimenti materiali o immateriali che continuano a produrre effetti duraturi e misurabili in termini di occupazione, valore aggiunto, servizi, flussi turistici, qualità dell'ambiente.

Rispetto ai progetti locali, la cooperazione deve dare un valore aggiunto in termini di massa critica, complementarità tra i territori, accesso ai mercati, mobilitazione di risorse, competenze coinvolte.

I progetti di cooperazione comprendono:

- operazioni comuni, selezionate di comune accordo dai partner del progetto di cooperazione;
- operazioni locali, selezionate dal GAL.

Per quanto riguarda la natura delle operazioni previste per la preparazione di un progetto di cooperazione, si tratta di:

- ricerca di partner;
- contatti preliminari con i partner finalizzati alla definizione del progetto comune;
- definizione del progetto comune.

Non sono invece comprese in questa operazione le attività di animazione e di gestione, ancorché specificamente riferite al progetto di cooperazione, che sono da ricondurre alla sottomisura 19.4.

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto

Il sostegno è destinato a finanziare le spese di preparazione di progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale o per l'attuazione di attività di cooperazione interterritoriale o transnazionale.

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 – art. 32-35.

8.2.16.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari della sottomisura 19.3 sono i GAL.

I gruppi destinatari delle singole operazioni sono descritti nella sezione 8.2.16.3.3.1.

Nel caso il GAL non abbia personalità giuridica, il beneficiario è un membro del partenariato, dotato delle necessarie capacità professionali e organizzative, scelto di comune accordo dai partner tenendo conto in particolare della necessità di evitare conflitti di interesse.

Nelle procedure di selezione delle operazioni, il GAL deve garantire la massima trasparenza ed una valutazione giusta ed equa di questi progetti elaborando ed attuando una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria adottando criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta (art 34 paragrafo 3 lettera b) Reg. (UE) n. 1303/2013).

Per quanto riguarda in particolare l'esigenza di evitare conflitti di interesse, sono stabiliti i seguenti principi:

- i soci privati del GAL non possono essere destinatari di aiuti per singole operazioni selezionate dal GAL, tranne il caso del sostegno preparatorio e dei costi di gestione, nel caso il GAL non abbia personalità giuridica;
- i soci del GAL non possono detenere poteri di controllo o quote significative in società o altri soggetti giuridici che siano destinatari di aiuti nell'ambito di operazioni selezionate dal GAL;
- i GAL non possono selezionare operazioni proposte da soggetti, pubblici o privati, che utilizzino come consulente un professionista che risulti socio del GAL o che intrattenga rapporti professionali stabili con il GAL o che risulti esercitare la professione in forma associata con esso.

Le singole operazioni sono selezionate dai GAL, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 1303/2013. Nel caso di operazioni comuni, le operazioni sono selezionate in accordo tra i partner del progetto di cooperazione.

Nel caso il GAL sia il destinatario della singola operazione, la selezione è affidata all'autorità di gestione.

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

- Costi amministrativi e specifici per la preparazione del progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale:
 - i) spese relative a iniziative di formazione e informazione rivolte alle parti interessate locali;
 - ii) spese per studi dell'area interessata;
 - iii) spese relative alla progettazione del progetto di cooperazione, incluse consulenza e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
 - iv) spese di trasferta necessarie per incontrare i partner del progetto di cooperazione al fine di definire il progetto;
- costi per la realizzazione del progetto di cooperazione.

I costi di esercizio e animazione dei progetti di cooperazione fanno parte dei costi generali di esercizio e

animazione per la realizzazione della strategia di sviluppo locale.

I costi ammissibili negli interventi attivati dai GAL nell'ambito dei progetti di cooperazione sono i medesimi delle singole operazioni di riferimento del PSR, in quanto compatibili. Sono inoltre ammissibili costi per operazioni non previste dal programma che, tuttavia, contribuiscono agli obiettivi del progetto di cooperazione.

La natura delle operazioni in ambito Leader non consente di definire precisamente "ex ante" tutti i costi ammissibili.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa di investimento:

- investimenti di cui all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- spese di gestione, nei casi pertinenti, ai sensi dell'art. 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013, esclusi i costi di gestione dei GAL.

Non sono al contrario ammissibili le spese di cui all'art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Le spese di supporto per l'avviamento dei progetti di cooperazione sono ammissibili dalla data di approvazione della strategia fino alla presentazione del progetto alla Regione e devono essere chiaramente riferiti all'attività di costruzione del progetto di cooperazione.

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti di cooperazione devono:

- essere coerenti con la strategia di sviluppo locale;
- consistere in un progetto comune e non in un semplice scambio di esperienze o in una somma di progetti locali;
- dimostrare di apportare un valore aggiunto in termini di raggiungimento di una massa critica, integrazione di competenze, completamento di una filiera, definizione di un prodotto comune, innovazione.

Ulteriori condizioni di ammissibilità sono stabilite nella strategia di sviluppo locale.

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL.

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione dei progetti di cooperazione sono stabiliti nelle strategie di sviluppo locale.

In alternativa, le strategie di sviluppo locale possono individuare fin dal loro inizio le linee essenziali dei progetti di cooperazione da realizzare: tema, oggetto della cooperazione, obiettivo, descrizione del valore aggiunto apportato dal progetto, prima individuazione dei partner (non impegnativa), valutazione della

coerenza del progetto rispetto alla strategia di sviluppo locale.

I criteri di selezione dei progetti di cooperazione si ispirano a principi di:

- pertinenza rispetto alla strategia di sviluppo locale;
- efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla strategia;
- efficienza in termini di rapporto tra costi e risultati;
- valore aggiunto rispetto alla dimensione locale, nei termini precisati nella sezione 8.2.16.3.3.6.

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I costi amministrativi e specifici per la preparazione del progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale sono sostenuti al 100%, fino a un massimo del 10% del costo totale del progetto.

Per tutte le altre operazioni, gli importi e le aliquote di sostegno sono stabilite dai GAL, ai sensi dell'art. 34, par. 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 1303/2013 in relazione al tipo di operazione realizzata.

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I principali rischi che emergono da un'analisi critica della sottomisura, in parte comuni e riferibili alle Misure ad Investimento attive nel PSR della Regione Liguria ed emersi già nel precedente periodo di programmazione 2007 – 2013, sono di seguito elencati.

- R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) In alcuni casi i progetti non sono stati supportati da adeguata documentazione tecnico – progettuale allegata alle domande di aiuto, rendendo difficoltosa e lacunosa, sia la verifica dei requisiti di ammissibilità, sia la verifica degli investimenti effettuati, per la chiusura dei procedimenti istruttori;
- R2 Verifica dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione;
- R3 Scarsa qualità progettuale: nella precedente programmazione talvolta è mancata la chiarezza nella definizione degli obiettivi e nell'individuazione degli interventi per i quali è stato richiesto il contributo. Talvolta sono stati presentati progetti di scarsa qualità, o comunque che hanno avuto una scarsa ricaduta sul territorio;
- R4 Procedure di appalto per gli enti pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. Si tratta di un rischio di particolare importanza per questa misura. Altra fonte di rischio, il rispetto da parte dei candidati GAL e dei gruppi destinatari delle singole operazioni, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti pubblici.
- R5 Ragionevolezza dei costi, in particolare quelli amministrativi e specifici per la preparazione del progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni

o servizi acquistati, sia del miglior rapporto qualità – prezzo.

- R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale).
- R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori).
- R8 Verificabilità dei principi di impostazione dei criteri di selezione e dei criteri stessi dei progetti di cooperazione stabiliti nelle strategie di sviluppo locale.
- R9 Controllo e verifica dell'idoneità del Beneficiario, specialmente nel caso di nuovo partenariato o di GAL privo di personalità giuridica.
- R10 Controllo e verifica delle spese ammissibili per l'attuazione degli interventi nell'ambito della CLLD.
- R11 rispetto dei principi individuati nel capitolo 8.2.16.3.3.4., in termini di trasparenza e giusta valutazione, al fine di evitare i conflitti d'interesse.
- R 12 per quanto riguarda gli investimenti: stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013).

8.2.16.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per gli interventi non presenti nella programmazione precedente.

- R1 Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori;
- R2 verifica dei requisiti di ammissibilità dei criteri di selezione: accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo;
- R3 Scarsa qualità progettuale: particolare attenzione andrà rivolta all'esame dei progetti presentati dai beneficiari in modo da selezionare e finanziare progetti che perseguano gli obiettivi della misura e che abbiano una positiva ricaduta sul territorio. Saranno adottate procedure di valutazione standardizzate e, laddove non possibile, apposite commissioni di valutazione; Particolare attenzione andrà rivolta all'esame dei progetti presentati dai beneficiari, valutando attentamente che le condizioni di ammissibilità stesse, espresse nell'ambito della strategia di sviluppo locale, siano verificabili e valutando i progetti stessi in base ai criteri di ammissibilità individuati nel capitolo 8.2.16.3.3.6., con l'istituzione di un sistema a punti (V. Mitigazione al rischio R8).
- R4 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell'obiettivo di una maggior trasparenza, nella fase di istruttoria sia della domanda di aiuto, sia della domanda di pagamento (in sede di rendicontazione di spesa), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa alle procedure adottate per la selezione dei fornitori e per l'affidamento/esecuzione degli appalti, nel rispetto della normativa vigente, nonché il rispetto da parte dei candidati GAL, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti pubblici, agendo in particolare sulla formazione del personale interno.
- R5 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, agendo sia sulla formazione dei beneficiari (GAL o altro membro del partenariato che si candidano a realizzare una strategia locale di tipo partecipativo) sia dei loro consulenti, tramite un'adeguata campagna di informazione sui contenuti essenziali della misura e sulla documentazione tecnico –

progettuale da allegare alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi).

- R6 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore.
- R7 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.
- R8 Dovranno essere ben applicati i principi ed adeguatamente definiti i criteri stessi di selezione dei progetti di cooperazione, stabiliti nelle strategie di sviluppo locale, per i quali vengono inoltrate le domande di aiuto. Al fine di garantire la massima trasparenza: sia per i progetti, selezionati dai GAL, sia per le domande di aiuto presentate da questi ultimi, risulta opportuno definire un sistema a punti, con l'istituzione di una soglia minima di punteggio, al di sotto della quale le domande verranno scartate, al fine di finanziare e premiare effettivamente i progetti più meritevoli, di effettivo interesse sociale per il territorio, coerenti con la strategia di sviluppo locale.
- R9 Verifica dell'idoneità del soggetto Beneficiario, sia documentale, sia informatizzato tramite l'istituzione del RUCI (V. Mitigazione al rischio R6).
- R10 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), per la sottomisura/operazione, le condizioni di ammissibilità delle spese, e di selezione degli investimenti, ribadendo la non ammissibilità delle spese riguardanti, in generale, gli oneri d'impresa. Infine, in sede di istruttoria delle domande di aiuto, ed in particolare nella valutazione delle spese ammissibili, dovrà essere rivolta particolare attenzione al rispetto dei principi di efficacia, efficienza e, soprattutto, economicità, già rimarcato dalla Corte dei Conti Europea nel concetto di: "interventi giusti al prezzo più vantaggioso". Ciò, in considerazione del fatto che si tratta di un tipo di sovvenzione a fondo perduto e deve essere evitato, pertanto, il rischio di verificarsi del "Gold-plating".
- R11 Dovrà essere effettuata accurata verifica documentale ed informatizzata, adottando sistemi di controllo incrociati, come previsto per la mitigazione dei rischi R1 ed R4. Per la verifica documentale, particolare rilevanza assume, nelle procedure di selezione delle operazioni, l'obbligo della procedura scritta e l'adozione di criteri oggettivi in grado di garantire che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche.
- R12 per quanto riguarda gli investimenti: verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013): informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 reg. UE n. 809/2014).

8.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.17.3.3.9.1., in parte sulla base dell'esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni Italiane nel periodo di programmazione 2007 – 2013, in parte, per quanto concerne le **misure analoghe collegate al finanziamento dei GAL tramite il LEADER, ed in parte dallo studio delle analisi dei rischi emersi da documenti del rapporto E.C.A. (Corte dei Conti Europea).**

In particolare: i rischi collegati alla programmazione (R2, in parte ed R6, in parte), sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.16.3.3.4., 8.2.16.3.3.5., 8.2.16.3.3.6., 8.2.16.3.3.7.

I rischi collegati alla gestione: R1, R2 per la parte legata all'istruttoria delle domande, R3, R4 R5, R6 (per la parte di applicazione dei criteri di selezione), R7, R8 ed R9, sono stati affrontati con la previsione di

opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2. 16.3.3.9.2.

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono, nel complesso, adeguate a:

- prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi;
- individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono rivelate sufficienti;
- migliorare costantemente il sistema con una funzione di “feed back” (utilizzando appositi indicatori), che consenta di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati. Tale funzione di monitoraggio riveste particolare importanza in fase di attuazione di questa misura.

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore;
2. visita sul luogo, riferito agli investimenti realizzati per i quali è necessaria: per ogni domanda deve essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Nell'ambito di questa operazione, il sostegno di Leader è concesso per i seguenti elementi:

preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I progetti di cooperazione sono selezionati dai GAL.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Questo argomento è trattato nella sottomisura 19.1.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non sono previste eccezioni ai limiti stabiliti dall'art. 33.6 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Le strategie di sviluppo locale dei GAL sono finanziate esclusivamente dal FEASR.

I progetti di cooperazione seguono questa regola.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Per quanto riguarda le singole operazioni finanziate nell'ambito dei progetti di cooperazione, il pagamento di anticipi è possibile nel caso si tratti di investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Per queste definizioni di rinvia alla sezione 8.2.16.7.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

In questa sezione valgono i medesimi principi già stabiliti nella sezione 8.2.16.3.2.11.

8.2.16.3.4. M19.04 - Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL connessi alla realizzazione della strategia di sviluppo locale:

- costi di gestione: spese per il personale, i costi di formazione, i costi legati alla comunicazione, costi finanziari, nonché i costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia di cui al punto (g) dell'art. 34 (3) CPR
- costi di animazione: costi di animazione della strategia CLLD in modo da facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e per sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare attività e preparare le applicazioni.

Sulla base dell'esperienza del passato, si conferma che la percentuale massima stabilita per i costi di gestione e animazione, pari al 15% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale, garantisce l'efficienza dell'attività dei GAL.

8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione a fondo perduto.

8.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 – art. 32-35.

8.2.16.3.4.4. Beneficiari

I GAL sono beneficiari delle azioni di gestione e animazione.

Nel caso il GAL non abbia personalità giuridica, il beneficiario è un membro del partenariato, dotato delle necessarie capacità professionali e organizzative, scelto di comune accordo dai partner tenendo conto in particolare della necessità di evitare conflitti di interesse.

8.2.16.3.4.5. Costi ammissibili

I costi di gestione e animazione comprendono:

1. Spese di funzionamento quali affitti, utenze, comunicazioni assicurazioni, cancelleria, consulenze legali, amministrative e tecniche, ecc.;
2. Spese per il personale dipendente;
3. Spese per la formazione del personale;
4. Spese per le attività di animazione e comunicazione (affitto locali, acquisto spazi sui mezzi di comunicazione, stampa di materiale illustrativo, organizzazione di eventi, realizzazione di filmati e simili, ecc.);
5. Spese finanziarie per l'apertura e la tenuta di conti correnti dedicati;
6. Spese per la realizzazione di siti internet e simili.

Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di approvazione della strategia di sviluppo locale da parte dell'autorità di gestione.

Le spese di gestione sono approvate dall'AdG

Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Il personale dipendente deve essere selezionato con una procedura aperta e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione.

Per gli acquisti di beni e servizi, i GAL sono tenuti a adottare procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti pubblici.

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettere d) e e) del regolamento (UE) n. 1303/2013 non supera il 15 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Ai sensi dell'art. 42.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i gruppi di azione locale possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione.

8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili spese di gestione e animazione solo se sostenute da GAL selezionati per l'attuazione della strategia di sviluppo locale.

Le spese di gestione e animazione devono essere pertinenti alla realizzazione della strategia di sviluppo locale.

8.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Le operazioni sono selezionate in base a criteri di pertinenza, coerenza e qualità della progettazione.

I criteri di selezione sono stabiliti dall'autorità di gestione.

La selezione è effettuata dall'autorità di gestione.

8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% delle spese ammissibili.

La percentuale massima consentita è pari al 15% dell'importo di spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale.

8.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I principali rischi che emergono da un'analisi critica della sottomisura, in parte comuni e riferibili alle Misure ad Investimento attive nel PSR della Regione Liguria ed emersi già nel precedente periodo di programmazione 2007 – 2013, sono di seguito elencati.

- R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) e verifica dei requisiti di ammissibilità e di selezione: nella precedente programmazione talvolta è mancata la chiarezza nella definizione degli obiettivi e nell'individuazione degli investimenti per i quali è stato richiesto il contributo.
- R2 Procedure di appalto per gli enti pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. Si tratta di un rischio di particolare importanza per questa misura. Altra fonte di rischio, il rispetto da parte dei candidati GAL e dei gruppi destinatari delle singole operazioni, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti pubblici.
- R3 Ragionevolezza dei costi: si tratta, per la sottomisura, di un rischio particolarmente rilevante, legato, sia alla difficoltà oggettiva di individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del miglior rapporto qualità – prezzo, sia, soprattutto, al “giusto” valore di stima dei costi di gestione e di animazione.
- R4 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale).
- R5 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori).
- R6 Verificabilità dei principi di impostazione dei criteri di selezione e dei criteri stessi.
- R7 Controllo e verifica del Beneficiario, specialmente nel caso di nuovo partenariato o di GAL privo di personalità giuridica, nonché nel caso dei GAL selezionati per l'attuazione della strategia di sviluppo locale.
- R8 Controllo e verifica delle spese di gestione e di animazione.
- R9 rispetto dei principi individuati nel capitolo 8.2.16.3.2.4., al fine di evitare i conflitti d'interesse.

8.2.16.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per gli interventi non presenti nella programmazione precedente.

- R1 Qualità delle domande e verifica dei requisiti di ammissibilità: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento dell'operatore dopo adeguata formazione, “rating” degli operatori; accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, messa a punto di sistemi standardizzati di verifica.

Particolare attenzione andrà rivolta all'esame dei progetti presentati dai beneficiari. In particolare, in sede di istruttoria delle domande di aiuto, dovrà essere rivolta particolare attenzione e vigilanza al rispetto dei principi di efficacia, efficienza e, soprattutto, economicità, già rimarcato dalla Corte dei Conti Europea nel concetto di “interventi giusti al prezzo più vantaggioso”. Ciò, in considerazione del fatto che si tratta di un tipo di sovvenzione a fondo perduto, con notevole diversificazione ed importanza delle spese ammissibili e deve essere evitato, pertanto, il rischio di verificarsi del “**Gold-plating**”.

- R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell'obiettivo di una maggior trasparenza, nella fase di istruttoria sia della domanda di aiuto, sia della domanda di pagamento (in sede di rendicontazione di spesa), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa alle procedure adottate per la selezione dei fornitori e per l'affidamento/esecuzione degli appalti, nel rispetto della normativa vigente, nonché il rispetto da parte dei candidati GAL, delle procedure che si ispirano ai principi della normativa europea sugli appalti pubblici, agendo in particolare sulla formazione continua del personale interno.
- R3 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, agendo sia sulla formazione dei beneficiari (GAL o altro membro del partenariato) sia dei loro consulenti, tramite un'adeguata campagna di informazione sui contenuti essenziali della misura e sulla documentazione tecnico – progettuale da allegare alla domanda di aiuto, nonché contabile, da allegare alla domanda di pagamento, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi).
- R4 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore. Tramite tali sistemi si potrà verificare che il sostegno per i costi di esercizio e di animazione non superi il 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia locale di tipo partecipativo.
- R5 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.
- R6 Dovranno essere ben applicati i principi ed adeguatamente definiti i criteri stessi di selezione da parte dell'autorità di gestione, delle operazioni per le quali sono inoltrate domanda di aiuto. Per queste ultime, risulta opportuno definire un sistema a punti, con l'istituzione di una soglia minima di punteggio, al di sotto della quale le domande verranno scartate, al fine di finanziare e premiare effettivamente i progetti più meritevoli, sulla base di criteri di pertinenza, coerenza e qualità della progettazione.
- R7 Verifica dell'idoneità dei soggetti selezionati per l'attuazione della strategia di sviluppo locale, sia documentale, sia tramite l'istituzione del RUCI.

- R8 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), per la sottomisura/operazione, le condizioni di ammissibilità delle spese, e di selezione degli investimenti, ribadendo la non ammissibilità delle spese riguardanti, in generale, gli oneri d'impresa. Inoltre dovrà essere verificata la pertinenza delle spese di gestione e di animazione con la prevista realizzazione della strategia di sviluppo locale.
- R9 Dovrà essere effettuata accurata verifica documentale ed informatizzata, adottando sistemi di controllo incrociati, come previsto per la mitigazione dei rischi R1 ed R4.

8.2.16.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Il tipo di operazione presenta una serie di rischi che sono stati individuati nel capitolo 8.2.17.3.4.9.1., in parte sulla base dell'esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni Italiane nel periodo di programmazione 2007 – 2013, in parte, per quanto concerne le **misure analoghe collegate al finanziamento dei GAL tramite il LEADER, ed in parte dallo studio delle analisi dei rischi emersi da documenti del rapporto E.C.A. (Corte dei Conti Europea).**

In particolare: i rischi collegati alla programmazione (R2, in parte, per la definizione ex ante di requisiti da rispettare nei casi di appalti pubblici ed R6, in parte), sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei capitoli 8.2.16.3.4.4., 8.2.16.3.4.5., 8.2.16.3.4.6., 8.2.16.3.4.7.

I rischi collegati alla gestione: R1, R2 per la parte legata all'istruttoria delle domande, R3, R4 R5, R6 (per la parte di applicazione dei criteri di selezione), R7, R8 ed R9, sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nel capitolo 8.2.16.3.4.9.2.

Le azioni di mitigazione individuate si ritengono, nel complesso, adeguate a:

- prevenire la formazione di errori nella maggior parte dei casi;
- individuare il responsabile e la causa degli errori nei casi in cui le misure di prevenzione non si sono rivelate sufficienti;
- migliorare costantemente il sistema con una funzione di “feed back” (utilizzando appositi indicatori), che consenta di reimpostare il sistema sulla base degli errori individuati. Tale funzione di monitoraggio riveste particolare importanza in fase di attuazione di questa misura.

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura/operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore;
2. visita sul luogo, riferito agli investimenti realizzati per i quali è necessaria: per ogni domanda deve essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di

esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Di conseguenza la sottomisura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Nell'ambito della presente operazione, il sostegno di Leader è concesso per i seguenti elementi:

- costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alla comunicazione, costi finanziari nonché costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione di detta strategia;
- animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo per agevolare gli scambi tra le parti interessate intesi a fornire informazioni e promuovere la strategia e per aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Questo argomento è trattato nella sottomisura 19.1.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Le spese di gestione e animazione dei GAL sono sostenute esclusivamente dal FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

È previsto il versamento di anticipi sulle spese di gestione e animazione dei GAL ai sensi dell'art. 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'importo dell'anticipo è limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e animazione.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Per queste definizioni di rinvia alla sezione 8.2.16.7.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Non pertinente.

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I principali rischi che emergono da un'analisi critica della misura, sono, in parte di carattere generale, comuni e riferibili alle Misure ad Investimento attive nel PSR della Regione Liguria ed emersi già nel precedente periodo di programmazione 2007 – 2013, ma soprattutto specifici e strettamente legati al tipo di misura (**Support for LEADER local development**), di seguito elencati.

- R1 Qualità delle domande (completezza, esattezza) e verifica dei requisiti di ammissibilità e di selezione: nella precedente programmazione, da parte dei beneficiari, è talvolta mancata la chiarezza nella definizione degli obiettivi e nell'individuazione degli interventi per i quali è stato richiesto il contributo. Talvolta sono stati presentati progetti di scarsa qualità, o comunque che hanno avuto una scarsa ricaduta sul territorio. In alcuni casi i progetti non sono stati supportati da adeguata documentazione tecnico – progettuale allegata alle domande di aiuto, rendendo difficoltosa e lacunosa, sia la verifica dei requisiti di ammissibilità, sia la verifica degli investimenti effettuati, per la chiusura dei procedimenti istruttori.
- R2 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici (carenze nel rispetto delle procedure stabilite dalle direttive UE): mancato o non corretto rispetto delle norme sugli appalti pubblici in fase di selezione dei fornitori o di soggetti esecutori dei lavori. Si tratta di un rischio di particolare importanza per questa misura.
- R3 Ragionevolezza dei costi: si tratta di un rischio potenziale legato, sia alla difficoltà oggettiva di individuare “il più probabile valore di mercato” (Valore di stima) dei beni o servizi acquistati, sia del miglior rapporto qualità – prezzo, nonché della valutazione dei costi di gestione sia del miglior rapporto qualità – prezzo, sia, soprattutto, al “giusto” valore di stima dei costi di gestione e di animazione.
- R4 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale).
- R5 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo (mancanza di sistematicità nell'individuare e correggere gli errori).
- R6 Verificabilità dei principi di impostazione dei criteri di selezione nelle 4 sottomisure, sia per quanto concerne i GAL e le varie forme di partenariato, sia per quanto riguarda i progetti di cooperazione.
- R7 Controllo e verifica delle spese ammissibili per:
 1. Sostegno preparatorio alla definizione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo l'acquisto e/o adeguamento innovativo di macchinari, attrezzature e equipaggiamenti per le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dei prodotti forestali.
 2. Attuazione degli interventi nella CLLD per stimolare lo sviluppo locale.
 3. Supporto alla preparazione e realizzazione per la cooperazione – Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
 4. Supporto ai costi di gestione e animazione delle SSL – Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.
- R8 Per quanto riguarda gli investimenti: stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013).

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di Gestione si farà carico di una adeguata e capillare informazione destinata ai beneficiari finali ed ai consulenti in ordine agli impegni ed obblighi nonché alle modalità di presentazione delle domande ed alla rendicontazione. Una attenzione particolare sarà riservata alla specificazione delle spese ammissibili per gli interventi non presenti nella programmazione precedente.

- R1 Qualità delle domande: compilazione delle domande on-line su procedura “guidata”, accreditamento dei consulenti dopo adeguata formazione, “rating” dei consulenti;
- R2 verifica dei requisiti di ammissibilità. accesso a basi dati, affidabilità del fascicolo aziendale, utilizzo di sistemi standardizzati di controllo;

Particolare attenzione andrà rivolta all'esame dei progetti presentati dai beneficiari, riguardo alla corretta interpretazione dei nuovi obiettivi fissati dalla misura, con riferimento alle singole aree tematiche di cui all'art. 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che interessano la misura.

- R3 Procedure di appalto per i beneficiari pubblici: si prevede di definire ex ante i requisiti da rispettare nei casi specifici di appalti pubblici. Inoltre, nell'obiettivo di una maggior trasparenza, in sede di rendicontazione di spesa (domanda di pagamento), sarà richiesta e verificata la documentazione relativa alle procedure adottate per la selezione dei fornitori e per l'affidamento/esecuzione degli appalti, nel rispetto della normativa vigente.
- R4 si cercherà il più possibile di affinare le procedure istruttorie, soprattutto a livello preventivo, agendo sia sulla formazione dei beneficiari (GAL e nuove forme di partenariato che si candidano a realizzare una strategia locale di tipo partecipativo) e dei loro consulenti, tramite un'adeguata campagna di informazione sui contenuti essenziali della misura e sulla documentazione tecnico – progettuale da allegare alla domanda di aiuto, in particolare nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi).
- R5 Sistemi di controllo (mancata disponibilità di dati, discrezionalità, aggiornamento del personale). Miglioramento del SIAN, istituzione del RUCI, standardizzazione delle procedure, definizione di manuali, formazione del personale, profilatura di tutti i soggetti abilitati ad operare sul sistema, in modo da poter individuare il responsabile di ciascun errore.
- R6 Supervisione dei sistemi di gestione e controllo: funzione di audit interno.
- R7 Dovranno essere ben applicati i principi ed adeguatamente definiti i criteri stessi di selezione dei beneficiari delle sottomisure ed operazioni nelle quali è articolata la misura, nonché le domande di aiuto presentate. Per queste ultime risulta opportuno definire un sistema a punti, con l'istituzione di una soglia minima di punteggio, al di sotto della quale le domande verranno scartate, al fine di finanziare e premiare i progetti più meritevoli, specialmente nella valutazione dell'impatto sociale di effettivo interesse per il territorio (strategia bottom – up) e sotto il profilo della tutela ambientale, in modo da agire con la massima trasparenza ed evitando i potenziali conflitti di interesse.
- R8 Dovranno essere specificate, nella fase di definizione degli strumenti attuativi (Bandi), per tutte le sottomisure/operazioni, le condizioni di ammissibilità e di selezione degli interventi, individuando e precisando in particolare nelle spese ammissibili, la non ammissibilità degli investimenti che riguardano, invece, beni non durevoli come materiale di consumo a ciclo breve ed, in generale, gli oneri di impresa.
- R9 Per quanto riguarda gli investimenti: verifica della stabilità delle operazioni (art. 71 del reg. UE n. 1303/2013): informazione dei beneficiari, controlli ex post (art. 52 reg. UE n. 809/2014).

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

La misura presenta una serie di rischi che sono stati individuati nei capitoli specifici delle quattro sottomisure attivate, ai quali si rinvia. L'individuazione e l'analisi è stata condotta, in parte sulla base dell'esperienza della Regione Liguria e delle altre Regioni Italiane nel periodo di programmazione 2007 – 2013, in parte, per quanto concerne le **misure analoghe collegate al finanziamento dei GAL tramite il LEADER, ed in parte dallo studio delle analisi dei rischi emersi da documenti del rapporto E.C.A. (Corte dei Conti Europea)**. I rischi sopra evidenziati sono quelli più comuni alle quattro sottomisure attivate.

In particolare: i rischi collegati alla programmazione (R2, in parte, per la definizione ex ante di requisiti da rispettare nei casi di appalti pubblici ed R6, in parte, per la definizione dei criteri di selezione), sono stati prevenuti applicando, nella definizione degli impegni/criteri/obblighi, il metodo descritto nei rispettivi capitoli delle singole sottomisure.

I rischi collegati alla gestione: R1, R2 per la parte legata all'istruttoria delle domande, R3, R4, R5, R6, (per la parte di applicazione dei criteri di selezione) ed R7 (oltre ai rischi R8 ed R9, per le sottomisure nelle quali sono stati riscontrati), sono stati affrontati con la previsione di opportune azioni di formazione, standardizzazione delle procedure, informatizzazione, modalità di controllo, come descritto nei rispettivi capitoli delle singole sottomisure, ai quali si rinvia.

In ogni caso, il rispetto degli impegni previsti globalmente dalla misura, viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento, eseguito: sia sulle domande, sia sulla relativa documentazione inserita dai beneficiari sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore;
2. visita sul luogo, riferito investimenti realizzati per i quali è necessaria: per ogni domanda deve essere effettuata almeno una visita sul luogo, tranne che nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/14, di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti; per ogni sopralluogo effettuato - *visita in situ* - dovrà ovviamente essere prodotta adeguata relazione di controllo, al fine di garantirne la tracciabilità nell'ambito dei rispettivi controlli amministrativi, come previsto dalla normativa stessa.
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

In conclusione, considerati i rischi connessi all'attuazione di questa sottomisura/tipo di operazione e le azioni di prevenzione e mitigazione poste in essere in seguito alla valutazione - effettuata dall'Autorità di gestione in collaborazione con l'Organismo pagatore – l'operazione non presenta rischi che, in base alle informazioni disponibili, non siano stati opportunamente prevenuti e/o mitigati in modo efficace.

In conclusione questa misura, secondo la valutazione congiunta dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, è verificabile e controllabile.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La misura 19 prevede il sostegno per i seguenti tipi di operazioni:

1. sostegno preparatorio;
2. attuazione di interventi nell'ambito della strategia CLLD;
3. preparazione e attuazione delle attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale;
4. costi di gestione e di animazione.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Vedasi informazioni fornite per le singole operazioni.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedasi informazioni fornite per le singole operazioni.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Questo argomento è trattato nella sottomisura 19.1.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Vedasi informazioni fornite per le singole operazioni.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Il supporto all'approccio CLLD è garantito esclusivamente dal FEASR, anche per quanto riguarda il sostegno preparatorio.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

È possibile il pagamento di anticipi:

- Per le spese di gestione e animazione dei GAL, come previsto dall'articolo 42.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Per la realizzazione di investimenti, secondo le condizioni previste dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I GAL individuano le procedure e i criteri di selezione delle singole operazioni in base ai seguenti principi:

- pertinenza dell'operazione rispetto alla misura attivata;
- coerenza rispetto agli obiettivi della SSL;
- qualità della progettazione.

Nelle procedure di selezione, i GAL devono attenersi ai seguenti principi:

- trasparenza e non discriminazione;
- prevenzione dei conflitti di interessi;
- almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione proviene da partner che non sono autorità pubbliche;
- la selezione deve essere tracciata tramite documenti scritti o documenti elettronici che diano analoghe o superiori garanzie di permanenza e affidabilità.

Le procedure di cui sopra devono essere approvate dall'autorità di gestione, sentito l'organismo pagatore.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Vedasi informazioni fornite per le singole operazioni.

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Per quanto riguarda il coordinamento e la complementarietà tra la misura 19 e le altre misure del PSR, vi è in primo luogo da puntualizzare che, al momento della redazione del programma, non è dato sapere quali operazioni saranno previste e attuate dai GAL nell'ambito delle strategie di sviluppo locale. In linea di principio le operazioni attuate nell'ambito delle strategie di sviluppo locale:

- hanno dimensione locale e quindi possono essere finalizzate in maniera più specifica;
- sono attuate secondo modalità che prevedono la concertazione tra diversi soggetti e/o operazioni;
- possono essere diverse dalle operazioni previste dalle altre misure del PSR.

Nella selezione delle strategie di sviluppo locale si terrà conto della complementarietà. Inoltre, il comitato incaricato della selezione può proporre al GAL di introdurre modifiche per migliorare la coerenza con il PSR.

Il coordinamento tra la misura 19 e le altre misure è attuato tramite il tavolo di confronto permanente tra ADG e GAL (sezione 15.1.2.1).

Per quanto riguarda la divisione dei compiti tra AdG, GAL e OP si stabilisce quanto segue:

- l'Autorità di Gestione esercita le competenze di cui all'articolo 66 del Regolamento (UE) 1305/2013.;
- i GAL esercitano le funzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- l'Organismo Pagatore ha le competenze previste dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per quanto riguarda la gestione delle domande di aiuto e di pagamento e i flussi finanziari, le competenze sono così distinte:

- la selezione delle domande di aiuto è di competenza dei GAL;
- l'esame delle domande di pagamento è di competenza dell'Organismo pagatore, che può delegare questa funzione all'Autorità di gestione;
- i pagamenti sono effettuati dall'Organismo Pagatore direttamente ai beneficiari finali selezionati dai GAL. I GAL possono essere beneficiari di pagamenti nei casi previsti dalle diverse sottomisure.

Per tutti gli investimenti previsti da questa misura, i costi generali di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili nei seguenti limiti:

- 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili;
- 3% di tutti gli altri costi.

8.2.17. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.17.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei.
- Articolo 39 ter del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Articoli 4 e 14, e allegati I, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1009.
- Articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2020/1009.

8.2.17.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le misure restrittive degli spostamenti messe in atto a seguito del diffondersi dell'epidemia di COVID - 19, unitamente alle chiusure obbligate di negozi, mercati, ristoranti, esercizi ricettivi, ecc., si sono negativamente riflesse sul settore agricolo (cali della domanda e dell'offerta, difficoltà di liquidità e nei flussi di cassa, incertezza sul piano degli investimenti), determinando una grave crisi economica.

Al fine di rispondere all'impatto di tale crisi, la misura M.21 intende aiutare il settore ad affrontare l'eccezionale situazione così venutasi a creare, contenendo, in particolare, quei problemi di scarsa (se non addirittura assente) liquidità delle sue imprese, che rischiano di compromettere la continuità delle attività agricole durante e dopo la pandemia.

Il sostegno pertanto contribuisce a che le imprese agricole riescano a mantenere quanto più possibile in queste circostanze straordinarie la propria competitività e la propria redditività. Ne consegue che la misura M.21 concorre alla focus area 2a (migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole).

Nell'ambito della misura M.21 è attivata la tipologia di operazione M21.1(2a) - sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi di COVID - 19.

8.2.17.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.17.3.1. M21.01 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi di COVID - 19

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.17.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente tipologia di operazione intende dare una risposta alla situazione di crisi che ha determinato una drastica riduzione del fatturato di molte imprese agricole per le seguenti cause:

- diminuzione generalizzata della liquidità dei consumatori e conseguente riduzione quantitativa generalizzata degli acquisti;
- drastica riduzione degli acquisti di prodotti agricoli da parte di ristoranti, catering, mense scolastiche e aziendali e fornitori di questi esercizi;
- drastica riduzione dei consumi di fiori e piante ornamentali a causa della chiusura temporanea degli esercizi commerciali dedicati, della sospensione temporanea degli eventi pubblici e privati in cui si adoperano fiori e piante ornamentali;
- drastica riduzione delle presenze turistiche e didattiche nelle imprese agricole che offrono anche questo tipo di servizi (agriturismo, fattorie didattiche, fattorie sociali) a causa delle misure di confinamento e distanziamento sociale.

L'analisi della situazione reale ha mostrato che tutti i settori produttivi dell'agricoltura ligure hanno subito danni dalla pandemia da COVID, sia pure in misura differente, come segue:

Settore produttivo	Diminuzione del fatturato rispetto al 1° semestre 2019
Agriturismo	75%
Floricoltura in piena aria	30%
Floricoltura in serra	40%
Piante in vaso	25%
Orticoltura	25%
Viticoltura	45%
Olivicoltura	25%
Zootecnia	30%

Fonte: elaborazioni regionali su dati fiscali delle imprese agricole liguri

Anche i settori meno colpiti (orticoltura, piante in vaso, olivicoltura) hanno però estese situazioni di danno molto superiore alla media, nei casi in cui la produzione era indirizzata in modo significativo verso i

ristoranti (orticoltura, olivicoltura) o verso le rivendite di fiori al dettaglio (piante in vaso), rimaste chiuse per lungo tempo.

È quindi equo e non discriminatorio consentire alle imprese di tutti i settori l'accesso alla misura M.21, con criteri di ammissibilità e di selezione basati interamente sul danno reale effettivamente subito dall'impresa, con una soglia di accesso che consenta di limitare il sostegno alle imprese più colpite e con una quantificazione del sostegno proporzionale al danno sofferto.

Le imprese che hanno subito i danni maggiori rischiano di non avere liquidità sufficiente per superare il periodo di crisi e avviare la nuova stagione produttiva. È pertanto previsto un pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità, al fine di garantire la continuità dell'impresa.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 2A.

8.2.17.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

8.2.17.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia).
- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità).
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio).

8.2.17.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori.

8.2.17.3.1.5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del sostegno pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite nei successivi paragrafi.

8.2.17.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono essere in possesso di tutte le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. l'impresa agricola doveva essere già attiva alla data del 01/01/2019;
2. l'impresa agricola deve essere ancora attiva al momento della presentazione della domanda;
3. l'impresa agricola deve aver tenuto una contabilità IVA sia nel 2019 sia nel 2020;
4. l'impresa agricola deve aver subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di fatturato pari almeno al 30% in rapporto al fatturato del primo semestre 2019;
5. l'impresa agricola deve aver subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di fatturato pari almeno a € 2.000 rispetto al fatturato del primo semestre 2019.

Un'impresa costituita dopo il 01/01/2019 e fino a tutto il 31/03/2019 è ammissibile se rispetta i requisiti di cui ai punti 2 e 3 e se supera le soglie di cui ai punti 4 e 5 con riferimento al periodo trascorso dalla data della costituzione fino al 30/06/2019, in rapporto all'analogo periodo del 2020. Le imprese costituite dopo il 31/03/2019 non sono ammissibili.

La riduzione del fatturato è calcolata con riferimento alle attività agricole, all'agriturismo, alle attività di fattoria didattica e alle attività di fattoria sociale.

Il sostegno previsto dalla presente misura può essere cumulato con altri interventi analoghi in termini di sostegno alla liquidità, come gli aiuti previsti dall'art. 25 del DL n. 34/2020, fino ad un massimo del 100% della perdita effettivamente subita dall'impresa (*cf.* Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi).

8.2.17.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Maggiore diminuzione del fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019;
- a parità di requisiti economici, sono prioritarie le imprese condotte da giovani, in ordine di età.

Per l'applicazione dei principi di cui sopra e secondo le indicazioni di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le domande saranno classificate in base ad un sistema di punteggi.

8.2.17.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno erogabile, una tantum, per ciascuna impresa agricola è modulato in ordine decrescente di graduatoria, a scaglioni, a partire da un importo massimo di € 7.000.

A partire da € 7.000 il sostegno è forfettizzato in 6 scaglioni, con decrescita di € 1.000 per scaglione, in

ordine decrescente di gravità della perdita.

L'importo del sostegno non può superare la perdita effettiva, in valore assoluto, subita dall'impresa. Di conseguenza, nel caso il sostegno spettante in base alla graduatoria superi la perdita effettiva di fatturato subita dall'impresa, il sostegno viene ricondotto al valore della perdita effettiva subita, tenuto conto del contributo a fondo perduto eventualmente percepito dall'impresa ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, come risulta dai registri nazionali degli aiuti di Stato.

Nel caso l'importo del sostegno sia giustificato da perdite di fatturato nelle attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, si applica il regime di aiuti SA 57021, istituito dalla Repubblica Italiana nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01).

8.2.17.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra compensazione.

Si rileva un rischio di sovra compensazione per l'applicazione dell'articolo 25 del DL 34/2020, perché anche quest'articolo dispone un sostegno sotto forma di contributo a fondo perduto, al fine di dare liquidità delle imprese di tutti i settori, compreso il settore agricolo.

Questo rischio di sovra compensazione sarà gestito consultando le banche dati ufficiali del registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), per le opportune verifiche.

Prima della liquidazione dell'aiuto si verifica, tramite le banche dati sopra individuate, che il sostegno concesso in base alla presente misura, cumulato con gli eventuali altri analoghi sostegni concessi a livello nazionale o locale, non sia superiore all'effettiva perdita subita dall'impresa.

Non si rileva invece rischio di sovra compensazione con il sostegno di cui agli art. 222 e 223 del DL 34/2020, perché questo prevede misure diverse dal sostegno alla liquidità, consistenti nella riduzione dei contributi previdenziali (art. 222) e nella realizzazione di misure di contenimento della produzione viticola (art. 223).

Non sussistono rischi di sovra compensazione con altri provvedimenti nazionali e regionali, giacché si tratta di provvedimenti non rivolti a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende.

Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie prevedono comunque il ricorso al sistema bancario per la provvista della liquidità. Inoltre, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) che non concorre al rischio di generare sovra compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un

riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ai dati ufficiali disponibili, il valore complessivo della produzione agricola in Liguria si attesta intorno ai 600 milioni di euro per anno. La crisi da COVID - 19 ha generato una diminuzione della produzione, nel primo semestre 2020, del 30% circa, corrispondente a circa 90 milioni di euro. La misura M.21, con una dotazione di poco più di 6 milioni di euro, restituisce alle imprese della Liguria il 6,7% circa della liquidità perduta.

Gli strumenti nazionali di sostegno possono erogare alle imprese agricole della Liguria un sostegno, in termini di liquidità, stimabile complessivamente in 10 milioni di euro che, sommati ai 6 milioni di euro recati dalla misura M.21, danno un totale di 16 milioni di euro, pari al 20% della perdita totale subita dalle imprese agricole della Liguria.

Queste cifre eliminano quindi un rischio generalizzato di sovra compensazione.

Per quanto riguarda la verificabilità e controllabilità della misura, tutti i criteri di ammissibilità e di selezione derivano da banche dati amministrative ufficiali.

Non sono presi in considerazione, in nessuna fase della procedura di concessione o di pagamento del sostegno, elementi che richiedono l'acquisizione o l'esame di documenti che non risultano da registri ufficiali né sono previste valutazioni discrezionali.

8.2.17.3.1.9.2. Misure di attenuazione

1. Le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione sono verificati tramite banche dati ufficiali.
2. I rischi di sovra compensazione sono gestiti tramite le banche dati ufficiali degli aiuti di Stato.
3. Per il resto, la misura prevede aiuti forfettari e non richiede l'esame di documenti di spesa. Di conseguenza, i rischi di errore sono estremamente limitati.

8.2.17.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

8.2.17.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo di calcolo del sostegno tiene conto dei fattori che, per la specifica e dimostrata situazione di ciascuna impresa, rendono maggiormente critica la mancanza di liquidità in seguito alla crisi di mercato causata dalla pandemia da COVID - 19.

8.2.17.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.17.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vale quanto riferito in sede di verificabilità e controllabilità della sottomisura, capitolo 8.2.17.3.1.9.1.

8.2.17.4.2. Misure di attenuazione

Vale quanto riferito in sede di verificabilità e controllabilità della sottomisura, capitolo 8.2.17.3.1.9.2.

8.2.17.4.3. Valutazione generale della misura

Vale quanto riferito in sede di verificabilità e controllabilità della sottomisura, capitolo 8.2.17.3.1.9.3.

8.2.17.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vale quanto riferito nel capitolo 8.2.17.3.1.10.

8.2.17.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.17.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

-

8.2.18. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)

8.2.18.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui Fondi europei.
- Articolo 39 quater del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Articoli 4 e 14, e allegati I, IV e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.
- Articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- Articolo 1, punto 1 del regolamento n. 2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che introduce una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.

8.2.18.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'invasione russa dell'Ucraina ha determinato una serie di conseguenze negative che si sono abbattute sul settore primario, e che si possono riassumere come segue:

- le restrizioni poste dalla comunità internazionale agli scambi commerciali con la Federazione russa ha immediatamente determinato una diminuzione della disponibilità di alcune basilari materie prime, largamente esportate dalla Russia, tra cui combustibili fossili (gas, petrolio, carbone), metalli grezzi e lavorati, fertilizzanti, torba, fitofarmaci;
- l'aumento del costo dei combustibili fossili, con particolare riferimento al gas, ha determinato un immediato e fortissimo aumento del costo dell'energia elettrica, che in larga parte è ancora prodotta a partire dai combustibili fossili, anche in ambito UE;
- le difficoltà logistiche causate all'Ucraina dall'invasione russa hanno determinato anche una diminuzione della disponibilità di una serie di prodotti largamente esportati dall'Ucraina, tra cui metalli grezzi e lavorati, cereali, oli di semi, legnami;
- la diminuita disponibilità di questi prodotti ha determinato un immediato incremento dei prezzi su tutti i mercati mondiali, e in primo luogo sul mercato europeo, principale destinazione dei prodotti esportati dall'Ucraina;
- considerato che i prezzi di qualunque genere merceologico dipendono, in misura maggiore o minore, dal costo dell'energia, l'incremento dei prezzi di gas e petrolio si è rapidamente esteso anche ai prodotti non direttamente connessi alle esportazioni da Russia e Ucraina;
- infine, la restrizione delle esportazioni verso l'area del conflitto ha ridotto i ricavi delle imprese che esportavano in quelle aree prodotti agricoli e alimentari.

In conclusione, l'effetto combinato di maggiori costi e minori ricavi ha determinato una crisi di liquidità per le imprese agricole, che ha avuto effetti particolarmente acuti nei seguenti settori produttivi:

- settore zootecnico;

- settore olivicolo;

già colpiti da congiunture particolarmente sfavorevoli.

Le congiunture particolarmente sfavorevoli riguardano i settori zootecnico e olivicolo.

Il settore zootecnico, come emerge dallo studio del CREA dal titolo “Guerra in Ucraina: gli effetti sui costi e sui risultati economici delle aziende agricole italiane”, è uno dei settori più colpiti in termini di incremento dei costi (compreso tra il 45% e il 60%), diminuzione del valore aggiunto (tra il 13 e il 49%), incremento dei costi correnti per unità di lavoro e per unità di valore aggiunto.

Nell’ambito del settore zootecnico, maggiormente colpito dall’aumento dei costi (in particolare dei mangimi), è risultato il comparto delle vacche da latte, una tipologia di allevamento che richiede un consumo maggiore di mangimi rispetto agli altri comparti.

Di qui anche la necessità di una differente forma di sostegno (a livello di importi) tra il comparto delle vacche da latte e gli altri comparti, a favore del primo.

Agli effetti della crisi internazionale si sono sommati, nel 2022, gli effetti della siccità che ha colpito in particolare l’Italia Nord-Occidentale, di cui fa parte la Liguria.

La siccità ha causato una brusca riduzione della produzione aziendale di alimenti per il bestiame. Di conseguenza è aumentata, per gli allevatori, la necessità di acquistare foraggi sul mercato. Il mercato, però, ha offerta scarsa e molto costosa, perché risente dell’effetto combinato di siccità e guerra. È quindi evidente che gli allevatori devono affrontare una crisi di liquidità senza precedenti.

In merito alla quantificazione dell’incremento dei costi per unità di bestiame adulto (UBA), si fa riferimento ai report ISMEA, che davano il costo di produzione del latte bovino a 0,37 €/litro nel 2021

Il già citato rapporto CREA calcola un aumento dei costi correnti del 60% per la produzione di latte bovino. Considerato che i costi correnti costituiscono il 65% dei costi totali, il costo di produzione attuale arriva a 0,51 €/litro, con un incremento di 0,14 €/litro. Considerando una produzione media di 60 q/anno di latte per vacca, l’incremento dei costi di produzione è di 840 €/vacca.

Per la produzione di carne, interpolando i dati pubblicati da ISMEA si può calcolare un costo di produzione di 4 euro/kg. L’incremento dei costi correnti, già citati, ammonta al 45%. Considerato che i costi correnti costituiscono il 65% circa dei costi totali, il costo di produzione attuale della carne bovina ammonta a 5,16 €/kg, con un incremento di 1,16 €/kg. L’incremento ponderale di un vitellone medio (che vale 0,6 UBA) è di 0,8 kg/giorno, cioè di circa 300 kg/anno. In definitiva, l’incremento del costo di produzione della carne è di $(300 \times 1,16) / 0,6 = 580$ €/UBA.

Anche il settore olivicolo si trova in una congiuntura particolarmente sfavorevole. La produzione 2021/2022 è stata pessima, dal punto di vista quantitativo, collocandosi a circa 1/3 della media (circa 5000 tonnellate di olive contro una media di circa 15000 tonnellate). La crisi di liquidità è quindi iniziata con i ricavi particolarmente scarsi ottenuti dalla produzione del 2021/2022. Ad aggravare la crisi di liquidità è sopraggiunto l’aumento dei costi di produzione a causa della guerra in Ucraina.

Il già citato studio del CREA mostra un aumento del costo dei fertilizzanti pari al 250%. Inoltre, si deve considerare il costo della trasformazione delle olive in olio, operata dai frantoi, i quali hanno applicato alla produzione del 2022 un incremento di costi del 45% in media. Il settore dell’olivicoltura registra quindi un

incremento di costi complessivo del 60% circa.

Si deve infine considerare che le aziende olivicole sono spesso di piccole dimensioni, e ciò aggrava il rischio di una redditività aziendale negativa. Anche lo studio del CREA conferma, per il settore olivicolo, un rischio alto di redditività negativa.

Per il settore olivicolo si conferma altresì molto alto l'incremento di costi correnti per unità di lavoro (+5.066 euro), a fronte di un valore aggiunto per unità di lavoro tra i più bassi. Questo dato rafforza la valutazione di una particolare fragilità economica del settore olivicolo.

In merito all'incremento dei costi per unità di superficie (ettaro), secondo il rapporto "La competitività della filiera olivicola", edito dalla Rete rurale nazionale nel 2020, si possono eseguire i seguenti calcoli:

Voce di costo	Costi correnti al 31/12/2020 (€)	Incremento costi correnti al 04/2022 (%)	Incremento costi correnti al 04/22 (€)
Energia	294	110%	323,4
Concimi	179	250%	447,5
Fitofarmaci	114	15%	17,1
Conto terzi (frantoio)	246	45%	110,7
Totale	833	108%	898,7

Ovviamente, anche gli altri settori rilevanti dell'agricoltura ligure (viticoltura, orto-floricoltura) stanno subendo gli effetti dell'aumento dei costi di produzione. Tuttavia la situazione di mercato e l'andamento produttivo di questi settori sono nel complesso molto migliori rispetto a zootecnia e olivicoltura, quindi la crisi di liquidità – pur presente – è maggiormente sopportabile da parte delle imprese.

Al fine di rispondere all'impatto della crisi, la misura M22 intende aiutare i settori maggiormente colpiti ad affrontare l'eccezionale situazione così venutasi a creare, contenendo gli effetti della scarsa liquidità delle imprese, che rischiano di compromettere la continuità delle attività agricole.

Il sostegno pertanto contribuisce all'obiettivo di superare il periodo di crisi mantenendo quanto più possibile la propria competitività. Ne consegue che la misura M22 concorre alla "focus area" 2a (migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole). Nell'ambito della misura M22 è attivata la tipologia di operazione M22.1(2a) - sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.

8.2.18.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.18.3.1. M22.01 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (art. 39 quater)

Sottomisura:

- 22.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

8.2.18.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente tipologia di operazione intende mitigare l'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, che ha determinato un drastico aumento dei costi di produzione e una crisi di liquidità, per le seguenti cause:

- aumento dei costi delle materie prime che hanno subito, per diversi motivi, una restrizione delle esportazioni da Russia e Ucraina (combustibili fossili, metalli grezzi e lavorati, fertilizzanti, fitofarmaci, cereali);
- aumento generalizzato di tutti i costi di produzione, in conseguenza dell'aumento dei costi dei combustibili fossili e quindi dell'energia;
- aumento dei prezzi dei prodotti agricoli molto minore e molto più lento dell'aumento dei costi di produzione;
- concomitanza della siccità del 2022, che ha aggravato - soprattutto per alcuni settori - gli effetti degli aumenti dei costi di produzione.

L'analisi della situazione reale ha mostrato che i settori della zootecnia e dell'olivicoltura sono i più colpiti, in termini di crisi di liquidità, dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, a causa dell'effetto concomitante della siccità (per entrambi i settori) e del susseguirsi di annate anomale per scarsa produttività (per l'olivicoltura).

È quindi equo e non discriminatorio consentire l'accesso alla misura 22 per le imprese zootecniche e olivicole, che risentono della crisi in misura più sensibile e urgente delle altre.

Le imprese dei settori sopra indicati rischiano di non avere liquidità sufficiente per alimentare il bestiame o comunque per superare il periodo di crisi e avviare la nuova stagione produttiva. È pertanto previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità, al fine di garantire la continuità dell'impresa.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 2A.

8.2.18.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Sovvenzione. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un

importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

8.2.18.3.1.3. Collegamenti con altre normative

N.A.

8.2.18.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori

8.2.18.3.1.5. Costi ammissibili

La misura non prevede il pagamento del sostegno pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite nei successivi paragrafi.

8.2.18.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono essere in possesso di tutte le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. l'impresa agricola deve essere attiva almeno dal 1° gennaio 2022 e ancora attiva al momento della presentazione della domanda;
2. l'impresa agricola deve detenere almeno 2 UBA (per il settore zootecnico) o almeno 1 ettaro di oliveto.

L'articolo 39 quater del regolamento 1305/2013 stabilisce inoltre che "Il sostegno degli Stati membri contribuisce alla sicurezza alimentare o risponde agli squilibri del mercato e aiuta gli agricoltori o le PMI dediti a una o più delle seguenti attività che perseguono tali obiettivi:

- a. economia circolare;
- b. gestione dei nutrienti;
- c. uso efficiente delle risorse;
- d. metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima".

Per rispettare il dettato del regolamento si stabilisce quindi che i beneficiari della misura M,22 devono rispettare almeno uno dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- aziende assoggettate, per l'anno campagna 2022, alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) in quanto beneficiarie di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Alla presentazione della domanda di sostegno e al momento del pagamento della misura 22, tali aziende non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.
- aziende beneficiarie, per l'anno campagna 2022, di uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo

21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che pertanto rispettano i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del REG UE n. 1306/2013. Alla presentazione della domanda di sostegno e al momento del pagamento della misura 22, tali aziende non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.

- aziende che partecipano a un programma di difesa integrata o di gestione dei nutrienti realizzato o promosso dalla Regione o da un ente accreditato dal sistema regionale;
- aziende che partecipano a un sistema certificato di produzione integrata o biologica.

8.2.18.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2022/1033, pertanto alla stessa non si applicano i criteri di selezione delle operazioni. Ciascuna domanda ammissibile riceverà il contributo pubblico spettante ai sensi della presente tipologia di operazione.

8.2.18.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno erogabile, una tantum, per ciascuna impresa agricola è modulato in modo forfettario fino a un importo massimo di € 15.000 per azienda, come segue.

Settore zootecnico:

SCAGLIONI	IMPORTI FORFETTARI
	<i>Vacca da latte</i>
da 1 a 4 UBA	1.000 €
da più di 4 a 8 UBA	2.000 €
da più di 8 a 15 UBA	4.000 €
da più di 15 a 30 UBA	7.000 €
da più di 30 a 50 UBA	13.000 €
oltre 50 UBA	15.000 €

SCAGLIONI	IMPORTI FORFETTARI
	<i>Altre categorie di bestiame</i>
da 1 a 4 UBA	800 €
da più di 4 a 8 UBA	1.600 €

da più di 8 a 15 UBA	3.200 €
da più di 15 a 30 UBA	5.500 €
da più di 30 a 50 UBA	10.000 €
oltre 50 UBA	15.000 €

fermo restando il vincolo di accesso delle 2 UBA.

Settore olivicolo:

SCAGLIONI	IMPORTI
da 1 a 3 ettari	1.000 €
da più di 3 a 6 ettari	2.000 €
da più di 6 a 10 ettari	4.000 €
da più di 10 a 20 ettari	8.000 €
Da più di 20 a 30 ettari	12.000 €
Oltre 30 ettari	15.000 €

Nel caso in cui il numero di domande ammissibili comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande.

Il sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di un regime privato per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina è stato preso in considerazione anche nella definizione dei contributi da versare ai suddetti settori.

8.2.18.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.18.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra compensazione.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ai dati ufficiali disponibili, il valore complessivo della produzione agricola in Liguria si attesta intorno ai 600 milioni di euro per anno. La crisi conseguente all'invasione russa dell'Ucraina ha generato maggiori costi stimabili in 50 milioni di euro. La misura M.22, con una dotazione di circa 4,5 milioni di euro, restituisce alle imprese della Liguria il 9% circa dei maggiori costi subiti.

Queste cifre eliminano quindi un rischio generalizzato di sovra compensazione.

Per quanto riguarda la verificabilità e controllabilità della misura, tutti i criteri di ammissibilità derivano da banche dati amministrative ufficiali.

Non sono presi in considerazione, in nessuna fase della procedura di concessione o di pagamento del sostegno, elementi che richiedono l'acquisizione o l'esame di documenti che non risultano da registri ufficiali né sono previste valutazioni discrezionali.

8.2.18.3.1.9.2. Misure di attenuazione

1. Le condizioni di ammissibilità sono verificate tramite banche dati ufficiali.
2. Non sussistono rischi di sovra-compensazione.
3. Per il resto, la misura prevede aiuti forfettari e non richiede l'esame di documenti di spesa. Di conseguenza, i rischi di errore sono estremamente limitati.

8.2.18.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

8.2.18.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo di calcolo del sostegno tiene conto dei fattori che, per la specifica e dimostrata situazione di ciascuna impresa, rendono maggiormente critica la mancanza di liquidità in seguito all'incremento dei costi conseguente all'invasione russa dell'Ucraina.

8.2.18.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.18.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.18.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vale quanto riferito in sede di verificabilità e controllabilità della sottomisura, capitolo 8.2.18.3.1.9.1.

8.2.18.4.2. Misure di attenuazione

Vale quanto riferito in sede di verificabilità e controllabilità della sottomisura, capitolo 8.2.18.3.1.9.2.

8.2.18.4.3. Valutazione generale della misura

Vale quanto riferito in sede di verificabilità e controllabilità della sottomisura, capitolo 8.2.18.3.1.9.3.

8.2.18.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Vale quanto riferito nel metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, capitolo 8.2.18.3.1.10.

8.2.18.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.18.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

La Regione Liguria, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 (artt. 67, 68, 76-79), dal regolamento (UE) 1303/2013 (artt. 54-57) e loro atti attuativi e delegati ed in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, provvede a predisporre un Piano di Valutazione (PdV).

Il PdV concorre al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) dimostrare i progressi e le realizzazioni della politica di sviluppo rurale e valutare l'impatto, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza dei relativi interventi;
- b) contribuire ad un sostegno più mirato dello sviluppo rurale;
- c) favorire un processo di apprendimento comune basato sull'attività di monitoraggio e di valutazione.

Il PdV intende assicurare che il programma sia sottoposto alle più opportune attività di valutazione, che tali attività siano adeguatamente organizzate, che i risultati siano divulgati e che siano messe a disposizione le necessarie risorse umane, tecniche e finanziarie.

Le attività valutative accompagneranno la valutazione durante tutto il periodo di attuazione. In particolare, nel 2017 dovrà essere approfondito il grado di efficacia del programma rispetto alle *milestone* definite, in modo da fornire all'Autorità di Gestione (AdG) un utile supporto al raggiungimento dei target definiti. Nel 2019, la valutazione dovrà esprimersi rispetto al conseguimento di tali target, in applicazione degli schemi di attuazione della riserva di performance e gli esiti confluiranno nella Relazione Annuale di Attuazione (RAA).

La valutazione dovrà assistere la programmazione rispetto alla produzione di dati ed informazioni sui risultati ottenuti, anche attraverso suggerimenti atti a migliorare il sistema di monitoraggio, se necessario, e la realizzazione di indagini *ad hoc*. Gli esiti della valutazione dovranno supportare l'AdG nei processi di riprogrammazione.

Infine, la valutazione ex post dovrà esprimersi rispetto ai risultati finali, in termini di efficacia, efficienza e di concorso alla strategia dell'Unione. La valutazione sarà da produrre entro il 31 dicembre 2024.

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Il sistema di monitoraggio e valutazione rientra nel più ampio schema di governance regionale e coinvolge i seguenti organi.

Autorità di Gestione.

E' il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma; cura lo svolgimento delle attività di monitoraggio; definisce ed implementa, in collaborazione con l'Organismo Pagatore (OP), il sistema informatico, garantendo la raccolta e conservazione dei dati e delle informazioni inerenti l'attuazione; è responsabile dell'attività di valutazione; provvede all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma; coordina l'attività dei soggetti selezionati, verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione.

Comitato di Sorveglianza.

Si tratta dell'organismo deputato alla sorveglianza del programma, formalmente costituito in base al regolamento (UE) 1303/2013 (art. 49) ed al regolamento (UE) 1305/2013 (art. 74) e composto dai rappresentanti del partenariato.

In occasione dell'annuale seduta ordinaria del Comitato di Sorveglianza (CdS), sarà prevista la trattazione di uno specifico punto all'ordine del giorno relativo alla valutazione, per condividere e proporre suggerimenti in merito al disegno di valutazione, e per discutere degli esiti delle valutazioni condotte.

Il PdV fornisce gli elementi e le informazioni necessarie per indirizzare/reindirizzare opportunamente il programma.

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

Le domande di valutazione, e di conseguenza i temi che dovranno essere affrontati, sono in prima battuta definiti nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione proposto dalla Commissione europea. In particolare, il regolamento (UE) 808/2014, di esecuzione del regolamento 1305/2013 indica nell'allegato V trenta domande di valutazione riferite agli specifici aspetti legati al PSR ed agli obiettivi di carattere più generale legati alla strategia Europa 2020 ed alla Politica Agricola Comune (PAC).

È previsto che le risposte a tali domande siano fornite nel 2017, nel 2019 e nel rapporto di valutazione ex post. Nei primi due casi gli esiti dell'esercizio valutativo dovranno confluire, in forma sintetica, nella RAA.

Pur ritenendo che tale set di domande sia una base minima sufficiente per la valutazione, saranno promossi specifici approfondimenti su tematiche di particolare rilevanza rispetto alla strategia implementata ed alle questioni ritenute centrali per l'efficacia e l'efficienza del PSR.

Un tema importante che dovrà essere sottoposto a valutazione è costituito dal sistema dei criteri di selezione e di valutazione dei progetti presentati a finanziamento.

Per quanto sia evidente che in un periodo di otto/nove anni le esigenze che caratterizzeranno la valutazione possono cambiare in base a molteplici fattori (es. stato di avanzamento del programma; criticità incontrate; cambiamenti nella strategia, allocazione delle risorse), alcuni temi di particolare interesse possono essere già fin d'ora anticipati, sulla base della loro importanza all'interno del programma, in parte già compresi nelle domande valutative proposte dall'Unione Europea (UE).

Tra i temi principali che saranno oggetto di valutazione, vi è l'innovazione, elemento portante del programma. In particolare, data la loro novità, sarà preso in considerazione un approfondimento relativo ai Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI).

Dato il loro peso finanziario nell'ambito del programma, anche i temi legati alle priorità 4 e 5 costituiranno un aspetto che sarà oggetto di opportuni approfondimenti.

Altri temi valutativi riguarderanno l'apporto dato dal PSR alle priorità dell'UE, l'analisi degli indicatori di risultato e di impatto e degli effetti netti del programma, il raccordo con la Rete Rurale Nazionale (RRN), il contributo delle strategie di sviluppo locale e il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL. Non mancheranno, infine, approfondimenti su questioni tematiche e questioni trasversali.

I temi indicati andranno a comporre le richieste definite in un primo momento al valutatore già nell'ambito del capitolato per la gara d'appalto finalizzata all'affidamento dell'incarico di valutazione.

Una volta selezionato, il Valutatore Indipendente (VI), provvederà a definire/aggiornare il disegno di valutazione che conterrà una descrizione dettagliata delle attività di valutazione del programma. Si valuterà l'integrazione del questionario valutativo proposto dall'UE, e nel caso saranno definite le connessioni tra queste domande e gli indicatori previsti dal programma.

Si provvederà inoltre, ad individuare le fonti dei dati quali-quantitativi necessari per le attività di valutazione, a raccogliere ed elaborare i dati ed a definire le tempistiche per la predisposizione dei rapporti periodici di valutazione e dei rapporti previsti nel 2017, nel 2019 ed alla chiusura del programma (ex post).

Al fine di consentire una adeguata valutazione dei risultati del programma, al VI verrà richiesto di utilizzare i metodi e gli strumenti di volta in volta più opportuni, comprese le indagini campionarie ad hoc presso i beneficiari.

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

I sistemi informativi abitualmente utilizzati per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento da parte dei beneficiari, consentono di disporre di una base dati consistente e sempre aggiornata dalla quale estrarre dati di natura statistica per l'elaborazione di report di monitoraggio e come punto di partenza per la predisposizione di analisi di valutazione.

Il sistema attualmente utilizzato (Sistema Agricolo Nazionale, SIAN) sarà opportunamente implementato in modo tale da garantire una corretta e completa raccolta di dati a livello di singolo progetto utili alla definizione dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del programma.

Il sistema si comporrà di:

- fascicolo aziendale, che registra i dati riferiti al beneficiario;
- modello di domanda, che registra tutte le informazioni che caratterizzano la domanda di contributo;
- sistema degli indicatori, collegato alle tipologie di operazioni ed alle focus area, in grado di quantificare ed aggiornare i valori sulla base dei dati di domanda, istruttoria e collaudo.

I dati di fonte SIAN saranno integrati con quelli provenienti da fonti esterne, tra cui RICA, ISTAT, RRN e INEA.

Per determinati indicatori, per i quali emergesse l'indisponibilità o la difficile registrazione a sistema dei dati, (quali, ad esempio, quelli necessari per la costruzione dell'indicatore di produttività del lavoro) sarà richiesto al valutatore di realizzare attività specifiche ad hoc, che potranno concretizzarsi in indagini campionarie dirette, raccolta di dati tramite questionari, ecc.

Da un punto di vista dell'efficacia del programma, un'utile integrazione ai dati può provenire da studi, ricerche, report effettuati a livello regionale o sub regionale nell'ambito di attività esterne al programma ma le cui tematiche sono ad esso correlate, quali le tematiche ambientali (flora/fauna, qualità acqua e dell'aria), infrastrutturali (nel campo dell'energia e delle risorse idriche), territoriali (popolazione e occupazione).

Un'utile fonte di informazione rispetto all'evoluzione del contesto è l'Annuario Statistico Regionale.

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

Il calendario di massima è redatto per l'intero periodo di programmazione tenuto conto del disposto regolamentare, con riferimento anche al ruolo della valutazione nell'ambito del performance framework, dell'assegnazione del servizio e dell'elaborazione dei diversi rapporti.

- 2017: bando per la selezione del VI;
- fine 2017 / inizio 2018: assegnazione del servizio di valutazione, piano di lavoro e disegno di valutazione;
- 2018 e 2019: valutazione in itinere utile a determinare il grado di efficacia del programma rispetto alle milestone definite [articolo 50, paragrafi 4 e 5 del regolamento (UE) 1303/2103];
- 2026: valutazione ex post.
- 2018 / 2026: entro il 30 aprile di ogni anno, presentazione del rapporto di valutazione annuale a

supporto della RAA.

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

Al fine di dare massima diffusione alle risultanze dell'attività di valutazione, il VI sarà invitato a partecipare alle attività di informazione sugli effetti del PSR rivolte agli operatori del settore ed al pubblico vasto.

Gli obiettivi sono: informare e sensibilizzare i soggetti individuati come target dal piano di comunicazione (cittadini e collettività in genere, potenziali beneficiari e beneficiari finali, soggetti partner e stakeholder).

A tali soggetti saranno fornite informazioni dettagliate e approfondite sugli esiti delle valutazioni periodiche, sull'andamento del programma, sui risultati ottenuti e sul grado di conseguimento degli obiettivi prefissati, in modo da garantire partecipazione, trasparenza e visibilità ai risultati ottenuti dall'attuazione del PSR.

Nei confronti dei target sopra individuati, la Regione svolgerà le attività di informazione, utilizzando i seguenti strumenti: conferenze e comunicati stampa; report e redazionali sui quotidiani a maggiore diffusione; passaggi su emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private; materiale documentale e gadget, affissione di manifesti informativi, utilizzo di portali Internet e social media, eventi, seminari e workshop.

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

La corretta implementazione del piano di valutazione e la conseguente efficacia ed utilità della valutazione necessitano di adeguate risorse, non solo finanziarie, ma anche umane e tecnologiche.

La fase di attuazione del PdV vedrà coinvolti più soggetti. Oltre al VI e all'AdG (e alla sua struttura), infatti, anche il CdS sarà chiamato a svolgere un ruolo attivo al riguardo, e, in particolare, l'OP.

AdG e OP, in coordinamento tra loro, provvedono ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati e informazioni sull'attuazione del programma, fondamentali per le attività di monitoraggio e valutazione (domande presentate, operazioni finanziate, pagamenti effettuati, controlli realizzati, aspetti procedurali, tempistiche istruttoria).

Dal canto suo, il bando di selezione del VI indicherà le risorse umane che si ritiene tale soggetto debba mettere a disposizione per le sue attività. Posto che rispetto agli obiettivi della valutazione fissati nel bando, l'aggiudicatario ha la facoltà di organizzare il team di lavoro che ritiene più opportuno, un gruppo minimo

di esperti (e di competenze) sarà in ogni caso richiesto.

Un altro soggetto in grado di dare supporto alle attività di monitoraggio e valutazione sarà la RRN. Si prevede, infatti, di utilizzare le banche dati e i documenti di approfondimento realizzati allo scopo. La RRN, attraverso il suo portale, costituirà, inoltre, un canale ulteriore di diffusione dei risultati della valutazione.

Il coinvolgimento di più soggetti, l'esistenza di un sistema informatico appropriato, la presenza di fornitori ufficiali di dati costituiscono componenti sufficienti a garantire una piena attuazione del PV.

Laddove opportuno, tuttavia, l'AdG provvederà affinché siano intraprese le azioni necessarie a potenziare le attività finalizzate all'attuazione del PV.

Le risorse messe a disposizione per il bando di selezione del VI ammonteranno al massimo al 6% della dotazione finanziaria complessiva della misura 20. La quantificazione delle risorse finanziarie è una stima basata sulla precedente programmazione.

Nel periodo 2007/2013 l'attuazione del piano di valutazione è stata complessivamente soddisfacente, grazie al buon livello di interazione e di professionalità sia dell'autorità di gestione sia del valutatore indipendente.

Sono emerse tuttavia alcune criticità che devono essere affrontate, al fine di migliorare l'attuazione del PdV del PSR 2014/2020.

La principale criticità riguarda la disponibilità dei dati: si sono verificati problemi sia nell'acquisizione di determinati dati sia nella tempestività della loro acquisizione. Si rende quindi necessario:

- accrescere le prestazioni del sistema informatico di gestione dei dati relativi alle operazioni in termini di completezza, tempestività e semplicità nell'estrazione dei dati;
- individuare ex ante tutte le fonti di dati rilevanti per la valutazione;
- strutturare una base dati dei periodi di programmazione precedenti e individuare un metodo di calcolo per gli indicatori di risultato e di impatto pertinenti;
- definire un piano di monitoraggio completo e flessibile.

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	0,00	28.704.000,00	28.809.000,00	19.279.000,00	18.728.000,00	18.766.000,00	18.805.000,00	21.021.385,80	18.118.044,93	172.230.430,73
Totale FEASR (esclusa EURI)	0,00	28.704.000,00	28.809.000,00	19.279.000,00	18.728.000,00	18.766.000,00	18.805.000,00	21.021.385,80	18.118.044,93	172.230.430,73
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	0,00	1.729.707,73	1.736.024,13	1.161.742,41	1.128.553,50	1.130.843,39	1.133.193,55			8.020.064,71
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI(NGEU) / Operazioni che ricevono finanziamenti tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								3.919.167,36	9.631.228,06	13.550.395,42
Totale (FEASR + EURI)		28.704.000,00	28.809.000,00	19.279.000,00	18.728.000,00	18.766.000,00	18.805.000,00	24.940.553,16	27.749.272,99	185.780.826,15

Importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	75.131.901,51	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	40,44
Importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	70.081.901,51	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	40,69

Importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	5.050.000,00	Quota dell'importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	37,27
---	---------------------	---	--------------

Contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	67.759.100,12	Quota del contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	36,47
Contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6	62.709.100,12	Quota del contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	36,41
Contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	5.050.000,00	Quota del contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	37,27

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN		870.616,86
--	--	-------------------

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno min. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno max. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	42.98%	20%	53%

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					848.855,00 (2A)
							113.897,00 (2B)
							219.198,00 (3A)
							36.533,00 (3B)
							601.720,00 (P4)
							137.536,00 (5C)
							66.619,00 (5E)
							376.075,00 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	2.400.433,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	2.400.433,00

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					283.668,00 (2A)
							92.407,00 (2B)
							103.152,00 (3A)
							38.682,00 (3B)
							399.714,00 (P4)
							32.235,00 (5C)
						0,00 (6A)	
Total (EAFRD only)						0,00	949.858,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	949.858,00

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					1.319.224,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	1.319.224,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	1.319.224,00

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					36.277.564,50 (2A) 8.031.524,36 (3A) 13.369.127,29 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					5.200.395,42 (2A) 0,00 (3A) 0,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	57.678.216,15
Total (EURI only)						0,00	5.200.395,42
Total (EAFRD + EURI)						0,00	62.878.611,57

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	13.369.127,29
---	---------------

di cui FEASR (in EUR)	13.369.127,29
------------------------------	---------------

di cui EURI (in EUR)	0,00
-----------------------------	------

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					3.008.017,00 (3B)
Total (EAFRD only)						0,00	3.008.017,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	3.008.017,00

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					5.676.673,00 (2A)
							8.372.504,00 (2B)
							464.184,00 (5C)
							369.628,00 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	14.882.989,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	14.882.989,00

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					1.710.604,00 (P4) 7.381.954,69 (6A) 5.623.933,00 (6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (P4) 3.300.000,00 (6A) 0,00 (6C)
Total (EAFRD only)						0,00	14.716.491,69
Total (EURI only)						0,00	3.300.000,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	18.016.491,69

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					2.227.445,83 (2A) 12.567.352,00 (P4) 9.930.529,00 (5E)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (P4) 5.050.000,00 (5E)
Total (EAFRD only)						0,00	24.725.326,83
Total (EURI only)						0,00	5.050.000,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	29.775.326,83

10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					343.840,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	343.840,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	343.840,00

10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					4.353.874,00 (P4) 1.408.097,00 (5E)
Total (EAFRD only)						0,00	5.761.971,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	5.761.971,00

10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					4.371.066,00 (P4) 603.367,00 (5E)
Total (EAFRD only)						0,00	4.974.433,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	4.974.433,00

10.3.12. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					911.176,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	911.176,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	911.176,00

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	911.176,00
--	------------

di cui FEASR (in EUR)	911.176,00
------------------------------	------------

di cui EURI (in EUR)	
-----------------------------	--

10.3.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					12.967.066,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	12.967.066,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	12.967.066,00

10.3.14. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					1.624.646,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	1.624.646,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	1.624.646,00

10.3.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					2.826.794,00 (2A) 647.692,00 (3A) 365.330,00 (P4) 0,00 (5E)
Total (EAFRD only)						0,00	3.839.816,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	3.839.816,00

10.3.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					11.472.531,06 (6B)
Total (EAFRD only)						0,00	11.472.531,06
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	11.472.531,06

10.3.17. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					5.992.693,00
Total (EAFRD only)						0,00	5.992.693,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	5.992.693,00

10.3.18. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					2.661.752,00 (2A)
Total (EAFRD only)						0,00	2.661.752,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	2.661.752,00

10.3.19. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	42.98%					1.956.971,00 (2A)
Total (EAFRD only)						0,00	1.956.971,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	1.956.971,00

10.3.20. M113 - Prepensionamento

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	42.98%					42.980,00
Total (EAFRD only)						0,00	42.980,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	42.980,00

10.3.21. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	42.98%					0,00
Total (EAFRD only)						0,00	0,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	0,00

10.3.22. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	42.98%					0,00
Total (EAFRD only)						0,00	0,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	0,00

10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma

Nome del sottoprogramma tematico	Misura	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
----------------------------------	--------	---

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	4,04
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	414.272.663,30
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	16.728.961,38

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	5.585.000,00	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	2.210.000,00	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	8.933.961,38	0,00

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	68,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	18,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	50,00	0

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	4.614,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	4.619,00	0,00

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	10,20
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2.061,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	20.210,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.388,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	995.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.975.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	310,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	660.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	2.061,00	161,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	17.437.482,94	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	133.744.475,41	8.372.754,07
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	72.168.600,26	5.200.395,42
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	89.606.083,20	5.200.395,42
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00	0

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	26.415.416,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	13.207.708,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	5.182.517,06	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	6.577.000,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	6.193.000,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	N. di aziende sovvenzionate	1.250,00	0
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	Totale spesa pubblica in EUR	4.553.213,12	0
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	N. di aziende sovvenzionate	2.024,00	0

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	3,85
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	779,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	20.210,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	210,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	150.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	265.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	13,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	215.000,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	779,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	19.480.000,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	19.480.000,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	19.480.000,00	0

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	4,31
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	871,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	20.210,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	651,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	360.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	510.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	110,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	240.000,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	150,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	3.069.390,41	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	95,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	46.386.717,99	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	18.686.655,10	0

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	2,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	16,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Totale spesa pubblica (in EUR)	800.000,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	N. di beneficiari	85,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	3.780.004,65	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	150,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.506.961,38	0

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0,00
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	20.210,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	150,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	85.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	85.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	60,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	90.000,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	0,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	14,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	3.380.575,40	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	6.998.643,56	0

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	910,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	540.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	840.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	390,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	640.000,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	3.047,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	35.504.005,61	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	31.105.461,35	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	29,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.592.000,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	6.110,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	1.535.000,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	10.130.000,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	670,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	1.870,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	10.170.000,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	875,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - DQA (12.3)	0,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	420.000,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	20.036,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	3.168,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	30.170.000,00	0

M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	850.000,00	0
-------------------------------------	---	------------	---

Foreste

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	90,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	235.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	560.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	180,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	290.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	43,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.388.000,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	3.807.500,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	25.432.500,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	353,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	1.695,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni boschivi NATURA 2000 (12.2)	5.546,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.700.000,00	0

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	21,76
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	9.525,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	43.780,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	1,93
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)	7.241,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	375,00

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	19,76
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	8.650,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	43.780,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	0,00
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	375,00

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	19,76
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	8.650,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	43.780,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	0,09
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	338,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	375,00

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2.160.000,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	140,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	105.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	320.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	50,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	75.000,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	8,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	2.160.000,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di operazioni	8,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	1.080.000,00	0

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2,07
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	8.650,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	43.780,00
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	375,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	120,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	80.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	155.000,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	28.155.000,00	5.050.000,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0

e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)			
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio	6.110,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	3.276.167,99	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	670,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	1.870,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.403.832,01	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0,00	0

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	28,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	960,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	510.000,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	875.000,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	28,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	860.000,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	860.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni	238,00	38,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	20.475.325,00	3.300.000,00

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	78,93
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	402.758,00
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	0,00
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	66,00
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - totale	1.614.841,00
1 Popolazione - rurale	0
1 Popolazione - intermedia	31,60

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	5,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	402.758,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	1.000.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	21.692.950,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	1.530.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	2.469.770,00	0

11.1.6.3. 6C) *Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali*

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	84.000,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	16,46

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - totale	1.614.841,00
1 Popolazione - rurale	0
1 Popolazione - intermedia	31,60

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	1,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	84.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	13.085.000,00	0

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M01	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1,388	210	651	150			1,000			140		120	960			4,619
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	995,000	150,000	360,000	85,000			775,000			105,000		80,000	510,000			3,060,000
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1,975,000	265,000	510,000	85,000			1,400,000			320,000		155,000	875,000			5,585,000
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	310	13	110	60			570			50			0			1,113
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	660,000	215,000	240,000	90,000			930,000			75,000			0			2,210,000
M03	N. di aziende sovvenzionate (3.1)			150													150
	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)			3,069,390.41													3,069,390.41
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	133,744,475.41		46,386,717.99				35,504,005.61									215,635,199.01
	Totale spesa pubblica in	89,606,083.2		18,686,655.1				31,105,461.35									139,398,199.65

	EUR														
M05	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole				0										0
	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici				14										14
	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)				6,998,643.56										6,998,643.56
M06	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	26,415,416	19,480,000					2,160,000			860,000				48,915,416
	Totale spesa pubblica in EUR	13,207,708	19,480,000					1,080,000			860,000				34,627,708
M07	Totale spesa pubblica (in EUR)					3,980,000					20,475,325		13,085,000		37,540,325
M08	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0								0					0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0								0					0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0								28,155,000					28,155,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0				3,807,500				0					3,807,500
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0				25,432,500				0					25,432,500
	Spesa pubblica totale (in EUR)	5,182,517.06									0				5,182,517.06

	(8.6)														
M09	Totale spesa pubblica (in EUR)			800,000											800,000
M10	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)				6,110										6,110
	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio									6,110					6,110
	Totale spesa pubblica (in EUR)				10,130,000					3,276,167.99					13,406,167.99
M11	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)				670					670					1,340
	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)				1,870					1,870					3,740
	Totale spesa pubblica (in EUR)				10,170,000					1,403,832.01					11,573,832.01
M12	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)				875										875
	Superficie (ha) - Terreni boschivi NATURA 2000 (12.2)				5,546										5,546
															0.00
	Totale spesa pubblica (in EUR)				2,120,000										2,120,000

M13	Superficie (ha) - zone montane (13.1)					20,036								20,036
	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)					3,168								3,168
														0.00
	Totale spesa pubblica (in EUR)					30,170,000								30,170,000
M14	N. di beneficiari			85										85
	Totale spesa pubblica (in EUR)			3,780,004.65										3,780,004.65
M16	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/p romozione locale di filiera (16.4)			150										150
	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	6,577,000		1,506,961.38		850,000				0				8,933,961.38
M19	Numero di GAL selezionati											5		5
	Popolazione coperta dai GAL											402,758		402,758
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)											1,000,000		1,000,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito											21,692,950		21,692,950

	della strategia SLTP (19.2)														
	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)												1,530,000		1,530,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)												2,469,770		2,469,770
M21	Spesa pubblica totale (€)	6,193,000													6,193,000
	N. di aziende sovvenzionate	1,250													1,250
M22	Totale spesa pubblica in EUR	4,553,213.12													4,553,213.12
	N. di aziende sovvenzionate	2,024													2,024

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi

AS nell'ambito o del piano di indicatori	Misura	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
2A	M01 - Trasferiment o di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)				P														
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)				P														
	M04 - Investimenti in immobilizzaz ioni materiali (art. 17)				P		X				X	X	X	X					
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				P														
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel migliorament o della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)				P					X	X			X		X	X	X	
	M16 - Cooperazion e (art. 35)				P														

	M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)					P													
	M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)					P													
2B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)						P												
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)						P												
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)						P												
3A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)							P											

	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)						P												
	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)						P												
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)						P												
	M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)						P						X				X	X	
	M14 - Benessere degli animali (articolo 33)						P												
	M16 - Cooperazione (art. 35)						P												
3B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)							P											
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)							P											

	15)																			
	M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)																			
	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)																			
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)																			
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)																			
5C	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)																			
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da																			

	21 a 26)																		
	M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)																		
	M16 - Cooperazione (art. 35)																		
5E	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)																		
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)								X		X								
	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)																		
	M11 - Agricoltura biologica (art. 29)																		
	M16 - Cooperazione (art. 35)																		
6A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)																		

	di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)																			
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)								P	P	P									X
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)								P	P	P									
	M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)								P	P	P									
P4 (AGRI)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)								P	P	P									
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)								P	P	P									
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)								P	P	P									

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)									P	P	P								X	
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)									P	P	P									
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)									P	P	P									
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)									P	P	P									
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)									P	P	P									
M16 - Cooperazione (art. 35)									P	P	P									

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1. Terreni agricoli

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Misuranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
M10.01.A - Adesione ai principi dell'agricoltura integrata - M10.01	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	6.734.000,00	2.591,00	X	X	X		X
M10.01.B - Interventi su prati stabili, pascoli e prati-pascoli - M10.01	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	3.409.000,00	1.536,00	X	X	X		X
M10.01.C - Allevamento di specie animali locali a rischio di estinzione - M10.01	Regime di alimentazione animale, gestione dei reflui zootecnici	2.178.000,00	0,00	X				
M10.02.A - Interventi per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche	Altri	2.679.000,00	0,00	X				

vegetali in agricoltura - M10.02								
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	5.870.000,00	1.400,00	X	X	X		
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	4.300.000,00	1.100,00	X	X	X		

11.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	420.000,00	875,00	X				
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici	0,00	0,00					

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale	Superficie	Biodiversità	Gestione	Gestione	Miranti a	Sequestro/conservazione
-------------	--------------	------------	--------------	----------	----------	-----------	-------------------------

	(in EUR)	totale (ha) per misura o tipo di operazioni	azione specifica 4A	delle risorse idriche AS 4B	del suolo AS 4C	ridurre le emissioni di GHG e di ammoniacca AS 5D	del carbonio AS 5E
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	0,00	0,00					
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali	0,00	0,00					

11.4.2. Aree forestali

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
---	-----------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

11.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000	1.700.000,00	5.546,00	X		

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	9.665.000,00	644,00	X		

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2025	Unità
01	Aziende agricole che investono in azioni di prevenzione e/o beneficiano direttamente di azioni di prevenzione di enti pubblici e/o consorzi	3B	0,25	Percentuale

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	di cui EURI	Unità
04	Aziende agricole che investono in azioni di prevenzione e/o beneficiano direttamente di azioni di prevenzione di enti pubblici e/o consorzi (5.1)	M05	3B	50,00	0,00	Numero

Comment: L'indicatore 04 viene utilizzato per la valorizzazione dell'indicatore obiettivo specifico 01.

01	Imprese agroalimentari beneficiarie (4.2)	M04	3A	90,00	0,00	Numero
05	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	M04	P4	223,00	0,00	Numero
02	Operazioni beneficiarie del sostegno (8.3)	M08	5E	172,00	31,00	Numero
03	Superficie forestale oggetto di investimenti per il ripristino dei danni derivanti da incendi boschivi, calamità naturale ed eventi catastrofici (8.4)	M08	P4	338,00	0,00	Ha

Comment: L'indicatore 03 viene utilizzato per la valorizzazione del target T13 in quanto il ripristino delle superfici danneggiate contribuisce significativamente alla prevenzione dell'erosione del suolo (aspetto specifico 4c).

12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	0,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	0,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	0,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	0,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	0,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	0,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
M113 - Prepensionamento	0,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	0,00
Totale	0,00

12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

--

12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.
--

12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.
--

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.
--

12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.
--

12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.
--

12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.12. M113 - Prepensionamento

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.13. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.14. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.15. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.16. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.17. M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.18. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.19. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.20. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.21. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

12.22. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Per questa misura non sono previste risorse addizionali regionali e/o nazionali.

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale - Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali	874.643,00	1.160.357,00		2.035.000,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale - Aiuti per i servizi di consulenza alle PMI nelle aree rurali - Aiuti per la formazione dei consulenti	948.858,00	1.260.142,00		2.209.000,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Aiuti per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non è un prodotto agr. di cui All. I del TFUE - Aiuti agli invest. in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del sett. forestale	644.700,00	855.300,00		1.500.000,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali - Aiuti per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	6.510.484,90	8.637.223,10		15.147.708,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Supporto alla stesura e aggiornamento di piani di sviluppo, di piani di tutela e di gestione - Aiuti per creazione e miglioramento di infrastrutture - Aiuti per la banda larga - Supporto ai servizi per	18.016.491,69	19.523.833,31		37.540.325,00

	la popolazione rurale - ...				
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione	29.775.326,83	32.802.190,23		62.577.517,06
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale	343.840,00	456.160,00		800.000,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Pagamenti agro climatico ambientali	167.622,00		390.000,00	557.622,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000	730.660,00	969.340,00		1.700.000,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore forestale - Aiuti alla cooperazione nel settore forestale - Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali che non riguarda prodotti agricoli o prodotti forestali	3.555.305,60	4.716.694,40		8.272.000,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Sostegno allo sviluppo locale da parte di gruppi di azione locale (GAL)	11.472.531,06	15.220.188,94		26.692.720,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Aiuti per agricoltori e PMI colpiti dalla crisi di COVID - 19	1.719.200,00	2.280.800,00		4.000.000,00
Totale (in EUR)		74.759.663,08	87.882.228,98	390.000,00	163.031.892,06

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale - Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali

FEASR (in EUR): 874.643,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.160.357,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 2.035.000,00

13.1.1.1. Indicazione*:

1) Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale: è stata validata la procedura di esenzione con l'attribuzione del numero SA.46302 del 24 agosto 2016.

2) Aiuti per il trasferimento di conoscenze e azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali: limitatamente alle misure M01.01 e M01.02 è stata validata la procedura di esenzione con l'attribuzione del numero SA.46302 del 24 agosto 2016.

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale - Aiuti per i servizi di consulenza alle PMI nelle aree rurali - Aiuti per la formazione dei consulenti

FEASR (in EUR): 948.858,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.260.142,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 2.209.000,00

13.2.1.1. Indicazione*:

1) Aiuti per i servizi di consulenza:

- aiuti per i servizi di consulenza nel settore forestale: si applica il regime "de minimis" di cui al reg. (UE) n. 1407/2013;
- aiuti per i servizi di consulenza alle PMI nelle aree rurali: si applica il regime "de minimis" di cui al reg. (UE) n. 1407/2013.

3) Aiuti per la formazione dei consulenti: è stata avviata la procedura di notifica ai sensi del punto 3.6 degli

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01).

13.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non è un prodotto agr. di cui All. I del TFUE - Aiuti agli invest. in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del sett. forestale

FEASR (in EUR): 644.700,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 855.300,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 1.500.000,00

13.3.1.1. Indicazione*:

1. Aiuti per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non è un prodotto agricolo di cui all'allegato I del TFUE: si applica il regime "de minimis" di cui al reg. (UE) n. 1407/2013.
2. Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale: è stata validata la procedura di esenzione con l'attribuzione del numero SA.48438 del 16 giugno 2017.

Non sono previsti aiuti per investimenti non produttivi a favore di gestori del territorio che siano imprese che svolgono attività diverse dalle attività agricole.

13.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali - Aiuti per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

FEASR (in EUR): 6.510.484,90

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 8.637.223,10

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 15.147.708,00

13.4.1.1. Indicazione*:

1. Aiuti all'avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali: è stata validata la

- procedura di esenzione con l'attribuzione del numero SA.47646 del 22 febbraio 2016;
2. Aiuti per investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole: si applica il regime "de minimis" di cui al reg. (UE) n. 1407/2013.

13.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Supporto alla stesura e aggiornamento di piani di sviluppo, di piani di tutela e di gestione - Aiuti per creazione e miglioramento di infrastrutture - Aiuti per la banda larga - Supporto ai servizi per la popolazione rurale - ...

FEASR (in EUR): 18.016.491,69

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 19.523.833,31

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 37.540.325,00

13.5.1.1. Indicazione:*

(7.1) Supporto alla stesura e all'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico: Si tratta di investimenti i cui beneficiari sono esclusivamente enti pubblici che agiscono in una logica di tutela dell'ambiente, senza favorire nessuna impresa e nessuna produzione in particolare. Si tratta quindi di casi che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 107 del TFUE.

(7.2) Aiuti per investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento e all'espansione di infrastrutture su piccola scala, inclusi gli interventi nel settore delle energie rinnovabili: è stata validata la procedura di esenzione con l'attribuzione del numero SA.49517 del 9 novembre 2017.

(7.3) Aiuti per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture passive per la banda larga: il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad effettuare la notifica dell'aiuto di Stato relativo alla Strategia Banda Ultralarga. Tale aiuto a cui è stato attribuito il numero SA.41647, è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2016) 3931 final del 30/06/2016.

(7.4) Supporto agli investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura: è stata validata la procedura di esenzione con l'attribuzione del numero SA.49543 del 13 novembre 2017.

(7.5) Supporto agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala: è stata validata la procedura di esenzione con l'attribuzione del numero SA.49686 del 28 novembre 2017.

(7.6) Supporto agli studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,

compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente: è stata validata la procedura di esenzione con l'attribuzione del numero SA.49689 del 28 novembre 2017.

13.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione

FEASR (in EUR): 29.775.326,83

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 32.802.190,23

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 62.577.517,06

13.6.1.1. Indicazione:*

1. Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici : è stata validata la procedura di esenzione con l'attribuzione del numero SA.46768 del 8 novembre 2016.
2. Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali: è stata validata la procedura di esenzione con l'attribuzione del numero SA.46768 del 8 novembre 2016.
3. Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste: è stata validata la procedura di esenzione con l'attribuzione del numero SA.46768 del 8 novembre 2016.

13.7. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

FEASR (in EUR): 343.840,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 456.160,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 800.000,00

13.7.1.1. Indicazione:*

Aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale: è stata avviata la procedura di notifica come previsto ai sensi del punto 2.7 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C204/01).

13.8. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Titolo del regime di aiuti: Pagamenti agro climatico ambientali

FEASR (in EUR): 167.622,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 390.000,00

Totale (in EUR): 557.622,00

13.8.1.1. Indicazione:*

Pagamenti agro climatico ambientali: si applica il regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

13.9. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000

FEASR (in EUR): 730.660,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 969.340,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 1.700.000,00

13.9.1.1. Indicazione:*

Aiuti agli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000: è stata validata la procedura di esenzione con l'attribuzione del numero SA45321 del 06 maggio 2016.

13.10. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore forestale - Aiuti alla cooperazione nel settore forestale - Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali che non riguarda prodotti agricoli o prodotti forestali

FEASR (in EUR): 3.555.305,60

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 4.716.694,40

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 8.272.000,00

13.10.1.1. Indicazione:*

1) Per le sottomisure 16.1, 16.2, 16.5 e 16.8, limitatamente alla cooperazione forestale e per la sottomisura M16.02 nelle zone rurali, gli aiuti agli investimenti, per ciascun soggetto, sono concessi nel rispetto del reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2) Aiuti alla cooperazione (misura 16.9) a "Supporto per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare". Tali aiuti sono concessi nel rispetto del reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3) Per le sottomisure M16.1, M16.2, M16.5 e M16.8 limitatamente al settore forestale e per la sottomisura M16.02 limitatamente alla cooperazione nelle zone rurali la procedura di notifica dell'aiuto di stato (SA.48444 (2017/N)) è stata approvata con decisione n. C(2017) 5462 del 27/7/2017..

13.11. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Sostegno allo sviluppo locale da parte di gruppi di azione locale (GAL)

FEASR (in EUR): 11.472.531,06

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 15.220.188,94

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 26.692.720,00

13.11.1.1. Indicazione:*

Sostegno allo sviluppo locale da parte di gruppi di azione locale (GAL).

Possono verificarsi due casi:

1. nell'ambito della misura 19 sono programmate operazioni uguali a quelle previste dalle altre misure del PSR - in questo caso per l'attuazione della misura 19 si applicano i regimi di aiuto inseriti nelle altre misure del programma;
2. sono programmate operazioni diverse da quelle previste nelle altre misure del PSR – in questo caso, le operazioni fuori articolo 42 diverse da quelle previste nelle altre misure del PSR saranno coperte da esenzioni, da notifiche o dal regolamento (UE) 1407/2013. In caso di esenzione/notifica, nessun aiuto sarà erogato prima dell'esenzione/approvazione dell'aiuto.

Gli aiuti per le spese di preparazione, attuazione e animazione delle strategie di sviluppo locale da parte dei GAL sono finalizzati allo sviluppo dell'economia del territorio nel suo complesso, senza favorire nessuna impresa e nessuna produzione in particolare. Si tratta quindi di casi che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 107 del TFUE.

13.12. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Titolo del regime di aiuti: Aiuti per agricoltori e PMI colpiti dalla crisi di COVID - 19

FEASR (in EUR): 1.719.200,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 2.280.800,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 4.000.000,00

13.12.1.1. Indicazione:*

Aiuti per agricoltori e PMI colpiti dalla crisi di COVID - 19: le autorità italiane hanno provveduto ad effettuare la notifica di un aiuto nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza per COVID - 19. L'aiuto è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 (numero dell'aiuto SA.57021 - Regime Quadro COVID 19).

14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Nel 2013 la Regione Liguria ha adottato il Documento di programmazione unitaria 2014-2020 (DPU).

Il DPU individua le principali linee d'intervento per gli 11 obiettivi tematici (OT) definiti dal reg. (UE) 1303/2013, individuando anche priorità, risultati attesi e obiettivi specifici.

Il DPU istituisce inoltre un comitato permanente di coordinamento tra i programmi finanziati dai fondi SIE (compresi i programmi di cooperazione territoriale) e da FSC, presieduto dal Segretario Generale della Giunta regionale e formato dalle Autorità di Gestione e dagli altri Dirigenti competenti.

Inoltre, le autorità di gestione regionali di FESR, FSE, FESR e FEAMP sono presenti, con funzione deliberante, in tutti i rispettivi comitati di sorveglianza.

A livello nazionale, l'Accordo di partenariato (capitolo 2.1) costituisce un Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento nell'attuazione dei programmi 2014-2020. Il Comitato è presieduto dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) ed è composto dai rappresentanti di tutte le Amministrazioni centrali competenti, dalle autorità di gestione dei programmi regionali e aperto alla partecipazione del partenariato economico e sociale, sulla base di criteri che assicurino la piena coerenza con il Codice europeo di condotta del partenariato.

Di seguito, in sintesi, le sinergie e le linee di demarcazione sui temi più rilevanti.

Innovazione

Il POR FESR sostiene l'innovazione con risorse importanti (euro 75.000.000, pari al 19% del totale). I target prioritari per il POR FESR riguardano lo sviluppo sostenibile, la salute e il benessere, l'utilizzo delle ICT.

Il POR FESR opera in settori diversi dalla produzione agricola e forestale.

I terreni per realizzare la complementarità tra i due strumenti (PSR e POR FESR) sono:

- le tecnologie industriali (chimiche, biologiche, meccaniche, elettroniche) “a monte” e “a valle” delle produzioni agricole e forestali;
- le biotecnologie applicabili a tutte le fasi delle produzioni agricole e forestali;
- gli utilizzi innovativi in campo chimico, farmaceutico o cosmetico di prodotti e sottoprodotti agricoli e forestali;
- la produzione di energia da biomasse agricole e forestali.

Per raggiungere questi obiettivi si promuoverà la costituzione e lo sviluppo di poli e reti che comprendano imprese agricole e forestali e centri di ricerca con competenza in queste materie.

Gli interventi sostenuti dal POR FESR devono essere coerenti con la *smart specialisation strategy* della

Regione Liguria che, nel suo complesso, prevede di sostenere investimenti concentrati su priorità chiave a livello nazionale e regionale, individuate attraverso un approccio bottom-up, che coinvolga tutti i soggetti del mondo della ricerca e dell'innovazione (governi, università, imprese, ecc.) al fine di definire le aree di specializzazione futura dell'economia locale.

Accesso alle TIC

Nel periodo 2007-2013 il POR FESR e il PSR hanno investito molto nella realizzazione di reti a banda larga (BL). Nel periodo 2014-2020 gli obiettivi sono:

1. realizzare servizi, tramite banda ultra-larga, per le pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese;
2. incrementare la capacità della rete esistente per arrivare alla banda ultra-larga, con velocità di connessione superiore a 30 Mbps (EU 2020);
3. migliorare l'accesso dei singoli utenti alla rete (ultimo miglio).

Nel periodo 2014-2020 il POR FESR prevede, con la priorità di investimento OT2-a e OT2-c, l'estensione della diffusione della banda larga, lo sviluppo delle reti ad alta velocità e la diffusione di servizi per gli enti locali, i cittadini e l'economia. La somma programmata dal POR FESR per l'obiettivo tematico 2 è di euro 36.000.000, pari al 9,2% del totale.

Le modalità di complementarietà previste tra PSR e POR FESR prevedono la replica del modello di integrazione già adottato per il periodo di programmazione 2007-2013. Si prevede pertanto la realizzazione di un unico appalto, finanziato da entrambi i fondi, per il miglioramento delle infrastrutture per la banda larga. L'operatività del PSR sarà ovviamente limitata alle zone rurali a fallimento di mercato. Il POR FESR completerà l'opera sostenendo la diffusione dei servizi veicolati dalla rete a banda larga. Questo contribuirà a rendere disponibili servizi ai cittadini, compresi quelli che risiedono in zone rurali.

Competitività delle imprese

Il POR FESR dedica a questo obiettivo tematico euro 140.000.000, pari al 36% circa del totale. Le operazioni previste sono:

1. favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese tramite incentivi diretti e offerta di servizi (incubatori di imprese);
2. sostegno alle aree colpite da crisi industriale diffusa;
3. Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici;
4. promozione dell'export e supporto all'internazionalizzazione;
5. Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
6. Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici.

Le operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono maggiormente suscettibili di realizzare obiettivi di complementarietà tra PSR e POR FESR, mentre per gli altri punti prevale una logica di demarcazione settoriale.

Per quanto riguarda l'avvio di nuove imprese, POR FESR e PSR sono complementari: il PSR infatti

concentra le risorse nei settori maggiormente connessi alle filiere agricole e forestali, mentre il POR FESR dedica le proprie risorse principalmente alle attività artigianali, industriali e di servizio.

Alcune filiere agricole (fiori, vino, pesto di basilico, olio d'oliva e altri prodotti a base di olive) hanno un fabbisogno di internazionalizzazione che il PSR può soddisfare solo parzialmente. La complementarità tra i due fondi può completare il panorama delle azioni necessarie allo sviluppo di questi settori.

La complementarità è un obiettivo concreto anche nel caso dello sviluppo turistico del territorio basato sui prodotti tradizionali e tipici – nel caso ovviamente si tratti di prodotti agricoli. Il POR FESR può intervenire su ambiti tematici e territoriali più ampi del PSR e quindi garantire il completamento della strategia.

Energie rinnovabili

Il POR FESR dedica all'obiettivo tematico 4 euro 61.000.000, pari al 15,5% del totale.

Le priorità di investimento selezionate dal POR FESR sono le seguenti:

1. 4b - Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese;
2. 4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;
3. 4e - Promuovere strategie di bassa emissione di carbonio per tutti i tipi di territorio, in particolare per le aree urbane, inclusa la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e di misure di adattamento finalizzate all'attenuazione delle emissioni.

L'obiettivo specifico 4 non è suscettibile di complementarità tra PSR e POR FESR. Per quanto riguarda gli altri obiettivi specifici, la complementarità è da collocare principalmente nell'organizzazione delle filiere delle biomasse forestali, che sono riconosciute dal piano energetico regionale come la più importante fonte di energia rinnovabile della Liguria.

L'obiettivo comune è di incrementare significativamente la quota di energia prodotta da biomasse forestali. Il PSR sostiene principalmente la produzione delle biomasse e il POR FESR la produzione dell'energia.

In particolare, i risultati che intende raggiungere il POR FESR sono:

- riduzione dei costi legati ai consumi energetici dei processi produttivi aziendali;
- riqualificazione energetica degli impianti e delle strutture produttive;
- progressiva sostituzione degli impianti con impianti nuovi e più efficienti;
- razionalizzazione, ove possibile, della localizzazione di siti produttivi con il ricorso a energie rinnovabili (es. fotovoltaico, solare termico, biomasse, smart grid) per i fabbisogni energetici dei processi produttivi.

Adattamento ai cambiamenti climatici

POR FESR e PSR agiscono su scala diversa e in ambiti territoriali differenti: il primo sui grandi progetti - soprattutto in ambito urbanizzato, il secondo su piccole opere di prevenzione e manutenzione, in ambito agroforestale. I due livelli di intervento sono entrambi necessari e si integrano in una logica di sostenibilità economica e ambientale.

Tutela dell'ambiente

Oltre ad operare, anche in questo caso, su scala e territori diversi, PSR e POR FESR agiscono su ambiti tematici differenti: il primo su temi legati agli ambienti agroforestali e a territori rurali (biodiversità, suolo, riduzione degli input chimici), il secondo su temi legati ad ambiti diversi come mitigazione dell'impatto ambientale delle produzioni aziendali, tutela dell'ambiente marino e costiero.

Per quanto riguarda l'ambiente, il programma LIFE può consentire di mobilitare altre fonti di finanziamento per i seguenti temi:

- Sottoprogramma AMBIENTE:
 - Ambiente ed uso efficiente delle risorse (ENV)
 - Natura e Biodiversità (NAT, BIO)
 - Governance ambientale e informazione in materia ambientale (GIE)
- Sottoprogramma AZIONE PER IL CLIMA
 - Mitigazione dei cambiamenti climatici (CMM)
 - Adattamento ai cambiamenti climatici (CCA)

Governance in materia climatica e informazione in materia di clima (GIC) Sono ammissibili progetti tradizionali (progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche e progetti di informazione) e progetti integrati a scala territoriale (regionale, multiregionale, nazionale o transnazionale) che consistono in piani di azione o strategie ambientali o climatiche previsti dalla legislazione dell'Unione in materia ambientale o climatica, elaborati dalle autorità degli Stati membri principalmente nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria nonché della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, garantendo nel contempo la partecipazione delle parti interessate e promuovendo il coordinamento e la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento (FESR, FEASR, ecc.).

Ai fini della complementarietà sono evidentemente più interessanti i progetti integrati, dato che prevedono la mobilitazione di almeno un'altra fonte di finanziamento. Trattandosi di bandi europei, non è ovviamente garantito che siano selezionati progetti che riguardano il territorio della Liguria. In ogni caso nella costruzione dei progetti, che peraltro non rientra tra le responsabilità dell'Autorità di gestione del PSR, si porranno all'attenzione i temi della biodiversità e del cambiamento climatico, che sono prioritari nell'ambito del PSR.

Occupazione

I Fondi cooperano per lo sviluppo dell'occupazione, ciascuno con i propri strumenti. I Fondi strutturali non hanno limitazioni settoriali, mentre gli interventi del PSR sono limitati territorialmente alle zone rurali.

Inclusione sociale

L'inclusione sociale rientra prioritariamente nella missione del FSE. Il PSR interviene solo con alcune operazioni specifiche, che il POR FSE non sostiene:

- fornitura di particolari servizi sociali tramite la diversificazione dell'attività agricola;
- inserimento lavorativo nei settori agricolo e forestale.

Formazione professionale

Il POR FSE 2014-2020 della Regione Liguria dedica all'obiettivo tematico 10 – Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente – euro 54.954.439, pari al 31% del totale. Fra le priorità di investimento nell'ambito di questo OT, è particolarmente importante ai fini della complementarietà tra PSR e POR FSE la seguente: 10iv - Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e i programmi di apprendistato.

A questo riguardo, si deve ricordare che il FSE può sostenere la formazione dei disoccupati o degli occupati in altri settori produttivi bisognosi di riconversione, mentre il FEASR ha una missione molto più limitata. Il FSE può quindi sostenere programmi di inserimento lavorativo nel settore agricolo e forestale che il FEASR non può attivare.

Già nel precedente periodo di programmazione, il FSE ha sostenuto lo sviluppo della “green economy” tramite appositi progetti di formazione e inserimento lavorativo. L'esperienza è stata positiva e può quindi essere sviluppata.

L'FSE può anche intervenire a sostegno di progetti di alta formazione che si rendono necessari nel settore della floricoltura (vedi cap. 5).

Aree interne

La strategia nazionale per le aree interne (SNAI) prevede esplicitamente l'integrazione dei fondi SIE e di fondi nazionali per perseguire gli obiettivi individuati, in tema di servizi alla popolazione (sanità, trasporti, scuola) e sviluppo economico.

Fin dall'inizio, la Regione Liguria ha affrontato il tema delle aree interne con un approccio integrato: è stato infatti costituito a questo scopo un gruppo di lavoro formato dalle autorità di gestione dei fondi SIE, dal responsabile di FSC, dai Direttori generali competenti. Il gruppo di lavoro è presieduto dal Segretario generale della Giunta regionale.

Il gruppo di lavoro ha concordato e condiviso tutte le fasi di costruzione e sviluppo della SNAI. Il piano finanziario della SNAI della Liguria è costituito come segue:

• fondi nazionali	M€ 16
• FESR CTE	M€ 5
• POR FESR	M€ 3,5
• PSR	M€ 3,5
• POR FSE	M€ 1
• PON capacità amministrativa	M€ 2,5
• TOTALE	M€ 31,5

La complementarietà è garantita dagli strumenti di programmazione adottati (ITI, CLLD) e dallo strumento di attuazione unitario (un unico accordo di programma per ogni area selezionata).

Il coordinamento della gestione, a livello regionale, è garantito da un comitato di gestione unitario.

Primo pilastro

Le sinergie con il primo pilastro e la demarcazione con i relativi strumenti sono di complessa definizione data l'estrema articolazione degli strumenti di sostegno (pagamenti diretti e OCM) e il numero elevato di centri decisionali (regioni, Ministero, organismi pagatori, organizzazioni di produttori).

In questo quadro così articolato e complesso si possono tuttavia stabilire i seguenti principi.

Pagamento di base, pagamento unico per superficie e pagamento redistributivo – titolo III, capi 1 e 2 del reg. (UE) 1307/2013

Questi regimi concorrono a mantenere un'agricoltura vitale, in sinergia con il PSR nel suo complesso. Non si ravvisano rischi di doppio finanziamento.

Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) – titolo III, capo 3 del reg. (UE) 1307/2013

Ai sensi dell'art. 43 del regolamento (UE) n. 1307, le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) sono le seguenti:

- a. diversificare le colture,
- b. mantenere il prato permanente esistente; e
- c. avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Le pratiche di cui alle lettere a) e c) hanno un impatto trascurabile per la Liguria: le aziende con oltre 10 (diversificazione) o 15 (EFA) ettari di seminativi sono infatti un numero limitatissimo. Le pratiche di cui alla lettera b) hanno invece un impatto significativo: i prati permanenti e i pascoli rappresentano infatti oltre il 50% della SAU regionale.

Il Liguria quindi il greening dà un contributo essenziale al mantenimento delle superfici a prato permanente, che peraltro costituiscono un habitat importantissimo per molte specie animali e vegetali. Il PSR concorre a questi obiettivi con le misure a superficie, sostenendo in particolare:

- le pratiche benefiche per l'ambiente che vanno oltre gli obblighi del greening (misure 10 e 11);
- il mantenimento delle attività agricole in zone soggette a particolari svantaggi naturali (misura 13) o soggette a particolari vincoli legati alle esigenze di protezione dell'avifauna o degli habitat (misura 12).

Per quanto riguarda le pratiche equivalenti di cui all'art. 43.3 del regolamento (UE) n. 1307/2013, il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - prevede, all'art. 14, comma 2, quanto segue: *Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono individuate le pratiche utilizzabili sulla base della notifica dei relativi piani di sviluppo rurale approvati e sono stabilite eventuali limitazioni alla scelta degli agricoltori, a livello regionale, su indicazione della Regione o Provincia autonoma competente.* In questo modo è garantita la complementarietà tra i due strumenti e si evita il rischio di doppio finanziamento.

Per quanto riguarda invece gli impegni principali del greening, il rischio di doppio finanziamento è stato

evitato eliminando, in sede di calcolo dei premi delle misure 10 e 11, i maggiori costi e i minori ricavi che sono già oggetto di compensazione in applicazione del greening.

Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali – titolo III, capo 4 del reg. (UE) 1307/2013

Questo tipo di operazione è attivato solo in ambito sviluppo rurale. Di conseguenza non sussiste il rischio di doppio finanziamento.

Pagamento per i giovani agricoltori – titolo III, capo 5 del reg. (UE) 1307/2013

Il pagamento previsto dal primo pilastro, concorre a stabilizzare la situazione economica delle aziende condotte dai giovani, in sinergia con la sottomisura M6.1. Non sussistono rischi di doppio finanziamento.

Sostegno accoppiato facoltativo – titolo IV, capo 1 del reg. (UE) 1307/2013

Questo sostegno è previsto per i settori della zootecnia (da carne e da latte), per i seminativi (proteaginose, frumento duro, riso, barbabietola da zucchero, pomodoro da industria) e per l'olivo.

Per quanto riguarda i seminativi, in Liguria non sono presenti le colture interessate. Sono presenti invece zootecnia e olivicoltura. I pagamenti accoppiati contribuiscono a mantenere vitali due tra i comparti regionali più significativi anche per il ruolo di tutela ambientale, che soffrono da tempo per problemi di mercato, di costi di produzione, di frammentazione fondiaria. Non si ravvisano rischi di doppio finanziamento, tranne il caso del pagamento supplementare per la zootecnia da latte in zone di montagna (articolo 20, comma 4, del DM 18/11/2014). In questo caso, nel calcolo dell'importo dell'indennità compensativa per le zone svantaggiate di montagna, per gli OTE relativi alla produzione di latte, il pagamento accoppiato supplementare è stato inserito tra i ricavi dell'azienda.

Pagamento specifico per il cotone – titolo IV, capo 2 del reg. (UE) 1307/2013

In Liguria non sono presenti coltivazioni di cotone.

Regime per i piccoli agricoltori – titolo V del reg. (UE) 1307/2013

Il regime per i piccoli agricoltori contribuisce a mantenere vivo il tessuto imprenditoriale e a preservare il territorio dall'abbandono. Non si ravvisano rischi di doppio finanziamento, anche perché questo regime esenta dall'obbligo di applicazione del greening (art. 61.3 reg. 1307/2013).

Programmi di ristrutturazione nazionali per il settore del cotone – titolo VI del reg. (UE) 1307/2013

In Liguria non sono presenti coltivazioni di cotone.

Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola – art.29 reg. (UE) 1308/2013

In Italia, l'OCM dell'olio d'oliva è attuata dal DM n. 6931 del 10/12/2014 concernente i programmi di sostegno al settore olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'art. 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2014.

Il DM prevede le seguenti azioni, a livello nazionale (Unioni di OP) e regionale (OP):

1. livello nazionale

- a. monitoraggio e gestione del mercato
 - b. tracciabilità, certificazione e tutela della qualità
2. livello regionale:
- a. mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono
 - b. elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura
 - c. dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo, nonché progetti di osservazione dell'andamento stagionale;
 - d. dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio;
 - e. protezione delle varietà rustiche e delle varietà a rischio di estinzione
 - f. miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali
 - g. sostituzione degli olivi poco produttivi con nuovi olivi
 - h. formazione dei produttori sulle nuove tecniche colturali
 - i. formazione e comunicazione
 - j. diffusione di informazioni sulle iniziative svolte dalle organizzazioni beneficiarie

Per le azioni a livello regionale, il budget previsto per la Liguria è di euro 1.864.000 per il triennio 2015-2017. Per quanto riguarda la complementarietà con il PSR, la situazione è la seguente:

1. demarcazione assoluta (azioni previste dall'OCM e non dal PSR): 1.a, 2.b, 2.e, 2.j)
2. demarcazione relativa (azioni previste da entrambi gli strumenti, ma con modalità completamente diverse, che evitano ex ante il rischio di doppio finanziamento): 1.b, 2.g, 2.i;
3. complementarietà (azioni previste da entrambi gli strumenti): 2.c/misura 1.2; 2.d/misura 1.2; 2.f/misura 4.1; 2.h/misura 1.1.

Per quanto riguarda il rischio di doppio finanziamento, limitato alle operazioni di cui al precedente punto 3, si stabiliscono i seguenti criteri:

1. in prospettiva, il sistema informatico – grazie a una codifica unica degli interventi – consentirà un controllo a livello di singola domanda di sostegno;
2. in attesa di ciò, si procede come segue;
 - a. si esegue un controllo preventivo a livello di beneficiario e si individuano gli olivicoltori che sono soci delle OP – l'elenco dei soci delle OP è infatti in possesso dell'Autorità di gestione,
 - b. i soci delle OP, così individuati, sono esclusi dai benefici delle misure del PSR per le quali è effettivo il rischio di doppio finanziamento (1.1, 1.2, 4.1 limitatamente al punto f. - miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali), nel caso si tratti di operazioni che riguardano del tutto o in parte i prodotti olivicoli.

Per quanto riguarda la complementarietà tra le operazioni previste da PSR e OCM, si rileva che entrambe perseguono obiettivi comuni in termini di produttività, innovazione, sostenibilità ambientale, qualità delle produzioni. In concreto, il sistema individuato per garantire l'effettiva applicazione dei principi di complementarietà tra i due strumenti consiste nella procedura individuata dalla Regione Liguria per l'approvazione dei programmi delle OP. Questa procedura prevede il coinvolgimento dell'Autorità di gestione del PSR nella fase di istruttoria dei programmi di attività delle OP.

Aiuti nel settore degli ortofrutticoli – art.32 e seguenti reg. (UE) 1308/2013

In Liguria non vi sono organizzazioni di produttori. Tuttavia, singole aziende liguri aderiscono ad organizzazioni di produttori con sede in altre regioni. Data la situazione, non è praticamente possibile

operare nel concreto per mettere in atto i principi di complementarietà previsti dalla regolamentazione europea: l'approvazione dei programmi delle OP ortofrutticole è infatti completamente fuori dal controllo dell'Autorità di gestione del PSR Liguria. Inoltre, non avendo OP sul proprio territorio, la Liguria non è rappresentata nei comitati nazionali che coordinano l'attività delle OP.

Nell'ambito del PSR, quindi, ci si deve necessariamente limitare a evitare il rischio di doppio finanziamento.

A questo riguardo, il rischio di doppio finanziamento riguarda:

1. miglioramento della qualità dei prodotti, freschi o trasformati (art. 33.1.b del regolamento UE n. 1308/2013) rispetto alla misura 4.1/4.2 del PSR;
2. incremento del valore commerciale dei prodotti (art. 33.1.c del regolamento UE n. 1308/2013) rispetto alla misura 4.2 del PSR;
3. promozione dei prodotti, freschi o trasformati (art. 33.1.d del regolamento UE n. 1308/2013) rispetto alla misura 3.2 del PSR;
4. misure ambientali, in particolare quelle relative all'acqua, e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica (art. 33.1.e del regolamento UE n. 1308/2013) rispetto alle misure 10 e 11 del PSR.

Si stabiliscono pertanto i seguenti criteri:

1. in prospettiva, il sistema informatico – grazie a una codifica unica degli interventi – consentirà un controllo a livello di singola domanda di sostegno;
2. in attesa di ciò, si procede come segue;
 - a. Per i singoli associati alle OP sono ammessi a sostegno tramite PSR:
 - i. i tipi di investimento per i quali il programma operativo dell'OP di appartenenza non prevede il sostegno.
 - ii. gli investimenti di dimensione finanziaria superiore alla soglia prevista dal programma operativo dell'OP di appartenenza - nel caso il programma operativo in questione non preveda dimensioni finanziarie massime, la soglia è stabilita in euro 100.000 per la misura 4.1 e euro 250.000 per la misura 4.2.
 - b. Gli investimenti sostenuti da aziende non aderenti alle OP verranno finanziati nel contesto del PSR per tutte le tipologie di intervento.

Gli investimenti sostenuti direttamente dalle OP verranno finanziati esclusivamente nel contesto dei rispettivi Programmi Operativi. Programmi di sostegno nel settore vitivinicolo – art.39 e seguenti reg. (UE) n. 1308/2013

PSR e OCM concorrono, con i rispettivi strumenti, a migliorare l'efficienza del settore, con particolare riferimento a:

- promozione (art.45 reg. 1308/2013): l'OCM finanzia quella nei paesi terzi, il PSR quella sui mercati interni;
- ristrutturazione e riconversione dei vigneti (art.46 reg. 1308/2013);
- vendemmia verde, fondi di mutualizzazione, assicurazione del raccolto, distillazione sottoprodotti (art.47, 48, 49 e 52 reg. 1308/2013);
- investimenti (art.50 reg. 1308/2013), l'OCM finanzia la predisposizione di punti vendita extra aziendali, il PSR quelli aziendali. Gli investimenti legati alla trasformazione sono finanziati tramite

il PSR.

OCM e PSR sono quindi complementari per mettere a disposizione del settore vitivinicolo un panorama completo di operazioni intese a migliorare l'efficienza aziendale, l'innovazione, l'efficienza delle filiere, la protezione del raccolto e l'adattamento al mercato.

A livello di strategia, la complementarità è assicurata tramite la partecipazione dell'Autorità di gestione ai tavoli nazionali dove si definiscono le strategie per l'attuazione dell'OCM in Italia. A livello di singola operazione, la complementarità è altrettanto garantita dal fatto che l'esame delle singole domande di sostegno è effettuato in entrambi i casi dai medesimi uffici della Regione Liguria.

Il rischio del doppio finanziamento è affrontato a livello di singolo beneficiario e singolo intervento. È quindi possibile lasciare al beneficiario la scelta del regime di aiuto più appropriato, dato che tutti i dati sono in possesso dell'Autorità di gestione ed è quindi possibile effettuare un controllo puntuale. Nelle procedure pertinenti si darà traccia dell'avvenuta verifica mediante apposite liste di controllo. Si conferma, pertanto, che tutte le linee di demarcazione indicate nel PSN di sostegno per il settore vitivinicolo e ortofrutticolo saranno rispettate.

Aiuti nel settore dell'apicoltura – art.55 e seguenti reg. (UE) 1308/2013

L'OCM sostiene attività complementari a quelle del PSR. Il rischio di doppio finanziamento esiste per la consulenza (art.55.4.a reg. 1308/2013). La consulenza specialistica agli apicoltori è a carico dell'OCM, mentre su tematiche generali è resa dai fornitori di servizi selezionati ai sensi della misura M2. Sussiste un moderato rischio di doppio finanziamento. Il sistema di controllo è garantito dall'interscambio dati tra AdG e AGEA.

Aiuti nel settore del luppolo – art.58 e seguenti reg. (UE) 1308/2013

In Liguria non esistono coltivazioni di luppolo.

Organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali – art.152 e seguenti reg. (UE) 1308/2013

Il PSR della Liguria sostiene l'avvio di associazioni di produttori solo nel settore forestale.

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

È prevista la realizzazione di due programmi di sviluppo rurale nazionali:

1. il primo PSR nazionale riguarda le seguenti misure:
 - a. gestione del rischio
 - b. biodiversità animale
 - c. irrigazione
2. il secondo PSR nazionale riguarda la rete rurale nazionale.

Il tema della gestione del rischio, con particolare riferimento al rischio climatico, è assai rilevante per la Liguria che, tra le regioni italiane, è una delle più esposte al rischio di frane e alluvioni.

La complementarità tra i due strumenti (PSR nazionale e PSR regionale) è molto elevata, dato che:

- il PSR nazionale sostiene sistemi di assicurazione del raccolto;
- il PSR regionale, tramite la misura 5, sostiene investimenti nella prevenzione dei rischi (sottomisura 5.1) e il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da calamità naturali e da eventi atmosferici eccezionali (sottomisura 5.2).

I due strumenti, pertanto, garantiscono un approccio completo a questo importantissimo fabbisogno, senza sovrapporsi in alcun modo. Di conseguenza, non sussistono rischi di doppio finanziamento.

In accordo con l’Autorità di gestione del PSR nazionale si rende necessario realizzare azioni di comunicazione sul territorio regionale per sensibilizzare gli agricoltori in merito ai sistemi di assicurazione, che non sono molto diffusi.

Per quanto riguarda la biodiversità animale, i due strumenti (nazionale e regionale) sono complementari, in quanto:

il PSR nazionale sostiene attività di monitoraggio e controllo, oltre a investimenti in strutture di supporto;

il PSR regionale sostiene il mantenimento delle razze animali a rischio di estinzione (misura 10) e azioni di consulenza (misura 2) finalizzate al medesimo obiettivo. I due strumenti non si sovrappongono in alcun punto e quindi non sussistono rischi di doppio finanziamento.

Infine, in merito all’irrigazione, il PSR nazionale finanzia gli acquedotti collettivi a uso esclusivamente irriguo e non interviene per gli invasi di capacità inferiore a 250.000 mc e per la relativa rete di distribuzione. Il PSR regionale sostiene esclusivamente gli investimenti non compresi nel campo di azione del programma di sviluppo rurale nazionale, e cioè:

- gli investimenti aziendali;
- gli invasi di capacità inferiore a 250.000 mc e la relativa rete di distribuzione;
- gli acquedotti a uso misto (irriguo, zootecnico, antincendio).

Anche in questo caso, i due strumenti nel loro complesso garantiscono un approccio completo al relativo fabbisogno.

Data la linea di demarcazione definita in modo preciso, non sussistono rischi di doppio finanziamento.

14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

Tra i diversi strumenti finanziari sostenuti da fondi europei, si individuano come maggiormente rilevanti i seguenti:

Cooperazione territoriale europea (reg. UE n. 1299/2013)

Nel periodo 2007-2013 la Liguria ha partecipato ai seguenti programmi:

- transfrontaliero Italia-Francia (ALCOTRA)
- transfrontaliero Italia-Francia (MARITTIMO)
- interregionale (INTERREG IVc)
- transnazionale SPAZIO ALPINO
- transnazionale Mediterraneo occidentale (MEDOCC).

I progetti finanziati nell'ambito dei diversi programmi (con particolare riferimento ad ALCOTRA e MARITTIMO) hanno consentito di attuare studi di fattibilità e/o progetti pilota in materia di ambiente, di forestazione, di innovazione, di miglioramento della qualità dei prodotti, di turismo collegato ai prodotti del territorio. I risultati di questi studi e di questi progetti hanno costituito la base per l'evoluzione delle politiche regionali nei diversi settori interessati. Le buone prassi sono entrate a far parte integrante dei programmi principali (mainstream), PSR compreso.

I programmi di cooperazione territoriale europea non sono sotto la diretta responsabilità della Regione Liguria. Inoltre si deve considerare che, al momento della redazione del PSR, i programmi di cooperazione non sono ancora definiti nei dettagli. Non è quindi possibile individuare temi precisi su cui sviluppare sinergie.

Sulla base dell'esperienza del passato, tuttavia, si può affermare che il ruolo dei programmi di cooperazione territoriale europea è confermato, in relazione alla definizione di modelli, buone prassi e approcci metodologici in materia di:

- innovazione
- ambiente
- forestazione
- qualità dei prodotti
- sviluppo turistico connesso ai prodotti del territorio.

Nei limiti consentiti dalla natura dei programmi e dalla necessità di ottenere la condivisione dei partner, la Regione Liguria intende proporre ulteriori temi di cooperazione:

- servizi alla popolazione rurale;
- difesa del territorio dalle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Si ritiene quindi che la sinergia tra i programmi di cooperazione territoriale e il PSR sia, nel periodo 2014-2020, non solo confermata ma rafforzata.

Per quanto riguarda la demarcazione tra i due programmi, questa è garantita nella maggior parte dei casi dalla dimensione territoriale delle operazioni: scala regionale per il PSR e scala internazionale per i programmi di cooperazione territoriale europea.

Esistono tuttavia due casi in cui anche il PSR può intervenire a scala territoriale potenzialmente internazionale e in cui quindi sussiste il rischio del doppio finanziamento:

- misura 16 (cooperazione);

- misura 19 (Leader), con particolare riferimento alla sottomisura 19.3 “Supporto alla preparazione e realizzazione di progetti di cooperazione”.

Per quanto riguarda in particolare la misura 19 del PSR, vi è da ricordare che l’art. 10 del reg. 1299/2013 consente ai GAL di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera, purché il GAL sia composto da rappresentanti di almeno due paesi, dei quali (almeno) uno è uno Stato membro.

Al riguardo, considerato che:

1. i progetti di cooperazione territoriale europea hanno per loro natura caratteristiche innovative e difficilmente catalogabili ex ante in categorie definite in tutti i dettagli;
2. il numero di progetti finanziabili nell’ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea è tale da consentire un controllo puntuale caso per caso;
3. le procedure interne della Regione Liguria prevedono che tutti i progetti di cooperazione territoriale europea che intervengono nel campo dello sviluppo rurale siano sottoposti alla valutazione preventiva dell’Autorità di gestione del PSR;

si ritiene che il rischio di doppio finanziamento sia completamente sotto controllo.

Orizzonte 2020 (reg. UE n. 1291/2013)

Il programma Orizzonte 2020 finanzia la ricerca e la produzione di innovazioni, mentre il PSR finanzia il trasferimento delle innovazioni nella prassi produttiva dei settori agricolo e forestale. I due programmi sono quindi perfettamente complementari e non sussiste alcun rischio di doppio finanziamento.

La Regione Liguria è impegnata a tutti i livelli per promuovere, nell’ambito del programma Orizzonte 2020, progetti di ricerca su temi di interesse regionale per il settore agricolo e forestale.

LIFE (reg. UE n. 1293/2013)

Per quanto riguarda LIFE vale, *mutatis mutandis*, quanto già scritto a proposito del programma di cooperazione territoriale europea.

Nel periodo 2007-2013 la Regione Liguria ha partecipato a tre progetti LIFE:

- PROMISE – indirizzato alle pubbliche amministrazioni e agli “acquisti verdi”;
- SMILE – relativo all’inquinamento delle aree costiere;
- GPP INFONET relativo anche in questo caso alle pubbliche amministrazioni e agli “acquisti verdi”.

Gli acquisti verdi costituiscono un importante mercato per i prodotti locali, quindi la complementarità tra i due programmi è stata assai concreta.

Nel periodo 2014-2020, fermo restando che i progetti LIFE sono ancora da costruire e da selezionare, la Regione Liguria intende proporre per il programma LIFE temi rilevanti per il proprio territorio.

Non sussistono rischi di doppio finanziamento.

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria	Dirigente pro-tempore. Qualora vacante la posizione dirigenziale l'Autorità di Gestione (AdG) del Programma è individuata nel funzionario con più elevata posizione gerarchica del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria	Via Fieschi 15 - 16121 Genova (Italy)	politiche.agricole@regione.liguria.it
Certification body	Deloitte & Touche S.p.A.	Claudio Lusa	Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari (Italy)	clusa@deloitte.it
Accredited paying agency	Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)	Dirigente pro-tempore	Via Palestro 81 - 00185 Roma (Italy)	dir.sviluppo.rurale@agea.gov.it
Coordination body	MIPAAF - Direzione generale dello sviluppo rurale	Direttore pro-tempore	Via XX Settembre 20 - 00187 Roma (Italy)	DISR2@politicheagricole.it

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

Le quattro autorità sopra designate sono tutte funzionalmente indipendenti. Per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del Programma, l'Autorità di Gestione (AdG) e l'Organismo Pagatore (OP), nel rispetto delle specifiche competenze, opereranno in costante collaborazione.

L'analisi dei problemi riscontrati in passato ha determinato la decisione di introdurre alcune modifiche e migliorie nella struttura organizzativa e nei sistemi di supporto.

In particolare, i punti su cui si è soffermata l'analisi dell'esperienza del passato sono i seguenti:

Tempestività del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale

Nel periodo 2007-2013 non tutte le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale erano disponibili in tempo reale, determinando difficoltà nella risposta agli input e distogliendo risorse

umane da altri e più produttivi impieghi.

A questo problema si è data soluzione con la definizione di un sistema di gestione, che raccoglie tutti i dati necessari e li rende disponibili in tempo reale, in forma aggregata o puntuale. La progettazione del sistema informatico è stata condivisa con l'OP pagatore fin dalle prime fasi di analisi e sviluppo, in modo da garantire la piena rispondenza del sistema alle esigenze di AdG e OP.

La disponibilità del sistema informatico renderà pienamente disponibili le risorse umane precedentemente impiegate a tempo pressoché pieno per l'estrazione e l'elaborazione dei dati.

Interscambio di dati tra Autorità di Gestione e Organismo Pagatore

In passato l'interscambio dei dati ha trovato difficoltà legate alla struttura delle basi dati e alla necessità di interventi manuali per l'estrazione e l'aggregazione di dati.

Anche in questo caso, come nel precedente, la soluzione a questo problema è da ricercare nella revisione del sistema informatico di gestione, condivisa con l'OP, in modo da garantire la piena funzionalità dell'interscambio dei dati tra AdG e OP.

Sono rafforzate le funzioni di coordinamento tra AdG e OP tramite gruppi di lavoro ad hoc.

Tasso di errore

Il piano per la riduzione del tasso di errore, messo a punto nel periodo di programmazione 2007-2013, è stato rivisto grazie alla base dati messa a disposizione dalla rete rurale nazionale: in questo modo, si è potuto tenere conto dell'esperienza di altre regioni in casi analoghi a quelli programmati nel periodo 2014-2020.

Il piano per la riduzione del tasso di errore è stato pertanto arricchito e ampliato, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- definizione di un sistema di gestione che consente di prevenire gli errori formali più diffusi (per esempio: completezza dei dati e della documentazione tecnica) e, per gli errori che non è possibile prevenire, di individuare la fase procedurale in cui si è formato l'errore;
- utilizzo dei costi standard;
- miglioramento del manuale delle procedure;
- formazione e informazione dei beneficiari, dei servizi di supporto e del personale dell'AdG
- istituzione di una funzione di audit interno all'AdG
- istituzione di un sistema di coordinamento tra AdG e OP

Supervisione degli organismi delegati

A differenza del periodo di programmazione 2007-2013, nel periodo 2014-2020 non sono previsti organismi delegati.

Interazione tra Autorità di Gestione e GAL

L'interazione tra AdG e GAL avverrà principalmente secondo le seguenti modalità:

- formazione del personale GAL;

- integrazione dei GAL nel sistema di gestione e controllo;
- definizione di un tavolo di confronto permanente tra AdG e GAL in modo da garantire un monitoraggio costante e un continuo miglioramento del coordinamento tra le rispettive attività.

L'Autorità di Gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma. A tal fine, provvede in particolare:

- in coerenza con i contenuti programmatici del PSR, definisce le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati;
- definisce, in accordo con l'Organismo Pagatore, le procedure di raccolta e trattamento delle domande attraverso un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione dei dati;
- definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'implementazione di specifiche procedure informatiche, per il costante monitoraggio della sorveglianza finanziaria;
- definisce ed implementa, in collaborazione con l'Organismo Pagatore, il sistema informatico di monitoraggio, garantendo la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l'attuazione al fine di supportare anche le attività di sorveglianza e valutazione del programma;
- comunica alla Commissione, entro il 31 gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno del programma, i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari;
- redige e trasmette annualmente alla Commissione la relazione di cui all'art. 75 del reg. (UE) n. 1305/2013 sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza;
- dettaglia i contenuti del Piano di Comunicazione del programma ed assicura un'adeguata informazione sulle opportunità e lo stato di attuazione del programma anche attraverso l'organizzazione di incontri, seminari, workshop, iniziative di formazione e di informazione;
- è responsabile della gestione ed attuazione dell'assistenza tecnica, sia sotto il profilo tecnico operativo sia sotto il profilo finanziario;
- è responsabile dell'attività di valutazione e provvede all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma, coordina l'attività delle società selezionate, verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione;
- è responsabile della direzione del Comitato di Sorveglianza e dell'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per verificare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici;
- fornisce orientamenti sui sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare una efficiente gestione finanziaria dei fondi comunitari.
- informa i beneficiari e gli altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi in merito agli obblighi derivanti dall'aiuto concesso compresa l'adozione di un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento;
- informa i beneficiari e gli altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi in merito ai requisiti concernenti la trasmissione dei dati all'Autorità di Gestione e la registrazione dei prodotti e dei risultati.

Per la gestione delle fasi procedurali delle domande nell'ambito delle diverse misure del PSR, l'Autorità di Gestione si avvale della collaborazione di altre strutture regionali competenti nei settori specifici, di altri Enti Pubblici o di altri soggetti comunque rispondenti ai requisiti comunitari in particolare per quanto concerne la separazione delle funzioni fra le varie fasi di programmazione e attuazione. Nella gestione dell'approccio Leader alcune competenze potranno essere delegate ai Gruppi di Azione Locale a condizione che garantiscano le necessarie separazioni di funzioni.

La struttura organizzativa si può schematizzare come segue:

- 1) struttura di programmazione e coordinamento:
 - a) Settore Politiche Agricole e della Pesca (7 persone): programmazione, coordinamento, definizione delle procedure, dei bandi e di tutti gli strumenti amministrativi di supporto, raccordo con l'OP e con il partenariato, stesura delle relazioni annuali, monitoraggio, comunicazione, responsabilità delle misure 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, assistenza tecnica;
 - b) Settore Servizi alle Imprese Agricole (3 persone): responsabilità delle misure 1, 2, 3, 10, 11, 16;
 - c) Servizio Politiche della Montagna e Fauna Selvatica (1 persona): responsabilità delle misure 8, 9;
- 2) Struttura di controllo:
 - a) Settore Ispettorato Agrario Regionale (40 persone): controlli amministrativi delle domande di aiuto; controlli amministrativi, in loco ed ex post, delle domande di pagamento
- 3) Funzione di audit interno
 - a) Settore Politiche Agricole e della Pesca (4 persone): queste 4 persone, dedicate alle funzioni di audit interno, si trovano in una posizione di indipendenza funzionale rispetto all'AdG.

Tutte le persone che fanno parte della struttura organizzativa dell'AdG sono dotate di sufficiente formazione ed esperienza. Naturalmente la formazione è un processo continuo che riguarda anche il periodo di programmazione 2014-2020.

Rispetto al periodo di programmazione 2007-2013, la principale novità della struttura organizzativa è costituita dalla funzione di audit interno.

La capacità amministrativa dell'AdG è testimoniata:

- dall'efficienza finanziaria raggiunta nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 (tra le prime in Italia);
- dal basso tasso di errore riscontrato;
- dalla mancanza di rilievi significativi in esito ai controlli subiti (CE, Corte dei Conti, Organismo di certificazione);
- dalla tempestività e qualità dei rapporti di esecuzione e di valutazione;
- dal grado di interazione con l'OP.

Organismo Pagatore

All'Organismo Pagatore competono le seguenti funzioni:

- predisposizione, in accordo con l'Autorità di Gestione, delle procedure informatiche di raccolta e trattamento delle domande di aiuto e di pagamento;
- controllo dell'ammissibilità delle domande, della procedura di attribuzione degli aiuti, della loro conformità alle norme comunitarie;
- esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- fornitura dei dati tecnici, economici e finanziari ai sistemi di monitoraggio;
- effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria;
- presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme comunitarie;
- accessibilità dei documenti e la loro conservazione;
- collaborazione alla definizione delle disposizioni operative.

L'Organismo Pagatore, compatibilmente con la legislazione comunitaria, può delegare alcune funzioni alla Regione o ad altri Enti Pubblici rispondenti ai requisiti comunitari.

Organismo di Certificazione

L'Organismo di Certificazione, nell'ottica della certificazione dei conti dell'Organismo Pagatore, esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, esattezza e veridicità dei conti annuali dell'OP, sul corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e sulla legalità e correttezza delle spese di cui ha richiesto il rimborso.

Organismo di Coordinamento

L'Organismo di Coordinamento è incaricato di:

- raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione e trasmettere tali informazioni alla Commissione;
- adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di natura comune e tenerne informata la Commissione sull'eventuale seguito;
- promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.

15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

La Regione Liguria, al fine di risolvere rapidamente i contenziosi che possono insorgere nella gestione delle domande di aiuto o di pagamento, costituirà, entro sei mesi dall'emanazione dei bandi, un organismo indipendente di conciliazione.

Il ricorso all'organo di conciliazione è volontario e non pregiudica il ricorso alla giustizia ordinaria.

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Conformemente agli artt. 73 e 74 del reg. (UE) 1305/2013, l'Autorità di Gestione provvede all'istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma stesso.

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) prevede la seguente composizione:

1. Assessore Regionale all'Agricoltura, che ha funzioni di Presidente;
2. Autorità di Gestione del Programma regionale di Sviluppo Rurale;
3. Autorità di Gestione del programma operativo regionale dell'obiettivo "competitività regionale e occupazione - FESR";
4. Autorità di Gestione del programma operativo regionale dell'obiettivo "competitività regionale e occupazione - FSE";
5. responsabile regionale dell'attuazione del programma nazionale FEAMP;
6. Consigliera regionale di parità;
7. sei rappresentanti dei Dipartimenti della Regione Liguria interessati dalla programmazione 2014/2020;
8. rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
9. rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) - responsabile a livello nazionale dell'attività di monitoraggio;
10. rappresentante dei Servizi della Commissione europea;
11. rappresentante dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
12. rappresentante dell'Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF);
13. rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - sezione Liguria;
14. rappresentate dell'Unione Regionale delle Province Liguri (URPL);
15. rappresentante del sistema camerale regionale;
16. rappresentante del Distretto agricolo florovivaistico del ponente;
17. rappresentante del Biodistretto Val di Vara - Valle del Biologico;
18. rappresentante dell'Enoteca regionale della Liguria;
19. rappresentante dell'Oleoteca regionale della Liguria;
20. rappresentante di ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'agricoltura, nell'industria, nell'artigianato, nel commercio e nel turismo;
21. rappresentate di ciascuna delle organizzazioni sindacali;
22. rappresentante di ciascuno degli ordini professionali maggiormente rappresentativi;
23. rappresentante delle associazioni dei consumatori;
24. tre rappresentati delle organizzazioni non governative, designati dal Forum ligure del Terzo Settore, di cui uno relativo al settore ambiente, uno relativo alle pari opportunità di genere e uno relativo alla lotta alla discriminazione;
25. un rappresentante designato dei Gruppi di Azione Locale (GAL);
26. un rappresentante dell'Università di Genova;
27. un rappresentante degli istituti d'istruzione superiore tecnici e professionali agricoli;
28. un rappresentante degli Enti Parco;
29. un rappresentante della rete di Centri di educazione ambientale (CEA);
30. un rappresentante della Consulta Regionale per la tutela dei diritti delle persone disabili;
31. un rappresentante della Consulta regionale per la produzione biologica.

I membri del CdS di cui ai punti da 7 a 31 sono designati dai rispettivi organismi entro un mese dalla sua istituzione. In mancanza di una o più designazioni, il Comitato si riunisce validamente con i membri già individuati ai punti da 1 a 6 e con i membri designati in tempo utile.

Il CdS è incaricato di vigilare sull'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale verificando l'efficacia, l'efficienza e la corretta gestione e attuazione dell'esecuzione.

A tale scopo provvede allo svolgimento dei compiti indicati all'art. 74 del regolamento (UE) n. 1305/2011 e in particolare:

- a. è consultato, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
- b. verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del programma, sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di Gestione;
- c. esamina i risultati del programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun asse e le valutazioni periodiche;
- d. esamina e approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;
- e. ha facoltà di proporre all'Autorità di Gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
- f. esamina e approva qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.

Il CdS è assistito da una segreteria tecnica costituita dall'Autorità di Gestione, a cui sono attribuite le funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione da sottoporre alle decisioni del comitato, nonché i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza e dalla concertazione con le "parti" e quelli concernenti gli aspetti organizzativi delle riunioni del comitato.

Il CdS redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e lo adotta in accordo con l'Autorità di Gestione, in modo da esercitare le proprie funzioni in conformità con il presente regolamento.

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Il PSR Liguria 2014/2020 è supportato da un Piano di Comunicazione (PC) che ne accompagnerà l'esecuzione in tutte le sue fasi. Le attività d'informazione e pubblicità sono basate sulle disposizioni previste dai regolamenti dell'Unione europea [reg. (UE) n.1303/2013, reg. (UE) n. 1305/2013 e relativi atti di esecuzione e delegati].

Il PC del PSR Liguria 2014/2020, presentato in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza, è declinato in attività annuali, pianificando di volta in volta le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi definiti.

Obiettivi

Il reg. (UE) n. 1303/2013 (art. 66), attribuisce all'Autorità di Gestione il compito di dare adeguata pubblicità al programma.

I target

Le misure del PSR, coinvolgono una platea di interlocutori ampia e differenziata, ma riconducibile a tre distinte categorie cui il PC si rivolge:

- cittadini e collettività in genere;
- potenziali beneficiari e beneficiari finali;
- soggetti partner e stakeholder.

Strategia

Nel definire la strategia del PC, si è tenuto conto anche dei risultati raggiunti durante la precedente programmazione. Le azioni informative e pubblicitarie saranno diversificate in funzione dell'obiettivo da raggiungere, del livello gestionale e del target a cui si riferiscono in modo da soddisfare i fabbisogni informativi nell'ambito dello sviluppo rurale e dei finanziamenti europei.

La strategia del PC prevede che le azioni da porre in essere si articolino in tre fasi:

- fase di avvio: primo momento di comunicazione durante l'elaborazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, l'approvazione da parte dell'Unione europea del documento finale e prime informative sulle procedure di attuazione delle misure e dei relativi bandi di accesso;
- fase di gestione ed attuazione: informazione in itinere, finalizzata a fornire un'informazione costante sui bandi di accesso, sullo stato di attuazione dei progetti, sulle attività di valutazione e monitoraggio;
- fase conclusiva: finalizzata a fornire la massima diffusione dei risultati ottenuti.

Strumenti dell'informazione

L'Autorità di Gestione intende attivare ogni utile strumento atto a garantire:

- la diffusione delle informazioni verso i cittadini e l'opinione pubblica in genere, in modo uniforme su tutto il territorio;
- la comunicazione tematica;
- l'aggiornamento delle notizie sul PSR e la divulgazione delle informazioni attraverso i canali di comunicazione regionali;
- un rapporto continuativo con i media di riferimento;
- *siti internet.*

Il sito web istituzionale della Regione Liguria, ma soprattutto agriligurianet, hanno rappresentato nella precedente fase di programmazione un canale estremamente efficace per la divulgazione puntuale e rapida delle informazioni.

In particolare il sito www.agriligurianet.it contiene sezioni dedicate sia ai precedenti periodi di

programmazione (2000/2006 e 2007/2013) che al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Si proseguirà pertanto con il rafforzamento delle azioni intraprese e il sito sarà lo strumento privilegiato sia per diffondere in modo tempestivo le informazioni relative alle misure e alle iniziative legate al PSR, sia per rafforzare le relazioni e la concertazione con i diversi soggetti coinvolti e il territorio.

Sul sito saranno consultabili il PSR, i bandi e la relativa modulistica, la documentazione relativa ai lavori del Comitato di Sorveglianza, l'elenco dei referenti e ogni altra informazione utile.

Al fine di migliorare l'accessibilità alla sezione dedicata al PSR è stato creato un "alias" dell'indirizzo web della pagina centrale. Tramite l'indirizzo www.psrliguria.it si potrà accedere direttamente a tutta la documentazione inerente al PSR.

- *Newsletter*

Sarà utilizzata la newsletter *agrilingurianews*, gratuita, che informerà il target di riferimento sulle attività riguardanti tutti gli aspetti legati al PSR. Sarà pubblicata con cadenza periodica e consentirà di distribuire informazioni su eventi, scadenze, novità relative al PSR. I testi della newsletter saranno pubblicati anche on line sul sito internet.

- *Social media*

Attraverso il sito web, si è scelto di utilizzare anche un social media, facilmente fruibile e immediato come facebook, accessibile da tutti.

La fanpage di *agrilingurianet* permette una comunicazione rapida e puntuale basata sull'interazione, sulla multimedialità e sulla condivisione dei contenuti come quelli relativi al PSR.

- *Blog*

E' stato attivato, durante la fase di programmazione precedente (2007/2013) un blog dedicato al PSR Liguria (blog.psrliguria.it), un canale di comunicazione utile a stimolare la discussione sulle prospettive per la programmazione del periodo 2014/2020 per il comparto produttivo ligure, per il territorio, l'ambiente e la popolazione residente nelle aree rurali e sarà uno strumento privilegiato per stimolare la discussione sulle iniziative e i risultati legati al PSR

Attraverso questo strumento, imprenditori, Enti Pubblici e cittadini potranno esprimere la propria opinione e fornire un contributo attivo.

- *Rapporti con i media tradizionali*

In occasione dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale, e in ogni fase rilevante della programmazione, saranno organizzate conferenze stampa, sia a livello regionale che locale. Si utilizzeranno i mezzi di comunicazione di massa per pubblicizzare il PSR sia nel suo complesso che le singole misure/azioni. In fase di avvio, così come in occasione della pubblicazione dei bandi giudicati di particolare interesse, saranno realizzate inserzioni sulla stampa quotidiana e/o periodica che rimanderanno comunque al sito internet e ad altri punti informativi.

Per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla realizzazione degli interventi e sui risultati raggiunti si

realizzeranno inserti su quotidiani e stampa specializzata, partecipazione a programmi TV dedicati, passaggi in emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private.

- *Cartelloni e targhe esplicative*

Nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di investimenti cofinanziati, si provvederà all'affissione di cartelloni e targhe esplicative, nel rispetto delle disposizioni relative alla pubblicità degli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

- *Materiale informativo e gadget*

Si prevede la realizzazione di gadget contenenti loghi e linea grafica che evidenzino la partecipazione dell'Unione europea e degli altri partner coinvolti e di materiale divulgativo (brochure, pieghevoli, opuscoli, ecc.) circa le opportunità messe a disposizione dei territori e dei diversi target dal PSR. Tale materiale riporterà l'indicazione del sito internet e riferimenti per ulteriori informazioni. Parte del materiale informativo disponibile sul sito internet sarà stampato, in modo da raggiungere anche quei target che non accedono alla rete, assicurando così pari opportunità alle popolazioni dei territori coinvolti.

La Regione garantirà la diffusione presso un target mirato del PSR, dei rapporti sull'avanzamento delle azioni, nonché degli atti di eventuali convegni di approfondimento di valore regionale.

Inoltre i documenti ufficiali del PSR verranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.).

- *Punti di informazione territoriale*

Avvalendosi della struttura degli sportelli territoriali già presenti in Liguria, si intende promuovere un servizio di front office ed help desk diffuso a cui il cittadino o il potenziale beneficiario può rivolgersi per ottenere informazioni di carattere tecnico e finanziario o reperire materiale divulgativo (vademecum, guide, brochure, formulari, ecc.).

- *Convegni, seminari, workshop*

Si tratta di occasioni di incontro e approfondimento mirati, dove gli addetti ai lavori si ritrovano ad illustrare, discutere ed organizzare le attività. Gli incontri possono essere tra esponenti degli enti, delle amministrazioni, degli uffici tecnici, delle parti sociali, dei comitati per le pari opportunità, dei rappresentanti di categorie, dei rappresentanti degli enti locali, in cui l'obiettivo principale sarà quello di migliorare ed accompagnare l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale.

Si utilizzeranno i seguenti strumenti: convegni di presentazione del PSR a scala regionale, seminari, tavole rotonde.

- *Fiere ed eventi*

La partecipazione a manifestazioni fieristiche a carattere regionale e nazionale costituisce un canale di comunicazione che consente il contatto diretto con i potenziali fruitori. In questo contesto, potranno essere previsti appositi momenti informativi negli stand regionali attraverso l'azione di personale formato e la distribuzione di gadget e di supporti divulgativi riguardante gli interventi specifici sul PSR.

- *Materiale multimediale*

I prodotti mediali e multimediali (video, cd rom, sms, app per smartphone, ecc.), potranno essere prodotti e utilizzati per la diffusione capillare e tempestiva di comunicazioni, dati e informazioni per facilitare l'accesso ai bandi e per la valorizzazione dei risultati raggiunti.

- *Complementarietà con la rete rurale nazionale*

Le notizie di maggiore rilievo saranno pubblicate sul sito della rete rurale nazionale e potranno essere oggetto di altre iniziative di comunicazione nell'ambito della rete.

Tra le notizie di maggiore rilievo sono inserite - come minimo:

- l'approvazione e le modifiche del programma;
- la pubblicazione di bandi, gare d'appalto e altri avvisi analoghi, compresi quelli dei GAL;
- la ricerca di partner per i progetti di cooperazione;
- i progetti di cooperazione selezionati;
- gli eventi programmati;
- il materiale multimediale prodotto;
- l'avanzamento finanziario del PSR.

Risorse finanziarie

All'attuazione delle attività del PC, nell'ambito della dotazione finanziaria del PSR Liguria destinata alla misura M20 - assistenza tecnica, verrà destinato indicativamente il 8% della spesa pubblica totale.

Criteri per la valutazione

Le azioni di comunicazione saranno monitorate e valutate mediante rilevazioni calibrate sulla base del tipo di azione e dello strumento utilizzato (es: rilevazione partecipanti, rilevazione del numero di accessi, numero di richieste di informazioni, ecc..).

Inoltre nell'ambito dell'incarico di valutazione indipendente del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, verrà richiesta inoltre una specifica analisi delle azioni informative e pubblicitarie intraprese, al fine di rilevarne l'efficacia e l'applicazione secondo le modalità previste.

Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari e ai beneficiari finali

Nei confronti dei potenziali beneficiari, l'Autorità di Gestione, avvalendosi degli strumenti e degli spazi messi a disposizione dal portale regionale agriligurianet.it, assicura l'accesso alle informazioni necessarie per concorrere ai bandi.

In particolare, l'AdG cura la comunicazione relativa a opportunità di finanziamento, condizioni di ammissibilità e/o criteri di selezione e valutazione dei progetti proposti, procedure e tempistiche per l'esame delle richieste di finanziamento, impegni e requisiti obbligatori da rispettare.

L'Autorità di Gestione garantisce ai beneficiari finali, al momento della concessione del sostegno, adeguata informazione circa la partecipazione finanziaria del FEASR al programma. Ai beneficiari finali saranno inoltre fornite dettagliate informazioni per la corretta realizzazione dell'intervento oggetto del sostegno

pubblico, sugli obblighi e sui vincoli a cui è sottoposto l'investimento e sulla necessaria pubblicità del contributo ottenuto, evidenziando che:

- per gli investimenti materiali di sostegno pubblico totale superiore a 50.000 euro, deve essere apposta, bene in evidenza, una targa informativa sul luogo dell'intervento o in prossimità dello stesso;
- per le infrastrutture di sostegno pubblico totale superiore a 500.000 euro deve essere affisso un cartello bene in evidenza, sul luogo dell'intervento o in prossimità dello stesso;
- presso la sede dei Gruppi di Azione Locale deve essere apposta una targa informativa.

A questo proposito l'Autorità di Gestione provvederà a fornire documenti e materiali anche in formato elettronico per agevolare il rispetto degli obblighi di pubblicità. Le specifiche tecniche delle targhe e dei cartelli sono definite con apposito atto regionale.

Misure di informazione rivolte al pubblico, ai partner e agli stakeholder

L'Autorità di Gestione, adotta ogni azione ritenuta idonea a garantire l'informazione e la pubblicità nei confronti della collettività, dei partner e degli stakeholder in merito all'adozione del PSR, dei successivi aggiornamenti e degli esiti circa l'attuazione del programma. Inoltre periodicamente si provvede alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari con la denominazione delle misure e gli importi percepiti.

Specifiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie

- *Elementi unificanti*

Le azioni e gli strumenti di comunicazione del PSR Liguria 2014/2020 sopra descritti saranno contraddistinti da una linea grafica coordinata e da un *format design* in modo da renderli facilmente identificabili per tutto il periodo e sull'intero territorio regionale. Gli elementi grafici dovranno essere declinati in modo da evidenziare sempre la partecipazione dell'Unione europea e degli altri partner coinvolti. A tale scopo, dovranno essere presenti i seguenti elementi minimi:

1. la bandiera europea secondo le specifiche grafiche definite, accompagnata dalla seguente dicitura:

"Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";

1. Per gli interventi e le misure finanziate dalla misura M19, dovrà utilizzarsi anche il logo Leader.

- *Materiale informativo e di comunicazione*

Qualsiasi pubblicazione in formato cartaceo (es. opuscoli, pieghevoli, ecc.) riguardante le azioni cofinanziate dovrà contenere una chiara indicazione della partecipazione del FEASR, nonché simboli e loghi secondo quanto stabilito nel "Manuale di comunicazione integrata dei fondi europei e nazionali - Finanziamenti della programmazione unitaria". Le pubblicazioni dovranno includere i riferimenti all'Autorità di Gestione o all'organismo responsabile dell'informazione designato per l'esecuzione degli interventi in questione.

Per le informazioni da rendere disponibili attraverso mezzi elettronici (es. siti web e data base) e per il materiale audio visivo, si applica quanto disposto al primo capoverso.

Inoltre nel caso di siti web, si dovrà menzionare il concorso del contributo FEASR almeno sulla *home page* e includere i link ai siti web: della Commissione europea (dedicato al FEASR), della Regione Liguria ([agricuriantet](http://agricuriantet.it)) e della Rete Rurale Nazionale.

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

Le operazioni previste nell'ambito della misura M19 (Leader) sono state definite tenendo conto, tra l'altro, di garantire la coerenza con le altre misure del PSR - con particolare riferimento alle misure 7 e 16 - e con gli altri fondi SIE.

La misura M19 del PSR comprende 4 sottomisure:

1. sostegno preparatorio;
2. attuazione di interventi nell'ambito della strategia CLLD;
3. preparazione e attuazione delle attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale;
4. costi di gestione e di animazione.

Il sostegno preparatorio è specifico per la misura M19 e quindi non comporta rischi di doppio finanziamento. Il sostegno preparatorio, malgrado il suo carattere dichiaratamente propedeutico, consente comunque alle comunità locali di avviare una riflessione sulla propria identità e sulle prospettive di sviluppo, costituendo quindi una premessa necessaria per l'attuazione della misura M19, ma anche utile per avviare altre azioni di sviluppo locale, con il sostegno di altre misure del PSR o di altri fondi.

L'attuazione degli interventi nell'ambito della strategia CLLD costituisce il cuore della misura M19. Al momento della redazione del programma non è possibile conoscere il contenuto specifico delle strategie di sviluppo locale (SSL), che saranno selezionate in un momento successivo. La verifica puntuale della coerenza tra SSL e PSR è rinviata ad un secondo momento. Tuttavia si possono stabilire alcuni principi:

1. come previsto dall'art. 33, paragrafo 1.b, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la SSL deve essere coerente con il PSR. Questa è anche una condizione di ammissibilità prevista dalla misura M19;
2. nell'ambito della procedura di selezione delle SSL, il comitato istituito ai sensi dell'art. 33 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013 propone al GAL, se opportuno, le modifiche necessarie a migliorare la coerenza con il PSR;
3. la valutazione di coerenza deve essere particolarmente attenta nel caso la SSL preveda l'attivazione di misure, sottomisure e tipi di operazioni non previsti dal PSR;
4. come previsto anche nella misura M19, le operazioni sostenute dai GAL non possono essere contemporaneamente sostenute dalle altre misure del PSR. In particolare:
 - a. le eventuali attività dei GAL relative all'avvio di nuove imprese sono limitate ai settori esclusi dalla misura 6 del PSR;
 - b. le misure M7 e M16 del PSR non sono attuate, del tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei

GAL che attivano, del tutto o in parte, analoghe misure per la realizzazione delle relative SSL;

- c. per quanto riguarda la coerenza con la misura M16, le SSL hanno carattere più complessivo e abbracciano l'intero periodo di programmazione 2014/2020, mentre i progetti di cooperazione sostenuti dalla misura M16 sono più specifici e limitati nel tempo. I progetti di cooperazione di cui all'art. 35 del regolamento (UE) 1305/2013 possono, quindi, essere uno strumento per attuare le SSL in ambiti che richiedono approcci di questo tipo, come nel caso delle filiere locali, del turismo, dell'ambiente, dell'economia sociale, fermo restando il principio di cui al punto b.

Si precisa infine che non è stata attivata la sottomisura 16.7 di attuazione, ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti dall'art. 32.2 del regolamento (UE) n. 1303/2013, di SSL diverse da quelle di cui all'art. 2.19 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto, non sussiste un rischio di doppio finanziamento tra M16.7 e M19 neanche per quanto riguarda i costi di gestione e di animazione dei GAL.

Per quanto riguarda la preparazione e attuazione delle attività di cooperazione interterritoriale e transnazionale, vi è da ricordare che l'art. 10 del reg. 1299/2013 consente ai GAL di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera, purché il GAL sia composto da rappresentanti di almeno due paesi, dei quali (almeno) uno è uno Stato membro.

La definizione delle strategie per i programmi di cooperazione territoriale europea tiene conto in misura assai rilevante delle esigenze dei territori rurali della Liguria, con particolare riferimento all'ambiente, alle foreste, alla valorizzazione dei prodotti del territorio. La coerenza tra la sottomisura 19.3 e i programmi di cooperazione territoriale europea è quindi elevata e continuamente monitorata e migliorata grazie alla collaborazione tra gli uffici regionali competenti.

Per quanto riguarda il rischio di doppio finanziamento, si deve considerare che:

1. i progetti di cooperazione territoriale europea hanno per loro natura caratteristiche innovative e difficilmente catalogabili ex ante in categorie definite in tutti i dettagli;
2. il numero di progetti finanziabili nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea è tale da consentire un controllo puntuale caso per caso;
3. le procedure interne della Regione Liguria prevedono che tutti i progetti di cooperazione territoriale europea che intervengono nel campo dello sviluppo rurale siano sottoposti alla valutazione preventiva dell'Autorità di Gestione del PSR.

Per questi motivi, si ritiene che il rischio di doppio finanziamento sia completamente sotto controllo.

La verifica di coerenza con altri fondi SIE non è necessaria, dal momento che le strategie di sviluppo locale CLLD sono finanziate esclusivamente dal PSR.

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come previsto dal capitolo 2.6 dell'Accordo di Partenariato (AP), due sono i livelli ai quali si deve

dispiegare l'azione complessiva dell'Italia per la riduzione degli oneri amministrativi:

- a) locale (Autorità di Gestione);
- b) nazionale (Organismo Pagatore, Organismo di Certificazione).

Nella particolare situazione della Liguria, in cui l'AdG è locale e l'OP nazionale, i due livelli di cui sopra sono strettamente connessi.

Per quanto riguarda il livello locale, i sistemi informativi dei Programmi Operativi devono rispettare il dettato dell'art. 122 comma 3 del regolamento (UE) 1303/2013, che prescrive *“Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2015 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e un'Autorità di Gestione, un'Autorità di Certificazione, un'Autorità di Audit e Organismi Intermedi possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati”*, nonché quanto previsto dall'art. 125, comma 2, lettera d), con particolare riferimento alla affidabilità dei sistemi stessi che contengano tutte le informazioni necessarie per la gestione, il controllo e la valutazione dell'attuazione del programma, assicurando che le informazioni siano fornite una sola volta dal soggetto beneficiario.

Le informazioni così acquisite, integrate con altre specifiche, saranno la base per lo scambio elettronico con il sistema nazionale di monitoraggio.

La riduzione degli oneri amministrativi non sarà limitata all'ambito strettamente informatico, in quanto tali oneri derivano anche dalle procedure di gestioni dei fondi, dal funzionamento delle Amministrazioni responsabili dei fondi stessi e, più in generale, dalla capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate all'utilizzo delle risorse della politica di coesione.

In particolare, la riduzione del carico amministrativo per i beneficiari è un obiettivo di primaria importanza nell'ambito del PSR della Regione Liguria. Tale obiettivo sarà perseguito operando prevalentemente in tre ambiti, tra loro fortemente interconnessi:

- l'utilizzo di sistemi informativi sempre più evoluti. La Regione Liguria è impegnata con l'Organismo Pagatore per l'implementazione del software (SW) attualmente utilizzato per la predisposizione dei bandi, la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, la relativa istruttoria e liquidazione delle stesse. L'evoluzione del SW tende a favorire il beneficiario sia nella presentazione delle domande e della documentazione a supporto, attraverso l'utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata, sia per il controllo dell'iter procedurale della domanda attraverso appositi applicativi che consentono il monitoraggio procedurale continuo. L'evoluzione del SW prevede naturalmente anche l'implementazione delle funzioni di interscambio fra le varie banche dati delle pubbliche amministrazioni,
- la semplificazione e la razionalizzazione dei controlli, attraverso controlli preventivi che operano mediante l'incrocio delle banche dati pubbliche e mediante un maggiore coordinamento dei controlli operati da diversi soggetti in capo allo stesso beneficiario. Per quanto attiene il coordinamento delle attività di controllo si prevede l'adozione del Registro Unico dei Controlli che consentirà l'interscambio fra i diversi soggetti che effettuano controlli a vario titolo nei confronti dei beneficiari,
- la predisposizione di norme attuative semplici, che indichino in modo chiaro i requisiti di ammissibilità, i criteri di selezione, gli impegni e gli obblighi a carico dei richiedenti. Nell'ottica della semplificazione amministrativa si farà ricorso, laddove possibile all'adozione di costi

semplificati.

Secondo la valutazione preventiva effettuata congiuntamente da AdG e OP:

- le azioni previste sono sufficienti a garantire un'efficace attuazione delle misure, ossia tempestività nella selezione dei progetti, nella concessione del sostegno e nei pagamenti ai beneficiari;
- i potenziali beneficiari saranno in grado di scambiare tutte le informazioni e i documenti richiesti utilizzando mezzi elettronici;
- rimanendo tracciati e registrati sul sistema, le informazioni e i documenti presentati dai potenziali beneficiari non saranno duplicati;
- le azioni proposte sono realistiche in quanto già sottoposte a valutazione di fattibilità finanziaria e tecnica nell'ambito dell'Agenda digitale nazionale;
- il cronoprogramma dell'attuazione del sistema prevede che sia realizzato prima dell'approvazione dei bandi.

Un tavolo di lavoro misto AdG-OP sottoporrà a continuo monitoraggio le semplificazioni introdotte e supporterà le autorità competenti per valutare e migliorare tempestivamente il sistema.

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli interventi di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 59 del reg.(UE) n. 1303/2013 e dell'art.51 del reg. (UE) n. 1305/2013, riguardano attività di supporto alla programmazione, di gestione, di monitoraggio, di sorveglianza e valutazione, di informazione e comunicazione e di controllo ed audit del Programma di Sviluppo Rurale.

Sarà inoltre possibile finanziare attività preparatorie alla futura programmazione necessarie per assicurare la continuità nell'attuazione della politica di sviluppo rurale e per garantire una transizione agevole fra i due programmi.

Ciascuna delle attività indicate prevede aspetti organizzativi, informatici e di contenuto, che dovranno essere gestiti puntualmente dall'Autorità di Gestione con il supporto umano, finanziario e tecnologico permesso dall'assistenza tecnica.

L'assistenza tecnica riguarda le seguenti tipologie di attività:

1. monitoraggio, supporto alla selezione dei progetti, all'attuazione, comprese le spese necessarie per l'elaborazione della Relazione Annuale di Attuazione, per la predisposizione della documentazione tecnica del Comitato di Sorveglianza e per le richieste di revisione del programma. Per quanto riguarda, in particolare il monitoraggio si rileva quanto segue.
 - a. Il sistema nazionale di monitoraggio unitario assicura la verifica dello stato di attuazione degli interventi necessari per la governance, in termini di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, assicurando la disponibilità, anche mediante accessi telematici, ed il regolare aggiornamento dei dati. Il sistema prevede l'associazione dei singoli progetti rilevati al set di

indicatori di risultato dell'AdP e di realizzazione per le azioni che sono incluse nei programmi. Rispetto a questi ultimi si fa riferimento ad un elenco di indicatori comuni a livello nazionale che integra le liste allegate ai regolamenti per i fondi comunitari, tra cui il FEASR. Ai fini dell'efficace funzionamento del sistema, le amministrazioni titolari degli interventi, si dotano di sistemi informatici gestionali contenenti tutti gli elementi riguardanti la pianificazione e l'attuazione delle operazioni dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale assicurando, sulla base di specifici protocolli di colloquio, l'alimentazione del sistema nazionale.

- b. Un'attenzione particolare sarà riservata al monitoraggio ambientale. La base di partenza è il piano di monitoraggio come previsto nel rapporto redatto in sede di Valutazione Ambientale Strategica del programma. Il piano di monitoraggio ambientale è costituito da un pacchetto di indicatori di rilevanza ambientale e da un calendario relativo alla produzione di report di monitoraggio. Gli indicatori che saranno utilizzati per il monitoraggio sono, innanzitutto, gli indicatori "ambientali" già individuati dallo stesso programma (di contesto, di prodotto, di target, di risultato e di impatto). Il set sarà integrato, laddove ritenuto opportuno, da altri indicatori ad hoc specifici per la realtà ligure. Gli indicatori aggiuntivi saranno funzionali al monitoraggio di ulteriori effetti ambientali positivi derivanti dall'attuazione del programma (non quantificabili in base al solo utilizzo degli indicatori obbligatori). L'individuazione dei nuovi indicatori dovrà essere accompagnata dalle diverse fonti di riferimento utili ai fini del popolamento e del successivo aggiornamento degli stessi.
2. adeguamento della dotazione strumentale (es. hardware, software, autovetture, laboratori, infrastrutture ICT, formazione e aggiornamento di basi dati, reti di agrometeorologia), utili all'attività di implementazione e controllo delle iniziative programmate;
3. spese per la predisposizione, l'aggiornamento e l'evoluzione di un sistema informativo per la presentazione e gestione delle istanze, la raccolta e gestione dei dati di monitoraggio, in grado di dialogare con il sistema nazionale di monitoraggio predisposto dal Ministero competente;
4. valutazione del programma, sulla base di quanto previsto al capitolo 9;
5. attività di controllo, di audit e per la risoluzione degli eventuali reclami;
6. realizzazione di convegni, comitati di sorveglianza, eventi pubblici, bollettini di informazione tecnico specialistici anche al di fuori di quanto previsto dalle attività di comunicazione;
7. informazione, pubblicità e comunicazione del PSR, sulla base di quanto previsto al capitolo 15.3;
8. accompagnamento e formazione al personale coinvolto nella gestione, nell'attuazione, nel monitoraggio, nel controllo e nell'audit del programma esclusa la formazione dei consulenti di cui alla misura M2.3;
9. spese per il personale specificamente dedicato alla gestione e attuazione del programma e del monitoraggio agro-climatico-ambientale, compresi i costi di trasferta necessari per partecipare alle riunioni istituzionali di coordinamento;
10. attivazione e miglioramento di un sistema cartografico territoriale integrato che consenta la georeferenziazione delle operazioni finanziate.

Per quanto riguarda il personale di cui al precedente punto 9), le spese ammissibili sono limitate al personale assunto con contratto dedicato esclusivamente alla programmazione e gestione del PSR o con specifico incarico dedicato a titolo esclusivo al PSR. Sono escluse le spese relative al personale non dedicato esclusivamente alla programmazione e gestione del PSR, tranne le spese di trasferta per attività pertinenti.

Nei precedenti periodi di programmazione 2000/2006 e 2007/2013 tutta l'attività di gestione, monitoraggio ed informazione del PSR è stata realizzata con personale della Regione Liguria; in considerazione della necessità di disporre di adeguate risorse umane e tecnologiche in grado di far fronte all'accresciuta

complessità della programmazione 2014/2020 e per garantire un'adeguata gestione dei fondi comunitari, in riferimento a quanto riportato al punto 8), la Regione Liguria intende finanziare con l'assistenza tecnica il potenziamento, in termini di risorse umane, della struttura dell'Autorità di Gestione.

L'assistenza tecnica può riguardare:

- la Regione Liguria;
- l'Organismo pagatore.

Nell'ambito delle attività di assistenza tecnica, i beni e i servizi verranno acquistati nel rispetto della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 "Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni".

Determinati beni e servizi possono essere acquisiti tramite società "in house", nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla Corte di Giustizia europea con sentenza "Teckal" del 18 novembre 1999, in causa C-107/98, riassunti come segue:

- l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul fornitore "interno" un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- l'entità "in house" deve svolgere la parte più importante della propria attività sotto il controllo dell'amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire un'entità in-house sarà presa dopo un'attenta valutazione del mercato in termini di qualità, competenze e costi professionali, garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato. L'offerta fornita dagli organismi "interni" dovrà garantire una competenza specifica e adeguata alle esigenze del programma. I servizi forniti dovranno essere verificabili attraverso l'individuazione dei risultati da raggiungere e, se necessario, monitorati mediante opportuni indicatori.

In particolare, sarà garantita un'applicazione rigorosa e restrittiva delle possibilità offerte dalla Direttiva servizi e dalle norme nazionali di applicazione, in materia di rinnovi/estensioni di contratti in essere a seguito di precedenti procedure di appalti pubblici.

Per rispettare i principi generali di una sana gestione finanziaria dei fondi UE, la spesa per l'assistenza tecnica si basa sugli obiettivi specifici SMART [articolo 30 del regolamento (UE) n. 966/2012]. Di conseguenza:

- l'attuazione delle operazioni di assistenza tecnica è preceduta da una precisa valutazione dei fabbisogni;
- gli output sono monitorati e valutati sulla base degli indicatori di prestazione.

Le spese per l'assistenza tecnica sono soggette a controlli amministrativi e in loco. Tali controlli sono effettuati da un'entità funzionalmente indipendente dall'entità che autorizza il pagamento [articolo 62 del regolamento (UE) n. 809/2014].

Di conseguenza, è stabilito che i controlli amministrativi e in loco sulle spese per l'assistenza tecnica sono effettuati dal Settore Ispettorato Agrario regionale, funzionalmente indipendente dall'Autorità di Gestione,

che autorizza il pagamento dell'assistenza tecnica.

16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

16.1. 01) Prima conferenza regionale dell'Agricoltura - La (ri)scoperta della terra - 21-22 settembre 2012

16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

L'evento ha rappresentato un'importante occasione per approfondire l'analisi e le prospettive di un comparto produttivo di eccellenza. Una realtà economica e sociale che sa coniugare alla tutela dell'ambiente i bisogni della società: dalla didattica, all'educazione alimentare, alla ricettività turistica, alla difesa della salute e alla salvaguardia del territorio. La Conferenza, è stata realizzata curando con particolare attenzione il coinvolgimento delle diverse componenti regionali, le rappresentanze delle Istituzioni, delle Organizzazioni professionali di settore e delle altre parti economiche e sociali che con l'agricoltura hanno contatti e rapporti.

In fase di preparazione della Conferenza, sono stati costituiti sette gruppi di lavoro al fine di analizzare le esigenze in base alle diverse peculiarità territoriali locali. I risultati conclusivi dei tavoli tecnici sull'evoluzione del comparto e le prospettive di rinnovamento del quadro normativo di settore, sono stati illustrati nella due giorni che ha portato a Genova il mondo agricolo ligure. Tra gli argomenti trattati la semplificazione amministrativa, l'accesso al credito, l'insediamento dei giovani, la ricerca e l'innovazione di prodotto, la multifunzionalità delle imprese, la filiera energetica del bosco, la governance del territorio e lo sviluppo rurale

16.1.2. Sintesi dei risultati

Alla luce dei lavori preparatori e dei dibattiti seguiti nel corso della Conferenza, i rappresentanti del mondo agricolo ligure e l'amministrazione regionale convengono sui principi e sulle priorità di seguito specificati:

- ruolo strategico dell'agricoltura i) dal punto di vista della salvaguardia e del governo del territorio, ii) dal punto di vista economico e occupazionale e iii) in relazione alla qualità dei cibi;
- iniziative e interventi urgenti a sostegno del settore;
- il Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2014/2020;
- prospettive future e orizzonti globali;
- riflessione conclusiva.

16.2. 02) Seminario tecnico - Lo sviluppo rurale verso il 2014 - 29-31 gennaio 2013

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

In continuità con la Conferenza regionale dell'agricoltura, è stato organizzato un seminario tecnico "Lo sviluppo rurale verso il 2014", predisponendo per l'occasione un servizio per l'accesso in diretta *streaming* via *web*. Più nello specifico, il seminario, che ha visto il coinvolgimento di istituzioni, rappresentanze delle categorie produttive e della società civile, è stato articolato in tre giorni, il primo dei quali dedicato alle

nuove prospettive della politica di sviluppo rurale 2014-2020, mentre nei due successivi sono stati trattati argomenti più specifici con approfondimenti su foreste, sviluppo economico delle zone rurali, innovazione, inclusione sociale e approccio Leader.

16.2.2. Sintesi dei risultati

In occasione del seminario sono stati presentati i risultati ottenuti nel periodo 2007/2013 e le prospettive per il futuro. Le riflessioni su quanto realizzato nel periodo 2007/2013 e gli spunti forniti dalle prime informazioni sulle potenzialità del futuro PSR sono serviti da base di partenza per la preparazione del convegno "Lo sviluppo rurale tra mare e montagna" (giugno 2013) volto a gettare le basi del PSR 2014/2020 in termini di obiettivi e priorità.

16.3. 03) Convegno - Lo sviluppo rurale tra mare e montagna - 13 giugno 2013

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il Convegno "Lo sviluppo rurale tra mare e montagna" del 13 giugno 2013 ha rappresentato un momento fondamentale di discussione su quanto fatto con il PSR 2007-2013, ma, soprattutto, ha fornito un contributo prezioso per l'avvio dei lavori preparatori del nuovo PSR 2014-2020. Al fine di creare uno spazio di interazione in cui i partecipanti fossero liberi di muoversi, scegliendo quando e come contribuire ai lavori sulla scorta delle proprie motivazioni e competenze, l'incontro è stato gestito con la tecnica dell'*open space technology* che si caratterizza per semplicità, informalità e autogestione. Dopo la sessione plenaria, le istanze dei portatori di interesse hanno preso forma nelle discussioni di gruppo organizzati, in maniera parallela, attraverso cinque gruppi tematici:

- i) innovazione, competitività e organizzazione filiera floricola;
- i) ecosistemi, cambiamenti climatici, uso efficiente delle risorse;
- ii) organizzazione delle filiere agroalimentari e sviluppo delle zone rurali;
- v) inclusione sociale;
- vi) semplificazione e *governance*.

16.3.2. Sintesi dei risultati

Per ogni gruppo tematico sono stati prodotti:

- *instant report* nei quali sono confluiti i principali risultati del confronto;

- matrici SWOT con sintesi dei punti di forza e di debolezza, minacce e opportune del contesto tematico di riferimento;
- elenco dei fabbisogni e relative azioni da intraprendere.

16.4. 04) Tavoli tematici - incontri dal 18 al 30 settembre 2013

16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Gli *output* del convegno “Lo sviluppo rurale tra mare e montagna” hanno costituito la base di discussione dei successivi tavoli tematici realizzati a settembre 2013. I sette incontri organizzati hanno voluto, in primis, dare seguito ai lavori dei gruppi tematici avviati in occasione del citato convegno e, secondariamente, contribuire alla riflessione partecipata sullo stato di attuazione e sulle prospettive per il periodo 2014-2020. Più nello specifico i tavoli tematici hanno riguardato: inclusione sociale; innovazione, competitività e organizzazione della filiera floricola; organizzazione delle filiere agroalimentari e sviluppo delle zone rurali (tre sottogruppi tematici); ecosistemi, cambiamenti climatici e uso efficiente delle risorse; semplificazione e *governance*. I tavoli tematici così organizzati hanno rappresentato la sede del confronto e del recepimento di suggerimenti in merito alla strategia da sviluppare nell’ambito del programma. Gli incontri hanno registrato la partecipazione, tra l’altro, di istituzioni, agenzie regionali, università, centri di ricerca, associazioni di categoria, ordini professionali e imprese, che hanno fornito contributi competenti e diversi punti di vista in merito ai temi sviluppati intorno alle Priorità del PSR 2014-2020. Le risultanze emerse in tali sedi sono state riepilogate e pubblicate direttamente sul *blog*. L’organizzazione delle sessioni in più giorni ha consentito ai portatori di interesse di partecipare a più tavoli tematici, assicurando il proprio contributo su i diversi temi di discussione. Per la gestione degli incontri si è proceduto con la preliminare condivisione dei dati di contesto inerenti alla tematica affrontata, procedendo, quindi, con l’ascolto dei diversi punti di vista in relazione al tema trattato.

16.4.2. Sintesi dei risultati

Sono stati precisati ed affinati i documenti prodotti in occasione del convegno "Lo sviluppo rurale tra mare e montagna" (instant report e matrici SWOT).

16.5. 05) Brainstorming valutativo sulle Priorità 4 e 5 - 6 febbraio 2014

16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il 6 febbraio 2014, in virtù della forte enfasi posta dal Regolamento (UE) n. 1305/2013 sulle tematiche relative all’ambiente ed al clima, nonché, più in generale, allo sviluppo sostenibile, ed in coerenza con l’approccio partecipativo adottato per le attività di VEA del PSR Liguria 2014-2020 e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dello stesso, il valutatore ha organizzato, in accordo con l’AdG del Programma, un brainstorming valutativo finalizzato alla raccolta di contributi ed opinioni utili alla verifica

della SWOT analysis ed alla convalida dei fabbisogni espressi in precedenza dai principali stakeholder in relazione alle Priorità 4 (Ecosistemi) “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall’agricoltura e dalle foreste” e 5 (*Low Carbon Economy*) “Incoraggiare l’uso efficiente delle risorse ed il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale dello sviluppo rurale”.

La sessione del *brainstorming*, strutturata in tre distinte fasi (affrontate in sequenza), ha visto il coinvolgimento, in particolare, di testimoni privilegiati, individuati di concerto con l’AdG, che non avevano preso parte o non avevano trovato adeguata rappresentanza nelle precedenti occasioni di confronto con i portatori di interesse del Programma in relazione ai singoli aspetti ricompresi nelle varie Focus Area (FA) associate alle Priorità 4 e 5.

16.5.2. Sintesi dei risultati

I risultati del brainstorming sono confluiti nella versione finale del rapporto di VEA con l’obiettivo di analizzare la completezza delle emergenze rappresentate dall’ascolto del territorio anche in relazione alle priorità di natura più prettamente ambientale, fornendo quindi utili indicazioni all’AdG del futuro PSR Liguria su eventuali punti di forza e debolezza, minacce e opportunità, nonché fabbisogni che non siano stati opportunamente presi in considerazione. Tali esiti hanno, quindi, consentito di estendere le dovute analisi anche in sede di VAS del programma.

16.6. 06) Attivazione blog (<http://blog.psrliguria.it>) - agosto 2013

16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Da agosto 2013 la Regione Liguria ha attivato il blog dedicato al PSR Liguria. Questo canale di comunicazione ha consentito di stimolare la discussione sulle prospettive per la programmazione del periodo 2014-2020 per il comparto produttivo ligure, per il territorio, l’ambiente e la popolazione residente nelle aree rurali.

16.6.2. Sintesi dei risultati

Il blog ha raccolto 745 visite e 690 visitatori unici. 529 visite sono provenute dalla Liguria.

16.7. 07) Azioni di informazione (DGR 677/2013 bando PSR misura 111B)

16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Gli incontri del partenariato sono stati associati anche ad iniziative più specifiche e di tipo settoriale. In tal senso, nell'ambito della misura 1.1.1 del PSR 2007/2013, azione B) "informazione", sono stati realizzati incontri informativi, convegni e seminari (DGR n. 677 del 14 giugno 2013) per concorrere alla costruzione della politica di sviluppo rurale della Regione Liguria favorendo la massima circolazione delle informazioni e l'analisi dei fabbisogni del settore agroforestale. Sono state trattate le seguenti tematiche:

- Innovazione, competitività e organizzazione filiera floricola.
- Ecosistemi, cambiamenti climatici, uso efficiente delle risorse.
- Organizzazione filiere agroalimentari, sviluppo delle zone rurali.
- Inclusione sociale.
- Semplificazione e governance.

16.7.2. Sintesi dei risultati

A valle di ogni iniziativa, per ogni tematica trattata, da ciascun ente organizzatore sono stati prodotti:

- *instant report*;
- matrici SWOT con sintesi dei punti di forza e di debolezza, minacce e opportune del contesto tematico di riferimento;
- elenco dei fabbisogni e relative azioni da intraprendere.


16.8. 08) Convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) - delegazione Liguria

16.8.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Nel 2014 è stata sottoscritta una convenzione tra Regione Liguria e ANCI per varie attività, tra cui :

- supporto al coinvolgimento dei Comuni della Liguria nell'attività di preparazione del programma di sviluppo rurale 2014-2020
- supporto nell'attività di coordinamento tra le varie politiche che incidono sul territorio ligure, con specifico riferimento alla strategia nazionale per le aree interne.

Il coinvolgimento dei Comuni, con particolare riferimento ai piccoli comuni rurali, è particolarmente importante per dare una voce alle comunità locali di cittadini, che altrimenti, in mancanza di strutture associative e organizzazioni sociali diffuse sul territorio, difficilmente trovano modo di esprimersi.



16.8.2. Sintesi dei risultati

I risultati del coinvolgimento dei comuni della Liguria si possono riassumere nella richiesta di tenere conto dei seguenti temi:

- dissesto idrogeologico;
- servizi alla popolazione e all'economia locale, compresa la banda larga;
- sviluppo economico focalizzato sulle risorse locali in termini di prodotti tipici, turismo naturalistico, risorse culturali;
- sviluppo della filiera del bosco.

I Comuni hanno chiesto che questi temi siano inseriti in modo particolare nella misura 19, dove le comunità locali possono giocare un ruolo maggiormente attivo nella programmazione e nella gestione degli interventi.

Tutte le richieste dei Comuni sono state accolte, sia nella strategia generale del programma, sia in particolare nell'articolazione della misura 19.

16.9. 09) Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

16.9.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Nel corso della procedura di VAS sono stati consultati tutti i soggetti rilevanti per i temi ambientali, tra cui :

- Ministero per i beni e le attività culturali
- Autorità di bacino
- Enti locali (province, comuni)
- Enti parco
- Enti gestori dei siti Natura 2000

Inoltre, la fase di consultazione pubblica – avvenuta tramite pubblicazione del programma sul sito web regionale e con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria – ha consentito di raggiungere tutta la cittadinanza, le associazioni ambientaliste, le associazioni di carattere sociale e culturale. Come prevede la legge regionale in materia di VAS (legge regionale 10 agosto 2012, n. 32), chiunque può presentare osservazioni in merito al programma sottoposto a VAS.

16.9.2. Sintesi dei risultati

Le osservazioni pervenute nel corso della procedura di VAS hanno riguardano molti aspetti connessi alla gestione sostenibile dell'agricoltura e delle foreste, alla difesa del territorio dal dissesto, alla biodiversità, alla tutela delle acque.

Tutte queste osservazioni sono state valutate e recepite nel testo del programma, tenuto conto dei limiti costituiti dalla regolamentazione europea e dall'accordo di partenariato.

16.10. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

Il percorso di coinvolgimento del partenariato intrapreso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Liguria nell'ambito della programmazione 2014/2020 è stato articolato in vari momenti di confronto, secondo una pluralità di metodi, modalità [1] e strumenti che hanno dato molto spazio al tavolo di partenariato (mondo produttivo, enti locali, terzo settore, cittadini). Propedeutico all'organizzazione dei sopra citati incontri, è stata la preparazione di una mailing list all'interno della quale sono stati inseriti gli indirizzi di posta elettronica riferiti alle più diverse categorie (solo per citarne alcune, associazioni ambientaliste, associazioni di consumatori, enti parco, ordini e collegi, organizzazioni professionali, scuole e università). La mailing list è stata via via completata con i contatti di privati cittadini raccolti in occasione di vari eventi, non solo quelli targati PSR ma anche altri di più ampio respiro [2]. In tal senso, come sopra evidenziato, le modalità per garantire la partecipazione attiva degli *stakeholder* hanno previsto:

- canali di comunicazione convenzionali e non;
- informazioni tempestive sui documenti di lavoro e sui regolamenti inerenti allo sviluppo rurale;
- tempi sufficienti per la formulazione dei contributi;
- trasparenza sulle proposte;
- diffusione dei risultati delle consultazioni.

L'approccio partecipativo, stimolato dal valutatore e sostenuto dal programmatore, ha previsto, tra l'altro, forme di consultazione innovative con l'utilizzo di metodi come l'*open space technology* e il *brainstorming* valutativo.

I temi affrontati nei diversi incontri sopra ricordati e con i diversi mezzi utilizzati per coinvolgere il partenariato (in particolare blog e newsletter), hanno affrontato tutti i temi previsti dall'art. 8 del regolamento (UE) n. 240/2014, e in particolare:

- a. l'analisi e l'identificazione delle esigenze;
- b. la definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici;
- c. l'assegnazione dei finanziamenti alle diverse misure e focus area;
- d. la definizione degli indicatori specifici dei programmi, al netto degli indicatori che fanno già parte del quadro comune di monitoraggio e valutazione;
- e. l'applicazione dei principi orizzontali quali definiti agli articoli 7 - Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione e 8 - Sviluppo sostenibile, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

f. la composizione del comitato di sorveglianza.

Nelle diverse fasi di preparazione del programma la tempestiva divulgazione delle informazioni è stata assicurata soprattutto dalla pubblicazione della relativa documentazione sul sito istituzionale www.agriligurianet.it.

In definitiva, tutte le osservazioni pervenute nelle diverse fasi di consultazione del partenariato sono state inserite nel programma, tranne quelle non compatibili con la regolamentazione europea o con l'accordo di partenariato o con la stessa strategia del PSR, con particolare riferimento a:

1. il tema della ricomposizione fondiaria;
2. il sostegno all'avvio di piccole aziende agricole;
3. l'utilizzo di requisiti di ammissibilità e criteri di selezione non pertinenti o non coerenti con la strategia del PSR.

Il partenariato è stato informato, nel corso delle iniziative di cui ai paragrafi precedenti, sull'impossibilità di tenere conto delle richieste non pertinenti o non coerenti con la strategia del PSR, con particolare riferimento al precedente punto 3).

L'impossibilità di tenere conto dei temi di cui ai punti 1) e 2) è emersa nel corso della procedura di approvazione del programma da parte della Commissione europea. Il partenariato sarà informato tramite apposite iniziative di comunicazione.

[1] Il ricorso a forme di comunicazione quali *mailing list*, *newsletter*, siti istituzionali, *blog*, ecc., ha consentito di ovviare alle asimmetrie informative derivanti da processi di coinvolgimento selettivo degli *stakeholder*.

[2] OliOliva, manifestazione fieristico espositiva delle eccellenze agroalimentari ed artigianali liguri, con particolare riguardo alla filiera dell'olivo; Salone dell'agroalimentare ligure, esposizione di prodotti tipici, Liguria da Bere, rassegna enogastronomica e prodotti tipici.

17. RETE RURALE NAZIONALE

17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)

Non pertinente

17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

Non pertinente

17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

Non pertinente

17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

Non pertinente

18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR

Per quanto riguarda il tema della verificabilità e controllabilità delle misure, la Rete Rurale Nazionale ha costituito una banca dati dei risultati di tutte le attività di audit eseguite sui programmi di sviluppo rurale italiani e su programmi o misure analoghi.

Questi dati sono stati elaborati dall'Autorità di Gestione e imputati alle diverse misure del programma. Sulla base di questo lavoro preliminare, le diverse operazioni previste dal PSR sono state esaminate e valutate da un apposito gruppo di lavoro - funzionalmente indipendente dall'Autorità di Gestione - che ha interagito con i responsabili di misura per migliorare la struttura delle misure e ha compilato i pertinenti capitoli relativi alla verificabilità e controllabilità delle misure, ai relativi rischi e alle misure di mitigazione.

I risultati di questo lavoro costituiscono la base per la definizione del piano d'azione per la riduzione del tasso di errore nel periodo di programmazione 2014/2020, redatto in collaborazione tra Autorità di Gestione e Organismo pagatore.

Il piano d'azione per la riduzione del tasso di errore nel periodo di programmazione 2014/2020 è redatto prima dell'avvio dell'attuazione del programma e soggetto ad aggiornamento almeno annuale.

L'organizzazione delle attività di gestione prevede il mantenimento di un gruppo di lavoro dedicato a una funzione permanente di audit interno, al fine di prevenire gli errori e di migliorare le prestazioni complessive del sistema di gestione. In questo modo l'Autorità di Gestione può garantire la coerenza con i piani di azione esistenti e tenere conto delle azioni e dei rischi noti e di quelli che si manifesteranno nel corso dell'attuazione del programma in tutte le misure, sottomisure e operazioni attivate.

La verificabilità e la controllabilità di ogni singola misura, sottomisura e operazione selezionata sono verificate periodicamente per assicurare che vengano presi in debita considerazione il piano di azione della Regione, le risultanze specifiche del piano di azione dell'organismo pagatore AGEA e tutte le cause di errore individuate.

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 62 del regolamento sullo sviluppo rurale per il nuovo periodo di programmazione 2014/2020, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA, tenuto conto che nelle schede di misura e per i tipi di operazioni sono stati descritti:

- il rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure e/o del tipo di operazioni;
- le misure di attenuazione;
- la valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni;

dichiarano che tutte le misure di sviluppo rurale previste dal presente programma sono verificabili e controllabili, sulla base della valutazione ex ante descritta nel capitolo 8 – per quanto riguarda il metodo – e nei pertinenti capitoli inseriti in ogni misura, sottomisura e operazione – per quanto riguarda gli elementi specifici..

Il Dirigente pro-tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca - Autorità di gestione del PSR Liguria

Il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Sviluppo Rurale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

La dichiarazione congiunta originale è allegata al programma.



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SPORT,
TURISMO e CULTURA

**Settore Politiche Agricole e della
Pesca**



**DICHIARAZIONE CONGIUNTA
AI FINI DELLA VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE**
(Articolo 62 Reg (UE) 1305/2013)

Con riferimento alle misure attivate dal presente Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria, L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA hanno valutato ex ante le condizioni di Verificabilità e Controllabilità delle Misure ed ai fini applicativi utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Da tale valutazione ex-ante le sopradette misure risultano verificabili e controllabili. Nel corso delle fasi della gestione sarà curata una valutazione in itinere degli esiti operativi del metodo applicato.

Gli elementi di dettaglio relativi alle Misure, quali la modalità di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, le procedure di gestione e controllo e ogni altro elemento avente potenziali effetti sul rispetto degli impegni, saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative dell'AdG, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sui siti di rilievo istituzionale per la Regione, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

Luglio 2015

per

L'Autorità di Gestione del PSR Liguria 2014-2020

Dott. Riccardo Jannone



Prot. NP/2015/15665

per

L'Organismo Pagatore AGEA

Dott. Federico Steidl

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

È allegata l'attestazione del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (ex CRA INEA) che certifica la correttezza e l'adeguatezza dei premi, delle indennità definiti dall'Autorità di Gestione.

È allegata l'attestazione di Liguria Ricerche S.p.A. che certifica la correttezza e l'adeguatezza dei costi standard definiti dall'Autorità di Gestione.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA INEA (CRAI)
SEDE DI ROMA

Egr. Dr. Riccardo Jannone
Settore Politiche agricole e della
Pesca
Regione Liguria
Via Bartolomeo Bosco 15
3° Piano
16121 Genova
protocollo@pec.regione.liguria.it

In riferimento all'incarico di certificazione dei premi e delle indennità previste dalle misure del Programma di Sviluppo Rurale per la Liguria 2014-2020, si attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi riportati nel documento allegato relativi alle misure M10 - "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (art. 28), M11 "Agricoltura biologica (art. 29), M12 - "Indennità Natura 2000" (art. 30), M13 - "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici" (art. 31), M14 - "Benessere degli animali" (art.33) di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
(Dr. ~~ssa~~ Laura Proietti)

RELAZIONE TECNICO-ANALITICA

VALUTAZIONE DI CORRETTEZZA ED ADEGUATEZZA DEI

COSTI STANDARD

APPLICATI AD ALCUNE MISURE DEL PSR 2014-2020

Genova, 5 AGOSTO 2015

Introduzione


Liguria Ricerche SpA, sulla base del Decreto Dirigenziale n. 3425/2014 e ss.mm.ii., ha provveduto a realizzare un approfondimento di carattere tecnico e procedurale relativamente all'applicazione di alcuni Costi Standard che Regione Liguria intende utilizzare per quantificare alcuni contributi da erogare a valere su alcune misure di finanziamento previste nel PSR 2014-2020, possibilità contemplata dai Regolamenti UE n. 1299/2013, n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Per tale attività Liguria Ricerche Spa si è avvalsa di un professionista, il Dottore Agronomo Enrico Zelioli, iscritto con il n. 58 nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Imperia, appartenente all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Imperia che ha provveduto alla redazione di un documento attestante la congruità delle valutazioni preliminari alla quantificazione dei costi standard ed alla loro precisa quantificazione economica.

Con tale relazione tecnica il professionista incaricato attesta la l'adeguatezza della metodologia applicata, l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli eseguiti dalla Regione Liguria.

La relazione sotto riportata è stata quindi redatta dal professionista incaricato, di cui si allega ad ogni buon conto la relazione originale (allegato 1).

Il direttore

Riccardo Podestà



**RELAZIONE TECNICO ANALITICA CIRCA LA
VALUTAZIONE DI CORRETTEZZA ED ADEGUATEZZA DEI COSTI STANDARD
APPLICATI AD ALCUNE MISURE DEL PSR 2014-2020**

La presente relazione è suddivisa nei seguenti paragrafi:

1. PREMESSA
2. SCOPO DELL'INCARICO
3. DOCUMENTI ESAMINATI
4. METODO DI LAVORO
5. RISULTATI
6. CONCLUSIONI

1. PREMESSA

Il sottoscritto Enrico Zelioli, laureato in Scienze Agrarie, iscritto con il n. 58 nella Sezione A dell'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Imperia, appartenente all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Imperia e regolarmente esercitante, nelle forme civili ad amministrative previste dalla Legge, la libera professione, con studio in Imperia, Viale Matteotti 16/8, ha ricevuto incarico dalla Società Liguria Ricerche S.p.A. *di redigere un'apposita attestazione circa l'esattezza e l'adeguatezza dei costi standard che la Regione Liguria intende impiegare in riferimento ad alcune misure di investimento che verranno finanziate nell'ambito della programmazione del PSR 2014 -2020.*

Detta Società conferiva al sottoscritto l'incarico tecnico per l'effettuazione di quanto sopra esposto relativamente alle seguenti Misure PSR oggetto di finanziamento per il periodo di programmazione 2014-2020:

- corsi di formazione in campo agricolo e forestale;
- interventi di ripristino di muretti a secco;
- interventi di miglioramento boschivo.

2. SCOPO DELL'INCARICO

Nella nuova programmazione comunitaria una delle novità più importanti nel campo della semplificazione amministrativa è rappresentata dalla possibilità di utilizzare diverse tipologie di "costi semplificati", già adottate da anni dal Fondo Sociale Europeo.

La Commissione Europea nel documento "Guidance on simplified cost options (SCOs): flat rate financing, standard scales of unit costs, lump sums", in applicazione dei Regolamenti UE 1303/2013, 1304/2013 e 1299/2013, ha fornito alcune indicazioni e chiarimenti sulle tipologie di costi semplificati utilizzabili.

Più specificatamente, scopo del presente incarico sarà:

- analisi della documentazione fornita dalla Società e di ogni altra ritenuta opportuna dallo scrivente professionista che verrà elencata in seguito;
- valutazione complessiva della rispondenza delle valutazioni fatte da Regione Liguria ai criteri individuati nei documenti di cui sopra;

- analisi e valutazione ragionata dei costi sostenuti nel precedente periodo di programmazione 2007-2013 per tipologie di misure di finanziamento analoghe a quelle previste nella fase di programmazione 2014-2020;
- predisposizione di un'apposita attestazione circa l'esattezza e l'adeguatezza di calcoli, tenuto conto della specificità del territorio ligure e delle pregresse esperienze concluse da Regione Liguria nel periodo di programmazione 2007-2013 del Fondo FEASR su temi ed interventi sopracitati.

3. DOCUMENTI ESAMINATI

Al fine di espletare l'incarico affidatogli il sottoscritto tecnico incaricato dalla Società provvedeva all'analisi della documentazione di seguito elencata.

- Regolamento UE 1303/2013;
- Regolamento UE 1305/2013;
- "DRAFT Working Document on grants and repayable assistance calculated on the basis of Simplified Costs" pubblicato dalla Commissione Europea;
- "Guidance on simplified cost options (SCOs) : flat rate financing, standard scales of unit costs, lump sums"- EGESIF-14-0017 final del 6/10/2014;
- Dgr del 8.11.2013 n.1391 ed allegati A e B;
- Dgr 819 del 2012;
- Documento " Applicare il principio dell'economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE" pubblicato dalla Corte dei Conti Europea,2014;
- "Quadro nazionale delle misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, documento di lavoro, Rete Rurale Nazionale, GdL Foreste";
- Vigente prezzario regionale di riferimento per opere di miglioramento fondiario e interventi in ambito forestale (ed.2008);
- Vigente prezzario regionale Opere edili (ed.2014);
- Bozza di PSR 2014-2020 ;
- Rapporto sullo stato delle foreste in Liguria 2011-2013;
- Proposta di metodologia di costi standard (PSR 2014-2020);

- Metodologia UCS IPLA – Regione Piemonte (20.7.2015);
- UCS finale corsi agricoli in formato xls;
- UCS interventi selvicolturali in formato xls;
- Simulazione docenti costi standard in formato xls.

4. METODO DI LAVORO

I documenti sopra elencati oggetto della presente relazione tecnico analitica, sono stati complessivamente analizzati e valutati al fine di verificare l'adeguatezza della metodologia applicata dalla Regione Liguria e l'esattezza dei calcoli elaborati, in conformità al paragrafo 2 dell'art.62 del Regolamento UE n.1305/2013.

Per tale valutazione è stata effettuata una iniziale analisi della Bozza di PSR 2014-2020 in fase di programmazione, indirizzata principalmente all'individuazione della parte relativa alle tre misure in esame. La valutazione è stata quindi organizzata sulla base dei dati e delle informazioni disponibili.

In particolare dall'esame del documento di *Proposta di metodologia di costi standard* (PSR 2014-2020) redatto dalla Regione Liguria e ricevuto in data 22 luglio 2015 si evince che l'Autorità di Gestione della stessa Regione ha deciso di introdurre la metodologia dei c.d. "unità standard di costo" di seguito definita UCS come previsto dall'art. 67, paragrafo 1, lettera b del Regolamento UE n.1303/2013 relativamente alle seguenti misure / sotto-misure:

- M01.01. "Azioni di formazione e acquisizione di competenze" – azione a) – allegato n. 1 del documento trasmesso in data 22 luglio 2015;
- M04.04 "Supporto agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" – allegato n. 2 del documento trasmesso in data 22 luglio 2015;
- M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – allegato n. 3 del documento trasmesso in data 22 luglio 2015.

Si è pertanto proceduto ad effettuare un'analisi e valutazione ragionata dei costi sostenuti nel precedente periodo di programmazione 2007-2013 per tipologie di misure di finanziamento analoghe a quelle previste nel documento di Proposta di metodologia di costi standard (PSR 2014-2020).

Per l'analisi e la valutazione dell'attività di formazione nelle discipline forestali standardizzate con DGR 819/2012 e per l'esbosco aereo con teleferiche, di prossima standardizzazione, si è proceduto preliminarmente valutando la Proposta di Metodologia UCS IPLA – Regione Piemonte (20.7.2015) a cui l'Autorità di gestione della Liguria ha fatto riferimento per la determinazione di Unità di Costo Standard per i diversi moduli validi per la stessa.

Infine, per la verifica dell'esattezza e dell'adeguatezza dei calcoli sono state eseguite specifiche elaborazioni effettuate con l'ausilio dei dati riportati nei documenti forniti e dei file in formato sorgente ad essi allegati per ogni misura/sottomisura sopra citata.

Sulla base delle fonti e documenti esaminati dallo scrivente, l'analisi dei dati per verificarne l'adeguatezza dei calcoli e dei giustificativi ha seguito un approccio metodologico diverso in funzione della tipologia di intervento prevista, delle specificità delle singole misure o degli impegni in esse contenuti.

5. RISULTATI

I risultati derivanti da tale procedura di verifica hanno confermato l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli effettuati dalla Regione Liguria per la determinazione delle UCS relative alle misure/sottomisure del PSR oggetto del presente incarico e riportati nel documento di Proposta di metodologia di costi standard (PSR 2014-2020).

6. CONCLUSIONI

In considerazione dei documenti esaminati, del metodo utilizzato e dei risultati ottenuti conseguenti all'analisi e valutazione ragionata dei costi standard specificati nel capitolo 4 relativi alle misure del PSR oggetto del presente incarico, si attesta l'adeguatezza della metodologia applicata, l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli eseguiti dalla Regione Liguria.

Imperia, 31.07.2015

Il Tecnico
Enrico Zelioli, Dottore Agronomo





SEDE LEGALE
Via Po, 14 - 00198 Roma (Italy)
T +39 06 47836.1
C.F. 97231970589 f **P.I.** 08183101008

Regione Liguria
Dipartimento Agricoltura, Turismo,
Formazione e Lavoro
Settore Politiche Agricole e della
Pesca
Dr. Riccardo Jannone
Via Fieschi 15
16121 Genova

protocollo@pec.regione.liguria.it

Oggetto: Certificazione del calcolo dei premi del PSR - di cui all'art. 62 Regolamento UE 1305/2013 - misura 13.2. (vostra nota Prot. PG/2020/211427).

Con riferimento alle modifiche proposte dalla Regione Liguria alla Misura 13.2., il CREA -PB ha analizzato il documento relativo al calcolo dei costi aggiuntiti e del mancato guadagno trasmesso dalla Regione Liguria trasmesso in data 06/07/2020 (PG/2020/211427).

Le trasmetto una breve nota che riassume l'analisi che i ricercatori e tecnologi del CREA - PB, da me incaricati, hanno effettuato per verificare la correttezza della metodologia applicata.

Come si evince dopo attenta valutazione la metodologia può essere considerata corretta e verificabile, i calcoli sono esatti e adeguati rispetto agli impegni previsti ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1305/2013.

L'attività di certificazione in oggetto è stata realizzata nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale 2014-2020, scheda 27.1 - Postazioni Regionali della Rete.

Cordiali saluti,

Il Direttore

Roberto Henke

CREA - Centro di ricerca Politiche e Bio-economia
CREA - Research Centre for Agricultural Policies and Bioeconomy

Via Po, 14 - 00198 Roma *Sede amministrativa*
c/o Centro Direzionale Isola E/5, sc. C, P.1, int. 5 - V.le della Costituzione - 80143 Napoli
c/o Regione Abruzzo, "MOF"- C.da Bucceri - 65012 Cepagatti (PE)
c/o Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali - dsa3 - Unità di Ricerca Economia Applicata - Borgo XX Giugno, 74 - 06121 Perugia

@ pb@crea.gov.it f pb@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it

T +39 06 47856.1
T +39 081 6063110
T +39 085 6922833
T +39 075 34051

Attestazione premi M13.2 CREA 2020

Resoconto delle attività svolte dalla Commissione per la Certificazione della Metodologia di calcolo delle Indennità a favore delle zone soggette a significativi vincoli naturali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria.

A seguito della richiesta presentata dal Settore politiche agricole e della pesca del Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro della Regione Liguria (ns. prot. 50811 del 06-07-2020) è stata costituita una Commissione per la valutazione del documento "Analisi e giustificativi dei premi sulla misura 13.2: Indennità a favore delle zone soggette a significativi vincoli naturali del PSR Liguria 2014-2020" nella versione trasmessa il 6 luglio 2020 (prot. PG/2020/211427 del 06/07/2020), che sostituisce integralmente la versione del 6 maggio 2020 (prot. PG/2020/142909 del 06/05/2020) modificata secondo le richieste della Commissione.

La certificazione riguarda il calcolo dei giustificativi per gli importi delle indennità compensative a valere sulla misura 13.2 "Indennità a favore delle zone soggette a significativi vincoli naturali".

La certificazione è stata svolta da Alessandro Monteleone, Primo Ricercatore CREA - PB presso la sede centrale di Roma; Stefano Trione, ricercatore CREA -PB presso la postazione regionale per il Piemonte e Alberto Sturla, ricercatore CREA -PB presso la postazione regionale per la Liguria, nell'ambito delle attività previste dal Programma Biennale della Rete Rurale Nazionale, scheda 27.1 "Postazioni Regionali della Rete".

La Commissione prende atto delle ragioni che hanno portato a stabilire valori delle indennità compensative superiori ai massimali previsti dall'Allegato II del Regolamento UE 1305/2013, anche in relazione agli importi erogati nelle aree già classificate come "con altri vincoli naturali" precedentemente alla nuova delimitazione e all'oggettivo stato di svantaggio che grava sui sistemi agricoli descritti nel testo giustificativo. Le considerazioni addotte dalla Regione Liguria, basate sull'analogia delle condizioni territoriali dei comuni soggetti ad altri vincoli naturali con quelle dei comuni ricadenti in zona montana e sulla rilevanza relativa dei sistemi colturali indennizzabili in tali aree, sono quindi considerate plausibili e adeguatamente circostanziate.



Considerato quanto sopra, la commissione decide di trasmettere il presente resoconto dell'attività svolta al Direttore del Centro Politiche e Bioeconomia del CREA, Dott. Roberto Henke, per la trasmissione dell'attestazione della pertinenza e dell'esattezza del premio relativo alle modifiche in oggetto.

Roma, 07/07/2020

Alessandro Monteleone

Alberto Sturla

Stefano Trione





aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2023-1367759
del 04/10/2023

Genova, 04 ottobre 2023 Prot. n. 267

Spett.le
Regione Liguria
Vice Direzione Generale Agricoltura, Risorse
Naturali, Aree Protette e Marketing
territoriale
Settore Politiche Agricole e della Pesca
Viale Brigate Partigiane 2, 1° piano
16129 Genova

Alla cortese attenzione del Dirigente Dott.
Riccardo Jannone

Oggetto: dichiarazione ex art.62 par.2 Regolamento (UE) n. 1305/2013

Liguria Ricerche S.p.A. ha provveduto a realizzare un approfondimento di carattere tecnico e procedurale in merito ai calcoli dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi relativi alla misura M.11 - agricoltura biologica del Programma di Sviluppo Rurale Liguria 2014/2022, riportati nel documento "Analisi e Giustificativi dei premi sulla misura 11 - Agricoltura biologica - Addendum".

Si attesta che la metodologia utilizzata per il calcolo dei premi della misura 11 del PSR Liguria è conforme a quanto previsto dall'articolo 62, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il Presidente
Luca Gandullia

LIGURIA RICERCHE S.p.A. A SOCIO UNICO
Società soggetta alla direzione e coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.
Sede Legale: Via Peschiera 16, 16122 Genova – Sede operativa: Via XX Settembre 42/9, 16121 Genova
☎+ 39 010 8403273 - ☎+ 39 010 5704235
Capitale Sociale € 150.000 (interamente versato)
R.I. Genova, C.F. e P.I.: 03865860104 – R.E.A. n° 385284

Attestazione premi Liguria Ricerche

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

I Regolamenti che normano la transizione tra i due periodi di programmazione consentono di finanziare, attraverso l'utilizzo di risorse dalla Programmazione 2014 – 2020, impegni assunti nel corso della programmazione 2007-2013.

La Regione Liguria ritiene fondamentale dare continuità al sostegno pubblico per lo sviluppo rurale riducendo l'intervallo di tempo nel corso del quale i bandi per l'accesso al sostegno non sono disponibili.

Le liquidazioni interessate dalla transizione riguardano gli impegni derivanti da:

- domande di pagamento pluriennale (misura agroambientale e prepensionamento);
- impegni assunti sino al 31/12/2014 e non liquidati per esaurimento delle risorse della corrispondente misura
- impegni assunti sino al 31/12/2014 e non liquidati perché riferiti a investimenti non ancora conclusi da beneficiario. Riguardo quest'ultima tipologia di impegni si precisa che si tratta di situazioni numericamente contenute in quanto la Regione Liguria ha stabilito il termine per la presentazione delle domande di pagamento di saldo finale al 31/03/2015 ed eventuali proroghe al termine del 31/03/2015 sono concesse solo per comprovati motivi eccezionali.

Sono interessati dalla transizione anche la liquidazione di premi pluriennali derivanti da impegni assunti sulle misure di forestazione nei periodi di programmazione antecedenti al 2007-2013. Si tratta di pagamenti a favore di poche decine di beneficiari per importi complessivamente molto contenuti.

Elenco delle misure oggetto di transizione con indicazione del termine entro cui, presumibilmente, si concluderanno i pagamenti e degli importi indicativi in termini di spesa pubblica totale e di quota FEASR a valere sul periodo di programmazione 2014-2020.

- mis. 1 : sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013:
 - 111 spesa pubblica pari a 280.429,39 Euro (FEASR 120.528,55)
 - 331 spesa pubblica pari a 100.000 Euro (FEASR 42.980)

I pagamenti in transizione per la misura 1 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016

- mis. 2 : sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013:
 - 114 spesa pubblica pari a 100.000 Euro (FEASR 42.980)

I pagamenti in transizione per la misura 2 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016

- mis. 3 : sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013:
 - 132 spesa pubblica pari a 100.000 Euro (FEASR 42.980)

- 133 spesa pubblica pari a 100.000 Euro (FEASR 42.980)

I pagamenti in transizione per la misura 3 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016

- mis. 4 : sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013 :
 - 121 spesa pubblica pari a 7.000.000 di Euro (FEASR 3.008.600)
 - 123 spesa pubblica pari a 1.500.000 di Euro (FEASR 644.700)
 - 125 spesa pubblica pari a 4.000.000 di Euro (FEASR 1.719.200)
 - 216 spesa pubblica pari a 3.000.000 di Euro (FEASR 1.289.400)

I pagamenti in transizione per la misura 4 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016

- mis. 5 : sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013 :
 - 126 spesa pubblica pari a 1.000.000 di Euro (FEASR 429.800)

I pagamenti in transizione per la misura 5 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016

- mis. 6 : sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013 :
 - 112 spesa pubblica pari a 200.000 di Euro (FEASR 85.960)
 - 311 spesa pubblica pari a 500.000 di Euro (FEASR 214.900)

I pagamenti in transizione per la misura 6 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016

- mis. 7 : sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013:
 - 323 spesa pubblica pari a 100.000 Euro (FEASR 42.980)

I pagamenti in transizione per la misura 7 si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016

- mis. 8: sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013 :
 - 122 spesa pubblica pari a 200.000 di Euro (FEASR 85.960)
 - 221 spesa pubblica pari a 50.000 di Euro (FEASR 21.490)
 - 226 spesa pubblica pari a 500.000 di Euro (FEASR 214.900)
 - 227 spesa pubblica pari a 1.000.000 di Euro (FEASR 429.800)

I pagamenti in transizione per la misura 8, ex misura 221, trattandosi di pagamenti afferenti impegni poliennali, si concluderanno entro il 31 dicembre 2023.

I pagamenti in transizione per la misura 8, ex misure 122, 226 e 227 si concluderanno

presumibilmente entro il 31 dicembre 2016

- mis. 9 : non si prevede transizione per questa misura
- mis. 10 : sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013 :
 - 214 spesa pubblica pari a 459.981,39 di Euro (FEASR 197.700)

I pagamenti in transizione per la misura 10, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2018.

Per quanto concerne la misura 214 del periodo di programmazione 2007-2013, si precisa che l'ultima annualità per la quale sono stati accolti nuovi impegni quinquennali è il 2012 e tali impegni si concluderanno pertanto nell'anno 2016. Tali impegni sono soggetti alle clausole di revisione di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Gli impegni e i premi saranno resi conformi alla nuova normativa con particolare attenzione alla base-line.

- mis. 11 : sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013 :
 - 214 spesa pubblica pari a 259.888,32 di Euro (FEASR 111.700)

I pagamenti in transizione per la misura 11, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2018.

Per quanto concerne la misura 214 del periodo di programmazione 2007-2013, si precisa che l'ultima annualità per la quale sono stati accolti nuovi impegni quinquennali è il 2012 e tali impegni si concluderanno pertanto nell'anno 2016. Tali impegni sono soggetti alle clausole di revisione di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Gli impegni e i premi saranno resi conformi alla nuova normativa con particolare attenzione alla base-line.

misura 12 : non si prevede transizione per questa misura

- mis. 13 : sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013 :
 - 211 spesa pubblica pari a 2.000.000 di Euro (FEASR 895.600)
 - 212 spesa pubblica pari a 50.000 di Euro (FEASR 21.490)

I pagamenti in transizione per la misura 13, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016

- mis. 14 : sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013 :
 - 215 spesa pubblica pari a 100.000 di Euro (FEASR 42.980)

I pagamenti in transizione per la misura 14, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016

- mis. 16 : sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013 :

- 124 spesa pubblica pari a 200.000 di Euro (FEASR 85.960)

I pagamenti in transizione per la misura 16, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016

- mis. 19 : sono previsti importi indicativi in transizione derivanti dalle seguenti misure della programmazione 2007-2013 :
 - 411 spesa pubblica pari a 400.000 di Euro (FEASR 171.920)
 - 412 spesa pubblica pari a 400.000 di Euro (FEASR 171.920)
 - 413 spesa pubblica pari a 800.000 di Euro (FEASR 343.840)
 - 421 spesa pubblica pari a 400.000 di Euro (FEASR 171.920)
 - 431 spesa pubblica pari a 200.000 di Euro (FEASR 85.960)

I pagamenti in transizione per la misura 19, si concluderanno presumibilmente entro il 31 dicembre 2016

A tali importi si aggiungono 100.000 € di spesa pubblica pari a € 42.980 di FEASR per la misura 113 e € 50.000 di FEASR per la misura 20 entrambi derivanti da impegni in transizione.

Tali importi, che ammontano complessivamente a € 10.573.120 di spesa FEASR, sono inferiori al 8% della corrispondente quota complessiva del PSR e saranno rivisti in funzione delle domande di pagamento realmente presentate e dell'esito istruttorio delle stesse.

I pagamenti avverranno in conformità all'art 1 e 3 del regolamento (UE) n. 1310/2013 e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 807/2014. Non è previsto alcun sostegno in difformità della tavola di concordanza di cui all'allegato I del Reg. 1310/2013. In particolare alla liquidazione degli impegni assunti nei precedenti periodi di programmazione saranno applicati i tassi di cofinanziamento FEASR dell'attuale periodo di programmazione conformemente a quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) del regolamento (UE) n. 1310/2013. Tutte le operazioni sono chiaramente identificate mediante sistemi di gestione e di controllo, disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) del regolamento (UE) n. 1310/2013.

Metodologia utilizzata per stimare gli importi indicativi

La stima degli importi oggetto di transizione tiene conto delle domande di pagamento presentate alla data del 30/06/2015, attualmente in fase di istruttoria, e delle domande di aiuto finanziate che ancora non hanno presentato domande di saldo finale per le quali è stato adottato uno specifico monitoraggio a cura della struttura operativa dedicata all'istruttoria delle domande (Settore Ispettorato Agrario Regionale).

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	163.510,00

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	42.980,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	85.960,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	6.661.900,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	429.800,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	300.860,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	42.980,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	752.150,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	197.700,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	111.700,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	917.090,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	42.980,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	85.960,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	945.560,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	50.000,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	0,00
M113 - Prepensionamento	42.980,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
Total	10.874.110,00

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

Nome del sottoprogramma tematico

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
PSR Liguria - Testo in formato immagine	2 SM o regione amministrativa - allegato	30-07-2021		Ares(2023)6807481	172834167	PSR Liguria - Testo in formato immagine	06-10-2023	n006crp8
PSR Liguria - Giustificativi Costi Standard	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	05-08-2015		Ares(2023)6807481	1663274704	PSR Liguria - Giustificativi Costi Standard	06-10-2023	n006crp8
PSR Liguria - Elenco comuni aree rurali e fasce misura 6	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	25-10-2017		Ares(2023)6807481	2770643483	PSR Liguria - Elenco comuni aree rurali e fasce misura 6	06-10-2023	n006crp8
PSR Liguria - Definizioni e acronimi	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	05-08-2015		Ares(2023)6807481	1506361916	PSR Liguria - Definizioni e acronimi	06-10-2023	n006crp8
PSR Liguria - Relazione di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	05-08-2015		Ares(2023)6807481	3301596514	PSR Liguria - Dichiazione di sintesi PSR Liguria - Riscontro prescrizioni PSR Liguria - Parere Positivo con Prescrizioni - DGR 1360_2014 PSR Liguria - Rapporto Ambientale	06-10-2023	n006crp8
PSR Liguria - Giustificativi	8.1 Descrizione della misura -	21-07-2020		Ares(2023)6807481	960170924	PSR Liguria -	06-10-	n006crp8

Premi	condizioni generali - allegato					Giustificativi Premi	2023	
PSR Liguria - Giustificativi Premi - Addendum	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	27-06-2023		Ares(2023)6807481	2827747324	PSR Liguria - Giustificativi Premi - Addendum - ver. 2023_10 PSR Liguria - Giustificativi Premi - Addendum - ver. 2023_06 PSR Liguria - Giustificativi Premi M11 - Addendum - ver. 2023_10	06-10-2023	n006crp8
PSR Liguria - Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 Reg. 1305/2013 - ver. 2020_07	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	06-08-2020		Ares(2023)6807481	544863451	PSR Liguria - Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 Reg. 1305/2013 - ver. 2020_07	06-10-2023	n006crp8
PSR Liguria - Documento nazionale sulla metodologia delle zone soggette a vincoli naturali (criteri biofisici e fine tuning)	8.2 M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31) - allegato	21-07-2020		Ares(2023)6807481	380646393	Metodologia Biofisico Linee Guida nazionali Fine Tuning	06-10-2023	n006crp8
PSR Liguria - Rapporto di Valutazione Ex-Ante	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	05-08-2015		Ares(2023)6807481	4165562855	PSR Liguria - Rapporto di Valutazione Ex-Ante - Executive summary PSR Liguria - Rapporto	06-10-2023	n006crp8

						di Valutazione Ex-Ante - Allegati PSR Liguria - Rapporto di Valutazione Ex-Ante		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

